Monitor ecclesiasticus

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE

AD USO DEL CLERO

6. Frojoli
Lamp

Fondata nell'anno 1876 dal Card. CASIMIRO GENNARI

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II, 7.

QUARTA SERIE

VOLUME I

(Vol. XXXI della intera Collezione)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA
DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici
PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)
1919

15711

1919

Avvertenze

Inaugurandosi col presente fascicolo il primo volume della QUARTA SERIE, teniamo ad assicurare gli Associati che la pubblicazione continuerà a ispirarsi alle direttive ed esempi del suo venerato Fondatore, anche più fedelmente che nel passato quinquennio. Così, ad esempio, si tornerà con maggiore assiduità a dare materia di giurisprudenza governativa, ch'è pur tanto importante per la pratica. Lo studio del Codice sarà continuato con alacrità ed ampiezza: vi richiamiamo sopra sin d'ora in special modo l'attenzione dei lettori, poichè, commentando il *terzo* libro, si avrà occasione di dilucidare tutte le contingenze della *pratica parrocchiale*.

Aderendo al desiderio espressoci da varie parti, indicheremo sempre il numero e la pagina degli *Atti ufficiali* donde son tratti i documenti che pubblichiamo o riassumiamo nella prima parte del Periodico. Nelle altre consuete rubriche, continueremo a soddisfare ai dubbi e alle questioni o domande proposte dagli abbonati, nei limiti dello spazio, e purchè abbiano *interesse generale;* per i casi d'indole particolare servirà la corrispondenza epistolare privata. Dobbiamo però avvertire a questo proposito, che non possiamo dedicarci ad essa se non in linea secondaria, quanto il tempo ce lo permette: non possiamo quindi garantire la *sollecitudine* della risposta: chi proprio la desiderasse, dovrà prendere intese speciali con la Redazione. Appena potremo aggiungeremo un'altra rubrica *Appunti e note*, relativa agli argomenti di pratica pastorale svolti da Riviste congeneri alla nostra, e che crediamo utili ai lettori, sebbene le loro domande non li sfiorino.

* * *

☛ *Diamo questo fascicolo doppio per metterci in regola, sia col tempo, sia col materiale arretrato: in seguito ogni fascicolo sarà pubblicato nella prima settimana di ciascun mese.*

Nella corrispondenza si prega di non servirsi che di questo indirizzo: *All'Amministrazione*, oppure *Alla Redazione* del « Monitore Ecclesiastico », *Piazza Grazioli – Roma.*

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

Nuova istruzione circa la relazione su lo stato della diocesi, in conformità del Codice.

(*Acta Apostolicae Sedis*, vol. X, p. 487).

DE RELATIONIBUS DIOCESANIS. — Per decretum *A remotissima*, datum die 31 decembris 1909 (1), determinata fuerunt tempus et ratio, quibus ab Ordinariis conficiendae forent relationes dioecesanae ad Apostolicam Sedem; simul autem dabatur *Formula*, quam Episcopi sequi deberent in eiusmodi relationibus exarandis. Verum, promulgato, superiore anno, novo Codice canonici iuris, quo nonnulla innovata sunt aliaque aliter ordinata, expedire visum est ac porro oportere ut memorata *Formula*

(1) Cfr: *Mon. Eccl.*, vol. XXI, pag. 529. La nota ivi aggiunta con cui «si richiama l'attenzione dei lettori su questo importantissimo decreto, che arreca notevoli cambiamenti, conformi ai tempi nostri, all'antica disciplina della Visita *ss. Liminum* ed alle relazioni su le proprie diocesi, cui sono tenuti i Vescovi, gli Ordinari Nullius» [e oggi anche i Vicari e Prefetti Apostolici, can. 299, s.] va ripetuta con maggior ragione del presente, che ci dà la *formola* definitiva, quanto è definitivo il Codice testè promulgato. L'importanza di questa *formola* è evidente, poichè riassume tutta la *norma* del governo diocesano, di guisa che il Vescovo, confrontandola con lo stato attuale della sua diocesi vedrà facilmente tutto quello che dovrà ancora provvedere, per l'*attuazione del Codice;* e oltre che per la relazione, tale formola può servire anche di regola per le sante *visite pastorali.* Ci asteniamo però da darne *qui* il commento che richiederebbe troppo spazio, e ripeterebbe gran parte di quel che i lettori hanno nello *Studio* sul Codice. Basta invero tener presente la *formola* del 1909 e i canoni citati del Codice per intendere appieno il presente documento.

aliquantum immutaretur, quo eiusdem Codicis praescriptionibus plenius responderet atque omnimode cohaereret.

Itaque, de mandato SSmi D. N. Benedicti PP. XV, nova haec *Formula*, ab ipsa Sanctitate Sua revisa et approbata, ab universis Ordinariis in posterum adhibenda erit in relationibus conficiendis, incipiendo scilicet a primo anno quinquennii tertii, hoc est ab anno 1921.

* * *

I. Relatio *latina lingua* conscribenda est, et ab ipso Ordinario subsignanda, adiectis die, mense et anno quibus data fuerit.

II. In prima cuiusque Ordinarii relatione ad singulas quaestiones, quae infra ponuntur, accurate ac plene responderi debet.

III. In relationibus, quae primam sequentur, Ordinarii omittere poterunt ea omnia, quae partem materialem status dioecesis respiciunt et immutata manserint.

CAPUT I. — *Generalia de statu materiali personarum et locorum.* — 1. Indicet Ordinarius nomen et cognomen suum, aetatem, originis locum, et institutum religiosum, hoc est *religionem*, si ad aliquam pertineat; quando fuerit consecratus vel, si Abbas sit, benedictus; quando dioecesis regimen susceperit.

Si Episcopum Auxiliarem habeat, an datus sit personae vel dioecesi.

2. Breviter exponat quaenam sit origo dioecesis, quinam eius titulus seu gradus hierarchicus, quae privilegia potiora;

si metropolitana sit, an et quas habeat suffraganeas sedes; et quem Ordinarium appellationis iuxta *Codicem*, can. 1594 § 2, teneat;

si vero suffraganea sit, quem Metropolitam habeat; et num apud illum, vel apud alium Antistitem pro *Conferentiis episcopalibus* conveniat;

si denique nulli Metropolitae suffragetur, quem Metropolitam pro Concilio provinciali, pro *Conferentiis* et pro iudicio appellationis teneat iuxta cann. 285, 293 et 1594 § 3.

3. Dicat praeterea:

a) quinam locus residentiae Ordinarii, cum indicationibus ad epistolas inscribendas necessariis;

b) quaenam amplitudo dioecesis, ditio civilis, caeli temperies, lingua;

c) quaenam summa incolarum et praecipua oppida; quot inter incolas sint catholici; si autem varii adsint ritus, quot catholici in singulis, et si acatholici inveniantur, quot sint, et in quales sectas dividantur;

d) qui numerus sacerdotum saecularium, clericorum et alumnorum Seminarii;

e) utrum adsit Capitulum cathedrale, an potius coetus consultorum dioecesanorum; an adsint alia Capitula, vel sacerdotum coetus instar Capitulorum, seu Communiae, et quot;

f) in quot *vicariatus foraneos*, *decanatus*, *archipresbyteratus* aliasve circumscriptiones dioecesis divisa sit; quot sint paroeciae cum numero fidelium earum quae maximae vel minimae sunt; an adsint paroeciae per linguas seu nationes distinctae, et an per familias et non territorio divisae, et quo iure, quot aliae ecclesiae vel oratoria publica adsint; sitne sacer aliquis locus celeberrimus, et qualis: cann. 216, 217;

g) utrum et quaenam *religiones* virorum habeantur, cum numero domorum et religiosorum sacerdotum;

h) utrum et quaenam *religiones* mulierum, cum numero domorum et religiosarum.

Caput II. — *De administratione temporalium bonorum, de inventariis et archivis.* — 4. An et quomodo iuxta civiles loci leges, facultas possidendi, acquirendi et administrandi, quae Ecclesiae propria est, sarta tectaque sit; an potius coarctata; et si ita sit, quaenam sit conditio cleri et ecclesiarum.

5. An institutum sit penes curiam *Consilium administrationis* et quibusnam constet: et num Episcopus in administrativis actibus maioris momenti illud audierit inxta praescripta canonis 1520.

6. An administratores particulares, sive ecclesiastici sive saeculares, cuiusvis ecclesiae etiam cathedralis, aut loci pii canonice erecti, aut confraternitatum, reddant quotannis Ordinario rationem suae administrationis. Can. 1525.

7. An servata sint praescripta can. 1523 circa modum administrationis, et confectionem librorum accepti et expensi;

can. 1526 de non inchoandis litibus sine Ordinarii scripta licentia;

can. 1527 de abstinendo ab actibus ordinariam administrationem excedentibus;

et can. 1544 seqq. circa congruam dotem, tabulas piarum fundationum, aliaque.

8. An qui bona fiduciaria ad pias causas acceperint, servent quae can. 1516 statuit, praesertim circa rationem Ordinario reddendam.

9. In venditione, oppignoratione, permutatione, locatione et emphyteusi bonorum servataene sint fideliter ab omnibus normae cann. 1530-1533, 1538-1542: et si non, quae remedia adhibita.

Praecipua quae acta sunt his de rebus negotia referantur.

10. Circa decimarum et primitiarum solutionem serventurne laudabiles consuetudines, praecavendo tamen a dura exactione. Can. 1502.

11. Circa oblationes in commodum paroeciae et missionis serventurne praescripta can. 1182 de earum administratione et ratione Ordinario reddenda; et collectores abstineantne a vexatoria et odiosa requisitione.

12. Circa missarum stipem quomodo serventur quae can. 831 praescribit de taxa synodali;

quae can. 835 de non colligendis a sacerdotibus missis, quibus intra annum ipsi satisfacere nequeant;

quae can. 841 de transmissione ad Ordinarium missarum exuberantium;

quae cann. 843 et 844 de libro tam personali quam ecclesiarum proprio pro missis adnotandis.

13. An inventaria immobilium, mobilium et sacrae supellectilis uniuscuiusque ecclesiae, parochiarum, capitulorum, confraternitatum aliorumque piorum locorum, quae canonice erecta sint, confecta in duplici exemplari, alio pro pio opere, alio pro Curia episcopali habeantur iuxta cann. 1296, 1522.

Cautum ne sit, et quomodo, ne morte rectoris ecclesiae, aut superioris pii operis mobilia et supellectilia disperdantur aut subtrahantur. Cann. 1296, 1300-1302.

14. An Episcopus archivum habeat ad tramitem cann. 375-378 erectum et custoditum; et cum documentis et libris de quibus in cann. 470 § 3, 1010, 1047, 1107; a quo tempore documenta incipiant, et an pergamenae et incunabula habeantur; catalogine confecti sint;

an aliud quoque secretum archivum, vel saltem armarium obseratum, in quo scripturae secretae custodiantur, servatis regulis cann. 379-380.

15. An ecclesia cathedralis, collegiatae, paroeciales, confraternitates et pia loca canonice erecta, sua quoque archiva detineant, cum documentis cuicumque piae causae propriis, cum inventariis mobilium et immobilium et cum catalogo omnium documentorum;

et exemplar eiusdem catalogi exhibitumne fuit Curiae episcopali, et in archivo Curiae repositum iuxta can. 383.

CAPUT III. *De fide et cultu divino.* — 16. Utrum graves errores contra fidem serpant inter dioecesis fideles; vel aliqua praxis superstitiosa aut ab institutis catholicis aliena in dioecesi vigeat; an modernismi, theosophismi, spiritismi lues dioecesim infestet, et an aliqui e clero eisdem erroribus infecti sint. Quaenam huius mali fuerit, vel adhuc sit causa.

Adsitne *Consilium a vigilantia*, quot personis constet, et quo fructu munera sua expleat.

An professio fidei cum iuramento antimodernistico exigatur, et ab omnibus ad quos spectat fideliter praestetur iuxta can. 1406 et decretum S. Officii 22 Martii 1918 (1).

17. Utrum divinus cultus libere exerceatur; sin minus, unde obstacula proveniant: a civilibusne legibus, an ab hostilitate perversorum hominum, vel ab alia causa; quaenam ratio suppetat ad ea amovenda, et num adhibeatur.

18. An Ecclesiae iura circa coemeteria sarta tectaque sint, et canonicae de his leges servari possint, et serventur. Cann. 120 seqq.

19. Utrum in cultu divino, in Sanctorum, sacrarum imaginum et reliquiarum veneratione; in sacramentorum administratione; nec non in sacris functionibus, sive quoad ritus sive quoad linguam et cantum, leges canonicae ac liturgicae serventur.

An in his, et quaenam, irrepserint singulares consuetudines sitne cura ut prudenter submoveantur, an potius tolerentur, et quanam de causa. Can. 731 seqq.; can. 1255 seqq.

Adsintne in ecclesiis picturae, statuae aliaque a sanctitate loci aliena, vel minus consona liturgicis legibus; et quid fiat

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, XXX, p. 102.

ut amoveantur. Arceanturne semper a domo Dei profani conventus, et nundinae etiam ad pias causas. Can. 1178.

20. Utrum numerus ecclesiarum in singulis oppidis vel paroeciis fidelium necessitati sufficiat.

21. An generatim ecclesiae mundae sint, decenter ornatae et supellectili sufficienti instructae.

Adsintne egentes, squalidae, fatiscentes, et an et quid agatur ut reficiantur.

Recenseantur ecclesiae, si adsint, structurae arte, picturis aut pretiosa suppellectili insignes: et dicatur num congrua de his omnibus cura adhibeatur.

22. An ingressus in ecclesias, dum sacra aguntur, sit, prout debet, prorsus absolute semperque gratuitus. Can. 1181.

23. An ecclesiae rite custodiantur ne furtis et profanationibus obnoxiae fiant:

et eae in quibus SS. Eucharistia asservatur, praesertim paroeciales, quotidie per aliquot horas fidelibus pateant iuxta can. 1266:

quomodo observentur: cann. 1267 et 1268 circa custodiam SSmi Sacramenti in uno tantum loco et altari; et circa decorem et ornamentum praecellentissimum altaris eiusdem;

can. 1269 circa tabernaculi statum;

can. 1271 circa lumen coram SSmo.

Caput IV. *De iis quae ad Ordinarium pertinent.* — 24. Indicet Ordinarius quibus redditibus ipse qua talis fruatur, sive sint ex bonis immobilibus, ex publico foenore vel aerario, ex incertis Curiae, ex dioecesis contributione, sive ex aliis causis: et an sibi sufficientes sint;

qualem domum episcopalem inhabitet, et cum quibusnam convivat:

an et quale cathedraticum exigat iuxta can. 1504:

an et quales alias exactiones forte imposuerit iuxta cann. 1505, 1506:

utrum aliquo aere alieno sive qua Ordinarius, sive qua persona privata gravetur; et qua ratione eius exstinctioni consulat.

25. An episcopales aedes et bona mensae sive mobilia sive immobilia, accurato inventario confecto, curaverit iuxta praescripta cann. 1483, 1299 § 3 et 1301.

26. An in ultima sedis vacatione praeter Vicarium Capitu-

larem oeconomus quoque constitutus fuerit pro mensae bonis: et res bene gestae fuerint iuxta cann. 432, 433.

27. Quomodo residentiae legi satisfaciat; qua frequentia pontificalia peragat, conciones habeat et pastoralibus litteris clerum et populum instruat; quomodo caveat ut ecclesiasticae leges notae fiant, et ut ab omnibus fideliter serventur. Can. 336.

28. Qua frequentia sacramentum confirmationis administret et quomodo provideat, si ipse per se omnium necessitatibus consulere nequeat.

Serventurne in huius sacramenti collatione regulae de aetate confirmandorum et de patrinis.

29. Quot in quinquennio sive per se sive per alium ad sacros ordines promoverit. Et an servaverit leges de non promovendis *a*) qui necessarii non sint vel utiles iuxta can. 969; *b*) qui saltem integrum theologiae curriculum in Seminario non peregerint. Can. 972 § 1.

An numerus ordinatorum par fuerit necessitati diocesis.

An aliquem incardinaverit, qua de causa, et num iuxta legem can. 111 seqq.

30. An servatae sint regulae can. 877 seqq. in concedenda facultate vel licentia sacramentales confessiones audiendi;

et can. 893 seqq. circa casus reservatos.

31. Circa sacram praedicationem, an consuluerit ut iuxta Const. S. P. Benedicti XV et normas a S. C. Consistoriali datas die 28 Iunii 1917 (1) omnia rite procederent; ac maxime ut servarentur praescripta can. 1340 seqq. circa licentiam concedendam et can. 1347 circa modum et argumentum concionandi.

An curaverit ut votum a can. 1345 expressum de brevi aliqua homilia in omnibus missis festivis habenda sensim ad effectum ducatur.

32. An et quo fructu avertere pro viribus studuerit fideles a nuptiis cum acatholicis, infidelibus, aut impiis iuxta canones 1060, 1064, 1065, 1071.

33. An in quinquennio totam dioecesim ipse per se, aut per alium visitaverit iuxta cann. 343-346.

An praeter loca et res, libros et archiva, personas quoque clericorum visitaverit, eos singillatim audiendo, ut cognoscat

---

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXIX, pag. 273.

quae sit uniuscuiusque vitae ratio, quae confessionis frequentia, etc. (1).

An inspexerit quoque quae habentur circa legatorum adimplementum et missarum manualium satisfactionem ac stipem, et an constiterit omnia ad legis normam procedere iuxta canones 824-844.

Et si abusus aliquos hac in re detexit, referat.

34. Utrum et quomodo dioecesanam synodum celebraverit, et quando novissima synodus congregata fuerit. Cann. 356-362.

35. *Si sit Metropolitanus aut Conferentiarum episcopalium Praeses:* an et quando Concilium et quando Conferentias convocaverit; quinam interfuerint; et quo fructu res cesserit. Cann. 283-292.

Ceteri Episcopi: an Concilio provinciali, et Conferentiis ipsi per se, aut saltem per procuratorem, interfuerint. Can. 287.

36. Quomodo se habeat cum civili loci auctoritate; an episcopalis dignitas et iurisdictio sarta tecta ita semper servari potuerit, ut numquam servilitate erga humanas potestates vel alio modo, detrimentum libertati et immunitati Ecclesiae aut dedecus statui ecclesiastico obvenerit.

Caput V. *De Curia dioecesana.* — 37. Utrum Curia dioecesana aedes proprias, sufficientes et convenientes habeat; et si non, an et quomodo huic defectui consuli queat.

Exhibeatur prospectus officialium Curiae episcopalis, adiectis iudicibus synodalibus, examinatoribus, parochis consultoribus, censoribus librorum, aliisque peculiaribus administris. Can. 633 seqq.

38. De qualitatibus et opere Vicarii generalis et aliorum praecipuorum ministrorum adumbratio aliqua fiat.

39. Quinam sint Curiae proventus sive ex taxis, sive ex mulctis pecuniariis, sive ex aliis titulis: et quomodo erogentur.

Caput VI. *De Seminario.* — 40. Si dioecesis Seminario careat, quomodo consulatur pro comparandis sacerdotibus dioecesi necessariis.

An studium sit seligendi bonae spei iuvenes, e dioecesi

---

(1) Questo punto della visita *personale*, che il Codice (c. 343, 344) non tocca esplicitamente, è molto importante; a meglio intenderlo cfr. infra, n. 47 ss. di questa istruzione.

oriundos, ad clerum indigenam creandum; quo fructu: et ubinam educentur. Can. 1353.

41. Si Seminarium adsit, referatur enucleate:

a) de numero et statu eorum qui externam disciplinam regunt, qui spiritualiter alumnos dirigunt, qui docent, qui discunt;

b) de statu aedium, et rusticationis domus;

c) de redditibus et oneribus, hoc est de statu activo et passivo pii instituti;

d) de iis quae videantur necessaria ad meliorem Seminarii statum.

42. Distinctum ne sit Seminarium in maius et minus iuxta can. 1354 § 2.

Et si prudentia suaserit, aut dioecesis conditio exegerit, ut dumtaxat Seminarium minus seu schola apostolica, uti vocant, constitueretur, dicatur ubinam maiores alumni educentur: num in Seminario proprio provinciali, seu regionali, seu interdioecesano apostolica auctoritate constitutum iuxta can. 1354 § 3. Et de eius statu adumbratio aliqua fiat.

43. An servatae sint regulae:

can. 1356 circa tributum seminaristicum;

can. 1357 circa visitationem alumnorum et regulas internas;

cann. 1358, 1360, 1361 circa directionem disciplinarem, oeconomicam et spiritualem;

can. 1359 circa deputatos;

can. 1363 circa alumnos admittendos et excludendos;

can. 1371 circa dimittendos aut expellendos;

cann. 1364-1366 circa institutionem litterariam et scientificam, praesertim philosophiae et theologiae;

can. 1367 circa pietatis exercitia;

can. 1369 circa spiritum ecclesiasticum fovendum et urbanitatis leges tradendas.

44. An Ordinarius curaverit ut aliquis alumnus pietate et ingenio praestans peculiaria Urbis Collegia, vel Universitates sive facultates a S. Sede in Urbe vel alibi probatas adiret, ut ibidem in studiis perficeretur iuxta can. 1380.

CAPUT VII. *De clero generatim.* — 45. An clerus generatim habeat quo honeste vivere possit.

An pro senibus et infirmis domus aut saltem subsidia adsint quibus adiuvari possint.

46. An habeatur domus propria pro spiritualibus cleri exercitiis: an etiam quo poenitentes recipiantur.

47. Quo fructu Ordinarius curaverit (1) ut clerici omnes ea adimpleant quae recensent:

can. 125 circa sacramentalem confessionem et pietatis exercitia;

can. 126 circa periodicum recessum ad spiritualia exercitia;

can. 130 circa examina annualia novorum sacerdotum;

cann. 131 et 448 circa *conferentias* cleri;

can. 133 circa cohabitationem cum mulieribus;

can. 134 circa communem clericorum vitam, praesertim, vicariorum cooperatorum cum suo parocho, can. 476, § 5.

can. 135 circa recitationem officii divini;

can. 136 circa habitus ecclesiastici et tonsurae delationem;

can. 811 circa vestis talaris delationem in missae celebratione;

can. 137 circa fideiussiones cavendas;

cann. 138-140, 142 circa abstinentiam ab omnibus quae statum ecclesiasticum dedecent, a theatris et spectaculis mundanis et a negotiorum saecularium gestione.

48. An et quot clericis licentiam concesserit, de qua in can. 139 § 3, operam suam praestandi in arcis seu mensis nummulariis parsimonialibus, cooperativis, ruralibus, aut similibus (2):

an ratione communis boni, deficientibus laicis, et ob utilitatem religionis id concesserit; et adhuc hae concessionis causae perseverent:

---

(1) Cfr. sopra, nota al n. 33.

(2) Ci sembra opportuno richiamare l'attenzione su questo punto. Prima del Codice la licenza di prender parte a tali casse e banche, cooperative, ecc. doveva chiedersi dagli ecclesiastici alla S. Sede. Ora che il Codice, can. 139, § 3, dichiara che la facoltà di dare tale licenza spetta all'Ordinario proprio (cfr. vol. XXX, p. 236), opportunamente la presente formola espone le condizioni che la stessa S. Sede richiedeva per concederla, che sono: *a*) la ragione del bene comune, mancando cioè laici adatti, e del bene che può derivarne alla Chiesa; *b*) la irreprensibilità dell'azienda, sia nelle persone che nei principî e nell'azione; *c*) la sua prosperità e retta amministrazione, che allontani il pericolo di fallimento, in cui possa esser coinvolto l'ecclesiastico: si noti che la S. Sede vuol sapere anche le ragioni su cui si fonda tal sicurezza; *d*) la irreprensibilità dell'ecclesiastico di cui si tratta, e specie l'esperienza già fatta della sua specchiatezza e abilità.

an mensae nummulariae, in quibus clerici opus aliquod agunt, honestate personarum et principiorum tales sint, ut non dedeceat sacerdotem in iis partem habere:

an in iisdem administratio ita recte geratur, ut omne absit decoctionis periculum, in quo sacerdotes convoluti maneant; et quomodo caverit de securitate huius notitiae:

an denique qui hisce arcis applicati sunt a religiosa sacerdotalis vitae praxi deflexerint, et molestiam aliquam attulerint: et si ita sit Ordinarius casus proponat et remedia suggerat.

49. An clerus praestet eam quam can. 127 praescribit obedientiam et reverentiam erga Ordinarium suum, et erga Apostolicam Sedem: et si sint qui graviter deficiunt, eos Ordinarius denunciet.

Si adsit in dioecesi clerus diversi ritus et linguae, quaenam sit inter clericos caritas: et quaenam Ordinario cura fuerit pro utrisque.

50. An generatim clerus officia obsequenter suscipiat, quae Ordinarius iuxta can. 128 eis committit:

an habeantur, qui quamvis viribus polleant, otiosi tamen vivere malunt:

si habeantur qui Universitates laicas frequentent, an hi servaverint ac servent leges a S. C. Consistoriali ad rem statutas (1):

et si huiusmodi adsint, eos Ordinarius indicet.

51. An adsint sacerdotes qui in diariis et libellis periodicis scribant, vel ea moderentur: et qua facultate et utilitate id peragant. Can. 1386 § 1.

52. An adsint de clero qui cum scandalo diaria et ephemerides vel libros legant quae dedecent:

qui factionibus municipalibus vel politicis indebite se immisceant:

qui ad statum saecularem redacti sint, aut per nefas ad illum sponte sua sint regressi. Cann. 211-214:

et quid fiat ad horum malorum remedium.

53. An et quo fructu aliquas ex poenis recensitis in can. 2298 Ordinarius irrogaverit: et casus graviores referat.

CAPUT VIII. *De Capitulis.* — 54. *Si desit Capitulum cathedrale*, dicatur quot consultores dioecesani habeantur, et serventurne circa ipsos quae cann. 424-428 statuunt.

---

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, XXX, p. 170.

55. *Si adsit cathedrale Capitulum*, dicatur quot dignitatibus et canonicis constet;

adsintne officia canonici theologi et poenitentiarii; et serventurne ab ipsis quae cann. 398-401 iubent;

habeanturne alii beneficiati minores, et quot.

56. Exponatur quae sit dotatio Capituli seu beneficiatorum.

In distributionum seu punctaturarum disciplina vigeantne et serventur regulae can. 395.

57. Si adsint canonicatus aut beneficia patronata, curaveritne Ordinarius, et quo fructu, ut patroni spiritualia suffragia loco iuris patronatus, aut saltem loco iuris praesentandi acceptarent, iuxta can. 1451.

58. Adsintne statuta iuxta cann. 410 et 416.

59. Quot adsint canonici ad honorem: et serventurne de ipsis regulae can. 406.

60. Sede episcopali vacante, quaenam vigeat ratio providendi dioecesis regimini:

servatane fuit, ultima vacationis vice, disciplina quam cann. 429-443 praescribunt.

61. Dicatur aliquid de modo quo Capitulum sacras functiones peragit, quo se gerit erga suum Ordinarium, et de aliis quae ad eius bonum nomen pertinent.

62. Si adsint in diocesi Capitula, praesertim insignia, vel *Communiae* cleri ad modum Capitulorum, Ordinarius de iis referat analoge ad ea quae pro cathedrali Capitulo sunt requisita.

Caput IX. *De Vicariis foraneis et parochis.* — 63. Referatur an Vicarii foranei adimpleant diligenter ea omnia quae can. 447 praescribit de vigilantia in ecclesiasticos viros sui ambitus seu districtus, de cura ut canonicae leges et decreta Ordinarii observentur, de aliisque;

an paroecias iuxta normas ab Ordinario datas visitent;

et an quotannis rationem reddant Ordinario de statu sui vicariatus iuxta can. 449.

64. An paroeciae omnes de suo proprio pastore sint provisae: et serveturne lex a can. 460 lata de uno dumtaxat pastore in unaquaque paroecia habendo, reprobata qualibet consuetudine et revocato quolibet privilegio.

65. An adsint paroeciae amovibiles, quot, et qua de causa.

An et quot unitae Capitulis sive cathedrali, sive collegiatis.

domui religiosae, aut alii morali personae: et in hoc casu utrum serventur leges de vicario curato constituendo cum libero exercitio animarum curae iuxta statuta in cann. 415, 471 et 609 § 1.

Et si religiosus sit parochus, an sarta tectaque sint quae cann. 630, 631 hac de re praescribunt.

66. An et quot adsint patronatui obnoxiae: an et quo fructu cura fuerit Ordinario ut patroni spiritualia suffragia loco iuris patronatus aut saltem loco iuris praesentandi acceptarent iuxta ca. 1451: sin minus, an in praesentatione servatae sint leges a cann. 1457 seqq. latae, ac maxime a can. 1452 in casu electionis seu praesentationis popularis.

67. An provisio paroeciarum quae sunt liberae collationis fiat per concursum, et qua ratione concursus celebretur. Can. 455 seqq.

68. Quibus redditibus parochi vivant, an ex immobilibus, ex publico foenore vel aerario, an ex incertis stolae, et fidelium vel dioecesis contributione.

An commode generatim vivant, et an adsint qui egestate laborant.

An domo propria paroeciali, saltem conducta eaque sufficienti, generatim instructi sint; et si non, an studium sit et probabilitas ut ea instrui valeant.

69. An parochi generatim satisfaciant iis quae praescribunt:

can. 463 § 4 circa gratuitum ministerium praestandum iis qui solvendo pares non sunt;

can. 465 circa residentiam;

can. 466 circa applicationem missae pro populo;

can. 467 circa sacramentorum administrationem et animarum salutis zelum;

can. 468 circa infirmorum curam;

can. 469 circa vigilantiam ne errores contra fidem et vitia subrepant;

et circa opera caritatis, fidei et pietatis in paroecia instituenda et fovenda;

can. 470 circa paroeciales libros recte conficiendos;

circa exemplaria tradenda quotannis Curiae episcopali;

can. 735 circa *sacra olea* a parochis loco decenti ac tuto custodienda.

70. Circa *baptismum:* an quaelibet ecclesia parochialis sacro fonte sit instructa iuxta can. 774; et quoties infantes sine pe-

riculo aut gravi incommodo ad paroecialem transferri nequeant, an parochus ad proximiorem ecclesiam vel publicum oratorium pro sacramento ministrando ultro libenterque accedat iuxta can. 775.

71. Circa *SS.mam Eucharistiam:* an parochis cura sit studiumque indefessum ut, iuxta can. 863, fideles saepius et etiam quotidie pane Eucharistico reficiantur;

ut iuxta can. 865, infirmi, dum plene sunt sui compotes, S. Viaticum suscipiant;

ut iuxta cann. 1273, 1274 et 1275 cultus SS.mi Sacramenti augeatur, excitando fideles ad quotidianam missae adsistentiam, ad visitationem serotinam peragendam, exponendo statis temporibus SS.mam Eucharistiam, aliaque utilia peragendo;

ut iuxta can. 854, servata quidem parentibus et confessariis debita libertate ad iudicandum de sufficienti puerorum dispositione ad primam Communionem, iidem parentes ne negligant officium suum, et alii abusus ne subrepant.

72. Circa *extremam unctionem:* an parochis cura sit, ut hoc sacramentum ab infirmis recipiatur dum sui plene compotes sunt.

73. Circa *matrimonii* celebrationem: an parochis omnibus cura sit diligens observandi quae praescripta sunt in Codice lib. III, tit. VII, circa libertatem status, impedimentorum dispensationem, sacros ritus et adnotationem matrimonii.

74. Circa *catechesim:* an ab omnibus parochis diligenter serventur quae praescribit:

can. 1330 circa peculiarem catechismum pro prima confessione et Communione et pro confirmatione puerorum;

et cann. 1331-1336 de catechismo diebus festis impertiendo tum pueris tum adultis.

75. Circa *evangelii* explanationem: an ab omnibus lex servetur can. 1344;

circa *sacras conciones:* an statis quibusdam temporibus sacrae conciones frequentius habeantur ad normam can. 1346, et sacrae missiones locum habeant iuxta can. 1349.

76. An vicarii cooperatores aliique animarum curatores suis officiis laudabiliter fungantur iuxta can. 473 seqq.

Caput X. *De religiosis.* — 77. An Ordinarius sive per se, sive per alium, quinquennalem visitationem domorum religiosarum peregerit iuxta cann. 512, 513: et quae notabiliora adnotanda habeat.

78. Utrum religiosi, sive viri, sive mulieres, vitam communem ducant; an sint qui habitent soli, vel in domibus privatis cum saecularibus, et quo iure;

quae sit in utroque casu eorum fama;

quaenam pro dioecesi utilitas;

an catechismum tradant, si Ordinarius requisierit iuxta can. 1334;

quo habitu incedant.

79. Si quaestuantes adsint, sive viri, sive mulieres, an canonicae praescriptiones cann. 621, 622, 624 servaverint: an aliquod inconveniens acciderit, vel aliquid sit de hac re animadvertendum.

80. Si congregatio aliqua dioecesani iuris, vel societas sive virorum sive mulierum in communi sine votis viventium habeatur, Ordinarius de ea, aut de eis, nomen dicat, finem, sodalium numerum, utilitatem, et si quae alia observanda habeat.

81. Referat Ordinarius an aliquod offendiculum cum religiosis habeat in suae iurisdictionis exercitio.

82. Si adsint religiosi viri ordinibus sacris iam initiati, qui *exclaustrati*, *saecularizati* aut *dimissi* a religione fuerint, referat Ordinarius quid de ipsis dicendum iuxta cann. 639, 640, 669 seqq.

83. *De religiosis mulieribus* in specie Ordinarius referat:

a) an observentur canonicae leges circa admissionem ad novitiatum, professionem, clausuram, confessarios ac bonorum temporalium administrationem iuxta cann. 512, 513, 520-527, 533-535, 547, 549, 550, 552, 600-605;

b) si quae monasteria monialium superioribus regularibus sint subiecta, an in casibus a iure statutis Ordinario subdantur iuxta cann. 500 § 2 et 615;

c) quae vitae activae sunt quibus diversis operibus se addicant, et quo fructu;

d) si sint quae infirmis in privatis domibus adsistant, aut rem domesticam in nosocomiis, Seminariis vel similibus virorum domibus gerant, an cautum sit a periculis quae in his adiunctis obversantur, et an aliquid habeatur deplorandum.

CAPUT XI. *De populo fideli.* — 84. Dicatur quinam sint generatim populi mores: quaenam vita christiana privata in familiis, quaenam publica in oppidis et civitatibus; an in externis pompis et solemnitatibus magis consistat, quam in

vero pietatis spiritu. Et si sint differentiae notabiles unius loci ab alio, indicentur.

Quid fiat ut christianae vitae professio, si paululum defecit aut a recta via declinavit, sensim reducatur.

85. Qua reverentia clericos, et maxime Episcopum et Summum Pontificem, populus prosequatur. Can. 119.

96 Quae sit observantia:

can. 1248 circa praeceptum audiendi sacrum et abstinendi ab operibus servilibus diebus festis;

cann. 1252, 1254 circa abstinentiam et ieiunium;

can. 770 circa sollicitam baptismi collationem infantibus;

can. 859 circa Communionem paschalem; quot sint ex viris et ex mulieribus qui, cum sint professione catholici, nihilominus eam negligunt, facta proportione pro singulis centenis fidelium;

can. 863 circa frequentem Communionem;

cann. 865 et 944 circa extrema sacramenta: an sint inter eos qui catholici censentur, qui haec sacramenta differunt, negligunt aut etiam recusant: et dicatur eorum numerus, habita proportione pro centenis;

cann. 1203, 1239 seqq. circa cremationis reprobationem et funera: dicatur, servata proportione ut supra, quot ex iis qui catholici dicuntur, funeribus mere civilibus seu irreligiosis sepeliantur: an id contingat ex nimietate taxarum stolae, an ex alia causa.

87. Circa *matrimonium:* an matrimonia mere civilia, concubinatus et divortia habeantur, et qua proportione;

an vitia contra sanctitatem matrimonii irrepserint;

quid fiat ut haec mala removeantur.

88. Ubi catholici cum acatholicis mixti sunt, et mixta matrimonia habentur, dicatur numerus horum matrimoniorum tum absolutus tum relativus ad matrimonia non mixta: quaenam exinde detrimenta religioni proveniant:

an serventur ab his contrahentibus clausulae can. 1061.

89. *De christiana educatione prolis:* quomodo generatim parentes et qui loco parentum sunt, in sinu familiae satisfaciant gravissimae huic obligationi, de qua cann. 1113 et 1372: et quae cura sit ne ab hoc officio fideles deficiant.

90. *De scholis:* an in publicis scholis, praesertim elementariis, servetur praescriptum can. 1373 de institutione religiosa puerorum.

Et si non, *qualibet de causa:* an cura sit fidelibus et clero instituendi pro catholicis pueris scholas confessionales, eosque avertendi a scholis acatholicis, neutris, mixtis, iuxta canones 1374.

91. De conditione et statu scholarum confessionalium, praesertim elementariarum, enucleate referatur: quomodo a quot alumnis frequententur, qualique profectu. Et si scholae confessionales institui non potuerint, indicetur causa:

et dicatur, an per varia opera post-scholaria, hoc est oratoria festiva, Congregationes Marianas, scholas catechisticas, aliisve modis, cautum pro viribus sit praeservationi puerorum et puellarum.

92. De religiosis et piis laicorum *associationibus:* an adsint in dioecesi tertii Ordines saeculares, et confraternitates, illae praesertim *SS.mi Sacramenti* et *Christianae doctrinae*, aliaeque piae Uniones potissimum pro iuvenibus: quo numero et quo religionis profectu.

93. An hae associationes servent omnes praescripta:

can. 690 de subiectione erga Ordinarium;

can. 691 de administrationis modo.

94. An adsint inter catholicos associationes illae, quae *sociales* vocantur, agricolarum, operariorum, mulierum in hunc vel alium caritativum finem, vel mutuum subsidium; an asyla pro infantibus, patronatus pro iuvenibus, pro emigrantibus etc., circuli pro iuventute, laboratoria pro artificibus, vel pro puellis etc.; quo spiritu agantur: an directioni et moderationi Ordinarii et Apostolicae Sedis dociliter subsint: quaenam beneficia sive moralia sive temporalia praestent.

95. An cura sit ut qui hisce associationibus sive religiosis et piis, sive socialibus adscripti sunt, in fidei doctrina instituantur et christianam vitam ducant.

96. An et qua diffusione ephemerides vel diaria obscoena, irreligiosa, modernistica vel liberalia dioecesim pervadant:

an libri quoque huius generis diffusi sint:

quid fiat ad tantum malum coercendum et quo rfuctu.

97. An massonicae sectae addicti, vel etiam massonicae tabernae in dioecesi habeantur: quanta et quali activitate operam adversus religionem moliantur: quit fiat ad occurrendum huic malo.

98. An socialismi societates habeantur: quot numero, quanti

momenti et quali religionis noxa: et quid fiat ad hanc avertendam.

99. Utrum in exercitio iurium politicorum fideles catholici religionis bono et Ecclesiae libertati pro viribus consulant.

CAPUT XII. *Iudicium syntheticum Ordinarii circa dioecesis statum.* — 100. Denique Ordinarius, omnibus in universum complexis, dicat, praesertim in prima sua relatione, quid actu sentiat de materiali et morali conditione dioecesis, quae spes melioris status affulgeat, quaenam maiora discrimina immineant.

In sequentibus vero relationibus addat, quomodo et quo fructu ad effectum perduxerit monita et mandata, si quae S. Congregatio in sua responsione ad praecedentem relationem significaverit: et utrum progressus, regressus, an potius idem ferme persistens status in rebus fidei et morum haberi videatur in dioecesi: et quaenam de eo censeantur causae.

Datum Romae, ex aedibus S. C. Consistorialis, die 4 novembris 1918.

C. Card. DE LAI, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

II.

Si dichiarano soggetti a Norme date per i chierici che tornano dalla milizia (1), *quelli che sono inviati in* licenza illimitata.

(*Acta Apostolicae Sedis*, vol. XI, p. 7).

Dichiarazione. — Essendo stato sollevato il dubbio, se i chierici reduci dalla milizia con *licenza illimitata* siano tenuti a presentarsi ai loro Ordinari, al pari di quelli che avessero ottenuto il *congedo assoluto*, ed a fare gli esercizi spirituali entro il tempo fissato, sotto le penalità stabilite nel decreto *Redeuntibus*, la S. Congregazione ha risposto: *Affermativamente*. Ed il Santo Padre ha confermato la risoluzione, ordinando che, nel pubblicarla, si aggiungesse: 1) che coloro i quali, dimessi con licenza illimitata, non si fossero presentati, credendo non esservi tenuti, per motivo di questa buona fede, non debbano

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXX, p. 328 ss.

ritenersi caduti nella censura (1); 2) che in ogni caso gli Ordinari si guardino dal rimettere nell'esercizio della cura di anime i reduci dalla milizia, prima che i medesimi con il prescritto ritiro non abbiano rinnovato il loro spirito.

Dato dalla Segreteria della S. Congregazione Concistoriale il 21 dicembre 1918.

G. Card. De Lai, Vesc. di Sabina, *Segretario.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Arciv. tit. di Cesarea, *Assessore.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Si risponde non esser tollerabile acquistare solo ogni due o tre mesi le ostie da consacrare, e si insiste su l'osservanza delle prescrizioni rituali e canoniche, circa il frequente rinnovamento delle sacre specie (2).

(*Acta Ap. Sedis*, vol. XI, p. 8).

SS.mae Eucharistiae. — Relatum est huic S. Congregationi de disciplina Sacramentorum in nonnullis Dioecesibus quosdam Vicarios Foraneos, aut Decanos vel Parochos solere singulis duobus vel tribus mensibus hostias comparare easque distribuere in propriis et filialibus Ecclesiis pro Missae sacrificio peragendo ac pro fidelium eucharistica Communione. Elapso hoc temporis spatio, nova fit acquisitio et distributio hostiarum, quae pariter duobus vel tribus mensibus sufficiant, ac ita deinceps. Et exquisitum est an probari possit huiusmodi praxis adhibendi, pro SS.mo Eucharistiae sacramento, hostias a tribus vel duobus mensibus confectas.

(1) Cioè nella sospensione *a divinis*, da durare finchè non si siano presentati (l. c., p. 330, n. 4).

(2) Il decreto è ben chiaro e preciso: annoteremo soltanto non esser facile determinare *a priori* il tempo per cui le sacre ostie possono conservarsi incorrotte dopo la loro confezione, ciò dipendendo dalla qualità della farina, dal grado di cottura, dalla temperatura e umidità d'ambiente. Anche nelle condizioni *più favorevoli* però, dopo *un mese* dalla confezione, comincia il processo di alterazione, che può anticiparsi pel clima caldo e umido. Quindi la retta norma è di provvedere ogni otto giorni, e certo non più tardi di ogni quindicina, al rinnovamento delle sacre specie.

Haec S. Congregatio, omnibus mature perpensis, proposito dubio respondit: *negative, et servetur praescriptum Ritualis Romani et Codicis Iuris Canonici.*

Rituale Romanum (tit. IV, cap. I, *De Sanctissimo Eucharistiae Sacramento*) haec praecipit: « Sanctissimae Eucharistiae « particulas frequenter renovabit (parochus). Hostiae vero seu « particulae consecrandae sint recentes; et ubi eas consecraverit, « veteres primo distribuat vel sumat ».

In Codice Iuris Canonici haec statuuntur: Can. 815: « panis « (pro Missae sacrificio) debet esse mere triticeus et recenter « confectus ita ut nullum sit periculum corruptionis. Vinum « debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum ». Can. 1272: « Hostiae consecratae sive propter fidelium Communionem, sive propter expositionem Sanctissimi Sacramenti et « recentes sint et frequenter renoventur, veteribus rite consum- « ptis ita ut nullum sit periculum corruptionis, sedulo servatis « instructionibus quas Ordinarius loci hac de re dederit ».

Propter maximam autem quae debetur reverentiam erga SS. Eucharistiae Sacramentum mandat haec S. Congregatio ut in cunctis ecclesiasticis Dioecesium ephemeridibus datum responsum edatur, quo facilius omnibus patescat et ab iis, ad quos spectat, fideliter ac religiose servetur.

Datum ex aedibus S. Congregationis de disciplina Sacramentorum, die 7 decembris 1918.

PH. Card. GIUSTINI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† A. Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius.*

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Confermasi che la precedenza, nei Capitoli divisi in ordini, deve computarsi dall'ingresso nell'ordine e non dall'ingresso nel Capitolo.

(Cfr. *Acta Ap. Sedis*, vol. XI, p. 9, e *Thesaurus S. C. C.*, XLIX. 211).

Mediolanen. *Praecedentiae.* 15 novembre 1915, 1° aprile 1916, 13 aprile 1918. — Il Capitolo metropolitano di Milano è a massa comune; però nel 1806 e nel 1826 si aggiunsero due canonicati con separata prebenda, di patronato privato, con la condizione espressa nelle tavole di fondazione, che i due canonici investiti

appartenessero, fin dal loro ingresso, all'ordine presbiterale; la quale condizione fu accettata. È quindi avvenuto non di rado che nell'ordine presbiterale si trovassero canonici di fresca data, e quando nel medesimo ordine entravano canonici assunti nel Capitolo molto tempo innanzi, durante il quale erano passati pel grado suddiaconale e diaconale, si presentava il problema a chi toccasse la precedenza; in altre parole, se questa dovesse desumersi dall'ingresso nell'ordine, o dall'ingresso nel Capitolo. Per l'addietro sembra, pei quanto può desumersi dagli annuari diocesani (*Milano Sacra*), che la precedenza fosse desunta dall'ingresso nell'ordine; ma, nel 1912, essendosi presentato appunto il caso che un canonico assunto nel 1905 passava da diacono nell'ordine presbiterale, ove già trovavasi un canonico di patronato assunto solo nel 1909, la questione fu discussa formalmente e il Capitolo approvò la norma inversa: che cioè la precedenza si deducesse dall'anzianità del possesso canonicale, senza riguardo a differenze di grado. E dovendosi formare gli Statuti nuovi, abrogandosi i vecchi, ove nulla dicevasi in proposito, fu convenuto di sanzionare questa stessa norma in un articolo così concepito: « *In choro et capitularibus sacris* « *actionibus*, ne hierarchicus ordo perturbetur, inter omnes, post « Dignitates et Personatus, praecedunt illi qui, sive praeben- « dati sive honorarii, in ordine Presbyterali recensentur; eos « vero subsequantur Diaconi (non tamen Archidiaconus, qui « secundus incedit) et demum Subdiaconi, *servata in singulis* « *ordinibus anterioris possessionis ratione.* – *In ceteris actionibus* « *non capitularibus*, nulla habita distinctione inter ordinarios « primae vel secundae erectionis, salvo honore ex laudabili « consuetudine Dignitatibus tributo, *is praecedit qui primus* « *Capitulo est aggregatus ratione praebendae*, deinde Canonici « honorarii. Inter praebendatos qui ad optandum ius habent, « hac ipsa regula antiquioritatis fiant optiones, si quae sint « faciendae ». (P. I, c. II, capov. IV).

Ma i due canonici di patronato privato successivamente assunti, non vollero riconoscere tale innovazione, o almeno l'interpretazione che si dava alle parole « anterioris *possessionis* ratione » del primo capoverso, sostenendo essi che tutt'al più, doveva intendersi il *possesso del grado*, non già il possesso *canonicale*. La questione fu portata dinanzi all'E.mo Ordinario, il quale, con un decreto in cui si appellava esplicitamente alla

facoltà riconosciutagli dalle Costituzioni stesse, di dirimere definitivamente qualsiasi vertenza relativa all'interpretazione delle Costituzioni, lo decise in senso sfavorevole ai canonici di patronato, decretando intendersi nel detto articolo « il posto che ai canonici compete dall'anteriore possesso *canonicale*, ossia dall'*aggregazione al Capitolo* ».

Da tale decreto i due canonici rispettosamente ricorsero alla S. C. del Concilio, la quale dopo due plenarie sessioni tenute in proposito, l'una nel novembre 1915 e l'altra nell'aprile del 1916, risolvette in quest'ultima: « Ad mentem. Mens est: « si scriva all' E.mo Arcivescovo, che corregga le costituzioni « capitolari nel senso che l'anzianità, pei canonici che passano « dall'ordine diaconale a quello presbiterale, debba computarsi « dal tempo del loro passaggio all'ordine presbiterale e non « dall'anteriore possesso canonicale ».

Nell'eseguire tale risoluzione nacque però un non lieve dubbio: secondo i canonici di patronato, la S. C. aveva dato una *decisione di massima*, cioè una norma generale di precedenza da applicarsi anche al passaggio dall'ordine suddiaconale al diaconale, e, quel che più monta, da osservarsi in tutte le contingenze sacre o profane della vita capitolare; mentre, secondo gli altri capitolari, la S. C. aveva stabilito soltanto *un'eccezione*, pel caso preciso in cui un canonico di massa passasse dall'ordine diaconale al presbiterale, e da osservarsi soltanto nel coro o nelle funzioni liturgiche in cui fosse da ritenersi la distinzione dei tre ordini. Che anzi, essendosi nel frattempo pubblicato il Codice, che al can. 408, § 2 restringe tal norma ai Capitoli « in quibus habentur *distinctae praebendae* presbyterales, diaconales, subdiaconales », mentre nel Capitolo milanese non si hanno prebende distinte di sorta, ma solo *massa comune*, pregavano sommessamente la S. C. di tornar sopra per la terza volta su la questione intera. Propostasi dunque nuovamente la causa nella plenaria del 13 aprile 1918 ai dubbi I: « An sit standum vel recedendum a decisis » Et quatenus in decisis: II « An et « quousque extendenda sit data decisio in casu » gli E.mi Padri risposero:

« Ad I. In decisis; Ad II. Extendendam esse etiam ad ordines subdiaconalem et diaconalem, itemque ad omnes casus in quibus Capitulum capitulariter intervenit ». La qual decisione fu approvata dal S. Padre il 15 successivo. Ad intenderne le ragioni

gioverà premettere l'argomentazione dei canonici di massa.

Quanto al *diritto comune*, nessuna delle due parti nega che, ove le prebende sono realmente distinte l'una dall'altra, in guisa da essere inseparabilmente annesse ciascuna a ciascun titolo canonicale, la precedenza vada calcolata dall'ingresso nell'ordine. I canonici di massa però negano che ciò valga quando i titoli canonicali bensì sono distinti fra loro, ma la massa è unica, sicchè in realtà non si hanno prebende distinte. Non dandosi tale distinzione di prebende, dicono essi, la distribuzione dei titoli canonicali in tre ordini è meramente nominale, agli effetti *liturgici* solamente, e non importa alcuna conseguenza giuridica, tant'è vero che passando dall'uno all'altro titolo per mera opzione, non si fa alcuna *nuova presa di possesso*; quindi si continua con la stessa anzianità di prima. Al contrario, secondo essi, quando le prebende sono effettivamente e materialmente distinte, passandosi dall'una all'altra, si passa da beneficio a beneficio: ossia, si perde, per rinunzia, quello posseduto fino allora, e si acquista *ex-novo* un nuovo beneficio: onde è necessaria una nuova presa di possesso, la quale, per necessaria conseguenza porta la perdita dell'anzianità e della precedenza, considerandosi il canonico che ha mutato, come *nuovo* venuto: quindi, in tal caso, ma in questo soltanto, secondo essi, varrebbe la norma che la precedenza si computa dall'ingresso nel grado, non già nel Capitolo. Ora, essendo il Capitolo di Milano a massa comune, senza prebende distinte, concludono non dover valere questa norma, ma la inversa. Confortano tale tesi con alcuni passi del De Herdt e del Gennari. Il primo infatti (*Prax. Cap.*, p. I, c. VIII, n. 37), scrive: « cum in huius-« modi optione non mutetur titulus Canonicatus, illud omnino « requiritur quod *Canonicus senior digniorem locum in choro non* « *amittat*; adeoque non auctoritate Ordinarii nec nova collatione « opus est, *atque omne ius habitum retinetur et perseverat* ». L'altro (*Monit. Eccl.*, v. IX, p. II, pag. 146) aggiunge: « trattandosi di « beneficii che non hanno prebenda separata, ma solo massa « comune, e sono senza titolo e consistenza giuridica distinta, « il passaggio da uno ad altro di siffatti beneficii *non porta* « *seco la perdita dell'anzianità e della precedenza* ».

Tale argomentazione appare certo speciosa, e apparentemente sembra chiarissima: ma in realtà riposa tutta su una confusione, e una petizione di principio: la confusione sta nel fatto di aver

equivocato su la *distinzione* di prebende di cui si tratta: quando invero si parla di prebende distinte nei tre ordini suddiaconale, diaconale e presbiterale, è manifesto che non si può intendere la separazione materiale delle prebende dalla massa, ma appunto la distribuzione dei *titoli canonicali* nei vari ordini. Il Concilio Tridentino che suggerisce tale distribuzione non usa neppure la parola *Praebendae*: « In omnibus Ecclesiis Cathedralibus « omnes Canonicatus ac *Portiones* annexum habeant ordinem Pre« sbyterii, Diaconatus vel Subdiaconatus » ove opportunamente si ricorderà la nota disposizione che nei Capitoli a massa comune due terzi delle distribuzioni valgon come prebenda o *portio praebendalis*: cfr. il can. 418, § 3 « percipiuntur *praebendae* proventus, aut *duae tertiae distributionem partes*, si omnes praebendae proventus, in distributionibus consistant ». Altra manifesta confusione sta nel non aver distinto tra Capitoli a ordini diversi e quelli a un sol ordine, argomentando promiscuamente dall'uno all'altro: infatti, solo pei Capitoli a un sol ordine, è vero che, quando le prebende son distinte, nel passare dall'uno all'altro titolo, per opzione o altro, si perde ogni anzianità e si deve andare all'*ultimo posto* come per nuovo ingresso; mentre in quelli a più ordini si ritiene sempre, anche nell'opzione, il grado del proprio ordine, quando non si acquista uno superiore. E i testi citati del De Herdt e del Gennari parlavano senza dubbio di opzione nel medesimo ordine, non dall'uno all'altro, come è qui il caso. Infine, la petizione di principio sta nell'aver voluto dare alla norma che regola la precedenza, per causa o origine quello appunto che deve provarsi; cioè averla fatta dipendere dalla distinzione delle prebende, mentre essa ha una origine ben diversa, e che s'applica anche ai canonicati a massa comune, qual'è il principio generale che l'ordine presbiterale precede al diaconale, e questo al suddiaconale.

Infatti nei Capitoli ordinati secondo questi tre gradi gerarchici, i membri rispettivi, anche se siano in realtà tutti sacerdoti, non vengono considerati se non come Canonici diaconi e Canonici suddiaconi, e questo pel principio che il card. Antici (nel voto da lui scritto per una consimile Romana, *Praeced.*, del 27 nov. 1790, la quale fa testo in materia) (1), chiama « abso-

(1) Deve quindi aggiungersi alle *Adnotationes* del Codice, a piè del c. 408, § 2. Trovasi nel *Thesaurus Resol. S. C. C.*, XLIX, p. 211, e l'abbiamo sott'occhio nello stendere questo riassunto.

lutissimum in iure », che cioè « in Collegiis aliisque Universitatibus, ad statuendam honoris praerogativam spectari non debeat, quae *privatim* sit cuiusque dignitas, sed quo quisque gradu sit *in Collegio* »: dönde seguono tre regole, che il medesimo card. Antici enunzia press'a poco così:

1° In coro e nelle altre funzioni capitolari, ciascuna classe deve serbar la precedenza che le spetta, cosicchè coloro che appartengono all'ordine presbiterale precedano a tutti gli altri, e quelli che sono nella classe diaconale precedano ai suddiaconi, per quanto nell'ordine diaconale vi siano veri sacerdoti, e nell'ordine suddiaconale, veri diaconi o veri sacerdoti. 2° Nelle singole classi deve darsi la precedenza a colui che *prima* è ricevuto nella classe, sebbene per altri motivi, anche per ordinazione - dic'egli — sia inferiore: appunto perchè, dovendosi considerare il grado collegiale, e non la dignità privata, cessa nello stesso grado ogni inferiorità, e perciò subentra nello stesso ordine, la regola « prior in tempore potior in iure ». 3° Donde consegue che chi *per ultimo* entra in un grado, vi rimane pure *ultimo*, qualsivoglia tirocinio o servizio, abbia prestato in altro grado inferiore. Benissimo osserva a questo proposito, il card. De Luca (*De Praeeminent.*, disc. IX, n. 6): « Si « enim iunior seu inferior Episcopus efficeretur Archiepiscopus. « utique praeeminentiam obtineret supra Episcopum alias anti- « quiorem et digniorem: qui, si deinde Archiepiscopus pariter « crearetur, locum cedere deberet dicto Archiepiscopo prius « creato, quamvis in statu episcopali iste posterior Archiepi- « scopus esset antiquior et dignior: quoniam *attenditur concursus « in hoc novo diverso statu maiore, non curato statu antiquiore « sed inferiore* ».

Come vedesi, in questa logica successione non entra affatto il concetto della diversa temporalità della prebenda, o della sua separazione dalla massa: anzi, è opportuno vedere come il lodato card. Antici, il quale scriveva per la basilica di S. Maria in Trastevere ove i canonici « distinctam non habent praeben- « dam » escluda affatto questo rispetto: « At vero tum demum « obesset (haec consideratio) si nec ulla foret praebendarum « distinctio, *neque per gradus distincti essent Canonicatus.* Ubi « vero, *licet reditus in communem cumulum redigantur*, certae « tamen, distinctaeque sunt canonicatuum classes, semper con- « gruit iuris dispositioni ut sedendi incedendique praerogativa

« inter Canonicos definienda sit de praestantia classis, quam « quisque occupat in Capitulo... Eatenus namque praebendarum « distinctio praeeminentiam tribuit Canonicis, quia necessario « secumfert distinctionem canonicatuum, quibus illae cohaerent. « efficitque proinde ut qui praebendam habent presbyteralem « Canonici Presbyteri censeantur, qui diaconalem diaconi, qui « subdiaconalem denique subdiaconi licet in maiore ordine sint « constituti. Quoties igitur sine praebendarum discrimine eadem « tamen est Canonicatuum distinctio in plures classes, eadem « quoque esse debet cuiusque classis praerogativa ». In una parola, la distinzione della temporalità delle prebende non è la causa efficiente, ma solo la *dimostrativa* della distinzione di gradi: ove quindi questa distinzione certamente esiste, essa segue le stesse norme e ha gli stessi effetti, sia che le prebende siano materialmente distinte, sia che abbiasi la massa comune.

Fin qui nel diritto comune: per diritto particolare, privilegio o consuetudine, può ben valere la norma contraria: così non vale la detta norma, p. es., nel sacro Collegio, ove quando un cardinal diacono passa all'ordine dei Preti prende la precedenza su tutti i cardinali Preti creati dopo di lui (1); ma ciò deve ripetersi da un *privilegio* d'eccezione sancito a favore del sacro Collegio da Clemente VIII per varie ragioni, tra le quali non ultima quella di compensare la difficoltà dell'opzione concessa ai cardinali diaconi, i quali non potrebbero optare a rigore, se non dopo dieci anni di diaconato, e a patto che restino nell'ordine dei diaconi almeno dieci cardinali; il Moneta accenna a un altro motivo generale, cioè la prevalenza della considerazione del cardinalato in genere, come servizio reso alla Chiesa Romana, sul servizio specifico reso nell'ordine diaconale. Comunque sia, è certo che trattasi di privilegio, di « ius singulare », da non trarsi in esempio; anzi di eccezione che « firmat regulam in contrarium ». Nessun privilegio simile si dimostrava a favore del Capitolo milanese, anzi il diritto particolare, attestato dalla *consuetudine* seguìta in passato prima del 1912, e basato su le stesse *tavole di fondazione* dei due canonicati di patronato privato, non fa che confermare, col fatto e con la

(1) Cfr. can. 236, § 2, e il decr. *Sanctissimus* di Clemente VIII, 18 di agosto 1597.

disposizione positiva, le norme del diritto comune. La qual circostanza, una volta posta in chiaro, toglie anche efficacia alla contraria disposizione o dichiarazione data dall'Ordinario; quantunque, invero, sia certo che le controversie circa la precedenza debbano dirimersi dall'Ordinario (can. 106, 6°) e nel caso si citi un articolo delle Costituzioni Capitolari che dà autorità all'Ordinario di dirimere inappellabilmente i dubbi di interpretazione che possano sorgere, e pure indiscusso che gli Ordinari non hanno facolta di togliere i diritti dei terzi, ben acquisiti e ben provati, come nel caso presente.

Rimane la questione dell'estensione della norma: questione opportunissima, quando si pensi che anche il Codice, che al can. 408, § 2 sancisce autorevolmente il principio così bene illustrato dalla presente discussione e decisione, « in eodem ordine servetur praecedentia receptionis in ordinem, non autem in Capitulum » nulla dice riguardo a tal punto: se cioè ciò valga soltanto in coro o anche fuori di coro, nelle sole contingenze sacre o anche nelle profane della vita capitolare, ecc. Lo dicono, e vero, parecchi dei decreti della S. C. dei Riti citati nella nota relativa, ma in modo incompleto, restringendosi per lo più alle *funzioni liturgiche* soltanto: si vegga p. es. questo, che contiene la formola più ampia (*Aesin.*, 18 iul. 1854): « Cum « in ecclesia cathedrali exorta fuerit controversia an idem quod « servatur in choro, et quando inceditur cum cotta et habitu « canonicali debeat etiam servari in Capitulo et in aliis actibus « in quibus Canonici conveniunt in eorum habitu ordinario cle« ricali, eadem S. R. C., auditis partibus, censuit et declaravit: « Canonicis presbyteris *ubique locorum competere praecedentiam* « *in functionibus capitularibus*, tam quae fiunt cum habitu cano« nicali quam sine habitu ».

Più opportunamente osserva qui la S. C. che dalla dimostrazione fatta risulta già che la ragione di tale norma è nella necessità « di non turbare l'ordine gerarchico » del Capitolo: quindi, essa deve applicarsi e osservarsi sempre, sì nel coro che fuori, sì nella liturgia che in altri atti, ove sia necessario che il Capitolo conservi la sua figura gerarchica: così p. es., nell'opzione, nelle elezioni, ecc., non occorre invece in quei punti e atti della vita capitolare, ove non si dà alcuna considerazione alla figura gerarchica: p. es., in quei Capitoli, in cui si fa la distribuzione degli appartamenti della canonica comune, la

scelta tocca unicamente al *più anziano*, sia suddiacono o prete, salve sempre le legittime consuetudini contrarie. Ciò è egregiamente espresso nella formola: « servandam esse datam normam in omnibus casibus in quibus Capitulum *capitulariter* intervenit », la quale, illustra bellamente il can. 408, § 2, in cui, è bene ripeterlo, le parole « in quibus habentur distinctae praebendae » debbono intendersi della « distinctio Canonicatuum in classes » come ben si esprime il card. Antici, sia che si abbia la massa comune, sia che le prebende siano realmente separate.

II.

Si nega la riduzione di Messe manuali, *e si ingiunge invece l'elevazione della tassa sinodale.*

(Cfr. *Acta Ap. Sedis*, vol. X, p. 504).

Dioecesis N. — *Missarum manualium.* 15 giugno 1918. — Alcuni parroci e rettori di chiese della diocesi di N. espongono alla S. C. che avendo buon numero di Messe manuali con elemosine da L. 1,70-2, finora non si è potuto aggiustare la celebrazione delle medesime, perchè, sebbene la tassa sinodale sia ivi di L. 1,50, pure ai sacerdoti celebranti si dà di consueto in quella città L. 2,50 per le Messe feriali, e L. 5 per le festive. Non essendovi rendite onde aggiungere la differenza, e dall'altra parte avendosi bisogno assoluto che vengano celebrate in quella chiesa, a vantaggio dei fedeli che la frequentano, si domandava la *riduzione* delle Messe manuali già accumulate, e di quelle che verranno offerte in seguito, affine di formare, secondo la capienza, altrettante cappellanie ai detti stipendi di L. 2,50-3 per le Messe feriali, e L. 5-7 per le festive. Il Vescovo non vi trova difficoltà; solo aggiunge di escludere dalla cumulazione e riduzione le Messe delle quali si chiede dagli oblatori la pronta celebrazione per una speciale ragione o grave causa, e di fare tenere affissa in modo palese nelle singole chiese una tabella con cui si avvisassero gli offerenti, della ottenuta facoltà.

Ma la S. C. del Concilio, nella plenaria del 15 giugno 1918, del dubbio: « An et quomodo annuendum sit precibus in casu » rispose: « *Non expedire et ad mentem.* Mens est, *ut Ordinarius N. studeat elevare taxam synodalem: et quoad Missas non celebratas vel cumulatas, nisi agatur de Missis oblatis ob urgentem causam,*

provideat ad tramitem can. 841, C. I. C.». E il S. Padre nell'udienza del 17 successivo approvò pienamente.

Ecco le principali ragioni: *a*) del *Non expedire*. È vero che la S. Sede assai sovente si vede costretta a usare della facoltà che ha, di ridurre gli oneri di Messe; ma bisogna distinguere fra Messe e Messe: se si tratta di Messe *fondate*, « che derivano cioè i loro stipendi dalle rendite di fondazione » (can. 826, § 3), la cosa offre minore difficoltà, poichè le Messe derivanti dalla stessa fondazione hanno tutte la *stessa* intenzione determinata dal fondatore o testatore: e difatti *tante* sono le fondazioni, *quante* le intenzioni. Sicchè riducendo di numero le Messe, non si riducono le *intenzioni* ma solo la *quantità*: perciò operando tali riduzioni la Chiesa *de suo thesauro* supplisce, a dir così, solo la parte accidentale, restando salva la sostanziale, ch'è l'intenzione, ossia il *fine*, pel quale il testatore ha voluto che si celebrassero. Al contrario le Messe *manuali*, offerte quasi *ad manum* dai devoti (cfr. can. 826, § 1), hanno ciascuna la loro intenzione distinta, sicchè tante sono le intenzioni quante le Messe; e quindi riducendosi il numero delle Messe si ridurrebbero pure, o andrebbero sacrificate, parecchie intenzioni; nè la cosa cambia, anzi si aggrava, se si dice che tutte le Messe ridotte, cumulativamente si offrirebbero per *tutte* le intenzioni, poichè in tal caso nessuna Messa specificamente potrebbe dirsi offerta per una determinata intenzione. Onde è chiaro che, riducendo, qui la Chiesa dovrebbe supplire, in buona parte, quello che è *sostanziale*, cioè le intenzioni stesse: e ciò offre senza dubbio più grave difficoltà. Sì nell'uno che nell'altro caso si tratta in realtà di un contratto fra oblatore o fondatore e chi ne percepisce lo stipendio: ora, non è dubbio che si richieda causa più grave a derogare alla sostanza che alla accidentalità della cosa pattuita in contratto. Ben è vero che la S. Sede può operare anche tale riduzione, poichè dispone di un tesoro *infinito* come già esponemmo (vol. XXIX, pag. 87); ma la questione non è qui sul potere o non potere, bensì su la convenienza e opportunità, la quale non emerge, finchè non si adduce causa adeguata di impossibilità a fare altrimenti. E ciò nel caso non si ha, finchè vi è altro modo di prevenire gli inconvenienti lamentati.

b) Questo modo è indicato nella *mente*. Invero l'inconveniente deriva da ciò che i fedeli offrono stipendi *minori* di quelli

ai quali sia possibile avere la pronta celebrazione: bisogna dunque fare in modo che li offrano *adeguati*: attualmente l'unico ostacolo a ciò è la costituzione della tassa diocesana in L. 1,50, poichè, essa stante, non è lecito ad alcun sacerdote *esigere* di più, sicchè non possono ricusarsi gli stipendi inadeguati. Dunque bisogna e basta che l'Ordinario, cui spetta (can. 831), stabilisca una tassa diocesana maggiore, adeguata alla possibilità della celere celebrazione. Su la sufficienza di questo rimedio, non è a spender parole: quanto alla legittimità, si osservi che, sebbene non sia punto necessario che lo stipendio della Messa debba esser tale da bastar da solo alla quotidiana sostentazione del sacerdote poichè, come ben dice Benedetto XIV, citando il Suarez « la Messa non richiede il lavoro di *tutto* il giorno, « e neppure della maggior parte di esso », pure è certo che tale stipendio o elemosina si dà a titolo di *parziale* sostentamento, quindi deve anche restare in proporzione col maggiore o minor costo della vita (cfr. Pasqualigo, *De sacrif. N. Legis*, q. 925; S. C. C., in *Null. Lerin.*, 7 dec. 1675). D'altra parte stipendio legittimo non è soltanto quello stabilito dalla legge sinodale, ma, dove questa manca, quello seguito dalla consuetudine (cfr. S. C. C., in *Aprutin.*, 15 nov. 1698, e il can. 831, § 2): è perciò necessario che la tassa diocesana si conformi a quello che la consuetudine comunemente seguìta impone, poichè certo tale consuetedine non si formerebbe senza l'urgenza delle condizioni di vita. Poichè perciò nella detta diocesi, è ormai consueto dare ai sacerdoti celebranti, nell'ordinare le Messe, elemosina non minore di L. 2,50, tant'è vero che non si riesce a trovare chi le accetti per meno, è necessario che la tassa sinodale, attualmente inferiore di una lira, sia portata al medesimo livello. Nè fa ostacolo che la tassa sia stabilita dal sinodo, quasi che perciò occorra aspettare il nuovo sinodo: poichè anche alle leggi sinodali il Vescovo può derogare, e l'autorità del Vescovo rimane la stessa tanto nel sinodo che fuori (Benedetto XIV, *de syn.*, XIII, 5): un suo decreto, da darsi, se lo crede, dopo udito il parere del Capitolo cattedrale, è sufficiente all'uopo (cfr. can. 831, § 1).

c) Con ciò si provvede al futuro: ma quanto al passato? Quanto cioè alle Messe già ricevute con stipendio inferiore alle 2,50? Han già provveduto i decreti dati in materia dalla S. C. del C. (*Vigilanti*, del 25 maggio 1893, e *Ut debita*, dell'11

maggio 1904, n. 4) riassunti nel can. 841 del Codice; tutti gli stipendi *arretrati di un anno* debbono senza indugio versarsi nelle mani del Vescovo (quelli dati per causa grave o con speciale urgenza, non è lecito farli rimanere arretrati); il Vescovo, infatti, potrà meglio provvedere alla pronta celebrazione, sia in diocesi che fuori, e se nemmeno a lui riuscisse ottenerla, lo verserà a sua volta alla S. Sede, che provvederà in Domino, secondo le sue illimitate facoltà. — E così saggiamente ha risoluto la S. C.

S. Congregazione dei Seminari e Università.

Nuove prescrizioni circa gli esami per i gradi accademici in Diritto canonico.

(*Acta Ap. Sedis*, XI, p. 19).

Decreto. — Legum canonicarum Codice promulgato, Sacra Congregatio de Seminariis et de Studiorum Universitatibus, litteris datis die VII augusti elapsi anni (1) viam et rationem praescripsit, quam in disciplina Iuris post hac Pontificia Athenaea sequerentur. Huic autem rationi, seu methodo, ut ipsa doctrinae pericula, quae fiunt ad gradus academicos assequendos, sint consentanea, eadem S. Congregatio, experimentis in iure canonico moderandis has leges constituit.

I. Quoniam in praelectionibus Codex Iuris canonici est tamquam textus adhibendus, periculorum materia sint ipsi Codicis canones, vel omnes vel partim, pro diversitate gradus adipiscendi, remoto quolibet indice thesium, vel quae doctrinam exhibeant in ipsis canonibus contentam.

II. Candidati ad academicos gradus exegesim seu interpretationem exponant canonum, prout habentur in Codice, sive singillatim considerentur, sive coniuncte cum aliis.

III. Candidati non modo singulos canones interpretari et explicare, quantum gradus ratio exigit, probe noverint; sed etiam de uniuscuiusque instituti iuridici ortu, progressu et historia, doctrinae suae specimen dabunt.

Quas leges SS.mus D. N. Benedictus PP. XV ratas habuit et confirmavit, atque in omnibus Athenaeis seu Universitatibus

(1) *Mon. Eccl.*, vol. XXIX, p. 349.

vel Facultatibus, quae e Codicis praescripto (can. 256 § 1) huic Sacrae Congregationi subsunt, servari iussit ab anno academico, qui propediem incipiet. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria S. Congregationis de Seminariis et de Studiorum Universitatibus, die 31 octobris, anno 1918.

C. Card. BISLETI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† I. Sinibaldi, Ep. Tiberien., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Si rimettono alla medesima S. C. tutte le istanze di religiosi ex-militari che vogliano secolarizzarsi (1).

(*Acta Ap. Sedis*, XI, p. 13).

SS.mo Dno Nostro Benedicto Papae XV humillimae porrectae sunt preces ut consulere dignaretur iis Religiosis, qui, bello perdurante, militiae nomen dare coacti, impares forte se sentiant ad regularem vitam instaurandam.

Porro Sanctitas Sua preces remisit ad H. S. Congregationem, ut, habito respectu ad peculiares horum Religiosorum circumstantias, paterna sollicitudine provideat in casibus particularibus. Hoc autem Eadem Sanctitas Sua publici iuris fieri voluit.

Datum ex Secretaria S. Congregationis de Religionis, die 23 decembris 1918.

R. Card. Scapinelli, *Prefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

S. Penitenzieria Apostolica.

Indulgenze e facoltà spirituali per i sacerdoti ascritti alla Pia Unione Missionaria *del Clero, presso la Curia di Parma.* (Cfr. vol. XXIX, p. 46).

(*Acta Ap. Sedis*, vol. XI, p. 20).

Rescritto. — *Beatissime Pater*, Praeses generalis Piae Unionis Cleri pro Missionibus (vulgo *Pia Unione Missionaria del Clero*), a Sanctitate Vestra iam benigne approbatae, cuius finis

(1) Si eccettuano i religiosi *laici*, di voti semplici, pei quali possono provvedere i Superiori stessi, a norma del decr. *Redeuntibus* della S. C. Concistoriale, 25 ott. 1918, cap. VI, n. 15 (*Mon. Eccl.*, XXX, 333).

est, iuxta vota eiusdem Sanctitatis Vestrae, efficere, ut in corde omnium sacerdotum illa exardescat, qua nemo prorsus carere deberet, sacri Apostolatus flamma; ad osculum s. Pedis provolutus, humiliter petit ut, ad facilius huiusmodi finem assequendum, dignetur Sanctitas Vestra sacerdotibus, in praedictam Piam Unionem cooptatis, sequentes spirituales favores concedere:

I. *Indulgentiam plenariam*, sub consuetis conditionibus lucrandam, in festis: 1) Epiphaniae, 2) SS. Apostolorum, 3) S. Michaelis Archangeli, 4) S. Francisci Xaverii, 5) semel in mense, die ad proprium cuiusque arbitrium eligenda, 6) in articulo mortis, servatis servandis.

II. *Indulgentiam centum dierum* pro quolibet pietatis opere in favorem Missionum expleto.

III. Facultatem, dummodo adscriptus ad sacramentales confessiones audiendas sit approbatus: 1) benedicendi, extra Urbem, unico crucis signo, coronas, rosaria, cruces, crucifixos, numismata et parvas statuas, cum applicatione *indulgentiarum apostolicarum* (de quibus in *Acta Apostolicae Sedis*, sub die 5 septembris 1914 (1)); 2) benedicendi, unico signo crucis, coronas, iuxta typum Rosariorum B. M. V. confectas, cum applicatione *indulgentiarum, quae a PP. Crucigeris* nomen habent: 3) benedicendi ac imponendi, servatis ritibus ab Ecclesia praescriptis, *scapularia* Passionis D. N. I. C., Immaculatae Conceptionis B. M. V., SS. Trinitatis, B. M. V. Perdolentis, B. M. V. a Monte Carmelo, ab Apostolica Sede approbata, firmo onere legitimae inscriptionis pro tribus postremis; 4) benedicendi, unico signo crucis, *crucifixos*, cum applicatione indulgentiarum pii exercitii a *Via Crucis* nuncupati, in favorem fidelium, qui quominus sacras visitent « Stationes », legitime impediuntur; 5) benedicendi, unico signo crucis, *crucifixos*, iisdemque applicandi plenariam indulgentiam, *in articulo mortis* ab iis acquirendam, qui praescriptis expletis conditionibus illos osculati fuerint, aut saltem aliquo modo tetigerint.

IV. Indultum personale *altaris privilegiati, quater in quolibet hebdomada*, dummodo simile indultum pro alia die non obtinuerint.

Et Deus, etc.

(1) *Mon. Eccl.*, vol. XXVI, p. 485.

Die 15 *novembris* 1918. — SS.mus D. N. D. Benedictus, divina Prov. Pp. XV, in Audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, benigne annuere dignatus est pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis apostolici expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

O. Card. GIORGI, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuazione, vedi vol. XXX, pag. 305).

LIBRO TERZO. — DELLE COSE. — Il concetto generico di cosa, *res*, equivale a quello di « *beni*, in quanto servono alla soddisfazione dei nostri bisogni » (1): applicandolo specificamente al diritto ecclesiastico, abbiamo la designazione fattane nel can. 726: s'intendono cioè per cose i beni di cui la Chiesa usa come mezzi al conseguimento dei suoi fini. È logica la loro divisione secondo l'*elemento* di cui constano (2), cioè *spirituali, temporali, miste*, poichè tutti i beni di cui trattasi risultano di spirito, o di materia, o della loro mistione. Il Codice, nel trattarne, premette alcuni canoni su la *simonia*, atti insieme a salvaguardare la dignità dell'elemento spirituale, e a meglio mostrare i vari gradi della sua unione con l'elemento materiale nella Chiesa; dipoi ne ordina l'immensa varietà in sei ampie *parti*, comprendenti complessivamente 30 titoli, distinti in 826 canoni: la prima tratta dei *Sacramenti* e sacramentali; la seconda dei *luoghi e tempi sacri*; la terza del *culto divino*; la quarta del *magistero ecclesiastico*; la quinta dei *benefici* e altri istituti giuridici non collegiali; la sesta infine dei *beni temporali ecclesiastici*: è palese qui la graduazione secondo la prevalenza dell'elemento spirituale sul materiale, o, forse meglio, secondo la più diretta attitudine al fine spirituale della Chiesa.

---

(1) GIANTURCO, *Istit. di Dir. Civ. It.*, 5ª ediz. (1901), p. 92.

(2) Sarebbe erroneo dire: secondo il *fine* cui son dirette.

Volendo noi premettere una occhiata sintetica al contenuto di questo libro, ne rileveremo agevolmente la maggiore estensione ed eterogeneità della materia in confronto al precedente, ma insieme la maggiore importanza pratica per la vita cristiana, la quale vi trova tutto esposto e coordinato il suo *oggetto*: tutta la teologia pastorale, e parte di quella morale, rientra con tale codificazione, specialmente nelle prime tre sezioni, nell'ambito del diritto canonico, onde una ben ordinata esposizione di questo terzo libro può riuscire a una completa trattazione di « pratica parrocchiale ».

Osserveremo inoltre come in tutto questo complesso campo di materia il diritto canonico viene più frequentemente che altrove in contatto col diritto civile: onde nell'ordinarla e innovarla il legislatore ha manifestato anche più chiaramente che altrove i criterî che hanno guidata la codificazione ecclesiastica in confronto con la legge civile; e possiamo riconoscerne agevolmente la prudenza e discrezione, che ha fatto in maniera sapientissima evitare il duplice scoglio di concedere *troppo*, o *troppo poco* alle esigenze dei tempi e delle cose. Invero in questo libro si manifesta in maniera precipua l'affermazione dei diritti della Chiesa da una parte, e dall'altra il riconoscimento opportuno delle disposizioni della legge civile.

Sarebbe ozioso ricercar prova del primo criterio cioè della rivendicazione del diritto della Chiesa su le cose sue, in tutta la parte relativa di sacramenti e sacramentali come in quella che disciplina il culto divino (cfr. c. 1260) di cui è così evidente l'esclusiva competenza ecclesiastica; nella seconda parte ne fanno testimonianza per es., i canoni relativi alla edificazione di chiese (cfr. 1162) alle fabbricerie (cfr. c. 1184), all'uso delle campane (1169, § 3), la formola del diritto d'asilo (1179), le disposizione relative ai cimiteri (cfr. c. 1201) e alla negazione della sepoltura ecclesiastica (1240; cfr. 3° [suicidi], 4° [duellanti], 5° [cremazione]); il can. 1244 circa le innovazioni di feste. Sono anche notevoli a questo proposito nella parte riguardante il magistero ecclesiastico (cfr. in genere c. 1322 § 2), il titolo XXI sui Seminari (c. 1352 e 1357) e il XXII sulle scuole (cfr. c. 1373) su l'obbligo dell'istruzione religiosa primaria e secondaria; 1374 sul divieto di scuole miste o neutre; 1375 su la libertà d'insegnamento; 1381 s., su l'ispezione ecclesiastica, ecc.) Significativa è pure la nuova disciplina sul giuspatronato, inteso a limitare

al minimo questa specie di servitù (cc. 1450 2); così non vanno trascurate in questo senso le affermazioni del diritto della Chiesa circa la costituzione e la vigilanza degli ospedali e simili luoghi pii (1489, 1491, 1492) sebbene in molti paesi sian destinate a rimaner ineseguite; il diritto della Chiesa a possedere e acquistare è solennemente sancito con tutta chiarezza nel c. 1495 ed è anzi notevolissima in confronto ad antiche controversie tra i canonisti (1), la precisa attribuzione dei beni alle persone morali che li acquistarono, sotto l'alto dominio della Sede Apostolica (1490) senza alcuna delle limitazioni stabilite dalle leggi civili; in particolare veggasi il c. 1497 sul diritto di esigere dai fedeli il necessario, per es., al culto divino e al sostentamento del clero, e il mantenimento del diritto alle decime o primizie sancito nel c. 1502. Ma saremmo ben prolissi se volessimo raccoglier tutto quel che si riferisce a questa giusta norma della tutela del diritto tradizionale della Chiesa su le cose.

All'altro caposaldo che si manifesta avere informato la codificazione di questa importante sezione del diritto canonico, cioè, all'opportuno riconoscimento delle legittime disposizioni civili su la materia, possiamo ascrivere in primo luogo la grande sobrietà del Codice in materia di acquisto dei beni temporali. Mentre invero il vecchio *Corpus* dedicava una dozzina di titoli (a cominciare dal XIV del III libro) a questo argomento, senza dire del complesso sistema di norme circa la prescrizione, il Codice non vi spende che pochissimi canoni, nei quali, in genere non fa che accettare le disposizioni del diritto comune: cfr. per es., il c. 1439 « omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi »; al c. 1508 e ss., si ammette in blocco la legislazione civile circa la prescrizione, limitandosi ad affermare la imprescrittibilità di alcuni beni, o a determinare il tempo legittimo, e a ricusare l'efficacia del possesso comunque viziato da mala fede (c. 1512): così pure il c. 1513, § 2 richiama le formalità civili delle ultime volontà; l'intero tit. XXIX, dei contratti, pone a fondamento il diritto civile su la materia

(1) Alcuni affermavano che i beni ecclesiastici appartengono a *Dio*, altri ai *poveri;* taluni al *Sommo Pontefice;* i regalisti e giuseppinisti, alla *nazione;* è noto che nel diritto antico non vigeva pienamente il concetto di persona morale: lo stesso De Lugo (De *iust. et iure*, dist. I, n. 68) solennemente pone per principio « *Communitas non distinguitur a membris quibus constat* ».

(c. 1729) e in specie ammette la liceità dell'interesse sul prestito (c. 1543). Le limitazioni fatte a queste accettazioni, o sono d'indole generale, e quindi ovvie, come quella del c. 1529 « nisi iuri divini contraria sint, aut aliud iure canonico caveatur ». o hanno per finalità la tutela del bene delle anime (c. 1510, 1189, pericolo di simonia ; 1540, pericolo di scandalo), o la tutela della proprietà ecclesiastica, come tutto quel che riguarda le alienazioni (1530-1537) la locazione (1541). Altra conferma di questo principio innovativo avremo maggior campo di vedere, studiando le disposizioni relative al matrimonio: fin d'ora però ci piace accennare ai can. 1059 e 1080 che conformano pienamente le norme canoniche relative all'impedimento di cognazione legale, a quelle del diritto civile vigente nei singoli luoghi.

Con questa duplice constatazione dei principî fondamentali, l'una riguardante l'affermazione e la tutela dei diritti della Chiesa, l'altra la opportuna condiscendenza alle leggi civili, e particolarmente con la seconda, abbiamo ancora implicitamente riconosciuta l'altra norma, affermata fin dal principio di questi studi, della ragionevole *mitigazione* della disciplina ecclesiastica: esplicitamente ne abbiamo importanti saggi nella riduzione degli impedimenti matrimoniali, e nella ampliazione della facoltà di dispensa; nella mitigazione del divieto di sepoltura, nelle facilitazioni già studiate circa il digiuno e l'astinenza, ecc. Anche si connettono a ciò le benintese norme di sano *decentramento* che si manifestano nell'accresciuto potere dei parroci e più dei Vescovi, circa le dispense e assoluzioni, circa il conferimento dei benefici, le alienazioni, ecc.

Lo studio di questo terzo libro può dunque ritenersi veramente esemplare e tipico per la conoscenza della nuova legislazione e dei suoi criterî; ma quel che particolarmente ce lo deve raccomandare, è la sua utilità immediata pel regime pastorale, di cui, riassumendo questi canoni e dilucidandone alcuni più pratici, avremo certamente data una norma compiuta. Perciò crediamo che non riuscirà grave ai Lettori, consentirci una maggiore larghezza di esposizione di quella usata fin qui.

* * *

Accennata la divisione delle cose in spirituali, temporali e miste, si premettono (e ne abbiamo veduto il perchè in principio di questo articolo) alcuni canoni su la simonia. Si distingue la simonia di *diritto divino* da quella di diritto eccle-

siastico: la prima si commette col proposito deliberato di comprare o vendere per prezzo o cosa meramente temporale una cosa spirituale (sacramenti, giurisdizione ecclesiastica, consacrazione, indulgenze) oppure una cosa temporale talmente connessa con la spirituale da non potere esistere separatamente (come il beneficio ecclesiastico), oppure tale che la cosa spirituale sia oggetto, almeno parziale, del contratto (per es., aumentare il prezzo d'un calice perchè consacrato). Invece quando si dà cosa spirituale per spirituale, o cosa temporale annessa a spirituale per cosa temporale parimenti annessa a spirituale, o anche cosa meramente temporale per temporale allorchè la Chiesa lo proibisce per il connesso pericolo di irriverenza verso cosa spirituale, è simonia *di diritto ecclesiastico*: sicchè cotali permute allora soltanto sono immuni da simonia quando la Chiesa le permette, per qualche titolo canonico riconosciuto: p. es., stipendio di messe, diritti di stola, ecc. (cfr. c. 130 e 1539, § 1). La parola *dare*, usata nel canone si riferisce non solo alla compra-vendita o permuta, ma a qualunque contratto o convenzione, sia pure tacita, e anche se non dedotta a effetto: d'altra parte non si colpisce solo il contratto o convenzione, ma anche la volontà deliberata di contrarre o obbligare, incoata da una sola delle parti (cfr. c. 728). Tali contratti simoniaci (oltre che i loro autori rimangon soggetti alle pene canoniche [2327, indulgenze; 2371, circa gli ordini sacri; 2392, circa gli uffici, benefici e dignità]: si noti inoltre che la simonia *di diritto divino* è delitto riservato al S. Officio, a norma del c. 247) sono nulli *ipso iure*, e nulle sono quindi le provviste colpite dal can. 2392 anche nel caso che la simonia sia commessa da terza persona, anche all'insaputa del provvisto salvo il caso che la si commetta appunto per fargli questo danno, o che egli sia manifestamente contrario. L'unica eccezione riguarda la elezione del Sommo Pontefice, la quale sebben fosse simoniaca, dopo la cost. di Pio X, *Vacante*, del 25 dic. 1904, n. 79, non dovrebbe più considerarsi come nulla « ut praetextus amputetur impugnandi valorem electionis R. P. ». Data tale nullità del contratto, la cosa deve restituirsi, senza attendere sentenza di giudice (cfr. anche 1465, § 2; 1470) a meno che la cosa stessa (p. es., l'ordine) non sia capace di restituzione, o vi si opponga la riverenza dovuta alla cosa spirituale; in specie, l'ufficio, beneficio, o dignità conseguita deve dimettersi: se si

tratta di beneficio, inoltre la collazione rimane riservata al Pontefice (1435, § 1, 3) per quella volta; nessuna prescrizione può convalidarla (1446); i frutti del beneficio non possono esser fatti suoi dal provvisto, e solo il giudice può condonarglieli nel caso che il reo sia in buona fede, altrimenti debbon restituirsi e unirsi alla dote del beneficio (can. 729). Nel diritto antico il provvisto diveniva *inabile* sia al medesimo che a ogni altro beneficio: il Codice però non fa menzione di tale inabilità, che quindi è cessata.

Parte I. — Dei Sacramenti. — L'amministrazione e suscezione dei sacramenti esige somma diligenza e riverenza (c. 731, § 1): quindi tutti i canoni che la riguardano debbono essere oggetto di speciale attenzione e considerazione. Quanto al *soggetto*, si vieta di amministrarli agli eretici o scismatici, per quanto si suppongano in buona fede, anche se li chiedono: in tal caso occorre prima che, istruiti quanto le circostanze lo permettono, abiurino i loro errori, riconciliandosi all'una vera Chiesa (c. 731). Atteso lo speciale *effetto* del carattere impresso i sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, non si possono iterare, neppure sotto condizione, se non quando esista seria ragione di dubitare che siano stati conferiti validamente; più grave è questo divieto riguardo alla confermazione, non essendo sacramento di necessità *ad salutem*: quindi il caso di iterarla, per dubbio, non si ammetterà facilmente se non p. es. quando il soggetto debba prender gli ordini sacri. Debbono studiosamente osservarsi i riti e le cerimonie prescritte, e anche la conformità al *proprio rito* particolare (c. 733). Gli olii sacri debbono esser benedetti dal Vescovo dall'ultimo Giovedì Santo: non si permette l'uso di quelli degli anni anteriori, se non nel caso di impossibilità di procurarseli più recenti; man mano che gli oli si consumano in guisa da prevedere che non basteranno fino al prossimo Giovedì Santo, si deve mischiarvi altro olio non consacrato, ma sempre in minore quantità. Si devono conservare dal parroco nella chiesa, in luogo adatto, sotto chiave: soltanto con licenza del Vescovo in caso di necessità per maggior sicurezza, potranno conservarsi in casa (735). Il ministro dei Sacramenti non può esigere nè chiedere *quavis causa vel occasione, sive directe sive indirecte*, nulla più di quanto è fissato nelle tabelle stabilite dal Concilio Provinciale o dalla Conferenza interdiocesana e approvate dalla S. Sede (c. 736).

Tit. I. — Del battesimo. — Essendo questo sacramento necessario di necessità di mezzo, « in se vel in voto saltem », il parroco deve porre ogni cura che nessuno deceda nella sua parrocchia senza battesimo, e quindi procurare che i fedeli, specialmente le levatrici e i medici sappiano rettamente amministrarlo in caso di necessità (c. 743), come pure inculcare sovente, e fare inculcare dai predicatori, il *grave* obbligo che i parenti hanno di non procrastinare alla loro prole il conferimento pel battesimo, attesi i frequenti pericoli di morte che minacciano i neonati (1) (c. 770). Per la validità del battesimo basta l'applicazione dell'acqua al soggetto, in modo che questa veramente scorra, sì da salvare la verità della parola « ti battezzo » cioè *ti lavo*, mentre si proferiscono le parole sacramentali, con intenzione di fare quel che fa la Chiesa. Quanto alla retta amministrazione, deve distinguersi il battesimo solenne e ordinario, che si fa osservando tutto il prescritto rituale, dal battesimo privato o di necessità (c. 737). Del battesimo solenne *ministro* ordinario è il sacerdote, straordinario il diacono; se si tratta di battezzare adulti, per ragione di maggior solennità, deve riserbarsi al Vescovo ove con agio lo si possa; di diritto il battesimo solenne va riserbato al parroco proprio, anche se si tratta di battezzare un pellegrino, ma se ciò sia incomodo, può amministrarlo senz'altro il parroco del luogo: un sacerdote diverso dal parroco, lo amministrerà lecitamente solo col permesso del parroco o dell'Ordinario del luogo, permesso che si presume in caso di necessità: lo stesso *a fortiori* deve dirsi del diacono (738, 741): non è permesso amministrarlo in territorio altrui, neppure ai propri filiani, senza licenza del parroco del luogo o dell'Ordinario (739). Del battesimo privato, ministro è qualsiasi persona: deve però preferirsi fra i presenti chi preceda per ragione di ordine, o di stato o di sesso, a meno che ragione di pudore o di maggior perizia non faccia preferire la donna,

(1) Si osservi a tal proposito che mentre il *Caerem. Episc.*, II, 27, prescriveva che i nati negli *otto* giorni avanti il Sabato Santo o avanti Pentecoste si riservassero, se non vi fosse pericolo, pel battesimo solenne in quei due sabati, il Codice non ricorda questa disposizione neppure con una citazione nelle note. La si potrà osservare, ove vige; ma se ne deduce agevolmente che il differire oltre *otto* giorni il battesimo anche ai sani è cosa affatto contraria alla mente della Chiesa.

specialmente la levatrice, agli uomini; il padre o la madre non possono battezzare la prole, se non quando questa trovisi in pericolo di morte e non possa affidarsi ad altri (c. 742).

II. — *Soggetto del battesimo* è qualsiasi uomo viatore non ancor battezzato. Non si battezzi però alcuno entro l'utero materno, finchè sia probabile che potrà estrarsi vivo alla luce e battezzarsi: invero tal feto, avvolto ancora nelle proprie membrane, non potrebbe con sicurezza esser toccato dall'acqua: quindi tal battesimo dovrà in ogni caso ripetersi sotto condizione. In pericolo di morte lo si battezzi appena emetta fuori il capo: se emetta invece il piede o altro membro, lo si battezzi sotto condizione, e quindi si ripeta pure sotto condizione, appena venga vivo alla luce. Qualunque feto abortivo, anche estratto dal ventre della madre defunta, deve battezzarsi assolutamente. se sia certo che vive, sotto condizione se sia dubbio: i mostri debbono battezzarsi condizionalmente, in caso di dubbio se siano uno o più esseri umani, si battezzi assolutamente quello che appar certo, e gli altri sotto condizione (746-748). Se non consti con certezza che l'esposto o trovatello sia battezzato (e la certezza non si ha che dopo diligente esame, deferendo il caso se difficile, al giudizio dell'Ordinario) (1) lo si battezzi sotto condizione. Quanto ai figli di infedeli o di acattolici, se hanno già l'uso della ragione, non possono battezzarsi senza prima istruirli e ottenerne il consenso e l'abiura; se non l'hanno ancora, si battezzino senz'altro quando sono in pericolo di morte o imminente o che certamente avverrà prima dell'età di discrezione; altrimenti non possono, finchè resti la possibilità che o essi non vengano educati nel cattolicismo, o che i genitori o tutori li pervertano di nuovo: quindi, potranno solo battezzarsi, se, messa in sicuro la loro educazione cattolica, i parenti consentano esplicitamente, o perdano il loro diritto. Ogni persona che ha l'uso di ragione, si considera come *adulta* riguardo al battesimo da ricevere: non può battezzarsi senza scienza e intenzione di quel che fa e quindi senza congrua istruzione nei

(1) Serva di norma il citarsi nella nota la celebre causa Romana, dell'ospedale di S. Spirito, 16 ian. 1724, ove si stabilisce la norma che gli esposti alla rota si battezzino, se non portano addosso tale indicazione scritta del loro battesimo, che risulti fatta dal parroco o altra persona autorevole.

misteri della fede: in pericolo di morte, se non può altro ottenersi, basta che consenta seriamente a riceverlo e a custodirlo con l'osservanza dei precetti della religione cristiana se vivrà. Ove sia in tale stato da non potere nè chiederlo nè consentire esplicitamente a riceverlo, basta che consti della previa intenzione avuta (cfr. 754, § 3) e allora si conferirà sotto condizione: quindi, se sopravvive, e non possa purificarsi il dubbio circa le disposizioni necessarie, si conferisca di nuovo sotto condizione appena ottenutele (752). Nel battesimo degli adulti conviene che tanto il sacerdote o Vescovo che lo amministra, quanto i battezzandi, se sani, siano digiuni, e, se altro non osti, dopo il battesimo gli eletti si comunichino (753). I fanciulli innanzi l'uso della ragione, i dementi o pazzi che mai l'ebbero, debbono battezzarsi *ritu parvulorum* (754).

III. *Riti e cerimonie.* Il battesimo privato è lecito solo in pericolo di morte: se lo conferisce un sacerdote o diacono, debbono aggiungersi, se vi è tempo, le cerimonie che seguono nel Rituale all'atto sacramentale; se lo conferisce altra persona, porrà soltanto quanto è necessario alla validità e in entrambi i casi debbono quanto prima supplirsi *in chiesa* le cerimonie omesse (758). Non è lecito per altra qualsiasi causa dividere l'atto del battesimo dalle cerimonie, praticando prima quello, e differendo queste, eccetto il caso che debba battezzarsi sotto condizione un eretico adulto, nel qual caso è assai meglio omettere le cerimonie (759): è invece ora in facoltà dell'Ordinario permettere per gravi e ragionevoli cause che al rito degli adulti si sostituisca il rito dei parvoli, mentre fin qui occorreva il permesso della S. Sede (755). La prole deve battezzarsi nel rito dei genitori, e se questi sono di riti diversi, nel rito del padre, purchè non sia acattolico. Deve usarsi nel battesimo solenne l'acqua benedetta nel sabato Santo e avanti Pentecoste; può mescolarvisi altra acqua, in minore quantità, come si è detto degli olii: ove venga affatto a mancare, il parroco rinnoverà e ribenedirà il fonte (come nel Rituale, c. VII, del tit. II) (756-7). Si ritenga il modo in uso nella propria Chiesa, per infusione o per immersione, o misto: è valido il modo per aspersione, purchè l'acqua realmente scorra, *fluat*, sul capo del battezzando, ma è meno indicato, pel pericolo contrario (758). Battezzandosi di nuovo sotto condizione, debbono supplirsi le cerimonie se furono omesse nel primo battesimo (eccetto il caso che questo

sia stato conferito in eresia); se furon praticate, ora possono omettersi o iterarsi (760). Il parroco deve inculcare ai fedeli che impongano nomi cristiani ai loro figli: se non obbediscono, non è il caso di ricusare il battesimo, ma il parroco aggiunga da sè al nome richiesto quello di qualche santo, annotandoli entrambi nel registro (761).

IV. *Padrini.* Debbono conservare i parroci il costume antichissimo di richiedere nei battesimi solenni i padrini, procurando che vi siano anche nei battesimi privati, o almeno quando si suppliscono le cerimonie (762): ne basta uno, ma può ammettersi col padrino anche la madrina, non già due padrini o due madrine (764): nell'iterare « sub conditione » è bene che si abbia lo stesso padrino che nel precedente battesimo, altrimenti non ne occorre altri (763). Per la *validità* occorre che il padrino sia battezzato, abbia uso di ragione e intenzione opportuna: non sia eretico, scismatico, e per sentenza dichiarato scomunicato, infame o interdetto dagli atti, e se chierico, non sia deposto o degradato; non sia padre, madre o consorte del battezzando (1); sia designato dal battezzando, o dai parenti o tutori di lui, o in loro mancanza, dal ministro; tenga (per sè o « per procuratorem ») oppure tocchi, o rilevi dal fonte o dalle mani del battezzante, il battezzando. Per la *liceità* occorre inoltre che abbia 14 anni almeno cominciati; non sia incorso in scomuniche, interdizioni, e infamia, anche senza sentenza; conosca le verità di fede; se sia « in sacris », occorre il consenso del Vescovo; se professo o novizio, oltre la dimostrata necessità, ci vuole la licenza del Superiore (766, 767). Il ministro e i padrini contraggono cognazione spirituale col battezzato, *e solo con lui*: quindi, non la contraggono se si sono soltanto supplite le cerimonie (768): obbligo dei padrini è quello di curare che il loro figlioccio cresca e si mostri veramente cristiano, secondo la promessa fatta (769).

(1) Nelle *Adnotationes* a questo canone figura ancora la *instructio* del S. Officio in *Perthen.* 15 sept. 1869, secondo la quale « quando non fosse pre- « sente altro che il sacerdote e i genitori nel darsi il battesimo solenne (e « ciò può accadere nei luoghi di Missione) non è vietato che i genitori « *faccian le veci dei padrini*, tenendo materialmente i loro nati e rispondendo « per loro, *citra tamen veri patrinatus praerogativam*, cioè senza che sorga « alcun impedimento ». Crediamo quindi che secondo tale istruzione vada interpretato questo comma 3° del can. 765.

V. *Luogo e tempo.* Pel battesimo di necessità non vi sono limitazioni: pel battesimo solenne, quanto al tempo, eccetto caso di necessità o di pericolo d'infamia pei genitori, si conferisca sempre di giorno (quello solennissimo degli adulti si riceverà opportunamente al sabato santo o vig. di Pentecoste e nelle cattedrali); quanto al luogo, si deve conferire nella chiesa o oratorio pubblico munito di fonte. A tal uopo si prescrive che ogni chiesa parrocchiale abbia il proprio fonte, revocata qualsiasi restrizione derivante da privilegi o consuetudini, anzi l'Ordinario può prescrivere l'erezione del fonte anche in altre chiese o pubblici oratori, se ciò sia necessario al comodo conferimento del battesimo. Ove non si possa senza grave incomodo trasportare il battezzando alla chiesa del fonte, si conferisca il battesimo nella chiesa o oratorio pubblico più prossimo (775): la licenza di amministrarlo nelle case private non dovrebbe darsi dal Vescovo (eccetto il caso di figli o nepoti di sovrani) se non quando neppure questo rimedio fosse possibile: sempre però dovrebbe in tal caso conferirsi il battesimo solenne nella cappella della casa, o certo nel luogo più decente di essa, e con acqua del sacro fonte (776).

VI. *Registrazione del battesimo.* Il parroco deve registrare *senza indugio* e con diligenza la partita di qualunque battesimo, anche di già defunti, segnando i nomi del battezzato, dei suoi genitori, dei padrini, del ministro (anche di necessità, annotando allora anche il nome di chi supplì le cerimonie) e il luogo e giorno del conferimento. Nelle partite di figli *illegittimi*, noterà il nome della madre *solo* se consta pubblicamente la sua maternità, o se lo chiede essa spontaneamente in iscritto o innanzi a due testimoni: quello del padre, oltre il medesimo, caso di richiesta nella stessa forma, *solo* nel caso che risulti da qualche documento pubblico (p. es. nel caso del c. d. matrimonio civile solo): altrimenti segnerà sempre il battezzato come figlio di ignota, o di ignoto, o di ignoti (777). Se il battesimo non è stato amministrato dal parroco proprio o lui presente, il parroco del sacramento deve quanto prima *render consapevole* il parroco proprio, del sacramento amministrato, il che significa che questi deve almeno prenderne nota nel suo registro: però la registrazione non deve mai omettersi nei libri del parroco nel cui territorio è stato amministrato il battesimo (can. 778). Per la prova del battesimo, basta anche un solo testimone purchè su-

periore a ogni sospetto, qualora nessuno ne abbia pregiudizio, oppure il giuramento del battezzato, se lo ricevette in età adulta: in pratica, quando sorga tale dubbio, nè possa dileguarsi con documenti, si interroghino i parenti, i presunti padrini, chiunque abbia conosciuto fin da piccolo la persona di cui si tratta, anche se solo amici o compaesani: altrimenti si ricorre alle presunzioni: il figlio di cattolici, in paese cattolico, educato cattolicamente, si presume senz'altro battezzato validamente, finchè non si provi il contrario. Quando resti qualche dubbio probabile, si deve conferire sotto condizione trattandosi di sacramento di necessità. (*Continua*).

CONSULTAZIONI.

I. — *Sulla rinnovazione dei titoli di credito.*

Di questi giorni un autorevole quotidiano ha avvisato i Parochi, Benefiziati ed Amministratori di Opere Pie che il secondo periodo ventottennale per richiedere la rinnovazione dei titoli di rendita, e di prestazioni annue creati anteriormente alla proclamazione del Regno d'Italia nelle Romagne, scade nel corr. anno, perchè la legge del 17 febbraio 1861 che aboliva gli antichi concordati e disposizioni fece decorrere il primo ventottennio dal 1° gennaio 1862. Li esorta quindi a procurarsi, entro e non più tardi del 31 dicembre 1918, un nuovo titolo per non esporsi al pericolo che il credito possa perdersi.

Vi è questa necessità?

Bisogna distinguere due cose: la necessità generica di tale rinnovazione, e la determinazione specifica fatta dal periodico, della scadenza del tempo utile.

Ad evitare i danni che sorgerebbero dal compiersi del trentennio determinato dalla legge per la prescrizione di tutte le azioni è certo e sempre utile ricordare ai MM. RR. Parrochi, Cappellani, Curati, ed Amministratori di Cofraternite, Opere Pie, ecc. come spetti loro il dovere, e insieme il diritto, di farsi somministrare dai singoli debitori di censi, decime, livelli, canoni, legati attivi primizie e simili prestazioni annue perpetue, od anche solo eccedenti i trent'anni, un nuovo documento in luogo del primo che allo spirare del trentennio per legge rimane estinto.

L'art. 2135 del vigente Codice Civile dispone che: « Tutte « le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono nel de- « corso di trent'anni, senza che possa opporsi in contrario il « difetto di titolo, o di buona fede »; ed il successivo art. 2136 soggiunge: « Il debitore di una rendita o di una prestazione « annua qualunque la quale debba durare più di trent'anni, « deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese « un documento nuovo dopo vent'otto anni dalla data dell'ul- « timo documento ». Per quanto riguarda quindi le prestazioni sopra ricordate, acciò non siano prescritte, occorre provvedere verificando se le medesime dipendano da titoli debitamente legalizzati e mantenuti, oppure se i titoli costitutivi non abbiano oggi più valore per essere perduti, o perchè non siano stati legalmente mantenuti efficaci.

Se i titoli in parola sono stati mantenuti validi, basterà, per preservare il credito, esaminare la data, e dopo vent'otto anni obbligare i debitori a somministrare un documento nuovo. Se i titoli non esistono più, come purtroppo in parecchie emergenze si è verificato, o perchè non hanno più valore giuridico, ed il debitore non paghi i frutti, o si giudichi non conveniente ricorrere ai Tribunali, allora si mette ogni studio per riattivare la riscossione, e basterebbe, secondo taluni, il pagamento anche di una sola annata per avere il diritto a procurarsi, al momento opportuno un titolo nuovo. Notiamo però che ciò non è ammesso (almeno come prova completa) dalla mag gioranza dei giuristi.

Sarebbe forse sufficiente, in massima, la dichiarazione del debitore nella quale affermasse di aver pagata l'annualità — lo che metterebbe capo in sostanza al sistema della contro-ricevuta — ma indipendentemente dal fatto, che con ciò non si raggiunge un risparmio nella tassa del Registro, giova notare che in molti casi la rinnovazione del titolo può collegarsi con la conservazione del credito sotto altro aspetto, cioè in quanto possa occorrere per la migliore determinazione del debitore attuale, e per il mantenimento delle ragioni ipotecarie: onde concluderei sembrar meglio attenersi puramente alla legge rinnovando il titolo con atto pubblico.

Alcuni osservano che l'art. 2136 non impone alcun obbligo al creditore di rinnovare i titoli delle rendite ogni vent'otto anni sotto pena di perdere il credito per la prescrizione. Il

detto articolo è a favore del creditore e non a danno, perciò la richiesta del nuovo titolo è facoltativa.

Rispondiamo essere naturale che la richiesta del titolo sia facoltativa. La legge inspirata ad un senso di alto rispetto per la proprietà, ha lo scopo di tutelare il diritto dei creditori, ma non potrebbe forzarli a conservare i rispettivi crediti se loro piacesse di abbandonarli. Si noti però che avvi serio pericolo che non rinnovando il titolo, il credito vada perduto, o che almeno sorgano serie questioni; perchè mentre al debitore non riescirà difficile sottrarsi al regolare pagamento dell'annualità, sarà invece difficilissimo al creditore provare che le annualità furono regolarmente pagate, specialmente poi se si consideri con quante restrizioni sia dalla nostra legge ammessa la prova testimoniale, la quale si può dire che è la unica prova possibile di fronte alla mala fede del debitore. Vedi gli art. 1341 e seguenti del Codice Civile. Nel caso nostro diventa pericoloso non osservare la legge anche dal momento che una Circolare ministeriale dichiara personalmente responsabili gli Amministratori degli Enti, se un credito vada perduto per incuria della rinnovazione del titolo. Per il Clero poi è un dovere preciso, giacchè per la legge canonica è obbligato a tutelare in tutti i modi la proprietà della Chiesa (can. 1525).

Quanto però alla scadenza indicata perentoriamente al 31 dicembre 1918, anche per le Romagne soltanto, non mi sembra esatta tale determinazione.

Anzi tutto giova notare che il periodo della decorrenza ventottennale da altri è fissata al 1° gennaio 1860 quando, cioè, incominciò ad avere vigore nella Romagna il Codice Albertino che nell'art. 2398 contiene analoghe disposizioni. Invece altri pensano che la base della partenza debba essere il 1° gennaio del 1866, epoca in cui ebbe forza, a termini dello articolo 47 delle Disposizioni transitorie, l'attuale Codice Civile.

Comunque si pensi di queste opinioni, a me pare che l'epoca indicata nel quotidiano come termine di obbligazione nel debitore, non sia giusto: sarà principio d'esercizio del diritto che ha il creditore di esigere il titolo: diritto poi che il creditore può esplicare nei due anni che precedono il trentennio compiuto, il quale appare e si afferma subito la prescrizione.

E, senza entrare in discussione con coloro i quali stabi-

liscono la decorrenza del ventennio, utile al creditore, in uno dei tre termini suindicati, direi che, tenuto conto degli articoli 2135 e 2136 del Codice Civile sopracitati, nella presente fattispecie il principio della decorrenza non si debba richiedere alle disposizioni accennate in principio, ma precisamente *alla data dell'ultimo documento* (quello, ad esempio, redatto dopo il primo ventottennio nelle nostre provincie) che può essere in varia forma purchè valida, pichè questo è quanto dal Codice si esige.

Avvertiamo che l'atto di ricognizione deve essere fatto in carta da bollo, innanzi ad un notaio, il quale autentica la firma e provvede alla registrazione dell'atto, che passerà poi al Parroco, o Amministratore per essere diligentemente conservato nell'Archivio.

La spesa dell'atto è a carico del debitore, a senso dell'articolo 2136 del Codice Civile.

Imola dicembre 1918.

Can. dott. BARUZZI.

QUESITI MINORI.

1. Il canonico o beneficiato che si fa regolarmente sostituire è tenuto, o no, all'obbligo della residenza?

R. Il can. 419, § 1, come già rilevammo, ha in fine l'importante clausola: « qui vero ad chorum non adstringuntur, obligatione residendi in loco beneficii non tenentur per dies quibus a choro absunt ». Considerata bene la struttura dell'intero canone, dovrebbe dirsi, rigorosamente, che chi si fa sostituire, in coro, anche legittimamente, a norma della prima parte del paragrafo, sarebbe tenuto alla residenza: invero la seconda parte esime da quest'obbligo soltanto *eos qui non adstringuntur ad chorum;* ora anche chi si fa sostituire *adstringitur choro*, se anche è vero che *huic obligationi satisfacit per alium*, come è precisamente espresso nella prima parte del § 1. Ma, considerato bene lo spirito di questa disposizione, la quale fa dipendente l'obbligo della residenza da quello del servizio corale, e perciò, in realtà, unifica i due obblighi fin qui separati, ci sembra potere opinare più benignamente per la pratica, sempre *salvo meliore iudicio:* chi infatti ha soddisfatto all'obbligazione corale anche *per alium* non è certo più astretto da quest'obbligo (i dialettici lo direbbero: astretto in *actu primo*, non in *actu secundo*) e perciò potrebbe beneficiare della clausola. Avverta ad ogni modo chi si fa sostituire che, assentandosi, lo fa a tutto

suo rischio e pericolo, poichè le eventuali fallenze del sostituente andrebbero sempre a suo carico.

2. Potrebbe un Vescovo, a norma del can. 1345, comandare che in tutte le chiese e oratorii pubblici, in tutte le feste di precetto, in tutte le messe, non eccettuate le solenni, il celebrante debba fare la spiegazione del Vangelo, e, se non sa o non può, in vece sua la faccia il parroco?

R. Il canone è esplicito, e se si fa questione di *summum ius*, il Vescovo ne ha il potere: dovrebbe però riflettere se con questo avrà dato quelle *opportunae instructiones* che il canone richiede: francamente, noi troviamo irragionevole, così come si espone, l'obbligo di *supplire* fatto al *parroco*, che dovrebbe accorrere in tutte le chiese della sua parrocchia, chi sa quante volte! Si osservi che anche il decreto della S. C. Concistoriale riportato a pag. 9 di questo fascicolo, al n. 31, chiede soltanto « che cosa si sia fatto per tradurre SENSIM ad effetto il *desiderio* (votum) espresso nel can. 1345 ».

3. Un chierico novizio da sette mesi, trovandosi per malattia in punto di morte, vorrebbe fare la professione, secondo il decreto *Spirituali consolationi* della S. C. dei Religiosi, 10 settembre 1912; ma i Superiori dubitano se possono concederlo, credendo che col Codice, non essendovi fatta menzione di tale facoltà, quel decreto (can. 6., n. 6), abbia cessato di esistere. *Quid iuris?*

R. La risposta non è agevole, e qui non facciamo che esporre la nostra opinione, nell'attesa di una dichiarazione autentica. Il decreto in parola (*M. E.*, XXIV, 396) era semplicemente facoltativo o permissivo, e al solo scopo che il morente « particeps erit omnium « indulgentiarum suffragiorum et gratiarum, quae Religiosi *vere* pro- « fessi in eodem Instituto decedentes, consequuntur » (n. 4): negli articoli seguenti era detto che tal professione non aveva altro effetto, e perciò *si convalescat* l'ex-infermo torna senz'altro novizio « ac si « nullam professionem emisisset ». Ora il Codice al can. 567, § 1, dichiara che i « novitii privilegiis omnibus *ac spiritualibus gratiis* re- « ligioni concessis gaudet, et si morte praeveniantur ad *eadem suf- « fragia* ius habent ac professi »; vale a dire, anche senza la professione in *articulo mortis*, il novizio in parola conseguirà tutti gli effetti di cui al precedente decreto. Sembrerebbe quindi che questo sia *evacuato*, cessandone lo scopo, anche quanto all'indulgenza plenaria *in forma iubilaei*, avendovi diritto in *articulo mortis*, secondo il detto canone, tanto il novizio che il professo (cfr. anche can. 578, 1°). Quella professione in *articulo mortis*, è quindi *superflua* quanto agli *effetti* intesi. Ma non può negarsi che quanto alla *sostanza* vi sia differenza tra la disposizione del Codice e la concessione del decreto: per questo il novizio muore *professo*, per quella invece muore sempre *novizio:* sia pure che tal differenza non abbia effetto *giuridico*, resta

sempre una buona differenza almeno se si riguarda quella *spirituale consolazione* che il decreto ha in mira fin dalle prime parole. D'altra parte non è certo che i decreti meramente *facoltativi* o permissivi, anche se il loro oggetto sia nuovamente disposto dal Codice, siano compresi nel can. 6, § 6: anzi l'esplicito decreto della S. C. Concistoriale circa le facoltà dei Vescovi, le quali cessarono col detto decreto, non col Codice, farebbe argomentare pel contrario. Riteniamo quindi, almeno per ora, *nihil obstare* da parte del Codice, a che il novizio nel caso, possa, se lo vuole, essere ammesso alla professione in *articulo mortis*.

4. Risulta dalla fede di battesimo e dalla testimonianza dei genitori che N. N. fu battezzato da un pope nella cappella della legazione russa-scismatica di B. e *per trinam immersionem*. Si può o si deve ribattezzare *sub conditione*, atteso il difetto di intenzione che si presume nel pope, come si suol fare pei battezzati da protestanti?

R. A norma del can. 732, § 1, non si può nè si deve, senza un *prudens dubium* sia sul fatto, sia su la validità. La presunzione generale non può fondarsi che su l'esame del rituale usato dalla setta che battezza: quanto ai greci scismatici, anche russi, più volte è stato riconosciuto e dichiarato che sogliono battezzare con esattezza scrupolosa; così pure gli anglicani puseisti, i protestanti metodisti, ecc. Ciò non toglie che in casi particolari possa provarsi che il ministro ha di fatto alterato gravemente la materia e la forma. Nel caso in questione nulla si propone di simile: quindi *acquiescendum omnino*. Qualora invece la setta acattolica o non ammette affatto il battesimo, come i Quakers, o lo differisca all'età adulta, come gli anabattisti, o non usi la formola trinitaria, come gli Unitariani, o si serva di acqua non naturale (alcuni gruppi calvinisti usano ancora l'acqua di Colonia) o costumino spruzzar l'acqua in giro su molti battezzandi (su di che debbono farsi diligenti indagini, deferendo il caso all'Ordinario che darà le norme opportune), la presunzione è per la necessità di ribattezzare, che solo in casi particolari potrà eliminarsi.

5. Il parroco di A. ha agito con lettere anonime presso il Governo per impedire prima il R. Assenso al decreto del Vescovo che ordinava smembramento della sua parrocchia e poi il R. Placet alla bolla di nomina del parroco nuovo, però invano, in entrambi i casi. Può il Vescovo dichiararlo incorso nella scomunica a norma del can. 2334, 2°?

R. Non può: confrontando l'odierna con l'antica dizione (Const. *Ap. sed.*, § I, n. 7) si vede subito che togliendo l'*et* innanzi al comma ad hoc recurrentes » si è voluto troncare l'antica controversia, se era incluso o no il caso di tentativo frustrato, nel senso di escluderlo. Quindi, come opinavano già prima la maggior parte dei commentatori delle censure, la scomunica nel caso non si incorre se non quando

si sia *effettivamente impedito* l'esercizio dell'autorità ecclesiastica. Ciò non toglie che il Vescovo, avute certe prove del fatto, possa punire gravemente, specialmente se — come di facile avviene in tali congiunture — il parroco di A. abbia commesso il reato previsto nel can. 2355.

6. Gli ascritti a una società di mutuo soccorso la quale impone nei suoi statuti l'obbligo del c. d. *funerale civile*, senza alcun segno religioso nè accompagnamento in chiesa, possono esser considerati come compresi nel can. 1240, § 1, n. 1, e quindi esclusi dalla sepoltura ecclesiastica?

R. Affermativamente alla prima parte: simili società sono in questo equiparate alle massoniche. Quanto alla seconda, se l'ascritto ha dato *aliqua poenitentiae signa*, molto più se ha ricevuto i sacramenti, con che certo ha riprovato e disdetto la sua ascrizione a tale società, non gli si deve ricusare la sepoltura ecclesiastica, anche se la società farà per forza suo il funerale civile. Si noti bene il § 2 del cit. canone riguardo al ricorso da fare all'Ordinario, in caso di dubbio.

7. Il Decreto 4130 della S. C. dei Riti è da molti interpretato nel senso che ogniqualvolta nei giorni ivi accennati, non sia possibile rimandare l'inumazione del cadavere almeno a dopo i Vesperi, non solo non si possano fare sopra di esso le esequie solenni, ma sia proibito anche il suo trasporto in chiesa. Si chiede: 1° Se detta interpretazione sia esatta; 2° *Quatenus affirmative*, che cosa sia permesso nel caso.

R. 1° L'interpretazione è esatta, perchè il trasporto in chiesa porta seco il sacro rito, che nel caso è proibito: il decreto S. R. C., n. 3370, I, dice: «exequias pro defuncto, *cum effertur corpus*, non posse expleri» nei giorni eccettuati. D'altra parte, portare il cadavere alla chiesa senza fare o dir nulla di sacro, sarebbe scandaloso.

2° La risposta a questo dubbio non può essere diversa da quella del decreto S. R. C., n. 4130, II: «... R.mus Episcopus *pro sua prudentia* provideat ut praescripta Ritualis romani et decreta S. R. C. observentur». Potrà dunque o suggerire il trasporto diretto al cimitero, o *costretto da forza maggiore*, permettere e il trasporto e l'assoluzione in chiesa secondo il Rituale, giammai la Messa funebre. Impedito il ricorso al Vescovo, o ad altra autorità, provveda lo stesso parroco.

8. In alcune case regolari, sebbene, per cause legittime, abitualmente non si abbia la recita *corale* del divino ufficio (come si fa nelle case *formate* aventi perciò il titolo di Guardianie, ecc.), pure *ogni giorno, all'ora fissa, coll'assistenza della Comunità* si celebra una Messa che, e per il numero delle candele che in essa si accendono, per l'omissione delle preci in fine di essa, ecc., si considera quale Messa *conventuale*. Si chiede se tale Messa possa dirsi *veramente* conventuale, *tanto* da goderne i privilegi?

R. L'uffiziatura corale è prece liturgica, ed ha il suo punto culminante in quella parte, che è detta eminentemente la *Liturgia*, cioè

la santa Messa. Ora, se una Comunità di coro non può accudire a tutta l'uffiziatura, ma soltanto ad una parte di essa (prescindendo dalla questione dell'obbligo), e realmente la compie, questa parte dovrà essere sostenuta almeno col *minimum* delle sue esigenze, e non potrà perdere i suoi privilegi. Ond'è che al quesito rispondiamo affermativamente. Non mancano esempi di Capitoli, i quali non hanno altro obbligo che della Messa, la quale è, senza dubbio, conventuale; e se questi esempi non sono precisamente *ad rem*, a cagione della obbligatorietà, ne abbiamo altresì di quelli, nei quali si verifica l'assistenza corale non obbligatoria alla Messa, e nessuno dirà che questa non sia conventuale e che non ne goda dei privilegi.

9. Tizio sacerdote, molto divoto di San Giuseppe, celebrando la S. Messa, alla orazione secreta « Libera nos, quaesumus, Domine », etc., che si recita dopo il « Pater noster », alle parole « Dei genitrice Maria » aggiunge sempre: « cum Beato Ioseph ». Egli si basa sul fatto che parecchi Teologi ammettono: « Licere intra Missam, secrete, aliquas orationes ex privata devotione recitare ». Egli crede di poter continuare trattandosi di preghiera secreta, dalla quale il popolo non può rilevare la differenza tra un sacerdote e l'altro. Quid?

R. Senza far distinzione tra il Canone, che *stricto sensu* termina avanti al *Pater noster*, e le altre parti della Messa, o di preci aggiunte (sia pure per una invocazione) o modificate, devesi scrupolosamente stare al can. 818 del Codice: « *Reprobata quavis contraria consuetudine* sacerdos celebrans accurate ac devote servet rubricas suorum ritualium librorum, caveatque ne alias caeremonias aut preces proprio arbitrio adiungat ». Teniamo per certo che i Teologi *in casu* debbano revocare la loro indulgenza. La ragione dell'accorgersi o meno il popolo di qualsiasi prece estranea al rito, non va assolutamente curata.

10. Avendo il Vescovo di C. imposto ad alcune persone i cinque scapolari, è in dubbio se debba mandare i nomi alle relative Confraternite della ss. Trinità, del Carmine e dell'Addolorata.

R. I Vescovi, in forza del can. 349, § 1, 1, hanno la facoltà di imporre gli scapolari approvati dalla S. Sede, ma non crediamo « senza l'obbligo di registrazione », quando essa è prescritta: si noti invero che nel detto canone si distinguono le concessioni dei nn. 7-12 del can. 239, che son fatte *senza limitazione*, da quelle dei nn. 5 e 6 che son fatte con la restrizione « ritibus tamen ab Ecclesia praescriptis », la quale, se si riferisce in primo luogo alle parole « solo crucis signo », « sub unica benedictione », *a fortiori* sembra applicarsi al privilegio, così grave di conseguenze, fatto ai *soli Cardinali* di prescindere dalle registrazioni (cfr. S. C. S. O. decr. 23 ap. 1914). Dicemmo « non crediamo », perchè a rigore la registrazione non

appartiene al rito, nel senso liturgico. E se si voglia prendere nel senso che sia prescritto nella rubrica del Rituale, troviamo, per es. circa lo scapolare del Carmine, questa difficoltà, che nel rito dei Carmelitani scalzi si dice: « describatur Confratris nomen..., si commode fieri potest »; in quello dei Carmelitani dell'A. O. si trova senz'altro: « Sacerdos... describet nomen Confratris ». D'altra parte nel rescritto a pag. 35 di questo fascicolo la prescrizione della registrazione è fatta esplicitamente, mentre nel cit. can. 349 essa manca. Rimanendo dubbia la cosa, fino ad autentica dichiarazione, apparisce miglior consiglio non trascurare questa formalità.

BREVI RISPOSTE. (1)

1. Dalla collezione autentica dei decreti della S. R. C. è stato espunto quello del 12 agosto 1854, che al n. 11 diceva « Unicam orationem dicendam in Missa de requie *cum cantu* », perchè, secondo decisioni posteriori, l'unica orazione è prerogativa soltanto di quelle Messe che sono in certo modo privilegiate, p. es., nel settimo, nell'anniversario.

2. Il can. 931, 1° del Cod., in quanto asserisce che la confessione e comunione possono farsi entro l'ottava seguente il giorno cui è annessa l'indulgenza plenaria, vale anche per le *toties quoties* (Porziuncola, 2 novembre, Rosario, Carmelo, ecc.). *Ubi lex non distinguit...* Sarà bene però sollecitare, affinchè le sante indulgenze non abbiano a restare sospese per parecchi giorni.

3. Il conopeo è di obbligo per il Tabernacolo quando racchiude il SS.mo. Per quelli che sono eminentemente artistici, è questione tra i liturgisti: quanto però ai Tabernacoli di dimensioni stragrandi, l'uso *contrario* delle Patriarcali Romane, può servir di norma.

4. Per impartire la benedizione con la S. Pisside, nelle chiese e oratorii sacramentali non è necessario che assista determinato numero di persone: si può quindi darla anche se sono poche.

5. Anche dopo l'andata in vigore del Codice è necessaria la licenza dell'Ordinario per dare la benedizione con la S. Pisside *subito dopo la S. Messa:* non già perchè è benedizione con la S. Pisside

(1) A parziale rettifica di quanto leggesi a pag. 368, n. 81 del precedente volume, ci si fa osservare che non esiste « Arciconfraternita del S. Bambino di Praga », ma solamente la « Confraternita del S. Bambino di Praga » o Sodalizio, e che la facoltà di erigere canonicamente detta Confraternita o Sodalizio, è stata benignamente concessa dalla s. m. di Pio X (30 marzo 1913) al Preposito generale dei Carmelitani *scalzi* (Casa Generalizia, Corso d'Italia, 38, Roma).

(cfr. c. 1274, § 1), ma perchè segue immediatamente la S. Messa (c. 618): nè si può dare senza cantare o almeno recitare prec (S. R. C., n. 3157, VII; 3402, I).

6. A proposito dell'obbligo di coloro che appartengono a « religioni di coro », il Codice (c. 610) dice che essi debbono recitare in comune l'ufficio e debbono avere la Messa conventuale a quello conforme: non ostante che il can. 413 relativo ai Canonici si esprima con maggior precisione, pure non vi ha dubbio che si tratta dello stesso obbligo, cioè quella dicitura significa che sono obbligati i detti religiosi al coro e alla Messa conventuale da celebrarsi nei tempi e nei modi stabiliti dalle leggi liturgiche.

7. L'indulto già concesso dalla S. C. del Concilio a una data città affinchè valesse per Comunione pasquale quella che si suol ivi fare nel settenario dell'Addolorata *durante il Carnevale*, è ancora in vigore *usque ad exspirationem temporis*, non ostante che l'Ordinario abbia generalmente determinato il tempo del Precetto dalla IV domenica di Quaresima, in conformità con l'art. 859, § 2, del Codice. Tanto il Codice che l'Ordinario provvedono al bene generale, l'indulto a un caso particolare e *per genus speciei non derogatur*.

8. L'elezione di sepoltura non può farsi *dai parenti* del defunto se non ne hanno ricevuto il mandato da provarsi in qualsiasi legittimo modo (c. 1226). Se non si fornisce questa prova il parroco proprio non è *tenuto* a cedere il suo diritto: *pro bono pacis* può farlo, *quia nemo tenetur iure suo uti*.

9. Il decreto della S. C. del Concilio, 14 novembre 1916, con cui si vieta di procedere ai concorsi parrocchiali durante le presenti circostanze, è tuttora in vigore, come *legge generale*, e vi resterà finchè vi saranno sotto le armi sacerdoti aventi diritto a partecipare a tali concorsi. Ciò non toglie che possa cessare *nei singoli casi*, p. es., se in una diocesi fossero già tornati tutti gli aventi diritto, o se, riguardo a una data parrocchia, non vi siano assenti che possano concorrere. Infatti il decreto è dato *durantibus praesentibus rerum adiunctis*, le quali circostanze possono cessare non solo universalmente, ma anche particolarmente: e poi *in odiosis quid minimum est tenendum*.

10. La legge del concorso, ove vige, obbliga senza restrizione, quindi anche il parroco che è trasferito da una parrocchia a un'altra deve sottostarvi, a meno che i concorsi non si facciano, come in Germania e certe diocesi dell'alta Italia, in forma generale per dichiarare l'idoneità in genere, al ministero parrocchiale, il che il Cod., art. 459, § 4, non riprova, ma anzi suppone: « per concursum sive specialem sive generalem ».

11. Non è assolutamente tollerabile, e i canoni ritrovano come *simoniaca*, qualsiasi collusione o patto di lucrare le distribuzioni non

ostante l'assenza *illegittima*, ossia di condonarsi vicendevolmente le fallenze. L'Ordinario intervenga energicamente, e faccia notare che ai frutti così conseguiti si applica la severa sanzione del can. 729, § 1.

12. La professione triennale che si premette alla professione perpetua non è *mai* solenne (cfr. c. 574) non potendosi dare *solennità* senza la perpetuità dei voti. Deve però anch'essa essere ricevuta dal legittimo Superiore, a norma delle Costituzioni (c. 572, § 1, n. 6).

13. La prescrizione del Conc. Trid. sess. XXIII, c. 5 *de ref.*, circa le pubblicazioni dei nomi degli Ordinandi da farsi in parrocchia *non* si applica ai religiosi di voti *perpetui*, anche se semplici (c. 998, § 1).

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Circa la prescrizione quinquennale dei supplementi di congrua. — Tanto nelle leggi canoniche, quanto nella vigente legislazione italiana, la congrua deve essere considerata come un assegno all'investito per assicurargli il necessario al personale sostentamento e non come il corrispettivo o retribuzione di un'opera prestata per un determinato ufficio.

I supplementi di congrua, che integrano tale prestazione, hanno necessariamente la stessa natura e rientrano nella categoria degli assegni alimentari, soggetti alla prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2144 Cod. civ.

Nè vale ad ostacolare l'applicazione della prescrizione quinquennale il fatto della liquidazione che precede il pagamento dei supplementi di congrua, non trattandosi di liquidazione nel senso giuridico, da cui cioè dipenda l'accertamento stesso del diritto nel suo *quantum*, ma di una semplice constatazione per ottenere i pagamenti.

Per costituire il debito prescrittibile in cinque anni occorrono le seguenti condizioni: che si tratti di un debito che si rinnova anno per anno od a periodi più brevi, dipendendo sempre da una *causa debendi* principale che resta inalterata; che si possa chiedere con azione separata o indipendente da quella riferibile alla *causa debendi* principale.

I crediti dipendenti da congrua parrocchiale, che hanno il loro titolo originario nella legge, sono pagabili a rate, ma non sono parti di un capitale, sibbene altrettante prestazioni esigibili alle rispettive scadenze e che lasciano inalterata l'obbligazione fondamentale da cui dipendono, anche se singolarmente alcuna resti colpita dalla prescrizione.

Le spese di culto, concesse ai parroci dalla legge 30 giugno 1892, non costituiscono che un coefficiente passivo per la liquidazione del supplemento di congrua, nel quale però era compreso il credito relativo a dette spese, prescrittibile quindi in cinque anni come gli arretrati della congrua. — Cass. Roma, 3-28 marzo 1917. Fondo culto c. Alfinito. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, serie II, anno X, pagina 169).

Deducibilità delle spese di culto e loro imprescrittibilità. — A norma della legge 4 giugno 1899, n. 191, l'assegno per supplemento di congrua deve essere liquidato al netto di qualsiasi onere e peso, e più specialmente dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Ai fini dell'accertamento dell'assegno per supplemento di congrua non sono deducibili, a norma dell'art. 17 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, le spese per le riparazioni straordinarie e i debiti costituiti per questo oggetto sul godimento dell'usufrutto o sulle rendite beneficiarie.

Debbono essere comprese tra le *riparazioni straordinarie*, e perciò non deducibili, anche le *indispensabili* riparazioni per danni subìti dagli stabili della Parrocchia in conseguenza del terremoto.

La disposizione dell'art. 17 del citato regolamento deve applicarsi anche alle riparazioni straordinarie riferibili ad epoca anteriore alla pubblicazione della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Non è applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 Cod. civ., alle spese di culto concesse ai parroci a norma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899 (1). — Cass. Roma, 26 gennaio-16 febbraio 1917. Fondo culto c. Guarducci. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ita* pag. 174).

Responsabilità del parroco per una lite istituita dal predecessore. — Istituita azione pel pagamento di alcune annualità di un canone, e venuto in contestazione il diritto della Parrocchia a riscuoterle, deve la Parrocchia medesima sottostare alle conseguenze di tale lite, riuscita ad essa sfavorevole.

---

(1) Giurisprudenza costante; la Corte di Cassazione giustamente tiene fermo il principio di diritto che le spese di culto costituiscono un debito unico che si estingue una *solutione tantum* e non un debito pagabile a rate, nè diviso in prestazioni periodiche che si cumulano per mancata esazione. Il parroco, provvedendo alle spese di culto, ha sempre diritto al rimborso delle stesse verso l'Amministrazione: la *repetitio* fondata sull'indebito arricchimento, non può essere soggetta alla prescrizione quinquennale dell'art. 2144 Codice civile.

Perciò il nuovo parroco non può sottrarsi alla responsabilit delle spese giudiziali, pretendendo di addossarla agli eredi del suo predecesore. — Cass. Roma, 20 aprile-22 maggio 1917. Tozzi c. Toscano. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, ser. II, anno X, pag. 289).

Legati pii soppressi e oneri inerenti. — Devono essere compresi tra i legati pii per oggetto di culto, soppressi dal n. 6, art. 1 della legge 15 agosto 1867, n. 6348, tutti quelli i quali, pur non avendo personalità giuridica autonoma, furono però costituiti con patrimonio separato e destinato particolarmente ai fini di culto, con l'incarico dell'amministrazione, allo stesso erede o ad altra persona od ente.

Il Fondo Culto non è tenuto all'adempimento degli oneri religiosi inerenti ai ben delle soppresse istituzioni ecclesiastiche nel modo specifico designato dai fondatori, ma può adempiervi anche per equipollenti, vale a dire destinando le somme disponibili a scopi insieme coordinati, di religione, di beneficenza e d'istruzione. — Cass. Roma, 16 maggio-15 giugno 1917. Fondo Culto c. Adamo. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, ser. II, anno X, pag. 331).

Per accettare la sopprimibilità di un ente devesi avere riguardo non alla formale erezione od al suo riconoscimento, cioè *stato di diritto*, sibbene allo *stato di fatto* in cui l'ente stesso trovavasi all'atto della pubblicazione delle leggi eversive, intendendosi soggetti a soppressione quegli enti che per la loro finalità, il loro organismo e la loro amministrazione il legislatore volle aboliti.

L'esistenza di fatto si deve affermare allorquando l'ente ecclesiastico compreso tra quelli designati dall'art. 1 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, pur non apparendo fornito di regolare erezione canonica e di legale riconoscimento, sia però autonomo, cioè dotato di un proprio patrimonio, destinato esclusivamente agli scopi che esso si propone. — Cass. Roma, 13-24 febbraio 1917. Chiesa Maggiore di Burgio c. Demanio. (Ibid. pag. 336).

Irriducibilità degli assegni ai partecipanti di ex-ricettizie. — L'assegno corrisposto, a mente dell'art. della legge 15 agosto 1867, ai partecipanti di un ex ricettizia o agli investiti di altri enti soppressi, è un vitalizio a titolo oneroso (essendo dovuto a condizione dell'adempimento degli obblighi annessi), e come tale non consente alcuna diminuzione.

Perciò il detto assegno neanche può subire variazioni in meno per effetto della conversione della rendita pubblica, e il Fondo Culto, nel dismettere i beni della ex ricettizia al Comune, ha diritto di rivalersi della differenza pagata in più come conseguenza di detta conversione. — Cass. Roma, 22 marzo-39 aprile 1917. Comune di

Maglie c. Fondo Culto. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, ser. II, anno X, pag. 369).

Ricadenza e estinzione di pensione. — Le pensioni, sia temporanee che perpetue, vanno soggette alla *ricadenza* a favore degli enti gravati da quell'onere, quando si estinguono, le temporanee per la morte dei pensionisti, e le perpetue per la soppressione degli enti morali assegnatari, disposta per legge.

Secondo la dottrina canonica la pensione non rappresenta una quota del patrimonio beneficiario dell'ente gravato, bensì il diritto di percepire annualmente una data somma sui frutti del beneficio concesso dalla competente autorità ad una persona fisica o giuridica.

La pensione deve quindi considerarsi come un diritto reale (onere sui frutti) che si trasmette dal lato passivo nel passaggio del beneficio ecclesiastico da un titolare all'altro; ma si estingue dal lato attivo colla estinzione della persona fisica o dell'ente morale cui la pensione stessa fu assegnata.

La disposizione del reale rescritto 28 gennaio 1835, secondo la quale le pensioni devono ritenersi decadute per la non comparsa per due anni degli assegnatari, riguarda le sole persone fisiche, ma non gli enti morali. — Cass. Palermo, 25 aprile 1916. Economato generale dei benefici vacanti c. Vescovo di Acireale. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.* pag. 184).

Validità di acquisti delle soppresse corporazioni. — Le soppresse corporazioni religiose possono, a mezzo dei singoli aggregati, acquistare beni immobili e ricevere per disposizioni testamentarie. — Appello Trani, 5 febbraio 1916. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, pag. 188).

Circa i demani ecclesiastici e gli usi civici. — A norma delle leggi abolitive della feudalità nelle provincie dell'ex Regno di Napoli, i demani ecclesiastici sono essenzialmente distinti da quelli feudali sia per la loro natura sia per l'origine giuridica.

Nei demani feudali gli usi civici sono dovuti per presunzione di diritto; mentre nel demanio ecclesiastico sono dovuti per fatto e debbono essere provati da chi li assume.

Tanto i demani ecclesiastici che quelli feudali furono equiparati per legge in quanto riguarda l'esecuzione della ripartizione, la definizione degli usi civici, le norme per il loro compensamento e le questioni delle difese.

Conseguentemente le prestazioni dovute dai coloni dei demani ecclesiastici non hanno la stessa natura giuridica di quelle dovute dai coloni di demani feudali, e non costituiscono censi riservativi,

sebbene veri e propri canoni enfiteutici. — Cass. Roma, 3 aprile-17 maggio 1916. Capitolo cattedrale di Ortona a Mare c. Civitarese. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, pag. 114 e seg.).

Carattere della confraternita in confronto con la fabbriceria. — Il carattere costitutivo di una confraternita non può essere modificato dal fatto che essa contribuisce di fatto al mantenimento dell'edificio di una chiesa parrocchiale, e sono elementi importanti per escludere in una confraternita il carattere di fabbriceria, la costante sua denominazione di confraternita, e il fatto di non essere stato il suo patrimonio soggetto a conversione.

Il richiamo dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890, fatto al n. 2 dell'art. 91 della legge stessa, trova applicazione diretta quando trattasi di trasformazione dei fini di beneficenza di una confraternita, e applicazione analogica quando si tratta invece di soli fini di culto.

In tal caso unica limitazione è quella di fare salve le spese occorrenti per le funzioni di culto indispensabili. — Cons. sup. di beneficenza, 5 dicembre 1916. Confraternita di Montescudo. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, 1918, pag. 157).

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE. — Sebbene non sia stata pubblicata negli *Acta Ap. Sedis*, crediamo opportuno dare il primo luogo in questa rubrica alla seguente bellissima lettera al Card. Vicario, con cui si encomia l'opera del Clero romano nella dolorosa contingenza dell'epidemia. Questo encomio invero si estende *ubi eadem est ratio* a gran parte del Clero d'altre diocesi, alle quali pure, come Egli stesso accennò nel primo suo discorso ai Quaresimalisti, il S. P. intende rivolgersi mentre si rivolge al clero della diocesi a Lui più vicina.

« *Signor Cardinale,* Il flagello della epidemia, che, come in tante parti del mondo, così in quest'alma e diletta nostra Roma è venuta ad aggravare le condizioni, già così dolenti, del popolo ed a spargere nuovi lutti nelle già tanto provate famiglie, ha chiamato insieme ad altre benemerite classi di cittadini, anche il Clero romano ad ardui compiti di virtù e di sacrificio, ed ha fatto ancora una volta risplendere la bella fiamma, onde la sventura lo trovò sempre fulgente della divina carità.

« Ben a ragione Ella, signor Cardinale, facendo eco alle molte e

consolanti voci di encomio che da più parti ci sono giunte, ha reputato esser dovere del suo ufficio di darci conto del commendevole diportamento del Clero, mettendo segnatamente in rilievo l'abnegazione dei parroci e dei loro cooperatori, tra le cui file, mentre lamentiamo le vittime del crudele contagio, siamo lieti di contare nuovi imitatori del Pastor buono, che dà senza ambagi anche la vita pel bene del gregge.

« Se in benedizione rimase presso tutti la memoria di chi cadde nel compimento della sua sublime missione, è d'uopo rimanga in onore anche il numeroso stuolo di coloro che ogni giorno ed ogni ora, moltiplicando le proprie energie e sostenendo le altrui energie, lottarono contro il fiero pericolo e rinnovarono le gloriose gesta che le tradizioni di Roma tramandarono, del ceto parrocchiale.

« A questi valorosi e spesso ignorati sacerdoti, Noi vogliamo, signor Cardinale, che giunga pel di Lei autorevole tramite l'unico premio che anche i virtuosi ministri, nella loro cristiana umiltà, si attendono su questa terra, quasi immagine ed auspicio di quella ben superiore mercede che la carità divina riserva nel Cielo; il premio di sapere che il Pontefice si loda di loro, e ringrazia il Signore di tenere acceso nella sua Chiesa il sacro fuoco di quella principe, impavida ed instancabile virtù che unifica in Dio il suo mistico corpo ecclesiastico, e che non può a meno di fortemente rinsaldare nel popolo, massime in tempi dalla sola carità conquistabili, i sensi della stima, della riconoscenza, dell'affetto.

« Ed anche a Lei, Nostro degno Vicario, che in questi gravi momenti ha saputo interpretare le paterne premure alberganti nel cuore del Papa, e che ora nel nobile contegno del Clero raccoglie il frutto del suo saggio governo, Noi tributiamo volentieri il meritato nostro plauso mentre, indice di animo sommamente grato e benevolo, impartiamo di tutto cuore a Lei ed a tutto il venerando Clero Parrocchiale l'Apostolica Benedizione.

« Dal Vaticano, 30 novembre 1918.

« BENEDICTUS PP. XV ».

IL NUOVO PONT. ISTITUTO ORIENTALE. — Col 9 dicembre si sono aperti i corsi di questo provvido Istituto nel suo proprio palazzo, in piazza Scossacavalli, nell'Alma Città: le iscrizioni si sono chiuse il 20 dello stesso mese. Gli Statuti generali testè pubblicati, sebbene provvisori, indicano già chiaramente la sua costituzione fondamentale: l'Istituto è destinato in primo luogo ai sacerdoti del clero *latino*, che vogliono consacrarsi alla grande opera del ritorno delle Chiese Orientali all'unità Romana: vi sono ammessi pure i sacerdoti e laici orientali, anche scismatici, che vi vogliano perfezionare la loro cul-

tura e la cognizione delle cose e verità cattoliche. Tutti son distribuiti in due classi: alunni e uditori: i primi debbono aver *compiti* gli studi filosofici e *teologici*, e prender impegno di frequentare tutte le discipline obbligatorie, e subirne gli esami; gli altri hanno libertà di scelta: tutti sono ammessi gratuitamente.

I corsi, per ora, sono due soli. Le materie d'insegnamento svolte in ciascuno sono: 1° *teologia positiva ed ortodossa*, vale a dire esposizione della dottrina teologica *attualmente* insegnata nelle scuole greco-russe-slave; 2° la *teologia storica*, vale a dire la storia dei principali dogmi su cui verte la controversia fra scismatici e cattolici; 3° la *patrologia e patristica*, ossia studio particolareggiato della vita, opere e dottrina dei Padri più usati in questa controversia, o di maggiore autorità nelle Chiese d'Oriente; 4° le liturgie orientali; 5° il diritto canonico orientale; 6° il diritto civile dei vari popoli orientali; 7° la storia della Chiesa nelle regioni d'Oriente; 8° la letteratura bizantina, russa, slava, armeno-siro-arabo-copta; 9° l'archeologia sacra orientale; 10° la geografia etnografica ed ecclesiastica dell'Oriente; 11° le lingue orientali: greca-moderna, russa, siriaca, arabica, copta, armena, etiopica e arabica.

Come si vede il programma è vastissimo e insieme opportunissimo sia per lo scopo pratico che l'Istituto si propone, di ricondurre con la dottrina le chiese scismatiche all'ossequio e obbedienza cattolica, sia per l'incremento che risulterà per gli studi di teologia *positiva*, ai quali unicamente si riferisce il programma, in confronto col primato indiscusso che la Chiesa già ha conseguito nel campo della teologia *speculativa*. Tutte le simpatie e i voti del mondo cattolico debbono quindi circondare questa provvida istituzione.

NUOVI VESCOVI. — Sono stati eletti: *29 nov. 1918*, mons. Ludovico Termier, vesc. di *Tarantasia* (Savoia); *4 dic.*, mons. Enrico Pla y Deniel, vesc. di *Avila*, e mons. Zaccaria Martinez y Nunez, vesc. di *Huesca* (Spagna); *5 dic.*, mons. Sisto Sosa, vesc. di *Guayana* (Brasile); *14 dic.*, mons. Ettore Fronzi, già vesc. di Cagli, arciv. di *Camerino*; *21 dic.*, mons. Giuseppe Mac Grath, vesc. di *Baker-City* (St. Un. d'Am.).

NECROLOGIO. — 23 dic. 1918, Mons. Ludovico Gavotti, arciv. di Genova; 26 id., mons. Antonio Lopez y Pelaez, vesc. di Tarragona; 27 id., Mons. Ulpiano Perez y Quiñones, vesc. di Riobamba (Brasile).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

LIBRI RACCOMANDATI DALLA DIREZIONE

BORGONGINI-DUCA Mons. FRANCESCO, Il *Profilo di S. Agostino* e *La genesi della dottrina agostiniana intorno al peccato originale*. Saggio critico su due scritti del prof. Ernesto Buonaiuti. Roma, Spithoever, 1919, in-8° di pag. 16. L. 1.

Il più schiacciante rimprovero che S. Ag. rivolgeva al suo avversario Giuliano che l'accusava di avere inventato il peccato originale, fu quello di aver falsamente riferiti i testi. « Non tota et integra fideliter ponis, sed concidis ubi vis, tollis quod vis, iungis quomodo vis: sed fac quidquid vis; convictus et victus apparebis ut non vis ». Raramente è accaduto di poter rivolgere con tanta *evidenza* la stessa accusa all'avversario, con quanta la si rivolge in questo opuscolo al prof. Buonaiuti, a proposito dei due scritti di lui ora posti all'Indice. Tutto il resto potrà esser discutibile, ma non si potrà *ulla tergiversatione celare* che il detto prof. ha addotto come *tipiche* per dimostrare il pensiero di S. Ambrogio sul peccato originale « le frasi « della *En. in ps.* 48: « Iniquitas calcanei mei circumdabit me: « Hoc est iniquitas Adae, non *mea;* sed ea non potest *mihi* esse terrori », senza citare le precedenti: « *Dominus autem*, qui sua peccata « non habuit, nec cognovit propriàs iniquitates, *ait:* Iniquitas, etc. »! E allora non occorre altro: chi agisce così, per dire una frase cara al medesimo prof., « è già giudicato ».

CERATO sac. prof. PROSDOCIMUS, *Censurae vigentes ipso facto* a Codice Iuris Canonici excerptae, cum suspensionibus ferendae sententiae, poenis vindicativis, remediis poenalibus, poenitentiis et irregularitatibus. Commentarius. Patavii, typis Seminarii, 1918, in-8° di pag. 236. L. 3,50.

Sebbene mutando l'ordine osservato nel testo (e a mutarlo ha avuto per modello lo stesso indice analitico-alfabetico del Codice) l'egregio A. ci ha dato in questo commento della II sezione del V libro, ossia del Codice penale ecclesiastico, un degno fratello del *Matrimonium* (cfr. vol. XXX, pag. 228) col vantaggio di una maggiore utilità per la pratica del sacro ministero, essendo questa materia frequentissima e insieme delicata, poichè non dipende che dalla positiva volontà della Chiesa legislatrice. Anche più che nella precedente apprezzatissima sua opera il Cerato ha voluto in questa « offrir tutto il necessario *etiam minus sapientibus* » e vi è certamente riuscito: al testo di ciascun canone segue il commento destinato a rilevarne e illustrarne ciascun *elemento*, indicato anche in maniera sensibile con tipi più grandi: seguono poi nelle *adnotationes*, richiami ad altre disposizioni del Codice o dei sacri Dicasteri e appunti di dottrina e di prassi, ove ci sciolgono in poche parole casi, controversie e dubbi. Qui specialmente abbiamo trovato quasi dappertutto felicissima la mano dell'A., il cui libro servirà di manuale egregio per la scuola, come per la prassi quotidiana.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

All'E.mo Card. Prisco e all'Episcopato Campano: ringraziandoli dell'omaggio inviato in occasione della conferenza annuale, ne loda il proposito di attuare il Codice, ed esorta i fedeli a rispondere alle loro cure, con verace pietà e azione cristiana.

(*Acta Ap. Sedis*, XI, p. 35).

Lettera. — *Dilecte fili noster ac venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem.* — Imaginem vestrae in Nos pietatis non mediocri cum iucunditate perspeximus in litteris, quas proxime, Neapoli congregati, communiter ad Nos dedistis. Detulerunt eae quippe officia vestra, in primisque grati animi significationes ob promulgatum Codicem et proposita curandi ut in Campaniae dioecesibus latae leges executioni mandentur. Quantus ager ad excolendum; quam *fructuosi vobis labores!* Latissime enim, ut bene nostis, patet Codicis disciplina, cum et clericos afficiat et laicos, et utrosque ad omne officii munus studeat conformare. Omnino quae sit conditio dioecesium vestrarum, quid in unaquaque earum evellendum destruendumque sit, quid aedificandum et plantandum vos videtis. Sed quidquid hac in re aggreditur, id docendo, hortando, praecipiendo sequendum maxime est, id summa ope conandum, ut catholici omnes Christum induant et in actione vitae libere prae se ferant: ut Ecclesiam matrem non verbum tantum neque lingua diligant, sed opere et veritate: ut Apostolicae Sedi ita adhaereant, ut eius iussa faciant et iura animose tueantur. Haec enim nisi fundamenta ponantur, vix quicquam prode-

runt cetera. Opportune admodum mentio a vobis facta est sanctorum Campaniae Praesulum. Pertinet ad vos non solum eorum gloriae hereditas, sed etiam factorum imitatio. Iidemque, quorum perpetua cura ea fuit, ut disciplinae custodia Christus in omnibus viveret, videntur exemplo suo vos in proposito sancto confirmare et ad ea hortari, quae Nos scribenda ad vos putavimus amore magis impulsi, quam quod arbitraremur vos monitis indigere Nostris.

De communibus officiis gratias vobis agimus ex animo, Nostraeque testem benevolentiae ac caelestium auspicem munerum apostolicam benedictionem vobis omnibus, dilecte fili Noster ac venerabiles fratres, clero ac populo unicuique vestrum tradito peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXVI decembris MCMXVIII Pontificatus Nostri anno quinto.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

A mons. Vescovo di Lourdes, nel LX anno dall'apparizione, lodandone il proposito di celebrarlo in special modo, per ringraziamento della cessata guerra, esorta ad unirvi l'intenzione d'ottenere una pace giusta e la restaurata concordia cristiana fra i popoli: impartisce l'indulgenza plenaria a quanti pellegrineranno a Lourdes in quest'anno.

(*Acta Ap. Sedis*, XI, p. 37).

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. — Quum annus compleretur sexagesimus ex quo Immaculata Virgo Mater istic conspiciendam se obtulerat, scimus in optatis tibi fuisse, ad faustum eventum commemorandum, sacras toto anno agitare laetitias, nisi tanta belli calamitas obsisteret. Nunc vero cum, Dei benignitate ac numine, arma tandem conquiescunt, consentaneum videtur ut proximum Apparitionis festum peculiaribus sollemnibus celebretis. Nam hoc annorum spatio quot quantaque ad Lourdensem Specum facta sunt mirabilia, cum affecta desperatis morbis corpora sanitatem ex improviso reciperent, cum aversis a religione animis subita fidei lux illaberetur, cum innumerabiles inde, si non implo-

ratae valetudinis compotes, tamen paratissimi divinae obsequi voluntati redirent. De omni hac beneficiorum copia Virgini beatissimae, cuius apud Deum patrocinio sunt tribuenda, ingentes grates persolvere officium est: quibus beneficiis illud ipsum annumerari debet quod, positis armis, reconciliandae pacis mundo spes illuxit, cum eadem et *Principem pacis* Iesum Dominum ediderit, et humani generis mater sit benignissima. Hanc vero ob causam amplius instandum est apud divinam clementiam, ut ea pax constituatur quam optimus quisque exspectat, quae scilicet, iustitia et aequitate comite, vincula inter universos populos confirmet christianae caritatis. Quod cum de praesentissima Mariae ope ac suffragio Nobis spondeamus, quas ubique supplicationes nuper indiximus, eas maxime in aedibus marianis celeberrimis, quo in numero Lourdensis eminet, haberi gratum est. Quare sacra sollemnia, quae istic propediem fient, vehementer Nobis intelligis probari. Atque ad eorum augendum splendorem ac fructum, de spirituali Ecclesiae thesauro, cuius apud Nos dispensatio est, omnibus qui rite confessi et sanctissima Eucharistia refecti Lourdensem Aedem adierint *Indulgentiam Plenariam* non solum die XI februarii proximi, sed etiam singulis diebus anniversariis ceterarum Apparitionum Virginis Immaculatae hoc anno redeuntibus, lucrandam concedimus; pari Indulgentiae munere eisdem condicionibus fruantur volumus quicumque earum sollemnium peregrinationum ad Lourdensem Basilicam participes erunt quae hoc vertente anno, ut scribis, suscipientur. Ita ad pedes divinae Matris in ista benignitatis eius nobilissima sede Nos quoque vobiscum vel in agendis gratiis vel in precibus adhibendis, populi christiani causa, praesentes animo adesse videbimur. Tuae vero pietatis et observantiae erga Nos officia paternâ benevolentia rependentes, caelestium auspicem munerum tibi, venerabilis frater, tuoque clero ac populo apostolicam benedictionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XX ianuarii MCMXIX, Pontificatus Nostri anno quinto.

BENEDICTUS PP. XV.

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

Abrogate le prescrizioni precedenti, si formulano in tre capi le nuove norme per l'emigrazione degli ecclesiastici, dei quali il primo riguarda i sacerdoti emigrati in America per lungo tempo; il secondo gli ecclesiastici che ivi si recano per tempo non superiore a sei mesi: il terzo estende le date norme ai sacerdoti che si recano all'estero (anche entro l'Europa) per assistere gli emigranti, e infligge la sospensione riservata alla S. C. per i trasgressori.

(*Acta Ap. Sedis*, vol. XI, p. 59).

Decreto. — *Magni semper negotii* fuit clericorum receptio ex dissitis vel transmarinis locis provenientium: talibus in adiunctis deceptiones et fraudes facile occurrunt, easque detegere in tanta locorum distantia ac sermonum diversitate diutini laboris est ac difficile. Unde Alexander III in consultatione ad Episcopum Cenomanensem, *statuta Patrum veterum* (1) renovans, de clericis in remotis regionibus ordinatis, itemque de transmarinis statuit « ut ad minus quinque Episcoporum super ordinatione sua testimonio muniantur ». Quae lex, relata in Decretalibus, tit. 22, lib. I, ius commune per plura saecula constituit.

Nostra autem aetate, itineribus trans Oceanum communioribus et frequentioribus factis, novae leges pro clericorum ex Europa ad ea loca migrantium latae sunt, et ultima vice per decretum *Ethnographica studia*, quibus plura iuxta temporis adiuncta fuerunt disposita; quae ubi accurate observata fuere, valde in animarum bonum profuisse exploratum est.

Attamen, interea temporis, experientia docuit aliquid in hac re ulterius addi oportere aliaque temperari, ut salutarium priorum decretorum finis plenius ac facilius attingi queat.

Accessit publicatio Codicis canonici iuris, cui, quantum fas erat, coordinari oportebat peculiaris haec lex de clericis trans Oceanum migrantibus.

Habita idcirco ratione votorum plurium Americae Antisti-

(1) Conciliorum scilicet Carthaginensis I, Chalcedonensis et Antiocheni, nec non et S. Augustini (cfr. *Decr. Gratiani*, dist. 1, cap. V).

tum, perpensisque quae a Nuntiis et Apostolicis Delegatis relata fuerunt, Emi S. huius Congregationis Patres, postquam de mandato SSmi D. N. Benedicti XV omnia diligenti examini subiecere, haec statuenda censuerunt.

CAPUT I. – Integra lege Sacrarum Congregationum de Propaganda Fide et pro negotiis Orientalis Ritus circa sacerdotum huius ritus migrationem, quoad alios haec in posterum observanda erunt:

1. Pro sacerdotibus ad longum vel indefinitum tempus aut in perpetuum ex Europa vel ex Mediterranei oris ad Americam vel ad insulas Philippinas migraturis, fas esto Episcopis, non vero Vicariis Generalibus aut Capitularibus (1), litteras discessoriales concedere, hisce tamen servatis conditionibus:

a) ut agatur de sacerdotibus cleri saecularis ex canonico titulo sibi propriis;

b) ut hi post ordinationem suam saltem per aliquot annos diocesi deservierint;

c) et intra hoc tempus, sicut antea in Seminario, intemeratae vitae certum argumentum praestiterint, et sufficienti scientia sint instructi, adeo ut solidam spem praebeant aedificandi verbo et exemplo populos ad quos transire postulant, et sacerdotalem dignitatem numquam a se maculatum iri, prout iterato praecedentibus decretis Apostolica Sedes praescripsit;

d) dummodo ad migrandum iustam habeant causam, e. g. desiderium se addicendi spirituali adsistentiae suorum concivium vel aliorum illic commorantium, necessitatem valetudinis curandae, vel aliud simile motivum, coherenter ad ea quae canon 116 Codicis in casu excardinationis requirit;

e) sub lege, *quae sub gravi ab utroque Ordinario servanda erit*, ut Episcopus dimittens, antequam licentiam ac discessoriales litteras concedat, directe pertractet cum Episcopo *ad quem*, illumque de sacerdotis aetate, vita, moribus, studiis e migrandi motivis doceat, ab eoque requirat, an dispositus sit ad illum acceptandum et ad aliquod ecclesiasticum ministe-

---

(1) Cfr. can. 113; quantunque l'effetto di tale discessoria sia invero giuridicamente inferiore a quello della escardinazione (quasi come la via al termine), pure intendesi di leggieri che la responsabilità è più grave, poichè il sacerdote così inviato rimane a pericolo della sua diocesi. Quindi si è tolto sotto ogni ipotesi ai Vicari Episcopali la facoltà di concederla. [*N. d. R.*].

rium eidem tribuendum, quod in simplici missae celebratione consistere non debet, quoties migrans sacerdos aetate iuvenili et integris viribus polleat; neque licentiam et discessoriales litteras sacerdoti antea concedat quam responsionem ad utrumque affirmativam assecutus sit;

f) Episcopus autem *ad quem* exhibitum sacerdotem non acceptet, nisi necessitas aut utilitas Ecclesiae id exigat vel suadeat, aut alia iusta et rationabilis causa intercedat.

2. Discessoriales litterae non communi sed specifica forma conficiendae erunt, hoc est, exprimere debebunt consensum sive temporaneum, sive perpetuum vel ad beneplacitum Episcopi dimittentis, acceptationem Episcopi *ad quem*, et notas sacerdotis individuas, aetatis scilicet, originis, aliasque, quibus persona describatur, adeo ut nemo circa eius *identitatem* decipi possit: aliter autem confectae litterae nihil valeant et nullae habeantur.

3. Firma manet praescriptio in decreto *Ethnographica studia* statuta, qua Italiae Ordinarii relevantur ab onere dimissoriales litteras, de quibus in superiori articulo sermo est, conficiendi; sed peractis iis quae sub n. 1 statuta sunt, rem deferent ad Sacram hanc Congregationem, quae licentiam scripto dabit cum utroque Ordinario communicandam.

4. Idem statuitur pro Episcopis Hispaniae et Lusitaniae, hac una differentia, quod onus licentiam concedendi attribuitur et reservatur Apostolicae Sedis apud eas nationes Legato.

5. Qui hisce litteris vel licentia carent, ad sacri ministerii exercitium admitti nequibunt: qui vero iis pollent, admittentur etiam in locis transitus, nisi peculiaris aliqua extraordinaria ratio obsistat, si ibidem infirmitatis aut alia iusta causa commorari parumper coacti fuerint.

6. Hisce servatis normis aliisque quae in tit. I, lib. II Codicis statutae sunt, sacerdotes ex Europae dioecesibus dimissi, in Americae et insularum Philippinarum dioecesibus, utroque Ordinario consentiente, incardinari etiam poterunt.

7. Sacerdotes ex Europae dioecesibus dimissi ex una in aliam Americae et insularum Philippinarum dioecesim transire poterunt, Episcopo *a quo* discedere desiderant et Episcopo *ad quem* pergere optant consentientibus, servatis in substantialibus normis sub nn. I et II positis, et docto quamprimum Ordinario sacerdotis proprio, vel, si agatur de sacerdotibus Italis, Hispanis et Lusitanis, S. Sedis officio a quo prima demigrandi li-

centia promanavit. Obligatio autem docendi Ordinarium sacerdotis proprium vel S. Sedis officium spectabit ad Episcopum qui sacerdotem in sua nova demigratione recipit.

8. Curae et sollicitudini Ordinariorum Americae et insularum Philippinarum enixe commendatur ut provideant quo emigrati sacerdotes in domibus privatis vel in diversoriis, sive publicis hospitiis, non commorentur, sed in aedibus ecclesiasticis ad rem instructis vel instruendis, aut penes aliquem parochum vel religiosos viros. Quod si absque legitima causa parere recusent, eos post factam monitionem peremptoriam a missae celebratione interdicant.

9. Religiosi, dum in sua religione perseverant, trans Oceanum ad alias suae religionis domus mitti a suis superioribus valebunt, hac una lege servata, super cuius observantia superiorum consciéntia graviter oneratur, ut agatur de religiosis qui sint intemeratae vitae, bonae exploratae que vocationis et studiis ecclesiasticis bene instructi; adeo ut retineri tuto possit, in bonum animarum et aedificationem fidelium eorum missionem esse cessuram.

10. Religiosi exclaustrati, pro tempore quo extra conventum morantur, et religiosi saecularizati eadem tenentur lege ac clerici saeculares.

Caput II. – 11. Clerici saeculares, qui ex Europa vel ex Mediterranei oris in Americam vel in insulas Philippinas ad breve tempus, *semestre* non excedens, pergere cupiunt, acceptatione non indigent Ordinarii illius loci, vel illorum locorum ad quae proficiscuntur, prout pro diuturna vel stabili commoratione requiritur.

12. Sed debent:

a) iustam honestamve causam itineris suscipiendi habere eamque Ordinario suo patefacere, ut discessorias litteras ab eo impetrare valeant;

b) muniri discessorialibus litteris Ordinarii sui, non in forma communi, sed in forma specifica, cohaerenter ad ea quae superiori num. 2 praescripta sunt, causa temporanei itineris et spatio temporis in indulto indicatis;

c) reportare S. Sedis beneplacitum, quod dandum erit vel ab hac S. Congregatione, vel ab Apostolicae Sedis Legatis, in locis ubi hi adsint; nisi urgens aliqua causa discessum absque mora exigat: quo in casu in litteris discessorialibus id erit exprimendum;

d) in quolibet casu instrui sufficienti pecuniae summa nedum pro itinere decenter suscipiendo, sed etiam pro regressu: ad quem finem Ordinarius cavere debet, ut summa ad revertendum necessaria deponatur penes aliquam nummulariam mensam, aut alio modo tuta sit, ne ulla reversioni obstet pecuniae difficultas.

13. Religiosi exclaustrati, durante exclaustrationis tempore, et religiosi saecularizati hac ipsa lege tenentur.

14. Exspirato spatio temporanei indulti, si quis ex infirmitate aut alia iusta vel necessaria causa redire non valeat, Ordinarius loci licentiam prorogare poterit, docto tamen statim Ordinario sacerdotis proprio et S. Sedis officio, a quo beneplacitum discessus datum fuit.

Caput III. – 15. Leges de sacerdotibus migrantibus latae eos quoque attingant sacerdotes, qui, aut in itinere transmarino aut in exteris commorationis locis, Europa minima excepta, agricolis aliisque operariis demigrantibus suum praestant ministerium, sive curam hanc sponte sua suscipiant, sive ad hoc assumantur officium ab aliquo ex iis *Operibus*, quae in migrantium commodum providenter hac nostra aetate instituta sunt.

16. Sacerdotes qui, his legibus non servatis, temere arroganterque demigraverint, suspensi a divinis ipso facto maneant: qui nihilominus sacris (quod Deus avertat) operari audeant, in irregularitatem incidant; a quibus poenis absolvi non possint nisi a Sacra hac Congregatione.

* * *

SS.mus autem D. N. Benedictus PP. XV resolutiones E.morum Patrum ratas habuit et confirmavit, easque publici iuris fieri iussit et ab omnibus ad quos spectat ad unguem ex conscientia servari, ceteris praescriptionibus quae in decreto *Ethnographica studia* (1) continentur cessantibus, et contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae ex S. C. Consistoriali, die 30 decembris 1918.

✣ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✣ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

---

(1) Cfr. *M. E.*, XXVI (1914), pag. 13. Basterà confrontare quel decreto e le annotazioni relative (vedi pure, vol. XXVII, pag. 226), per intendere bene il presente. Ci asteniamo quindi da un nuovo commento.

II.

Circa il decreto « Redeuntibus a militia ».

(*Acta Apostolicae Sedis*, vol. XI, p. 43).

Dichiarazione. — Avendo chiesto il Procuratore Generale dei Sacerdoti del S. Cuore di Bétharram e quello dei Missionari della Salette, se nella parola *Ordinarius* contenuta nel decreto *Redeuntibus* fossero compresi i loro rispettivi Superiori Generali, e per l'indizione degli esercizi spirituali, e per l'assoluzione dalle irregolarità, e agli altri effetti di detto decreto; oppure se dovevano escludersi, secondo il significato canonico della parola *Ordinarius* (1); questa S. Congregazione, per mandato del Santo Padre, ha risposto in ambedue i casi: « *Ordinarium* » *in casu, et ad effectum decreti* « *Redeuntibus* » *extendi, et comprehendere Superiorem Generalem praedictarum Congregationum,*

Dalla Segreteria della S. C. Concistoriale, il 20 gennaio 1919.

✣ G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario.*

L. ✣ S.

† V. Sardi, Arciv. tit. di Cesarea, *Assessore*

Sacra Congregazione del Concilio. (2)

Circa l'obbligo della Messa « pro populo » per alcuni curati.

(Cfr. *Acta Ap. Sedis*, vol. XI, p. 45).

Wratislavien. — 13 *iulii* 1918. — Il Vescovo di Breslavia (in Germania) espone alla S. C. che nel territorio della sua vasta diocesi esistono tre specie di curazie e di Curati dei quali si dubita se siano obbligati alla applicazione della Messa *pro populo.*

I. La prima specie comprende i Curati della cosidetta *diaspora* (parola greca significante *dispersione*) vale a dire di quei luoghi compresi nei confini materiali della diocesi, ma che possono considerarsi come terre di missione, in quanto che

(1) A norma del can. 198 § 1, questa parola comprende i Superiori maggiori delle religioni clericali *esenti;* mentre le dette Congregazioni di Betharran e della Salette benchè clericali, non sono *esenti.*

(2) Apprendiamo che in data 25 febbraio la S. C. ha revocato il decreto del 14 nov. 1916 circa la sospensione dei concorsi e benefici (cfr. p. 56, n. 9).

non vi vivono che pochi cattolici *dispersi* in mezzo a una moltitudine di protestanti. Siccome la S. C. di Propaganda Fide più volte ha risposto che i missionari, come tali, non sono tenuti alla Messa *pro populo*, così si dubita se i curati amovibili *ad nutum*, preposti dall'Ordinario alle « Stationen », o centri di missione, di quei luoghi, vi siano tenuti.

II. Un'altra specie comprende i Curati che il Vescovo stabilisce pure *ad nutum* e con piene facoltà parrocchiali, per distretti di parrocchie troppo vaste, onde attendere alla cura di quelle anime che, appunto per la troppa distanza, non possono comunicare col parroco e la sua chiesa: sono, insomma, parrocchie *in formazione*, ma non ancora distaccate.

III. La terza specie comprende simili Curati di distretti come sopra, ma già separati dalla parrocchia matrice *quoad temporalia tantum*, in quanto che tali curazie, per legge civile, sono considerate dal Governo come già autonome quanto all'amministrazione dei beni; però ecclesiasticamente non sono erette in titolo beneficiale, e il Vescovo vi deputa Curati *ad nutum*; quando poi si è ottenuto il necessario per formare vere parrocchie, allora si procede alla dismembrazione totale, anche quanto alla cura.

Ciò riferito il Vescovo domandava se i Curati preposti a questi distretti o parrocchie *in fieri*, siano obbligati alla Messa *pro populo*.

E la S. C. del Concilio, nella plenaria del 13 luglio 1918 rescriveva: « Curatos primi generis, *teneri*; Curatos secundi et tertii generis non *teneri* ». La qual risposta venne ratificata dal S. Padre, nell'udienza del giorno successivo.

Eccone le principali ragioni: Quando si tratta di Messa *pro populo* vanno escluse tutte le considerazioni che può suggerire la *amovibilità* o meno del parroco, la congruità o meno del suo *temporale*, l'essere, o no, separata la cura *abituale* dall'attuale, ecc.; tutto, insomma, quel che riguarda il *beneficio*, come tale. L'unica considerazione che deve farsi riguarda l'*ufficio* pastorale, se cioè il soggetto in questione possa considerarsi come il *proprius* pastor di un *determinato* gregge, sicchè possa dirsi in stretto senso essergli « cura animarum *commissa* », a norma del Conc. Trid., c. 1, sess. XXIII, *de ref.* Invero codesto obbligo della Messa *pro populo* è inerente per sua stessa natura all'ufficio di pastore o rettore del gregge dei fedeli; il quale

ufficio *per diritto divino* nella sua integrità e pienezza è commesso ai soli Vescovi « quos *Spiritus Sanctus* posuit regere Ecclesiam Dei »; onde S. Paolo nel celebre tratto, Hebr. V, 1, e VIII, 3, dice: « *omnis Pontifex* a Deo constituitur... offerre *pro populo* »; altre persone all'infuori dei Vescovi, son chiamate all'ufficio pastorale unicamente per determinazione della Chiesa; ma una volta chiamati, necessariamente per diritto divino ossia per la stessa natura dell'ufficio pastorale, devono assumere l'obbligo inerente di offrire *pro populo*: quindi ben diceva il card. Tarquini in un voto per la S. C. de Propaganda Fide (1863), che l'obbligo della Messa *pro populo*, nella sua *sostanza*, è di diritto divino sempre, ma è di diritto divino *assoluto* quanto ai Vescovi, di diritto divino *ipotetico* per gli altri pastori, ai quali cioè non si impone, se non in quanto si verifichi la triplice ipotesi, che la Chiesa 1° affidi ad altri, all'infuori dei Vescovi, l'ufficio pastorale, ossia la cura delle anime; 2° che lo affidi, non in guisa meramente facoltativa, cioè che alcuno, se lo esercita, lo eserciti per mera carità (per esempio, se un sacerdote pregato dal Vescovo, consenta ad amministrare i sacramenti in una parrocchia che non può per ora provvedersi), ma in modo da indurre un vero obbligo; 3° che lo affidi senza escludere o riservare proprio questa parte o funzion dell'ufficio pastorale. Quanto poi al *modo*, quest'obbligo è e r sta sempre, anche pei Vescovi, di diritto ecclesiastico. Da ciò s'intende chiaramente perchè e entro quali limiti possa la Chiesa dispensare o ridurre quest'obbligo. (*A. S. S.*, I, 390).

Posta questa dottrina, siccome la cura delle anime si affida dalla Chiesa con la divisione e suddivisione del *territorio ecclesiastico*, ne consegue che l'obbligo inerente della Messa *pro populo* segue in certo modo questa stessa organizzazione, per concentrarsi nelle *distinte* parti che ne risultano. Se ne ha una prova recentissima appunto nel Codice, il quale, avendo ulteriormente disposto che anche i territori di Missione, come erano già organizzati in Vicariati e Prefetture Apostoliche, a somiglianza delle arcidiocesi e diocesi, così si suddividessero in *quasi-parrocchie*, a somiglianza delle parrocchie (can. 216, § 3), ha conseguentemente esteso ai rettori di queste, cioè ai *quasi-parrochi* l'obbligo della Messa *pro populo*, sebbene molto più lieve (can. 466, § 1 da confr. col c. 306).

Da questi principî logicamente discende la soluzione dei

dubbi: nel 2° come nel 3° caso, la curazia non è che *parte* della stessa parrocchia: *sarà* in appresso, se si vuole, altra parrocchia, ma, appunto per questo, non lo *è*: avendosi una sola parrocchia si ha anche un sol popolo, un sol gregge, di cui il *proprius pastor* è non già il Curato, ma il parroco di tutto il territorio; il Curato in tal caso, quantunque sia posto dal Vescovo, quantunque abbia tutte le facoltà, non cessa di essere un *cooperator* o vice-parroco, costituito a norma del can. 476 § 2, per una *parte* del territorio parrocchiale; nè muta la cosa l'autonomia governativa, poichè questa non muta l'indole del beneficio, tanto meno dell'ufficio pastorale. Quindi in entrambi i casi, l'obbligo della Messa *pro populo* non grava il Curato, ma grava il parroco, e lo graverà finchè la curazia non sia separata in distinta parrocchia.

Diversamente deve risolversi il primo caso. Trattasi cioè dei Curati che hanno la cura delle anime di quei cattolici che vivono dispersi tra gli acattolici, nei confini della *stazione* a loro assegnata, nella stessa guisa dei missionari che hanno la cura dei fedeli dispersi tra gli infedeli nei confini della quasi-parrocchia loro affidata. Sembrerebbe doversi dedurre che anche questi Curati siano obbligati alla Messa *pro-populo almeno* nei limiti in cui vi sono obbligati i *quasi-parroci*, cioè nelle sole feste di Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, *Corpus-Domini*, Immacolata, Assunta, S. Giuseppe, SS. Pietro e Paolo, Ognissanti (c. 306). Ma v'è di più: cotali stazioni, cioè, non sono quasi-parrocchie, ma vere e proprie *parrocchie:* non essendo infatti parte di altra parrocchia, sono parti autonome del territorio; ma questo territorio, nel caso, non è un Vicariato e una Prefettura Apostolica, bensì una diocesi: e le parti autonome d'una diocesi non possono essere che parrocchie (c. 216, § 3). La cosa è d'evidenza palmare, nè vale addurre il can. 710, in cui si accenna al luoghi « ubi paroeciae ant quasi-paroeciae *nondum* sunt constitutae », perchè esso pure non si applica alle diocesi, bensì a quei Vicariati Apostolici, nei quali, giusta la mente del can. 216, § 2, la divisione in quasi-parrocchie non può *ancora* (*nondum*) farsi agevolmente « ubi commode fieri [non] possit ».

Giustamente quindi fu risoluto come sopra.

S. Congregazione di Propaganda Fide.

Estensione delle norme pei chierici che tornano dalla milizia, anche ai missionari e alunni di Istituti, Seminari e Collegi dipendenti dalla S. C. di Propaganda.

(*Acta Apostolicae Sedis*, vol. XI, p. 51).

Decreto. — La Sacra Congregazione Concistoriale ha emanato un opportunissimo decreto *De clericis e militia redeuntibus* in data 25 ottobre 1918, che è stato pubblicato nel n. 12 degli *Acta Apostolicae Sedis* del decorso anno

Ora questa S. Congregazione di Propaganda, estendendo le disposizioni del citato decreto agli Istituti, Seminari e Collegi di missioni, soggetti alla sua giurisdizione, stabilisce che i missionari e gli alunni dei medesimi debbano presentarsi entro il termine fissato di dieci giorni, in luogo dell'Ordinario, al rispettivo Superiore, anche nel caso che i missionari e gli alunni non siano stati escardinati dalla propria Diocesi.

Ordina inoltre che nessuno dei missionari o alunni ritornati dalla milizia possa essere rinviato nei luoghi di missione, senza che prima abbia compiuto l'ingiunto corso di esercizi spirituali e tutte le altre prescrizioni del citato decreto della Sacra Congregazione Concistoriale.

Roma, 15 gennaio 1919.

G. M. Card. VAN ROSSUM, *Prefetto.*

L. ✠ S. C. Laurenti, *Segretario.*

S. Congregazione dei Riti. [1]

Dubbi circa il Vangelo in fine di Messa per alcune vigilie.

(*Acta Ap. Sedis*, vol. XI, p. 58).

Romana. — Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia, pro opportuna solutione, proposita fuerunt; nimirum:

I. An occurrente *Vigilia S. Thomae* Ap. in Feria Quatuor Temporum, de qua fit Officium cum respondente Missa, legendum sit Evangelium Vigiliae in fine Missae?

---

(1) Secondo l'*errata-corrige* pubblicata negli *Acta Ap. Sedis*, vol. X, pagina 530, a pag. 236 del *Monitore*, vol. XXIX (fasc. marzo 1918) lin. 9. alla parola *etiam*, devono aggiungersi le seguenti « suppressis et duplicibus ».

II. Si in Festo de quo recitatur Officium cum Missa, etiam Feria et Vigilia vel *duae Vigiliae* simul occurrant, de quanam legi debeat Evangelium in fine Missae?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, re mature perpensa, respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative* iuxta Rubricas et Decreta.

Ad II. De illa dicitur Evangelium in fine, de qua primo facta est Commemoratio. Quod si hoc Evangelium sit idem de Festo, tunc Evangelium in fine erit de altera quae secundo loco commemoratur, iuxta Decretum n. 3844 *Romana* 5 februarii 1895, ad IX.

Atque ita rescripsit et declaravit, die 10 ianuarii 1919.

A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Annotazioni. (1)

Ad I. Sorprende alquanto questa risposta « Affirmative, *iuxta rubricas* », mentre la rubrica generale del Messale, al tit. XIII, n. 2, dice: « In Vigiliis, quae occurrunt in... Quatuor Temporibus, *non* « legitur Evangelium Vigiliae in fine Missae ». Bisogna dunque supporre che si tratti d'una rubrica riformata, inserita nel nuovo Messale, la quale porterà una data anteriore a quella di questo decreto.

A intender la ragione della innovazione, si osservi, che già le rubriche riformate nella prima edizione del nuovo Breviario recavano una simile disposizione di carattere generale (tit. X, n. 3): « Quoties *extra ordinem Officii* cantetur vel legatur aliqua Missa, si facienda sit commemoratio aut Dominicae aut Feriae aut Vigiliae, semper de hisce etiam Evangelium legatur », mentre, nè in fine delle Messe di Quaresima e dei Quattro Tempi, nè in fine delle Messe votive si doveva leggere altro Vangelo che quello comune di S. Giovanni Dunque, nella Messa della Vigilia di S. Tommaso, perchè è *extra ordinem Officii*, si doveva mettere l'ultimo Vangelo della Feria; e nella Messa della Feria, non si doveva dire quello della Vigilia suddetta, perchè la Messa della Feria è *secundum Ordinem Officii*. Così precisamente si esprimeva l'antica rubrica: « Quod Evangelium (l'init.

(1) Siamo lieti annunziare, che colmando una lacuna deplorata negli anni scorsi, d'ora in poi potremo dar sempre opportuni commenti anche ai Decreti della S. Congregazione dei Riti.

S. Ioan.) numquam praetermittitur in Missa, *nisi* quando fit *de Festo* in aliqua Dominica vel Feria, quae habet Evangelium proprium, quod legitur eius loco ». Ma se anche la Feria è *secundum ordinem Officii*, perchè non dovrà seguire la stessa regola?

Ora si è voluto togliere una tale specie di incoerenza: perchè, infatti, omettere il Vangelo della Vigilia alla fine delle Messe delle Ferie celebrate *iuxta ordinem Officii*, mentre si dice nelle Feste, in cui si celebra la Messa parimenti *iuxta ordinem Officii*? Veramente, nelle antiche rubriche era enunziato questo motivo: « quia nec in Officio lectum est ». Con le nuove disposizioni, però, la regola viene generalizzata: o Messa secondo l'Officio, o Messa non secondo l'Officio, nelle suaccennate occorrenze, si dice il relativo ultimo Vangelo, perchè, s'intende, se ne sia fatta la commemorazione nella stessa Messa.

Ad II. Questa risposta nulla ha di nuovo nè di eccezionale, ma è al tutto conforme al buon senso teoretico e pratico. Tra le commemorazioni è già stabilito un ordine: dunque si tenga anche per l'ultimo Vangelo, che sta in rapporto con le medesime. Anche per la *Prefazione* fu risposto secondo lo stesso criterio (19 aprile 1912, XIII). Quanto all'eccezione della coincidenza dei due Vangeli, è in omaggio al principio del *non bis in idem*, come per la terza Messa di Natale.

Segreteria di Stato di Sua Santità.

Ai Rev.mi Ordinari sul modo di trasmettere denunzie al S. Offizio.

Circolare. — Cum res, quae ad Supremam Sacram Congregationem S. Officii deferri solent, graves sint plerumque et in iis versentur quae nullo modo debeant, nec sine scandalo possint, ab aliis resciri, opus est ut earum delationes summa prudentia summaque cautione fiant, ne in manus incidant perditorum hominum ad ea omnia semper perpetranda paratorum, quae vel in detrimentum animarum vel in religionis sacrorumque Administrorum obtrectationem verti possint.

Quam ob rem Beatissimi Patris ea voluntas est, ut quotquot sunt in orbe catholico Archiepiscopi et Episcopi, suo quisque clero, iussu Apostolicae Sedis, praecipiant, gravi poena transgressoribus constituta, ut nullam prorsus denuntiationem ad praefatum Sacrum Supremum Tribunal per cursorem publicum (vulgo *per posta*) ipse clerus mittere queat *aut per fideles mitti permittat*, sed suo quisque Ordinario, per sigillum clausam, tradendam curet.

Episcopi vero, cum litteras acceperint quae ex exteriore inscriptione appareant eidem sacro Tribunali destinatae, eas, non tactas, alio includant involucro (italice *busta*), inscriptasque mittant Cardinali a Secretis Status Sanctitatis Suae, qui, nulla interposita mora, eas, similiter integras, Sancto Officio transmittendas curabit.

L. Card. GASPARRI.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuazione, vedi pag. 36).

Tit. II. *Della Cresima.* — Ricordati i principî fondamentali circa la sostanza del sacramento, consistente nella imposizione della mano con l'unzione della fronte col crisma (cfr. anche c. 789), e accennato che il crisma sempre deve esser consacrato dal Vescovo, chiunque amministri il sacramento, e che l'unzione deve sempre farsi con la mano, senza pennello o canna o altro strumento (c. 780-781), passa il Codice a trattare in cinque capitoli del ministro, del soggetto, del tempo e luogo, dei padrini, della registrazione e prova della cresima. Quanto al *ministro*, ordinario, è solo il Vescovo; straordinario il sacerdote, cui tal facoltà (e talora obbligo: cfr. 785) è data dal diritto (Cardinali, Prelati *nullius*, Vicarî e Prefetti Ap.) o per indulto speciale della S. Sede (1). Interessa ai parroci conoscere che il Vescovo amministra lecitamente tal sacramento, anche ai non sudditi, anche in luoghi esenti (c. 792), nei confini della propria diocesi, purchè non osti proibizione da parte del Vescovo proprio dei cresimandi. Fuori della diocesi, il Vescovo può conferirla ai suoi sudditi, però in privato, senza mitra nè pastorale: per i non sudditi gli occorre invece la licenza, almeno presunta, del Vescovo del luogo (c. 783). Quanto al *soggetto* della cresima, per la validità

---

(1) In forza di tal licenza concessa *ab antiquo*, son valide le cresime dei sacerdoti *scismatici* orientali, conferite insieme col battesimo a persone del loro rito: è *dubbio* però se tale licenza si estenda anche a fedeli di rito latino, ossia se sian valide le cresime loro amministrate in tal modo da preti *scismatici* orientali (illecite son sempre, come ogni comunicazione *a divinis*): quanto però ai sacerdoti *cattolici* di rito orientale, il Codice nega loro espressamente tal facoltà (c. 782 § 3).

son tali tutti e soli i battezzati; per la liceità si esige lo stato di grazia; attesa la sua importanza, i parroci debbono sforzarsi che nessuno dei loro filiani ne sia privo, e che anzi ciascuno la riceva in tempo. Nella chiesa latina, tale tempo è in genere l'età di *sette* anni: si può conferir prima, solo in pericolo di morte, o per qualche altra causa che il ministro stimi giusta e grave: dubitiamo assai se a ciò basti la consuetudine contraria, la quale probabilmente può eliminarsi senza troppa difficoltà. A toglierne la principale causa, il Codice fa obbligo al Vescovo di procurare che almeno ogni *cinque* anni la cresima venga conferita in tutte le parrocchie, sia per sè (cfr. c. 343 circa la visita pastorale), sia per altri; e il Metropolitano è obbligato a riferire alla S. Sede, se qualche suo suffraganeo manca a questo suo obbligo (c. 785). Può del resto la cresima conferirsi in ogni tempo, sebbene il più conveniente sia la domenica di Pentecoste; e in ogni luogo decente, sebbene, quando l'altra causa non lo vieti, debba amministrarsi in chiesa, o nell'oratorio del Vescovo (c. 790 s.). Quanto ai *padrini*, si richiedono le stesse condizioni che pel battesimo, oltre che, per la validità, quella di essere il padrino già cresimato (79) e per la liceità: 1° che sia del medesimo sesso del cresimando: 2° che sia diverso da quello del battesimo: da entrambe queste condizioni però il ministro stesso può dispensare se creda esservi ragionevole causa. Al c. 797, riformandosi il disposto del Trid., sess. XXIV matr., c. 2, si restringe la cognazione spirituale tra il solo *padrino* e il *cresimato*, e inoltre tale cognazione non implica che gli obblighi morali di vigilanza, *abolendosi* ogni suo valore di *impedimento matrimoniale*, sia dirimente che impediente (c. 1079). Infine è prescritta la *registrazione* della cresima nel libro dei cresimandi, da conservarsi dal parroco del sacramento, registrazione che deve designare almeno il nome del ministro, del cresimato, dei parenti di lui, dei padrini, e il tempo e luogo del conferimento: è inoltre prescritta l'annotazione della cresima già ricevuta, nella particola esistente nel libro dei battesimi, al nome del cresimato; per di più, se non è stato presente il parroco proprio del cresimato, e se questi non è il parroco stesso del battesimo, dovrà il *Vescovo* per sè, o per altri, dargli notizia della cresima, analogamente a quanto vedemmo per battesimo: le stesse disposizioni hanno infatti lo stesso scopo di facilitare, moltiplicando la documentazione, la prova del conferimento, la quale

avviene per la cresima, nello stesso modo che pel battesimo (1) (canone 800).

Tit. III. *Dell'Eucaristia.* — Il Codice ne tratta sotto questo titolo in due capitoli, dei quali il primo riguarda la *S. Messa,* (sacrificio) il secondo la *Comunione* (sacramento): ma vi si potrebbe connettere tutto il XV titolo *de custodia et cultu SS. Eucharistiae,* separato di qui e unito alla pars III di questo medesimo terzo libro, la quale s'intitola dal culto divino.

I. *Della Messa.* — Premesso il canone fondamentale dogmatico su la presenza reale (c. 801), si considera in distinti articoli il ministro, il rito, il tempo e luogo, lo stipendio della Messa. Quanto al *ministro,* ricordato che ai soli sacerdoti si dà la facoltà di celebrare (cfr. per la pena il can. 2322), e il divieto di concelebrare eccetto che nelle ordinazioni, si dà nel c. 804 una norma pratica, definitiva, circa l'ammettersi dei sacerdoti forestieri. Cioè: 1° il sacerdote che si presenta con testimoniali in regola del suo Ordinario, se secolare (se di rito orientale occorrono invece quelle della S. Sede), o del suo Superiore, se regolare, deve essere ammesso senza difficoltà, *nè possono gli Ordinarii impedirlo:* potranno solo prescrivere di essere avvertiti e di vidimare entro un equo lasso di tempo la testimoniale del forestiero, se questi abbia a fermarsi a lungo nella diocesi; 2° in mancanza di testimoniali, se il rettore della chiesa conosce bene il sacerdote, lo potrà ammettere senz'altro: se non lo conosce, purchè si presenti in abito (e tonsura) e non chieda o pretenda

---

(1) Le prescrizioni di questo cap. V, non contengono alcuna riprovazione della consuetudine contraria: *a rigore,* perciò, potrebbe conservarsi, se così paresse al Vescovo, la consuetudine esistente quasi ovunque in Italia, che il libro dei confermati venga tenuto *solo* dalla Cattedrale, dispensandone i parroci. Tale consuetudine, però, non potrebbe opporsi all'obbligo della annotazione nei libri di battesimo, trattandosi qui di legge *nuova,* contro cui la consuetudine non avrebbe che valore negativo, ossia nessun valore. Perciò, *in pratica,* la conservazione della consuetudine o privilegio della Cattedrale appare di per sè inopportuna: tratterebbesi infatti di un privilegio divenuto *oneroso,* come quello che non potrebbe esercitarsi se non con tale obbligo di inviare le notificazioni ai parroci; e quindi di nessuna *utilità,* poichè i parroci stessi, in base alle fatte annotazioni, potrebbero attestare autenticamente della conferita cresima, senza obbligo di estrarre la fede dalla Cattedrale. Riteniamo perciò che, a norma del can. 5, tale consuetudine vada ovunque rimossa, perchè ormai non solo « prudenter removeri potest », ma anzi « prudenter retineri non potest ». (*N. d. R.*).

alcuna elemosina, lo potrà ammettere ancora, ma non più che una o due volte, e a condizione che segni (è meglio: *prima* di celebrare) in apposito libro, il suo nome, condizione e diocesi. Tali norme, assai benigne, sono state compilate in omaggio al principio: *nemo malus, nisi probetur:* finchè cioè non sia provato che le testimoniali presentate siano falsificate, o che chi si presenta a celebrare, sia positivamente indegno, sospeso, interdetto, scomunicato, la presunzione contraria è offensiva alla persona, al ceto, all'abito ecclesiastico, è ingiuriosa al diritto che ha ogni sacerdote di celebrare, è impeditiva del bene che la Chiesa e il popolo hanno dalla celebrazione. Anche Innocenzo III, al c. 3, X, *de cler. peregr.*, I, 22, aveva dichiarato non doversi respingere se non persone senza commendatizie, affatto ignote, che non potevano farsi riconoscere neppure *per testes;* aggiungendo però: « si eorum aliqui *secreto, ex devotione*, celebrare voluerint, poteris sustinere ». Era quindi giusto e ragionevole che ai nostri tempi, in cui il viaggiare è sì facile e comune, e non esige lunghi preparativi, si seguissero norme non meno benigne. Si noti poi che le prescrizioni diocesane, o sinodali su la materia, debbono lasciar salva la libertà concessa da queste norme (can. 804 § 3: « salvis huius canonis praescriptis ») quindi quelle che attualmente la restringessero, *non hanno alcun valore*, e sono abrogate dal can. 6 § 1 (1); le altre invece debbono osservarsi da tutti, anche dai religiosi esenti, a meno che non si tratti di ammettere religiosi a celebrare in chiesa *del medesimo Ordine.*

Il c. 806 definisce tassativamente che (eccetto Natale e il dì dei Morti) nessuno può binare se non per indulto apostolico o per concessione esplicita del Vescovo. Non è quindi più probabile l'opinione sostenuta, per esempio, dal Genicot, II, 279, Noldin, III, 206, 2, ecc. che in caso di necessità urgente tale facoltà si avesse *ex iure.* Il Vescovo poi non può concedere che la facoltà di *binare* (non trinare), e soltanto pei giorni festivi, attualmente *de praecepto* (non nei soppressi o di devozione, anche del santo titolare o patrono), e nel caso che in tali giorni,

---

(1) Non si dica che tali norme non sono *oppositae*: basta riflettere che a norma del Codice un sacerdote avrebbe facoltà di celebrare; a norma del sinodo, p. es. Milanese, XXXVIII, n. 262, non l'avrebbe; come dunque potrebbero dirsi « salve » le prescrizioni di tale canone?

per penuria di sacerdoti, una *notevole parte* dei fedeli non possa soddisfare al precetto. La ragione di tali restrizioni è ben chiara: quando infatti in alcun luogo si celebra una solennità *speciale*, p. es., del santo protettore, è ben facile provvedersi nei luoghi vicini, ove tal solennità non si celebra, di altri sacerdoti.

I seguenti canoni (807-811) riguardano la preparazione del sacerdote (stato di grazia, digiuno naturale, intenzione da applicare, preghiere prima e dopo la messa, vestizione ecc.): sono ovvii, ma non vi si insisterà mai abbastanza, specialmente sul gravissimo dovere di coscienza della preparazione e ringraziamento. Il can. 811, § 1, vieta di portar l'anello *intra Missam*, a chi non sia Cardinale, Vescovo, o Abate benedetto, o non abbia *speciale* indulto: cioè non solo di portar l'anello, come l'hanno molti Canonici, ma di portarlo « in Missa celebranda »; l'812 vieta a chi non abbia l'uso dei pontificali, di avere il prete assistente « *sola* honoris aut solemnitatis gratia »: è quindi vietato p. es., nelle maggiori solennità al parroco di celebrare in-quarto, col presbyter in piviale; non è però vietato avere tal sacerdote assistente (in semplice cotta e stola) per causa di *necessità*, p. es., nelle prime Messe del sacerdote novello, in quelle di sacerdote cecuziente, ecc., infine il can. 813 sancisce il diritto vigente, di non celebrare senza ministro: la donna può solo rispondere *e longinquo*, senza mai ministrare nè appressarsi all'altare, quando manchi assolutamente altro uomo che possa e sappia servire.

Quanto ai *riti e cerimonie*. I can. dall'814 all'819 riguardano l'osservanza esatta dei riti, sì *in substantialibus* (ostie recenti, azime, se il sacerdote sia di rito latino, *ovunque* celebri, vino naturale, consecrazione di ambe le specie, e solo nella Messa) sì nelle cose *secondarie*, in tutto secondo le rubriche e la lingua del proprio rito, senza nulla aggiungere di proprio arbitrio (1), *reprobata quavis contraria consuetudine*.

---

(1) A rigore il can. 818 riguarda solo la Messa; anche però intendendolo delle preci aggiunte in fine di essa, qualora si aggiungano preghiere indulgenziate proprio per la recita *pubblica* dopo la Messa, non ci sembra che possa dirsi tale aggiunta *di proprio arbitrio* e quindi vietata dal can. 818. Ciò è proprio il caso della prece *Dio sia benedetto* (Cfr. *Raccolta*, p. 562): non vediamo perciò come nel *Bollettino Diocesano Sabino*, 1918, p. 127, si asserisca esser proibita anche quest'aggiunta.

Circa il *tempo e luogo*. Il can. 820 conferma la disciplina vigente, circa i giorni aliturgici (triduo della sett. S.); l'821 l'amplia alquanto permettendo di cominciare la Messa, da una ora prima dell'aurora a un'ora dopo il mezzodì; quanto al Natale, nelle chiese parrocchiali e collegiate, si potrà a mezzanotte celebrare, non le tre Messe, ma la *sola* Messa parrocchiale o conventuale, a meno che non si abbia indulto della S. Sede; nelle case religiose o pie, che abbiano la facoltà di conservare il SS.mo, si possono celebrare a mezzanotte sia le tre Messe, sia una sola, ma da un *unico* sacerdote. In entrambi i casi potranno comunicarsi gli astanti (cfr. c. 867, § 4).

Riguardo al luogo, il privilegio di altare portatile non spetta che alle persone designate dal Codice (c. 239, Cardinali, c. 349, Vescovi, anche titolari, c. 308, Vicarii e Prefetti) o a quelle che ne hanno esplícito privilegio (p. es. Protonot. Apostolici partecipanti) o indulto particolare dalla S. Sede: importa la facoltà di celebrare ovunque su la sola pietra consacrata (quindi senza obbligo di baldacchino su l'altare), in luogo sempre onesto e decente, non però in mare. La facoltà di celebrare *in casa* (non mai nella camera), sempre su pietra sacra, può darla, *per modum actus* il Vescovo, o il Superiore maggiore ai proprî sudditi, in qualche caso straordinario, per causa giusta e regionevole (per esempio, per infermità del sacerdote, o di persona pia): la parola *per modum actus* deve intendersi con una certa larghezza, sì da escludere solo il *per modum habitus:* quindi, secondo noi, può darla anche « durante *hac infirmitate* », purchè questa non divenga abituale (c. 822). Non si può celebrare nei templi eretici, o scismatici; si può in chiese di altro rito, mancando la propria, purchè siavi altare, o almeno pietra consacrata (quindi non su gli *antiminsia* (1) dei Greci); è poi vietato di celebrare, senza speciale indulto della S. Sede, su gli altari papali (canone 823).

Riguardo a gli *stipendi*. Stabilita nel can. 824 la legittimità dello stipendio o elemosina, il Codice ricorda che, eccettuate le tre messe di Natale, non è lecito ricevere che l'elemosina di una Messa sola al giorno, e di questa, purchè non dovuta per

(1) Sono delle tele consacrate, contenenti reliquie sacre, che usano i Greci in luogo della pietra. Chi deve viaggiare in Oriente farà quindi bene a recar seco almeno la pietra consacrata.

giustizia, salvo il diritto che può aversi per titolo estrinseco (cfr. vol. XXX, p. 265). Il can. 825 aggiunge altri divieti: § 1, di applicare per elemosine che sono solo *in spe;* il § 2, di ricevere elemosina per Messa dovuta *ex alio titulo* (p. es., *pro populo*); il § 3, di ricever due stipendi per una sola applicazione; il § 4, di riceverne uno per la celebrazione e un altro per l'applicazione, a meno il caso che non *consti* non essersi richiesta da un oblatore l'applicazione, poichè in genere questa si presume chiesta (cfr. c. 833). Nel can. 826 si fissa la nomenclatura: diconsi ci è messe *manuali* quelle offerte *volta per volta* dai fedeli, anche se questi abbiano l'obbligo, per es., per legato, di offrirle, sia pure *in perpetuo;* sono *quasi manuali* le messe, in origine fondate con determinato obbligo di luogo e tempo, ma che attualmente, dispensate dalla S. Sede tali condizioni, si passano a celebrare ad altri, volta per volta; sono *fondate* quelle i cui stipendi derivano direttamente da appositi legati o pie fondazioni (accettate come tali dalle autorità ecclesiastiche). Il can. 827 proibisce qualsiasi negoziazione o commercio (ossia percezione di lucro) su stipendi di messe, anzi anche la loro apparenza (senza effettiva percezione di lucro). L'828 ricorda che debbono applicarsi tante messe, quanti sono gli stipendi, anche se esigui, purchè accettati (è applicazione del c. 825 § 3): l'829 asserisce che l'obbligo di celebrare non si estingue dopo percepiti gli stipendi, anche se questi, *medio tempore*, periscono, sia pure senza colpa del detentore, p. es., per furto, incendio, ecc.; se periscono i *fondi* delle fondazioni, deve esporsi il caso alla S. Sede e stare ai suoi mandati: non è quindi più probabile l'opinione espressa, p. es., dal Genicot, II, 229, IV; l'830 dichiara che, offerta una somma per Messe, senza determinarne il numero, se ne devono celebrare tante quante entrano nella tassa diocesana, a meno che non possa presumersi altrimenti, come sarebbe p. es., se il medesimo oblatore fosse stato solito commetterle a maggiore stipendio; l'831 stabilisce che spetta all'Ordinario, *possibilmente* nel Sinodo, fissare l'elemosina: nessuno, neppure i religiosi esenti potrà *esigere* di più (*accettare* è sempre lecito), e neppure *accettar di meno*, se l'Ordinario così ha stabilito, come è bene, per motivi troppo ovvii a comprendersi, che stabilisca (832). Mancando la tassa sinodale, si stia alla *consuetudine*. Vediamo che generalmente gli Ordinari si limitano a tassare la Messa semplice; il can. 833 lo presuppone,

dichiarando che non si presume abbia l'oblatore voluto imporre altri obblighi di altare, di luogo, di ore: forse però è più prudente fissare diverse classi di tassa diocesana, p. es., per la messa festiva, per la altarizzata, per quella da celebrare dopo le ore nove, ecc., onde lasciare il meno possibile all'arbitrio dei singoli. Nel can. 834 si dànno importanti criteri circa la dilazione delle Messe: deve cioè anche in questo starsi alla dichiarazione dell'oblatore (senza sollecitarla); in mancanza: *a*) le messe per causa urgente debbono celebrarsi *quam primum* nel tempo *utile; b*) negli altri casi, intra *modicum* tempus, secondo la loro quantità (praticamente può starsi con sicurezza alla norma dell'*Ut debita*, n. 2: un mese per 1-10 messe; un semestre per 100; un anno per di più): a nessuno è lecito obbligarsi a celebrare da sè più messe di quante ne possa soddisfare entro l'anno (can. 835): un parroco che disponga di parecchi cappellani o altri cui possa commetterle, può certo riceverne ben più che 362. Riguardo a tale *distribuzione* ad altri, interessano i canoni dall'837 all'840: la distribuzione deve farsi *al più presto* da chi ne abbia assunto l'obbligo, e tutto il supero deve consegnarsi al Vescovo: per chi le riceve, meno che consti di diversa volontà, il tempo utile a celebrarle a norma del can. 834 decorre dal giorno dell'accettazione. Il can. 838 lascia libertà di rimettere queste Messe, *anche fuori di diocesi*, a sacerdoti, dei quali consti con certezza (*probe*) al distributore essere essi superiori a ogni sospetto, o che presentino la commendatizia del loro Ordinario: ad ogni modo chi ha dato messe a celebrare, è libero da ogni obbligo di coscienza, quando abbia in mano la fede del destinatario di aver ricevuto i relativi stipendi, con che si è addossato lui l'obbligazione rispettiva (c. 839): resta quindi annullato il n. 6 dell'*Ut debita* che non esimeva dall'obbligo se non quando si aveva in mano la prova della avvenuta celebrazione: e giustamente; è infatti chiaro che *medio tempore*, avevansi *due* persone obbligate in materia sì grave e delicata, per *un solo* titolo. Infine il c. 840 ricorda che il distributore di messe *manuali* deve trasmettere l'intero stipendio relativo, a meno che non gli consti della diversa volontà dell'offerente; quanto alle messe *ad instar manualium*, salva sempre la contraria volontà del fondatore, può rimettersi la sola elemosina corrispondente alla tassa sinodale che vige nella diocesi del celebrante, *allorchè* l'eccesso riveste il carattere di dote del bene-

ficio, o della causa pia distribuente: altrimenti deve inviarsi la quota-parte intera.

Seguono poi canoni importantissimi circa la *registrazione* delle messe: premesso che l'obbligo o dovere di vigilanza su la retta soddisfazione degli oneri incombe al Vescovo o al Superiore religioso (842), il can. 843 prescrive che i rettori di chiese (senza distinzione) o di altri luoghi in cui si portano a celebrare le messe, in qualsiasi numero o quantità, debbono tenerne esatto registro, annotando sotto *data*, il numero, l'elemosina, l'intenzione dichiarata e relative condizioni, nonchè il discarico dato (celebrazione o trasmissione, nel quale ultimo caso si segnerà la data della ricevuta di cui al c. 839): i Vescovi (e Superiori) debbono *ogni anno* (e non solo in S. Visita) controllare tali registri, sia richiamandoli a sè, sia commettendone la revisione ai Vicari Foranei o altri delegati, che ne riferiscano poi a lui. Le messe manuali dopo un anno dalla loro *prima* commissione non ancora celebrate, e quelle *ad instar manualium*, non ancora celebrate al 31 dicembre dell'anno in cui erano assegnate, debbono riversarsi subito all'Ordinario o Superiore: anche questi, quindi, dovranno registrare *senza indugio* appena ricevute, le messe loro pervenute, e procurare *pro viribus* che siano celebrate *quamprimum*, senza però limitazione di numero o di tempo: quelle di cui non possono sperare neppur essi la pronta celebrazione, in diocesi, le rimetteranno ad altri Ordinari, o alla S. Sede. Il § 2 di questo stesso can. 844 fa simile *obbligho* a *tutti* i particolari sacerdoti, sia regolari che secolari: ciascuno, cioè, *deve* accuratamente notare quali intenzioni ha ricevuto, e quali ha soddisfatto. L'importanza e gravità di tale *dovere* è commisurata dal pericolo, cui si espongono trasgredendolo, di aggravar l'anima propria in punto di morte, per tali obblighi di messe non soddisfatte, mentre coll'opportuna registrazione ammonirebbero gli eredi del debito rimasto a saldare, e ne andrebbero liberi essi medesimi. Naturalmente i sacerdoti soliti a celebrare in chiese ove ricevono gli stipendi mensilmente, o in ogni modo, *post celebrationem*, non avrebbero materia da registrare: essi perciò, ma essi soli, andrebbero immuni da tale obbligo (1). (*Continua*).

(1) Soddisfare a tale dovere è più facile di quanto si creda: basta un comune cartello in cui si segni la data del ricevimento, il numero delle messe e lo

QUESITI MINORI.

11. Col permesso dell'Ordinario, il mese del S. Cuore di Gesù, può farsi, invece che in giugno, in altro mese dell'anno. Per lucrare le indulgenze questo mese deve esser preso come nel calendario, p. es., dal 1° al 31 dicembre, o basta che sia uno spazio di trenta giorni: p. es., dal 21 settembre al 20 ottobre inclusive?

R. Affermativamente alla prima ipotesi; negativamente alla seconda. Le parole dell'indulto sono chiare: « ancorchè si trasferisca ad *altro mese* dell'anno », ossia a un altro dei dodici mesi. Al contrario pel mese di S. Giuseppe esplicitamente è detto che l'indulgenza può lucrarsi anche se il mese viene a terminare col 19 marzo (V. Raccoltà, pag. 404 e Supplemento, pag. 51).

12. Il Rosario della B. V. M. è composto di 150 *Ave* e 15 *Pater* divisi in 15 poste, e della meditazione dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi di N. S. G. C. Dopo il decreto della S. C. del S. Ufficio, 21 giugno 1916 e il can. 934, § 2, è ancora lecito, per l'acquisto delle indulgenze, intercalare il *Gloria* o il *Requiem*, o anche entrambi assieme, e le giaculatorie « Lodato e ringraziato », « Sia benedetta », ecc.?

R. È lecito e meritorio (in quanto si acquistano altre indulgenze con le dette giaculatorie): perchè come è libero il modo di enunciare e meditare i misteri, così è libero pregare, lodare, ecc. oralmente tra l'una posta e l'altra: considerandosi, cioè, come cosa a sè non solo i gruppi di cinque o dieci decadi, ma ciascuna posta. Lo prova la prassi universale, usata anche dall'Ordine dei Predicatori, dai Sommi Pontefici, e alla loro presenza (non si deve certamente credere, con rinunzia alle sante indulgenze!) nonchè la facoltà concessa dal S. P. Pio X, di separare, anche per lungo tempo nella giornata, una posta dall'altra. Il decreto e il canone in parola colpirebbero invece la

---

stipendio relativo, lasciando in bianco tanto spazio diviso in tante caselle quante le messe: in ciascuna si segneranno poi, volta per volta, i numeri dei giorni in cui si sono celebrate. Eccone un esempio:

IX. 29 iulii; M. 15 a S. P. ad dantis: ubique infra sex. L. 45.

I	II	IIĪ	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
30	31	13	14	15	16	21	22							

All'ultimo numero (nell'es. al XV) si aggiungerà a suo tempo l'indicazione anche del mese con la parola: *adimpletae*. Sarà bene, alla pagina, ov'è segnata la messa di cui si sta continuando l'applicazione, porre un biglietto da visita, con a tergo una indicazione riassuntiva: p. es., oggi *22* mi restano a celebrare messe *127* per complessive lire *385*. I numeri, segnati in *lapis*, si cambieranno ogni giorno.

prassi in uso in alcuni luoghi di interporre *oralmente* dopo la parola *Jesus*, una frase relativa al mistero: p. es.: « *quem Angelo nunciante concepisti* ». Farlo mentalmente non sembra vietato (cfr. decr. 1, iulii 1839 ad IV; n. 273 della *Collect. Auth. S. C. Indulg.*).

13. Ad una casa di Suore, cui è affidato l'Asilo infantile e il Ritiro delle giovani povere, l'Ordinario ottenne il privilegio dell'oratorio privato, purchè fossero almeno *quattro* le religiose e si celebrasse ogni settimana. L'Oratorio ha diritto alla custodia del SS.mo a norma del can. 1267? E se lo ha, occorre il consenso del parroco e dell'Ordinario?

R. Non essendoci riferiti i termini dell'indulto, non sappiamo che cosa la S. Sede abbia a suo tempo concesso, col *solo* oratorio *privato*. Ma ora, prescindendo dall'indulto, una tale comunità o pio luogo (diretto nel caso da Suore, ma la cosa non muta anche senza questa circostanza) ha diritto all'oratorio *semipubblico* (can. 1188 § 2, n. 2; 1192 § 1, 2) e in conseguenza l'Ordinario può senz'altro, prescindendo anche dal consenso del parroco, permettere la custodia del SS. Sacramento. Il can. 1267 e la risoluzione autentica del dubbio relativo (*M. E.*, XXIX, pag. 241) non hanno che vedere col caso proposto.

14. Il parroco di A. concorre per esser trasferito alla parrocchia B., ed essendo unico concorrente ottiene l'istituzione canonica; dopo alcuni giorni però, convinto dai parrocchiani di A. che lo rivolevano, rinunzia e chiede di tornare alla sua parrocchia A: il vescovo glielo concede volentieri e conferisce la parrocchia B ad altro sacerdote senza concorso. Ha bene operato?

R. La parola *istituzione canonica* è ambigua poichè può significare tanto il conferimento del solo *titolo* (spedizione di bolla) quanto, inoltre, la immissione in *possesso* corporale. Nel primo caso non occorreva neppure la rinunzia, poichè il parroco ciò non ostante rimaneva *di fatto* nella parrocchia di A, la quale non sarebbe vacata che con l'effettiva presa di possesso di B. (cfr. can. 184, § 1). Se invece aveva già preso *possesso* di B, la parrocchia di A effettivamente era vacante quando il parroco rinunziò: ma sarebbe stato troppo rigoroso volere sottomettere il parroco in questione a nuovo concorso, per una parrocchia che già per concorso aveva ottenuta, e in cui s'era così guadagnata la stima dei parrocchiani. *Qui certus est, certiorari ulterius non oportet.* Riguardo alla parrocchia di B, se al concorso precedente non s'era presentato che l'unico sacerdote di cui si fa il caso, è chiaro che gli altri o non vi erano, o s'intendono aver rinunciato al loro diritto; il Vescovo ha ben fatto, perciò, agendo come se il concorso fosse stato *deserto*, a norma del c. 18 sess. XXIV de Ref.

15. Il Vicario capitolare dell'arcidiocesi di B, sede vacante, ha citato un Vescovo suffraganeo, per una sentenza data da questi, e regolarmente appellata al Metropolitano, poco prima del decesso di questi. Ma il suffraganeo ha

respinto la citazione, annotando che il Vicario capitolare non era competente nel caso. *Quid iuris?*

R. La potestà di giurisdizione supra-episcopale è personalissima, tanto che lo stesso metropolitano non può usarla se non dal ricevimento del pallio (cfr. can. 276). Morto dunque il metropolitano, essa non passa nel Capitolo, e quindi neppure nel Vicario Capitolare (cfr. can. 435), e la loro cura deve restringersi agli affari proprî della *diocesi*, lasciando che i suffraganei governino indipendentemente le loro diocesi: per tale ragione appunto il diritto inibisce al Vicario Capitolare di adunare il Sinodo provinciale :« indecens enim — così il Santi, I, pag. 215, n. 63 — esset Vicarium Cap. Metropolitanae Ecclesiae potestatem exercere posse supra veros et ordinarios Episcopos ». Dunque la causa appellata al Metropolitano, il Vicario la riserbi al successore; e se vi è pericolo in mora, nè il Metropolita abbia scelto il tribunale, a norma del can. 1594 § 2, si chieda alla S. Sede (ossia al Supr. Trib. della Segnatura Ap.: cfr. c. 1612) di delegare il giudice.

16. Tizio protestante in età adulta è stato convertito, e tanto nell'abiura quanto nella cresima ha avuto per madrina la nobildonna Berta alla quale doveva, dopo Dio, la sua conversione. Passati ora sette anni, essendo entrambi vedovi, Tizio e Berta vorrebbero sposarsi. Occorre chiedere alla S. Sede la dispensa per l'impedimento della cognazione spirituale?

R. Dopo il Codice, non occorre più: il can. 1079 ha tolto l'impedimento di cognazione spirituale derivante dalla cresima: e sebbene sia vero che il Codice non ha forza retroattiva, pure la Commissione Cardinalizia ha dichiarato (cfr. *M. E.*, vol. XXIX, pag. 239) ad 8, che la cognazione spirituale contratta prima della Pentecoste 1918 *ultra terminos nunc definitos*, cessa *ipso facto ab ipsa Pentecostes die*, di essere impedimento matrimoniale.

17. Tizio sacerdote sacrista ha nelle sue mani una quantità di elemosine di Messe, sia manuali sia di legati. Invece di tenere il denaro presso di sè, lo depone in una banca sicura, a credito fruttifero. Può far *suoi* i frutti?

R. Giova tenere presente la distinzione fra Messe fondate e Messe manuali: la Messa fondata è un vero ente morale, di cui, nel caso. Tizio è semplice amministratore: ora *res fructificat domino:* quindi è chiaro che, all'infuori di quanto effettivamente spende nell'amministrazione del legato, Tizio nulla può percepire, ma deve rifondere tutto il frutto a beneficio del legato; ciò è di stretta giustizia, ed è anche prudenziale, a cauzione delle possibili perdite che può fare il legato.

Quanto alle Messe manuali, il sacerdote che riceve il denaro dall'oblatore lo fa *subito suo*, in quanto che, anche prima dell'effettiva

celebrazione si assume l'*obbligazione* di curarne la celebrazione. Può servir di norma il can. 839 « acceptatae obligationis et recepti stipendii ». Quindi, per lo stesso principio che *res fructificat domino*, essendo egli il *dominus* del denaro delle Messe a *die acceptatae obligationis*, può far *tuta conscientia* suoi i frutti in questione.

18. Ho veduto alcuni calendari *pro Missa et Officio* monastici, nei quali sulla copertina, in luogo dell'indicazione del prezzo, si chiede l'applicazione di una Messa nei primi tre mesi dell'anno. E ciò corretto?

R. Tengasi presente il can. 827: « A stipe Missarum quaelibet *etiam species* negotiationis omnino arceatur ». Non dice « quaelibet species », ma « quaelibet *etiam* species »: quindi non va tradotto: ogni genere di mercimonio, ma, fin qualsiasi *apparenza* di mercimonio. Vi sarebbe vero mercimonio, p. es., se costando il calendario, di spesa viva, circa due lire a copia, si applicasse una Messa di elemosina superiore, e la differenza non si spendesse, p. es., per la sostenzazione di chi riceve il calendario, o questi non fosse obbligato a versare quanto acquista a chi glie lo fornisce. Quindi sarebbe intollerabile che simile procedimento si adottasse, per esempio, da una Curia diocesana, verso i suoi sacerdoti. Ma anche ammesso che il lucro fra la differenza di spesa del calendario e lo stipendio applicato per quella Messa vada tutto investito nella sostentazione del membro dell'Ordine, e che ad ogni modo « quidquid monachus acquirit monasterio acquirit », anzi ammesso pure che non vi sia neppur lucro, compensandosi appena la spesa della stampa, che ne segue? Non vi sarà vero mercimonio, ma, come dimostra già troppo il linguaggio che siamo obbligati a tenere, vi sarà sempre l'apparenza, e più che l'apparenza il sospetto di mercimonio. E anche questo il canone vuol giustamente evitato: « omnino arceatur ». D'altra parte la spesa della Casa religiosa per l'acquisto del calendario per i suoi membri, che differenza effettiva dimostra con le altre spese, per esempio, per provvista di derrate, medicinali, libri? E allora, perchè adottare un procedimento così speciale? Confessiamo di non vedervi giustificazione alcuna.

BREVI RISPOSTE.

14. Nei funerali, *praesente cadavere*, o altri, dell'anno si deve recitare l'ufficio antico dei defunti, non quello riformato, che è esclusivamente del 2 novembre, come risulta dal Breviario al proprio luogo: si reciterà un solo notturno, o tutt'e tre, secondo le circostanze, come spiega il Rituale Rom. (tit. VI, cap. III, n. 16).

15. Una pietra consacrata, che si ruppe da due canti in modo da restar separate due croci, perde la consacrazione, essendo tale frat-

tura notevole « ratione *loci* unctionis » (can. 1200 § 2, 1°) anzi, nel caso, *locorum unctionum*.

16. La S. C. delle Indulg. 25 aug. 1897 (*M. E.*, vol. X, pag. 221) dice che l'indulgenza non si può separare dall'applicazione della Messa; se nel *M. E.*, vol. XXX, pag. 37 fu scritto diversamente (1), fu perchè consta dal fatto che, anche se l'indulto lascia libero il sacerdote, non sempre è richiesta dagli oblatori l'applicazione con la condizione del privilegio; anzi spesso, crediamo, avviene che non lo sia: in questi casi il celebrante è libero di applicare il privilegio a chi vuole.

17. Alla domanda che ci si fa, se sia legittimo quanto si legge in alcuni Manuali di pie associazioni, che recitando 6 *Pater, Ave* e *Gloria*, senza necessità di confessione e comunione, si guadagnano *toties quoties* le indulgenze delle Basiliche di Roma, della Porziuncola, ecc. rispondiamo di... non rispondere. Sappiamo solo che il dubbio è stato presentato alla competente autorità e quindi conviene aspettare.

18. La clausura deve osservarsi (can. 597) in tutte le case regolari canonicamente costituite, anche *non formate*, cioè anche se abitate da meno di sei religiosi (cfr. can. 488, 5°). Dunque vi va soggetta anche l'abitazione del rettore religioso di chiese regolari, sebbene di proprietà comunale o demaniale, lasciata a tal uso dopo la soppressione, se vi abitano insieme col rettore altri religiosi, come cappellani, posto che non manchi *ab initio* l'erezione canonica.

19. A norma del can. 832 il Vescovo *può* proibire che si accetti per le Messe elemosina inferiore alla sinodale; e tale proibizione obbliga tutti, anche gli esenti (c. 831, § 3). Non vediamo quindi come possa esserne immune il *Capitolo cattedrale* nello stabilire l'elemosina delle proprie Messe cantate.

20. La disposizione quanto alla tassa funeraria (can. 1235) è invece diversa: non dà cioè esplicitamente facoltà al Vescovo di proibire che per *date categorie* di funerali, si accetti *meno* di quel che è tassato; dubitiamo quindi se il Vescovo lo possa. Quando però fosse risoluto per l'affermativa, non ci pare dubbio che anche i religiosi esenti dovrebbero del pari osservare quella proibizione, trattandosi di materia cui l'esenzione non può estendersi, come fu veduto al vol. XXX, pag. 334 ss.

21. Nel can. 459 i §§ 3 e 4 trattano materie assolutamente diverse: l'uno, il caso in cui la parrocchia non deve essere conferita per concorso, l'altro il caso che essa sia soggetta a concorso. Quindi è illogico applicare le disposizioni del § 3 al caso del § 4: in specie quanto alla facoltà del Vescovo di poter dispensare dall'esame sulla dottrina: tanto varrebbe a dargli la facoltà di dispensare dal concorso.

---

(1) Veramente noi *scrivemmo* nella parentesi (cosa oggi *più* usitata): il proto *stampò* invece « *non* usitata ». Pazienza!

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Circa la provvista di una parrocchia di patronato privato e la sua soppressione — La cura delle anime ed una specificata prestazione in danaro gravante sulle rendite di una chiesa costituiscono indubbiamente gli elementi specifici di un vero e proprio beneficio parrocchiale, esente dall'applicazione delle leggi eversive, da non confondersi con i semplici benefizi laicali e colle cappellanie, per le quali, se non era disposto contrariamente dal titolo costitutivo, era sempre possibile la revoca dell'assegno a beneplacito del patrono.

È improponibile dinanzi l'autorità giudiziaria la questione circa la legittimità della nomina di un parroco da parte dei patroni, nonchè della rappresentanza del beneficio parrocchiale, imperocchè il *regio placet* che costituisce il titolo per l'investitura del parroci di detta rappresentanza e del godimento delle rendite beneficiarie, è un atto dell'autorità sovrana impugnabile solo dinanzi al Consiglio di Stato.

Oltre il ricorso in via amministrativa può il patrono, che si ritiene leso nei suoi diritti, sperimentare un'azione civile in giudizio anche per risarcimento di danni, ma soltanto in contraddizione del Vescovo e non contro l'investito, che fino alla revoca del *regio placet* è e deve considerarsi come il rappresentante giuridico dell'ente.

Il Vescovo ha sempre il diritto, nell'interesse della Chiesa, di provvedere a che i benefizi non restino vacanti oltre il tempo necessario: può quindi non solo costringere i patroni ad esercitare il loro diritto di presentazione, ma anche provvedere, secondo le norme canoniche tuttora vigenti, esso stesso nel caso di constatata negligenza dei patroni stessi dopo il termine loro fissato.

Il diritto di patronato non può estinguersi per non uso, occorrendo la prescrizione acquisitiva, cioè l'esercizio continuo e il possesso legittimo, da parte di altri, dello *jus praesentationis*.

La soppressione di una parrocchia non è legalmente possibile senza che la relativa bolla vescovile sia debitamente placitata.

Il principio *contra non valentem agere* vige in tema di prescrizione e non già in tema di decadenza di un diritto per decorrenza di termine. — Trib. S. M. Capua Vetere, 6-16 luglio 1917, Parr. dei ss. Cosma e Damiano c. Congregazione Carità, in Capua. (Cfr. *Diritto eccl. s. ital*, serie II, anno X, pag. 453).

Circa la devoluzione al Comune delle rendite di ex-ricettizie. — Solo dalla consegna delle rendite della ex ricettizia da parte del Fondo Culto al Comune cominciano a sussistere e a decorrere *ope legis* nei rapporti del parroco gli effetti della devoluzione a carico del Comune.

Perciò per tutto il tempo anteriore restano a carico del Fondo Culto i pesi rispetto alla chiesa e al parroco, a nulla influendo la

devoluzione delle rendite fatta dal Comune con effetto retroattivo. — Cass. Roma, 23 ottobre-10 novembre 1917. Fondo Culto c. Lerro (*Ibid.*, anno XI, p. 4.

Obbligo del Comune circa gli edifici di culto. — L'obbligo imposto ai Comuni dall'art. 329 della legge com. e prov. riguarda esclusivamente la *conservazione* degli edifizi inservienti al culto, ciò che può estendersi al *rifacimento parziale*, ma non al *rifacimento totale* o *all'ampliamento* della Chiesa. — Cass. Roma, 14 giugno 11 luglio 1917, Comune di Montorio al Vomano c. Martegiani. (*Ibid.*, p 6).

Circa la percezione di rendite di soppressa cappellania. — Non è luogo a *compensazione* tra il credito del Demanio verso l'investito di una soppressa cappellania, che continuò ad esigere le rendite di detta cappellania, nonostante la presa di possess., e quello dell'investito stesso verso il Fondo Culto per l'assegno che questo avrebbe dovuto corrispondergli in virtù della legge di soppressione. — Cass. Rom. 27 aprile-10 maggio 1917, *Ibid.* pag. 8).

Del fondamento del « Regio placet » in ordine alle temporalità beneficiarie. — Nel diritto canonico, come nelle leggi civili, il beneficio consta di due elementi correlativi, *officium et beneficium*, i quali non per disposizione di legge positiva, ma per la loro essenza sono inseparabili, il primo è anzi il principale e deve avere la prevalenza sull'altro che è accesorio.

Tanto l'*officium* che il *beneficium* sono conferiti entrambi all'investito dall'atto di nomina canonica e non dal potere civile.

Il *regio placet* quindi non ha altro effetto se non di rendere attuale un diritto che come potenziale è già conferito al beneficiario colla nomina ecclesiastica. Esso non ha per sè esistenza autonoma indipendente dell'atto ecclesiastico, ma è puramente un *nulla osta* amministrativo, una autorizzazione a togliere un *veto* apposto per ragioni di ordine pubblico dalla potestà civile al godimento della dotazione ovvero anche all'esercizio dell'ufficio.

Il *regio placet* è un atto che non può sussistere senza quello di nomina canonica e che viene a mancare colla revoca della nomina stessa; di modo che il beneficiato ripete dalla istituzione canonica non solo la sua funzione, ma a che il diritto di percepire le rendite annesse, mentre il *placet* lo abilita soltanto a prendere possesso di quelle rendite, avendo per ciò il solo scopo d'impedire che le dignità ecclesiastiche siano malamente conferite e i beni non convenientemente destinati.

Conseguentemente venendo rimosso un parroco dal beneficio parrocchiale con atto dell'autorità ecclesiastica, le temporalità beneficiarie passano per diritto di regalia all'Economato dei B. V. dalla data dell'atto canonico e non già da quella del *regio placet* col quale si riconosce la vacanza del beneficio. — App. Torino, 9 maggio 1917. Economato B. V. Torino c. Bigo. (*Ibid.*, pag, 14).

CRONACA ECCLESIASTICA.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE. — Sono stati solennemente pubblicati alla presenza del S. Padre, in data 6 gennaio 1919, il decreto sul *tuto*, nella causa di canonizzazione del B. *Gabriele dell'Addolorata*, al secolo Francesco Possenti, chierico professo Passionista; e dell'approvazione dei due miracoli proposti per la beatificazione della ven. *Anna M. Taigi*, madre di famiglia, terziaria Trinitaria. È stato pure pubblicato dalla S. C. dei Riti in data 28 gennaio 1919 il decreto per l'introduzione della causa di beatificacazione, ossia di dichiarazione del martirio del S. d. D. *Natale Pinot*, parroco di Louroux-Beconnais, della diocesi di Angers, ivi ucciso nella rivoluzione del 1794; e così pure il decreto per l'introduzione della causa di beatificazione del S. d. D. *Innocenzo da Berzo* (Bergamo) sac. prof. dei Frati Minori Cappuccini. Entrambi questi ultimi decreti furono discussi nella Congregazione Ordinaria del 14 gennaio 1919, in Vaticano, ove fu pure trattata la revisione degli scritti della S. d. D. *Gioacchina Vedruna de Mas*, fondatrice dell'Istituto di Carità, nella diocesi di Vich (Spagna). Martedì 28 gennaio fu pure tenuta in Vaticano, la Congregazione Preparatoria sopra le virtù del venerabile *Alano di Solminhiac* dei Can. Reg. Lat., vesc. di Cahors. L'11 febbraio fu poi tenuta dinanzi al S. Padre la Congregazione Generale sopra i miracoli della ven. *Luisa de Marillac*, ved. *La Gras*, Confondatrice delle Figlie della Carità di S. Vincenzo dei Paoli; e il 25 del med. mese presso il card. Vico la Congr. Antipreparatoria su le virtù del ven. *Bernardo Clausi*, sac. prof. dei Minimi.

NOMINE PONTIFICIE. — 3 dic. 1918: il P. Arturo Vermeersch S. I. *Consultore della S. C. dei Sacramenti;* 27 dic. Mons. Giovanni Batt. M. Menghini, *Sottosegretario della S. C. Cerimoniale;* 28 dic. il P. Gustavo Frank, Congr. Spiritus S., *Consultore della S. C. dei Riti per le cause di Santi;* 6 gennaio 1919: i PP. Arsenio Ab. Pellegrini e Sofronio Gassisi, Basiliani, *Consultori della S. C. per la Chiesa Orientale.*

NUOVI VESCOVI. — 13 dic. 1918, Mons. Giovanni Scotti, già già vesc. di Cariati, pr. arciv. di *Rossano;* 23 id.: mons. Giosuè Signori, già vesc. di Fossano, tr. vesc. di *Alessandria d. P.;* mons. Antonio Torrini, vesc. di *Alatri;* mons. Augusto Curi, vesc. di *Caglie Pergola;* 7 gennaio 1919: mons. Giovanni Benlloch y Vivo, già vesc. di Urgel, pr. arciv. di *Burgos* (Spagna); 16 gennaio mons. Quirico Travaini, vesc. di *Fossano.* Inoltre il vesc. di Ascoli e Cerignola ha assunto l'amministrazione apostolica di *Troia;* e l'E.mo Arciv. di Benevento quella di *Lucera.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

BENEDIZIONE DEL S. PADRE AL " MONITORE ECCLESIASTICO "

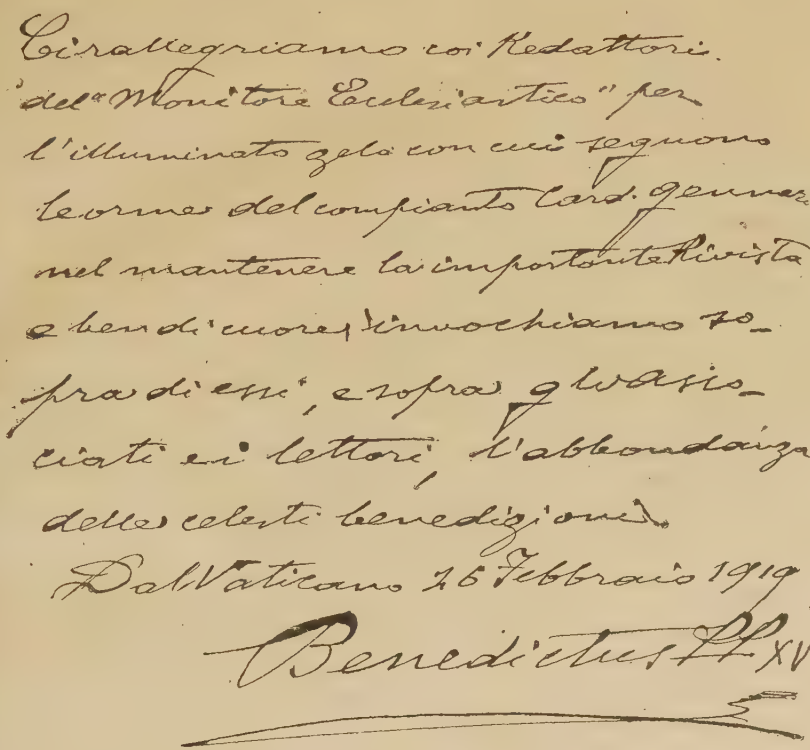
Ci rallegriamo coi Redattori
del "Monitore Ecclesiastico" per
l'illuminato zelo con cui seguono
le orme del compianto Card. Gennari
nel mantenere la importante Rivista
e benedicendo invochiamo co-
pra di essi, e sopra quanti
ciati ai lettori, l'abbondanza
delle celesti benedizioni.
Dal Vaticano 26 Febbraio 1919
Benedictus PP XV

La letizia che ci riempie l'animo nel partecipare agli Associati e Lettori del nostro Periodico, questo nuovo particolarissimo tratto della benevolenza del S. Padre, è soltanto superata dal sentimento di riconoscenza e di gratitudine per la bontà e condiscendenza incomparabile con cui Egli volle accoglierci, ascoltare la relazione del nostro operato, e l'enunciazione dei nostri propositi, e benedirli e incoraggiarli, dimostrando il più vivo interessamento per la loro attuazione. A tanta paterna degnazione non sapemmo come rispondere, se non esprimendo con la più viva effusione d'animo i nostri sentimenti e interpretando quelli dei nostri Associati e Lettori, col promettere anche in loro nome al S. Padre raddoppiate preghiere per l'esaudimento di tutte le Sue intenzioni, e anche (perchè non dirlo?) accresciuto zelo nel sostenere con ogni impegno questa intrapresa, ch'Egli mostrò di stimar tanto e di aver tanto a cuore. E confidiamo, con l'aiuto di Dio, di non aver promesso invano, né per noi, né per loro.

LA DIREZIONE.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Ricordate le sollecitudini dei suoi predecessori e proprie in favore della Chiesa Orientale, e descritte le misere condizioni attuali di quelle regioni, specie nell'Armenia, Siria e Palestina, il S. P. esorta caldamente i Vescovi e il popolo cristiano a sovvenirle, onde liberarle dal pericolo che loro minaccia nella fede la propaganda acattolica [A. A. S., XI, p. 97].

Allocuzione Concistoriale. — 10 marzo 1919. — *Venerabiles Fratres:* Antequam Ordinem suppleamus Episcoporum, quae potissimum causa est cur vos hodierno die convocavimus, placet vos alloqui, ut de Orientis christiani rebus Nostras pro apostolico officio curas cogitationesque vobiscum communicemus. — Orientalem quidem Ecclesiam peculiari quodam studio semper prosecuti sunt Romani Pontifices; qui cum, universitatem dominici gregis gubernantes, particularium Ecclesiarum saluti et incremento consulerent, par erat et consentaneum ut singulariter Ecclesiam foverent regionis eius, quam consummata ibidem humani generis redemptio nobilitasset, et in qua ab ipsis christianae rei primordiis iniecta apostolatus et martyrii semina praeclarissimos sanctimoniae sapientiaeque fructus genuissent. Etenim dum sancte in unitate permansit, mirifice ea floruit Ecclesia, cum huic Apostolicae Sedi eximios Pontifices daret, cumque illa ingenii, virtutis et doctrinae lumina Basilius, Athanasius, uterque Gregorius et Chrysostomus christianum orbem illustrarent. Quae vetustatis decora Nostri decessores numquam negligere visi sunt; nec solum orientalium

mores et instituta, seorsum a latinis, conservanda, sed etiam eorum ritus, nobiles certe ac splendidos, incorrupte et integre retinendos curarunt, quo scilicet Sponsa Christi « in vestitu deaurato circumdata varietate » suam melius pulcritudinem ostenderet. Quos ritus in hac ipsa Urbe, iussu nimirum et auctoritate Sedis Apostolicae, celebrari consuevisse, notum est, itemque sanctos Orientis Pontifices et Doctores in Calendarium Ecclesiae Romanae esse relatos, eorumque homiliis latinam ornatam liturgiam. Ceterum exstant pontificiae providentiae documenta non pauca vel ad prosperitatem Orientalis Ecclesiae variis modis promovendam, vel ad illas christianorum sedes tutandas quae tam crebris hostium incursionibus paterent. Nec sane hic attinet commemorare magna et paterna hortamenta Decessorum ad Ecclesias dissidentes, ut ad hoc unitatis vitaeque centrum, unde misere secesserant, reditum maturarent, et vetera illa obsequii et obedientiae in hanc beati Petri Cathedram officia repeterent, cuius quidem Graeci Patres in Conciliis oecumenicis Ephesino et Chalcedonensi exempla dederant luculentissima.

Nos vero, ad gubernacula huius Ecclesiae Romanae quae « radix et matrix est Ecclesiae Catholicae » ut, inscrutabili Dei consilio, collocati sumus, oculos animumque ad Orientis Ecclesias tum quae cum hac Apostolica Sede, *unde unitas sacerdotalis exorta est* (1), copulantur, tum quae sese ab ipsa segregarunt, studiose convertimus, et, Decessorum vestigia persequentes, utrumque habuimus propositum, alteras in pristinam dignitatem restituere, ad fidei unitatem alteras revocare.

Primum igitur Ecclesiae Orientalis negotiis tractandis propriam S. Congregationem constituimus: deinde latinis pariter et graecis, vel dissidentibus, studiorum domum aperuimus, ubi altiorem copiosioremque sibi Orientis christiani cognitionem et scientiam compararent. Quam domum Instituti Pontificii titulo decoravimus, peculiare ipsius suscipientes patrocinium: eius autem Congregationis Nobismet ipsis Nostrisque successoribus praefecturam reservavimus ideo ut Nostra erga Orientales esset benevolentia testatior.

Sed non satis habuimus Ecclesiae Orientalis utilitati in futurum prospicere quo quidem spectat Institutum quod diximus;

(1) S. Cipriano, epist. 59 (ad Cornel. papam, a. 252) n. 14.

omnem quoque operam Nostram opemque pro viribus contulimus ad levandam malorum molem quibus eae gentes, quoad furor belli insaevit, laborarent in Russiae finibus, in Balcanis et in ditione Turcarum. Namque hic gentem universam videbamus prope ad internecionem redigi; illic compulsos catervatim domos deserere, sese in montes recipere ibique temporis inclementia et inedia confici; passim Christicolarum coetus dissolvi, sacerdotes eiici in carceresque detrudi, templa, coenobia, scholas, hospitia in profanos usus converti; Ecclesiae denique bona et privatorum diripi ac dissipari. His omnibus malis, quantum in Nostra potestate fuit, mederi, nullo nationis religionisve discrimine, studuimus. Prae ceteris vero sollicitos Nos habebant Armenii itemque Syriae et Libani incolae, utpote quos frequentius deportationibus et fame torqueri atque etiam communiter trucidari videremus.

Quare pro Armeniis universis et pro iis singillatim qui capite damnati essent, vel utcumque Nostro indigerent auxilio, Ipsi cum Imperatore Othomanico saepius egimus, aut illorum sortem vehementer iis principibus commendavimus, quorum apud ipsum magis valere deprecatio videbatur. Ita Nobis, Deo adiuvante, licuit pluribus in locis finem caedibus afferre, nec paucorum quoque necem prohibere. Interea orbitatem miserantes innumerabilium ex Armenia puerorum, eis pro facultate subvenimus, altrice domo Constantinopoli constituta.

Quod autem ad Syriam Libanumque pertinet, ad avertendas facinorum atrocitates quae ibi timebantur, atque ut importarentur eo res ad victum necessariae, opem pariter a pluribus Civitatum moderatoribus impetravimus. Brevi ut dicamus, omnibus ex Oriente, quotquot in aerumnis versabantur, quantum auctoritate potuimus et re, praesto esse non cessavimus: in quo egregie admodum, qui Nostram illic personam sustinent, se Nobis probaverunt.

Postquam vero, pactis induciis, bellum conquievit, non tamen eas de Oriente Christiano curas molestiasque deposuimus. Nam ingentes rei politicae et socialis perturbationes, et nationum inter nationes certamina, nimium quantum civilem religiosamque vitae consuetudinem impediunt, maxime in regionibus hucusque Imperio Russico subiectis; ubi publice cum tribueretur civibus libera potestas religionis, quam vellent, pro-

fitendae, tam bona elucebat spes temporum meliorum. In ceteris autem Orientis partibus ea sunt luctuoso spectaculo: sacrae Missiones dissipatae, christianorum multitudines templis et sacerdotibus destitutae, populique inter se de libertate contendentes et ad inopiam adducti rerum omnium.

Sed in primis magna Nos sollicitudine afficiunt Sancta Palaestinae Loca ob singularem scilicet eorum dignitatem, qua sunt Christianorum cuique summe venerabilia. Quibus quidem Locis ab infidelium dominatu liberandis quam multam diuturnamque dederunt operam decessores Nostri, quantum laboris et sanguinis, saeculorum decursu, Christiani Occidentales impenderunt! Nunc vero cum ea nuper, ingenti cum laetitia bonorum omnium, rursus in Christianorum potestatem cesserint, summopere nimirum anxii sumus de iis quae in hac re Parisiense de pace Consilium proxime constituet: nam acerbus profecto Nobis et Christifidelibus, quotquot sunt, inureretur dolor, si infideles in Palaestina meliori potiorique in conditione ponerentur, multoque magis si illa christianae Religionis augustissima monumenta eis traderentur qui christiani non sunt. — Novimus praeterea advenas acatholicos, copiis opibusque abundantes, quas bellum in Palaestina genuit miserias ruinasque plurimas, iis abuti ad suas inibi doctrinas disseminandas. Atqui omnino non ferendum est, ibi tot animas, a catholica fide deficiendo, ruere in interitum ubi Dominus Noster Jesus Christus vitam aeternam eis, profuso sanguine, acquisivit. Tanto igitur in discrimine constituti, tendunt ad Nos dilecti filii manus supplices, nec solum victum vestitumque necessarium implorant, sed rogant etiam ut sacrae sibi missiones aedesque et scholae per Nos restituantur. Nos autem, Nostrarum partium memores certam summam rei destinavimus, amplius libenter daturi, nisi Apostolicae Sedis angustiis prohiberemur. Simul vero catholici orbis Episcopos hortaturi sumus (1), curae sibi habeant nobilissimam causam, et fraternum studium erga Orientales, a maioribus acceptum, velint in suo quisque grege diligenter excitare. Magnopere igitur confisi, quod caput est, divinam benignitatem his coeptis Nostris adfuturam, iam ad Episcoporum cooptationem veniamus.

---

1) Vedi il *Motu-proprio* seguente.

II.

Raccomanda istantemente alle premure dei Vescovi la sorte delle missioni cattoliche di Terra Santa, invitandoli a promuovere per esse pubbliche sottoscrizioni [A. A. S., XI, 108].

Motu proprio. — BENEDICTUS PP. XV. — *Nuper ex Venerabilis* Fratris Patriarchae Hierosolymitani litteris cognovimus Palaestinenses Missiones ex direptione quam passae sunt, adeo debilitatas iacere, ut iam nequeant quaesitos diutinis laboribus retinere fructus, nedum proficere posse videantur. Ad haec aliud accedere idemque praecipuum incommodum deploramus: advenas acatholicos ea misera conditione rerum abuti ad suas inibi doctrinas disseminandas; idque, utpote opibus copiisque affluentes, efficere vel incolarum egestati subveniendo, vel, et maxime, scholas instituendo in iis quoque locis ubi nostri sua damna sarcire non possint.

Intelligitis, Venerabiles Fratres, quid in hac re ab hominibus catholicis animarum salus, quid ipsa Terrae Sanctae ratio postulet. Ut enim in Allocutione, quam hesterna die in Consistorio habuimus, dicebamus, omnino non ferendum est ibi tot animas, a catholica fide deficiendo, ruere in interitum, ubi Jesus Christus Dominus Noster vitam aeternam eis profuso sanguine acquisivit. Omnes igitur boni, quacumque ope possunt, his Missionibus auxilientur oportet ut elidendis acatholicorum conatis evadant pares. Nos certam summam huic rei destinavimus, amplius libenter daturi, nisi Apostolicae Sedis angustiis prohiberemur. Quod autem ad vos attinet, hortatione Nostra profecto non indigetis, ut earumdem Missionum causam agere apud vestros populos omni studio nitamini. Vobis vero instantibus plurimos confidimus esse responsuros, salva tamen stipe quae, secundum Decessoris Nostri fel. rec. Leonis XIII litteras *Salvatoris ac Domini*, pro Locis Sanctis est corroganda et ad Custodem Terrae Sanctae transmittenda.

Auspicem caelestium munerum benevolentiaeque Nostrae testem, vobis, Venerabiles Fratres, et Clero populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die XI martii, anno MCMXIX, Pontificatus Nostri quinto.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Sottomissione di E. Buonaiuti [A. A. S., XI, 72].

Notificazione. — Ernestus Buonaiuti, decreto S. Officii diei 27 novembris 1918, quo opuscula ab eo conscripta, quibus titulus: *La genesi della dottrina agostiniana intorno al peccato originale* et *S. Agostino*, proscripta et in Indicem librorum prohibitorum inserta sunt, se subiecit et opuscula reprobavit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 10 februarii 1919.

A. Castellano, *S. R. et U. S. Notarius.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

Norme per la celebrazione dei Concilii regionali (in luogo dei provinciali) in Italia; permettesi ai Vescovi della provincia Romana di designare il Vicariato di Roma come tribunale di secondo grado [A. A. S., XI, 72].

Decreto. — Conciliorum provincialium celebrationi in plerisque Italiae regionibus haud leves obesse difficultates a multis sacrorum Antistitibus notatum est: etenim, aetatum decursu tum ethnographicis rationibus tum etiam politicis perturbationibus, ecclesiasticae circumscriptiones dioecesum ac provinciarum funditus immutatae fuerunt; unde factum quod ex metropolibus non paucis aliae suffraganeis sedibus sunt orbatae, aliae unam vel alteram retinuerunt.

Ex his autem pronum est intelligere, praedictos Episcoporum conventus in memoratis locis non illud obtinere posse momentum eamque solemnitatem, quae illos decerent, quaeque Ecclesia habere desiderat, ut plurium Antistitum, in Dei nomine congregatorum, consiliis et auctoritate ea constituantur, quae Dei ipsius gloriae et fidelium bono utiliora sint atque ad usum aptiora.

Eiusmodi igitur difficultatibus ut efficaciter obveniatur, Episcopis per Italiam auditis habitoque suffragio Em.orum

Patrum S. Congregationi Consistoriali praepositorum, Benedictus Papa XV sequentia decernenda constituit:

I. Incolumi Conciliorum provincialium lege pro provinciis Veneta, Mediolanensi, Vercellensi, Taurinensi ac Ianuensi; itemque sartis iuribus metropoliticis Romani Pontificis in Romana provincia secundum sacros canones; in ceteris Italiae regionibus, provincialium Conciliorum loco, ex praescripto can. 283 *Codicis* quovis vicennio celebrandorum, habebuntur vicesimo pariter quoque anno Concilia plenaria per regiones ad normam cann. 281, 282, 287 et seqq. iuxta praesentis decreti praescriptiones.

II. Regiones in quibus, Conciliorum provincialium loco, Concilia plenaria regionalia habenda erunt, sequentia sunt, quarum nomina, ad clariorem indicationem, vulgari sermone efferuntur: *Emilia*, *Romagna*, *Toscana*, *Umbria*, *Marche*, *Abruzzi e Molise*, *Beneventano*, *Campania*, *Salernitano*, *Basilicata*, *Puglie*, *Calabria*, *Sicilia*, *Sardegna;* quae vero Dioeceses censendae sint ad singulas hasce regiones pro Conciliorum celebratione pertinere, peculiari decreto definietur.

III. Pro dioecesibus Latii (prout hoc nomen nunc temporis audit) peculiares dispositiones Sanctitas Sua sibi impertiendas reservat.

IV. In Episcoporum coetibus, vulgo *Conferenze*, qui ad normam can. 292 *Codicis*, quovis quinquennio cogendi sunt, quique iam in Italia per regiones habentur, is qui praeerit prima sequenti vice, sicque pariter in ceteris sequuturis conventibus antequam vicennium impleatur pro regionali comitio constitutum, Patribus discutiendum proponet quando debeat et possit primum plenarium regionale Concilium celebrari; tum vero, ad praescriptum can. 281, Summum Pontificem postulabit ut Sanctitati Suae designare placeat legatum suum ad Concilium convocandum eique praesidendum.

V. Omnia vero quae, pro celebratione Conciliorum plenariorum regionalium, superius statuta sunt, nullimode detrahunt neve detrahere censeantur praescripto can. 285 circa appellationes a sententiis I instantiae ad tribunal II instantiae. Permittitur tamen Episcopis, qui Sedi Apostolicae sint immediate subiecti, ut pro appellationibus sibi deligant Archiepiscopum viciniorem etsi provincia propria carentem, itemque his Archie-

piscopis ut designent pro appellationibus Ordinarium viciniorem, quem opportunius eligendum censuerint.

VI. Qua in re, cum a plerisque Romanae provinciae Episcopis expetitum fuerit ut speciale tribunal II instantiae Romae pro suis dioecesibus constitueretur, Sanctissimus Pater, ob adductas rationes, petitioni annuendum duxit, ac praesenti decreto destinat ad hunc finem tribunal Vicariatus Urbis, salvo semper recursu III instantiae, si et quando haberi quiverit, ad sacram Romanam Rotam.

Praesentibus valituris contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Consistorialis, die 15 februarii 1919.

✣ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✣ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

II.

Si revocano molte facoltà straordinarie concesse ai sacerdoti sotto le armi [A. A. S., XI, 74].

Decreto. — Quum atrox bellum, quod plures annos Europam cruentabat, Dei miserentis gratia, finem tandem habuerit, oportet ut, cessante causa, facultates quoque extraordinariae circumscribantur quae sacerdotibus, militaribus copiis addictis, in suum ac militum bonum fuerunt tributae.

Ne autem, in re tam gravi, angustiis et ambiguitatibus pateat locus, SS.mus D. N. Benedictus PP. XV censuit expedire ut pressius determinentur quaenam ex praedictis facultatibus cessasse dicendae sint.

Itaque, de mandato SS.mi, declaratur natura sua finem habuisse facultates ut supra sacerdotibus factas, quae sequuntur:

1° absolvendi in quibusdam casibus milites generali formula, seu communi absolutione sine praecedenti confessione;

2° absolvendi ab omnibus censuris et casibus reservatis;

3° Missam celebrandi in quocumque loco, etiam sub dio, remoto quidem irreverentiae periculo;

4° bis in die, etiam una hora post meridiem, et in casibus extraordinariis vel non servato ieiunio, Sacrum peragendi;

5° Missas votivas loco propriae a rubricis praescriptae legendi;

6° asservandi SS.mum Sacramentum in bellicis navibus et in stativis castrorum valetudinariis;

7° benedicendi unico crucis signo coronas, cruces, numismata cum applicatione indulgentiarum;

8° sese eximendi a recitatione divini officii, ac pariter idem officium in alias pias preces commutandi.

Hisce demptis, reliqua quae attinent ad iurisdictionem Ordinariorum castrensium, usque dum eorum ministerium subsistat et servetur, sarta tectaque sunto.

Curae tamen ipsorum Ordinariorum Castrensium erit vigilare ut omnia quae pertinent ad sacrae liturgiae observantiam, praesertim in Missae celebratione, a sacerdotibus sibi adhuc subditis adamussim et ex integro serventur.

Officii pariter omnium Ordinariorum locorum erit curare ut sacerdotes in dioecesim e militia reversi ad pristinam perfectamque sacrorum rituum observantiam redeant.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Consistorialis, die 22 februarii 1919.

✣ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✣ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

III.

Si dichiara restare in vigore fino a sei mesi dopo la firma della pace le facoltà concesse ai Vescovi di alcune regioni circa le dispense matrimoniali [A. A. S., XI, 120].

Decreto. — Quamvis, Dei miserentis gratia, conflictatione sublata, pax proxima videatur, quum tamen eam assequuti nondum simus et causae ob quas indulta de dispensandis impedimentis et sanandis matrimoniis Ordinariis locorum concessa adhuc, saltem ex parte, perseverent, SS.mus D. N. Benedictus PP. XV, ad praecavenda dubia et tollendas in re tanti momenti anxietates, statuendum et declarandum iussit, sicut hoc Sacrae Congr. Consistorialis decreto declarat et statuit, facultates Ordinariis concessas decretis eiusdem S. Congregationis die 25 aprilis et 2 augusti 1918 adhuc in suo robore per-

severare eisque Ordinarios uti posse usque ad sex menses integros post signatam inter nationes, quae bello contenderunt, pacem.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 4 martii 1919.

✣ C. Card. De Lai, Episc. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✣ S. † V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Si revoca il decreto circa la sospensione del conferimento di benefici, e dei concorsi parrocchiali [A. A. S., XI, 77].

Decreto. — Cum ob belli cessationem e clericis servitio militari adstrictis plerique iam dimissi proprias dioeceses et sedes repetierint et reliqui brevi dimittendi in eas sint redituri, congruum est ut, mutatis rerum adiunctis, decretum huius S. Congregationis Concilii de provisione officiorum et beneficiorum diei 14 novembris 1916 suam vim et robur exserere desinat. Illud itaque revocatur, prout per praesentes litteras de mandato SS.mi decernitur et declaratur esse revocatum et non amplius vigere: proindeque Ordinarii redintegrantur in suas facultates eadem officia et beneficia conferendi, servatis tamen de iure servandis, et praesertim canonibus 147-182 et 1431-1447 *Codicis Iuris Canonici*, necnon prae oculis habita Instructione edita a S. Congregatione Consistoriali *De clericis a militia redeuntibus* diei 25 octobris 1918.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis Concilii, die 26 februarii 1919.

F. Card. Cassetta, *Praefectus.*

L. ✣ S. I. Mori, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Circa gli obblighi del locatore verso il conduttore.

Biturgen. *Locationis.* — 27 aprile 1917. — Di proprietà del Capitolo cattedrale di Borgo S. Sepolcro è un locale, anticamente chiesa di san Giovanni, da gran tempo ridotto a uso profano e affittato al Municipio per cento lire annue. Dovendo scadere nell'agosto 1910 il contratto col Municipio, il canonico

Vittoriano Razzanelli, nel gennaio precedente chiese al Capitolo che, dopo gli opportuni restauri, affittasse a lui il detto locale a fine di adibirlo per rappresentazioni cinematografiche d'indole religiosa, obbligandosi egli alla stessa corrisposta di lire cento annue. Il Capitolo con deliberazione del 22 gennaio 1910 consentì, a patto che l'edificio non subisse trasformazioni, e che il Razzanelli non lo subaffittasse senza previa intesa col Capitolo. Scaduto però il contratto di locazione col Municipio, il Capitolo solo dopo molte insistenze del Razzanelli s'indusse a rinnovare il pavimento del locale e a fare altre migliorie, dopo di che, il 12 maggio 1911 diede al Razzanelli il possesso dell'edificio. Si vide ben presto che questo non poteva in alcun modo adibirsi allo scopo, senza prima racconciare l'intonaco cadente, e imbiancar le pareti: il Razzanelli insistè invano col Capitolo a quest'uopo, che anzi il Capitolo cominciò a sequestrargli le distribuzioni pretendendo la corrisposta delle cento lire dal 12 maggio 1911. Ricorse il canonico in Curia e poi alla S. Congr. del Concilio, la quale ordinò che le parti si accordassero, e, se l'accordo non fosse possibile, la vertenza si trattasse giudiziariamente in primo grado presso la Curia diocesana. La causa fu trattata e la Curia il 5 agosto 1915 emanò questa sentenza: « *a*) riconosce ed ammette a favore dell'attore Razzanelli il diritto all'imbiancatura delle pareti dell'ex-chiesa di S. Giovanni; *b*) stabilisce e determina la decorrenza del canone di affitto dal giorno in cui la imbiancatura sarà eseguita; *c*) respinge la domanda Razzanelli relativa al rifacimento dei danni; *d*) accoglie la domanda Razzanelli limitata alle competenze pagate all'avvocato concistoriale ed alle spese per il ricorso alla S. C. del Concilio; condanna il R.mo Capitolo alle spese relative al processo da liquidarsi in sede dal Presidente ». — Contro questa sentenza avendo il Capitolo appellato alla S. Rota, la causa si è trattata coi seguenti dubbi: 1° *an constet de nullitate sententiae die* 5 *augusti* 1915 *a Curia Biturgen. prolatae;* 2° *an teneatur Capitulum favore Canonici Victoriani Razzanelli parietes dealbare aedificii eidem locati;* 3° *a quanam die incipere debeat favore Capituli solutio pensionis pro locatione debita;* 4° *an et in quanam mensura teneatur Capitulum favore can. Razzanelli damna et expensas reficere in casu.* Ai quali dubbi il turno Prior-Sincero-Cattani, nella seduta del 22 aprile 1917 rispondeva: Ad I *Negative.*

Ad II *Affirmative*, iuxta modum in sententia declaratum. Ad III A die 11 augusti 1915. Ad IV *Negative* ad primam partem; ad secundam, provisum in prima.

Eccone le principali ragioni.

Quanto alla nullità della sentenza di Curia, il Capitolo adduce: *a*) l'avere il Tribunale negletta l'eccezione di suspicione, mossa contro uno dei tre giudici, cioè il sac. Conti, che dal Razzanelli era stato nominato suo erede fiduciario ed esecutore testamentario; *b*) l'avere negato o ristretto il diritto di legittima difesa. Ora, sebbene sia prescritto che in Rota non si considerino che le nullità derivanti dalla mancanza di citazione, di giurisdizione, di mandato, ciò deve intendersi della parte formale del giudizio: sarebbe invero assurdo che si escludessero le nullità sostanziali, derivanti dalla mancanza di elementi richiesti nel giudizio dallo stesso diritto naturale. In specie, deriva dal diritto naturale, che i giudici non debbano essere sospetti o nemici del giudicando: c. 15, Caus. III, q. 5. « Quod suspecti et inimici iudices esse, non debeant, et *ipsa* « *ratio dictat*... nam *naturale* est suspectorum insidias decli- « nare et inimicorum iudicium velle refugere ». Cfr. c. 41, X, II, 27 e tutti i principali Canonisti: Schmalzgr., in h. t., n. 130; Pirhing, eod. n. 265; Reiff., eod. n. 316, ecc. Così è pure di diritto naturale che non si neghi ne restringa al reo la facoltà di difesa, dovendo anzi la causa di questi apparire al giudice più favorevole che quella dell'attore: l. *ut vim*, 3 ff. de iust. et iure. — Però, omesso di considerare se la causa di suspicione invocata rientri nelle tre categorie ammesse dai giuristi, che sono: la cointeressenza patrimoniale, l'odio od affezione del giudice, la cointeressenza di causa (cfr. Lega, *de iud.* I, 546) deve osservarsi che, nel caso, tale eccezione fu mossa il 18 marzo 1915, dopo contestata la lite (28 gennaio 1915): quando cioè il Capitolo *già* aveva accettato il Tribunale: era quindi *intempestiva*, a meno che non si provasse che la causa (nel caso, la nomina del Conti a erede e esecutore) fosse avvenuta dopo contestata la lite; il che non era; o che almeno il Capitolo solo dopo contestata la lite fosse venuta a conoscerla, al qual uopo era necessario un giuramento assertorio del Capitolo, il quale non lo diede. Giustamente, quindi, fu respinta tale eccezione dal Tribunale, appunto come *intempestiva* (cfr. c. 20, tit. 27, *de sent.*, lib. II, X; arg. c. 25,

de off. deleg.; Schmalzgr. in tit. 25 *de except.*, n. 20; Reiff., *de appell.*, n. 320; Pirhing, *de appell.*, n. 268). Si noti ancora che a respingerla il Tribunale adoprò una sentenza interlocutoria, in data 27 marzo 1915, contro la quale il Capitolo non appellò, come avrebbe dovuto; anche per ciò la postuma impugnazione andava respinta.

Riguardo poi al secondo capo di nullità, non ha alcun fondamento di fatto, risultando dal processo che fu dato alle parti tutto il tempo sufficiente per preparare le difese, scambiarsele e replicare, come fu fatto: che anzi la sentenza non fu data se non quando il Capitolo dichiarò che « aveva già esaurientemente risposto », cioè non aveva altro da aggiungere.

Quanto al merito della causa: la locazione-conduzione si definisce: « Contractus consensualis bonae fidei, quo usus rei, vel opera personae, conceditur alteri pro certa mercede ». (Così per tutti il Pichler, I. 3, tit. 18, *De locat. et conduct.*, n. 3). Essendo *consensuale* non vi è bisogno di contratto scritto, ma basta il consenso esternamente manifestato (Reiff., eod. n. 2; D'Annibale, II, 488; De Luca, *De regalib.*, disc. 81, n. 2, il quale nota che: « ad solam meliorem probationem efficacioremque obbligationem, ac magis promptam executjonem fieri solet instrumentum »). Essendo contratto *di buona fede*, ammette benigna interpretazione secondo giustizia ed equità anche per quello che non è esplicitamente espresso nello strumento (cfr. Glossa, in cap. *Venerabilis*, v. *Bonae fidei*, *De exceptionib.* etc.). Il Reiffenstuel (l. I, tit. 35, *De pactis*, n. 119) insegna: « Contractus bonae fidei dicuntur qui obligant secundum verba ex aequo et bono intellecta... ut sunt emptio, venditio, locatio ». E nel n. 127, trattando delle differenze tra i contratti di stretto diritto e di buona fede continua: « Prima est quod in contractibus bonae fidei, si lis oriatur, iudicium feratur ex aequo et bono, etiam ultra id quod nominatim in contractu a partibus conventum est, dummodo sit tale, quod si contrahentibus, in mentem venisset utrique expressissent ».

Gli obblighi del locatore sono, almeno riguardo alla sostanza, gli stessi nel diritto canonico e nel diritto civile italiano (1): *a*) il locatore deve dare al conduttore il libero uso della cosa locata nel modo e nel tempo determinato nel con-

(1) Cfr. Cod. Civ. Ital. art. 1104 ss.

tratto; *b*) deve fare quelle riparazioni richieste dall'uso della cosa locata; *c*) se per colpa del locatore il conduttore non possa usare la cosa locata, nel modo e nel tempo determinato, deve il locatore restituire al conduttore il prezzo di locazione, se sia stato sborsato, ed anche l'interesse. Così il Pichler, Reiffenstuel, D'Annibale ai ll. cc.; Wernz, t. III, p. I, n. 266 § VII con tutti i Canonisti (1).

Venendo ora al fatto, il can. Razzanelli prende in locazione dal Capitolo la già chiesa di S. Giovanni « per ritornarla in qualche modo al culto » facendo in essa delle rappresentazioni cinematografiche religiose; ed il Capitolo si obbliga a fare il pavimento nuovo ed ogni altro restauro per ridurre l'intero edificio in buono stato. Tra le riparazioni che il Capitolo si obbliga a fare è compresa l'imbiancatura dell'interno? La risposta non può essere che affermativa, perchè l'edificio doveva essere rimesso in tale stato che il can. Razzanelli potesse adibirlo per lo scopo per cui lo prendeva in locazione. Infatti, come sopra si è detto, il Codice italiano stabilisce: « Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni *di ogni specie* (art. 1576) e mantenerla in istato da servire all'uso per cui venne locata » (art. 1575), e tutto ciò « senza bisogno di speciale stipulazione ». Dunque il locale doveva essere consegnato in istato decente, che non si concepisce senza buona intonacatura e imbiancatura delle pareti; nè può opporsi che di ciò non si faceva menzione del contratto: era cosa tanto naturale, che doveva piuttosto menzionarsi se vi si fosse rinunziato.

---

(1) Art. 1575: « Il locatore è tenuto per la natura del contratto e senza bisogno di speciale stipulazione: 1° a consegnare al conduttore la cosa locata; 2° a mantenerla in istato da servire all'uso per cui venne locata » – Art. 1576: « Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni di ogni specie » – Art. 1580: « Se durante la locazione la cosa locata ha bisogno di riparazioni urgenti e che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire, qualunque sia l'incomodo, ecc. Se però tali riparazioni continuano oltre i venti giorni, viene diminuito il prezzo della locazione proporzionalmente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui il conduttore è rimasto privo ». Cfr. Pacifici Mazzoni, *Istitut.*, V, n. 164. Opportunamente qui la sentenza Rotale, annota che tali articoli, in mancanza di uguali disposizioni del diritto canonico, farebbero testo, anche nelle cause ecclesiastiche, pur se fossero difformi dal diritto romano antico: cfr. d'Annibale, t. I, n. 201, ed. 3. Ora poi, cfr. Cod. Juris Can., c. 1529.

Riguardo al giorno dal quale comincia nel conduttore lo obbligo effettivo di pagare il prezzo della locazione, non può ritenersi, come vorrebbe il Capitolo, che il detto obbligo cominci effettivamente dal 12 maggio 1911, quando cioè il can. Razzanelli, secondo l'istrumento di locazione, prese possesso dell'edificio, perchè, trovandosi le pareti di esso in pessimo stato, non potè il conduttore adibirlo all'uso da lui destinato, anzi ad alcun uso. Deve invece cominciare a pagare il prezzo di locazione dal giorno 11 agosto 1915, in cui il can. Razzanelli, d'accordo col Capitolo, dette il locale in subaffitto al Municipio ad uso di granaio e senza restauri di pareti. Invero, anche ammesso che l'obbligo cominciasse con la presa di possesso, a norma del citato art. 1580, il Capitolo dovrebbe avere « diminuito il prezzo della locazione per tutto il tempo di cui il conduttore è rimasto privo dell'uso ».

Finalmente riguardo all'ultimo dubbio, non risulta dagli atti che il canonico Razzanelli abbia sopportato delle *spese* eccetto che pel ricorso al Concilio e per la causa o sofferto dei *danni*. Neppure può attendersi la ragione del *lucro* cessante, perchè la locazione fu fatta da lui non a scopo di lucro, ma « per ridurre in certo qual modo al culto » la ex-chiesa di San Giovanni. Rimane però fermo l'obbligo al Capitolo di rimborsare le spese pel ricorso e per la causa, come già era stato deciso dalla sentenza di Curia. Perciò fu deciso come sopra.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuazione, vedi pag. 80).

Cap. II. *Della Comunione Eucaristica.* — I 25 canoni che la riguardano trattano in tre titoli distinti, del ministro che la distribuisce, del fedele che la riceve e delle circostanze che ne accompagnano il ricevimento.

I. Quanto al *ministro:* per la Comunione *ordinaria*, il legislatore riporta la massima ben nota che ministro ordinario è il sacerdote, straordinario il diacono, con licenza dell'Ordinario o del parroco, da concedersi in casi gravi, e che solo quando la gravità diventa necessità, si presume senz'altro. Pel sacer-

dote l'uso generalmente invalso non ammetteva restrizioni: poteva comunicare chiunque poteva celebrare: il Codice sanziona questa prassi, estendendola a qualsiasi sacerdote, anche forestiero, anche fuori della Messa, « ex licentia *saltem praesumpta* rectoris ecclesiae »: l'unica restrizione puramente liturgica riguarda il sacerdote nella Messa cantata, che può distribuire la Comunione soltanto *infra Missam*, non già prima o dopo, come è lecito nelle Messe private (Cfr. S. R. C., *Ord. Minor.*, 19 ian. 1906, ad III).

Quanto alla comunione *agli infermi*, non è più richiesto alcun permesso dell'Ordinario per recarla in forma privata: qualunque sacerdote lo può, se si tratta di Comunione per devozione (c. 849), mentre portare il S. Viatico, anche privatamente, è diritto del parroco del luogo, anche pei non parrocchiani (eccettuato solo il Vescovo, e i religiosi): c. 850. Due cose è bene notare: *a*) che questo rito privato, per la Comunione degli infermi, allora solo è lecito, quando esiste « iusta et rationabilis causa », (847), cioè o il pericolo per chi la reca, specie di notte, o quello di irriverenza al SS.mo; *b*) in pratica, richiedendosi la licenza, almeno presunta, del sacerdote cui è affidata la custodia della SS. Eucaristia (c. 849, § 1), a questi è rimesso il giudizio su l'opportunità del rito privato; bene osserva qui l'E.mo De Lai: « Non si deve tuttavia essere, nè troppo audaci, nè troppo pusillanimi: ma tenere il giusto mezzo, e nei casi dubbi consultare a tempo l'Ordinario ».

Ogni sacerdote che adotterà questo rito privato dovrà osservare le norme prescritte dalla S. Sede, perchè ciò si faccia decentemente: le quali norme al presente (decr. S. C. de Sacram., 27 dec. 1912) sono: *a*) indossare *almeno* la stola (quindi, possibilmente, anche la cotta) sotto il soprabito; *b*) portare pendente dal collo la borsa con la pissidina; *c*) essere accompagnato *almeno* da un laico, in mancanza di chierico.

Il recare invece la Comunione agli infermi *pubblicamente*, sia per viatico, sia per devozione, è sempre diritto e dovere del parroco del luogo: gli altri sacerdoti lo possono solo per licenza, almeno presunta, del parroco o dell'Ordinario, oppure in caso di necessità, che può esser frequente quando si tratti di viatico, ben raro se per devozione.

Infine, il can. 851 ordina al sacerdote di distribuire sempre la Comunione in azimo, o in fermentato, secondo il proprio

rito: solo in caso di necessità, che stringa, quando non sia presente il sacerdote di proprio rito, potrà distribuire in azimo il sacerdote di rito greco, e in fermentato quello di rito latino, seguendo però sempre il proprio rituale. Qualunque sia il rito, deve amministrarsi sempre *sub sola specie panis;* ed è ciò evidente, riguardando il Codice soltanto i fedeli della chiesa latina, che non possono riceverla altrimenti.

II. Riguardo al *soggetto.* Stabilito il canone fondamentale (853) che ogni battezzato può e DEVE ammettersi alla S. Mensa, quando il diritto non lo proibisca, si dettano alcune norme speciali da ben considerarsi:

Quanto alla *prima Comunione:* il Codice non fissa alcun termine d'età per l'ammissione dei fanciulli; esclude soltanto quelli che « nondum huius sacramenti cognitionem et gustum habent »; però introduce una sapiente distinzione: se si tratta di fanciulli in pericolo di morte, basta unicamente per comunicarli che « sappiano distinguere il Corpo del Signore dal pane ordinario, e lo sappiano adorare convenientemente » (c. 854, § 2): quindi in questo caso il Codice concede anche *più* del decreto *Quam singulari*, che indistintamente richiedeva anche la cognizione delle verità di fede, di necessità di mezzo. Si noti poi che il Codice usa qui le parole: « ministrari possit *ac debeat* », onde impone un vero obbligo al parroco di sforzarsi a vincere in tal caso le contrarie vane apprensioni, cui, purtroppo, si appigliano i genitori: al che è necessario non aspettare il momento della morte vicina, ma istruirli, i genitori, a tempo e solidamente circa l'obbligazione gravissima che hanno di non impedire un tanto bene pei loro figliuoletti. Se invece non stringe il pericolo di morte del fanciullo, la legge richiede ora qualcosa di più che nel precedente caso: « maggior (plenior) cognizione della dottrina cristiana e più accurata preparazione, sicchè per una parte sappiano almeno i misteri della fede necessari per necessità di mezzo a salvarsi, e per l'altra s'accostino devotamente, secondo la capacità dell'età loro, alla Ss. Eucaristia ». Questo, *e niente più:* tutte le disposizioni o leggi di luoghi particolari che esigessero di più, o fissassero limiti di età, s'intendono senz'altro abolite dal Codice. Infine, benchè ancora si attribuisca al *confessore* del fanciullo (dunque si presuppone la prima confessione alla prima comunione) e ai suoi genitori o tutori, il giudizio su la sufficienza del comu-

nicando, pure al § 5 del med. can. si riconosce esplicitamente al parroco il diritto di sincerarsene, anche per esame, se lo creda; diritto però associato al dovere di non ritardare per alcuna ragione « quamprimum » ai fanciulli il compimento del loro desiderio, appena se ne dimostrino capaci.

Oltre i fanciulli non ancora capaci, sono *prohibiti* dal diritto i *publice* indegni (scomunicati, interdetti, colpiti d'infamia) finchè non consti pubblicamente della loro confessione; gli *occulte* indegni son da respingersi quando occultamente chiedano, non quando chiedano pubblicamente (855). Altra proibizione, rimessa però alla coscienza del fedele, è quella che egli non osi accostarsi alla S. Mensa in stato di peccato mortale, senza prima confessarsi, per quanto si creda contrito (856): oppure quando già si fosse comunicato lo stesso giorno (857): o non sia più digiuno dalla mezzanotte (858): in questi ultimi due casi, però, il fedele non solo *nequit recipere*, ma anche *nequit admitti* il che vuol dire che il sacerdote, il quale conoscesse trovarsi il richiedente in queste due circostanze, deve negargli la Comunione, anche se chiesta pubblicamente. In tutti i casi però la proibizione cessa sia in caso di morte, sia quando urge consumare le sacre specie per sottrarle al pericolo di profanazione. Il terzo precetto ha poi una eccezione più importante e frequente nella *Comunione degli infermi*. Il § 2 infatti del medesimo can. 858 concede a tutti i fedeli indistintamente, cioè senza tener più conto se trovinsi in case religiose o private, la S. Comunione una o due volte la settimana, benchè abbiano rotto il digiuno con qualche bevanda (per modum potus) o qualche medicina anche solida (p. es. una pillola) purchè la malattia duri da un mese e si preveda dover durare anche più. Cessano dunque senz'altro due controversie cui aveva dato luogo il noto decreto della S. C. del Conc. 7 dic. 1905, che si trova in questo canone alquanto ampliato.

Circa il *precetto pasquale:* l'obbligo della comunione ben fatta (can. 861; e confessione, cfr. c. 906) annua, comincia dall'età di discrezione, *ossia* da quando si ha l'uso della ragione, il che può essere anche prima dei sette anni (859: cfr. vol. XXX, pag. 112); tale obbligo è enunziato con la formula nuova « semel in anno, saltem in Paschate », la quale indica, che il tempo pasquale è posto *ad urgendam*, non *ad finiendam obligationem*, quindi, come è espresso nel § 4 del medesimo canone, anche

fuori di detto tempo chi non lo ha compiuto è sempre obbligato a compierlo: il tempo è poi fissato secondo le norme antiche: si dà però ai Vescovi la facoltà di estenderlo dalla IV doménica di Quaresima alla Trinità. Si esortano vivamente i fedeli a compiere il precetto nella propria parrocchia, se ne toglie però l'obbligo, sostituendovi quello di avvertire il proprio parroco, qualora si sia adempito altrove: così rimane salvo il fine dell'antica prescrizione, ch'era di annotare nel libro dello Stato d'anime i parrocchiani che aveva soddisfatto al precetto. Pei fanciulli la responsabilità dell'adempimento per parte loro, grava anche sui genitori o tutori, maestri, confessori e parroco (c. 860): il Codice insiste poi, mostrando di annettervi non lieve importanza, sul dovere i chierici e sacerdoti, che in quel giorno non celebrano, comunicarsi nella Messa del giovedì santo: è una tradizione antica che va meritamente conservata anche pel buon esempio che ne ridonda ai fedeli (c. 862).

Il can. 863 eccita i fedeli alla frequente e anche quotidiana Comunione secondo le norme già date dalla S. Sede, la quale ha definito ormai chiaramente quali sole disposizioni sono necessarie: la mondezza di coscienza e la retta intenzione; ha anzi rinnovato il Codice la bella e pratica esortazione che il Tridentino fa ai fedeli di comunicarsi non solo spiritualmente, ma anche sacramentalmente ogni volta che assistono alla Santa Messa. Per parte sua il legislatore, come già s'è veduto, ha tolto ogni impedimento: altre prove di questa santa larghezza sono nei canoni seguenti.

Il can. 864 riporta la antichissima legge, sancita nel can. 13 del Concilio Niceno, dell'obbligo che hanno i fedeli di ricevere il Santo Viatico in pericolo di morte, qualunque questo sia: anzi aggiunge che *in punto di morte*, non solo è lecito, ma è da consigliarsi vivamente di riceverlo di nuovo, *anche se già ricevuto dopo la mezzanotte precedente:* se poi il pericolo dura, il S. Viatico può riceversi anche più volte, però in giorni distinti, ed è bene, secondo il prudente consiglio del confessore, che si riceva (*licet, et decet*). In ogni caso, si procuri di non differirlo troppo, e si faccia sempre in modo che l'infermo lo riceva in pienezza dei sensi.

Ancora: il can. 866, fondandosi su la « Tradita ab antiquis » di Pio X (14 sett. 1912) con cui furono rotte barriere secolari tra i vari riti, sempre a fine di maggiormente facilitare nei

fedeli l'accesso alla S. Comunione stabilisce: 1° esser lecito ai fedeli, anche per semplice devozione, di comunicarsi in rito diverso, p. es., ai latini in fermentato, e viceversa; 2° si raccomanda però che la comunione pasquale si faccia nel proprio rito; 3° il viatico invece *deve* sempre riceversi nel proprio rito, eccetto il caso di necessità, che non è poi raro nelle nostre diocesi, ove sono fedeli e chiese e sacerdoti di rito albanese o altro orientale.

III. *Tempo e luogo.* — Il S. Viatico è permesso *ogni dì*, anche nel venerdì santo, in cui è proibita ogni altra Comunione, e in ogni ora anche di notte, mentre la Comunione ordinaria non può farsi che nelle ore in cui si può celebrare (nel Natale anche nella notte, come vedemmo); nel sabato santo la Comunione si può dare soltanto nella Messa solenne (e non ad altro altare) e subito appena finita questa con una sola (almeno d'unità morale) distribuzione, la quale moralmente si riallaccia a quella della S. Messa: è noto infatti che varie risposte della S. C. dei Riti non permettevano altra comunione che quella entro la Messa. Invero anche il sabato santo è giorno aliturgico, non facendosi in esso che anticipare la funzione della notte di Pasqua. Ad ogni modo ognun vede come le restrizioni quanto al tempo sono lievissime.

Quelle relative al *luogo* sono addirittura nulle: si conferma soltanto (can. 868) la logica prescrizione che il sacerdote comunicante in pubblico non deve allontanarsi tanto dall'altare da perder la vista di questo: del resto (can. 869) si può distribuire la S. Comunione dovunque è lecito, per legge o per privilegio, celebrare: quindi l'antica restrizione che vietava di comunicare negli oratorii *privati*, senza speciale indulto, è senz'altro abrogata, come del resto la toglie esplicitamente il can. 869, senza far distinzione se i comunicandi appartengano o no alla famiglia dell'indultario: l'Ordinario solo in casi particolari, e per giuste cause, ossia ad evitare inconvenienti che si risolvano in irriverenze al Ss.mo, potrebbe frapporre il suo veto.

(*Continua*).

QUESTIONI.

I. *Circa la trentina gregoriana.*

Tizio ha cominciato a celebrare una trentina gregoriana; cadendo una festa o funerale deve cantar la Messa, per la quale vi è, p. es., lo stipendio di lire tre. Può egli cantarla in apparenza, seguitando l'applicazione per la gregoriana, e cedere poi a Sempronio l'applicazione della Messa cantata o funerale, ritenendo per se la lira, che rappresenta il supero su la tassa diocesana per una Messa piana? Come regolarsi in simili contingenze?

R. Prima di tutto, facciamo il caso che il sacerdote, *costretto* a cantare, possa trovare altro sacerdote che in quel medesimo giorno applichi per lui la Messa pel tricesimo gregoriano; essendo lecito soddisfare a tali Messe per mezzo di più sacerdoti, purchè continuatamente, ogni giorno, la s. Messa si applichi, il sacerdote che accetta di cantare la Messa della festa o del funerale si toglierà da ogni impaccio col far celebrare la sua gregoriana all'altro. Se poi sarà *costretto* ad applicare da sè la Messa del tricesimo, nello stesso tempo che è *costretto* a cantare per la ricorrenza, è evidente che dovrà scegliere, tra l'omettere la Messa del tricesimo, *salvo di ricominciarlo* (o se fosse il caso, di domandare una sanazione), e l'omettere o differire l'applicazione della ricorrenza. È più verisimile che possa far questo, e non essere costretto a quello; veda dunque se può bastare alla festa o al funerale la sua celebrazione senza l'applicazione, secondo il suo giudizio o quello di altro responsabile.

Quanto alla ricorrenza di funerali, osservi che non è necessario, in senso assoluto, che si applichi la S. Messa per il defunto, potendo, p. es., un sacerdote, invitato a cantare senza elemosina, applicare per altra intenzione, e compiere il rito esterno, senza offesa di alcuna legge (S. Congr. del Concilio, 27 apr. 1895, *Chan-si Merid.*)

Quando poi abbia deciso di dover cantare, pur applicando pel tricesimo, o egli si disinteressa dell'applicazione per la ricorrenza, lasciando a chi spetta di occuparsene, o la differisce per applicarla o farla applicare a tempo opportuno (supponiamo sempre che in quel giorno non si possa fare sostituzione, altrimenti, come dicemmo, dovrebbe farsi sostituire pel tricesimo). Se egli se ne disinteressa, pur volendo percepire qualcosa per l'incomodo del canto, se la intenda col responsabile dello stipendio, il quale potrà cedergli, nel caso, la lira e passare ad altro sacerdote le due, qualora veramente la differenza sopra le due lire sia data pel canto, e non come elemosina più pingue di applicazione voluta dal committente, anche se si trattasse di Messa letta. Se egli la differisce, potrà ritenere senz'altra preoccupazione le tre lire, perchè è tutto suo, com'è chiaro. Se final-

mente farà applicare ad altri la S. Messa mancata, si regolerà come dicemmo secondo il giudizio di altro responsabile. Cfr. S. C. Concilii, *Paderbornen.*, 10 novemb., 1917 (*Monitore*, an. 1918, pag. 265).

Un caso più imbarazzante sarebbe quello di un canonico, che deve continuare un tricenario, *costretto* ad applicare, presente il Capitolo, per una fondazione. Per adempiere l'obbligo, si deve *applicare* la Messa *coram Capitulo*, perchè anche gli assistenti, che percepiscono per la loro presenza, concorrono *in unum et idem;* ora come fare la separazione dell'applicazione dalla circostanza dell'assistenza? Contuttociò, a nostro modo di vedere, sarebbe minor inconveniente fare questa separazione che sospendere il gregoriano; al postutto, il Capitolo adempie all'obbligo suo; il suffragio, benchè diviso, pure si compie.

Somigliante a questo sarebbe il caso di dover omettere l'applicazione della Messa conventuale, ma forse con minore sconvenienza, mentre l'applicazione di questa è per i Benefattori in genere, e non per una determinata fondazione. Qualche Capitolo ha, per certe circostanze, opportuno indulto.

BREVISSIME RISPOSTE.

22. Innumerevoli leggi del Codice non hanno la *determinata* sanzione penale, nel 5° libro: ciò non vuol dire che le trasgressioni debbano restare impunite: provvede a tutte il can. 2222 § 1; cioè il Superiore può *comminare* qualunque pena creda al reo se ripeta la trasgressione, e avvenuta la *ripetizione*, irrogarla; se poi trattasi di cosa eccezionalmente o scandalosa, può senz'altro infliggere la pena per la prima trasgressione.

23. Il can. 194 § 2 stabilisce tassativamente « reditus prioris officii translatus percipit *donec* aliud occupaverit»: preso quindi possesso di un altro ufficio o beneficio incompatibile, immediatamente cessa la percezione dei frutti del primo. Non è dunque più probabile che si possa percepire *ancora per due mesi* i frutti del primo beneficio, se la Dataria non pone nella bolla la clausola « ut primum beneficium vacet eo ispo » (Cfr. Gennari, *Quist.* can. pag. 730, n. 575 e Oietti, *Synopsis*, pag. 2992, n. 3148): tale compossibilità ossia non vacanza del primo officio è anche ammessa dal § 1 del can. 194 « nisi aliud a iure cautum sit, vel a legitimo Superiore praescriptum », ma nel § 2 si fa invece una prescrizione assoluta e illimitata, che abbraccia quindi anche il caso della non-vacanza.

24. Alla Messa *binata* non può applicarsi alcuna intenzione (se non gratuita) a meno che non sia concesso per indulto pontificio: se

quindi il Vescovo ha ottenuto l'indulto di applicarla a favore del Seminario, non è possibile celebrarla ad altra intenzione, anche con la mente di applicare *altra volta* pel Seminario, nè il Vescovo stesso potrebbe permetterlo. Se tale applicazione riguardasse invece la *Messa pro populo,* lo si potrebbe, appunto perchè il Vescovo può tollerare che la applicazione sia differita durante la settimana (Cfr. M. E., XXVII (1915) pag. 61, ad III).

25. Per sostituire una nuova immagine della Madonna a una vecchia, di nessun pregio artistico, non occorre altro che il permesso dell'Ordinario, il quale deve solo attendere che la pietà del popolo non ne soffra detrimento (cfr. can. 1279).

26. Per giudicare se una congregazione religiosa è *iuris dioecesani* o no, bisogna unicamente vedere se la congregazione *come tale* ha il *decretum laudis,* o no. Poco importa che segua p. es. la *Regola* approvata pei francescani: non è questa regola, ma sono le Costituzioni dell'Istituto, che dovranno essere a suo tempo approvate dalla S. Sede.

27. Chi, quantunque in buona fede, interrompe le trenta Messe gregoriane, non soddisfa all'obbligazione contratta, anche proseguendo; quindi deve: o restituire, o ricominciare, o, se si sente soverchiamente gravato, ricorrere alla S. Sede.

28. La buona tradizione, conforme allo spirito della s. Liturgia, è che l'omelia parrocchiale si faccia sospendendosi la celebrazione della Messa dopo letto il primo Vangelo, anche se, non celebrando il parroco, egli intervenga alla Messa celebrata da un altro. L'uso di predicare fino all'Elevazione sarà forse tollerato dove gli Ordinari giudicano non potersi trattenere il popolo oltre il tempo strettamente necessario per la Messa; del resto basterebbe l'adagio: *pluribus intentus, minor est ad singula sensus.*

29. Si può nelle domeniche, dove non esiste obbligo corale, ovvero prescindendo da questo, cantare il Vespro della B. V., sia per facilitare il canto, sia per la sola divozione, salvo l'obbligo personale di chi è tenuto all'officio del giorno (S. R. C., n. 3624, XII).

30. La dispensa dall'usare il vino nell'abluzione e purificazione si concede *ex speciali gratia* agli astemi (S. R. C., nn. 2926; 2947); non varrebbe certo la ragione dell'uso del vino nero che macchia il purificatoio. Il Codice ha ribadito la riprovazione di *qualsiasi* consuetudine contraria al s. rito della Messa (can. 818).

31. Il SS. Nome di Gesù non deve essere nominato nel suffragio, come indica la rubrica del Breviario al proprio luogo (dopo l'orazione), e come dice il buon senso, trattandosi di un *suffragium de Sanctis.* Dovrà, nel caso, nominarsi S. Michele Arcangelo, dopo la B. Vergine, come patrono della diocesi (S. R. C., n. 2814, I).

32. Al *Memento* dei morti si deve osservare la rubrica che dice doversi pregare per i defunti dopo le parole *in somno pacis*, sebbene e lettere N. N. negli attuali Messali si trovino prima.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Anche questo anno il S. P., ricevendo il 3 marzo in udienza i parroci e quaresimalisti di Roma, li ha gratificati di una bellissima e pratica **Allocuzione,** che ci facciamo un dovere riportare per intiero:

« Ai dilettissimi figli convenuti in quest'alma Città per annunziarvi la divina parola nell'imminente quaresima, Noi vorremmo indirizzare un saluto che esprimesse ad un tempo la benevolenza del comun Padre dei fedeli e la particolare sollecitudine del Vescovo di Roma. L'apostolo Paolo dovette un giorno accogliere un desiderio simile a quello che accogliamo ora Noi nel nostro cuore. Voleva egli dare al suo Timoteo un nome atto a spiegare perchè quel suo fedele discepolo dovesse non solo fuggire la cupidigia delle cose terrene, ma altresì seguire la giustizia. E, divinamente inspirato, san Paolo salutò Timoteo col nome di "uomo di Dio": *tu autem, o homo Dei* (I *a Tim.*, VI, 11). Non è difficile intendere quanto appropriato fosse quel nome a chi doveva col suo esempio condannare coloro che, per cupidigia dei beni terreni, aveano deviato dalla fede — *quam quidam appetentes erraverunt a fide,* — perchè l' "uomo di Dio" non riconosce ragione di fine nelle ricchezze e negli onori: *tu autem, o homo Dei, haec fuge.* Nè punto più malagevole apparisce l'intendere che quel nome di "uomo di Dio" conveniva, meglio di ogni altro, a chi, con l'esempio e con la parola, avrebbe dovuto far trionfare la giustizia e mettere in onore la pietà, la fede e la carità, perchè i propugnatori della giustizia e i cultori della pietà, della fede e della carità si manifestano nei fatti "uomini di Dio": *tu autem, o homo Dei,... sectare iustitiam, pietatem, fidem, caritatem.* Ma non potremmo Noi imitare l'Apostolo e salutare alla Nostra volta col nome di "uomini di Dio" i dilettissimi Nostri figli, chiamati ad annunziare la divina parola in questa Nostra città di Roma nell'imminente quaresima?

« A questa domanda il Nostro cuore non indugia a dare affermativa risposta, perchè il padre si compiace sempre, non pur di ogni nome, ma anche di ogni più piccola cosa che riesca ad onore dei figli. Ma, affinchè nessuno creda che l'affermativa risposta sia dovuta solo al sentimento del cuore, Ci piace invitar voi, o dilettissimi, a considerare che essa è pur confermata dal raziocinio della mente. A questa considerazione Noi vi invitiamo, nel desiderio di mettere ognor meglio

in rilievo di quanta stima sono degni i predicatori della quaresima e di quale affetto Noi li circondiamo nell'augurare fecondo di frutti il ministero ad essi affdato. Oh! potessimo Noi paragonarci all'Apostolo Paolo, e, con verità pari a quella che fioriva sul labbro di lui quando diceva a Timoteo *tu autem, o homo Dei*, Noi potremmo salutare col nome di " uomini di Dio " i predicatori della quaresima oggi convenuti alla Nostra presenza! A questi infatti auguriamo non solo di tenersi lontani da ciò che può nuocere all'efficacia del loro ministero — *tu autem, o homo Dei, haec fuge*, — ma altresì di difendere la fede, di propugnare la giustizia e di promuovere l'amore a Dio ed al prossimo, come si addice a veri uomini di Dio: *tu autem, o homo Dei,... sectare iustitiam, pietatem, fidem, caritatem.*

« Chi voglia dar forza persuasiva al suo discorso deve anzitutto poggiarlo sull'insegnamento di un buon maestro. Noi perciò, volendo dimostrare che ai predicatori si addice il nome di " uomini di Dio ", mettiamo a base del nostro ragionamento la parola dell'Angelico Dottore. La imposizione dei nomi, dice san Tommaso, deriva da ciò che determina la cognizione delle cose da nominare: *nomen imponitur ab eo per quod res cognoscitur* (1ª q. XIII). Ora le cose sono da noi conosciute o per le loro proprietà o per le operazioni loro. Ne segue quindi che, a giudicare dei nomi da imporsi ai predicatori, egli è d'uopo conoscere di questi le doti e le azioni proprie.

« Un modo facile di conoscere le doti essenziali dei predicatori è certamente quello di ravvisare in essi, quasi adunate in modo eminente, le qualità dei sacerdoti, perchè sono tutti ornati della dignità sacerdotale e rivendicano a sè, quasi patrimonio individuale, un più costante e più accurato esercizio di una delle principali attribuzioni del sacerdozio, l'istruzione della plebe cristiana. Il sacerdote, infatti, è mediatore fra Dio e gli uomini. San Tommaso spiega la parola dell'Apostolo *unus est mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus* (I *a Tim.*, II, 6), insegnando che solo a Cristo si addice essere mediatore semplicemente e perfettivamente, *simpliciter et perfective;* laonde soggiunge che nulla vieta esservi altri mediatori subordinati, i quali esercitino la mediazione fra Dio e gli uomini in maniera dispositiva o ministeriale: *nihil tamen prohibet multos alios esse secundum quid mediatores, scilicet dispositive et ministerialiter* (3ª q. XXVI-1ª). All'officio del mediatore, dice ancora l'Angelico, propriamente appartiene il congiungere e l'unire coloro fra i quali è mediatore. Ma all'unione fra l'uomo e Dio non coopera efficacemente colui il quale a Dio congiunge le menti degli uomini, dissipandone gli errori e illuminandole coi raggi della verità? Non coopera efficacemente all'unione dell'uomo con Dio colui il quale nell'anima dell'uomo accende la fiamma dell'amore verso il bene, per arrivare a stringerla al Bene Sommo, che è Iddio?...

Or non è questa la vostra missione particolare, o sacerdoti che vi dedicate specialmente alla predicazione? Il titolo di mediatore fra Dio e gli uomini, che è proprio di ogni sacerdote, appartiene dunque in modo speciale a voi, che attendete ad unir gli uomini a Dio per mezzo della istruzione della mente e del perfezionamento dello spirito; ognuno di Voi è sacerdote per eccellenza, perchè *sacerdos* — è ancora san Tommaso che parla — *est quasi sacra dans, secundum illud Malachiae: "legem requirent ex ore eius"* (Malach., II, 7), e Voi annunziate ai popoli la legge divina, Voi ne inculcate l'osservanza per istringerli a Dio. Se pertanto i sacerdoti in genere devono avere lo spirito di Gesù Cristo, perchè di ognuno di essi si dice *sacerdos est alter Christus*, i predicatori, che in maniera più aperta compiono l'ufficio di mediatori fra Dio e gli uomini, devono essere informati, in modo del tutto speciale, allo spirito di Dio. In questo spirito di Dio, al quale diciamo dover essere informati in modo particolare i sacerdoti che si dedicano al ministero della predicazione, Noi ravvisiamo il complesso delle doti proprie del predicatore: in altre parole, è dalla somma di queste doti che arriviamo a conoscere che cosa sia e debba essere il predicatore. Ma *unumquodque nominamus sicut et cognoscimus*, insegna san Tommaso (I, q. XIII): dunque anche dall'insieme delle qualità che formano ciò che appelliamo lo spirito di Dio, possiamo dedurre il nome dei predicatori e salutarli "uomini di Dio": *nomen imponitur ab eo per quod res cognoscitur, scilicet a proprietate.*

« Non abbiamo bisogno di dire che i predicatori ci sono rappresentati dalle loro doti come uomini che mirano a distaccare sè e gli altri dalle cose della terra. Dietro le orme del divino Maestro, *segregatus a peccatoribus et excelsior caelis factus* (*Agli Ebrei*, VII, 26), devono attendere a ciò che a Dio e alle cose sue si riferisce, per potersi appropriare una parola simile a quella che Gesù pronunziava nel tempio: *Nesciebatis quoniam in iis quae Patris mei sunt oportet me esse?* Ma il distacco dalle cose della terra e la continua attenzione a quelle del cielo, onde acquistarle per sè e per gli altri, devono quasi spiritualizzare la natura del predicatore e avvicinarlo a Dio con una prossimità maggiore di quella che ad ogni altra creatura sia dato avere col suo eterno Fattore. Questa prossimità con Dio, agevolata o, per meglio dire, determinata dalle doti che non devono mancare nei buoni predicatori, ci permette di dare a questi il bel nome di "uomini di Dio": *tu autem, o homo Dei.*

« La convenienza di un tal nome deve apparire anche più giustificata qualora si rifletta che il predicatore, come ogni altro essere, è conosciuto in modo speciale, oltre che dalle sue doti, anche dalle sue operazioni; sicchè anche da queste vuolsi derivare la retta impo-

sizione del nome che ad esso compete: *nomen imponitur ab eo per quod res cognoscitur, scilicet a proprietate "et ab operatione"* (*Sum. Theol.*, 1ª q. XIII).

« Basta infatti tornare col pensiero a quell'ufficio di mediatori fra Dio e gli uomini che, se è proprio di tutti i sacerdoti, abbiamo già detto competere in particolar guisa a coloro che sono destinati al ministero della sacra predicazione. Il ricordato ufficio, mentre agli uomini assicura i beni positivi della istruzione della mente e del miglioramento del cuore, a Dio — come a Colui al quale non vi sono beni da aggiungere, perchè tutti li possiede da tutta l'eternità, — a Dio procura soltanto quel pubblico ed eterno riconoscimento di sovrana eccellenza in cui consiste la gloria. Ma il buon predicatore procura la gloria di Dio in modo da far palese che essa sta in cima dei suoi pensieri, sulla punta del suo labbro, sulla palma delle sue mani.

« Chi tenga dietro ai passi di un predicatore, modellato sugli esempi del divino Maestro, non può difatti non ravvisare che l'attività di lui è ordinata alla gloria di Dio. Lo dicono i pensieri che più spesso ne occupano la mente; lo dicono le parole che gli fioriscono più spesso sul labbro; e sopratutto lo dicono le industrie molteplici che usa il buon predicatore per attirare anime a Dio. Or coloro che parlano spesso di Dio, coloro che per Iddio operano di frequente, e con la parola e coll'opera mostrano di pensare spesso a Dio, non dovranno essere da noi chiamati "uomini di Dio?" I profani purtroppo chiamano "uomini del mondo" coloro che al mondo pensano, del mondo parlano, pel mondo si adoperano con singolare frequenza ed altrettanto interesse. Eleviamoci anche a più spirabile aere; e non è egli vero che si chiamano "uomini di studio" coloro che nelle conversazioni familiari non trovano diletto e d'altro non sanno parlare che di libri, di codici e di pandette? Non è egli vero che sono chiamati "uomini di chiesa„ coloro che amano riferire ciò che nella Chiesa si insegna o si compie? E non diremo "uomini di Dio" i predicatori che il nome santo di Dio devono avere sempre sul labbro, quasi per indicare che a Dio tengono sempre rivolto il pensiero della mente e l'affetto del cuore, e a Dio vogliono sempre indirizzate le opere delle loro mani? Evidentemente l'insieme di queste opere indirizzate a Dio ci fa conoscere ciò che sono i predicatori; ma, poichè nominiamo le cose come le conosciamo, *unumquodque nominamus sicut et cognoscimus*, chiaro apparisce che il nome di "uomini di Dio" è giustificato nei predicatori non solo dalle doti, ma anche dalle opere loro: *nomen imponitur ab eo per quod res cognoscitur, scilicet a proprietate "et ab operatione"*.

« A non diversa conclusione ci porta l'esame delle parole con le quali san Paolo traccia l'ufficio del sacerdote e, a più forte ragione,

anche del predicatore, quando lo dice " preposto a pro' degli uomini in tutte le cose che riguardano Dio ": *pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum* (*Agli Ebrei*, V, 1). Ogni mediazione suppone due termini. San Paolo precisa quelli della mediazione affidata al predicatore: *pro hominibus constituitur*, ecco il termine terreno; *in iis quae sunt ad Deum*, ecco il termine celeste. È da notare la forma amplissima con la quale l'Apostolo esprime l'azione del predicatore riguardo a Dio. *In iis quae sunt ad Deum*, abbraccia dunque il culto e ogni manifestazione esterna della gloria di Dio; *in iis quae sunt ad Deum*, abbraccia la dottrina rivelata da Dio e la legge da Lui promulgata; *in iis quae sunt ad Deum*, riguarda i premii promessi e i castighi minacciati da Dio; *in iis quae sunt ad Deum...;* dite voi se vi ha cosa che sia esclusa da questa forma amplissima dell'azione del predicatore in ordine a Dio!

« Ma questa medesima ampiezza ci fa conoscere quale dev'essere il buon predicatore. A lui infatti è lecito occuparsi di ogni classe di persone, a lui è consentito esaminare ogni condizione di cose. Ma se fra i giovani compie l'opera dell'agricoltore, che mira a tener dritte le tenere pianticelle, egli è solo perchè a Dio vuole indirizzare i cuori dei giovani. Se fra gli uomini di età matura si fa banditore delle leggi della giustizia, egli è perchè vuole che l'attrattiva dei beni terreni non impedisca l'acquisto del Bene sommo che è Dio. Se nelle famiglie impone l'obbedienza dei figli e il mutuo amore fra gli sposi; anzi se in mezzo al civile consorzio promuove ed esalta il rispetto all'autorità, egli è perchè vuole che gli uomini non iscuotano le basi sulle quali Iddio fondò la famiglia e la società. Il predicatore, così dei giovani come degli uomini dell'età matura, così dei figli come dei genitori, così dei servi come dei padroni, ci apparisce dunque un'altra volta *in iis quae sunt ad Deum*. Comprende ognuno che alcuni casi particolari citati ad esempio e alcune condizioni speciali prese ad esame Ci permettono argomentare che, in ogni tempo, in ogni caso ed in ogni condizione, il vero predicatore deve attendere principalmente a ciò che riguarda Dio e la sua gloria: *in iis quae sunt ad Deum*.

« Nè si creda che questa sollecitudine della divina gloria sia lasciata all'arbitrio del predicatore, così che egli possa anche trascurarla: a giudicar rettamente, Noi la dobbiamo dire tanto congiunta all'officio del predicatore che, se venisse meno, mancherebbe al mediatore fra Dio e gli uomini un elemento costitutivo della sua essenza.

« Chi dal proprio sovrano è accreditato in qualità di ambasciatore presso un altro principe della terra, non solo si adopera a promuovere gli interessi e a difendere le ragioni del suo sovrano, ma coglie ancora ogni occasione per accrescerne la stima ed il prestigio presso coloro coi quali s'incontra: ne parla spesso, spesso ne esalta i meriti e ne

vorrebbe sempre appagati i desideri, sicchè quanti lo avvicinano lo dicono " tutto del suo sovrano ". Non altrimenti il buon predicatore deve meritare di essere detto " uomo di Dio ", perchè tutto inteso a promuoverne la gloria e ad estenderne il regno nelle anime. Ad una donna del volgo, che aveva ascoltato tutte le prediche della quaresima in una chiesa principale di Genova, fu chiesto il nome del predicatore, ed essa, scusandosi di non saperlo, rispose semplicemente: era un " uomo di Dio ". Oh! il meritato elogio reso a chi si era mostrato sollecito unicamente della gloria di Dio e della salvezza delle anime; oh! la testimonianza eloquente che il senso comune dava, per bocca di una donna del volgo, alla verità che annunzia ai predicatori competere il nome di " uomini di Dio ".

« Non è, dunque, solo il sentimento del cuore, egli è anche il rigoroso raziocinio della mente che Ci autorizza a salutare voi, o dilettissimi figli, col nome che san Paolo dava al suo Timoteo: *tu autem, o homo Dei!*

« Nel darlo a ciascun di voi, esulta il Nostro cuore al pensiero della stima e della riverenza con cui i fedeli di Roma dovranno stringersi intorno alle cattedre, dalle quali voi, nell'imminente quaresima, bandirete la divina parola, perchè " gli uomini di Dio " devono essere da tutti stimati e riveriti da tutti. Ma l'anima Nostra esulta altresì per la fiducia che, nell'imminente quaresima, ciascuno di voi giustificherà ognora meglio il nome di " uomini di Dio " che Noi abbiamo detto competere ai predicatori. San Paolo dava quel nome a Timoteo quando lo voleva lontano da ogni cupidigia: *tu autem, o homo Dei, haec fuge,* e quando lo voleva sollecito del trionfo della giustizia e dell'impero della fede, della pietà e della carità: *tu autem, o homo Dei,... sectare iustitiam, fidem, pietatem, caritatem* Anche voi, o carissimi, tenetevi lontani da ogni cupidigia, compresa in quella che l'Apostolo chiama " radice di ogni male. " Questa non consiste solo nell'indegna sollecitudine di lucro materiale; può comprendere anche una eccessiva stima delle proprie doti naturali, a preferenza delle altrui, in ordine alla sacra predicazione; può comprendere un'affannosa cura di esibire se stesso, una stucchevole frequenza di parlare di sè e delle cose sue. Il predicatore che è " uomo di Dio, " anzi appunto perchè " uomo di Dio, " si tiene lontano da ogni sorta di cupidigia terrena: *tu autem, o homo Dei, haec fuge;* non predica sè stesso, ma Gesù Cristo. E predicando Gesù Cristo, vuole assicurato il regno della giustizia nella triplice relazione che l'uomo ha con Dio, col prossimo e con se stesso, *sectare iustitiam;* predicando Gesù Cristo, vuole che la Fede rischiari col suo splendore il sentiero dell'uomo sopra la terra, *sectare fidem;* vuole che la pietà sia balsamo e refrigerio a chi soffre, *sectare pietatem;* vuole finalmente che la carità tolga ogni asprezza nel vivere sociale e

informi, anche quaggiù, i mutui rapporti degli uomini, perchè essa sola rimarrà in cielo, *sectare caritatem.* Oh! come è dolce, come è soave all'anima Nostra la speranza che tutti predicatori dell'imminente quaresima, in Roma, sapranno dimostrarsi coi fatti altrettanti "uomini di Dio!"

« Vogliamo anzi aggiungere un'ultima parola. L'apostolo Paolo non fu pago di dare una sola volta il nome di "uomo di Dio" al suo fedele discepolo (I *a Tim.*, VI, 11); tornò a darglielo anche nella seconda lettera a lui indirizzata; ma in questa non lo disse più semplicemente "uomo di Dio;" lo disse "*perfetto* uomo di Dio:" *ut perfectus sit homo Dei.* Non ricordate voi, però, quando fu che l'Apostolo adoperò questa frase più espressiva? Allora fu quando salutò in Timoteo l'uomo che dallo studio e dall'uso della Sacra Scrittura era fatto capace di ogni opera buona. *Scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiensdum in iustitia, ut "perfectus" sit homo Dei ad omne opus bonum instructus* (II *a Tim.*, III, 17). Ma anche voi, o dilettissimi figli, che, come "uomini di Dio," dovete aver sempre familiare la divina parola, della parola divina dovrete valervi, specialmente nel tempo quadragesimale, per ottenere i quattro effetti della predicazione, che si confondono appunto con quelli dello studio della Sacra Scrittura. Voi dovrete infatti insegnare i dommi della Fede, mostrandovi preparati *ad docendum;* voi dovrete redarguire gli errori contrari alla stessa Fede, mostrandovi pronti *ad arguendum;* voi dovrete correggere i depravati costumi e informare l'uomo alla pietà e alla giustizia, mostrandovi disposti *ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia.* Ciò facendo, apparirete anche voi *ad omne opus bonum instructi.* E non avremo Noi ragione di non salutarvi solo col semplice nome di "uomini di Dio," ma di applicare a voi tutta intiera la frase dell'Apostolo: *ut "perfectus" sit homo Dei?*

« Ci conforta in questa speranza anche la presenza dei parroci di Roma. Dicemmo altre volte che Noi li consideriamo predicatori abituali, perchè in ogni epoca dell'anno essi devono compiere, senza interruzione, presso i loro parrocchiani, ciò che i predicatori della quaresima fanno presso il popolo di Roma solo in questa circostanza dell'anno. Ad essi compete, dunque, in modo abituale anche il nome di "uomini di Dio;" anzi il loro esempio Noi crediamo provvidenzialmente ordinato a rafforzare i predicatori della quaresima nel proposito di essere e dimostrarsi sempre "veri uomini di Dio."

« Ma al proposito dell'uomo, anche se rafforzato dall'esempio di altro uomo, è necessaria la rugiada della divina grazia, non solo per essere costante, ma anche per essere fecondo. Epperò la celeste benedizione Noi la invochiamo copiosa sui predicatori della prossima quaresima in Roma, nonchè sul Collegio dei parroci di quest'alma città.

Oh! la benedizione di Dio li tenga lontani da ciò che ad essi non conviene, *tu autem, o homo Dei, haec fuge*, e li renda santamente solleciti di ciò che può accrescere la fecondità del loro ministero, affinchè ne abbia gloria Iddio, conforto ogni classe di persone, sprone e incoraggiamento al bene ogni predicatore: *ut "perfectus" sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus*».

NUOVI VESCOVI. — Nel Concistoro del 3 marzo il S. P. ha preconizzato l'E.mo card. Boggiani, arciv. di *Genova;* Mons. Patrizio Hayes, arciv. di *New York;* Mons. Agostino Dowling, già vesc. di Desmoines, pr. arciv. di *S. Paolo nel Minnesota* (U. S. A.); Mons. Alberto Daeger, O. F. M., arciv. di *Santa Fè* (Bolivia); Mons. Edmondo Gibbons, vesc. di *Albany* (U. S. A.); Mons. Guglielmo Turner, vesc. di *Buffalo* (ib.); Mons. Edoardo Dionigi Kelly, vesc. di *Grands-Rapids* (ib.); Mons. Giuseppe Caruso, vesc. di *Cariati;* Mons. Luigi Paolini, vesc. di Nusco, tr. a *Concordia;* Mons. Ludovico Antonelli, vesc. di *Bagnorea;* Mons. Francesco Franco, vesc. di *Ozieri;* Mons. Teofilo Louvard, vesc. di *Langres;* Mons. Daniele Hermida, vesc. di *Cuenca;* Mons. Maurizio da Rocha, vesc. di *Corumbià* (Brasile). Ha anche annunziato l'erezione d'una **diocesi nuova** per gli italo-greci, con sede a *Lungro* in Calabria (Cosenza), assegnandola a mons. Giovanni Mele.

NOMINE PONTIFICIE. — Il S. P. ha nominato *Consultori della S. C. dei Religiosi* i RR. PP. Arturo Vermeersch e Giuseppe Steiger, S. I.; Luigi di S. Francesco di Paola, Passionista; Colombano Dreyer, O. F. M.; Ab. Benedetto Lopez, Proc. Gen. dei Cassinesi della P. O.

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — Domenica 23 marzo serenamente s'addormentò nel Signore il piissimo e benefico Card. **Francesco di Paola Cassetta,** vesc. di Frascati, Sottodecano del S. Collegio, Prefetto della S. Congr. del Concilio (gli succede l'E.mo Card. Donato Sbarretti). L'urgenza del tempo ci costringe a rinviare al prossimo numero il consueto cenno biografico: ne raccomandiamo però fin d'ora con animo riconoscente la memoria ai suffragi dei Lettori.

NECROLOGIO. — 1° febbraio 1919 Mons. Antonio M. Grasselli, arciv. già vesc. di Viterbo; Mons. Andrea Alberto Blais, vesc. di *S. Germano di Rimouski* (Canadà); 8 id. Mons. Enrico Joulain, vesc. di *Jaffna* (is. di Ceylan); 15 id., Mons. Gennaro Costagliola, arciv. di *Chieti*; 16 id., Mons Domenico Darmanin, vesc. di *Corfù*; Mons. Carlo de Csaky, vesc. di *Vácz* (Ungheria).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Al Card. Czernoch sul presente stato dell'Ungheria: esorta le autorità civili a cooperare con le ecclesiastiche pel bene e la tranquillità del popolo; raccomanda al clero la disciplina e sommissione ai Vescovi, ne stigmatizza le incomposte agitazioni segnatamente quanto al celibato e alla proprietà dei beni ecclesiastici; esorta i Vescovi a prendere a cuore le condizioni del clero [A. A. S., XI, 122].

Lettera. — *Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.* — Multiplices quidem anxietates tam crudele tamque diuturnum bellum Nobis attulit; at nihil magis anxios sollicitosque Nos habet quam quod inde orta rerum perturbatio non solum in societatem civilem sed in religiosas ipsas gentium rationes redundavit. Praesertim vero magni casus Nos movent eorum populorum ex quibus Imperium Austro-Hungaricum compositum erat, quique iam singuli ad eam reipublicae formam nituntur quae singularum nationum votis respondeat. Cum enim his populis conspicua pars gregis Nobis divinitus crediti contineatur, quae semper fide et impensa erga hanc Apostolicam Sedem pietate eminuit, facile intelligitur singularem in modum Nos curare ne aliquod apud eos religio capiat detrimentum. Equidem iis omnibus, qui earum Civitatum res publicas gubernant, dum pacem et prosperitatem suis populis firmare student, speramus fore curae, ut sarta tecta Ecclesiae iura legesque conservent, si vere volunt iustitiae in civili societate ac boni publici fundamenta salva consistere. Iam vero nemo ignorat quam cordi sit Apostolicae Sedi interna tranquillitas bonumque nationum, quamque parata semper sit omnem

suam operam in id conferre. Quin etiam, quo melius rem assequatur, mutuas necessitudines seu relationes cum legitimis civitatum gubernatoribus, qui se id velle significaverint, inire consuevit. Admodum igitur opportune hanc Apostolicae Sedis propensam voluntatem illustrabunt Episcopi, demonstrantes quantam publicae utilitatis spem utriusque potestatis conspiratio contineat. In administrando autem munere sibi divinitus concredito, Apostolica Sedes cum prudentiae studioque Episcoporum, tum sacri ordinis et laicorum actioni disciplinaeque confidit. Etenim antiquus ille humani generis oppugnator Satanas, harum civilium commutationum nactus opportunitatem, Ecclesiae solidam compagem dissolvere conatur eiusque salutarem operam impedire. Itaque Nos sollicito cum animo nuper vidimus nonnullos e Clero nimis aperte licenterque in medios politicarum rerum fluctus se coniicere, seque acerrimis de natione contentionibus immiscere, partium odia concitantes in sacri ministerii dignitatem. Sed multo maiori Nobis aegritudini fuit quod accepimus, clericos quosdam ausos esse populariter comitia habere, ut de sanctissimis Ecclesiae legibus abolendis consultarent. Huic tantae tamque deplorandae officii oblivioni omnino Episcoporum est vehementissime reclamare, ut ad veritatem sanitatemque devii revocentur. Hi vero meminerint iis plane subesse oportere, « quos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei »; nam, ut ait Ignatius martyr, « quotquot Dei et Iesu Christi sunt, hi sunt cum Episcopo » (*Philad.*, III, 2); quare qui non sunt cum Episcopo, nec Dei sunt neque Iesu Christi. Eosdem volumus admonitos quam dedeceat sacerdotem catholicum, qui in coërcendis cupiditatibus ceteros anteire debeat, ipsum infirmiorem videri. Quam ob causam alte vehementerque denuntient Episcopi nullam prorsus ab Apostolica Sede de sacerdotalis continentiae lege permitti posse quaestionem, quae quidem lex ab ipsa tamquam peculiare ornamentum habetur Ecclesiae Latinae, eiusdemque fons quidam praecipuus actuosae virtutis. Retundant praeterea ex auctoritate necesse est inconsideratissimam eorum temeritatem qui non verentur haec contendere: « Bona sive mo-
« bilia sive immobilia singulorum beneficiorum seu institutorum
« ecclesiasticorum, imo etiam piarum quarumvis fundationum,
« quoquo modo ad ecclesias et instituta illa pertinentium, esse
« inalienabilem proprietatem omnium in Hungaria exsistentium

« catholicorum; eorumque « administrationem, iusque de illis « pro lubitu disponendi, non tantum in fines praestitutos, sed « etiam in alios prorsus fines, transferenda esse ad comitia sic « dicta catholicorum ». Quibus quidem principiis, a spiritu sacerdotali maxime alienis, non solum hierarchicus ordo omnisque Ecclesiae disciplina subvertitur, sed etiam divina ipsa Decalogi praecepta violantur. Simul vero Episcopos, quam maximo studio possumus, hortamur ut omnibus paternae caritatis officiis suum quisque clerum sibi devinciant, varias eius necessitates materiales, uti dicuntur, et morales ipsi per se accurate exquirant, eisque ut medeantur nihil praetermittant; id quod non dubitamus quin ipsi iam habeant in animo efficere. Item explorent quid suo populo pro novis temporibus necesse sit, eique opportune consulant; et, si opus fuerit, rem ad Apostolicam Sedem deferant. Haec tibi, dilecte fili Noster, qui in acie et dimicatione versaris, paterna cum fiducia edicentes, caelestium auspicem munerum et praecipuae benevolentiae Nostrae testem, apostolicam benedictionem tibi tuoque gregi universo amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XII mensis martii, in festo S. Gregorii Magni, anno MCMXIX, Pontificatus Nostri quinto.

BENEDICTUS PP. XV.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'apposizione di alcune clausole contrarie al diritto, nella fondazione di benefici ecclesiastici [Cfr. A. A. S., XI, 78].

Gerunden. — *Fundationis beneficiorum.* — 13 luglio 1918. — Esponeva il vescovo di Geruna in Spagna che alcuni sacerdoti s'erano offerti sia a fondare alcuni nuovi benefici, sia ad aumentare la dote di altri, a condizione però di averne essi per primi l'investitura e di percepirne le rendite, ma di non essere obbligati a compire gli oneri relativi, pur avendo il diritto di partecipare alle altre funzioni della chiesa in cui il beneficio fosse fondato, nonchè ai proventi relativi. Poichè il Vescovo non credeva ciò conveniente in genere, per il sospetto quasi di simonia che questa *pactio* induceva, e in particolare rispetto ai benefici parrocchiali, trattandosi di esonerare il

beneficiato da oneri relativi alla cura, e quindi alla salute, delle anime, i fondatori si appellavano a casi di consimili fondazioni avvenuti sotto i predecessori. Perciò il Vescovo domandava alla S. C. la risoluzione dei tre seguenti dubbi:

« 1° Utrum liceat clausulam apponere in limine fundationis beneficii, vi cuius primus obtentor liber sit ab oneribus « beneficio adnexis rite ferendis, etiam cum agitur de oneribus « quae alicui ecclesiae parochiali vel fidelis populi necessitati « respondeant.

« *Et quatenus affirmative*, 2°: Utrum beneficiatus primus « obtentor, dum onera non implet, ius habeat assistendi functionibus suae ecclesiae sive fundatis sive adventitiis, necnon « et stipendium pro his percipiendi.

« *Quatenus negative ad secundum*, 3°: Utrum sustineri « possint clausulae contrariae olim adiectae in limine fundationis et ab Ordinariis approbatae ».

E la S. C., nella plenaria del 13 luglio 1918, rispondeva:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. Concedi posse, dummodo nihil obstet ex parte interesse habentium.

Ad III. Provisum in praecedentibus.

Le quali risoluzioni furono dal S. P. approvate nell'udienza del 15 successivo.

Eccone le principali ragioni. — Deve anzitutto osservarsi che mentre nella fattispecie si tratta anche di sacerdoti i quali non fondano *ex novo* i benefici, ma aumentano la dote di già fondata, pure nella formula dei dubbi proposta dal Vescovo di essi più non si parla. E a buon diritto: poichè la facoltà di apporre condizioni contrarie al diritto è solo concessa ai *fondatori* e *in limine fundationis* (cfr. ora il can. 1417, § 1): « Nelle tavole di fondazione il fondatore può, *col consenso del-* « *l'Ordinario*, apporre condizioni anche contrarie al diritto co- « mune, purchè oneste e non ripugnanti alla natura del bene- « ficio ». Ora è troppo chiaro che chi aumenta la dote d'un beneficio già fondato, sarà *benefattore*, anche insigne, ma non già fondatore. Questo punto viene *formiter* discusso dai Canonisti, quando trattano se l'aumento di dote dà diritto al giuspatronato: alla quale questione, appunto pel motivo accennato, rispondono concordemente che no (Garcia, *De benef.*, p. V, c. 9, n. 127; Lotter. *De re benef.*, l. II, q. 7; Fagnan., in

c. *Quoniam*, n. 59, in c. *Cum propter*, n. 67; Lambertin., *Jus patron.*, l. I, p. I, q. V, art. 12; Reiffenst., in l. III, tit. 38, n. 9; Pirhing, eod.); solo ammettendo che tale aumento di dote possa esser causa sufficiente per ottenere il giuspatronato con indulto apostolico.

Quanto poi alle vere fondazioni, la norma da applicare è già data dal can. 1417, § 1 citato, il quale consacra il diritto già usuale su tale materia (cfr. c. 30, C. XVIII, q. 2; c. 23, X, *de iurep.* III, 38; c. 16, X, *de censib.* III, 39; Barbosa, *de Episc.*, p. III, alleg. 71, n. 39; Lotter., *de benef.* l. I, q. 32, n. 14; De Luca, *de benef.*, disc. 95, n. 10). La ragione per cui la Chiesa concede ai fondatori tale ampio diritto, è evidente nell'utilità stessa che la Chiesa risente dalle fondazioni beneficiali, le quali tornano ad aumento del culto, a gloria di Dio, ad accrescimento dei beni ecclesiastici: per cui la Chiesa ha tutto l'interesse, sia in proprio, sia come tutrice del bene delle anime, di promuovere con ogni larghezza tali fondazioni.

Le restrizioni apposte sono indicate nel citato canone in due punti: la prima è che le condizioni da apporsi non siano turpi, nè siano contro la sostanza stessa del beneficio, poichè, come bene osserva il Lotterius, l. c. n. 26 « qui contra substantiam beneficii legem meditatur, utique destruit quod agit: veluti si beneficiato imponatur obligatio perpetua cedendi alteri quidquid ex beneficio percipit »: l'altra restrizione, meglio espressa nel Codice presente che non nell'antico diritto, è che interceda il consenso dell'Ordinario alla condizione da apporsi, e ciò s'intende sia a salvaguardia della restrizione precedente, sia per evitare condizioni esorbitanti. P. es., dal momento che il Codice ha solennemente sancito che « nullum patronatus ius, *ullo titulo* constitui in futurum potest » (can. 1450 § 1), è chiaro che l'Ordinario non potrà prestar consenso alla fondazione col patto di riserva del giuspatronato, e quindi nessun fondatore potrebbe invocare a questo effetto il disposto del can. 1417.

Ciò premesso, resta a vedere se le condizioni di cui parla il vescovo di Geruna siano turpi, o contrarie alla sostanza del beneficio. Non può certo qualificarsi così la condizione che il fondatore sia il primo investito: anzi questa condizione è fuori di causa, perchè non contraria, ma *conforme* al diritto cfr. can. 1450, § 2. « Può l'Ordinario: ... 2° ammettere la

fondazione con la condizione che il beneficio venga conferito per la prima volta al chierico fondatore, o ad altro chierico designato dal fondatore ». Pel diritto precedente al Codice cfr. Bened. XIV, *Instit. canonicae*, inst. 95.

È invece *contra ius* la clausola che il fondatore, ottenendo il beneficio, sia dispensato dagli oneri annessi: infatti il « beneficium datur propter officium »: « qui sentit commodum, onus sentire tenetur, et viceversa ». Ma non è nè condizione turpe, come è evidente; nè condizione contraria alla natura del beneficio: altrimenti non si potrebbe ammettere, per es. che un canonico venga *dispensato* dall'obbligo corale, e tanto meno giubilato; così neppure potrebbe tollerarsi che un parroco rinunzi *riservandosi* una pensione sul beneficio rinunziato, come è invece espressamente permesso dal can. 1455, n. 2. È pur noto p. es. che si soleva presentare dal patrono a un beneficio anche un *infante*, se le tavole così portassero: ora ciò non sarebbe stato possibile se fosse della natura o sostanza del beneficio, che il beneficiato debba adempiere gli obblighi (Cfr. Fargna, *de iurep.*, II, c. 27 caus. III, n. 31-40; Lotter., op. c., I, q. 32, n. 17, 19, 34 ss.; Barbosa, *ad Conc. Trid.* sess. XXV, c. 6, *de ref.;* n. 7). Senza dire che, in certe fondazioni, p. es. nelle cappellanie, appena si concepisce che possa farsi altrimenti: come può infatti obbligarsi il fondatore, che per primo abbia ottenuto la cappellania, a celebrar Messe *pro seipso?*

Anche riguardo alla condizione di partecipare agli avventizi, come funerali, ecc., che si celebrino nella chiesa di fondazione, non vi sarebbe certo nulla di contrario al diritto, se il fondatore primo investito servisse alla chiesa stessa; ma anche nell'ipotesi contraria, che egli cioè non serva alla chiesa, ma voglia ciò non ostante partecipare alle funzioni avventizie e proventi relativi, ciò è in realtà contrario al diritto, e può anche ledere i diritti dei terzi, cioè degli altri beneficiati. Ma non deve perdersi di vita che trattasi di una disuguaglianza o anche detrimento temporaneo, che cesserà quando il beneficiato si ritiri dal beneficio da lui fondato, mentre durerà in perpetuo il *commodum* che la chiesa e i beneficiati successori percepiranno dalla sua fondazione perpetua. Il giusto giudizio se si abbia, o no, questa compensazione, spetta al Vescovo, il quale, specialmente ove i terzi interessati diano il loro consenso,

potrà liberamente ammettere anche quella condizione. Una volta poi ammessa e stabilita, non è più lecito ad alcuno reclamarsene contro: cfr. can. 1417, § 2: « Le condizioni ammesse, « non possono validamente sopprimersi o mutarsi dall'Ordi- « nario del luogo, senza il consenso del fondatore stesso ». Perciò nessuna risposta speciale dovevasi al terzo dubbio.

Giustamente, quindi, fu risoluto come sopra, nè sfuggirà ad alcuno l'importanza sì dottrinale che pratica di questa chiara decisione.

S. Congregazione dei Riti.

I.

Nelle chiese ove la esposizione o reposizione delle XL ore coincida col dì dei Morti, la funzione e processione deve farsi rispettivamente prima o dopo la Messa cantata, omettendo la Messa del Sacramento [A. A. S., XI, 142].

Urbis et Orbis. — Ex Constitutione Apostolica *Incruentum Altaris Sacrificium* SS.mi D.ni nostri Benedicti Papae XV diei 10 augusti 1915 permittitur Expositio SS.mi Sacramenti pro Oratione XL Horarum etiam die Commemorationis omnium fidelium defunctorum. Attamen Missae de Requie cum vestibus sacerdotalibus coloris violacei non sunt celebrandae ad Altare Expositionis.

Per eandem Constitutionem et subsequentem S. R. C. declarationem seu Decretum *Urbis et Orbis*, diei 28 februarii 1917, Commemoratio omnium fidelium defunctorum Festis solemnioribus primariis ritus duplicis primae classis aequiparatur.

Hisce praemissis, quaeritur: Licebitne adhuc celebrare unicam Missam solemnem de SS.mo Sacramento, vel de Pace, de qua sermo est in Instructione Clementina et in Decreto generali S. R. C., n. 3864, diei 9 iulii 1895, ad 4, pro Oratione XL Horarum, quando dies expositionis vel repositionis, aut medius, incidit in diem Commemorationis omnium fidelium defunctorum?

Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, praepositae quaestioni, omnibus sedulo perpensis, respondendum censuit: *Negative*, et ad mentem.

Mens autem est: « In Ecclesiis ubi die Commemorationis

« omnium fidelium defunctorum fiat Oratio XL Horarum cum « SS.mo Sacramento solemniter exposito, huiusmodi expositio « sequatur, repositio vero cum processione praecedat Missam « cantatam de die Commemorationis omnium fidelium defun- « ctorum ». Et Sacra eadem Congregatio, approbante SS.mo Domino nostro Benedicto Papa XV, ita rescripsit declaravit et servari mandavit. Die 26 februarii 1919.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

L'*Istruzione Clementina*, fra i giorni eccettuati, nei quali non si potesse cantare la Messa del SS. Sacramento o *pro Pace* (§§ XII e XIII), non aveva fatto menzione del 2 novembre; così che, sebbene la Commemorazione di tutti i fedeli defunti escludesse i doppi di seconda classe, pareva ad alcuni che non dovesse essere impedita la Messa solenne delle XL ore, come sopra, secondo la regola: « Ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus »; ad altri poi pareva che dovesse essere impedita, perchè se vi erano escluse le feste di rito doppio di seconda classe, vi dovevano anche essere escluse le Messe impedite da un doppio di detta classe, quali sono quelle del SS. Sacramento e *pro Pace*, nel caso.

Sta in fatto, che la consuetudine diede ragione ai primi, e venne poi, nel 1895 (9 luglio), sanzionata con decreto generale; il quale, a dir vero, parla soltanto della Messa del SS. Sacramento nell'*esposizione*, ma certo, per analogia, si doveva intendere anche di quella di *reposizione* e della intermedia *pro Pace*.

Questa consuetudine, sebbene da tutta l'*intonazione* della costituzione *Incruentum*, 10 agosto 1915, e dal decreto S. R. C., 28 febbraio 1917, *Urbis et Orbis*, emergesse che la mente della S. Sede ormai era che tal giorno (eccetto se cadesse in domenica) fosse *unicamente* dedicato al suffragio universale, quasi fosse un doppio di prima classe solenniore in tutto il mondo, non solo quanto alle regole di traslazione, ma altresì per tutti i suoi effetti, questa consuetudine, diciamo, ebbe ancora seguito, e fino all'odierno decreto (per due anni a cominciare da quello ora citato, quattro dalla costituzione similmente citata), si è, a Roma, e non sappiamo se anche fuori, proseguito a cantare le Messe di cui trattiamo.

Ma proposto il dubbio alla S. C. dei Riti e allo stesso Sommo Pontefice, prevalse il concetto della *piena* celebrazione della Comme-

morazione dei defunti in tal giorno, coerentemente al carattere attribuitogli col decreto del 1917, non ostante le ragioni dei fautori della consuetudine, e del riguardo alla solennità delle XL ore, ed ai gravi bisogni per i quali fu istituita; alle quali ragioni si risponde col far osservare che le Messe votive solenni sono un *accessorio* dell'orazione delle XL ore, la quale orazione non viene interrotta o altrimenti impedita pel mancare di dette Messe; nè Iddio *largitor pacis et amator caritatis* s'offenderà che difetti alquanto la *forma* di tale orazione, affinchè *omnia secundum ordinem fiant.*

Il decreto, nell'esprimere la *mente*, che la Messa cantata (o solenne) dei defunti deve precedere o seguire rispettivamente l'esposizione e la reposizione del Santissimo, ha chiaramente dimostrato che neppure è lecito il cantare tal Messa quando si tratti del giorno intermedio, *quidquid sit* del decreto S. R. C., n. 1743, V, che diceva: *Regulariter* non potersi celebrare Messa cantata di requie, durante l'esposizione delle XL ore, secondo la mente di un testatore, od in un anniversario (*a fortiori* avrebbe potuto far eccezione alla *regola* il 2 novembre).

II.

Nel giorno dei Morti si può cantare praesente cadavere *una delle tre Messe prescritte aggiungendo* sub unica *l'orazione pro defunti.*

Albinganen. — R.mus Ordinarius Albinganensis Dioecesis a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humiliter expostulavit, nimirum:

Utrum, attenta Constitutione Apostolica *Incruentum Altaris sacrificium*, diei augusti 1915, in Commemoratione Omnium Fidelium defunctorum, liceat canere Missam pro defuncto praesente cadavere?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis voto, omnibus sedulo perpensis, rescribendum censuit:

Affirmative, iuxta Rubricas et Decreta. Missa autem sit una ex tribus Missis quae dicuntur in Commemoratione omnium fidelium defunctorum: et Orationi Missae addatur Oratio pro defuncto, sub unica conclusione.

Atque ita rescripsit et declaravit, die 10 ianuarii 1919.

✠ A. Card. Vico, Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

La costituzione *Incruentum* vuole che le tre Messe del giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti siano dette secondo le disposizioni di Benedetto XIV per la Spagna e il Portogallo; in conformità di quest'ordine sono state ordinate le *rubriche* di dette tre Messe (*Decretum Urbis et Orbis*, 11 agosto 1915). Il decreto generale 9 luglio 1895, n. 3864, V, ammetteva che si potesse celebrare il 2 novembre la Messa esequiale, non omessa l'altra *pro omnibus defunctis* (certamente, dove ve ne fosse obbligo, se no *ad libitum*), celebrandosi tutte le altre *ut in die Commemorationis omnium fidelium defunctorum* (è ovvio che debba intendersi « anche se applicate per il defunto di cui si fanno le esequie »).

Coordinando ora coteste rubriche e decreti, e mettendoli in rapporto con questo che annotiamo, concludiamo che: resta fisso *esser lecito* celebrare il 2 novembre le solenni esequie per un defunto; parimenti resta fisso *doversi* leggere in tal giorno l'uno o l'altro o tutti i formulari novissimi, *e non potersene* usare altro fuori di quelli; resta fisso *doversi* dire la Messa *prima* in ordine dove c'è l'obbligo di cantarla, o dove si è detto o recitato l'uffizio dei morti, o dove ad ogni modo la Messa del giorno, benchè non per obbligo, si canti; la nuova disposizione è questa: o la prima Messa (prima *in ordine*, non prima *in tempore*, perchè è indifferente che si cantino prima o poi, secondo le circostanze; cfr. cost. *Incruentum*, III, secondo comma), o la prima Messa si canta *ratione diei*, e allora per il defunto si dice la seconda o la terza, secondo circostanze; o *ratione diei* non si canta, e allora si dice pel defunto la prima; in ogni modo, alla Messa delle esequie, che è una delle tre *de die*, si aggiunge, *sub unica conclusione*, l'orazione particolare pel defunto, transunta dalla Messa *in die obitus*, come appunto si fa per l'orazione di una Messa votiva impedita, per es., quella del SS.mo Sacramento, nell'esposizione delle XL ore, il giorno di Pentecoste, dell'Assunzione, ecc.

III.

Anche ai catecumeni possono imporsi le ceneri, darsi le candele o palme, ecc.

Vicariatus Ap. Gabonen. — R.mus D.nus Ludovicus Martrou, e Congregatione Spiritus Sancti, episcopus titul. Corycen. et vicarius apostolicus Gabonen., a S. Rituum Congregatione reverenter expostulavit:

« An benedictiones imprimis impertiendae catholicis quae,

« iuxta can. 1149 Codicis Iuris Canonici, dari quoque possunt « catechumenis, intelligi debeant etiam de sacramentalibus « publicis ac proinde admitti possint catechumeni ad imposi- « tionem candelarum et palmarum? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis, respondendum censuit: *Affirmative*.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 8 martii 1919.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Annotazioni.

Le *benedizioni* sono una delle varie specie di sacramentali che si usano nella Chiesa: *Orans*, *tinctus*, *edens*, *confessus*, *dans*, *benedicens*.

Il Codice del Diritto canonico ammette che queste si possono dare ai catecumeni, come su di essi si possono fare gli *esorcismi* (can. 1152), non distingue però tra rito privato o pubblico, solenne o non solenne.

Il concetto di benedizione data e ricevuta direttamente, che passa tra ministro e soggetto, ha richiamato alla mente del Vicario apostolico del Gabon l'altro correlativo, di benedizione partecipata per mezzo di una cosa benedetta, e non soltanto come cosa benedetta comunque ricevuta, ma data *pubblicamente* e con *solennità* di rito; ed il quesito, nella sua prima parte: « An benedictiones... intelligi debeant etiam de sacramentalibus publicis », non doveva servire all'Inquirente se non come ponte di passaggio a domandare ciò che il quesito esprime nella sua seconda parte: « ac proinde admitti possint catechumeni... ».

Infatti i catecumeni nella conseguenza presupposta e proposta nel dubbio, non ricevono una benedizione pubblica e solenne, ma pubblicamente e solennemente un oggetto benedetto in pubblico e con solennità. Soltanto nella imposizione delle ceneri benedette si potrebbe dire, in qualche modo, che il catecumeno riceva direttamente e formalmente un sacramentale. Ad ogni modo, *nulla osta* a che il catecumeno riceva con pubblico rito benedizioni e oggetti benedetti. Senza bisogno di dilungarci in disquisizioni teologiche, abbiamo già gli esempi tipici nell'amministrazione solenne del Battesimo, quando i catecumeni sono pubblicamente esorcizzati, benedetti, unti col santo olio, e non solo fuori della chiesa, ma anche dentro di essa, avanti di ricevere la santa abluzione.

La S. C. ha accettato il quesito nel suo complesso, e col suo *affirmative* ha sanzionato che: 1° si possono impartire benedizioni, e 2°,

analogicamente, distribuire cose benedette ai catecumeni anche in pubblico e con solennità.

La condizione del catecumeno, del resto, avanti alla Chiesa è già abbastanza commendabile: « Si dixerimus catechumeno: Credis in Christum? Respondet Credo, et signat se cruce Christi: portat in fronte, et non erubescit de cruce Domini sui... Interrogemus eum: Manducas carnem Filii hominis et bibis sanguinem Filii hominis? Nescit quid dicimus, quia Iesus non se credidit ei » (S. Aug., *tr.* 11 *in Ioan.*); sa peraltro apprezzare i suoi doni di grado inferiore, quasi pregustazione degli altri, a ricever degnamente i quali si viene apparecchiando.

IV.

Anche col nuovo Codice, il Vicario o Prefetto Apostolico non hanno diritto a che il loro nome sia recitato nel Canone.

Dubbio. — Ex canone 294 Codicis Iuris Canonici, ubi legitur « Vicarii et Praefecti Apostolici iisdem iuribus et fa- « cultatibus in suo territorio gaudent, quae in propriis dioece- « sibus competunt Episcopis residentialibus, nisi quid Apostolica « Sedes reservaverit », exortum est et Sacrae Rituum Congregationi propositum, pro opportuna declaratione, sequens dubium, nimirum:

« An Vicariis et Praefectis Apostolicis de novo iure competat, « in proprio territorio, ut nominentur in Canone Missae? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis voto, attento etiam can. 2 et altero 308 Codicis Iuris Canonici omnibusque perpensis, respondendum censuit *Negative* iuxta rubricas et decreta; quia de iure adhuc vigente, in Canone Missae, post verba *Antistite nostro* exprimendum est tantum nomen Patriarchae, Archiepiscopi et Episcopi qui sint Ordinarii loci, et in propria Dioecesi.

Atque ita rescripsit et declaravit, die 8 martii 1919.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Le parole che usa la S. C.: « de iure adhuc vigente, in Canone Missae, post verba *Antistite nostro*, exprimendum est tantum nomen Patriarchae, Archiepiscopi et Episcopi qui sint Ordinarii loci, et in propria dioecesi », si riferiscono ai documenti che cita da prima con le parole: « attento can. 2 et altero 308 C. I. C.... iuxta rubricas et decreta »; il decreto dunque si commenta da sè. Crediamo utile peraltro risparmiare ai lettori l'incomodo di consultare le accennate fonti, richiamando qui il contenuto dei luoghi citati.

1. Il can. 2 dice che *tutte* le leggi liturgiche rimangono nel loro vigore, eccetto qualcuna che fosse *espressamente* corretta nel Codice; ora il Codice non corregge affatto la rubrica relativa al punto del quale ci occupiamo; non espressamente, come è facile constatare, ma neppure implicitamente, perchè le parole del can. 292, § 1, « V. et P. A. iisdem iuribus... gaudent, quae... competunt Episcopis residentialibus », non possono intendersi che dei veri atti giurisdizionali, come apparisce dal contesto.

2. Se poi l'essere nominato nel Canone si voglia considerare come un privilegio, la S. C., citando il can. 308 del Codice, oppone la limitazione che in *subiecta materia* fa il Diritto, ammettendo in favore dei VV. e PP. AA. soltanto quelli che competono ai Vescovi titolari, se però anch'essi son consacrati Vescovi.

3. La rubrica del Messale usa l'espressione riportata nel decreto, con l'aggiunta dell'esclusiva: « et non alterius Superioris ».

4. Il decreto S. R. C., n. 1827, I, conferma la rubrica: « Nomen Episcopi dioecesani exprimendum est (in sacro Canone)... et non aliorum ». Fanno al caso anche i decreti 1732, 1733 e 3047 della medesima S. C.

La S. C. di Propaganda Fide, il 13 gennaio 1776 (Chan-si e Chen-si, I), disse: « Non debere (missionarios) mentionem facere in Canone Missae Vicarii apostolici, cum non sit vere Ordinarius »; il 14 gennaio 1793, peraltro, dichiarò, « non esse inquietandos missionarios Tunchini et Cocincinae, qui iam a longo tempore consueverunt bona fide commemorationem facere in Canone Missae Episcoporum VV. AA. utriusque provinciae, ita tamen ut nullo modo profiteantur eosdem habere iurisdictionem ordinariam, sed delegatam dumtaxat ab Apostolica Sede, et ab eius nutu dependentem ». Si notino nei due decreti le motivazioni, che il V. A. non è vero Ordinario, ma vicario. Il 23 agosto 1852 (Ceylan), riconfermò la negativa. La medesima S. C., il 16 febbraio 1867 (Coimbatur.) confermò il divieto, tollerando però la lunga consuetudine, per timore di ammirazione nei fedeli; nel luglio del 1883 (Hong-Kong), finalmente, negò il consenso ai prelati VV. AA. del Sinodo regionale, che avevano fatto domanda del relativo indulto.

Sacra Romana Rota.

Circa i rapporti fra parroco ed altro sacerdote incaricato dal Vescovo a officiare nella chiesa parrocchiale.

Placentina. *Iurium.* — 31 maggio 1917. — A prevosto della parrocchia basilicale di S. Antonino mart. in Piacenza fu nominato il sac. Emilio Stevani, quando già in essa fungeva da confessore e cappellano il can. Antonietti. Questi si mostrò intollerante dell'autorità del prevosto-parroco nelle sue funzioni, e viceversa lo Stevani lo voleva sottoposto, a segno che, con lettere del 7 luglio 1913 gli annunziò « di sostituirgli altro sacerdote per l'applicazione della Messa, di non volersi più servire di lui nelle funzioni di fabbriceria e in quelle a conto dei privati ». Ricorse l'Antonietti alla Curia, dove lo Stevani al contrario chiese gli fosse riconosciuto il diritto di rimuoverlo, negandogli ogni facoltà di ritenere quelle mansioni indipendentemente dal prevosto e contro sua volontà. La Curia però diede sentenza favorevole all'Antonietti, per la ragione che in quelle mansioni egli era stato posto dal Vescovo predecessore e confermato dall'attuale. Non acquietandosi lo Stevani ricorse alla Rota, nella quale, proposti i dubbi: I. *An sacerdoti Antonietti ius sit, independenter a praeposito parocho, in ecclesia S. Antonini fidelium confessiones excipiendi, sacraque peragendi pro legatis paroeciae adnexis, ut in memoriali diei 10 martii 1914;* et quatenus negative: — II. *An praepositus parochus ius habeat eumdem sacerdotem dimittendi in casu,* il turno Rossetti-Chimenti-Massimi decise: Ad I. *Affirmative;* ad II: *Provisum in primo* compensando le spese, eccetto quelle di cancelleria, che furon poste a carico del ricorrente, Stevani. Eccone le principali ragioni:

In diritto. « Il solo Vescovo è il primo e principale pastore del gregge in tutta la diocesi per diritto divino; egli solo nomina perciò i pastori sussidiari per le varie parti, cioè i parroci, i penitenzieri, i confessori ecc. » (Thomassinus, *Vetus et nova Ecclesiae disciplina*, vol. I, p. I, l. 2, c. 10, n. 10). « Come Vescovi sono a parte della cura del Romano Pontefice per diritto divino, così i parroci sono chiamati a coadiuvare i Vescovi, come loro vicari nella cura delle anime, per diritto

ecclesiastico » (D'Annibale, *Summ. Theol. Mor.*, vol. I, cap. III, art. II, n. 98). Quindi possono i Vescovi compiere o personalmente, o per mezzo di altri, gli uffici propri dei parroci, purchè non ne venga a questi alcun danno nelle rendite e negli altri emolumenti; come infatti il Romano Pontefice esercita la sua potestà in tutta la Chiesa, indipendentemente dai Vescovi, così questi la esercitano nelle loro diocesi indipendentemente dai parroci. Possono quindi i Vescovi indipendentemente dai parroci deputare i confessori delle varie chiese ed anche delle chiese parrocchiali, ed i confessori deputati dal Vescovo non hanno bisogno *de rigore iuris* del consenso del parroco o del rettore della chiesa, ma soltanto *ex quadam aequitate* (Ferraris, s. v. *Parochus*, art. III, n. 70 (1)). Può del pari il Vescovo affidare a quei sacerdoti che vuole il soddisfacimento dei legati pii o delegarli per funzioni sacre, indipendentemente dai parroci, anche nelle chiese parrocchiali, però non deve servirsi di tale facoltà che con prudenza e moderazione (Pitonius, *Discept. Eccles.*, t. I, disc. 17, n. 2; Wernz, *Ius decr.*, t. II, p. II, n. 828; Berardi, *Ius Can.* I, diss. IV). Con tutto ciò deve sempre riconoscersi nei parroci una certa esterna potestà amministrativa: non una vera e perfetta giurisdizione di foro esterno, ma una potestà *economica* e *domestica* sulla parrocchia come società imperfetta; alla quale potestà, oltre la giurisdizione del foro penitenziale, è annessa una certa amministrazione esterna. Così Wernz, l. c.; Rota, in *Cameracen.*,

(1) Ecco le sue precise parole: « Parochi frustra repugnant si episcopus dederit confessario facultatem audiendi confessiones suorum parochianorum. Confessarius enim qui absolutam facultatem obtinuit ad episcopo audiendi confessiones in alterius parochia *independenter* a voluntate et consensu parochi, non indiget de rigore iuris, sed solum ex quadam aequitate, consensu parochi. Et ratio est quia singuli parochiani sunt subditi episcopo tamquam pastori universali omnium, etiam ipsorum parochorum; episcopus enim habet absolutam iurisdictionem in tota sua dioecesi *independenter* a parochis, et potest, *ipsis invitis*, saluti suarum ovium, prout melius sibi videbitur expedire, consulere ». Cfr. Bonacina, t. 4 *de Poenit.*, disp. V, 9. 7, p. 4, § 1, n. 17; Suarez, disp. 17; La Croix, l. VI, p. 2, n. 1523. Si dice però *stricto iure*, perchè di fatto, se le circostanze non *esigono* altrimenti, il Vescovo non deve dare tale facoltà, se non *de licentia seu cum consensu parochi vel rectoris;* cfr. Genicot (*Theol. Mor.*, II, 3, 321); ad ogni modo, anche in tal caso, un confessore ascolterebbe *validamente* le confessioni, pure *invito parocho seu rectore* (Bonacina, l. c., n. 18; Marc, *Inst.* II, 274).

27 ian. 1914 (*M. E.*, vol. XXVI, p. 454). Donde segue che tutti gli addetti al servizio della chiesa parrocchiale debbano, anche se delegati dal Vescovo, osservare le norme stabilite dal parroco con approvazione del Vescovo pel retto governo della parrocchia, e il bene delle anime; altrimenti il retto ordine sparirebbe e ne verrebbero scandali e inconvenienti non lievi (Wernz, op. cit., n. 756, II, *b*).

In fatto. Il Sac. Antonietti fu nominato da Mons. Scalabrini canonico onorario della chiesa di S. Antonino M.: però le mansioni controverse dal Preposito Stevani non gli vengono in forza di tale nomina (Cfr. Gennari, *Cons. Canon.*, XII, n. 2), sebbene fatta con l'intenzione generica « ut collapsurus ecclesiae cultus consistere et solidari possit »; ma bensì da delegazione espressa del predetto Mons. Scalabrini, confermata dall'attuale Vescovo. Il Vicario Generale infatti attestava allo Stevani fin dal 1913: « In realtà consta a questa Curia dello incarico dato dal compianto Vescovo Mons. Scalabrini al predetto can. Antonietti di celebrare in codesta Basilica, e di ascoltare le confessioni dei fedeli; *incarico* che sempre gli venne mantenuto a riconosciuto, e che attualmente è autorizzato ad esercitare ». Nè vale che lo Stevani opponga trattarsi nel caso di semplice *autorizzazione* data dal Vescovo, non di vero *diritto*, acquistato dal can. Antonietti: se così fosse, il Vescovo nulla avrebbe fatto, essendo già prima l'Antonietti *autorizzato* alle confessioni per tutta la diocesi. Invece consta dagli atti che il can. Antonietti fu nominato, sotto l'antecessore dello Stevano, in luogo di altro can. Casella, allora deceduto, « con gli stessi obblighi e diritti », e quegli era « espressamente *incaricato*, oltre « che ad assistere alle sacre funzioni, ad ascoltare in modo spe- « ciale le confessioni dei fedeli, assegnandogli per tali mansioni; « l'annua somma fissa di lire seicento » che per l'Antonietti fu ridotta a 400. Trattasi dunque d'un vero *mandato*, ben distinto dalla comune autorizzazione. Invano si oppone in contrario che non si produce dall'Antonietti il titolo o documento del Vescovo con cui gli si conferisce tal mandato: l'attestazione del Vicario Generale supplisce abbastanza questa mancanza, come deposizione di teste qualificato: ed è inoppugnabile per quello che riguarda la *conferma* del fatto mandato, per parte del Vescovo attuale; l'unico modo di eliminarlo sarebbe il dimostrare che il Vicario asserisca il falso, sia per

dolo, sia per errore, e questo non avviene. Neppure vale opporre che tale *mandato* sarebbe lesivo dei diritti parrocchiali. Bene osserva in contrario il Pirhing, su l'autorità di S. Tommaso (Suppl. p. III, q. 8, art. 5 ad 1) che la giurisdizione in foro interno non si dà in favore dei pastori, ma del gregge: quindi se i Vescovi credono, pel maggior bene delle anime, dovere commetterne parte ad altri che ai parroci, non fanno a questi pregiudizio, perchè non tolgono loro nulla che sia in loro esclusivo favore. D'altra parte nè l'ascoltar confessioni, nè l'adempir legati, nè il far alcune funzioni sacre è di *esclusivo* diritto parrocchiale: nel caso poi, tutto ciò dipende non dal parroco, ma dalla fabbriceria, della quale il parroco non è che un membro.

Quanto al vedere se lo Stevani abbia, o no, giusta causa di voler licenziato l'Antonietti, è cosa impertinente al presente giudizio: basta avere stabilito che lo Stevani non ha il diritto di licenziarlo, ma solo il Vescovo. A questi dunque esponga le sue lagnanze, se ne ha, e s'acquieti al suo provvedimento. Non avendo i parroci giurisdizione di foro esterno, neppure per togliere abusi possono far legge e applicarne le pene, ma debbono a tale effetto ricorrere all'autorità del Vescovo (Marc, *Inst.* I, 144; Concilio Trid. sess. XXIV, c. 1, *de ref.*).

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuazione, vedi pag. 112).

Tit. IV. DELLA PENITENZA. — Dopo un canone introduttivo (870) in cui si ricorda il concetto dogmatico del sacramento, il Codice dedica cinque capitoli al *ministro*, alla *riserva* dei peccati, al *penitente*, al *luogo e tempo* della confessione e alle *indulgenze:* eccetto il I e il V gli altri sono brevissimi.

I. *Del ministro.* Per la validità dell'assoluzione è necessario l'ordine sacerdotale (can. 871) e la giurisdizione sul penitente (872). Della prima non occorre parlare (cfr. per la sanzione penale, il c. 2322, § 1°). Quanto alla giurisdizione, essendo essa o ordinaria o delegata, il Codice anzitutto enunzia chi abbia

la prima, vale a dire: *a*) per *tutta la Chiesa:* il Papa, i Cardinali (eccettuata solo, per questi, l'assoluzione delle censure in specialissimo modo riservate alla S. Sede, e la violazione del segreto di sant'Uffizio); *b*) *per il loro territorio:* l'Ordinario, e il canonico penitenziere sì di cattedrale che di collegiata; il parroco o chi sta in suo luogo; *c*) *per i loro sudditi*, i Superiori religiosi esenti (a norma delle loro Costituzioni (c. 873).

In quanto alla delegata: 1º l'Ordinario del luogo la conferisce a tutti i sacerdoti, sì secolari che regolari (anche esenti), riguardo alle confessioni di tutti i fedeli, sì secolari che regolari (874); 2º il Superiore proprio dell'Ordine (o religione *clericale* esente) la conferisce a qualsiasi sacerdote, sì regolare che secolare, limitatamente alle confessioni dei suoi sudditi (professi, novizi, servi, educandi, ricoverati, ecc.); naturalmente se l'Ordine è *laicale*, il Superiore non potrà che proporre il soggetto, cui la giurisdizione vien conferita dall'Ordinario (875); 3º per le confessioni però delle *religiose* e novizie occorre di regola, meno che per i Cardinali, una giurisdizione speciale, che vien data soltanto dall'Ordinario del luogo ove trovasi la casa a cui la religiosa appartiene: rimangono però salve le eccezioni già vedute pel caso di malattia, o della confessione a norma dei can. 522-523 (c. 876).

Nel dare queste norme il legislatore provvede volta per volta a evitare abusi: così nel c. 874, al § 1 stabilisce che il sacerdote religioso autorizzato dall'Ordinario, non deve usarne senza *licenza* almeno presunta, del proprio Superiore; al § 2 che l'Ordinario non autorizzi abitualmente alle confessioni, se non i religiosi presentati dal Superiore, ai quali neppure la neghi (salvo il diritto di esame) senza una grave causa. Altre norme generali recano i canoni seguenti: l'877 stabilisce di regola l'obbligo dell'*esame* pel candidato alle confessioni, dando però tanto all'Ordinario che al Superiore facoltà di dispensarne sacerdoti di già cognita perizia, come viceversa di obbligare a nuovo esame coloro della cui perizia dubitino, fossero pure parroci o penitenzieri.

L'878 applica alle confessioni il principio generale relativo alla giurisdizione, che può conferirsi non solo intiera, ma anche limitata, ad arbitrio del delegante: ammonendo però che i limiti non siano troppo ristretti. L'879 stabilisce che la concessione si faccia in scritto, o per lo meno verbalmente, ma sempre

esplicitamente (è esclusa quindi la presuntiva) e assolutamente gratis. L'880 vieta di ritirare la concessione senza grave causa; ma, quando questa esista, l'Ordinario può toglier la facoltà di confessare, anche al parroco o penitenziere; per ritirarla però in blocco a *tutti* i confessori di una casa religiosa deve prima consultare la S. Sede. L'881 conferma che la giurisdizione si estende anche ai vaghi, estradiocesani, anche di rito orientale: chi poi ha giurisdizione *ordinaria* può assolvere i suoi sudditi in qualsiasi luogo. In *pericolo* di morte qualsiasi sacerdote, anche non approvato, può assolvere da ogni peccato e censura, *anche se sia presente un sacerdote approvato:* però, in tale ultimo caso, non essendovi la necessità, sarebbe *illecita* l'assoluzione data dal sacerdote al suo complice in peccato turpe (che fuori del pericolo di morte è anche invalida); se poi il sacerdote assolve, sempre in pericolo di morte, da una censura riservata alla S. Sede *in modo specialissimo*, oppure *ab homine*, deve denunciare al penitente l'obbligo di ricorrere all'autorità competente in caso che risani, sotto pena di ricadere nella censura (c. 882-884, cfr. 2367, 2254).

Il c. 883 codifica il noto decreto del S. Officio, 23 agosto 1905 (cfr. 13 dic. 1906) circa la confessione in viaggio di mare: chi abbia cioè ottenuto facoltà delegata *o* dal proprio Ordinario, *o* da quello del porto ove è salito in nave, *o* da quello di altro porto intermedio, può usarla per tutto il viaggio riguardo ai connaviganti, e anche dei fedeli dei luoghi toccati dalla nave, per i quali cessano in questo caso le riserve diocesane.

Stabilito così quanto riguarda la giurisdizione, il Codice passa, nei canoni seguenti, a disciplinarne l'*uso:* il c. 885 ricorda che le preci aggiunte alla formola assolutoria, sì le precedenti (Misereatur... Indulgentiam..., delle quali il C. Trid., sess. XIV, c. 3, diceva solo « laudabiliter adiunguntur ») come le seguenti « Passio », non *debbono omettersi*, senza giusta causa, con che crediamo si confermi il testo, *Rit.*, III, cap. 12, n. 4: « In confessionibus autem frequentioribus et brevioribus omitti potest ». L'886 stabilisce la importante norma, che « al penitente delle cui disposizioni il confessore non può dubitare, qualora chieda subito l'assoluzione, non glie la può differire per alcun motivo », dunque neppure col pretesto di maggior utilità spirituale o di esperimento, come affermava p. es. il Génicot (II, 366).

L'887 con parole prese al Trid., sess. XIV, c. 8 inculca la necessità della penitenza da imporsi e accettarsi « pro qualitate et numero peccatorum, et conditione poenitentis salutares et convenientes », al che, come a tutto questo sacro ministero, giova l'aurea norma espressa nel c. 888, che cioè il confessore è giudice insieme e medico, ministro di giustizia e di misericordia, e deve quindi insieme riparare l'onore divino e provvedere alla salvezza del penitente: in particolare si vieta assolutamente di chiedere al penitente il nome dei suoi complici, di passare a domande inutili e impertinenti, specialmente riguardo al sesto, in che si raccomanda la maggior prudenza e riservatezza, segnatamente con giovani. Infine nei c. 889 e 890 esprime con le più ampie e proprie parole l'obbligo del *sigillo* sacramentale « ne verbo, aut signo, aut alio quovis modo, et quavis de causa, prodat aliquatenus peccatorem », obbligo che estende all'interprete e a chiunque altro abbia avuto in qualsiasi modo notizia di confessione (cfr. per la sanzione penale il can. 2369; per la testimonianza in giudizio, il c. 1757); proibisce ad ogni modo il Codice qualunque uso *in gravamen poenitentis* della scienza avuta dalla confessione, anche se si esclude qualsiasi pericolo di rivelazione, anche se sembri opportuna al governo esterno della comunità. E a meglio cautelare l'inviolabilità del segreto, in quest'ultimo rapporto, nel c. 891 si generalizza la norma che il S. Uffizio (5 luglio 1899) aveva stabilito per la città di Roma, cioè si vieta che il maestro dei novizi e suo socio, il Superiore di comunità, ascoltino le confessioni dei loro alunni, dimoranti nella stessa comunità, a meno che l'alunno, *a*) spontaneamente lo chieda, *b*) per grave e urgente causa, *c*) in qualche caso particolare soltanto; le quali tre condizioni si richiedono cumulativamente (1).

Da ultimo il can. 892 ricorda ai *parroci* e a chiunque *vi muneris* abbia cura d'anime, l'obbligo grave di giustizia che hanno di prestarsi alle confessioni dei fedeli, *sive per se sive per*

(1) È da notare quanto a questo punto con piena cognizione di causa afferma l'E.mo De Lai (*Boll. Sab.*, VI, 172) che questa estensione « fu molto discussa, molto combattuta, ma anche da moltissimi ardentemente implorata, e con fermezza voluta dai due Sommi Pontefici ». Tale disposizione è del resto totalmente parallela a quella del can. 530.

alium, ogni volta che ne siano ragionevolmente richiesti. Quindi in pratica è necessario prestarsi in ora *comoda ai fedeli* al ministero delle confessioni. La stessa obbligazione, a titolo però di carità, tiene tutti i *confessori*, « urgente necessitate », come avviene in tempo di gran concorso dei fedeli, specie nel tempo pasquale; nonchè tutti i *sacerdoti* riguardo a chi trovasi in pericolo di morte.

II. *Della riserva dei peccati.* — Abbiamo già detto sopra che la giurisdizione può ottenersi o delegarsi sia intera, sia entro certi limiti: applicazione di questo principio è la *riserva*, che può considerarsi come una limitazione, nella trasmissione, ex parte materiae: così, infatti, la intende il can. 893: « ad suum avocare iudicium, inferioribus potestatem absolvendi limitantes ». E siccome tale trasmissione per delega possono farla solo, come s'è visto, il Papa, l'Ordinario e il Superiore di religione clericale esente, così essi soli possono riservare: in questo luogo, però, col nome d'Ordinario non s'intende nè il Vicario Capitolare, nè il Vicario Generale, senza mandato speciale (c. 893).

Quanto alla S. Sede, il can. 894 accenna ai peccati riservati per la riserva dell'annessa censura, che sono molti mentre un sol peccato è riservato anche prescindendo dalla censura, ed è la falsa denunzia di sollecitazione, fatta *ai giudici:* se invero la denunzia si fa solo *ai Superiori*, senza che si introduca il processo giudiziale, la falsa denunzia è solo riservata per l'annessa scomunica (c. 2363); ma introdotto il processo, e confermata la denunzia al giudice, allora la falsa denunzia è riservata anche « ratione sui »; vale a dire: 1° nel primo caso la ignoranza fa cessare la pena, e quindi anche la riserva; nel secondo invece, no, ossia il peccato resta riservato anche se chi lo commetteva ignorava la riserva; 2° dopo ottenuta l'assoluzione dalla censura, nel primo caso non occorre altro, mentre nel secondo bisogna ancora ricorrere alla S. Sede, o a chi per essa, onde farsi assolvere dal peccato.

Quanto alle riserve episcopali, i cann. 895, 900 codificano la nota istruzione « Cum experientia » del 13 luglio 1916, la quale fu già commentata nel M. E., XXVIII, p. 378; possiamo quindi limitarci ad accennare le poche modifiche introdotte dal Codice: il can. 895 riproduce il n. 1 della Istruzione, togliendo solo le parole « generatim loquendo », quindi sta-

biliscesi per regola assoluta che le riserve vanno fissate con la procedura indicata nell'Istruzione; il c. 897 riproduce il n. 2, aggiungendo alla parola « criminibus » l'aggettivo *externis* quindi il n. 3 dell'Istruzione diviene superfluo ed è omesso. Il can. 898 riproduce la parte dispositiva del n. 4 senza variazioni: è omesso il n. 5, come attinente alle censure. Il can. 899, nel § 1 riproduce il n. 6, omettendo l'incidentale — « nam quaenam *earum vis* si lateant? » — la quale aveva fatto dedurre a non pochi commentatori, che, dunque, la riserva non corre per chi la ignora (1). Tale conclusione di già oltrepassava la mente del legislatore, che intendeva solo riferirsi alla efficacia, o utilità pratica, intesa dalle riserve (cfr. n. 2), la quale certo vien meno, se si ignora il fatto della speciale riprovazione che contiene la riserva; ad ogni modo, ora il Codice ha tolto ogni appiglio a questa opinione, che si dimostra anche più erronea, quando si rifletta alla idea giuridica della riserva che dà il Codice, come « limitazione *obiettiva* della giurisdizione nel ministro ». Nel § 2 si riproduce il resto del medesimo n. 6; solo, come fu già accennato, il Codice, in conseguenza della innovazione, per cui ha definita « ordinaria » la giurisdizione del canonico penitenziere, anche di collegiata, gli dà *ex iure* la facoltà d'assolvere dai riservati. Il § 3 del medesimo canone 899 congloba i punti *c* e *d* del n. 7 dell'Istruzione. Gli altri punti *a*, *b*, *e*, formano oggetto del can. 900: però il n. 2° di esso, nella parte corrispondente al punto *b* toglie la restrizione « cessat tamen pro ea vice tantum » che aveva pure indotto in errore egregi commentatori (cfr. M. E., 1918, p. 224). Nel n. 3, poi, dice semplicemente « Cessat extra territorium reservantis », laddove nel punto *e* era detto « a peccatis in aliqua dioecesi reservatis, absolvi possunt poenitentes in alia dioecesi *ubi reservata non sunt* ». Questa modificazione ha fatto supporre ad alcuni commentatori, che, dunque, se Tizio esce dalla diocesi *A* ove è riservata per esempio la bestemmia ereticale, per confessarsene nella diocesi *B*, può in questa essere assoluto, anche se in *B* la bestemmia ereticale è pure riservata (2). Noi riteniamo affatto erronea tale deduzione: anzitutto è chiaro che Tizio anche in *B* si trova « in territorio

(1) Cfr. Ferreres, in *Razon y Fé*, vol. XLVI, p. 366.

(2) Cfr. Fuster, in *Razon y Fé*, vol. LIII, p. 113.

reservantis »; ma prescindendo da ciò, basta richiamarsi al canone fondamentale che è l'874, § 1, ove si dice che la giurisdizione penitenziale ha carattere e origine *diocesana:* dunque il *peregrinus*, come è Tizio in *B*, viene assolto sempre soltanto in forza della giurisdizione che il confessore ha dal *vescovo di B*, la quale si suppone limitata anche in *B* riguardo al caso riservato in questione. Appunto perchè il Codice aveva sì precisamente affermato questo concetto della giurisdizione diocesana, era superfluo il ripetere la restrizione « ubi reservata non sunt »; non già che il Codice l'abbia voluta togliere.

Quanto ai Superiori religiosi, il can. 896 concede al solo Superiore Generale (o abate di monastero *sui iuris*) di riservare, d'intesa col proprio Consiglio, peccati dei propri sudditi: hanno però facoltà a fine di assolvere anche da questi riservati, i confessori ordinari della casa religiosa; e cessa la riserva, se il religioso si confessa fuori del convento, da confessori approvati dall'Ordinario. Nel resto valgono le stesse regole che per gli Ordinari (cfr. can. 518 e 519).

III. *Del penitente.* — I can. 901 e 902 confermano i principi vigenti circa la materia necessaria e sufficiente della confessione; il c. 903 ammette, senza imporla, la confessione *per interpretem*; il c. 904 ricorda l'obbligo della denunzia, pel penitente sollecitato rinviando senz'altro alla costituzione *Sacramentum poenitentiae* di Benedetto XIV stampata a calce del Codice; i c. 906 e 907 ribadiscono la disciplina vigente circa il precetto della confessione annua; infine il c. 905 ammette che il fedele possa confessarsi ed essere assoluto anche da sacerdote di altro rito.

IV. *Del luogo della confessione.* — Per principio la confessione deve farsi in chiesa, o in oratorio pubblico o semi-pubblico (908); quanto alle *donne* (eccetto il caso di infermità o altro inducente vera necessità, e osservando le cautele prescritte dagli Ordinari) non si possono ascoltare che al confessionale, alla grata (c. 909-910); per gli *uomini* il Codice permette di ascoltarli ovunque, anche in case e stanze private (910, § 2), senza richiedere a ciò una causa speciale.

V. *Delle indulgenze.* — A questo argomento dedica il Codice 26 canoni, spesso innovativi, distinti in due articoli: A) *Della concessione.* Ricordato il concetto e inculcato il pregio delle indulgenze (c. 911) si designano coloro che possono con-

cederle: 1° il Papa, senza limitazione (912); 2° coloro che ne hanno facoltà *espressa* (*a iure:* Cardinali, cfr. c. 239, § 1, n. 24; Arcivescovo, c. 274, n. 2; Vescovo, c. 349, § 2, n. 2; Abati o Prelati *nullius*, Vic. e Pref. Apost., cc. 323, 294; nella consacrazione di chiese o di altari, cfr. 1166, § 3) con le seguenti limitazioni: non possono cioè: *a*) commetterne ad altri la concessione, senza indulto speciale della S. Sede; *b*) concederle *pro defunctis;* *c*) cumularle con quelle già concesse dal Papa al medesimo soggetto e atto (913). La *Benedizione Papale* con indulgenza plenaria possono darla i Vescovi nella loro diocesi in Pasqua e in altra solennità a loro scelta; gli Abati e i Prelati *nullius*, i Vicari e Prefetti Apostolici, nei loro territori una sola volta l'anno (914). Tale facoltà non occorre quindi più che i Vescovi e gli altri la chiedano, come era fin qui prescritto nella Clementina *Inexhaustum*, del 1762. I Regolari, poi, che hanno facoltà d'impartirla, non possono farlo che nelle chiese loro, o in quelle delle suore o dei terziari loro aggregati, e non *mai* nello stesso giorno e luogo (città o paese) in cui la dà il Vescovo (c. 915). Non è inutile ricordare ancora qui la insigne concessione del c. 468, § 2, per cui *ogni sacerdote* può dare al morente, da lui assistito, tale benedizione.

Altare privilegiato. — I Vescovi, Abati e Prel. *nullius*, Vicari e Prefetti Ap., e ancora i Superiori maggiori di religioni clericali esenti, possono designare e dichiarare un altare privilegiato perpetuo in alcune chiese anche parrocchiali (esclusi gli oratori pubblici o semipubblici, a meno che non siano uniti o succursali di chiese parrocchiali) ove non ne esista già un altro. È noto che la S. C. Ind., *Urbis et Orbis*, 19 maii 1759, annunziò che si sarebbe concessa agli Ordinari tale facoltà, ma per settenni, e con la condizione che ogni settennio si ricorresse alla S. Sede per la conferma (1): tale ragione fece sì che in diversi Sinodi non si considerasse tale favore che *ad septennium*. Il presente articolo toglie tali restrizioni, ed estende la facoltà anche ai Superiori religiosi, e il beneficio anche agli oratori uniti e succursali di parrocchiali. A tal proposito poi il Codice sancisce la concessione di Clemente XIII, confermata da Benedetto XV, per cui nel dì dei Morti tutte le Messe son privilegiate; ed estende l'altra insigne, fatta per Roma da Pio VII, per cui,

(1) Dal S. Offizio si dava ai Vescovi *durante munere*.

durante le XL ore, tutti gli altari della chiesa di esposizione sono privilegiati (c. 917). Il can. 918 vieta che all'altare privilegiato si apponga altra iscrizione che questa: « Altare privilegiato perpetuo (o temporaneo), quotidiano (o *per dies*) »: dunque debbono rimuoversi le tabelle in cui, p. es., si prometta la liberazione d'anime dal Purgatorio; e si vieta del pari di esigere elemosina speciale per le Messe da celebrarvisi.

Il can. 919 vieta che si divulghino, a insaputa dell'Ordinario, indulgenze non promulgate a Roma; e assoggetta alle regole della censura dei libri le pubblicazioni stampate che le elenchino; il can. 920 ribadisce l'obbligo della registrazione in S. Penitenzieria delle concessioni generali di indulgenze che alcuno abbia ottenute dal S. Padre. — Quanto alla loro interpretazione (c. 921), le indulgenze *plenarie* concesse « per le feste del Signore o di M. SS.ma », s'intendono per tutte e sole le feste relative elencate nel calendario *universale*; quelle per le feste di Apostoli, plenarie o parziali, si intendono, com'era stabilito già nel *Decr. auth.*, n. 392, per il loro *dies natalis* (non p. es., per la conversione di S. Paolo); la indulgenza plenaria *quotidiana* a chiese o oratori, deve intendersi così, che possa lucrarsi da chi le visita *una sola volta* nell'anno, in qualsiasi giorno (cfr. decr. 356). Quando si richiede la visita in determinati giorni, p. es., per la Porziuncola, si lucra facendola dal mezzodì della vigilia alla mezzanotte della festa (c. 923). Trasferita la festa si trasferiscono anche le indulgenze connesse (anche cioè per il triduo, novena, ottavario) se si faccia traslazione perpetua dell'ufficiatura e Messa, oppure se si trasferisca, sia pure *ad tempus*, la solennità esterna (922). Distrutta la chiesa, le indulgenze rivivono, se la si ricostruisca con egual titolo nello stesso luogo (o quasi), purchè però *non sia passato il cinquantennio;* prima, invece (cfr. decr. 396), non v'era limite di tempo. Le indulgenze annesse a corone e altri oggetti di pietà, si perdono solo se gli oggetti cessino di esistere (nella loro determinata forma), o siano venduti (c. 924), quindi si può ora benissimo *donare* una corona già usata, *con* le indulgenze annesse.

B) *Acquisto delle indulgenze.* — Solo l'uomo battezzato, non scomunicato, in stato di grazia (almeno nel terminare l'opera prescritta), suddito del concedente, è *capace* di lucrare una indulgenza: la lucra effettivamente se ha l'intenzione almeno

generale di lucrarla, e se compie nel debito modo l'opera prescritta (925). Se le disposizioni del soggetto non bastano per l'indulgenza plenaria possono però bastare ad acquistarla parziale, nella misura delle disposizioni stesse (926). Le indulgenze concesse da un vescovo, in mancanza di dichiarazione contraria, possono lucrarsi dai sudditi, anche fuori del territorio; e nel territorio anche dai peregrini, vaghi, esenti (927). Ciascuna indulgenza plenaria, se non è concessa altrimenti, non può lucrarsi che *semel in die;* viceversa le parziali si lucrano *toties quoties*, se non è espresso il contrario (928). Se la *chiesa* da visitare non è determinata (come lo è invece, p. es., per la Porziuncola), le persone viventi in comunità in case di studio, di educazione, di cura, di perfezione, consentite dall'Ordinario, ma prive di chiesa o pubblico oratorio, e tutti gli inservienti ivi dimoranti, lucrano l'indulgenza nella propria cappella ove sogliono soddisfare il precetto festivo (929). Le indulgenze non possono mai lucrarsi per altre persone viventi; per i morti invece sono applicabili tutte le indulgenze concesse dal Papa, a meno che non sia disposto altrimenti (930).

Riguardo alla confessione, quando è richiesta, basta sia fatta negli *otto giorni precedenti*, e riguardo alla Comunione, vale anche se fatta nella *vigilia;* e, più ancora, l'uno e l'altra si possono anche fare negli *otto giorni successivi;* anzi la confessione e Comunione fatta nell'ottavario vale per l'acquisto non solo delle indulgenze di una ricorrenza, ma anche di quelle annesse ad un triduo o novena o mese. Infine chi si *suole* confessare due volte al mese almeno, o comunicare quotidianamente (pure astenendosene una o due volte alla settimana) può acquistare, senz'altra confessione, tutte le indulgenze decorrenti, eccetto le giubilari (931).

Riguardo alle altre condizioni: non si può acquistare indulgenza compiendo un'opera *già* obbligatoria; si eccettua però se l'opera è data per penitenza sacramentale. Analogamente non si possono acquistare diverse indulgenze con una sola prestazione, purchè non sia concesso altrimenti (com'è concesso per la recita del rosario su corona che abbia le indulgenze dei Crocigeri), e purchè la prestazione non sia la confessione o comunione, la quale basta perchè, p. es., un ascritto a varie confraternite possa lucrare più indulgenze nella stessa festa (c. 932 e 933). Quando è prescritto di pregare a intenzione del Sommo

Pontefice, non basta l'orazione mentale, basta qualsiasi orazione vocale, se alcuna non è esplicitamente richiesta. L'orazione fissata può recitarsi in qualsiasi lingua, purchè la versione sia dichiarata fedele almeno da un Ordinario dei luoghi o regione in cui quella lingua è in uso: qualsiasi aggiunta, mutilazione o interpolazione fa perdere l'indulgenza: basta poi la recita alternata con un compagno, o seguire mentalmente chi la recita (934).

Finalmente per gli impediti: i confessori possono in genere commutare le pratiche che l'impedito non può fare in altre che possa fare (935). I muti, se odono, seguano la regola già data, cioè basta che con la mente accompagnino chi recita la preghiera; se poi sono anche sordi, qualora si tratti di preci *pubbliche*, stando nel medesimo luogo con gli altri fedeli, basta che in genere tengano la mente e il cuore a Dio durante il tempo della recita; se si tratta di preghiere private, basta che le leggano cogli occhi o le recitino mentalmente o per mezzo di segni (936); per i mutilati, vedi il Rescr. in *M. E.*, 1917, p. 388.

(*Continua*).

QUESITI MINORI.

19. Che deve pensarsi dell'efficacia del Codice, di fronte agli Statuti, p. e. di un Capitolo, che fossero *contrari* alle norme ivi stabilite senza clausola espressamente derogatoria? Secondo alcuni il Codice li lascerebbe intatti, non potendosi gli Statuti considerare come *leggi* di cui parla il can. 6, § 1, e non essendo neppure il Capitolo soggetto passivo di legge: d'altronde il can. 22 dice che « lex generalis nullatenus derogat locorum specialium et personarum singularium *statutis*, nisi aliud expresse caveatur ».

R. Quest'ultima citazione non è esatta, poichè immediatamente precede: « firmo praescripto can. 6, n. 1 »: dunque il Codice fa eccezione a questa norma, e s'intendono derogati per esso anche gli opposti *statuti* speciali di luoghi e persone morali, tra le quali persone è certo un Capitolo. Nè vale l'argomento che il Capitolo non è soggetto di legge, nè può farla: la qualità di *legge* deve considerarsi non solo per la forma, ma anche per l'oggetto: ed è certo oggetto di legge ogni prescrizione che forma materia di Codice; se, quanto alla forma, l'autorità degli statuti è *minore* che per le leggi, ciò non è ragione sufficiente perchè nel contrasto debba cedere il Codice! Si osservi però il can. 5 riguardo alle *consuetudini*: può darsi infatti che l'oggetto dello statuto in discussione sia ormai passato in consuetudine centenaria, e in tal caso la opportunità o meno di mantenerlo spetta al giudizio dell'Ordinario.

20. Leggendo il can. 1536 del Codice è sorto il dubbio: 1° Se gli eredi di un parroco defunto possano donare come ricordi ad altri sacerdoti parte di quella suppellettile sacra e biancheria da chiesa, donata *personalmente* al defunto; 2° Se un sacerdote addetto a una chiesa, passando a un'altra, possa portare con sè suppellettile sacra ricevuta come donazione *personale* nella prima chiesa.

R. Il can. 1536 parla dei donativi in genere; quanto alla *suppellettile sacra* v'è una norma speciale nel can. 1300 (1299), ma sostanzialmente è identica: debbono restare alla chiesa soltanto quelle cose che si provino o si presumano acquistate con beni della chiesa, coi frutti del beneficio, oppure che siano passate ad essa in proprietà. Se dunque, nel caso, si tratta certo di donazione veramente *personale*, come, p. es., quelle fatte nelle nozze d'argento sacerdotali, o altro, e si possa provare che il defunto *non ha inteso* (com'è nel più dei casi) *donarle a sua volta alla chiesa*, certo gli eredi possono considerarle come parte dell'eredità. *A fortiori* il sacerdote stesso potrà recarle con sè. A togliere però ogni ambiguità il can. 1299, § 3, prescrive che il beneficiato faccia l'inventario degli utensili sacri che crede e provi esser suoi accennando per ciascuno la prova: quindi, d'ora in poi, in *mancanza di tale inventario*, tutta la sacra suppellettile del defunto deve restare alla chiesa. Lo si noti bene.

21. Per prescrivere contro la Chiesa prima occorrevano quarant'anni; ora ne bastano trenta a norma del can. 1511, § 2. Tizio possedendo attualmente da 34 anni, deve attenderne altri sei, oppure ha già prescritto?

R. È vero che il Codice non ha effetto retroattivo, ma qui trattasi di un negozio che viene a terminare *dopo* l'entrata in vigore del Codice: o in altre parole trattasi di un *termine* che cade dopo la promulgazione del Codice, in un negozio il cui principio o termine non dipende dalla *volontà* di alcuno. Supposto quindi che si abbiano tutti gli altri requisiti per prescrivere, non dubitiamo che nel caso la prescrizione sia già compiuta.

22. Tizio ha assoluto il complice in peccato turpe: confessandosi a Caio, questi, pur senza debita facoltà, gli dà l'assoluzione. Ha incorso anche Caio la scomunica indicata nel can. 2367, § 1?

R. Provvede chiaramente il can. 2338, § 1: cioè Caio ha incorso *ipso facto* la scomunica *simpliciter* riservata alla S. Sede: va da sè che nulla ha operato assolvendo Tizio, per difetto di giurisdizione.

23. I Vicari Curati dei Capitoli sono ora, a norma del can. 471, § 3, perpetui. Quelli nominati *ad nutum*, in forza delle Costituzioni Capitolari antecedenti, sono passati senz'altro *perpetui*, con la Pentecoste del 1918?

R. Il Codice non toglie il diritto acquisito: nel caso era acquisito al Capitolo il diritto di avere *ad nutum* quel Vicario: quindi, rispetto al Vicario nominato prima della data indicata, tale diritto rimane. Il

Capitolo però farà bene a esaurirlo subito, sia confermando in perpetuo il nominato, sia eleggendone altro in perpetuo. Si noti d'altra parte che il Vicario è perpetuo *ex parte praesentantis*, ma il Vescovo può sempre rimuoverlo come ogni altro parroco.

24. Un cappellano è obbligato alla assistenza corale nei giorni festivi e soppressi di precetto: ora il Capitolo ha l'indulto di anticipare il *Matutino* dalla sera antecedente. Il Cappellano però non interviene il sabato perchè non è giorno festivo; non interviene la sera della domenica dopo Compieta, perchè il Matutino spetta al giorno feriale. *Quid dicendum?*

R. Si vegga la stessa questione già trattata nel vol. XXVII, p. 128, riguardo al Canonico Teologo: qui poi è evidente l'applicazione del falso principio delle probabilità simultanee escludentesi. Riteniamo che nel caso il cappellano possa dispensarsi dall'intervenire il sabato, solo accettando l'obbligo di essere presente a tutta l'ufficiatura della domenica, compreso il matutino del lunedì anticipato.

25. Quando il Vescovo, servendosi della facoltà datagli dal can. 2162 ss. trasferisce un parroco inamovibile, può dispensarlo dal concorso, se ne vige nella regione l'obbligo?

R. Se il parroco inamovibile è *invitus*, bisogna ricorrere alla S. Sede, la quale provvederà anche per la dispensa, se occorrerà. Altrimenti, crediamo che la dispensa sia già data *a iure*. A meno, infatti, di voler dire che i can. 2162 e ss. non si applicano nelle regioni ove vige la legge del concorso, bisogna ben ritenere che in quei casi la dispensa si abbia *a iure:* altrimenti che facoltà si sarebbe data al Vescovo? Quella di obbligare il parroco in parola a fare il concorso? Ma in tal caso, poichè il parroco si suppone *non invitus*, non occorreva certo che il Vescovo obbligasse. In altre parole, essendo la vittoria nel concorso *causa sufficiente* pel trasferimento alla nuova parrocchia, si escluderebbe ogni efficacia alla nuova *causa sufficiente* che, per ottenere il *medesimo effetto*, il Codice creerebbe. Si noti però che ciò procede quando la traslazione è fatta per iniziativa del Vescovo: invece, un parroco che volesse spontaneamente cambiar parrocchia, non può avanzare il diritto che il Vescovo gli conferisca la nuova senza concorso, ma deve sottostare alla legge generale, come accennammo sopra, a pag. 56, n. 10.

26. Un sacerdote carmelitano, avendo ottenuto dalla S. Sede l'indulto di celebrare ogni giorno la Messa votiva della B. V. del Carmelo « cum unica oratione ac sine Gloria et Credo », oppure la Messa dei defunti pure « cum unica oratione » domanda come regolarsi nell'ordinare la Messa.

R. Le collette imperate e aggiunte, come le variazioni nel canone, le deve sempre omettere. Il *Gloria* deve dirlo nei soli sabati. Quanto alla Messa dei defunti, può prendere sempre quella quotidiana, ma l'orazione *unica*, sarà sempre quella della prima di dette Messe.

BREVI RISPOSTE.

33. Quando un sacerdote autorizzato dà al popolo la Benedizione papale, ad es. in fine di quaresima, i fedeli possono lucrare l'Indulgenza plenaria, purchè adempiano le condizioni che sono richieste e che il predicatore spiegherà, secondo l'indulto di cui gode; non ne consegue però che restino indulgenziati gli oggetti di devozione che i fedeli presentino, se non per ispeciale indulto, da dichiararsi.

34. Nulla osta a che nel medesimo giorno, in una stessa chiesa, permettendolo il rito, si celebrino più Messe solenni votive, anche del medesimo santo; ovvero più Messe solenni *de requie*, anche se ha luogo un funere *praesente cadavere*, purchè, in questo caso, non si cantino più Messe col rito speciale della circostanza.

35. Circa le Messe solenni votive non privilegiate e *de requie* in quaresima, nell'avvento, nei quattro tempi e nelle vigilie, non vi è altro dispositivo, oltre l'antico, che quello del tit. X delle rubriche pubblicate dopo la bolla *Divino afflatu*; nè questo però, nè le antiche disposizioni, hanno alcun che di speciale in proposito per il tempo dell'avvento, come tale.

Per quanto riguarda alcuni dubbi insorti dopo le recenti riforme, si attendano pazientemente le nuove edizioni del Messale.

36. La controversia circa il potersi o no dare la s. Comunione prima o dopo la Messa letta di requie, finì il 23 luglio 1868, colla sanzione di Pio IX alla risoluzione della S. C. dei Riti del 27 giugno, quando fu dichiarata la liceità di tal atto, omessa la Benedizione.

37. Secondo il Codice, can. 468, § 2, qualunque sacerdote che assiste gl'infermi, o laici o chierici, secolari o regolari, può loro impartire la Benedizione apostolica *in articulo mortis*.

38. Le religiose *iuris dioecesani*, sono, come dice la parola, del tutto sotto la giurisdizione del vescovo del luogo: ciò non vuol dire che le regole o costituzioni loro non debbano essere riformate secondo il Codice; soltanto a tale riforma accudirà l'Ordinario stesso, senza ricorrere alla S. C. dei Religiosi, come già osservammo; riformate poi le Costituzioni, rimane sempre in suo potere dare le dispense negli opportuni casi, p. es., circa la rielezione delle superiore, senza obbligo di ricorrere alla S. Sede. Cfr. *Reg. I Juris*.

39. Il can. 522, n. 5, da facoltà alle religiose di confessarsi « in qualibet ecclesia vel oratorio etiam semipublico », presso un confessore approvato dal Vescovo *pro mulieribus*; questo canone è una estensione del decreto del 3 febbraio 1913 che aveva la limitazione « si versarentur extra propriam domum »; non recando più il canone questa restrizione la crediamo abolita, sicchè crediamo che quanto alla *validità* una religiosa possa così confessarsi anche *intra propriam*

domum, molto più poi nella chiesa annessa al proprio convento, anche se di essa la comunità si serva per le sue funzioni. Quanto alla *liceità* però si osservino le proibizioni diocesane riguardo al luogo ove è lecito confessare le donne.

40. Il Codice nulla ha mutato nel c. 136 circa il portare i chierici la barba: non sarebbe quindi lecito a un Vescovo darne la licenza nella sua diocesi, poichè non possono i Vescovi stabilire un diritto particolare in contrasto col diritto comune; ma solo tollerare le consuetudini già formate, a norma del can. 5. Anche per un caso particolare, crediamo che il Vescovo potrebbe solo raccomandare l'interessato alla S. Sede per una dispensa, come nel passato.

41. Abbiamo più volte ricordato l'elementare principio che *res fructificat domino*, a proposito di amministratori di cause pie, tra le quali sono compresi anche i superiori di case religiose, riguardo al capitale della casa: quindi *tutto* il lucro che ne viene dai maggiori frutti dei titoli, dal rimborso delle cartelle estratte, ecc., *deve* rinvestirsi a favore della casa stessa, nè basta riversarvi il solo valore corrente; come in caso contrario le perdite eventuali le sente il capitale e non l'amministratore.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE. — Con lettera del 10 dicembre 1918 il S. P. ha ripristinata la storica abbazia benedettina di S. Maurizio in *Niederaltaich* (Baviera) fondata nel 731 e secolarizzata nel 1803. [A. A. S., XI, 33]. Con breve del 19 dicembre ha concesso l'indulgenza plenaria *toties quoties* alle solite condizioni per chi visita nella prima domenica di settembre la cappella di Maria SS. del Cingolo, nella cattedrale di *Tortosa* (Spagna). [*ib.* p. 65]. Con altro del 3 gennaio ha eretto a basilica minore il celebre santuario della Madonna del Sasso, presso *Locarno*, sul Lago Maggiore, fondato nel 1499. Lo stesso privilegio ha concesso con altro breve dell'8 successivo, alla chiesa di S. Orsola, in *Buenos Aires* (Argentina), fondata nel 1754 [*ib.* p. 68]. Con breve del 23 gennaio ha concesso varie indulgenze agli ascritti all'Associazione della Madonna della Salute, eretta in Parigi nella chiesa omonima: cfr. A. A. S., XI, 109.

LETTERE APOSTOLICHE. — Sono state pubblicate le seguenti lettere, inviate dal S. Padre: a mons. Arturo Hinsley, rettore del Collegio Inglese in Roma, nel primo centenario della restaurazione del medesimo, lodandone i frutti ottenuti (6 gennaio 1919); al fr. Imerio di Gesù, Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ricorrendo il secondo centenario dalla morte del fondatore, S. Giov. Batt. de la Salle (27 gennaio 1919). Cfr. A. A. S., XI, p. 36 e 70.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con decreto Concistoriale del 21 agosto 1918 una parte del territorio della parrocchia di Ranten della diocesi di *Seckau* è stata unita alla parrocchia di Seetal, della diocesi di *Salisburgo*; con altro del 22 novembre 1918, dalla diocesi di *Serena* è stato separato il dipartimento di Taltal e unito al Vic. Ap. di Antofogasta (Chile); con altro del 24 gennaio 1919 sono stati modificati i confini tra la diocesi di *Fortaleza* e quella di *Crato* nel Brasile, stabilendo come linea divisoria lo spartiacque dalla sorgente del Frussù al monte Serra de Ouro [*ib.* p. 6 e 44]. Con altro simile del 7 febbraio 1919 il villaggio di Rudnik Mady, della diocesi di *Kielce* è stato unito alla diocesi di *Wladislaw* (Polonia).

Sono state pubblicate queste altre elezioni di sedi di appello fatte a norma del can. 1594, § 2, dai seguenti Metropolitani: l'E.mo Patriarca di Lisbona ha designato l'Ordinario di *Evora*; l'Arciv. di Messina, quello di *Patti*; l'Arciv. di Sassari quello di *Alghero*; l'Arciv. di Bourg (Francia) quello di *Limoges*; l'Arciv. di S. Salvador, quello di *S. Anna* (Am. Centrale); l'Arciv. di Auch, quello di *Tarbes*; l'Arciv. di Tours, quello di *Bourdeaux*; l'Arciv. di Mechoacan, quello di *Queretaro* (Messico); l'Arciv. di S. Severina, quello di *Rossano*; l'Arciv. di Algeri, quello di *Constantina*; l'Arciv. di Varsavia, quello di *Lublino*; l'Arcivescovo di Verapoly (nell'India) quello di *Quilon*; l'Arciv. di Colombo (is. di Ceylan) l'ordin. di *Iaffna*.

CAUSE DI SANTI E BEATI. — Sono stati solennemente pubblicati alla presenza del S. Padre, il 9 marzo, il decreto sul dubbio del *tuto* per la beatificazione della ven. *Anna M. Taigi* e l'altro per l'approvazione dei tre miracoli proposti per la beatificazione della ven. *Luisa de Marillac* ved. La Gras, confondatrice delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de Paoli; e nella domenica 6 aprile, il decreto su due miracoli proposti per la canonizzazione della B. *Giovanna d'Arco*. La S. Congr. dei Riti ha poi pubblicato il decreto di introduzione della causa del S. d. D. *Ludovico Pavoni*, sac. bresciano, fondatore dei Figli di M. Immacolata (1849).

NOMINE PONTIFICIE. — Il S. P. si è degnato di nominare: 28 febbraio 1919, mons. Giacomo Monreal y Oliver, *Uditore della S. R. Rota*; 11 marzo, gli E.mi Merry del Val, Van Rossum, Sbarretti e Giustini, *Membri della S. C. dei Seminari e Università Catt.*; 28 id., l'E.mo Card. Donato Sbarretti, *Prefetto della S. C. del Concilio*; e il P. Francesco Sav. Hertzog, *Consultore della S. C. Concistoriale*; 3 aprile, mons. Francesco Parrillo, *Uditore della S. R. Rota*.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Al P. Correttore Generale dei Minimi nel IV Centenario dalla canonizzazione di S. Francesco di Paola: ne ricorda le virtù e concede indulgenze e grazie spirituali [A. A. S., XI, 169].

Lettera. — Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. — Quandoquidem, divino beneficio ac munere, finem tandem cepit belli huius atrocitas quae omnis generis ruinas ruinis ubique cumulavit, in primis dari operam sanctitudini christianorum morum revocandae, cui tam magna sunt allata detrimenta, omnino apparet oportere. Huc spectat non modo in divinae legis meditatione versari, sed etiam in illos diligenter intueri, qui praeclarissima exstiterunt christianae perfectionis exempla. Itaque auspicato proxima occasio vobis adest sanctissimi Conditoris vestri studiosius vitam recolendi, quarto iam pleno saeculo, cum ei caelestes honores rite decreti sunt. Nobis autem pergratum accidit eius praestantissimi viri renovari memoriam, quem iam pridem peculiari quadam veneratione prosequimur. — Etenim in Francisco de Paula cum omnium christianarum virtutum decora, tum illa tria maxime elucent: humilitatis spiritus, poenitentiae austeritas et ardor caritatis. Nam qui de se tam demisse sentiebat, ut honore sacerdotii se indignum putaret, non aliunde quam ex ipsa humilitate sumpsit suorum nomen alumnorum, quos *minimos* appellavit. Cumque esset innocentissimus, incredibile est quanta quamque multiplici asperitate corpus affligeret, solitus esurialem quadragesimalis victus tenuitatem in totum annum producere. Qua vero caritate is flagrasse dicendus est, qui eam instituto suo tamquam insignem notam impressam reliquit? Harum quidem virtutum hodie, si unquam antea, usus est pernecessarius

cum tam multos a divinae fidei obsequio abalienat superbiae contumacia; cum effrenata cupido fluxis bonis fruendi dominatur latissime; cum humanum genus emergit ex hoc bello ea gerens odii invidiaeque vulnera, quibus sola Iesu Christi caritas mederi posse videatur. Vos igitur, probe considerantes quid ab optimo quoque requirant haec tempora, vel alacriores Legiferi Patris vestigia, Deo adiuvante, persequemini. Ita non exigua vestri Ordinis erga Ecclesiam civilemque societatem accrescent promerita; qui quidem Ordo usque adhuc hominibus floruit pietate doctrinaque praestantibus, iisque non suae gloriae studiosis, sed communis utilitatis. Ita etiam vosmet ipsos magis magisque probabitis huic Apostolicae Sedi, quae vestram observantiam ac fidem paterna voluntate rependere consuevit.

Nos vero istam faustae rei commemorationem valde vobis profuturam speramus; atque ad eius solemnitatem augendam haec de sacro Ecclesiae thesauro damus perlibenter:

I. Ut quovis die proximi mensis maii, excepto die Ascensionis Domini, in omnibus Ordinis sacris aedibus saecularia solemnia agi liceat, facta potestate cuilibet sacerdoti utriusque Cleri Missam de Sancto, propriam Minimorum, celebrandi, tum in triduana supplicatione, tum ipso fausto die.

II. Quo die festum agetur, antistes loci, vel per se vel per alium ab ipso deputandum, Papalem benedictionem impertiat.

III. Quicumque ecclesias Minimorum, ubi saeculare festum celebrabitur, eo ipso die inviserint, Indulgentiam Plenariam *toties quoties* ad modum Portiunculae lucrari possint.

IV. Triduo ante festum vel post usque in diem octavum sacerdotes, quotquot sunt e Minimis, possint, extra Urbem, coronas precatorias, Crucifixi effigies et sacra numismata Indulgentiis Apostolicis benedicendo ditare.

Denique Officio et Festo S. Francisci de Paula celebrando secundam diem Dominicam post Pascha, ut antea, pro toto Minimorum Ordine in perpetuum assignatam volumus. — Atque auspicem divinorum munerum et paternae Nostrae benevolentiae testem, tibi, dilecte fili, et omnibus, quibus praepositus es, apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die II mensis aprilis, in festo S. Francisci de Paula, MCMXIX, Pontificatus Nostri anno quinto.

BENEDICTUS PP. XV.

S. Congr. Concistoriale e Pont. Commissione circa l'interpretazione del Codice. (1)

Circa il regime da seguire negli Stati Uniti durante la vacanza della sede episcopale [A. A. S., XI, 75].

Decreto. — Quum Delegatus Apostolicus in Foederatis Americae Statibus haec dubia definienda proposuisset, scilicet:

1) utrum dispositiones particulares Concilii plenarii Baltimorensis, quoad ius nominandi administratorem dioecesis, sede vacante, adhuc vigeant; an per novum Codicem abrogatae sint;

Et quatenus negative ad primam partem:

2) an servandum sit praescriptum canonis 427;

Emi Patres Codici interpretando praepositi, die 24 novembris 1918 responderunt:

Ad I^m, negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad II^m, affirmative, et ad mentem.

Mens autem haec est: « Quatenus speciales circumstantiae *hic et nunc* impediant quominus in illa regione applicetur canon 427, S. C. Consistorialis instructiones opportunas, *ad tempus* servandas, praebeat, dempto omnino Episcopis iure nominandi Administratorem dioecesis, mortis causa ».

SSmus autem Dominus Noster resolutiones Commissionis Codicis ratas habuit et confirmavit.

De relato tamen Cardinalis Secretarii S. C. Consistorialis attentis peculiaribus adiunctis in quibus Ecclesiae Foederatorum Statuum Americae versantur, eadem Sanctitas Sua statuit

---

(1) Cfr. di quest'ultima altre risoluzioni, infra, pag. 175. La risposta presente conferma quanto abbiamo sostenuto fin dalla pag. 56 del precedente volume, che cioè il Codice abroga tutte le disposizioni di diritto particolare, ad esso *contrarie*, ossia che dispongono altrimenti in materia da esso ordinata ex integro. Il dubbio però ciò non ostante era legittimo, poichè lo stesso Codice, nel can. 431 § 2, sembrava preservare, almeno in maniera ipotetica, il diritto vigente negli Stati Uniti, con queste parole: « Se, *per disposizione speciale della S. Sede*, in alcuna regione, l'Arcivescovo o altro Vescovo, designa l'Amministratore della diocesi, durante la vacanza... ecc. ». Dunque codeste parole « *per disposizione speciale della S. Sede* », non possono estendersi alla semplice approvazione che questa abbia fatta delle norme fissate da un Concilio anche plenario, ma vanno intese solo di un atto proprio particolare della S. Sede, come è, nel caso, il decreto che segue la risposta della Commissione.

et decrevit, ut in omnibus dioecesibus in quibus quinque saltem vel sex Consultores dioecesani non adsint – firma prohibitione a Commissione Codicis facta – Archiepiscopus aut Episcopus senior provinciae ecclesiasticae providere possit, cum ratihabitione Delegati Apostolici, pro nominatione Administratoris dioecesani durante sedis vacatione.

Idque per triennium, dummodo interim coetus Consultorum non fuerit auctus ad numerum superius indicatum.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Consistorialis, die 22 februarii 1919.

✣ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✣ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

Si prescrive il definitivo raggruppamento degli Ordinari d'Italia per le conferenze e i concili [A. A. S., XI, 175].

Circolare. — Con circolare della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari in data 24 agosto 1889 (1) Leone XIII, di v. m., aderendo al voto di parecchi Arcivescovi e Vescovi d'Italia, mentre sanzionava l'uso delle conferenze episcopali, già fin dal 1849 introdotto in parecchie regioni d'Italia e particolarmente nell'Umbria, e ne prescriveva e disciplinava la celebrazione, stabiliva inoltre quali e quante dovessero essere le riunioni o conferenze dei Prelati italiani, attenendosi in ciò alle note divisioni regionali d'Italia.

Nulla sembra doversi innovare di quanto venne allora definito, salvo le due modificazioni che la s. m. di Pio X, per giuste ragioni, credette necessario introdurre circa l'Emilia (2) e circa il Lazio (3), o circondario di Roma, come si chiamò nella detta circolare.

(1) V. *Mon. Eccl.*, Ser. I, vol. VI, p. I, p. 172.

(2) Questa, secondo la detta circolare (n. 5), comprendeva ambedue le attuali regioni (n. 1, 2) di Emilia e Romagna.

(3) Nella precedente (n. 1) abbracciava le attuali due regioni (5 e 6) di Lazio Superiore e Lazio Inferiore, oltre le suburbicarie delle quali l'attuale non fa menzione.

Rimane quindi fisso che per le conferenze episcopali e rispettivamente pei concilii regionali gli Ordinari d'Italia si raggruppino a seconda delle regioni che qui sotto vengono elencate.

1. L'Emilia, comprendente la provincia ecclesiastica di Modena, più le sedi immediatamente soggette di Parma, Piacenza e Borgo S. Donnino.

2. La Romagna, comprendente le provincie ecclesiastiche di Ravenna e Bologna e l'arcivescovato di Ferrara con l'unita sede di Comacchio.

3. Le Marche, comprendenti le provincie ecclesiastiche di Fermo ed Urbino, gli arcivescovati di Camerino, Ancona ed Umana, più le sedi immediatamente soggette di Treia, Fabriano e Matelica, Fano, Iesi, Osimo e Cingoli, Recanati e Loreto.

4. L'Umbria, comprendente le sedi arcivescovili di Spoleto e Perugia, più le sedi vescovili immediatamente soggette di Orvieto, Poggio Mirteto, Rieti, Narni e Terni, Todi, Norcia, Foligno, Città della Pieve, Assisi, Nocera, Gubbio e Città di Castello.

5. L'Etruria, comprendente le provincie ecclesiastiche di Pisa, Firenze e Siena, l'arcivescovato di Lucca, più le sedi immediatamente soggette di Arezzo, Cortona, Montalcino, Montepulciano e Pienza.

6. Il Lazio Superiore o Regione Cimina, comprendente le diocesi di Civitavecchia e Corneto, Sutri e Nepi, Civita Castellana-Orte e Gallese, Viterbo e Toscanella, Montefiascone, Bagnorea, Acquapendente, nonchè le abbazie *nullius* di S. Paolo fuori le mura, dei SS. Vincenzo ed Anastasio delle Tre Fontane, e di S. Martino al Monte Cimino.

7. Il Lazio Inferiore, comprendente le diocesi di Tivoli, Segni, Anagni, Ferentino, Alatri, Veroli, Sezze-Piperno e Terracina, Sora-Aquino e Pontecorvo (1), più l'abbazia *nullius* di Subiaco.

8. La Campania, comprendente le provincie ecclesiastiche di Capua, Napoli, Sorrento, e l'arcivescovato di Gaeta, la sede immediatamente soggetta di Aversa e l'abbazia *nullius* di Montecassino.

9. Il Beneventano, comprendente la provincia ecclesiastica dello stesso nome e l'abbazia *nullius* di Monte Vergine.

10. Il Salernitano e la Basilicata, comprendenti le tre

(1) Questa diocesi nell'atto del 1899 era assegnata alla regione Campana.

provincie ecclesiastiche di Salerno, Acerenza e Matera, Conza e Campagna, più l'arcivescovato di Amalfi, e le sedi immediatamente soggette di Cava e Sarno, Melfi e Rapolla, e l'abbazia *nullius* della Santissima Trinità della Cava.

11. Le CALABRIE, comprendenti le provincie ecclesiastiche di Reggio e S. Severina, gli arcivescovati di Cosenza e Rossano, più le sedi immediatamente soggette di Mileto, S. Marco e Bisignano.

12. Gli ABRUZZI, comprendenti tutte le sedi arcivescovili e vescovili esistenti nel territorio abruzzese.

13. Le PUGLIE, comprendenti le provincie ecclesiastiche di Bari, Brindisi, Manfredonia, Otranto, Taranto, Trani e Barletta, più le sedi vescovili immediatamente soggette di Foggia, Gravina ed Irsina, Molfetta-Terlizzi e Giovinazzo, Monopoli, Nardò (1), e la prelatura *nullius* di Altamura ed Acquaviva.

14. La SICILIA, comprendente tutte le sedi arcivescovili e vescovili dell'isola, l'abbazia *nullius* di S. Lucia del Mela, e la sede vescovile di Lipari.

15. La SARDEGNA, comprendente tutte le sedi arcivescovili e vescovili esistenti nell'isola.

Quanto al VENETO, LOMBARDIA e LIGURIA, poichè la regione coincide con la provincia ecclesiastica, nulla avvi da immutare per la celebrazione dei concilii provinciali.

Quanto al PIEMONTE, dove sebbene siano due le provincie, unica è la conferenza, se gli Ordinari credessero miglior cosa in luogo di due concilii provinciali farne uno solo regionale, potranno farne domanda, che sarà bene accolta, sembrando in massima cosa opportuna.

Siccome poi nella circolare superiormente ricordata del 1889 il Sommo Pontefice stabiliva che « II°. In ciascuna delle mentovate regioni procureranno i Vescovi di convenire insieme almeno una volta l'anno per appianare e risolvere con mutuo consiglio le difficoltà che incontrano nel governo delle rispettive diocesi, per promuovere in tutto la regolarità e la uniformità della ecclesiastica disciplina e per emettere, ove le circostanze lo richiedessero, atti collettivi di qualsiasi genere » si fa riflettere che questa disposizione non viene punto infirmata dal Codice, dove al *can. 291 § 1*, circa le conferenze episcopali, vien

(1) Ivi pure seguiva « Troia ».

detto che *nisi aliter pro peculiaribus locis a Sede Apostolica provisum fuerit... Ordinarii locorum saltem quinto quoque anno conveniant.*

Rimane quindi fermo che le conferenze episcopali per regioni debbono continuare a tenersi in Italia ogni anno nel modo superiormente indicato. E tale è la mente di Sua Santità Benedetto PP. XV che viene comunicata ai Rmi Ordinari d'Italia per la sua piena osservanza.

Dato a Roma, dalla Segreteria della S. Congregazione Concistoriale, 22 marzo 1919.

✠ G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Arciv. tit. di Cesarea, *Assessore.*

II.

I chierici in sacris *che, dalla "sanità,, volontariamente passarono alle truppe combattenti, debbono chiedere la dispensa dalla irregolarità anche se non hanno ucciso o mutilato alcuno* [A. A. S., XI, 177].

Dubbio. — Quidam Ordinarii S. Congregationi Consistoriali sequens dubium dirimendum proposuerunt:

« An clerici in sacris, militum vulneratorum vel infirmorum « adsistentiae addicti, qui ex huiusmodi ministerio sponte sua ma- « luerunt transire ad militiam pugnantem, quin tamen mortem « vel mutilationem intulerint, teneantur, iuxta mentem decreti « *Redeuntibus*, dispensationem a Sancta Sede impetrare, ut ad « sacri ministerii exercitium restituantur ».

Cui Sacra Congregatio respondendum censuit: *Affirmative.*

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 28 martii 1919.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

Annotazioni.

Anche secondo il Codice, can. 985 n. 4 e 5, chi ha effettivamente inferito volontariamente morte o mutilazione (sia pure in guerra, poichè il canone non fa eccezione) *di per sè* incorre l'irregolarità. Diciamo *per sè*, poichè il successivo can. 986 esclude che la si incorra, quando ciò non costituisce *grave peccato:* ora non costituisce tal pec-

cato allorchè la persona è stata *costretta* a entrare nella milizia combattente; in tali casi la dispensa non è più necessaria, secondo il Codice, che *ad cautelam*, come è necessaria per l'omicidio commesso per legittima difesa, cioè pel dubbio che si sia sorpassato nei casi singoli il *moderamen inculpatae tutelae;* mentre non è necessaria, neppure *ad cautelam*, se, sempre nel caso di costrizione, non si sia ucciso o mutilato alcuno.

Al contrario chi *spontaneamente*, senza esser costretto, è entrato nella milizia *combattente;* anche quando non abbia ucciso o mutilato alcuno, ha però cooperato *direttamente* all'omicidio volontario commesso dagli altri, e quindi cade di nuovo sotto la sanzione del can. 985 § 4, ove son pure irregolari i *cooperanti*. A rigore, e in astratto, potrebbe esservi un caso in cui tale cooperazione diretta fosse senza grave peccato; quando cioè fosse senza grave peccato anche l'omicidio volontario degli altri, e ciò potrebbe astrattamente dirsi quando la guerra non solo nei suoi *fini* fosse lecita (cioè solo quando fosse difensiva giusta) ma ancora nei suoi *modi* fosse incolpevole. Praticamente, e in concreto, ciò non si dà mai, specialmente coi sistemi guerreschi attuali.

Quindi, anche a considerare il Codice (a prescindere cioè che il Codice ha vigore dalla Pentecoste 1918, mentre la guerra scoppiò nel luglio 1914) sembra a noi chiaro che, nei casi citati, rimanga l'irregolarità per causa di guerra, sebbene non più sotto la forma di *defectus lenitatis*. In una parola, crediamo che pei chierici tornati dalla milizia la dispensa sia *sempre* necessaria se non *concorrono* queste due circostanze: chiamata obbligatoria alla milizia combattente e assenza di omicidio o mutilazione.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'ammissione dei laici nelle cause ecclesiastiche, come giudici, istruttori o assessori [Cfr. A. A. S., XI, 128].

Wratislavien. — *Constitutionis Tribunalium ecclesiasticorum.* — 14 dicembre 1918. — Il vesc. di Breslavia espone che fin dal 1748 Benedetto XIV largì a quella Curia il privilegio di discutere ivi stesso le cause ecclesiastiche anche in seconda e terza istanza; ma su la fine del secolo, la giurisdizione ecclesiastica venne dal governo giuseppinista abolita, e solo restituita nel 1812 con subordinazione però alla giurisdizione laicale, e con l'obbligo di ammettere nei tribunali, insieme coi giudici ecclesiastici anche dei giudici laici, con voto delibera-

tivo; a legittimare questo stato di fatto fu impetrato nel 1855 dal S. P. Pio IX di s. m., per un decennio, che nella seconda e terza istanza, escluse le cause criminali dei chierici, si potessero ammettere giudici laici, sia come istruttori, sia come assessori, ma col solo voto consultivo, non deliberativo o decisivo; la quale concessione fu rinnovata per un altro decennio nel 1864; poi non più: insorto infatti il *Kulturkampf* non si pensò più alla necessaria rinnovazione, o si pensò che bastasse la tacita approvazione della S. Sede, alla quale ogni triennio si è proseguito a mandare la lista dei giudici. Ora però, stante il positivo disposto del Codice (can. 1573, 1574) che prescrive che tutti i giudici siano ecclesiastici, anzi sacerdoti, il Vescovo dubita se lo stato di cose attuale, risalente ormai a 170 anni possa o debba continuarsi. All'uopo propone alla S. C. del Concilio i seguenti dubbî:

I. An consuetudo, per 170 annos usitata, qua in tribunalibus dioecesis Wratislaviensis admittuntur iurisperiti laici cum voto deliberativo in causis matrimonialibus et contentiosis — exclusis semper criminalibus — legitima dici et deinceps tolerari possit.

II. An in futurum laici homines, in iure et in canonibus periti in iudiciis ecclesiasticis admitti possint tamquam *Auditores* ad causas instruendas, praeter criminales, vel tamquam *Assessores* cum voto consultivo in iis causis, quae aliquo modo connexae sunt cum legibus civilibus.

Ai quali dubbî gli E.mi Padri, nella plenaria del 14 dicembre 1918, risposero: *Negative* ad utrumque. La quale risoluzione fu approvata dal S. P. nell'udienza del 15 successivo.

Riguardo al primo dubbio, il *voto deliberativo* nelle cause ecclesiastiche non può assolutamente ammettersi, e non è stato mai ammesso. La ragione è evidentemente data dalle stesse Decretali (c. 1, X *de iudiciis* II, 1; c. 18, X, *de foro competenti* II, 2) che cioè il difetto di *competenza*, nei laici è assoluto, poichè i laici non solo non hanno, ma non sono neppur capaci di avere la *giurisdizione* ecclesiastica che è necessaria per poter decidere cause ecclesiastiche. Il solo Sommo Pontefice potrebbe loro conferirla con atto speciale e straordinario (cfr. Schmalzgr., l. I, tit. 29, n. 14; lib. II, tit. I, n. 83), ma nel caso non si prova che l'abbia conferita, anzi i documenti

allegati escludono tutti il voto deliberativo. Anche la proibizione del Codice, ai can. 1573 e 1574 si fonda su questa ragione di incompetenza assoluta, affermata nel can. 1453 ove è riservato alla Chiesa il diritto proprio ed *esclusivo* di decidere le cause spirituali e connesse.

Nè può opporsi quindi nel caso la prescrizione di 170 anni: la prima condizione infatti per prescrivere un diritto è esserne capaci; e qui si tratta di incapacità assoluta (cfr. c. 7, X, *de praescr.*, II, 26). Inoltre, tal consuetudine è certo di quelle « per quas disrumpitur nervus ecclesiasticae disciplinae », essendo sovversiva della gerarchia ecclesiastica: quindi è riprovata fin dal suo inizio (cfr. c. 5, X, *de consuet.* I, 4; Reiff., in h. t., n. 56, 57: Suarez, *de leg.*, VII, c. 6. n. 8). In specie si riprovano le consuetudini contrarie all'immunità ecclesiastica, se non le aiuta la fama almeno di privilegio apostolico (c. 14, X, *de elect.*, I; c. 8, X, *de iud.* II, 1), e tale riprovazione colpisce, sotto entrambi i rispetti, la presente: cfr. di nuovo Reiff. l. c., n. 81. In fine la consuetudine può invocarsi in argomenti di diritto privato, non già in quelli di diritto pubblico, come è questo in cui s'implica la indipendenza stessa della Chiesa: se infatti in tali argomenti valesse la sola consuetudine, si avrebbe vera la dottrina del *fatto compiuto*, che la Chiesa ha formalmente condannata (Sillabo di Pio IX, prop. 61). A togliere questa fatale conseguenza sarebbe necessario il *consenso* del Superiore ecclesiatico, cioè, nel caso, della S. Sede: e questo com'è presumibile, trattandosi di una usurpazione? Né può certo dedursi dal *tacere* della S. Sede, poichè questo silenzio di fronte a violazioni dell'autorità secolare, è solo cagionato dalla ragione prudenziale di evitar mali maggiori.

Nella fattispecie, poi, l'origine del voto deliberativo, come s'è visto in principio, dovrebbe attribuirsi unicamente alla intrusione del governo laico, il quale *prescrisse* l'intervento dei giudici laici, dopo aver soppresso i tribunali ecclesiastici. Ma in forza della giurisdizione del governo *laico*, come mai si sarebbe potuta acquistare una giurisdizione spirituale, ecclesiastica?

Quanto al secondo dubbio, è da osservarsi la differenza che passa tra il giudice *istruttore* e il giudice *assessore* dal punto di vista della giurisdizione. Il primo esercita certamente una

giurisdizione, in quanto che, p. e . cita, obbliga i testi a deporre, a giurare, ecc.; l'altro invece no, in quanto non fa che *consigliare* chi deve dare il voto e decidere. Quindi le Decretali permettevano che *assessori* potessero essere anche i laici (arg. ex c. 11, de rescr. I, 3, in-6°; cfr. Reiff., l. II, tit. I, n. 22; Bouix, *de iud.* I, p. 468; Wernz, *Ius Decr.*, VI, 148), mentre era vietato l'ufficio di istruttori ai laici, per esplicita disposizione della S. C. Immunit., lett. 3 oct. 1832; decr. 4 maii 1855 (confronta Bouix, l. c.; Wernz, l. c., n. 141).

Nel caso però, per l'uno e per l'altro ufficio, avevasi e citasi un particolare indulto pontificio, decennale, del 1855, prorogato per un altro decennio nel 1864. Ma dopo non si ha più traccia di conferma; quindi dal 1874 in poi doveva rientrarsi nel diritto comune, almeno quanto agli *istruttori*. Invece, per gli assessori si sarebbe potuto continuare nella prassi usata. anche senza cónferma del Breve. Ora, promulgato il Codice, poichè questo al can. 1575 stabilisce che anche gli assessori debbano essere eletti « ex iudicibus synodalibus » e questi, can. 1574, § 1, debbono essere « *presbyteri*, probatae vitae, et in iure canonico periti » la situazione sembra essere, quanto agli *assessori* soltanto, quella prospettata nel can. 5: che cioè l'Ordinario potrebbe tollerare la consuetudine di ammettere a tale ufficio nel tribunale di II e III grado anche dei laici, se giudichi non potersi fare altrimenti. Ma, nel caso, l'Ordinario dichiarava non esservi alcuna difficoltà da parte del governo, che non ha più alcuna pretesa riguardo ai tribunali diocesani e alle cause spirituali, e d'altra parte l'ammissione dei laici va incontro a non lievi difficoltà: anche omesso che i laici non sempre hanno opinioni sicure quanto alla potestà della Chiesa e a quel che esige il bene delle anime, ognun vede che il solo fatto della loro ammissione intacca la perfetta indipendenza della Chiesa nelle cose sue, tanto più che i laici non ammettono giudici ecclesiastici nelle loro cause civili. Infine non è da trascurarsi che è sommamente da desiderarsi che in ogni diocesi si abbiano sacerdoti ben dotti nei canoni, e anche nel codice civile, ai quali si riservi la trattazione delle cause ecclesiastiche. e ciò si favorirà appunto col riservar queste esclusivamente a loro.

Giustamente, quindi, fu deciso come sopra.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa traduzioni parziali del Codice, da emendarsi [A. A. S., XI, 179].

Dubbio. — Sono stati tradotti in varie lingue i canoni riguardanti le religioni laiche; traduzioni autorizzate, ma non officiali. Ora, in qualche traduzione, il testo di alcuni canoni non concorda con il disposto degli stessi canoni nel Codice.

Si domanda se sia intervenuto qualche cambiamento in proposito, o debba starsi al testo del Codice e ritenere errato il testo della traduzione.

La S. C. dei Religiosi, esaminata debitamente la cosa, dichiara doversi stare al prescritto del Codice e doversi emendare la traduzione.

Dalla Segreteria della S. C. dei Religiosi, 2 aprile 1919.

Mauro M. Serafini, Ab. O. S. B., *Segretario.*

S. Congregazione di Propaganda Fide.

Rescritto con cui si dà facoltà ai sacerdoti della Pia Unione Missionaria del Clero di benedire le corone dell'Addolorata, e usare la formola unica per gli scapolari; si riserva al Prefetto della S. C. la nomina dei Presidi Regionali della detta Unione [A. A. S., XI, 179].

Ex Audientia SS.mi habita die 20 martii 1919. — SS.mus Dominus Noster Benedictus Divina Providentia Pp. XV, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide Cardinali Praefecto, RR. DD. Sacerdotibus « Piae Unioni Cleri pro Missionibus », vulgo: *Pia Unione Missionaria del Clero*, adscriptis et in posterum adscribendis, dummodo ad sacramentales confessiones audiendas sint adprobati, facultatem benigne concessit benedicendi coronas Septem Dolorum B. M. V., cum applicatione omnium et singularum Indulgentiarum quas Summi Pontifices eiusmodi coronis impertiti sunt, et benedicendi ac imponendi, sub unica formula, scapularia quae ut Sodales praedictae Piae Unionis imponendi facultate gaudent. Voluit insuper Sanctitas Sua ut nominatio Praesidis pro diversis regionibus *Piae Unionis Cleri pro Missionibus* Revmo P. D. Cardinali Praefecto reservetur eique facultas sit immutandi Sta-

tuta Piae Unionis prout diversitas regionum in quibus erigitur exegerit.

Datum Romae ex Aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die et anno quibus supra.

✠ G. M. Card. VAN ROSSUM, *Praefectus.*

L. ✠ S.

C. Laurenti, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Si approvano due nuovi Prefazi, uno per le Messe dei Defunti, l'altro per le Messe di S. Giuseppe (1) [A. A. S., XI, 181].

Praefatio in missis defunctorum. — Per omnia saecula saeculorum, *etc.*

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In quo nobis spes beatae resurrectionis effulsit: ut quos contristat certa moriendi conditio, eosdem consoletur futurae immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur: et dissoluta terrestris huius incolatus domo, aeterna in caelis habitatio comparatur. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XV, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, suprascriptam Praefationem propriam, in Missis Defunctorum ubique locorum in posterum recitandam, approbavit, atque in futuris Missalis Romani editionibus rite inserendam iussit. Die 9 aprilis 1919.

✠ A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

(1) Ne daremo il commento nel prossimo numero: intanto non vogliamo tardare a divulgare questi due bellissimi testi: si noti, per l'importanza della cosa, che dal secolo XII son questi i primi Prefazi approvati pel *Messale Romano*, ossia per l'uso universale. Il secondo è del tutto nuovo; il primo (*pro defunctis*) fu preso, con lievissimi, ma opportuni cambiamenti, dal *Messale Parisiense*, ove

II.

Praefatio in festis S. Ioseph, sponsi B. Mariae Virginis. — *Sequens Praefatio dicitur in Festo, in Solemnitate et per Octavam S. Ioseph. In Missis votivis dicitur:* Et te in veneratione.

Per omnia saecula saeculorum, *etc.*

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: Et te in Festivitate beati Ioseph debitis magnificare praeconiis, benedicere et praedicare. Qui et vir iustus, a te Deiparae Virgini Sponsus est datus: et fidelis servus ac prudens, super Familiam tuam est constitutus: ut Unigenitum tuum, Sancti Spiritus obumbratione conceptum, paterna vice custodiret, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli, caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes; *etc.*

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XV, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, pro sua quoque pietate erga Sanctum Ioseph, Beatae Mariae Virginis Sponsum et Catholicae Ecclesiae Patronum, suprascriptam Praefationem propriam, in Missis de eodem Sancto Ioseph ubique locorum in posterum adhibendam, approbavit, atque in futuris Missalis Romani editionibus rite inserendam iussit. Die 9 aprilis 1919.

✠ A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

---

il tratto specifico così leggevasi... « In quo nobis *spem* beatae resurrectionis *concessisti:* ut *dum naturam* contristat certa moriendi conditio, *fidem* consoletur futurae immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur: et dissoluta terrestris huius *habitationis* domo, aeterna in caelis habitatio comparatur ».

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Dubbi risoluti nella Plenaria del 24 novembre 1918.

I. 1. Utrum periculum offensionis, vulgo *malumore*, ex parte fidelium et cleri sit ad normam canonis 1215 gravis causa, quae excuset a transferendis cadaveribus fidelium e loco, in quo reperiuntur, ad ecclesiam ubi funus persolvatur.

2. Utrum facultas celebrandi Missam in domo privata sit ab Ordinario, ad normam canonis 822 § 4 interpretanda restrictive.

Resp.: Ad 1^{m} negative, et consuetudinem, prout exponitur ab Ordinario Suessano, esse reprobandam.

Ad 2^{m} affirmative.

II. Utrum decretum S. C. C. diei 30 nov. 1910 « Decorem domus Dei » de *disciplina chori in Urbe servanda*, adhuc vigeat.

Resp.: Affirmative.

III. 1. Utrum Canonici dioecesis Ibusensis, qui obligationem habent ex edicto praebendae adnexam, docendi S. Theologiam et ius Canonicum in Seminario, excusentur a choro etiamsi scholam habeant extra horas servitii choralis.

Et quatenus, affirmative:

2. Utrum excusentur diebus festis aut in quibus scholae vacant, imo etiam tempore feriarum.

Resp.: Ad 1^{m} affirmative, amissis tamen distributionibus quotidianis.

Ad 2^{m} negative.

IV. — Utrum vota religiosa emissa ante promulgationem Codicis sint moderanda quoad modum dimissionis religiosorum et quoad effectus dimissionis a iure antiquo vigente ante Codicem.

Resp.: Affirmative.

---

(1) Non sono stati pubblicati negli *Acta Ap. Sedis*, forse perchè ovvii e di indole particolare. Crediamo però utile raccoglierli insieme desumendo il I e II da comunicazioni fatteci, il III dalla *Revista Eclesiástica* di Valladolid, vol. XLIV, n. 7, p. 275, il IV con la formola di approvazione pontificia, dagli *Acta Ord. Fr. Minorum*, vol. XXXVIII, fasc. II, pag. 21. Deve aggiungersi il dubbio riportato sopra, a pag. 162.

Facta autem Sanctissimo Domino Nostro Benedicto divina Providentia PP. XV de his omnibus relatione ab infrascripto Commissionis Secretario in Audientia habita die 1 decembris 1918, Sanctitas Sua resolutiones Em.orum Patrum approbare dignata est.

Aloisius Sincero, *Secretarius*.

ANNOTAZIONI.

Riguardo al dubbio I, mons. De Santa zelantissimo vescovo di Sessa (che ringraziamo della benevola comunicazione fattaci) così ci ha informato del caso: « Qui, e in molte diocesi meridionali, si pratica di « concedere di celebrare in casa del defunto più messe, e poi il cadavere « vien trasportato *direttamente al Cimitero*, facendo anche le brevi « esequie in casa del defunto. La Messa e le esequie in casa sono consi- « derate come un atto di deferenza alla famiglia, onde non lieve ma- « lumore incontra da parte di quella il Vescovo che non le voglia con- « cedere; e anche il clero in qualche caso lo ha condiviso ». Data tale esposizione del caso, ognun vede come ragionevolmente si sia riprovata tale consuetudine, come quella che mutila in elementi essenziali la sepoltura ecclesiastica che, nel suo più elementare concetto, a norma del can. 1204, « consiste nel trasferire il cadavere *alla chiesa*, nelle « esequie celebrate *in essa* sul medesimo, e nella sua deposizione ». In tali circostanze inoltre, l'Ordinario non avrebbe la facoltà di permettere la Messa in casa a norma del can. 822 § 4, che a ciò richiede *insieme* non solo giusta e ragionevole causa, e che si dia solo per *modum actus*, ma anche « in aliquo casu *extraordinario* » (a differenza del decreto della S. C. dei Sacram. 23 dic. 1912, in *M. E.* XXIV, p. 485), quindi vuole stretta interpretazione come d'ogni facoltà *straordinaria*.

Riguardo al secondo dubbio, basta rifarsi al testo del decreto (*M. E.*, XXII, 490) per convincersi che questo non s'oppone al Codice in nessun punto: una *apparente* antinomia si ha solo tra il numero V del decreto, e il § 420; ma l'apparenza svanisce quando si consideri che il n. V parla solo degli absentes *ex indulto*, mentre nel § 420 si tratta di assenti per legittima causa, riconosciuta dal diritto.

Quanto al III dubbio, si riferisce al can. 421 § 1, 1°, ove si concedono i frutti soli della prebenda *e non le distribuzioni*, ai canonici che in scuole riconosciute dalla Chiesa, insegnano teologia e diritto canonico. Si dubitava se ciò doveva intendersi *pro solis diebus et horis;* ma considerandosi che l'insegnamento di tali gravi materie vuole una preparazione che facilmente assorbisce l'intiera giornata, si è adottata la più benevola interpretazione, estendendo cioè l'esenzione a tutto il giorno *in cui si insegna* però per la stessa ragione; sono esclusi i giorni in cui non si insegna, cioè le vacanze e le ferie autunnali. Crediamo che

questa benigna interpretazione possa a più forte ragione invocarsi pel *Canonico teologo*, non solo se legge, ma anche se *insegna*, a norma del can. 400 § 1, poichè anche in tal modo « munere suo fungitur » come richiede il can. 420 § 1, n. 20.

Infine, quanto al IV dubbio, poichè evidentemente la dimissione del religioso dalla religione e i suoi effetti, toccano sostanzialmente il voto emesso, in quanto questo è un *vincolo* del religioso alla religione, ben s'intende che come tal vincolo è stato *conchiuso* prima del Codice, tale è rimasto dopo del Codice, che non ha forza retroattiva.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuazione, vedi pag. 145*).

Tit. V. DELL'ESTREMA UNZIONE. — Definito nel c. 937 il sacramento, il Codice in tre capitoli parla del ministro, del soggetto e dell'amministrazione di esso. La dottrina ivi data è la pratica già in uso dopo i decreti del S. O. 25 apr. 1906 e 9 marzo 1917, riassunti nel § 1 del can. 947, pel quale si applicano per intero il commento e le norme pratiche già date nel *Monitore*, vol. XXIX, p. 164 ss., al quale luogo rimandiamo per brevità. Solo vi si aggiunge, come pure abbiamo già veduto, la *prescrizione* di tralasciare *sempre* l'unzione delle reni, anche per gli uomini; quella dei piedi si *può* tralasciare per qualsiasi ragionevole causa (ibid., § 2 e 3), specialmente per la ragione di decenza, di consuetudine locale, o per non molestar troppo l'infermo, le quali ragioni hanno portato il *divieto* dell'unzione dei reni. È permesso, in caso di grave necessità (p. es. in tempo di peste contagiosa), amministrarla mediante uno strumento, come un pennello o un batuffolo in cima a una canna, mentre il can. 781, § 2, vieta ciò per la cresima: la ragione è chiara, non solo nell'essere in dati casi l'estrema unzione sacramento di necessità, (cfr. can. 954) mentre la cresima lo è sempre solo di perfezione, ma specialmente nel fatto che nella cresima si richiede per validità l'imposizione della mano, mentre nel sacramento di cui trattiamo basta l'unzione.

Tit. VI. DELL'ORDINE SACRO. — Dichiarata l'efficacia giuridica dell'Ordine, per cui il laico passa nello stato di chierico, e in esso può esercitare il culto e reggere i fedeli, ed enumerati nel modo consueto gli ordini minori e maggiori, o sacri,

si avverte che in diritto le paro'e « ordine, ordinare » comprendono anche la tonsura come la consacrazione episcopale, se non risulta diversamente (948-950). Segue quindi la materia distribuita in sei capitoli.

I. *Del ministro.* — La consacrazione episcopale è riservata unicamente al Papa, nè ad alcuno è lecito eseguirla senza il mandato apostolico: il vescovo consacrante, se il mandato non contiene dispensa, deve avere altri due vescovi conconsacranti (953-954). Se alcuno è stato ordinato dal Papa, le ulteriori ordinazioni sono riservate al medesimo (952).

Ministro ordinario dell'ordinazione è il vescovo già consacrato, straordinario chi, *senza esser vescovo*, abbia dal diritto o dalla S. Sede questa potestà (951). L'hanno *a iure*: 1° i Cardinali, (c. 239 § 1, n. 22) riguardo alla tonsura e ordini minori, non solo degli addetti al loro titolo, come era concesso fin qui, ma di chiunque sia munito *ad hoc* di dimissorie del proprio Ordinario. 2° L'hanno pure « durante munere » il Vicario, Prefetto Apostolico e Abate o Prelato *nullius*, *nel loro territorio soltanto* e solo per la tonsura e ordini minori, ma in esso, non solo pei propri sudditi, ma anche pei non sudditi muniti di dimissorie c. s. (c. 957). 3° L'hanno infine, pel can. 964 § 1, gli Abati regolari di governo (ossia, non titolari, nè di sola amministrazione temporale, ma con attuale giurisdizione, sebbene non *nullius*) purchè sacerdoti, e abbiamo *già* ricevuta la benedizione abbaziale: costoro l'hanno per la sola tonsura e gli ordini minori, e soltanto per i loro sudditi regolari che abbiano già professato almeno i voti temporanei. Fuori di questi limiti non ordinano validamente, qualunque sia il privilegio che abbiano già ottenuto prima del Codice: è dunque abrogata la facoltà di ordinare senza effettiva benedizione, anche nell'anno utile a ricevere la benedizione, o dopo averla chiesta invano tre volte: come fu abrogata da Leone XIII la famosa bolla Innocenziana che avrebbe dato ai Cisterciensi la facoltà di conferire il suddiaconato, ecc. Si noti, del resto, che tale invalidità delle ordinazioni fatte da tali Prelati, senza esser vescovi, oltre i limiti definiti dal Codice, è generale: qui infatti non si ordina in virtù dell'*ordine* episcopale, ma in virtù di una concessione speciale, che è una vera delega a *iure:* ora è risaputo (cfr. can. 203) che il delegato opera invalidamente fuori dei limiti della delega ricevuta. Fin qui del ministro straordinario.

Qualsiasi Vescovo consacrato è ministro ordinario; quanto alla validità, per questa parte, null'altro si richiede, poichè qui si ordina *ratione ordinis episcopalis*. Quanto segue va dunque inteso della sola liceità. E in primo luogo si vieta che un Vescovo di rito latino possa ordinare un soggetto di rito orientale, anche se sia suo suddito, senza permesso della S. Sede (955 § 2). In secondo luogo si vieta che alcuno possa ordinarsi da un Vescovo non proprio, senza le dimissorie del Vescovo proprio (955 § 1). Vescovo proprio, fin qui s'intende, per diversi titoli: per origine, per domicilio quasi-[illegible] (del giuramento), per beneficio, per familiarità, per [illegible] nazione: ora invece non vi può essere che *un solo* vescovo proprio per ciascun ordinando. Ricevuta infatti la prima tonsura, si è *incardinati*, in guisa che non si può essere incardinati ad altra diocesi, senza previa scardinazione: non si possono cioè avere *due* incardinazioni simultanee: quindi Ordinario proprio per gli ordini successivi alla tonsura è solo il Vescovo alla cui diocesi si è incardinati. Se si tratta invece di ricevere la tonsura, non restano che i titoli di origine, (la diocesi cui apparteneva il padre [o la madre, in mancanza] nel momento della nascita) *se* in essa ha domicilio l'ordinando; altrimenti, perdutosi il Vescovo di origine, si acquista come proprio il Vescovo del domicilio al momento di prender la tonsura: al quale effetto è necessario dare il giuramento di rimanere in perpetuo nella diocesi, eccetto il solo caso che l'ordinando, per previa intesa, debba invece incardinarsi ad altra diocesi (c. 969, § 2) o debba passare al servizio delle missioni (c. 956). Tutto ciò pei secolari.

Quanto ai religiosi: se non sono esenti, debbono sottostare in tutto al diritto dei secolari, eccetto che, se già professi, non si deve chieder loro il giuramento di restar nella diocesi (cfr. 964 numero 4). Se sono esenti, loro Ordinario è il Superiore religioso, il quale, se non è Vescovo, nè Abate *de regimine*, non può che conservarsi il diritto esclusivo di dare le dimissorie (ib. 2°).

Tale diritto di dare le dimissorie è così regolato dal Codice. L'Ordinario *proprio*, dal momento che ha preso possesso, anche se non consacrato ancora, può spedirle senza limitazione. Il Vicario Generale, solo secondo il mandato speciale fattogli dal Vescovo: il Vicario Capitolare, dopo l'anno di lutto senza limite: durante l'anno, soltanto per gli *artati*, cioè quelli che hanno o dovranno avere un *beneficio* (o conseguire, per ne-

cessità improrogabile della diocesi, un *ufficio*) per cui si richieda, tale o tale ordine; deve però sempre il Vicario Capitolare ottener prima il consenso del Capitolo, e non può mai darle a coloro ai quali il Vescovo defunto le aveva positivamente negate; il Vicario, Prefetto Apostolico, Abate o Prelato *nullius*, senza limitazione (958); il Superiore maggiore (o Abate di monastero *sui iuris*) di religione esente, solo può darle pei propri sudditi, e — *sede plena* — al solo Vescovo della diocesi in cui si trova la casa religiosa cui appartiene l'ordinando, (eccetto il caso che quel Vescovo permetta di darle ad altri, o si trovi assente, o non intenda ordinare nelle prossime Tempora) (1): se l'ordinando non ha professato in perpetuo, le lettere *dimissorie* non possono darsi che per gli ordini minori (964-966).

II. *Del soggetto.* Oltre il sesso maschile, e il battesimo, che bastano per la validità, si richiedono per la liceità i debiti requisiti, e l'assenza di irregolarità o impedimenti; questi infatti proibiscono non solo di ricevere l'ordine, ma anche di esercitarlo, pur se, con o senza colpa, siano sorti dopo l'ordinazione (c. 968). Il Vescovo non deve ordinare alcuno, se non risulti almeno utile alla propria o ad *altrui* diocesi (969) compresi, ben s'intende, i luoghi di missione. Quando sia sorta una causa *canonica*, anche occulta, il Vescovo o Superiore maggiore può interdire l'ascenso agli ordini a chi ne è colpito: salvo il ricorso alla Santa Sede, o pei religiosi, al Superiore generale (970). Si vieta però a chiunque di costringere in qualsiasi modo allo stato clericale, o distoglierne alcuno canonicamente idoneo (971). È d'obbligo che l'ordinando sia rimasto in Seminario per tutto il tempo degli studi teologici prescritti, come è lodevole rimanervi anche pel tempo degli studi anteriori: al Vescovo si dà facoltà di dispensare, ma, quanto all'obbligo, solo in casi straordinari, per grave causa, e onerandone la sua coscienza. In ogni caso, fuori del Seminario, gli aspiranti all'Ordine devono vivere e esercitarsi nella pietà sotto la vigilanza e cura speciale di pio e idoneo sacerdote (972).

Art. I. *Requisiti.* — Per la tonsura e gli ordini si richiede

(1) Il can. 967 però riprova che da tali concessioni eccezionali si prenda occasione per fraudare il diritto del Vescovo diocesano, segnatamente il fare *ad hoc* cambiare di casa l'ordinando.

che il soggetto abbia fermo proposito di ascendere al sacerdozio, e dia speranza fondata di pervenirvi: quanto agli ordini sacri il Vescovo deve avere la certezza morale, dedotta da positivi argomenti, che il soggetto sia canonicamente idoneo (973). Debbono aversi la cresima, la buona condotta, l'età, gli studi, gli ordini precedenti, l'osservanza degli interstizi, e infine il titolo d'ordinazione, se si tratta degli ordini sacri (c. 974). Quanto all'*età:* per gli ordini sacri è richiesto rispettivamente il 21, 22, 24 anno compiuto. Quanto agli studi: la tonsura non deve darsi, neppure ai religiosi, prima di cominciare il corso teologico: il suddiaconato solo alla fine del III, il diaconato al principio del IV, e il sacerdozio solo a metà del IV anno di teologia. È infatti oggi obbligatorio il corso teologico da farsi in scuole pubbliche di *quattro* anni, e non già di tre soli, a norma dei c. 589 e 1365 (c. 976).

Gli *interstizi* son così regolati: 1° Soltanto per speciale licenza della S. Sede si potranno ricevere gli ordini minori col suddiaconato, o due ordini sacri nello stesso giorno: ogni altra consuetudine è riprovata; non è neppure lecito ricevere insieme la tonsura e un ordine minore, nè tutti insieme gli ordini minori, ma in ciò non si riprova espressamente la consuetudine contraria. 2° Tra l'accolitato e il suddiaconato si prescrive l'interstizio di un anno; tra il suddiaconato e il diaconato di almeno tre mesi, e almeno uguale prima del presbiterato. Gli altri interstizi son lasciati al prudente arbitrio del Vescovo, che può pure dispensare dai prescritti, se la necessità o almeno utilità della Chiesa lo richieda (978). Praticamente però tale facoltà si riduce a ben poco, poichè il Vescovo non può dispensare dalle prescrizioni relative all'*età* e agli *studi*.

Circa il *titolo* nulla è innovato. Titolo canonico è quello del *beneficio*, e in sua mancanza quello di *patrimonio* o *pensione*, purchè sicuro per tutta la vita e sufficiente secondo le norme diocesane. Si può supplire mediante il titolo di *servizio della diocesi*, o di missione (pei luoghi di Propaganda), che comporta, da parte dell'ordinando, il giuramento di dedicarsi in perpetuo ai ministeri che il Vescovo gli affiderà, e, da parte del Vescovo, l'obbligo di provvedere l'ordinando di congruo beneficio, o officio, o almeno sussidio (981): qualunque patto con cui l'ordinando consenta a disobbligare da ciò il Vescovo, è nullo *ipso iure*, anzi il Vescovo che ordinasse *in sacris* alcuno senza

titolo, non curandosi neppure di ottenere l'indulto di dispensa dalla S. Sede, è obbligato tanto lui che i successori a prestargli gli alimenti, finchè non riesca a provvederlo sufficientemente (c. 980-981). Se l'ordinato in *sacris* perde il suo titolo, deve egli stesso procurarsene un altro: l'Ordinario può dispensargli quell'obbligo solo se giudichi aver egli già proventi bastevoli al suo sostentamento.

Quanto ai regolari (di voti solenni) in senso stretto, basta il consueto titolo di povertà; pei religiosi di voti perpetui semplici, quello di mensa comune, o di comunità secondo le regole: gli altri religiosi tutti sono in ciò equiparati ai chierici secolari.

Art. II. *Irregolarità e impedimenti.* — Il concetto di irregolarità è stato ristretto: dev'essere infatti impedimento *perpetuo*, quindi è esclusa la semplice mancanza di condizioni, come l'età, e ogni impedimento che può cessare anche senza dispensa, come quello di stato coniugale, di infamia di fatto, etc.; non se ne ammettono altre che quelle tassativamente indicate dal Codice (can. 984). Questi impedimenti però sono obiettivi; non si considerano come pene, anche se provengono da delitto, ma come ostacoli impedienti *ex parte rei;* quindi le si incorrono anche da chi le ignora (c. 988). Sono di due classi: *ex defectu et ex delicto.* Alla prima classe spettano: 1° la illegittimità di natali, anche occulta: la si toglie solo per conseguente legittimazione o per professione solenne; 2° ogni difetto fisico che impedisca la celebrazione della Messa, sia sotto l'aspetto della sicurezza, sia sotto l'aspetto della decenza: gli altri difetti non contano; 3° l'epilessia o pazzia o l'essere stati anche una volta posseśsi, anche se poi liberati; 4° la bigamia vera: cioè l'aver contratto successivamente due o più matrimoni validi; 5° l'infamia di diritto; 6° l'aver data sentenza di morte (eseguita); 7° l'aver esercitato l'ufficio di carnefice o suo *immediato* aiutante. Le altre specie del *defectus lenitatis* sono senz'altro abrogate. Alla 2ª classe (*ex delicto*) appartegono: 1° gli apostati, eretici, scismatici, pur dopo la conversione (non — come fin qui — i loro figli educati cattolicamente); 2° chi ha ricevuto scientemente il battesimo da acattolici, eccetto il caso di estrema necessità; 3° chi ha attentato matrimonio (anche civile) sacrilego o adulterino, sia cioè mentre era già *in sacris*, oppure legato da voti religiosi, anche

semplici e temporanei, oppure con donna similmente legata, sia essendo già in stato coniugale o con donna in pari stato; 4° chi ha perpetrato omicidio volontario (anche in guerra) o procurato aborto, in entrambi i casi « *effectu secuto* » e chiunque vi abbia cooperato; 5° chi ha mutilato sè stesso o altri (anche in guerra) o ha tentato suicidarsi: 6° chi, essendo chierico, ha esercitato medicina e chirurgia, se ne è seguita la morte (è l'unico caso rimasto di omicidio casuale); 7° l'avere esercitato un ordine riservato ai chierici *in sacris*, sia essendone privo (*a fortiori*, dunque, se da laico), sia essendo proibito dall'esercitarlo, per censura, sospensione, o altra pena canonica incorsa e dichiarata. Le irregolarità di questa classe, eccettuata sola la seconda (battesimo acattolico) non si incorrono, se i delitti non erano peccati gravi (scusano cioè l'età, il timore grave, la violenza, l'ignoranza del peccato [non, come si disse, l'ignoranza della irregolarità] ecc.). (c. 985-986).

Cessano dunque le irregolarità per iterato battesimo, per aver preso parte alla guerra (purchè incolpevolmente, e senza avere ucciso o mutilato alcuno). Altre antiche irregolarità, cessando col tempo, sono ora ridotte a meri *impedimenti durantibus adiunctis;* così non possono ordinarsi: 1° i figli di acattolici, finchè i loro genitori non si convertono (o muoiono); 2° gli ammogliati; 3° chi ritiene ufficio o amministrazione vietata ai chierici, finchè se ne liberi totalmente; 4° gli schiavi, finchè son tali; 5° chi è soggetto al servizio militare *ordinario* (non a chiamate straordinarie sotto le armi) finchè non l'abbia compiuto; 6° i neofiti; 7° chi è sotto *l'infamia facti*.

Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano solo per diverse cause, non già per la ripetizione di medesime cause, eccettuato solo se si tratti dell'irregolarità proveniente dal volontario omicidio e aborto. Quindi, nel chiedere la dispensa, solo per quest'ultima, bisognerà indicare quante volte il delitto sia stato commesso; se tale indicazione manca, o è errata — anche in buona fede — la dispensa non vale (989, 991 § 2); al contrario, in tutti gli altri casi la dispensa è nulla solo nel caso di reticenza per mala fede (c. 991 § 2).

A chi deve dirigersi la domanda di dispensa? Se si tratta di irregolarità per difetto, o di meri impedimenti, bisognerà ricorrere alla S. Sede, la quale però difficilmente accede a tali dimande, specie ora che ha limitati i casi sì strettamente a

quelli insanabili, per cui neppure prima soleva concedere la dispensa, e a quelli che cessano da sè senza bisogno di dispensa. Se si tratta di irregolarità *ex delicto*, finchè questo è *occulto* (purchè non sia per omicidio volontario o per procurato aborto), o non è dedotto al foro giudiziale, tutti gli Ordinarî (anche *non locorum*, quindi anche i Superiori Religiosi maggiori a norma del c. 198) possono dispensare *per se vel per alios*, i propri sudditi, sia all'effetto di ricevere gli ordini, sia all'effetto di esercitare ordini ricevuti. A questo solo *secondo* effetto ogni confessore (anche fuori di confessione) può dispensare il già ordinato, dalle medesime irregolarità (e con le stesse eccezioni) solo nei casi *più urgenti*, in cui non si possa ricorrere all'Ordinario, e non possa altrimenti evitarsi il pericolo di grave danno o di infamia per l'ordinato (cfr. decr. S. Off. 6 sept. 1909 in *Mon. Eccl.*, XXI, p. 343); nè v'è alcun obbligo di ricorrere in seguito, nè alcuna clausola di reincidenza.

Per l'irregolarità derivante dall'omicidio volontario, o procurato aborto, occorre ricorrere, per la dispensa, alla S. Sede.

La dispensa data vale per tutti gli ordini, anche maggiori (non però per l'Episcopato) e per tutti i benefici non concistoriali (escluso cioè il Cardinalato, l'Episcopato, l'Abbazia e Prelatura *nullius*) o gradi dell'Ordine, eccettuata la carica di Superiore maggiore in religione clericale esente. Nel solo foro sacramentale basta darla a voce; negli altri casi deve darsi in iscritto e annotarsi nel registro segreto della Curia o dell'Ordine (991).

Art. III. *Cose da premettersi all'Ordinazione.* — Oltre la domanda che deve farsi *in tempo* da tutti (anche religiosi) al Vescovo o alla sua Curia, debbono presentarsi le *testimoniali*, premettere gli *esami*, le *proclamazioni*, le *congrue indagini*, gli *esercizi spirituali*.

Quanto alle *testimoniali:* i secolari, e i religiosi ad essi equiparati, debbono presentare: 1° la fede dell'ultimo ordine ricevuto, o, se si tratta di tonsura, del battesimo e cresima: 2° la fede degli studî richiesti; 3° l'attestato *de moribus*, del rettore del Seminario, o del sacerdote che ha avuto in cura il candidato fuori del Seminario, o del Superiore maggiore della religione cui appartenga; 4° le testimoniali dell'Ordinario di quel luogo in cui il candidato (dopo la pubertà) sia rimasto tanto tempo (moralmente continuo) da potervi contrarre impedimento

(cioè 3 mesi, se da militare; e 6 se da chierico o laico; il Vescovo può però esigerle se lo crede, anche per dimore più brevi). In tali testimoniali l'Ordinario deve dichiarare positivamente che il candidato in quel tempo non ha contratto impedimento canonico; se dichiara un semplice non constargli, specie se ciò dipende dal fatto che non ha potuto avere notizie del candidato, come pure se il candidato sia passato per parecchie diocesi, sicchè non sia facile radunare tutte le testimoniali, il candidato dovrà prestare giuramento suppletorio, al quale, naturalmente, il Vescovo non lo ammetterà se gli consta, per altra via, di qualche irregolarità o impedimento contratto.

I religiosi esenti non debbono arrecare che le dimissorie del proprio Superiore maggiore, in cui attesti della professione emessa del candidato, della sua sudditanza, degli studi, età e altri requisiti (995).

Quanto agli *esami:* ogni ordinando anche religioso esente deve essere esaminato circa l'ordine che deve ricevere; se questo è sacro, l'esame deve estendersi anche alla scienza teologica: le disposizioni opportune sono rimesse al Vescovo proprio, il quale, se non ordina egli stesso, può delegare tale esame al Vescovo ordinante, ove questi l'accetti. Viceversa il Vescovo che ordina un suddito altrui, anche se questi sia religioso, non solo ha il diritto, ma il dovere di sincerarsi, ove ragionevolmente ne dubiti, della verità delle testimoniali riguardo all'esame già fatto: e se gli consta in coscienza non essere il candidato idoneo, lo rimandi (c. 997).

Quanto alle *proclamazioni*. — Eccettuati i religiosi di voti perpetui (anche semplici) i nomi dei candidati debbono proclamarsi nelle parrochie loro proprie, durante la Messa in giorno di precetto, oppure in altro giorno e ora di maggior frequenza: può però l'Ordinario dispensare per giusta causa, o sostituire alla proclamazione l'affissione del nome nell'albo, per alcuni giorni di cui uno almeno sia festivo; può invece prescrivere che oltre nella parrocchiale la pubblicazione si faccia anche in altre chiese; se l'ordinazione non segue, dopo sei mesi le pubblicazioni debbono ripetersi, *nisi aliter Ordinario videatur*. È chiaro che ogni fedele è obbligato a denunziare le irregolarità o impedimenti che conosca (c. 998, 999).

Restano gli *scrutinii*. Deve cioè l'Ordinario fare le ricerche e domande che crede circa l'idoneità del candidato (cfr. c. 960);

in ispecie deve ordinare al parroco delle pubblicazioni, e a chi altro, di fare indagini opportune, e di riferirgliene per lettera il risultato (1000).

Da ultimo si prescrivono gli *esercizi spirituali:* per *tre giorni* almeno per la tonsura e ordini minori: *sei* per ciascun ordine sacro: ove entro sei mesi il candidato debba ricevere più d'un ordine sacro, è in facoltà del Vescovo, soltanto ridurre i sei giorni pel diaconato a non meno di tre. Viceversa se dopo fatti gli esercizi non segue l'ordinazione entro sei mesi, *debbono* ripetersi; se la dilazione è minore dei sei mesi, il ripeterli o no è rimesso al giudizio dell'Ordinario. Debbono farsi dai religiosi in casa del loro Ordine, o in altra a giudizio del Superiore maggiore; dai secolari, nel Seminario o altra pia casa: il certificato di averli compiuti deve rilasciarsi dal superiore della casa, o da quello dell'ordine (1001).

Art. IV. *L'Ordinazione.* — Deve in tutto osservarsi scrupolosamente il Pontificale (o gli altri Rituali approvati). La Messa deve celebrarsi dallo stesso ordinante, e in essa gli ordinati *in sacris debbono* comunicarsi. Qualora alcuno già ordinato in rito orientale (ove non si dànno distintamente che due ordini minori: il lettorato e il suddiaconato) abbia ottenuto dalla S. Sede la licenza di ricevere in rito latino l'ordine successivo, deve prima ricevere i rimanenti ordini latini (ostiariato, esorcistato, accolitato) (1002-1005).

Art. V. *Luogo e tempo.* — Si conferma nel Codice la vigente disciplina con poche varianti, tra le quali la principale è che per ordinare *extra tempora*, anche *in sacris*, il Vescovo non ha più bisogno dell'indulto pontificio: stante cioè una qualche grave causa, può senz'altro conferire gli ordini sacri in domenica o altro giorno *di precetto* (attualmente vigenti); gli ordini minori, oltre che nelle domeniche, possono conferirsi in ogni doppio, sempre però di mattina. Qualsiasi altra consuetudine (p. es. di dare gli ordini sacri in giorno di doppio, non di precetto) è riprovata. Le dette prescrizioni però non obbligano quando si tratti di ripetere ordinazioni o di supplire, anche se *sub conditione;* il rito iterato o supplito può cioè celebrarsi *segretamente*, in qualunque giorno (purchè possa celebrarvisi la Messa, dovendo ripetersi la Messa di ordinazione se si tratta di iterare) (1006-1007).

Quanto al luogo: i Vescovi non possono conferire gli ordini che richiedano l'uso dei pontificali, fuori del *territorio*, senza licenza del Vescovo del luogo, anche se si tratta di conferirli ai propri sudditi; se sono Cardinali, lo possono, poichè i Cardinali, *extra Urbem*, possono pontificare *ubique*. Le ordinazioni generali si tengano nella cattedrale *coram capitulo;* se debbano tenersi fuori della città vescovile si tengano almeno nella chiesa più degna del luogo alla presenza del clero. Le ordinazioni particolari, intercedendo giusta causa, può il Vescovo tenerle in altre chiese, anche nella propria cappella, o in quella del Seminario o di casa religiosa (se si debba iterare o supplire, dovendo ciò farsi segretamente, è sempre più indicata all'uopo la cappella privata del Vescovo); la tonsura e gli ordini minori possono conferirsi anche in oratorî privati (1009).

Art. VI. *Registrazione.* — Prescrivesi accurata annotazione degli ordini conferiti, e per ciascuno, del soggetto, del ministro del luogo e del giorno, da farsi nel libro delle Ordinazioni, che deve custodirsi nell'Archivio episcopale. Inoltre a ciascun ordinato deve rilasciarsi la fede autentica dell'ordinazione, la quale dovrà da lui presentarsi al Vescovo che gli rilasciò le dimissorie (se non è il medesimo ordinante) affinchè sia registrata *anche* nel suo libro delle Ordinazioni. Le Ordinazioni *suddiaconali* debbono per di più annotarsi nei libri di battesimo a fianco dell'atto di nascita: quindi il proprio Ordinario pei secolari, il proprio Superiore pei religiosi, dovranno darne congrua notizia al parroco. (*Continua*).

BREVI RISPOSTE.

42. Il silenzio del Rituale Romano non nuoce alle disposizioni del decr. 4014 che si richiama al Messale Tipico, quale è ancora in vigore. Quindi in fine delle officiature *pro defunctis*, dopo il *De profundis*, non basta, come il Rituale prescrive per le esequie, dire il *Requiem* e il *Si iniquitates*, ma bisogna aggiungere l'oremus *Fidelium*, com'era prescritto nel detto decreto 4014.

43. La nuova benedizione dell'acqua deve farsi di frequente e regolarmente la domenica; l'aspersione invece è di obbligo soltanto innanzi alla Messa conventuale nelle domeniche, cantata con o senza i ministri sacri. (Cfr. S. R. C., n. 4051, I).

44. Le Messe cantate avventizie non sono, neppure nel Codice, diritti parrocchiali: quindi possono, pur senza licenza del parroco, celebrarsi nelle altre chiese del territorio, purchè: *a*) non si tratti di chiese filiali e sussidiarie della parrocchiale, essendo queste interamente subordinate al parroco; *b*) non vi sia nel luogo una consuetudine centenaria o inmemoriale a favore del diritto esclusivo del parroco. Vedasi per tutto ciò la rotale Segusina nel vol. XXIII (1912), p. 299 ss.

45. Per usufruire del privilegio della Messa votiva del S. Cuore, nel primo venerdì del mese, non è necessario che i *pubblici* esercizi in onore del S. Cuore si compiano *prima* della Messa; la frase *addi potest* del decreto non deve interpretarsi in senso così rigoroso. Quindi basta che pur dopo la Messa si reciti l'atto di Consacrazione al S. Cuore e le sue litanie, perchè si possa celebrare tale Messa anche nei doppi. Tale Messa esclude poi qualsiasi commemorazione o colletta anche imperata, purchè non sia *pro re gravi*.

46. La *trigesima* dal giorno della morte, può computarsi tanto includendo, quanto escludendo questo: anzi anche dal giorno inclusivo o esclusivo della *deposizione* o sepoltura (S. R. C., n. 3753, IV).

47. Il can. 463, § 1, dice che il parroco ha diritto a quei proventi o altre *praestationes*, « quas ei tribuit *vel probata consuetudo* vel legitima taxatio ad normam can. 1507, § 1 ». Se dunque in una Collegiata vi è la consuetudine di dividere tutti gli avventizi, compresi i diritti di stola, fra i partecipanti, in parti *uguali*, bisogna starvi.

48. Staccata la croce di consacrazione da un pilastro di chiesa e rifatto il pilastro, anche nella parte ove era infissa la croce, non occorre altro che rimettere a posto la croce medesima, o, questa smarrita, una croce simile, senza unzione alcuna (S. R. C., nn. 3240, 3498).

49. Un altare consacrato, scomposto nelle sue parti e rimesso poi a posto, anche se la lastra della mensa col sepolcreto sia rimasta intatta, deve essere riconsacrato; ma la S. C. dei Riti, a richiesta, concede in questo caso una formola breve. Per mutarne il titolare, anche se il precedente era delle Cinque Piaghe, e ora vi si vuole sostituire quello del S. Cuore, occorre sempre la licenza della S. C. dei Riti, trattandosi di altare fisso (n. 4191, III).

50. L'uso di fare in comune la *Via Crucis* mentre è esposto il Santissimo Sacramento per l'ora di adorazione, anche se i fedeli si limitano a alzarsi o inginocchiarsi al loro posto, mentre il crocifero passa dall'una all'altra stazione, non è da tollerarsi. Se i fedeli debbono astenersi dal praticare anche privatamente la *Via Crucis* durante il tempo degli uffici divini e della S. Messa (Bened. XIV, 10 maii 1742, ad VII), tanto più non debbono a ciò essere pubblicamente invitati durante il tempo dell'esposizione, che richiede un raccoglimento tutto speciale. L'essersi ciò *concesso* (per l'esercizio privato) a religiosi o religiose

nelle cui chiese si fa l'esposizione perpetua del SS.mo, non dimostra altro che il non potere alcuno prendersi da sè questo arbitrio.

51. Avendo l'Ordinario designata la domenica successiva al 2 agosto per lucrare l'indulgenza della Porziuncola, non si potrà lucrarla due volte, cioè il 2 agosto e la domenica successiva, dai medesimi soggetti, anche se questi abbiano *aliunde* la facoltà di lucrarla in qualsiasi chiesa sacramentale, nel 2 agosto. È chiaro, infatti, che unico è il titolo giuridico di detta concessione.

52. Se nel 2 novembre si richiedono *più* messe *de die obitus*, deve ugualmente osservarsi, per ciascuna, quanto fu inserito nel M. E. di quest'anno, pag. 137 s.

53. Ripetiamo che l'*Asperges* non è di precetto, la domenica, nelle parrocchie; non occorre però che si limiti soltanto a quando la Messa si canti, ma può benissimo darsi prima della Messa letta, specie ove già ve ne sia l'uso.

54. Non è da seguire l'usanza di dare tre *triplici* tiri nell'incensamento del SS.mo esposto: anche questa incensazione va fatta « *duplici* ictu in triplici ductu », come quella alla Croce, al Vescovo, al Celebrante.

55. Principalmente ove ne esista la consuetudine, e salvo sempre quanto eventualmente abbia disposto la legittima autorità, il trapasso, alla morte di un fedele, può suonarsi in qualsiasi chiesa, anche non parrocchiale, senza il permesso del proprio parroco.

56. Celebrandosi in domenica la solennità della B. V. M. o di qualche santo, il parroco, senza indulto della S. Sede, e qualora non vi sia altro sacerdote che celebri la Messa domenicale « pro populo », *non* può cantare la Messa votiva di detta solennità (S. R. C., 28 ottobre 1913).

57. Pel can. 821 si può senz'altro celebrare la S. Messa *una hora ante auroram;* quindi il privilegio che gli ascritti a Pie Unioni, ecc., avevano in proposito, diviene superfluo; nè si può certo di privata autorità interpretarlo così che possa valere per l'anticipo di un'altra ora, ossia per celebrare due ore prima dell'aurora. Provvederanno i Superiori, se ciò sarà giudicato espediente.

58. Se in un Istituto di Suore, la I domenica di ottobre si è celebrata l'*unica* Messa della B. V. del Rosario, per la relativa solennità esterna, si dovrà, il primo giorno della stessa settimana, nel quale si fa officio *de feria*, dire assolutamente la Messa della domenica (*Missa de dominica reponenda*).

59. Circa le Messe cantate *pro defunctis*, anche quotidiane, nulla hanno mutato le rubriche aggiunte nella prima edizione della costituzione *Divino afflatu*, come apparisce al tit. X, n. 5.

60. Nella Messa votiva della S. Famiglia, dov'è permessa, benchè cantata, non si può aggiungere il *Gloria* e il *Credo;* riteniamo però doversi dire il *Gloria* nel sabato, a riguardo della beatissima Vergine.

61. Non vi è alcun inno indulgenziato, almeno per tutti i fedeli, in onore della S. Famiglia.

62. Per domandare indulgenze alla S. Sede, si deve ricorrere alla S. Penitenzieria, con commendatizia del proprio Ordinario.

63. Chi ha avuto facoltà d'ascrivere i fedeli alle Confraternite, o semplicemente ai SS. Scapolari, prima della promulgazione del Codice, può proseguire senz'altro a servirsene.

64. Il can. 924, § 2, del C. I. C., dicendo che le indulgenze applicate agli oggetti benedetti « tunc *tantum* cessant, cum prorsus desinant esse vel vendantur », ha derogato alle altre ingiunzioni di Alessandro VII, che « non transeant personam illorum, quibus concessa sunt, aut quibus ab iis prima vice distribuuntur », e che non possano imprestarsi o cedere precariamente per far godere delle indulgenze. Resta però sempre fermo che nell'eseguire gli atti prescritti per l'acquisto delle indulgenze, occorre tenere, o avere *coram*, secondochè sia richiesto, l'oggetto benedetto; anzi, per l'indulgenza *in articulo mortis*, se non è applicata col crocifisso detto del *Toties-quoties*, ma col mezzo delle *Indulgenze apostoliche*, occorre conservare fino alla morte l'oggetto, perchè debbono perseverare le iniziate disposizioni e le condizioni osservabili fino a quel punto inclusivamente.

65. I Canonici, che godono del privilegio della mitra nella Messa solenne, possono usarla anche nella funzione che si fa dopo di essa, immediatamente, cioè come atto continuato: sarebbe invero ridicolo andare in mitra e ritornare in berretta; è quindi una giusta epicheia.

66. Quando una Congrega concede la celebrazione di molte Messe per un defunto ascritto, non potendosi dette Messe celebrare tutte in un sol giorno *praesente corpore*, secondo le leggi liturgiche, non si può celebrare le altre nel giorno seguente con rito funebre, occorrendo un doppio; potrebbesi *cantare* una sola Messa di requie, se cadesse, anche in doppio maggiore, per es., il 3° dalla morte.

67. Nel dì del Santo Titolare della cattedrale o della parrocchia sotto la quale è la chiesa dove si celebra, dell'Anniversario della Dedicazione della chiesa cattedrale o di tutte le chiese della Diocesi, non sono proibite le Messe negli oratori privati della Diocesi; neppure vi sono proibite nella festa del Santo Patrono della Diocesi (S. C. dei Sacram., 11 aprile 1913).

Le Messe sia lette che cantate di requie, *praesente corpore*, sono proibite in detto giorno anniversario di tutte le chiese, se la propria chiesa è consacrata: le sole lette, in tutti i detti giorni, eccetto il 2°.

68. In quali solennità spetti alla 1ª Dignità di celebrare la Messa Conventuale, non può dirsi specificatamente; se spetta ad essa nel dì anniversario della Dedicazione della chiesa cattedrale, od in tale e tal'altro, si troverà deciso dagli statuti, dalla consuetudine o per mezzo di altro legittimo titolo.

RECENSIONI.

DAMIANI P. N. S., *L'Eletto*. Pagine di vita (Memorie e Lettere). Roma, Libr. Ed. F. Ferrari (Piazza Capranica, 102), 1918. In-8° di pagina 256. L. 3,75.

È il diario, inframezzato da lettere che lo completano, di nove anni di formazione sacerdotale, che si chiudono appunto con la narrazione dell'ordinazione presbiterale. Il primo anno (p. 1-33) è quello della crisi onde erompe la vocazione; il secondo (p. 34-57) narra un vano tentativo di interpretarla nella vita claustrale. Gli altri sette passano invece tutti, pel protagonista, nel Collegio Capranicense di Roma. Intorno alla vocazione dell'*Eletto* si intrecciano bellamente altre storie di vocazioni e d'anime, ora liete, ora tristissime, tutte altamente istruttive, e il filo d'oro che governa la trama è dato dalle belle lettere di direzione del P. Spirituale dall'Eletto. La vita seminaristica è descritta con sincerità che rasenta il *verismo*, in tutti i suoi aspetti, ma quello che più importa è la tersa trasparenza in cui ci si mostrano le lotte e le vittorie della formazione sacerdotale intima del protagonista, specie nel punto della purezza e del disinteresse. Quanti sacerdoti la riconosceranno, la rivivranno commossi col pensiero! E chi sappia per esperienza propria quanto giovi allo spirito, anche nei tempi più provetti del sacerdozio, riandare ogni tanto le pagine da sè scritte in Seminario, specialmente nell'approssimarsi degli ordini sacri, ben comprenderà l'efficacia spirituale di questa lettura; per chi poi tale esperienza non può più fare, o non mai la fece, tale lettura ne sostituisce nel miglior modo il grande vantaggio. Noi quindi la raccomandiamo caldamente a tutti i *sacerdoti;* peccato che qualche esagerazione, qualche incauto episodio o giudizio, che potrà ben correggersi in una prossima edizione, ci faccia restare perplessi, se raccomandarla sin d'ora, come desidereremmo, anche a *tutti* gli aspiranti al sacerdozio.

PAGLIALUNGA can. avv. ALESSANDRO, *Il nuovo Codice Ecclesiastico nei riguardi del Ministero parrocchiale*. In-8° di p. 222. L. 5 (in Orte presso l'Autore, in Roma presso Desclèe).

Dal I libro l'A. ha estratto i canoni che riguardano le Leggi in genere e la consuetudine; dal II e IV quelli che spettano il parroco, le sue funzioni ed emolumenti, obblighi, la remozione e traslazione. Dal III, in maggior copia, i capitoli relativi ai singoli sacramenti, alle chiese, cimiteri, funerali, alle feste e digiuni, all'amministrazione dei beni, aggiungendo dal codice civile le norme relative alle enfiteusi. Dal V infine tutta la parte relativa alle pene canoniche; in appendice ha aggiunto le norme relative alla sacra suppellettile e alla predicazione. Il testo del libro dà la parafrasi dei canoni, specialmente dei nuovi, compendiati o sviluppati ove se ne dia il caso: nelle copiose note a pie' di pagina si dànno opportuni raffronti storici, oppure dilucidazioni di termini, o anche ben riuscite spiegazioni sui motivi delle nuove prescrizioni. In genere non abbiano trovato quasi nulla da emendare, in quanto si contiene nel libro; ci è invece assai piaciuta la facilità, chiarezza del dettato e la sicurezza di giudizio con cui l'A. si pronunzia anche in punti controversi.

MENNINI mons. FRANCESCO, *Reclutiamo le vocazioni!* Esortazioni e consigli secondo le norme del nuovo Codice di Diritto canonico. Catanzaro, Pont. Seminario Calabrese « Pio X », 1919. In-8° di pag. 48. L. 1.

I fedeli associati del *Monitore* ben sanno come questo abbia per lungo tempo posta una cura precipua nello studio della formazione del Clero; e se circostanze indipendenti dalla nostra volontà ci hanno costretto purtroppo a sospenderne la trattazione, sincero è il rincrescimento che ne sentiamo. Tanto più ci è grato presentare e raccomandar questo eccellente opuscolo, che sembra fare, in questo, le nostre veci. Intrecciando il suo dire intorno ai singoli punti dell'aureo can. 1353, l'A. descrive prima vividamente l'urgente attuale necessità della ricerca e fomento delle vocazioni; ne convince il sacro dovere, specialmente pei parroci; indica i criteri che debbono dirigere la *ricerca*, e lo fa per maniera pratica, a modo di esempi e di episodi, di cui ognuno può sentirsi testimone; infine accenna brevemente ai mezzi di *fomentare* le vocazioni, prima di trapiantarle nel Seminario. Tutto è scritto di getto, proprio di cuore, e va al cuore del lettore, che certo non resta offeso da qualche dissonanza dovuta alla foga, e sì facile a correggersi (cfr. p. 28 il periodo *E i rigidi...*). Il nostro ideale è che l'opera del reclutamento delle vocazioni si *organizzi* anche in Italia, come lo è p. es. in Ispagna, in Francia, ecc.; l'opuscolo presente di ciò non parla, ma adempie però l'ufficio più efficace, quello di preparare cioè, nel miglior modo, il terreno, a questa iniziativa: lo si diffonda dunque intanto a piene mani, e *si saturi l'ambiente* — come si suol dire — delle idee che contiene.

FRANCESCHINI P. G. *Manuale di Patrologia* [Man. Hoepli]. Milano, Hoepli, 1919. In-12°, di pag. XII-635 leg. tela, L. 12,50.

Non si può che lodare il proposito di arricchire l'utilissima collezione dei *Manuali Hoepli* con un trattato di Patrologia: anche pei laici, la necessità di una estesa conoscenza di questa, si manifesta oggi più che mai necessaria, tanto più che ormai, dopo l'Harnack e il Bardenhewer, la Patrologia ha preso definitivamente un degno aspetto scientifico. Quanto all'esecuzione di questo lodevole proposito, nessuno vorrà disconoscere che nell'apparenza e ordine esteriore, il presente manuale ben vi corrisponde: l'indicazione delle fonti e della bibliografia è data quasi ad ogni pagina, e molti sono i testi patristici ivi riportati per intero in buona traduzione. Anche sotto l'aspetto dell'ortodossia nulla vi è da dire: l'autore abbonda anzi in questo senso. Ma purtroppo il valore critico e scientifico dell'opera non corrisponde alla bella promessa che a tutta prima se ne concepisce: errori di date, sbagli di stampa, confusione di opere, giudizi infondati e antiquati, lacune continue nella cognizione del movimento scientifico attuale, deturpano in modo difficilmente sanabile quasi ogni articolo del manuale. Ci duole il doverlo dire: ma così non fosse!

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P.ᵘˢ S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. Congregazione dei Sacramenti.

La perdita della pensione vedovile non è, da sola, causa sufficiente perchè possa permettersi la celebrazione del matrimonio, omettendo l'atto civile.

Dubbio. — Sequenti dubio a nonnullis locorum Ordinariis proposito: « An admitti possint ad celebrationem matrimonii mulieres, viris bello interfectis orbatae, quae, ne annua Gubernii pensione priventur, praetermittere volunt celebrationem matrimonii, ut aiunt, civilis ». Emi ac Rmi Patres huius S. Congregationis de Disciplina Sacramentorum, in Generali Conventu habito die 30 iunii 1917, respondendum censuerunt: « Non esse recedendum a praxi S. Congregationis, ideoque amissionem pensionis non esse causam sufficientem permittendi celebrationem matrimonii absque ritu civili. Quod si aliae habentur circumstantiae, recurrendum in singulis casibus ».

Quam EE. PP. resolutionem Ssmus Dnus Noster Benedictus Papa XV in audientia 1 iulii 1917 ratam habuit et confirmavit.

Datum Romae, ex Aedibus eiusdem S. Congregationis, die 2 mensis iulii anno 1917.

✠ Ph. Card. Giustini, *Praefectus*.

L. ✠ S.

† A. Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius*.

Annotazioni.

Questo decreto, fin qui non pubblicato negli *Acta Ap. Sedis*, fu certamente provocato dal decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, art. 1, che dice: « La vedova d'un militare provvista della pensione di « guerra, se contrae *nuovo matrimonio*, ha diritto di conseguire un ca-

« pitale corrispondente a quattro annualità della pensione vedovile, « qualora abbia un'età non maggiore di 35 anni, e non vi siano orfani « del militare, ai quali spetti la riversibilità della pensione da lei go- « duta. Negli altri casi la vedova è ammessa a liquidare un capitale « ragguagliato a tre annualità della pensione, sempre che, alla data del « *nuovo matrimonio*, non oltrepassi il 50° anno d'età ». È pacifico (trattandosi qui di disposizione, non di un privato, ma di legge, che non riconosce altro matrimonio che il civile), che la decadenza qui stabilita, come del resto da ogni altra disposizione legislativa su le pensioni, non si incorre da chi celebrasse il *solo* matrimonio religioso. Da ciò l'occasione delle domande di molte vedove pensionate per rimaritarsi, omettendo poi l'atto civile. Ma com'è evidente, in questi casi, l'atto civile non è impossibile nè vietato; è solo connesso con un detrimento economico, anzi con la sola cessazione di un lucro, cessazione, forse non del tutto ingiusta, quando cessa del pari la ragione per cui lo Stato veniva in aiuto alla vedova con la pensione, la quale era l'esser rimasta la vedova priva del suo sostegno economico. Ora la prassi e la mente della S. Congregazione (Cfr. Istruz. della Penitenz., 15 maii 1866) era di sovvenire alla *coscienza* dei fedeli con la sola celebrazione *coram Ecclesia* in quei soli casi in cui « fideles quoniam *lege* « *arcentur*, ad civilem actum dein *non admitterentur* »; l'impedimento, cioè doveva provenire dallo Stato medesimo, che, con *ingiuste* leggi o esigenze burocratiche, *vieti affatto*, in dati casi, l'atto civile; non, come qui, dalla volontà del soggetto di non sottomettersi a giuste conseguenze dell'atto stesso. Tanto più che col godimento, quasi di contrabbando, della pensione, vanno congiunti, in questo caso, tutti i danni morali e materiali, specialmente per la prole, che derivano dall'essere affatto privo il matrimonio degli effetti civili.

Non sarà vano osservare che la risposta della S. Congregazione, sebbene provocata dal caso speciale delle pensioni di guerra, contiene una massima generale, applicabile a ogni altra decadenza di pensioni e vitalizi: « che tal decadenza non è, da sola, causa sufficiente pel chiesto permesso ».

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa il concorso nella provvista delle parrocchie (Cfr. A. A. S., XI, 236).

Lisbonen et aliarum in Lusitania. — 13 aprile 1918. — Nel Portogallo, prima della separazione, le parrocchie si provvedevano mediante concorso, ma regolato a norma del R. Decreto 2 gennaio 1862, in guisa che vi aveva maggior parte l'autorità

civile che l'ecclesiastica; quando per l'esiguità dei redditi o altra ragione il concorso non poteva farsi utilmente, il Vescovo vi nominava dei curati *ad nutum*, ai quali di anno in anno rinnovava le facoltà ministeriali. Venuta l'infausta separazione nel 1911, la S. Sede, fra l'altro, stabilì che la « provvista dei benefici ecclesiastici in Portogallo tornasse sotto il *diritto comune* ». I Vescovi interpretarono la cosa come se si prescrivesse senza altro il concorso nella forma Tridentina, per tutte le parrocchie; ma fecero osservare alla S. Sede che in gran numero di parrocchie, essendo cessati gli assegni da parte del Governo, i redditi non permettevano altro che la nomina di curati provvisori, *ad nutum*. Alle insistenze della S. Sede risposero trasmettendo un regolamento particolare, adattato alle circostanze dei luoghi, del modo in cui si sarebbe tenuto il concorso, chiedendone l'approvazione. Quando tale regolamento fu trasmesso alla Sacra Congr. del Concilio, per opportuno esame, era stato già pubblicato, sebbene non ancora obbligasse, il Codice del Diritto Canonico, il quale nel can. 459, come già facemmo osservare, suggerisce un metodo generale circa la provvista delle parrocchie, solo conservando il concorso dove è *già* in vigore, finchè la S. Sede provvederà altrimenti. Nacque dunque la questione pregiudiziale, cioè, prima di passare all'esame del proposto regolamento di concorso, dovette discutersi se, nel presente stato di cose, la provvista delle parrocchie nel Portogallo dovesse farsi, o no, per concorso. E gli Emi Padri, esaminata la cosa, nella plenaria del 13 aprile 1918 risposero: « Episcopi poterunt in inolita praxi perdurare ad annum; interim ipsi conficiant elenchum, transmittendum ad H. S. C., paroeciarum quae sufficientem dotem habent. Elapso autem anno, paroecias quae sufficientem dotem habent, *conferant ad normam can. 459 § 3, n. 1-3* C. I. C.; poterunt vero alias conferre ad nutum. Curent tamen iidem Episcopi ut quamprimum hae paroeciae congrua dote compleantur ». La quale risoluzione fu approvata dal S. P. il 15 successivo.

Le ragioni di tali decisioni sono ovvie quanto alle disposizioni transitorie, non permettendo le attuali circostanze fare altrimenti; ma tali ragioni spettano più all'ordine pratico, prudenziale, che al giuridico. Sotto questo punto giuridico importa invece, anche per interpretare la mente del Codice, quanto la motivazione di questa decisione pone in rilievo, circa l'obbligo del concorso, che viene *negato* nel caso. Osservasi cioè che sebbene la

decisione del 1911, che cioè la provvista delle parrocchie nel Portogallo tornasse sotto il *diritto comune*, non potesse intendersi, *allora*, che del diritto comune in quel tempo vigente, pure, dovendo attuarsi *ora*, *re integra*, quando il Codice è già pubblicato, dovrà attuarsi secondo il diritto sancito nel Codice; cioè in conformità al can. 459 di questo.

Orbene, il can. 459 non *esige* nè *prescrive* il concorso per le parrocchie; solo *permette* che tal forma di provvista si conservata dove è in uso, e solo « donec Sedes Apostolica aliud decreverit » il chè — osserva testualmente la risoluzione — « videtur idem esse ac permittere *bonum* in exspectatione *melioris* ad quod contenditur »: ossia, dove attualmente non è in uso la forma del concorso, la S. Sede *preferisce* che la provvista delle parrocchie si faccia col metodo indicato nel can. 459, § 1-3, a suo tempo spiegato (cfr. vol. XXX, pag. 215).

Sorge però, nel caso del Portogallo, una difficoltà meramente teorica, ma non disprezzabile: sembra cioè che anch'esso sia una delle regioni in cui la forma di concorso *è in uso*, se non materialmente e realmente, almeno virtualmente. Infatti tal forma vigeva certo prima della separazione: la separazione ha introdotto un periodo di violenza e di turbamento, che ha forzato i Vescovi a *sospendere* lo stato di fatto e di diritto precedente; ma, appunto perciò, lo stato solamente *sospeso* dall'impedimento illegittimo posteriore, si deve ritenere virtualmente perseverante. Se dunque, in diritto persevera almeno virtualmente nel Portogallo la forma di concorso, la si deve ritenere, a norma dell'ultimo comma del can. 459.

Ma di tale difficoltà, puramente teoretica, a ragione la S. Congregazione non ha tenuto conto: checchè sia, è innegabile che in pratica, attualmente quella forma non vige più, e anche volendo restituirla, dovrebbe del tutto riformarsi di fronte alla antica, come mostra il regolamento proposto: anche le circostanze sono grandemente mutate, dovendo provvedersi di nuovo alla dotazione delle singole parrocchie: è dunque tutto un *ordo novus* che deve subentrare: e nulla di meglio, che subordinarlo in tutto alle sanzioni nuove della legge.

Giustamente quindi fu risoluto come sopra.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

I.

Si prescrive che, oltre le loro Costituzioni, gli Istituti Religiosi femminili iuris pontificii, *sottopongano alla revisione della S. C. anche i loro Direttorii, Manuali di preghiere, etc.* (1) (Cfr. A. A. S., XI, 239).

Decreto. — In Congregatione Generali, habita in Palatio Vaticano die 29 martii 1919, Emi ac Revmi S. R. E. Cardinales negotiis Religiosorum Sodalium praepositi, opportunum iudicarunt praescribendum ut omnia Instituta et Congregationes Religiosarum Iuris Pontificii libros quoslibet, continentes consuetudines, usus aut similes quocumque nomine veniant (*Direttorio, Coutumier*, etc.), apud eas in usu, praeter Constitutiones adprobatas, necnon preces proprias Instituti, in communi recitari solitas inspectioni et correctioni huius S. Congregationis subiiciant; idemque exigatur in novis Institutis adprobandis.

Facta autem relatione SSmo D. N. Benedicto Pp. XV per R. P. D. Secretarium, in audientia diei 31 eiusdem mensis, S. S. sententiam Emorum PP. adprobavit ac propterea mandavit ad hoc fieri Decretum.

Haec S. igitur Congregatio vi praesentis Decreti mandat ut omnia et singula Instituta seu Congregationes Religiosarum Iuris Pontificii, seu etiam Piae Societates mulierum sine votis ad modum Religiosarum in communi viventium a S. Sede adprobatae, libros quosvis ut supra recensitos, intra terminum unius anni ad eamdem S. Congregationem transmittant.

Curent autem Revmi Ordinarii locorum, in quibus Supremae Moderatrices alicuius Instituti et Congregationis mulierum, de quibus agitur in praesenti Decreto, commorantur, ut illas quam-

(1) Tale disposizione sembra occasionata sia dal fatto che anche i Direttorii ecc. possono contenere norme contrarie al Codice, segnatamente quanto a confessioni, comunioni, aperture di coscienze, ecc., sia perchè alcune pratiche di pietà, o formole di preghiere, possono deviare dalla retta norma come già rilevava per esempio il WERNZ, *Ius Decretal.*, III, ed. 2ª, p. 364, seg. Per le Congregazioni di diritto diocesano, il presente decreto stimola indirettamente la diligenza dei Vescovi a far lo stesso.

primum de imposita obligatione certiores faciant: easque admoneant non prohiberi in Institutis et Congregationibus respectivis dictorum librorum usum, quousque ab hac S. C. aliter, si casus ferat, statuatur.

R. Card. SCAPINELLI, *Praefectus*.

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius*.

II.

I monasteri di voti solenni ridotti a semplici, in Francia e Belgio proseguono a restare sotto la giurisdizione dei Vescovi, la quale però non si estende alla riforma di regole e costituzioni approvate dalla S. Sede (A. A. S., XI, 240).

Dubbio. — A pluribus Episcopis nec non Religiosis Communitatibus propositum fuit dubium:

« An Monasteria Monialium, quarum vota ex instituto sunt solemnia, sed ex S. Sedis praescripto sunt simplicia, in Gallia et Belgio, ab Ordinariis locorum dependeant eadem ratione ac ante Codicis promulgationem ».

S. Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit: « Supplicandum SS.mo ut decernere dignetur nihil innovandum esse in dependentia Monialium praedictarum ab Ordinariis locorum in Gallia et Belgio, prout post restaurationem ab uno saeculo et amplius hucusque observatum est: cauto tamen quod nulla potestas sit Episcopis ad immutandas Regulas antiquorum Ordinum aut Constitutiones Monialium a S. Sede adprobatas ».

In audientia infrascripto Secretario concessa die 13 maii 1919 SS.mus resolutionem adprobavit, et, ut publici iuris fieret, mandavit.

Datum Romae ex Secretaria S. C. de Relig., die 22 maii 1919.

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius*.

ANNOTAZIONI.

È anche troppo noto che il card. Caprara con editto del 4 giugno 1803 e in forza di facoltà pontificie comunicategli l'8 marzo precedente, dichiarava « omnes et singulos utriusque sexus Regulares, *etiam exemp-*

tos, in territorio Gallicanae Reipublicae [che allora comprendeva Francia e Fiandre] exsistentes,... sub obedientia et iurisdictione Ordinarii loci immediate subiectos esse et manere ». Tale stato cessò pei regolari con la restaurazione, ma quanto alle monache, anche di Ordini antichi, come le Benedettine, Carmelitane, ecc., poichè le leggi dello Stato (1809) non permettevano loro in futuro voti perpetui, ma *temporanei* soltanto, un breve di Pio VII al vescovo di Tournai il 24 giugno 1810 dispose che le novizie si ricevessero soltanto « ut in piam quamdam Mulierum aggregationem », e più specificatamente un responso della S. Penitenzieria, del 1° dic. 1820, indulgeva che « in iis *sola* vota simplicia et temporaria emittantur »: s'intendeva da sè che tali case, senza voti solenni e senza clausura, non potevano ritenersi come *canonicamente erette*, e quindi eran *del tutto* soggette all'autorità dell'Ordinario.

Il Codice accenna ad esse nel can. 488, 7°, ove dice comprendersi nel nome di *Moniales* « religiosae quarum vota ex instituto sunt « solemnia, sed pro aliquibus locis, ex Apostolicae Sedis praescripto, sunt simplicia ». Ora nel can. 615 è detto; « Regulares sive viri, sive *mulieres, exceptis iis monialibus quae Superioribus Regularibus non sub sunt*, ab Ordinarii loci iurisdictione exempti sunt ». Ma quella eccezione che abbiamo sottolineata, non comprendeva a sufficienza il loro caso, poichè in realtà le monache di cui parliamo, per esempio, le Domenicane, hanno per loro Superiore il Superiore del relativo primo Ordine; tanto più se si paragonava il canone citato al suo parallelo, 500, § 2, ove si dice: « Moniales, quae sub iurisdictione Superioris regularis, *ex praescripto Constitutionum* sunt »: non essendo dubbio che anche queste monache, *ex praescripto Constitutionum*, son soggette, appunto come i loro voti *ex instituto* sono solenni. Ma *in realtà*, come bene osservava il Bouix, *Iur. regul.*, II, pag. 132, non essendo i loro voti accettati dalla S. Sede come *solenni*, mentre la solennità (cfr. can. 1308 § 2) sta appunto nell'essere il voto riconosciuto come solenne dalla Chiesa, ne segue « ipsas non esse veras religiosas *professas* eorum Ordinum quorum regulae sectantur: ergo nec vere pertinent ad Ordines exemptos: ergo ipsis exemptio non competit ». Giustamente, quindi si è dichiarato che nulla doveva innovarsi, finchè non si ritornerà ai voti solenni: la qual disposizione sebbene data qui esplicitamente per la Francia e il Belgio, vale *certo* anche per quei monasteri degli Stati Uniti ove vige lo stesso stato di cose. La restrizione circa la riforma delle Regole e Costituzioni s'intende agevolmente: trattasi infatti di regole antiche, approvate da secoli dalla S. Sede.

S. Congregazione dei Riti. [1]

I.

Circa la Messa e Comunione durante l'esposizione del SS. Sacramento (A. A. S., XI, 246).

Marianopolitan. — R.mus D.nus Paulus Bruchési, Archiep. Marianopolitanus, Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur, reverenter exposuit; videlicet:

« In nonnullis ecclesiis et oratoriis publicis vel semipublicis, ubi Ss.mum Eucharistiae Sacramentum legitime asservatur, usus quidam introductus est, ut Missae cantatae vel lectae coram Ss.mo Sacramento solemniter exposito in Altari celebrentur, atque intra vel extra Missas in eodem Altari, durante expositione, Sancta Communio Christifidelibus administretur. Hinc idem Archiepiscopus postulavit: Utrum hic usus permitti, vel tolerari possit? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis, praepositae quaestioni respondendum censuit:

« Ad primam partem, praefatum usum *non licere*, sine necessitate, vel gravi causa, vel de speciali indulto; et ad secundam partem *negative*, iuxta Decreta, et detur Decretum n. 3448 *Societatis Iesu*, 11 maii 1878, ad I ».

Atque ita rescripsit, declaravit et confirmavit, die 17 aprilis 1919.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Annotazioni.

L'*Istruzione Clementina*, obbligante in Roma, è lodevolmente seguita altrove (S. R. C., nn. 2403, 3332, I, II, III), *esige* che il giorno della esposizione, del SS. Sacramento, esposto per l'orazione delle XL Ore, si canti la Messa all'altare dell'esposizione. Il decreto S. R. C., n. 1421, V, afferma che, fuori del caso della esposizione, non è permesso celebrare la Messa avanti al Santissimo pubblicamente esposto.

(1) A p. 139, lin. 4, dopo *impositionem* aggiungasi « *cinerum, traditionem* ».

Il *Codex I. C.*, al can. 1274, § 1, *permette* che in tutte le chiese, il giorno del *Corpus Domini* e fra l'ottava, si faccia la pubblica esposizione del Santissimo *inter Missarum solemnia;* e questo in consonanza col *Caeremoniale Episcoporum*, che si appoggia alla consuetudine universale e al grande concorso dei fedeli in quei giorni (lib. II, cap. 33, num. 33).

Il decreto 3505, I, proibiva la celebrazione come sopra, s'intende, fuori dei casi già contemplati dal diritto, non ostante la invalsa consuetudine; ma trattavasi di consuetudine recente e interrotta, ed infatti altri decreti: 3070; 3124, II, III, IV; 3728, II, la ammettono. Il decreto 3558, I, ne dichiarò la tolleranza, *facto verbo cum Sanctissimo*, per un caso simile. Fu altresì dichiarato con i decreti 1406 e 1421, V, che stante la necessità, la quale si risolve nella deficienza di altri altari, si potesse celebrare, pur essendo esposta solennemente la divina Eucaristia. Finalmente il decreto 3448, I, V, fa ancora un passo, e oltre la necessità e un indulto (s'intende che questo è sempre fuori discussione), ammette la *grave causa*.

Il nuovo decreto ribadisce e presenta nuovamente quest'ultimo, lasciando da parte ciò che è di ordine generale e totalmente indiscutibile: i dispositivi del Codice, del Ceremoniale, dell'Istruzione Clementina, e la legittima consuetudine.

Quanto alla distribuzione della s. Comunione, proibita nella Messa o fuori, esposto palesemente il SS. Sacramento, i decreti sono più risolutivi e rigorosi (veggansi i nn. 3448, I; 3482; 3505, I; 3525, IV, della Collezione della S. R. C.); tra i quali, i tre primi asseriscono la proibizione, non ostante la contraria consuetudine. Questi sono i decreti ai quali accenna il presente, ricordando in modo speciale il 3448, perchè mostra chiaramente come, dicendosi nella prima parte, relativa alla celebrazione della s. Messa *coram Sanctissimo*, che può farla lecita la necessità, od una grave causa, od un indulto, il puro e semplice *Negative* della seconda parte, non ammette alcuna di coteste cause scusanti. Si osservi però che, quanto all'indulto, non vuol dirsi che non se ne diano anche per la s. Comunione in tali circostanze, ma che, sebbene in qualche luogo vi sia l'indulto di celebrare dinanzi al Santissimo esposto, esso non varrebbe per la Comunione, se non vi fosse esplicitamente menzionata.

Si sente spesso dire: Ma perchè tanto rigore, sia per la Messa, sia per la Comunione, presente il Santissimo esposto sull'altare, mentre poi, in tanti casi, è ammessa o permessa? Una ragione è perchè *ab initio non fuit sic;* recente infatti (relativamente) è l'uso della pubblica e palese esposizione della SS. Eucaristia; un'altra, che tale esposizione è fatta principalmente per l'adorazione raccolta e silenziosa, per la quale ragione S. Carlo Borromeo escludeva assolutamente le Messe dalla chiesa in quel tempo, trasferendone persino gli *obblighi* ad altre

chiese; un'altra, che, particolarmente nel distribuire la Comunione, tanto gli astanti e partecipanti, quanto i ministri dell'altare, debbono eseguire cerimonie e movimenti, che o non sono troppo confacenti, a riguardo del Santissimo esposto, o essi stessi vengono intralciati (V. *Caerem. Episc.*, lib. I, cap. XII, n. 8).

II.

Si vieta di usare la borsa dei corporali per raccogliere offerte dai fedeli (A. A. S., XI, 246).

Dubbio. — Proposito dubio: « An usus bursae, corporalibus includendis destinatae, permitti possit pro colligendis eleemosynis? », Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, respondendum censuit: *Negative.*

Atque ita rescripsit, et servari mandavit. Die 2 maii 1919.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

Annotazioni.

Pare incredibile, che la S. Sede sia costretta ad occuparsi di tali minuzie, a causa dell'incuria e ignoranza, nonchè mancanza di buon senso di troppi ecclesiastici addetti alla cura dei sacri tempii. Chi non sa che le sacre suppellettili sono così venerabili, che qualunque loro uso, non diciamo profano, ma meno proprio, deve essere assolutamente riprovato? Ebbene, non si sa come, forse per l'incuria o avarizia di provvedere apposite borse, o *bussole*, come noi diciamo, si è largamente diffusa l'usanza di adibire le borse dei sacri corporali per raccogliere le elemosine in chiesa, essendo esse sempre a portata di mano, e ciò con vero scandalo dei fedeli, oltre la maggiore sconvenienza quando si affida la colletta a signore e signorine.

Va bene che il Codice vieta l'uso *profano* della sacra suppellettile, e ammettiamo pure che non sia, in senso assoluto, *profano* l'atto di raccogliere le elemosine a scopo di pietà; ma dice pure che i rettori di chiese ecc. debbono provvedere diligentemente al decoro di essa suppellettile (cc. 1296, 1302); ora è manifesto che, se non profano, è *indecoroso* l'uso della borsa dei corporali a raccogliere moneta, diciamolo pur franco, lurida materialmente e talvolta anche moralmente! (1)

(1) L'uso della *borsa* sembra relativamente recente: è noto infatti che in principio i *corporali*, derivati secondo alcuni dalla tovaglia della mensa nell'ultima Cena, secondo altri dalla sindone che avvolse il corpo del Signore nella sepoltura,

Provammo vivo rammarico nel sentirne scusare da taluno la *consuetudine*, a titolo *giuridico*. Ma il Diritto non ammette affatto consuetudine, che non sia *rationabilis;* ora chi non vede quanto irragionevole, perchè indecoroso e scandaloso, sia quell'uso? E questo, considerata soltanto la legge ecclesiastica, secondo dice il Codice (c. 27); ma, attenuata la colpa per la parvità di materia, è altresì di diritto divino, che nessuna contraria consuetudine può prescrivere, la mondezza e il decoro degli oggetti del divin culto.

Altri scuserebbe l'usanza, se si trattasse di oggetto di scarto; ma anche questo non è ammissibile, perchè anche tale merita rispetto, e poi sarebbe pure vergognoso far mostra (come purtroppo si fa senza tanti riguardi) di un oggetto gualcito o fin troppo... maneggiato.

Ci vorremmo appellare al can. 1150 del Codice, che proibisce di adibire ad uso, non solo profano, ma anche *non proprio*, gli oggetti benedetti con benedizione costitutiva; ma gli avversari ci tacitano col dire che la borsa non si benedice; alla quale sussunta rispondiamo che, com'è conveniente di fare, anche se ciò non è prescritto, la borsa talvolta è stata benedetta; e poi, se non altro, l'uso che se ne è fatto, l'ha mancipata al divin culto; come accade per i purificatori, i quali non so chi voglia sostenere che, scartati, si possano adibire ad usi profani e non propri.

Che dire finalmente delle borse fatte a quella foggia, ma non usate nei sacri ministeri? Noi non ammettiamo questa simulazione, che ostenta una profanazione.

Lungi dunque i cavilli, e stiamo alle saggie e pie prescrizioni, nonchè allo spirito della s. Liturgia.

III.

Circa l'occorrenza di due responsori de tempore *con due responsori di Apostoli o Evangelisti o Martiri, in tempo pasquale* (A. A. S., XI, 247).

Decreto. — A Sacra Rituum Congregatione pro opportuna declaratione postulatum fuit:

« Quaenam norma sit habenda quoties, infra hebdomadam I et II post Octavam Paschae, in Communi Apostolorum et Evangelistarum vel Martyrum, Tempore Paschali, in II vel III Nocturno recurrant ea Responsoria, quae iam fuerint in

---

avevano dimensioni ben grandi e si lasciavano su l'altare: restringendosi in seguito, si usò prima recarli insieme col messale, poi entro un *sacculus*, di cui la prima menzione ricorre negli *Acta Eccl. Mediol.* di S. Carlo B.: l'uso obbligatorio della borsa cominciò dal sec. XVII (cfr. decr. 1866, del 19 ian. 1692).

primo Nocturno recitata, cum Lectionibus de Scriptura occurrente ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus sedulo perpensis, ita rescribendum censuit:

« I. Tum in Communi Apostolorum et Evangelistarum, tum in Communi Martyrum, Tempore Paschali, loco septimi Responsorii *Ego sum vitis*, dicatur Responsorium: *Tristítia vestra*, quoties in I Nocturno recitatae sint Lectiones de Scriptura occurrente cum suis Responsoriis de Tempore, Feria III et VI infra hebdomadam I et II post Octavam Paschae.

« II. In Communi autem Apostolorum et Evangelistarum, Tempore Paschali, loco Responsorii quinti: *Virtúte magna*, dicatur Responsorium: *Pretiósa in conspéctu Dómini*, quoties in I Nocturno Lectiones fuerint de Scriptura occurrente cum suis Responsoriis de Tempore, Feria IV et V infra hebdomadam I et II post Octavam Paschae.

« III. Futuris autem editionibus Breviarii Romani, in Communi Apostolorum et Evangelistarum, Tempore Paschali, post Responsorium quintum, inseratur sequens Rubrica: « Feria II et V infra hebdomadam I et II post Octavam Paschae, quoties in I Nocturno Lectiones fuerint de Scriptura occurrente cum suis Responsoriis de Tempore, loco praecedentis Responsorii de Tempore, dicitur sequens: ℟. *Pretiósa in conspéctu Dómini, allelúia, * Mors sanctórum eius, allelúia.* ℣. *Custódit Dóminus ómnia ossa eórum, unum ex his non conterétur, * Mors* ».

« Item in Communi Apostolorum et Evangelistarum et in Communi Martyrum, Tempore Paschali, post septimum Responsorium inscribatur haec Rubrica: « Sicubi, Feria III et VI infra hebdomadam I et II post Octavam Paschae, quoties in I Nocturno Lectiones fuerint de Scriptura occurrente cum suis Responsoriis de Tempore, loco praecedentis Responsorii dicitur sequens: ℟. *Tristítia vestra, allelúia, * Convertétur in gáudium, allelúia.* ℣. *Mundus autem gaudébit, vos vero contristabímini, sed tristítia vestra, * Convertétur* ».

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit. Die 16 maii 1919.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Gli *Ordo* non se ne curavano, gli ecclesiastici recitanti le Ore canoniche tiravano di lungo, leggendo quel che era ovvio, l'Autorità forse supponeva che il caso venisse risoluto dai liturgisti e calendaristi secondo il principio: *Non bis in idem*, e, come si fa con le antifone e i versetti, venisse *scambiato* il responsorio che altrimenti sarebbe stato *iterato*. E per alcuni poteva essere più naturale che la sostituzione fosse fatta col primo brano tra gli omessi, il 1° responsorio del 1° notturno, per altri invece col terzo, come più prossimo,

Finalmente uno dei Consultori della S. C. dei Riti propose che venisse autorevolmente fissata una norma. La S. C. accettò, ed ecco il relativo decreto con le sue provviste. Il tutto è intuitivo, e non ha d'uopo di commenti, soltanto rileviamo, come opportunamente, essa che lo poteva fare, ha ordinato di surrogare, nel III notturno, come più appropriato ad Apostoli, Evangelisti e Martiri, il 2° responsorio *Tristitia vestra*, riservando pel II notturno, come similmente più appropriato ad Apostoli ed Evangelisti, il 3° *Pretiosa;* il primo *Beatus vir*, fu omesso per ogni caso, come meno confacente. Non è stato messo con l'ordine, col quale sembrava doversi mettere, il 2° responsorio al II notturno, e il 3° al III, perchè sono più frequenti i casi di tutte e tre le cennate categorie di Santi, e rari e d'indole particolare quelli delle due, Apostoli ed Evangelisti (*infra octavam* e *die octava*, soltanto dove e cui compete); così che fu preferibile il *Tristitia*, come secondo del terzo notturno. Del resto la simultanea ripetizione nei due notturni non ricorrerebbe mai.

Riteniamo che, come in simili casi, la Rubrica riguardante il *Pretiosa* userà *sicubi* invece di *quoties*, per indicare l'eventualità del caso (di ordine particolare); e la Rubrica del *Tristitia*, nel Comune degli AA. ed EE., il *sicubi*, ed in quello dei MM., il *quoties*, per l'analoga ragione (indole particolare al primo luogo; universale al secondo).

Sacra Romana Rota.

Circa la matricità di una chiesa ed il senso di questa parola (Cfr. A. A. S., X, 453).

Caietana. — *Matricitatis.* — 10 agosto 1917. — In *Vallecorsa*, dioc. di Gaeta, vi sono tre chiese parrocchiali, cioè di S. Martino, di S. Angelo e di S. Maria: il rettore della chiesa di S. Martino ha il titolo di arciprete, gli altri due di abati. A ciascuna delle tre chiese sono addetti due sacerdoti, chiamati

canonici, i quali insieme col rettore formano un quasi capitolo; i capitoli poi delle tre chiese si uniscono insieme e formano un sol corpo o capitolo. Fra le dette chiese vi è una certa comunione, in forza della quale i sacerdoti di una chiesa intervengono alle solennità delle altre, celebrando alternativamente le festività e cantando la Messa per turno nelle singole chiese, eccettuate soltanto alcune solennità. Ma, come ogni comunione, così anche questa ha generato discordie gravi e continue fra le tre chiese e loro popoli. Non molto valsero a sedarle varie convenzioni ed anche alcune decisioni della S. Sede. La questione principale si è agitata sempre sulla matricità della chiesa di S. Martino, anche dopo che la S. C. del Concilio con sentenze del 28 febbraio 1903 e del 22 gennaio 1904 concesse il fonte battesimale alle altre due chiese di S. Angelo e di S. Maria, non pronunziandosi sulla questione della matricità. Nel 1912 la medesima S. C. del Concilio mandò un Visitatore Apostolico, il quale propose che la chiesa di S. Martino non si chiamasse più *matrice*, ma *più degna*. L'Arciprete però di detta Chiesa ricorse alla S. C. del Concilio la quale il 14 marzo 1914 al dubbio: « *An constet de matricitate ecclesiae S. Martini, in casu* », rispose: « *Ad mentem, Mens est:* La chiesa di S. Martino continui ad avere « l'appel- « lativo di matrice, salvo il diritto alle parti di far decidere la « questione al Tribunale della S. Rota, *iuris ordine servato* ». E la S. Rota, al dubbio: « *An et quo sensu constet de matricitate ecclesiae Sancti Martini, in casu* « rispose nel turno (Sincero-Cattani-Rossetti) del 10 agosto 1917: « *Affirmative*, seu constare de matricitate ecclesiae S. Martini in casu, *quatenus importat honorificam tantum praeeminentiam* ». La qual sentenza essendo accettata da ambe le parti è passata in giudicato.

Eccone le principali ragioni:

I. Il nome di matrice è usato in diritto in vario senso ed in significato ora più stretto ora più largo. Lasciando da parte la matricità della chiesa cattedrale, che in diritto è detta matricità propria, ma che, come osserva il De Luca (*De Praeeminent.*, summ. I, 13), è piuttosto finta e privilegiata, una chiesa può essere matrice in tre modi diversi, secondo l'insegnamento del citato Autore (*De decimis*, disc. 12, n. 12-13). « Nel primo modo *impropriamente*... quando cioè, per l'ampiezza della parrocchia, si destinano altre chiese esistenti nel territorio a *coadiuvare* la chiesa parrocchiale nell'amministrazione dei Sacramenti ed in

altre cose riguardanti la cura d'anime: ora, sebbene queste chiese volgarmente siano dette *filiali*, in realtà non lo sono, perchè non sono disgiunte dalla chiesa parrocchiale, la quale rimane sempre una nella sua integrità: queste chiese inferiori sono piuttosto *coadiutrici* della chiesa parrocchiale; quindi la parola di matrice impropriamente è usata in questo caso. In secondo luogo una chiesa si dice matrice rispetto ad altre parrocchie esistenti nel medesimo luogo, le quali, sebbene indipendenti da essa, nondimeno sono inferiori per ragioni di tempo o di preminenza: anche in questo caso impropriamente si dice matrice, perchè le altre non sono filiali; dovrebbe piuttosto dirsi chiesa *maggiore*. Finalmente una chiesa si dice matrice in senso proprio quando da una parrocchia se ne formano due o anche più, perchè in questo caso veramente l'antica parrocchia è madre, dal cui territorio si sono formate una o più figlie ».

II. Nel caso si presentano due questioni: 1° se la chiesa di S. Martino sia matrice rispetto alle altre due; 2°, posto che lo sia, in che senso sia matrice. Riguardo alla prima questione: La chiesa di S. Martino è stata sempre ritenuta e chiamata matrice; ciò risulta dalle deposizioni di molti testimoni esaminati per ordine della S. C. dei Riti nel 1689 e nel 1690, dalla confessione degli stessi Parroci di S. Angelo e di S. Maria e dal fatto che gli antichi Vescovi ed anche l'attuale Arcivescovo in tutti gli atti curiali e della S. Visita l'hanno chiamata matrice: tutto ciò costituisce una prova sufficiente secondo tutti i giuristi e la prassi della S. Sede (cfr. Pignatelli, *Consult.*, 109, n. 2, t. 9; Scarfanont., t. 3, addit. 21, n. 18 et seqq.; Rota, dec. 14, n. 1; dec. 483, n. 2 coram Ansaldo, et *Recent. dec.* 397, n. 2 et seqq., part. 13, etc). Nè la denominazione di matrice è venuta alla chiesa di S. Martino per usurpazione o per concessione degli Abati delle altre due chiese, essendo la chiesa di S. Martino così chiamata negli Statuti e per consuetudine immemorabile, che forma il miglior titolo del mondo e quindi ha forza di legge. Questa matricità finalmente è confermata da varie prerogative; *a*) la chiesa di S. Martino ebbe fino all'anno 1903 e 1904 il diritto *esclusivo* del fonte battesimale, ciò che fa supporre la sua superiorità o matricità (cfr. S. Rota in *Novarien., Praeeminentiarum*, coram Ratto, n. 15); *b*) nella detta chiesa *soltanto* si celebravano le funzioni del Sabato Santo e del Sabato di Pentecoste, alle quali fino al 1907 intervenivano i parroci delle altre

due chiese, ed anche oggi nella detta chiesa *exclusive* si celebra la solennità e la processione del *Corpus Domini*, che in essa ha principio e termine: ora, secondo la citata decisione della S. Rota in *Novarien.*, n. 18 e 19, la processione del *Corpus Domini*, essendo una delle più importanti prerogative, è argomento efficacissimo a provare la matricità; *e*) l'arciprete di S. Martino fino al 1904 ha esercitato la giurisdizione, soltanto nei primi sei mesi, sui nuovi abitanti delle altre due parrocchie; ora anche ciò, secondo la citata decisione, conferma la matricità. Riguardo adunque alla prima questione non vi è alcun dubbio.

III. Quanto alla seconda questione, oltre l'insegnamento del De Luca già esposto, parecchie decisioni Rotali valgono a dilucidare la nozione di matricità. Secondo talune la matricità vera e propria si ha quando vi è una sola chiesa, la quale con altre coadiutrici costituisce formalmente un'unica chiesa parrocchiale, divisa soltanto materialmente nelle predette subordinate per un più comodo esercizio della cura; il rettore della chiesa principale è il vero parroco, gli altri sono suoi vicari (Decis. 226, n. I, 258, 272, n. 3, part. I; 284, n. 10, part. 14; 281, n. I, part. 15, etc., apud Scarfantonium, III, add. XXII, n. 39). Secondo altre decisioni Rotali la vera e propria matricità importa una certa dipendenza di una chiesa dall'altra dalla quale fu dismembrata (in *Nullius Putiniani-Praeeminentiarum*, 7 dec. 1731, n. 2; *Tirasonen. Iurisdictionis et Praeeminent.*, 25 ian. 1734, n. 20 coram Crescentio); ma più propriamente la vera matricità si ha quando: *a*) la parrocchia filiale fu dismembrata dalla parrocchia matrice; *b*) fu eretta in titolo; *c*) rimase indipendente, quanto alla cura delle anime, dalla matrice (così De Luca, *de decimis*, disc. 12, n. 12-13, *Summa praeeminent.*, I, n. 14-15, *Miscell.*, disc. I, n. 31; Berardi, *Ius eccles.*, I, III, diss. III, cap. III; Sebastianelli, *De re beneficiali*, n. 238); ed in questo senso la matricità si distingue dalla dignità.

Si richiede in altre che la chiesa filiale non solo sia dismembrata, ma anche *dotata* dalla matrice. Così la S. Rota (coram Molines decis. 990. n. 3 (1); coram Crispo, decis. 28, n. 13 (2); in

(1) «Inter alia requiritur quod sit dotata de redditibus et proventibus illius».

(2) «Ut autem aliqua ecclesia filialis dici possit, deberet esse erecta praevia dismembratione partis parochiae, atque cum participatione illius proventuum, his autem deficientibus, parochialis ecclesia Matrix proprie nuncupari non valet».

Comen, Funerum, 17 aprile 1702, n. 12 coram Mathoejo). Obbligo a ciò, però, per parte della matrice si ha soltanto se le sue rendite siano sufficienti, nè vi sia chi voglia dotare la nuova parrocchia (Fagnano, in cap. *Ad audientiam*, n. 31 et seqq.). Nel caso che la matrice dotasse la filiale, acquistava il diritto di patronato, non per ragione della matricità, ma per diritto comune (Fagnano, l. c., n. 36; Santi, 1, III, tit. V, n. 102, etc.).

IV. Stante questa diversità di opinioni, bisogna procedere con prudenza nello stabilire la natura della matricità di una chiesa. È però fuori di dubbio che sia vera matricità solo quella di una chiesa che diventa matrice per *smembramento*, erigendosi la nuova parrocchia in proprio titolo e rimanendo indipendente da quella la cura delle anime, sia che la chiesa principale doti la filiale, sia che non la doti, sia che acquisti sulla medesima il diritto di patronato sia che non l'acquisti. Nel caso bisogna escludere tanto la dotazione quanto il diritto di patronato, risultando il contrario dagli Statuti capitolari del 1725. La questione adunque si riduce a vedere se le due chiese di S. Angelo e di S. Maria siano sorte da uno smembramento della chiesa di S. Martino. La prova certa della dismembrazione di una chiesa è il documento originale; in mancanza di questo, si ammettono altri segni ed argomenti, che però devono essere univoci e chiarissimi in modo che non possano intendersi in altro senso o riferirsi ad altra causa (cfr. S. Rota in *Nullius Putiniani* coram Crescentio, n. 3, 4; De Luca, *De decimis*, disc. 12, n. 13, in fine; *De Parochis*, disc. 27, n. 9). Di questi segni alcuni indicano l'antico dominio o giurisdizione esercitata dalla chiesa matrice su tutto il territorio, come il diritto di funerare, di esigere le decime ecc. (De Luca, *De Praeeminent.*, disc. 42, n. 12; *Summa praeeminent.*, I, n. 15); ovvero indicano l'antica soggezione o ricognizione delle filiali verso la matrice, come, oltre il diritto di esigere le decime, sono l'annuo canone o censo (Fagnano, in cap. *Ad audientiam*, n. 8), l'annua offerta del cereo (De Luca, *De Praeeminent.*, disc. 42, n. 8; *De parochis*, disc. 36, n. 1; Wernz, *Ius Decret.*, t. II, tit. XIII, n. 265); altri sono semplicemente riverenziali, ed indicano una semplice prerogativa o preminenza. I primi possono chiamarsi *signa recognitionis*, gli altri *simpliciter reverentialia* (Scarfanton., II, l. IV, tit. XI, n. 2 et 3; De Luca, *De parochis*, disc. 36, n. 8, etc.). I primi sono segni univoci di vera e propria matricità, gli altri equivoci; ai primi

appartengono, come si è detto, i diritti di funerare, di raccogliere le decime, di un annuo censo, del cereo annuale, ecc.; ai secondi le prerogative del Fonte battesimale, delle funzioni del Sabato Santo e del Sabato di Pentecoste, della benedizione delle Palme, della processione del *Corpus Domini* ecc. I primi suppongono che anticamente tutto il territorio appartenesse alla matrice, la quale per propria dignità abbia conservato alcuni diritti parrocchiali (De Luca, *De praeeminent.*, disc. 42, n. 12; *Summa de decimis*, II, n. 16); i secondi non suppongono un vero smembramento, e quindi possono spiegarsi per una matricità in senso largo ed improprio, risultante da maggiore antichità o dignità nel luogo (De Luca, l. c., n. 12, 14, 15; *Summa praeeminent.*, n. 16; Rota in *Novarien. Praeeminent., coram Ratto;* Scarfanton., t. III, add. XXII, n. 9 et seqq.). Quindi i primi inducono una certa dipendenza e soggezione remota della chiesa filiale verso la matrice, riguardo alla ricognizione della superiorità, non riguardo all'esercizio della cura delle anime; i secondi inducono soltanto una certa riverenza (De Luca, *De praeeminent.*, disc. 43, n. II; *Summa praeeminent.*, I, n. 14, 15; *Miscell.*, disc. I, n. 31; *De parochis*, disc. 40, n. 4; Scarfanton., t. II, l. IV, tit XI, n. 3, t. III, add. XII, n. 10). — Questo in genere, ma in qualche caso particolare possono mancare i detti segni. Infatti può avvenire che una chiesa, dalla quale sia smembrata una nuova parrocchia, non si riservi alcun vero diritto, come quello di decimare, funerare ecc.; come pure può avvenire che un'altra chiesa abbia tali diritti per altra causa e per altro titolo, p. e. per privilegio o per consuetudine. Così può accadere che una chiesa matrice nello smembramento si riservi soltanto il Fonte battesimale o altre prerogative, che sono segni equivoci. In questo caso se consti col fatto dell'avvenuto smembramento, i detti segni, sebbene equivoci, devono ad essi riferirsi come a propria causa; se non consti, i detti segni non possono da soli provare la vera e propria matricità (De Luca, l. c., ecc.).

V. Nel caso manca il documento autentico del voluto smembramento. Quanto agli altri argomenti mancano i segni che il diritto riconosce univoci e chiarissimi, che possano provare la matricità nel senso proprio: manca infatti il diritto di funerare, di esigere le decime, di ricevere qualche annuo canone o censo, come pure di ricevere il cereo annuale. Le prerogative di cui gode fin da tempi remoti la chiesa di S. Martino sono tutti segni equi-

voci; così la denominazione di *matrice* usata negli antichi documenti e negli atti curiali può essere stata usata in senso improprio, e quindi è un segno equivoco; così pure il fonte battesimale, le funzioni del Sabato Santo e del Sabato di Pentecoste, la processione del *Corpus Domini*, la preeminenza dell'Arciprete nelle grandi solennità sui due Abati, la maggiore estensione di giurisdizione sul popolo ecc. sono tutti segni equivoci. Del resto anche se la matricità della chiesa di S. Martino fosse vera e propria, l'Arciprete di essa non avrebbe maggiori diritti di quelli ch'egli attualmente ha, perchè la vera e propria matricità, tranne i diritti che la matrice possa riservarsi nell'atto dello smembramento, dà soltanto una preminenza onorifica; ora questa preminenza onorifica è già riconosciuta all'Arciprete dai due Abati. Non essendovi adunque nè il documento originario dello smembramento, nè segni univoci che provino lo smembramento, ma soltanto segni equivoci, non si può nella chiesa di S. Martino riconoscere la matricità in senso proprio, ma soltanto in senso largo e improprio. E così suona la decisione del Turno.

Commissione Cardinalizia specialmente deputata.

Risolvonsi alcuni conflitti di competenza tra le S. Congr. del Concilio e dei Sacramenti e quella dei Religiosi (A. A. S., XI, 251).

In peculiari coetu E.morum Patrum iuxta canonem 245 Cod. Iuris Canonici a Beatissimo Patre designatorum, propositis dubiis:

1. Utrum omnes quaestiones, seu instantiae, quae attingunt aliquod ius, aut commodum (seu interesse) alicuius familiae religiosae, aut sodalium religiosorum, spectent privative ad S. C. de Religiosis.

2. Utrum concedere, servatis consuetis normis, sanationes et condonationes quoad praeteritum, et reductiones quoad futurum relate ad capellanias et alia legata, quae, licet concredita non sint Ordini aut familiae religiosae, qua tali, erecta tamen aut translata reperiuntur in ecclesiis religiosorum, spectet ad S. C. Concilii, an potius ad S. C. de Religiosis.

3. Cuinam Congregationi competentia tribuenda sit quoad dispensationem ad Ordines sacros recipiendos a Religiosis sive ex defectu aetatis sive ab irregularitate, sive quoad alias con-

ditiones quae ad conferendos Ordines requiruntur, sive quod ad studia pertinet quae sacris ordinationibus sunt praemittenda.

4. Cuinam Congregationi competentia tribuenda sit quoad religiosos dispensandos, qui propter morbum vel alia de causa a Missae celebratione physice vel moraliter impediuntur, veluti si pedibus consistere non valeant.

E.mi Patres Cardinales, quibus a SSmo D. N. Benedicto PP. XV resolutio commissa fuit, respondendum censuerunt:

Ad 1. *Affirmative:* in sensu tamen canonis 251 Codicis Iuris Canonici.

Ad 2. Privative ad S. C. de Religiosis, quoadusque legatorum administratio et adimplementum concredita sint Religiosis.

Ad 3. Ad S. C. de Religiosis.

Ad 4. Ad S. C. de Religiosis.

Quae omnia SSmus D. N. rata habuit et confirmavit.

Romae, die 24 martii 1919.

✠ C. Card. De Lai, Episc. Sabinen., *Secretarius.*

Annotazioni.

Com'è noto la cost. *de Romana Curia* affidava alla S. C. Concistoriale di risolvere i conflitti di competenza tra i vari Dicasteri Ecclesiastici, eccettuato il S. Officio, che giudicava di per sè della sua competenza. Oggi il can. 245 ne deferisce l'esame a quella Commissione Cardinalizia, che il S. P. nominerà *singulis vicibus:* e ciò è ragionevole, dovendosi scegliere i giudici in parte equa, fra le Congregazioni interessate, e quelle non interessate alla soluzione.

Quanto ai dubbi qui proposti dalla S. C. dei Religiosi, si osserverà che il primo, d'indole generale, stabilisce che alla medesima debbano inviarsi tutte le istanze e questioni che tocchino diritti o interessi di religiosi (non però come missionari), purchè non si tratti di *lesione* di diritti da ripararsi in via giudiziaria, salva la competenza della S. C. del S. Officio (nelle cose di dottrina tanto di fede che di costumi) e del Concilio, in quanto i religiosi agiscono come parroci, o canonici, o semplici fedeli: quindi, in pratica, ritorna la restrizione fissata dal canone 451 a «quelle cose che riguardano il governo, la disciplina, gli studi, i beni e i privilegi dei religiosi». I legati e le cappellanie di cui l'amministrazione e sodisfazione è affidata a Religiosi, rientrano nella categoria dei loro *beni:* di qui la competenza stabilita nel II dubbio a favore della S. Congr. dei Religiosi, sebbene il Codice 250 § 2 assegni alla S. C. C. quanto spetta ai « pia legata, pia opera », dovendosi qui sottin-

tendere: appartenenti (come beni) al clero *secolare*. Quanto alle dispense da irregolarità e simili impedimenti e condizioni, in genere fu stabilito già, che se trattasi di ordine da riceversi, la competenza spetta alla S. C. dei Sacramenti, se di esercitare ordini ricevuti alla S. C. del Concilio: la *Sapienti Consilio*, però, parlando della S. C. dei Sacramenti, faceva un'esplicita eccezione « salvo iure S. C. negociis Religiosorum « Sodalium praepositae ad moderandam eorum ordinationem »; il Codice ha invece la formola generale: « iis exceptis quae aliis Congregationibus, reservata sunt »; ora è chiaro che con tal formola si è allargata, non già soppressa, la precedente eccezione: giustamente, quindi l'attuale decreto nei numeri 3 e 4, la restituisce, e ognun vede d'altra parte quanta attinenza abbia l'ordinazione e l'esercizio degli ordini con la disciplina, il governo, gli studi e i privilegi dei Religiosi, alla cui tutela, a norma del c. 251 § 1, veglia appunto questa S. Congr.

QUESTIONI.

Circa l'obbligo di supplire alle Dignità impedite nella celebrazione della Messa conventuale nei giorni solenniori.

Nel Capitolo Cattedrale di *B*, all'occasione che le Dignità sia per malattie croniche, sia per età avanzata, non possono cantare le Messe nei giorni solenniori, si è discusso a chi apparterrebbe l'obbligo del canto di queste Messe.

a) Una parte del Capitolo crede che le Dignità hanno bensì il dritto, ma non stretto dovere di queste Messe; insomma sarebbe un dritto di preferenza, giammai un dovere.

b) Un'altra parte sostiene che secondo il *ius commune*, questo dritto di preferenza, passa rispettivamente ai Canonici anziani, ed infine al *Canonico di turno*, il quale turno non dovrebbe mai mancare.

c) Una terza parte invece sostiene che il turno cessa nelle feste solenniori, ed invece come vero obbligo cade nelle Dignità *come dovere*, e, queste impedite, nel Canonico anziano e rispettivamente nei seguenti. Costoro però soggiungono che allora, oltre le Messe di turno loro spettanti, dovrebbero sopportare anche le altre delle Dignità, il che sarebbe un nuovo onere, e si negano. In questo caso, ed in altri simili, il capo del coro vorrebbe multare, e per provvedere alla necessità nei giorni festivi vorrebbe stabilire la multa in L. 5 e più, per non far mancare la Messa conventuale festiva, che non potrebbe aversi con minore multa. Si domanda:

1° Quale delle tre parti del Capitolo ha ragione?

2° È ammissibile il provvedimento progettato dal capo del coro, specialmente considerato che tale multa sarebbe sproporzionata alle esigue distribuzioni, contro il can. 395, § 2. E in caso contrario:

3° Come provvedere?

R. Il De Herdt, nella sua *Praxis Capitularis*, ottimamente compendia la dottrina circa le persone alle quali, nei Capitoli, incombe l'ob-

bligo di celebrare la Messa conventuale, ricavandola dalla costituzione di Benedetto XIV *Cum semper oblatas*, 19 agosto 1744, da vari decreti della S. C. dei Riti, e da accreditati canonisti. Eccone le conclusioni, alle quali, per brevità e chiarezza di esposizione interpoliamo alcune speciali e più recenti disposizioni del diritto. In generale, le Messe conventuali debbono essere celebrate dai Capitolari; i Canonici vi sono tenuti *per se*, in quanto cioè essi costituiscono il Capitolo *stricto sensu*; (cfr. *Codex*, can. 413); gli altri: Dignità (anche quelle cioè che non sono del corpo capitolare; cfr. *Codex*, can. 393, § 2), beneficiati, mansionari, cappellani, sia che posseggano vero beneficio, sia che semplicemente appartengano al clero ascritto, vi sono tenuti per altro titolo, per esempio di Statuto, consuetudine, ecc. Gl'infermi non son tenuti a farsi sostituire a proprie spese, se ciò non è imposto dai particolari Statuti o dalla consuetudine (S. C. Concil., 17 iun. 1755; 17 sept. 1831; *Codex*, can. 417).

Quanto al modo di distribuzione di quest'onere, non c'è nulla di stabilito pei singoli casi dalla giurisprudenza universale, se si eccettua il modo di supplire al Vescovo nelle solennità; conviene però che nelle domeniche e nei giorni festivi la Messa conventuale sia cantata dalle Dignità e dai Canonici; ond'è che quasi tutti i Capitoli hanno una norma, sanzionata da peculiari titoli giuridici, quali sono: una fondazione *legittimamente accettata*, il disposto del *Caeremoniale Episcoporum* quanto all'obbligo di supplirsi l'un l'altro, se legittimamente impediti (lib. I, cap. XXVI), i decreti dalla S. C. dei Riti, gli Statuti, la consuetudine. Qualora una tal norma ancora non vi fosse, il Codice prescrive (can. 416) che venga stabilita negli Statuti, tanto per i Canonici quanto per gli altri beneficiati, *a turno*. In questo turno, quanto all'ufficio di celebrante, sembrano doversi comprendere anche le Dignità, dicendo soltanto il Codice che queste non debbono far l'ufficio di Diacono e Suddiacono; ma ciò è da mettersi in armonia col Codice stesso, sia quando dice che alle *Dignità* e ai Canonici, *per ordine di precedenza*, incombe *ius et officium* di supplire pel Vescovo che non funziona, nelle maggiori solennità dell'anno (can. 397, 1°), onde viene annullato il dispositivo del decreto S. R. C., n. 2196, I, che diceva: « Non teneri, sed decere »; sia quando dichiara che «omnes liturgicae leges vim suam retinent, nisi earum aliqua in Codice *expresse* corrigatur » (can. 2); ora, secondo queste leggi, le Dignità non entrano in turno (S. R. C., nn. 2188, I, II, III; 2896, II). Anzi ci sembra che il Codice voglia accennare, non ad un *turno* in senso strettamente preso, di *giro uniforme*, ma di semplice alternativa, che può intendersi anche ineguale, come infatti risulta dai titoli suddetti, e dalla prassi universale: Vescovo o Dignità nei solenniori, Canonici nei festivi, beneficiati, ecc. nelle altre occasioni. Il turno uniforme vi sarà *ordinariamente* (cfr. S. R. C., n. 1391, II) nelle diverse categorie.

La destinazione, di regola, vien fatta dalla prima Dignità, ma anche in questo la consuetudine deve mantenere i suoi diritti.

È pure di regola che la prima Dignità, avendo degli oneri tassativi, *in subiecta materia*, cioè dovendo celebrare le Messe conventuali in giorni determinati, non è oltre a ciò tenuta al turno ordinario (S. R. C., n. 2896, II).

Formato legittimamente il turno, neppure il Vescovo può di suo arbitrio esimerne alcuno, anche se si trattasse di un Canonico con cura di anime (S. C. Concil., 27 apr. 1844).

Aggiungiamo casi specifici, tratti dai decreti della S. C. dei Riti.

Impedita la prima Dignità, le funzioni che le spettano, debbono celebrarsi dalla seconda, e così di seguito, e quindi dal Canonico digniore, e non si può far sostituire a suo arbitrio (nn. 112; 837, II; 1384, III; 2088, II; 2120; 120; 2147, I, II; 2188, II).

Impedita l'*ultima* Dignità, deve supplire alle sue funzioni un'altra Dignità, non il Canonico digniore (n. 2332, IV).

Dove trovasi una sola Dignità, questa impedita nei giorni di sua spettanza, non passa il diritto al Canonico digniore, ma all'Eddomadario (n. 837, III).

Dove esiste la *consuetudine*, che, impedita la prima Dignità, le altre, od i Canonici, per turno entrino a supplirla, od anche il Canonico Eddomadario, *maxime ubi unica tantum sit Dignitas* (cfr. decr. 837, III, sopra cit.), si deve mantenere (n. 3865, *decr. gen.*).

Ciò che si dice pel caso di supplenza al Vescovo impedito, si deve ritenere anche per l'altro, di funzione spettante direttamente alla prima o alle altre Dignità, così che riguarda tanto le cattedrali quanto le collegiate (nn. 837; 3865, I, II).

Esposto questo dottrinale, esaminiamo i singoli quesiti:

1° Quale delle tre parti del Capitolo ha ragione?

a) Non la prima, perchè, stabilitosi legittimamente che le Dignità cantino la Messa conventuale in dati giorni, questo diviene un vero onere, mentre insieme è un diritto; è onere in quanto che reca un certo incomodo; è diritto, in quanto che significa preferenza, preminenza e privilegio, in rapporto ad altre persone.

b) Il diritto e l'*officium* od *onus*, passa, secondo il *ius commune*, prima alle altre Dignità, poi eventualmente ai Canonici anziani. Il Canonico di turno, o Eddomadario, non subentrerebbe come tale, ma come semplice Canonico, qualora i più anziani difettassero. Abbiamo veduto che l'Eddomadario potrebbe supplire soltanto per diritto consuetudinario, a certe determinate condizioni (vedere sopra).

c) È vero che il turno cessa nelle feste solenniori, posto che in quelle la celebrazione sia realmente affidata alle Dignità. Quanto alla supplenza, il turno non entrerebbe se non in forza della consuetudine su ricordata; altrimenti si subentra per ordine, come già si è detto.

Se alcuni Canonici si lamentano di esser troppo gravati, per dovere, oltre il turno, subire altri oneri di altrui pertinenza, il loro lamento è ingiusto, perchè si tratterebbe sempre di forza maggiore, cioè la vera impotenza delle Dignità; e si sa bene che tali *incerti* bisogna pur prevederli. D'altronde, va *de plano* (è superfluo citare autorità, oltre il Codice citato in principio, che pur si sono in simili casi pronunziate), che il Capitolo ha l'obbligo di provvedere a qualunque ufficio corale, o *per se* o *per alios;* or certo sarebbe strano che, mancando le Dignità, i Canonici si rifiutassero di supplirle, riversando, per esempio, sui cappellani, il loro onere.

2° È ammissibile il provvedimento progettato dal capo del coro, specialmente considerata la sua gravosità? È certo che; trattandosi nel caso di una vera obbligazione: « Beneficiarius tenetur peculiaria onera beneficio adnexa fideliter adimplere » (Cod. c. 1475 § 1), i negligenti, ed *a fortiori* i nolenti che pur potrebbero, sono da costringersi *iuris remediis*. Il Capitolo però, e molto meno il capo del coro *proprio marte*, non può usare coercizione — non fa d'uopo provarlo — ma ciò spetta al Vescovo: « Observantiam legum ecclesiasticarum Episcopi urgeant » (Cod. c. 336, § 1); « Advigilent ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa... cultum Dei... » (ib. § 2).

3° Il provvedimento è indicato nella risposta al numero precedente; ma in quale misura potrà essere applicato?

Non essendovi nel Codice, come non vi era nell'antico diritto, una sanzione peculiare contro le negligenze circa le Messe conventuali, è ovvio che nel caso venga applicato il can. 395 § 2. Ivi è detto: « Si distributiones quavis de causa introduci nequeant », trattandosi dei negligenti circa la presenza; qui, nel caso nostro, si dirà: « Non essendo questione di punire la mancata presenza in coro, al che provvederebbe la perdita delle distribuzioni, « Episcopus, in Dignitates, Canonicos ac Beneficiarios negligentes, pecuniarias constituat mulctas ». Quanto poi al quantitativo, il Vescovo agirà *pro sua prudentia*, tenuto conto peraltro della presumibile efficacia del provvedimento; se infatti la multa fosse troppo esigua, potrebbe facilmente aversi in non cale (confronta *Codex*, c. cit. § 1).

QUESITI MINORI.

27. Dovendo binare, o nelle tre Messe di Natale e dei Morti, oppure dovendo celebrare il Giovedì Santo, come dovrà regolarsi il medesimo sacerdote del caso precedente (che cioè abbia l'indulto per recitare ogni giorno la Messa votiva della B. M. V. del Carmelo, o quella dei defunti, a seconda del rito)?

R. In tali casi non può servirsi dell'indulto, ma deve attenersi all'uso comune: e la stessa regola, di attenersi all'uso comune, deve seguire, p. es., celebrando *praesente cadavere*.

28. Invece della Messa votiva della B. V. del Carmelo, potrebbe il suddetto leggere la votiva comune *de Beata*, p. es., celebrando in chiese non dell'Ordine e non potendo recar seco il Messale o il foglietto relativo?

R. Non può, perchè non può oltrepassare i termini dell'indulto.

29. Il sacerdote celebrante nel Giovedì Santo può essere un sacerdote diverso da quello destinato per le funzione del Venerdì santo?

R. Nulla osta, ossia può essere il medesimo ovvero un altro, come del resto è ammesso pure nelle cattedrali, nelle quali il *Caeremoniale Episcoporum*, mentre nel giovedì santo descrive la funzione come celebrata dal Vescovo, nel venerdì, poi, dice: « Si Episcopus velit ipsemet celebrare ». E descrivendo i giorni in cui il Vescovo suol celebrare, vi mette il solo giovedì santo, e non il venerdì (lib. II, cap. XXXIV, n. 1).

30. Quando è lecito omettere, prima del *Tantum ergo*, le collette prescritte dall'Ordinario nella benedizione col SS.mo?

R. Dipende dalla prescrizione del medesimo Ordinario, e se egli non fa distinzione, si terrà la stessa regola che per la s. Messa.

31. L'orazione per il defunto cui si applica la Messa, quale posto deve prendere in confronto con l'orazione *Fidelium*?

R. Se il rev. Inquirente parla delle Messe nelle ferie maggiori, o riassunte dalla domenica impedita, nelle quali si può aggiungere l'orazione per i defunti, la regola è data dal decreto della S. C. dei Riti 12 giugno 1912, IV: « Semper recitari debet penultimo loco, inter orationes ea die a rubricis praescriptas vel permissas, non computatis collectis ab Ordinario imperatis ». Se parla di quelle di qualche semplice, è la medesima regola. Se poi delle Messe di requie, quando il defunto o i defunti sono determinati, ossia conosciuti dal celebrante, per esso od essi si dirà la prima orazione, la seconda sarà *ad libitum*, la terza *Fidelium*.

32. I parroci, ai quali è stato concesso il privilegio di indossare la mozzetta violacea sopra il rocchetto, possono intervenire così vestiti alle sacre funzioni in cui sia presente il Vescovo Ordinario, anche se Cardinale?

R. Lo possono, come accennammo a pag. 354 dell'anno 1918. È vero che il Vescovo, benchè Ordinario, non può usare la sola mozzetta in presenza del suo Metropolitano (DD. 392; 1256, II; 2976, II; 4001, V) o di un Cardinale, ma ciò dipende, non dalla qualità dell'indumento, bensì dal suo significato, che è diverso nelle diverse persone. Per i Vescovi la sola mozzetta sul rocchetto è segno di giurisdizione; per gli altri, come per i parroci in parola, è una insegna onorifica: e parecchi Capitoli di Cattedrali hanno estesissimo l'uso della mozzetta sul rocchetto, altri l'hanno, ma con la restrizione che non debbono usarla col cappuccio: è insomma questione di convenzionalismo.

Anche il pastorale, che *iure nativo*, positivo o simbolico, è segno di giurisdizione, pure in certi casi e per certe persone, non lo è.

33. L'usanza di fare al popolo l'omelia e l'istruzione catechistica per gli adulti durante la Messa di un altro sacerdote fu giudicata lodevolissima anche dal *M. E.*, vol. XI, pag. 89, n. 19, e pag. 422 seg., nota 1, nonchè nel vol. XXIV, pagg. 271-273; sembra quindi troppo rigida l'opinione espressa ora, a pag. 120, n. 28, di quest'anno.

R. Ci perdoni il rev. Censore, ma *tradizione* e *spirito* della Liturgia non sono una *opinione*, si tratta di *storia* e di *diritto;* ora che felicemente si va ritornando alla *nativa* forma della Liturgia, la compartecipazione ai divini misteri, tra ministri e popolo, bisogna lasciar da parte le *lodi* a ciò che ne allontana, per quanto sia stata *lodevole* l'intenzione di chi le ha cantate.

Noi guarentiamo che la *buona* tradizione, conforme allo *spirito* della Liturgia, è che l'omelia parrocchiale si faccia *sospendendosi* la celebrazione della S. Messa al Vangelo, e che soltanto ragioni *particolari*, comprovate dagli Ordinari, possono far *tollerare* l'uso contrario; tolleriamo pure, ma non lodiamo.

Più o meno, del resto, si va d'accordo; da tutto l'insieme si raccoglie, che quelle lodi sono *relative*, relative alle circostanze, ai tempi, ai luoghi... Già, tra moralisti e liturgisti l'accordo è sempre un po' difficile, ma quando si può raggiungere... Ecco, per esempio, al luogo citato del vol. XXIV, pagg. 271-273, non andiamo d'accordo circa il recitare pubblicamente o cantare orazioni o giaculatorie nel tempo della elevazione (cfr. decr. gen. S. R. C., n. 3827, III, e Motuproprio *de musica sacra* di Pio X, VII, 22). Quanto è invece eloquente qui un arcano silenzio! Non possiamo dimenticare l'impressione ricevuta nell'assistere a qualche Messa celebrata dal Sommo Pontefice nella Basilica Vaticana, alla presenza di decine e decine di migliaia di persone... un brusìo inevitabile, continuo... ma, arrivati all'elevazione, un silenzio d'immensa solitudine, non si ode un alito, non un respiro! Tutti quasi istintivamente obbedienti a quel di Zaccaria: *Sileat omnis caro a facie Domini, quia consurrexit de habitaculo sancto suo* (II, 13).

34. Per usufruire dei favori spirituali concessi con la lettera del Santo Padre al P. Cesare Pedrini, per la Pia Unione del transito di S. Giuseppe (*M. E.*, vol. XXX, p. 229) è necessario che il sacerdote dia il nome al Sodalizio, o basta che *prometta*, o si proponga entro di sè, di celebrare, ecc., come ha fatto il S. Padre?

R. È necessario, perchè, da tutto l'insieme della Lettera apostolica si rileva l'intenzione del Sommo Pontefice di incoraggiare l'istituzione; ora sarebbe un incoraggiamento troppo indiretto se avesse concesso privilegi a sacerdoti estranei al sodalizio, soltanto perchè aiutas-

sero con Messe coloro, ai quali il sodalizio vuol giovare. Infatti non si dice nella Lettera che si favoriscono i sacerdoti per quel bene che fanno, ma per rendere « validiora quae in sodalitate communiter fiunt »; sarebbero sempre, è vero, un valido aiuto le Messe celebrate con quel fine, ma tale aiuto non si rifletterebbe su quanto si fa *communiter;* ora, invece, influisce alla *comune* opera il concorso *speciale* dei membri sacerdoti celebranti. Di più non crediamo sianvi esempi di premi stabiliti in favore di estranei ad una società, per accaparrarne un soccorso in favore, non della medesima, chè allora, come facilmente si comprende, sarebbero i benefattori dell'istituto, ma in favore di alcuni, ai quali altrimenti il sodalizio soccorre, rinunziando però al merito dell'opera prestata in comune, per mezzo cioè dei suoi membri all'uopo organizzati. Invece è più logico ed efficace l'uso di un mezzo più adatto ad attirare un tal genere di soci che possono rendere *validiora* le opere del sodalizio, con eseguire quanto poi viene loro domandato: *rogatis sacerdotibus*, attratti con spirituali vantaggi al sodalizio, di celebrare qualche Messa per un fine così nobile, qual'è quello che si propone il sodalizio medesimo.

Inoltre, se i sacerdoti non fossero ascritti, che senso avrebbero quelle parole: celebrazione fatta per turno, *per orbem, sua quisque vice?* Come si farebbe a stabilire un turno tra sacerdoti sconosciuti, lontani, operanti in segreto, e perciò non suscettibili di disciplina?

L'esempio del S. Padre non è adatto a provare che non si richiede l'ascrizione, perchè, prima di tutto, il Sommo Pontefice può aver assunto quell'impegno prescindendo da qualunque formalità, essendo superiore ad ogni forma a riguardo degl'istituti dei quali egli è arbitro e supremo moderatore; poi è verisimile che abbia dato il suo augusto nome, come ha fatto verso altre sodalità; finalmente può avere inteso di divenire membro dell'associazione con quel mettersi in turno per la celebrazione della S. Messa, il primo giorno non festivo di ogni mese.

Dunque, se i sacerdoti vogliono godere degli enunciati privilegi, debbono ascriversi al sodalizio, accettare il turno della celebrazione e realmente celebrare.

BREVI RISPOSTE.

69. L'Indulgenza *Toties-quoties*, concessa all'ultima domenica di giugno, dove si praticano esercizi di pietà al S. Cuore di Gesù, non può l'Ordinario trasferirla in altra sede, a meno che non sia l'ultima domenica di altro mese, nel quale siasi, alle medesime condizioni, solennizzato il mese del S. Cuore, col consenso del medesimo Ordinario.

70. La rubrica, che regola la pubblica *recita* delle ore canoniche, è la stessa di quella dell'ufficio *cantato*. Ciò che comanda il decreto

della S. Congregazione dei Riti, n. 235, XVII, circa i versetti, non si deve solamente osservare nell'officio solennemente cantato, ma anche nelle ore canoniche, dette per ogni dì; perchè l'ufficiatura pubblica si dovrebbe sempre eseguire in canto: un indulto, la consuetudine, potrà ammettere quella che si dice *recita:* ma sarà sempre almeno un canto *recto tono.*

71. Dovendosi consacrare un altare fisso, non possono contemporaneamente consacrarsi altari portatili. La consacrazione sarebbe valida, ma illecita (S. R. C., n. 2862, IV).

72. Di quale dimensione possa essere un altarino per cappella nel Cimitero, per potervi celebrare, si tratti con l'Ordinario, cui la cosa appartiene di diritto.

73. Si può celebrare in una cappella del Cimitero, che ha le pareti esterne, anche quella che è alla parte retrostante all'altare, contornate di nicchie, come depositi di ossa dei defunti, purchè l'altare sia distante almeno un metro dai depositi.

74. Quando è permesso di dire in coro la Messa conventuale votiva dei Santi Angeli, degli Apostoli, ecc., si deve questa celebrare dopo Sesta, corrispondendo al *semplice.*

75. Circa le lezioni del 1° notturno nella festa di S. Cirillo Gerosolimitano (18 marzo), si deve stare al Breviario tipico della *Vaticana,* che, tacendo, rimette al Comune dei *Dottori.*

76. Nei giorni in cui non è permesso dalle rubriche di cantare la Messa di requie, come nei doppi di I e II classe, nelle ottave privilegiate, ecc., dopo celebrata la Messa letta o con canto *de festo,* il sacerdote, deposti in sacrestia, il calice, pianeta, stola e manipolo, potrebbe indossare i paramenti neri, tornare in presbitero presso la balaustra, far cantare il *De profundis* o il *Libera me,* e quindi dare l'assoluzione al tumulo già preparato con ceri (Cfr. S. R. C., nn. 3780, VIII; 4183; 4215; 4270). Purchè però ciò basti alla *intenzione* degli offerenti della limosina, in quanto, *in sostanza,* viene soddisfatto per i due titoli: Messa, e assoluzione mortuaria. In tale caso, alla Messa, non si potrebbero tralasciare le preci finali; poichè la seguente funzione è separata dalla Messa (S. R. C., 20 iun. 1913).

77. Il Direttore spirituale di una associazione non può, quando il parroco associa un congregato, anch'egli usare la stola; potrebbe, nel solo tragitto, usarla fungendo da cappellano, se si trattasse di vera Confraternita vestita di sacco, mettendosi a capo dei confratelli (Cfr. S. R. C., n. 2549, 3051, IV, ecc.). Neppure potrebbe sostenersi la consuetudine, perchè sarebbe irragionevole, e perciò illegittima, inquantochè lesiva del diritto del parroco.

78. Nelle preci feriali a Lodi e Vespro, il Vescovo dovrà omettere la preghiera speciale per sè, nulla potendosi mutare nell'Ufficio divino

di proprio arbitrio; chi dice assieme con lui l'Ufficio, parimente la ometterà, se pure il Vescovo non gli permetta di dirla da sè, sospendendo alquanto la recita.

79. Per *Magistratus* in Italia, agli effetti del Ceremoniale dei Vescovi, s'intenderebbe l'autorità civile municipale; ma siccome oggi sono generalmente abolite le forme decorative delle persone che lo compongono, non può, *per lo più*, aver luogo il suo intervento, a norma di quel codice liturgico.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Caratteristiche del legato modale (cum onere) in confronto al legato di culto. — Perchè esista il legato pio di culto soppresso dalla legge 15 agosto 1867 occorre che la istituzione abbia, oltre lo *scopo di culto* e la *perpetuità*, anche l'*autonomia*, che costituisce il carattere essenziale di qualsiasi fondazione contemplata dal disposto dell'articolo 1 della citata legge.

Il concetto dell'*autonomia* consiste nella indipendenza del patrimonio, vale a dire in un patrimonio proprio, distinto da quello del fondatore o dell'erede, in guisa da costituire un ente che direttamente e con mezzi proprî raggiunga la finalità cui quel patrimonio fu destinato dal fondatore, senza che possa essere mai distratto dal raggiungere quel fine, ciò che costituisce l'incommerciabilità e la manomorta.

Costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile innanzi al Supremo Collegio, il giudizio del magistrato di merito che, interpretando il testamento, esclude la esistenza di un legato pio soppresso, mancando l'autonomia, e di conseguenza la caratteristica di *ente morale*.

Anche con i decreti Pepoli e Valerio per le provincie umbro-marchigiane e col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 per le provincie napolitane, si vollero sopprimere tutte quelle corporazioni e fondazioni che avevano la caratteristica di *ente morale*, e cioè una personalità vera e propria e i cui beni erano destinati perpetuamente allo scopo di culto. — Cass. Rom. 17-31 dicembre 1917, Demanio c. Congr. di Carità d'Urbania (*Il Dir. Eccl. Ital.*, anno XI, pag. 83 e seguenti).

Attività colpite dalla tassa di manomorta. — La tassa di manomorta colpisce esclusivamente le attività che l'ente deve devolvere al raggiungimento delle sue finalità e non le attività che l'ente stesso deve rivolgere a fini estranei alla sua destinazione naturale, pure avendone l'obbligo giuridico; queste ultime attività quindi devono essere sempre detratte ai fini della liquidazione della suddetta tassa.

Conseguentemente una Mensa vescovile ha diritto di detrarre, agli effetti della liquidazione della manomorta, la somma annua destinata al concorso per restauri alla Cattedrale nel caso d'insufficienza dei mezzi della Sacrestia. — Appello Torino, 23 febbraio 1917, Finanza c. Richelmy (Ibid., pag. 92).

Confraternita soggetta a trasformazione. — Deve comprendersi fra le *confraternite*, e perciò è equiparata alle istituzioni pubbliche di beneficenza — agli effetti della trasformazione — una istituzione corporativa che ha per scopo il suffragio delle anime degli associati defunti mediante cerimonie di culto fatte a spese degli associati viventi, e che possiede autonomia di amministrazione e di personalità giuridica.

Nè può essere opposta in contrario la circostanza che da tempo più o meno remoto sia cessata la iscrizione dei consociati, essendo sufficienti agli uffici spirituali le rendite del patrimonio accumulato dall'ente, ove non sia legalmente dimostrato essere avvenuta una vera e propria mutazione dell'originaria costituzione. — Cass. Roma, 5-30 giugno 1917, S. Monte dei Morti di Gravina c. Congr. di Carità, ivi (Ibidem, pag. 165).

CRONACA ECCLESIASTICA.

ENCICLICA DEL S. PADRE AI VESCOVI DELLA GERMANIA. — Ricorre quest'anno il XII centenario dalla missione apostolica di San Bonifacio ai popoli allora barbari della Germania, ch'egli seppe condurre alla obbedienza della Sede Romana. Ricorre, come riconosce il S. P. dall'esordio, in mezzo a una tenebra di devastazione e di morte, in cui s'agita la torva figura della ribellione, rievocata in « Spartaco », foriera di ancor più cieche calamità. Da questo contrasto di luce e di tenebre il S. P. trae l'occasione a una veramente paterna e commovente enciclica « *de sancto Bonifacio ac de eius perfecta constantique cum Apostolica Sede coniunctione* », datata il 14 maggio, nella quale mirabilmente dimostra con una analisi della vita e degli scritti di lui l'attaccamento del santo apostolo alla S. Sede, ripagato da questa col più paterno e operoso affetto, svolgendone poi le prove che dimostrano quanta efficacia di bene, per la Germania e per la civiltà cristiana, derivasse da questa mutua corrispondenza; accennando appena di volo alla riprova contraria, dei mali cioè derivati fino al presente dalla defezione del XVI secolo, che altri non si è peritato di commemorare or non è molto. Ai Vescovi germanici è affidato di continuare l'opera di Bonifacio, che vive in loro, contro Lutero e « Spartaco »; non cessino quindi di stringere sempre più saldi i vincoli tra i cattolici e la S. Sede; non cessino di invitare i dissidenti all'unione della Chiesa; non cessino di richiamare ogni altro alla santa unione della

carità, donde fiorisce la concordia della intera società umana. Per parte sua la Sede Romana non lascerà di dimostrare loro il suo paterno affetto, come non lascia neppure quest'occasione per richiamare ovunque i popoli « a restaurare nella società i diritti, le leggi, il culto, « la memoria di Dio Onnipotente e della sua Chiesa, sicchè rifiorisca « la carità, che, imponendo fine alle guerre e agli odii oggi ancor fu- « renti, come alle discordie, agli scismi e agli errori ovunque serpeg- « gianti, unisca i popoli fra loro in ben più forte lega che non passeg- « geri umani patteggiamenti, con l'unità della fede in primo luogo « e col vigore dell'antico attaccamento alla Sede Apostolica, che il « Signore volle su la terra a fondamento d'unione della sua famiglia, « cementato dal sangue, dalle fatiche, dalle virtù e sapienza di tanti « santi come del vostro Martire ». Conchiude concedendo: I. che nel giorno in cui si celebrerà la memoria del centenario, in giugno e luglio, ogni sacerdote in Germania possa celebrare la messa del santo, tanto nella festa che nel triduo; II. che nel giorno stesso, i Vescovi possano impartire la benedizione apostolica; III. che in esso, nelle chiese ove si celebra detta festa, possano i fedeli lucrare l'indulgenza *toties quoties* in forma della Porziuncola. (Cfr. A. A. S., XI).

LETTERE APOSTOLICHE. — *10 aprile 1919.* Agli Emi. Gibbons e O' Connel e a tutto l'Episcopato degli Stati Uniti: il S. P. si congratula per la loro deliberazione di radunarsi ogni anno per discutere la relazione che due loro commissioni faranno circa i problemi sociali e la educazione della gioventù, e fa voti perchè presto si compia la chiesa dell'Immacolata, annessa alla grande Università Cattolica di Washington. Riguardo al primo argomento ribadisce gli insegnamenti di Leone XIII nella *Rerum novarum*, e quanto al secondo rivendica la libertà della scuola di cui godono quelle regioni. Quanto al terzo promette di inviare una splendida immagine in mosaico dell'Immacolata, da porsi su l'altare maggiore del tempio erigendo. (A. A. S. XI, 171).

1 Gennaio 1919. All'Arcivescovo di Lima e a tutto l'Episcopato Peruviano: deplora l'intrusione di propagandisti acattolici che tentano scuotere le secolari tradizioni di quella fedelissima chiesa, illustrata da S. Rosa e S. Turibio del quale ultimo, vescovo di Lima, ricorda l'apostolica fortezza d'animo. Esorta perciò tutti a contrapporvi specialmente rinnovato zelo nel catechismo, la diffusione dell'Opera della preservazione della fede, e la cura del giovane clero nei Seminari (ibid., p. 230).

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — È stata pubblicata la Costituzione Apostolica *Catholici fideles* del 13 febbraio con la quale viene eretta la nuova diocesi di *Lungro* per gli italo-greci della Calabria. Le sono assegnate le parrocchie di *S. Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo e Macchia*, fin qui spettanti all'arciv. di

Rossano; quelle di *S. Benedetto Ullano* e di *S. Sofia d'Epiro*, della diocesi di Bisignano; quelle di *Acquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Lungro, Plataci, Porcile, S. Basile* da Cassano Jonio; *Castroregio, Farneta, S. Costantino Albanese*, da Anglona, e inoltre *Villa Badessa* da Penne, e un'altra parrocchia della città di Lecce: ha poi il nuovo Vescovo giurisdizione personale su tutti i fedeli di rito greco del paese di *S. Cosmo*, dioc. di Rossano. Per conseguenza la chiesa parrocchiale di S. Nicola di Lungro è eretta in cattedrale; pel seminario, ha designato cinque posti nel Seminario di Grottaferrata e cinque in S. Atanasio di Roma: la diocesi è poi immediatamente soggetta alla S. Sede e precisamente alla Congregazione per la Chiesa Orientale (Ibid. p. 222). Con breve *Quae Catholico* del 3 aprile il Vicariato Apostolico del Congo Belga è stato diviso in due: il settentrionale si denominerà della *Nuova Anversa*, il meridionale di *Leopoldopoli* (ibid.).

Con decreto Concistoriale del 22 maggio, il grande altipiano di *Chaco* nella Bolivia, facente parte delle diocesi di Plata e di S. Cruz de Sierra, ne è stato dismembrato e eretto in nuovo Vicariato Apostolico. (Ibid. p. 24).

NUOVI VESCOVI. — Mons. Tommaso Guglielmo Drumm, vesc. di *Desmoines* (St. Un. d'A); mons. Donaldo Martin, vesc. di *Argyll* (Isole di Scozia); mons. Vidal y Barraquez, arciv. di *Tarragona* (Spagna); il Card. Boschi arcivesc., vesc. di *Frascati*. Inoltre mons. Cleto Cassani, arciv. di Sassari, ha assunto l'Amm. Apostolica di *Ozieri;* mons. Nicola Piccirilli, arciv. di Lanciano, quella di *Vasto;* mons. Giovanni Scotti, arciv. di Rossano, quella di *Cariati;* mons. Michele Zezza vescovo di Pozzuoli è stato nominato Coadiutore dell'arciv. di *Napoli*.

NOMINE PONTIFICIE. — Il S. P. si è degnato di nominare: 3 aprile 1919, il rev. D. Giovanni Trione, salesiano, *Consultore della S. C. dei Sacramenti;* 10 id., l'Emo Card. Cagliero, *membro della S. C. degli Affari Eccl. Straord.*; e mons. Gastone Laperrine d'Hautpoul, *Consultore della S. C. Concistoriale;* 19 aprile, l'Emo Card. Giorgi, *membro della S. C. di Propaganda Fide;* 9 maggio, l'Emo Card. Gasouet, *Bibliotecario di S. R. C.* e mons. Filippo Mauri, *Prelato Referendario della Segnatura*; 19 id., P. Luigi Copéré, della Società di Maria, *Consultore della S. C. dei Religiosi;* 20 maggio, mons. Enrico Sibilia e mons. Alfredo Peri-Morosini, *Consultori della S. C. degli Aff. Eccl. Straord.*; giugno, l'Emo Card. Giorgi, *Membro del Sup. Tribunale della Segnatura*; mons. Achille Ratti, *Nunzio Apostolico in Polonia*.

NECROLOGIO. — 24 marzo 1919. Mons. Alessandro Parvi, vescovo di Scepusio (Ungheria).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione Concistoriale.

Nuove norme circa la provvista delle sedi episcopali nel Canadà.

Decreto. — Inter suprema Ecclesiae negotia, potissimum sane obtinet locum Episcoporum electio. Quam ob causam Apostolica Sedes, prout sui est officii, maximam de eo semper habuit rationem et, pro diversitate locorum ac temporum, varios constituit modos, ut finem optatissimum feliciter assequeretur.

Iamvero, etsi mos, qui in Canadensi ditione et in Terrae Novae Insulis huc usque pro Episcoporum propositione obtinuit, sicut et in aliis regionibus quibusdam quae more Missionum regebantur, nec vigente conditione, suis non caruit utilitatibus; attamen hodie, adiunctis rerum mutatis, minus iam accomodate respondet.

Nam, sub Missionum regimine, quum dioecesanus clerus, ut plurimum, a sacerdotibus alicuius religiosae familiae constitueretur et ex eadem Antistites solerent plerumque desumi, personae electio obvia erat, nec diuturna requirens studia. In praesenti vero conquisitio personae longiora requirit ac penitiora consilia.

Quam ob rem, haud providum nec satis utile videtur, Episcopos tunc solum convenire, quum, viduata iam Sede aliqua, novi constituendi pastoris urget necessitas; sed prudens ac salubris regiminis ratio postulat, ut in re tam gravi Episcopi tempestivè conveniant, viros tanto muneri idoneos maturo cum studio discernant, et Apostolicae Sedi, ad quam demum negotium deferri oportet, generali saltem modo proponant. Sic nempe fiet ut, Sede aliqua orbata pastore, Summus Pontifex, citius ac pleniore rerum notizia, de re decernere valeat.

Hisce de causis, Ssmus Dominus Noster Benedictus PP. XV, requisita prius a singulis locorum Ordinariis sententia, de con-

sulto Em.orum Sacrae huius Congregationis Patrum, statuit et consistoriali praesenti decreto praescribit, ut in posterum, in Canadensi Dominio et in Insulis Terrae Novae, pro eligendorum Episcoporum propositione, ratio, iuxta leges quae sequuntur, adhibeatur et vigeat.

1. Pro proponendis sacerdotibus ad episcopale ministerium idoneis ac dignis, conventus episcoporum fiet singulis biennii, tempore infra assignato.

2. Conventus erunt provinciales, hoc est omnes et singuli Ordinarii dioecesum uniuscuiusque provinciae convenient simul. Excipiuntur Episcopi provinciarum Kingstoniensis et Torontinae, qui, quum hucusque consueverint pro his negotiis pertractandis simul congregari, morem hunc retinebunt, praesidente Archiepiscopo seniore. Similiter, ob peculiaria adiuncta in quibus versantur, simul convenient Ordinarii provinciarum S. Bonifacii et Reginensis cum Archiepiscopo Winnipegensi: itemque Ordinarii provinciarum Edmontonensis et Vancuveriensis, pariter in his Archiepiscopo seniore praesidente.

3. Vicarii vero Apostolici, si tempus et negotia permiserint, conventibus Episcoporum provinciae suas interesse curabunt iisdem cum iuribus ac coeteri.

4. *Quolibet biennio*, ut supra dictum est, sub initium quadragesimae, incipiendo ab anno 1920, omnes et singuli Episcopi Metropolitano suo vel senieri Archiepiscopo sacerdotum nomina indicabunt, quos dignos episcopali ministerio existimabunt. Nil autem vetat quominus, hos inter, alterius etiam dicecesis vel provinciae sacerdotes proponantur; *sub gravi* tamen exigitur, ut, qui proponitur, personaliter et ex diuturna conversatione a proponente cognoscatur.

5. Una cum nomine, aetatem quoque designabunt candidati, eius originis et actualis commorationis locum, et officium quo principaliter fungitur.

6. Antequam determinent quos proponant, tam Archiepiscopi quam Episcopi poterunt a viris ecclesiasticis prudentibus necessarias notitias inquirere, ita tamen ut finis huius inquisitionis omnino lateat. Notitias vero quas receperint nomini patefacient, nisi forte in Episcoporum conventu, de quo interius.

7. Nomina quae Episcopi iuxta art. 4º proponent, nulli prorsus aperiant, nisi Metropolitano suo vel seniori Archiepiscopo.

8. Metropolitanus vel senior Archiepiscopus habitis a Suffraganeis candidatorum propositionibus suas adiiciat: omnium indicem ordine alphabetico conficiat, et, reticitis proponentibus, hanc notulam transmittat singulis suis Suffraganeis sive Antistitibus regionis suae, ut hi opportunas investigationes peragere valeant de qualitatibus eorum quos personaliter et certa scientia non cognoscant.

9. Investigationes eiusmodi earumque causa maxima secreti cautela peragendae erunt, ut supra num. 6. dictum est. Quod si vereantur rem palam evasuram, ab ulterioribus inquisitionibus abstineant.

10. Post Pascha, die et loco a Metropolitano vel a seniore Archiepiscopo determinandis, omnes Episcopi convenient ad seligendos eos qui S. Sedi ad episcopale ministerium proponi debeant. Convenient autem absque ulla solemnitate, quasi ad familiarem congressum, ut attentio quaelibet, praesertim diariorum et ephemeridum, et omne curiositatis studium vitetur.

11. In conventu, invocato divino auxilio, praestandum erit a singulis, Archiepiscopo non excepto, tactis SS. Evangeliis, iusiurandum de secreto servando, ut sacratius fiat vinculum quo omnes adstringuntur: post hoc regulae ad electionem faciendam legendae erunt.

12. Deinde unus ex Episcopis praesentibus in Secretarium eligetur.

13. His peractis, ad disceptationem venietur, ut, inter tot exhibitos, digniores et aptiores seligantur. Id tamen veluti Christo praesente fiet et sub Eius obtutu, omni humana consideratione postposita, cum discretione et charitate, supremo Ecclesiae bono divinaque gloria et animarum salute unice ob oculos habitis.

14. Candidati maturae, sed non nimium provectae aetatis esse debent; prudentia praediti in agendis, quae sit ex ministeriorum exercitio comprobata; sanissima et non communi doctrina exornati, et cum debita erga Apostolicam Sedem devotione coniuncta; maxime autem honestate vitae et pietate insignes. Attendendum insuper erit ad capacitatem candidati quoad temporalem bonorum administrationem, ad conditionem eius familiarem, ad indolem et valetudinem. Uno verbo, videndum utrum omnibus iis qualitatibus polleat, quae in

optimo pastore requiruntur, ut cum fructu et aedificatione populum Dei regere queat.

15. Discussione peracta, fiet hac ratione scrutinium:

a) Qui omnium Episcoporum sententia, quamvis demum de causa, visi sunt in disceptatione ex numero proponendorum expungendi, ii in suffragium non vocabuntur; de caeteris, *etiam probatissimis*, suffragium feretur.

b) Candidati singuli ordine alphabetico ad suffragium proponentur: suffragia secreta erunt.

c) Episcopi omnes, Metropolitano non excepto, pro singulis candidatis tribus utentur taxillis seu calculis, albo scilicet, nigro, tertioque alterius cuiuscumque coloris: primum ad approbandum, alterum ad reprobandum, tertium ad abstensionem indicandam.

d) Singuli Antistites, praeeunte Archiepiscopo, in urna ad hunc finem disposita taxillum deponent, quo dignum *coram Deo et graviter onerata conscientia*, sacerdotem aestimabunt qui in suffragium vocatur: reliquos taxillos binos in urna alia, pariter secreto, deponent.

e) Suffragiis expletis, Archiepiscopus, adstante Episcopo Secretario, taxillos et eorum speciem coram omnibus numerabit, scriptoque adnotabit.

16. Scrutinio de omnibus peracto, liberum erit Episcopis, si id ipsis placeat aut aliquis eorum postulet, ut inter approbatos plenis aut paribus suffragiis novo scrutinio designetur quinam sit praeferendus. Ad hunc finem singuli suffragatores nomen praeferendi in schedula adnotabunt, eamque in urna deponent: schedularum autem examen fiet, ut supra num. 15, litt. *e*, decernitur.

17. Quamvis vero Summus Pontifex sibi reservet, diocesi vel archidioecesi aliqua vacante, per Delegatum Apostolicum, aliove modo, opportuna consilia ab Episcopis vel Archiepiscopis requirere, ut personam eligat quae inter approbatas magis idonea videatur diocesi illi regendae; nihilominus fas erit Episcopis in eodem conventu indicare, generali saltem ratione, cuinam diocesi candidatos magis idoneos censeant; ex. gr. utrum exiguae, ordinatae ac tranquillae dioecesi, an potius maioris momenti, unius vel alterius sermonis, vel in qua plura sint ordinanda aut creanda; itemque utrum loco mitioris aëris et facilis commeatus, an alterius generis, et alia huiusmodi.

18. Episcopus a secretis, discussione durante diligenter adnotabit quae de singulis candidatis a singulis suffragatoribus dicentur, quaenam discussionis fuerit conclusio; denique quinam tum in primo scrutinio, tum in secundo (si fiat) fuerit exitus, et quidnam specialius iuxta art. 17 fuerit dictum.

19. Antistites a conventu ne discedant, antequam ab Episcopo Secretario lecta fuerit relatio ab eodem confecta circa nomina proposita, candidatorum qualitates et obtenta suffragia, eamque probaverint.

20. Actorum exemplar ab Archiepiscopo, a Praesule a secretis et a ceteris Episcopis praesentibus subsignatum, quam tutissime ad Sacram hanc Congregationem per Delegatum Apostolicum mittetur. Acta vero ipsa penes Archiepiscopum in Archivio secretissimo S. Officii servabuntur, destruenda tamen post annum, vel etiam prius, si periculum violationis secreti immineat.

21. Post haec, fas tamen semper erit Episcopis, tum occasione propositionis candidati tum vacationis alicuius Sedis, praesertim maioris momenti, litteras Sacrae huic Congregationi vel ipsi SS.mo Domino conscribere, quibus mentem suam circa personarum qualitates sive absolute, sive relate ad provisionem dictae Sedis, patefaciant.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 19 martii 1919.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

BREVI RISPOSTE.

80. La elezione di *sepoltura* se altro non è determinato, s'intende fatta a norma del can. 1204 fondamentale: « Sepultura ecclesiastica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in ea celebratis, illiusque depositione ». Quindi tutto ciò ha diritto di fare il parroco della chiesa eletta, purchè *non regolare* (applicandosi allora il can. 1230 § 2): al parroco *proprio* non resta perciò che il diritto alla porzione canonica (can. 1236 § 1).

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Prescrittibilità degli assegni per gli economi-curati. — Sono soggetti alla prescrizione quinquennale gli assegni dovuti all'economo curato della chiesa parrocchiale per compenso e per spese di culto.

La esistenza di una contestazione fra terze persone intorno alla competenza passiva di una obbligazione non è causa legittima di impedimento, che impedisce il corso della prescrizione. — Cass. Roma, 7 febbraio-11 marzo 1918, Comune S. Floro c. Graziano (Ibid., pagina 153).

Di una pretesa ingerenza della popolazione circa gli oggetti e funzioni di culto. — Non è ammissibile un diritto di uso pubblico della popolazione, tutelabile con l'azione giudiziaria, sopra le sacre immagini esposte sugli altari delle chiese come oggetto di venerazione dei fedeli.

Spetta solo agli organi legittimi del clero il potere di regolare l'esercizio del culto entro le chiese, e perciò non è consentito di riconoscere nella popolazione la potestà di rivendicare come oggetto di suo diritto subbiettivo la permanenza nel tempio della sacra immagine che essa predilige. — Cass. Rom., Sez. Unite, 7-21 luglio 1917. Comune di M. S. Giuliano c. Rizzo e altri (Ibidem, pag. 231).

Circa lo svincolo di beni di patronato laicale. — Trattandosi di benefizi di patronato laicale soppressi col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, la proprietà dei beni si devolve direttamente a coloro che hanno diritto al patronato al momento della cessazione della personalità civile dell'ente.

Perciò il Demanio, che conserva il semplice possesso dei beni fino al momento dello svincolo, non è tenuto a render conto di quelli che, più non appartenendo al benefizio, non erano mai venuti in suo potere.

Non vale in contrario la clausola dell'atto di svincolo con cui era fatta salva ogni azione contro il Demanio per i fondi che non potevano essere consegnati al patrono perchè incorporati nei beni di terzi. — Cass. Rom., 16 maggio-13 giugno 1917. Demanio c. Ricci (Ibidem, pag. 234).

Obbligo dei comuni nel restauro della casa parrocchiale. — A termini dell'art. 329 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, l'obbligo dei Comuni di provvedere alle spese per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico si estende anche alle spese per la conservazione dei presbiteri o case parrocchiali annesse a detti edifizi, per la nota regola *accessorium sequitur principale*. — Cass. Firenze, 2 agosto 1917, Pieraccini c. Comune di Lucca (Ibidem, p. 237).

LIBRI RACCOMANDATI DALLA DIREZIONE

Ballerini prof. Giuseppe. *L'esistenza di Dio di fronte alla scienza e al pensiero moderno*. — Terza edizione, Firenze, Libr. Editrice fiorentina, 1918. In-8° di pag. 406, L. 3.

Sarà forse superfluo presentare questo libro ai nostri lettori, poichè ben pochi sono oggi che non lo conoscono come il migliore scritto su l'argomento, e il più capace di convincere per la profondità del ragionamento, la rigorosa logica e la lucida esposizione. Esso verte tutto, in realtà, sul principio di causalità; ma prima di assumerlo e di applicarlo, lo svolge e lo dimostra con una minuziosa analisi delle opinioni contemporanee, la quale vediamo fatta anche più ricca ed esauriente nella nuova edizione; anche un lettore mal prevenuto vi sente a poco a poco vacillare i suoi pregiudizi, e vien guidato alla calma riflessione, donde non può non scaturire la luce. E questo ci sembra il miglior elogio del libro; che non ha bisogno di esser letto, come si suole invocare fin dal principio in simili discussioni, *senza preconcetti* (s'intende intellettuali): anche contro questi il libro s'impone e sa trionfare.

GAUDERON P. GIUSEPPE. *Il Sacro Cuore di Gesù, principio di tutta la vita spirituale secondo il B. Giovanni Eudes.* — Milano, S. Lega Eucarist., Roma, Desclée, 1919. In-12° di pag. 158. L. 2,50.

Il B. Giovanni Eudes morì nel 1680 e non conobbe le rivelazioni della B. Margherita Maria: tanto più ammirevole risulta perciò la concordia e armonia delle loro dottrine. È specialmente nel libro XII della sua opera sul S. Cuore di Maria che il Beato tratta della devozione al S. Cuore di Gesù, concepita da lui come « principio della vita di tutti i figliuoli di Dio... origine dei loro buoni pensieri... delle sante parole... di tutte le azioni di pietà... di tutte le virtù... di tutte le fatiche ». Tale solida e salutare quanto consolante e soave dottrina vuol farci conoscere appieno il P. Gauderon, svolgendo e commentando quanto il Beato scrive circa le relazioni del S. Cuore (specialmente nella S. Eucaristia) e la grazia santificante che opera nel cristiano; sia nel ritrarlo dal peccato nell'incitarlo a virtù, sia nel supplire e divinizzare le operazioni del cristiano e della collettività, coronandole infine con la gloria celeste. Dottrina ben solida, ripetiamo, non solo dal punto di vista teologico, pel quale forse potrebbe addursi quanto scrivono i Padri circa l'unione del cristiano con Gesù nella S. Comunione, ma anche da quello della pratica, e pienamente rispondente alle parole del S. P. al sac. Crawley, che la devozione al S. Cuore « non deve essere solo capace di muovere e impressionare, ma anche potente a sradicare, governando costantemente i cuori e i costumi ». Perciò raccomandiamo vivamente il bell'opuscolo.

NAVAL P. FRANCISCO. *Curso de ascética y mística, para Seminarios, Institutos Religiosos de Clérigos y Directores de almas.* II Ediz. Madrid, 1919 (Roma, via delle Carceri, n. 9). In-12°, di pagine 430, leg. Pes. 5.

L'insegnamento dell'ascetica e della mistica non fa ancora, purtroppo, parte delle discipline di tutti i nostri Seminari; eppure la necessità di una più che mediocre conoscenza di essa è intuitiva e si fa sentire subito dai primi passi nella via nella cura o direzione di anime. Anche qui vale la lucida parola di Dante: « Vie più che indarno da riva si parte — ... chi pesca per lo vero, *e non ne ha l'arte* ». La lettura e considerazione attenta di questo libro (piccolo di mole, ma densissimo), specialmente se integrata da quella delle opere da esso citate, può, in buona parte, rimediare a questa deplorata lacuna. Tanto per mostrare l'importanza della cosa, accenneremo alle quattro parti di cui si compone: la prima dedicata alla « Mistica generale » (noi la diremmo meglio « Introduzione generale ») circa gli scopi e i mezzi della direzione; la seconda tratta dell'ascetica nelle sue tre vie; la terza della mistica o « contemplazione » sì confusa che distinta; la quarta infine dà le norme del discernimento degli spiriti, anche per i casi straordinari. Concisione, completezza e logicità sono le doti che meglio abbiamo rilevato. Opportunissimo sarebbe tradurre in latino o in italiano il libro.

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Il S. P. conferma l'elezione fatta dai vescovi greco-melchiti riuniti in Sarba, del loro patriarca Antiocheno nella persona di S. B. Demetrio Cadi già arciv. di Aleppo; quindi annunzia i successi ottenuti a favore delle Missioni cattoliche dalla Conferenza di Versailles: si rallegra della fine della guerra e fa voti che, tolto il blocco e restituiti i prigionieri, se ne cancellino presto le conseguenze.

Allocuzione Concistoriale – 3 luglio 1919. — *Venerabiles Fratres.* — Nobis quidem amplissimi huius ordinis habendi ea potissimum est causa, ut viduis Ecclesiis novos Pastores more solemni attribuamus. Ante omnia vero munus Nostrae auctoritatis sibi postulat Ecclesia Antiochena Graecorum Melchitarum; quam cum venerabilis frater b. m. Cyrillus Geha Patriarcha diu nec sine diligentiae laude gubernasset, abhinc tribus annis, aegritudine potius animi quam aetate confectus, e vita cessit.

Successoris igitur designandi gratia, catholici eiusdem nationis Episcopi, ubi primum per temporum difficultates licuit, in Synodum ad monasterium Basilianum quod est in oppido Sarba, die vicesimo nono Martii proximi coiverunt; atque ut ad suffragia ventum est, statim una omnes voce et acclamatione ipsum qui Synodo praesidebat, venerabilem fratrem Demetrium Cadi Archiepiscopum Aleppensem, Vicarium Apostolicum, Patriarchalem, dixere Patriarcham. Tunc electionem factam Nobis significare per litteras maturarunt, supplicantes ut eam ratam habere et electo Patriarchae sacri honorem Pallii tribuere vel-

lemus. Eadem ipse imploravit, addita catholicae fidei professione solemni.

Nos sacrae Congregationi pro Ecclesia Orientali rem cognoscendam sententiamque dicendam delegavimus; eaque, omnibus probe perpensis, postulationi concedendum censuit. — Etenim venerabilem fratrem Demetrium Cadi, virum non mediocriter ab ingenio et a doctrina itemque ab ornamentis animi instructum, constat ita in variis, quae gessit, muneribus usque adhuc esse versatum ut admodum huic Apostolicae Sedi se probaverit. Eum in Archiepiscopatu Aleppensi non pauca emendasse quae in mores irrepserant, ac de illius Ecclesiae statu ad S. Congregationem Fidei propagandae iniussum retulisse, ex Episcopis Melchitis primum qui huic praesentis disciplinae praescripto sua sponte obtemperarit. Cuius erga Romanum Pontificem observantia eo etiam testata est, quod, cum Romam advenisset Apostolorum limina visitatum, datis litteris ad Cardinalem Praefectum eiusdem S. Congregationis, opportunum contendit fore, si in electione Episcoporum Orientalium amplius tribueretur Sedis Apostolicae auctoritati. Nec vero est dubitandum quin, quod ei in optatis iampridem est, ipse ut effectum detur, sit diligentem operam daturus. — Quare de sententia S. Congregationis pro Ecclesia Orientali, eundem venerabilem fratrem in Patriarcham Antiochenum Graecorum Melchitarum confirmare eique Pallium de corpore beati Petri sumptum conferre constituimus. Itaque auctoritate Omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra, confirmamus et approbamus electionem seu postulationem a venerabilibus fratribus Episcopis Greco-Melchitis factam de persona venerabilis fratris Demetrii Cadi, eumque a vinculo absolutum quo Ecclesiae Aleppensi adstrictus tenebatur, praeficimus in Patriarcham Ecclesiae Antiochenae Graecorum Melchitarum, prout in decreto et schedulis Consistorialibus exprimetur: contrariis non obstantibus quibuslibet. In nomine Patris ✣ et Filii ✣ et Spiritus ✣ Sancti. Amen.

Iam, ut alia hoc loco praetermittamus quae non ad Orientem modo sed ad universitatem christiani nominis pertinent, illud non silebimus, in sollicitudine Nos nuper fuisse de catholicis Missionibus. Equidem cum certiores facti sumus in Versaliensi consilio paci conficiendae quaedam deliberari quibus evangelicae praedicationis non viderentur salva et incolu-

mia fore iura, consiliantes viros cum fiducia rogavimus, ut id ipsum vellent diligenter attendere. Illuc etiam egregium Romanae Curiae antistitem legavimus, qui eadem, quoad posset, iura tueretur. Hic vero renuntiare libet eos ipsos viros, cum postulata Nostra aequis animis expenderint, Nobis magna ex parte satis fecisse. Itaque in spem adducimur eosdem in exsequendis quae hac de re statuerint, parem animi aequitatem secuturos, id quod non modo catholicae religionis, sed ipsius civilis cultus atque humanitatis interest. Et quoniam hostilia tandem finem cepere, suppliciter divinam clementiam in haec invocamus vota, ut maritima iam nunc solvatur obsidio unde famem summamque rerum omnium egestatem tam ingens multitudo patitur, ut quotquot captivi adhuc sunt, quamprimum dimittantur, denique ut homines populique inter se usque adhuc infensi, vinculis consocientur denuo christianae caritatis, quam Nos quidem inculcare non desistimus, quaeque si desit, omnis de pace conventio frustra erit.

Nunc autem ceterarum Ecclesiarum, Tusculanae in primis, viduitati consulamus (1).

II.

Ai Vescovi di Germania: esortazioni pel dopo-guerra; inculca in specie la necessità di provvedere con ogni carità ai bisogni del popolo minuto e di assopire gli odi e inimicizie fra le nazioni, specie fra le già belligeranti.

Lettera. — *Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem.* — Diuturni luctuosissimique belli tandem nationi vestrae finis illuxit; pace sancita, obsidio illa maritima tandem sublata est, quae tam multos, belli nullo modo participes, istic praesertim interemit. Quapropter, venerabiles fratres, Nos, qui, utriusque partis belligerantes paterno animo complexi, nihil reliqui fecimus quod vel ad tantum incendium extinguendum, vel ad eius miserias minuendas pertineret, singulares Deo omnipotenti grates vobiscum universaque cum gente vestra persolvimus.

Iam hoc agitur apud vos, ut immensa belli damna quamprimum resarciantur: quam quidem ad rem, quoniam nihil

(1) Cfr. in *Cronaca*, gli « Atti del Concistoro ».

tam valet quam Ecclesiae Catholicae opera, cui divina gratia accesserit, ideo has dare ad vos litteras constituimus.

Primum, ne in Germania perturbationes publici ordinis erumpant, quae possunt eidem atque adeo ipsi Europae exitium afferre quod aliis nationibus dolemus imminere, omni ope nitendum est, ut quae ad victum necessaria sunt populo suppetant. Ob hanc causam vos, venerabiles fratres, parochis adhibitis ceterisque de clero, quibus maior est cum populo consuetudo, fidelibus, qui agros incolunt, instabitis ut, quantum parcendo possunt, tantumdem cibariorum urbanis fame laborantibus praebere ne recusent. Id omnino in hac summa necessitate temporis lex iubet caritatis; quae si omnes, vel inimicos, complectitur, eos vult peculiari modo a nobis diligi, quibuscum communis patriae vinculo coniungimur. Insuper confidimus fore ut quotquot sunt homines cultarum nationum, maximeque catholici, isti populo, quem ad extrema redactum scimus, opitulari maturent, non modo periculorum metu, verum etiam eiusdem humanae familiae communione et christianae caritatis necessitudine adducti. Illud enim semper meminisse omnes debemus quod sanctus Ioannes Apostolus clamat: « Qui ha-« buerit substantiam huius mundi et viderit fratrem suum ne-« cessitatem habere et clauserit viscera sua ab eo, quomodo ca-« ritas Dei manet in eo? Filioli mei, non diligamus verbo neque « lingua, sed opere et veritate » (*Epist. I*, III, 17-18).

Deinde, venerabiles fratres, omnem sacri muneris auctoritatem unusquisque vestrum convertat oportet ad sananda ea, quae bellum nationi vestrae peperit aut exasperavit, vulnera animorum. In quo potissimum labes abolenda erit odii cum adversus externos quibuscum dimicatio fuit, tum inter cives quos partium studia dissocient; atque eius loco excitanda, quae a Iesu Christo est, fraterna caritas, cui nulli sunt fines populorum, nulla inter civium ordines certamina. Quod nuper in sacro Consistorio significavimus, illud ipsum hic iteramus votum, « ut homines populique inter se vinculis denuo conso-« cientur christianae caritatis, quae si desit, omnis de pace con-« ventio frustra erit ».

Vos profecto, venerabiles fratres, ut pastores boni iidemque pacis caritatisque administri, omnem vestram diligentiam industriamque in hac causa adhibebitis, non cessantes communibus cum clero populoque vestro precibus propitium im-

plorare Deum. Quod ad Nos attinet, vobis in hoc patriae vestrae summo discrimine non sane defuturi sumus: sponte enim paternus animus illuc fertur studiosior, ubi filiorum est necessitas maior, exemplo nimirum amantissimi hominum Redemptoris, qui, multitudine graviter laborante commotus, memorabilem illam edidit vocem: *Misereor super turbam.* Auspicem interea divinorum munerum ac testem peculiaris benevolentiae Nostrae, vobis, venerabiles fratres et omnibus, qui curae vestrae sunt concrediti, apostolicam benedictionem per amanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XV mensis iulii MCMXIX, Pontificatus Nostri anno quinto.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Si condanna il teosofismo come incompatibile con la dottrina cattolica e si fa formale divieto ai fedeli non solo di ascriversi alle società teosofiche e di frequentarne le adunanze, ma anche di leggere i libri, periodici, giornali o scritti che lo propugnano.

Dubbio. — *Feria IV die 16 iulii 1919.* — In plenario conventu habito ab E.mis ac R.mis Dominis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito dubio: « An doctrinae, quas hodie theosophicas dicunt, componi possint cum doctrina catholica; ideoque an liceat nomen dare « societatibus theosophicis, earum conventibus interesse, ipsarumque libros, ephemerides, diaria, scripta legere ».

Iidem E.mi ac R.mi Domini, praehabito DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt: *Negative in omnibus.*

Et feria V die 17 eiusdem mensis, Ss.mus D. N. D. Benedictus Div. Prov. PP. XV, in solita audientia R. P. D. Assessori S. O. impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit et publicari mandavit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 18 iulii 1919.

A. Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

ANNOTAZIONI.

Al decreto che proibisce qualsiasi partecipazione alle pratiche di spiritismo, con non minor ragione segue ora il presente di uguale condanna per le dottrine e pratiche teosofiche, sovente apparentate con le spiritistiche. In esso sapientemente si parla di « dottrine che oggi chiamano *teosofiche* », poichè tal nome di *teosofia*, innocentissimo in sè, non altro significando che scienza di Dio e delle cose divine, è stato oggi applicato a designare una serie di errori, in gran parte antichissimi, ma rivestiti alla moderna, che si fanno passare come una maniera più profonda di intendere gli insegnamenti cristiani intorno a Dio, all'uomo e al mondo visibile e invisibile. Non diversamente gli gnostici opponevano le loro astruserie come vera sapienza (gnosis) alla *nuda fede* dei cattolici. Ma quale sia questa *vera sapienza* dei teosofi non potrebbe dirsi agevolmente: si tratta di un miscuglio di credenze pagane, buddistiche, gnostiche, neoplatoniche, manichee, panteistiche, massoniche, spiritiche, ecc., intorno alla cui sistemazione invano si arrabattano i teosofi. Anzi la russa Blavatsky e l'americano Olcott fondarono una « Società teosofica » per ridurle con studi storici e scientifici a unità, ma non vi riuscirono e anche oggi innumerevoli sono i gruppi e le tendenze che la contrariano; alcuni, ben distinti fra loro, sono sorti recentemente anche in Italia.

Come carattere comune possiamo designare la tendenza di fondere insieme tutte le religioni, compreso il cristianesimo, concedendo ai loro seguaci di attenervisi, ma pervertendone il senso con una trasformazione panteistica dei dogmi e delle credenze di ciascuna: così, p. es., la Trinità divina, la persona e redenzione di Cristo, la grazia, i sacramenti, e fino i precetti della Chiesa e dell'ascetica, apparentemente rimangono, ma in tutt'altro senso, secondo insegnamenti esoterici, cioè riservati agli adepti, i quali avendoli appresi, a poco a poco ritengono inutile accomunarsi ai semplici fedeli nelle pratiche religiose. Da ciò si intende l'importanza che in tali società teosofiche si dà alla *storia delle religioni*, dovendo essa servire a manifestare i punti di contatto tra le varie credenze religiose, e, specialmente quanto al cristianesimo, per ricercare nelle varie eresie il modo di trasformarne i dogmi. In realtà, però, la prevalenza più spiccata viene ora data dai teosofi alle dottrine buddistiche, nelle quali si studiano di ritrovare gli esemplari che il cristianesimo avrebbe ricopiato; così nella teoria filosofica del Karma (espiazione), si sognano scoprire tutto il concetto fondamentale della redenzione operata da Cristo; viceversa alcuni dogmi cristiani, come quello della retribuzione personale ed eterna per ciascuno, vengono audacemente negati, per sovrapporvi le credenze buddistiche, come sostituiscono, nel caso citato, la teoria

delle *reincarnazioni* ossia l'antichissimo errore della metempsicosi: l'origenismo deve servire in proposito di punto di contatto, e secondo esso (teorie delle prove successive indefinite) interpretano i teosofi il Vangelo. Oggi poi innestano a questo proposito tutte le arti spiritistiche, dell'occultismo, medianismo, ecc.

È strano come siffatte dottrine e tendenze possano aver trovato modo di insinuarsi anche negli animi di alcuni cattolici, ma è purtroppo di ieri lo scandalo dato a tal riguardo dal preteso asceta polacco Towianski e suoi seguaci. Anche in Italia non mancano, specialmente signore e signorine, militari e studenti che si fanno attrarre in tali società e gruppi di « studi » teosofici. Opportunamente il presente decreto del S. Ufficio rinnovella contro tale « scienza di falso nome » la condanna già scagliata dagli apostoli, specie da S. Paolo e S. Giovanni, e confermata nella lunga lotta sostenuta dalla Chiesa contro lo gnosticismo e il manicheismo, che in tale teosofia tentano rialzare il capo.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Circolare ai R.mi Ordinari d'Italia per sovvenire ai bisogni del clero.

Le strettezze economiche in cui versa la massima parte del clero in Italia, e che vanno rendendosi di giorno in giorno più gravi per l'alto prezzo di ogni cosa necessaria alla vita, e l'indiscusso principio che chi serve all'altare possa e debba vivere dell'altare, hanno determinato il S. Padre ad adottare degli straordinari provvedimenti che valgano a portare un qualche opportuno sollievo ad uno stato di cose così penoso, senza pregiudizio di quelle ulteriori misure, che potranno essere in seguito stabilite, quando saranno esaminati i vari progetti che recentemente furono tema di studio agli Ordinari d'Italia.

In vista dunque di questi straordinari bisogni del clero, con le presenti lettere della S. Congregazione, Sua Santità:

1° consiglia ai singoli Ordinari d'Italia di elevare l'elemosina delle messe manuali almeno a lire tre;

2° li autorizza a ridurre a questa stessa tassa le elemosine per messe che ciascuno avesse in Curia o presso di sè, qualunque sia la fonte da cui le predette elemosine derivano, supplendo la Santità Sua al minor numero delle messe *de thesauro Ecclesiae;*

3° dà facoltà agli Ordinari tutti d'Italia, compresi i regolari, di ridurre per un quinquennio gli oneri di messe inerenti

ai legati ed alle pie fondazioni di loro giurisdizione in ragione della tassa per le manuali sopra stabilita; così che, detratto il necessario pei sacri utensili, per l'amministrazione e per altri fini voluti dai fondatori, il resto si divida per messe alla tassa sinodale;

4° quanto ai benefizi curati e canonicali, ferme le messe *pro populo* pei parroci tanto nei giorni festivi quanto nei giorni di feste soppresse, e le messe *pro benefactoribus* pei Capitoli, le altre messe che gravassero sui medesimi potranno dagli Ordinari, parimenti per un quinquennio, essere ridotte alla tassa sinodale sopra indicata, in modo però che la somma da erogarsi per la celebrazione di dette messe non superi il quantitativo della somma che si erogava pel passato quando l'elemosina era minore;

5° la riduzione, di cui agli art. 3 e 4, potrà cominciare dall'inizio di quest'anno, se gli oneri non fossero ancora soddisfatti, o dalla metà del corrente anno, o dal principio del 1920 se gli oneri fossero stati in parte od in tutto soddisfatti;

6° qualora per questo aumento di elemosina, le intenzioni di messe, in qualche diocesi, venissero a far difetto, gli Ordinari potranno rivolgersi direttamente a Sua Santità, che provvederà del suo meglio;

7° siccome vi sono in più diocesi benefici con rendite esuberanti alle strette necessità del beneficiato e della Chiesa, gli Ordinari, se credono espediente e possibile imporre su tali benefici, quando vacheranno, una qualche pensione, per costituire un fondo od un'opera in pro' del clero diocesano, ricorrano con fiducia alla Dataria Apostolica, se si tratti di collazione pontificia, alla S. C. del Concilio, se si tratti di collazione vescovile, essendo il Santo Padre, in vista delle straordinarie circostanze del momento, ben disposto a favorire equamente tali istanze.

Cosa santa e salutare è procurare al clero il bisognevole per la sua onesta sostentazione, essendo questa un'opera non solo di rtistiana carità, ma anche di religione.

Presso il popolo ebreo, come ognuno sa, provvide direttamente il Signore con la sua legge che i Leviti avessero di che onestamente vivere del loro ministero e non dovessero applicarsi ad altro, ma fossero del tutto dedicati al suo servizio. Non diversa è e deve essere la condizione del sacerdozio cristiano,

come chiaro si rileva dal Vangelo e dalle lettere degli Apostoli. L'indigenza impedisce al sacerdote di lavorare nel campo che Dio gli ha assegnato, e l'obbliga a cercare altrove i mezzi del vivere con dispendio del sacro suo officio; senza dire che lo stato di penosa sofferenza del clero aliena le vocazioni o le soffoca nascenti. E senza vocazioni e senza sacerdoti non vi è culto, non vi sono sacramenti pel popolo cristiano e la religione più e più languisce.

Il concorrere pertanto a sollevare il clero dalle strettezze in cui versa, è opera di religione accetta a Dio e meritoria. Non manchino gli Ordinari di farlo considerare a tutti gli uomini di buona volontà, sacerdoti e secolari, affinchè, o in vita o *occasione mortis*, fra le opere buone pongano anche questa di dare al proprio Ordinario i mezzi per provvedere ai bisogni del clero.

Roma, dalla S. Congregazione Concistoriale, 29 giugno, festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, 1919.

✠ G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario.*

L ✠ S.

† V. Sardi, Arciv. di Cesarea, *Assessore.*

Annotazioni.

Appena è necessario rilevare la benignità del S. Padre che si manifesta in questa opportuna circolare, segnatamente pel clero d'Italia (e isole adiacenti) a Lui più vicino, e, come a Primate, in particolar modo soggetto. Il clero di nazioni diverse non ne beneficia, e dovranno all'uopo i rispettivi Primati o Vescovi rivolgersi alla S. Sede per ottener simili provvedimenti, dimostrandone quella necessità, che pel clero d'Italia il S. Padre scorge coi suoi occhi. Faremo soltanto a queste chiare disposizioni, alcune osservazioni di indole giuridica e pratica.

Rileviamo anzitutto, che questa circolare non ha natura *di legge*, ma di indulto, e contiene una *grazia fatta*, dal 29 giugno 1919, ai singoli cui è concessa, cioè ai singoli *Ordinari*. Essi dovranno trasmetterla, per quanto li riguarda, ai membri del loro clero, come interessati, mediante apposita *Notificazione;* si osservi bene che giuridicamente nulla avviene *ipso facto* della pubblicazione della circolare, ma solo mediante la notificazione di volontà da parte degli Ordinari, in cui dichiarino almeno di volersi servire delle facoltà *loro* concesse. Ciò risulta da tutto il tenore della circolare, e dalle singole sue disposizioni; ed ha la grave conseguenza che gli effetti e i benefici di tali disposizioni non possono legittimamente aver corso che dalla data della notificazione dei singoli Ordinari.

Così la prima disposizione è un semplice « consiglio » agli Ordinari, di elevare l'elemosina delle Messe *manuali* almeno a lire tre; semplice consiglio, poichè la cosa è già in facoltà degli Ordinari, come fu dimostrato a pag. 32; si sottintende quindi: « agli Ordinari che *già non lo avessero fatto* »; sicchè, per questo riguardo, gli Ordinari che già avessero elevata così l'elemosina non sono tenuti ad alcuna nuova notificazione; non sarà però inutile ossequio alla circolare, confermare nella notificazione, da fare pel rimanente, il decreto già dato in proposito. Gli Ordinari invece, che non avessero già provveduto, debbono provvedere espressamente, appunto perchè il S. Padre, *consigliando*, non si sostituisce a loro nell'esercizio della facoltà che già hanno. Anzi, poichè un consiglio non è un comando, la mancanza di tale provvedimento farebbe presumere in loro la volontà di nulla voler mutare; volontà che però dovrebbero giustificare in caso di reclamo alla S. Sede da parte del clero interessato. Si noti ancora che la tassa di lire tre è suggerita come *minimum* per le sole messe *manuali*, cioè per quelle per cui si richiede la sola applicazione, senza altre condizioni speciali di luogo e di tempo; nulla vieta quindi che gli Ordinari la stabiliscano superiore per messe ad altare o ora fissata, sebbene l'esperienza insegni non essere opportuno eccedere, sia nella specificazione, sia nella proporzione. Le ragioni pratiche del provvedimento, ognuno le vede coi suoi occhi; le ragioni giuridiche che le giustificano possono leggersi nella citata risoluzione della S. C. del Concilio, in Dioecesis N., del 15 giugno 1918 (p. 29 ss.), che fu opportuno prodromo delle nuove disposizioni.

La seconda delle quali contiene una facoltà veramente straordinaria, in quanto dicendo « qualunque sia la fonte da cui le predette elemosine derivano », comprende certamente anche le elemosine di *messe manuali*, alla cui riduzione, come già vedemmo nella predetta risoluzione, la S. Sede rarissimamente suol consentire, per quanto la si domandi, anche a solo scopo pio. Sembra ozioso annotare (sebbene qualcuno ce ne abbia fatto quesito) che il *ciascuno* di questo n. 2, non può essere che il *singolo Ordinario* del n. 1: quindi le elemosine di messe manuali che un parroco ritenesse presso di sè arretrate, non possono comprendersi in tale riduzione. Quanto al tempo, è chiaro dal già detto che tale riduzione giova alle elemosine di messe le quali, *nel giorno della notificazione* in cui l'Ordinario si avvale della autorizzazione fatta in questo n. 2, si trovino presso l'Ordinario stesso o nella sua Curia. L'Ordinario potrà soltanto, nella sua notificazione, con ragionevole e benigna interpretazione delle parole « avesse presso di sè », estender la riduzione anche a quelle che ciascun parroco o sacerdote gli avesse spedite prima di prender conoscenza della notificazione stessa, sebbene non ancora pervenute in Curia o presso l'Ordi-

nario, poichè anche queste se non di fatto, di diritto son già al luogo di destinazione; non può invece estenderla a quelle speditegli posteriormente, per la contraria ragione, che vieta di considerarle in qualche modo comprese nella autorizzazione fatta nel n. 2.

Infine, il confronto tra il n. 1 e il n. 3, chiaramente indica che nei nn. 1-2 per Ordinari, si intendono solo gli Ordinari *dei luoghi* a norma del can. 198, § 2: sono cioè esclusi i superiori anche maggiori o supremi, di religioni clericali, anche esenti, pure riguardo ai loro sudditi. E la ragione è chiara, poichè anche gli esenti, quanto alle elemosine di messe, manuali, debbono stare alla tassa diocesana (can. 831, § 3). Quindi per la riduzione di Messe manuali arretrate, attualmente non versate all'Ordinario del luogo, si dovrà anche dai regolari ricorrere unicamente alla S. Sede. Invece, riguardo alle messe legate o fondate, possono provvedere anche gli Ordinari religiosi, cioè i superiori maggiori di religione clericale *esente* (a norma del citato can. 198, § 2) per le fondazioni soggette alla loro giurisdizione: quindi tutti gli Ordinari di cui al 198 § 1 (Vescovo residenziale, abate o prelato *nullius*, loro Vicario generale, amministratore, Vicario e Prefetto apostolico, e chi ne fa per diritto le veci, quindi anche il Vicario capitolare), nonchè i detti superiori hanno la facoltà di ridurre per un quinquennio gli oneri di messe inerenti ai legati e pie fondazioni di loro giurisdizione: per guisa che detratta la spesa per gli utensili sacri (che è varia secondo i luoghi e le regioni: ostie, vino, cera, consumo dei paramenti sacri) e quella di amministrazione (la quale non può esser superiore al 5 % del reddito annuo), oltre la spesa occorrente per altri oneri da adempirsi (p. es., per celebrazione di un anniversario, secondo la legittima tariffa) il resto del reddito annuo si divida per tante messe quante ne risultano alla tassa sinodale vigente nel luogo per le manuali. Uguale facoltà vien fatta nel n. 4 agli Ordinari circa le messe gravanti i benefici curati e canonicali, escluse le messe *pro populo* e le conventuali *pro benefactoribus*, riguardo alle quali nulla deve mutarsi. Queste eccettuate, per le altre potrà operarsi dagli Ordinari congrua riduzione alla tassa sinodale prescritta o da prescriversi, secondo il n. 1. E per facilitarne il concetto, la Circolare aggiunge una minuta spiegazione: infatti, trattandosi di messe legate o fondate, il reddito di esse è già fisso: si ha cioè ogni anno una *determinata* somma, per cui il computo delle Messe da dirsi non offre alcuna dubbiezza; al contrario, per tali messe gravanti il patrimonio dei benefici, nessuna somma è stabilita, ma è prescritto soltanto l'onere da subire: un chierico, p. es., si ordina con un patrimonio di annue lire 600, su cui gravano 25 messe annue che egli deve o celebrare o far celebrare. Attualmente soddisfa, p. es., depositando in Curia lire 37,50 per messe all'elemosina di L. 1,50 ciascuna: elevata ora la

tassa al minimo di lire tre, dovrebbe erogare almeno il doppio, cioè lire 75; invece l'Ordinario potrà permettere che pel prossimo quinquennio il sacerdote in parola dica egli stesso o faccia dire sole *dodici* messe annue, rispondenti alla somma di lire 37,50 erogata finora. Tutto ciò era già sostanzialmente espresso dicendosi: « le *altre messe*... potranno esser *ridotte* alla tassa sinodale »; ma a togliere ogni ambiguità lo si è voluto più precisamente esprimere aggiungendo « in modo che la somma da erogarsi... non superi il quantitativo della somma che si erogava nel passato » delle quali parole crediamo ora sufficientemente chiarito il senso e lo scopo, ch'era quello di determinare anche per questi oneri la *somma* da prendersi per base della riduzione: per gli altri oneri aventi già determinata la somma relativa, si applicherà senz'altro il dispositivo del n. 3.

Riguardo al modo di servirsi di tale facoltà di riduzione, gli Ordinari possono sia procedere *nei singoli casi*, sia *per atto unico*, dichiarando, p. es., nella loro notificazione che riducono alla rata stabilita come tassa sinodale, tutte le elemosine di messe giacenti attualmente in Curia, tutti gli oneri attualmente inerenti a legati o pie fondazioni di loro giurisdizione, e tutte le messe attualmente a carico dei patrimoni di benefici ecclesiastici, ma non oltre il quinquennio il quale andrà computato, giusta il n. 5, dal 1° gennaio 1919 se gli oneri non sono stati ancora soddisfatti, dal 1° luglio 1919, se sono stati soddisfatti pel primo semestre, dal 1° gennaio 1920 se sono già soddisfatti per intero. Naturalmente possono benissimo concedere un tempo minore d'un quinquennio, o rinnovare la riduzione anno per anno, durante il futuro quinquennio, come credono più opportuno.

Le altre disposizioni della Circolare non hanno bisogno di chiarimento.

Una grave difficoltà a proposito di tale circolare è data invece dalla quota della riduzione. Alcuni interpretano che tale quota non possa essere superiore alle lire tre, di guisa che occorrerebbe rivolgersi alla S. Sede per ottenere una riduzione, p. es., a quattro lire per messa; e ciò doppiamente: alcuni cioè interpretano così in quanto negano che l'Ordinario possa in forza della circolare stabilire una tassa diocesana minima superiore a lire tre; altri mentre concedono che possa stabilire una elemosina superiore come tassa diocesana, negano però che la riduzione delle messe fondate o già accettate possa farsi per quota superiore alle lire tre.

Ai primi fa certo ostacolo il testo del n. 1: « di elevare l'elemosina delle messe manuali, *almeno* a lire tre »; ovviamente s'intende che possono anche superare le lire tre; ma rispondono che quell'*almeno* deve intendersi riguardo alla gradazione, per così dire, delle diverse elemosine di messe a seconda delle condizioni richieste: il grado minimo

è appunto quello della messa letta *ubicumque* e *quandocumque;* quindi designata per tale Messa l'elemosina in lire tre, è appunto detto che chi ordina una messa deve dare *almeno* lire tre, in quanto cioè dovrà dare *di più* se esige altre condizioni di tempo e di luogo. E appoggiano questa interpretazione col fine della circolare che sembra essere di arrecare unità di tassa in tutta la regione italiana ove vigono circostanze economiche sostanzialmente eguali: dando la facoltà di oltrepassare le lire tre, si indurrebbe invece grande discrepanza tra diocesi e diocesi, con non lievi inconvenienti. Negata quindi tale facoltà circa la tassazione, è ovvio che anche la riduzione non potrebbe farsi oltre la quota di lire tre.

Gli altri, invece, si appoggiano alla differenza di dizione tra i numeri 1 da una parte, e i nn. 2, 3, 4 dall'altra: al n. 2 è detto: « questa stessa tassa », al n. 3 « della tassa *sopra* stabilita », al n. 4 « alla tassa *sopra* indicata »; ora *sopra* non si *indica*, non si *stabilisce* altra tassa, che quella di *lire tre;* quindi, secondo tale interpretazione, anche concedendo che la tassazione possa farsi oltre le lire tre, la riduzione dovrebbe essere alla quota di lire tre. Diversamente la Circolare ai nn. 2, 3, 4, avrebbe detto « della tassa che *stabiliranno, designeranno,* mentre dice « sopra stabilita, indicata ». Asseriscono tali commentatori che questa è pure la interpretazione seguita dalla S. C. del Concilio, la quale riserva a sè, in qualunque caso, la riduzione per una quota superiore.

Non abbiamo ora modo di accertare tale ultimo punto: vogliamo solo dire che la differenza che risulterebbe in tale ipotesi trà la quota di tassazione e la quota di riduzione, ci appare senz'altro incongrua. Scopo della riduzione è infatti appunto la perequazione alla tassa sinodale, affinchè i sacerdoti non si dolgano della mancanza di applicazioni alla tassa sinodale (cfr. n. 6). La differenza di dizione appare invero come una certa scorrettezza linguistica dell'estensore della circolare: scorrettezza manifesta anche altrove; ma può agevolmente evitarsene la conseguenza, intendendo « stabilita *sopra*, indicata *sopra* » non in modo *specifico*, ma solo *in genere*, come cioè non inferiore a lire tre, o meglio, come la *eleveranno* gli Ordinari. Tolto questo appoggio, in verità assai forte, cesserebbe il migliore argomento anche per la prima interpretazione, che ha il gravissimo inconveniente giuridico, di *restringere* la facoltà che già prima della circolare ha l'Ordinario riguardo alla tassa diocesana. L'inconveniente pratico temuto della troppa discrepanza, non ha luogo quando si consideri che l'Ordinario dovrà servirsi della facoltà appunto in considerazione delle circostanze economiche, sostanzialmente uguali, ma accidentalmente diverse: quindi l'uniformità sostanziale verrebbe a ottenersi ugualmente. Eccessi son sempre possibili, ma a correggerli, oltre la vigi-

lanza dei superiori e la deplorazione dei vicini, giova nel caso la considerazione che tale eccesso sarebbe a tutto detrimento del clero diocesano, che vedrebbesi ben presto mancare il sollievo economico che la circolare intende. Concludiamo perciò, opinando che gli Ordinari possono moderatamente eccedere la tassazione di lire tre, e conseguentemente servirsi di una quota moderatamente superiore, anche per la riduzione. Ricorrere alla S. Sede sarà necessario solo per una riduzione superiore alla tassa stabilita.

Sacra Congregazione del Concilio.

Si risolve non esser necessario il concorso quando il vescovo erede dover trasferire un parroco al governo di altra parrocchia

Romana et aliarum. — 21 giugno 1919. — Atteso che nel can. 2162 del Codice, ove si dà al vescovo la facoltà di trasferire amministrativamente un parroco ad altra parrocchia vacante, non si fa alcuna menzione del concorso da farsi o no nelle regioni ove per la provvista delle parrocchie il concorso è prescritto, alcuni Ordinari, specialmente d'Italia, hanno dubitato della cosa (1), e chieste opportune istruzioni o facoltà alla S. C. del Concilio, la quale per opportuna norma ha discusso nella plenaria del 21 giugno 1919 il dubbio: « An requiratur concursus vel saltem examen in parochorum translatione de qua in can. 2162 ss. Codicis Iuris Canonici ». Al qual dubbio gli Emi Padri risposero con un « Negative ad utrumque » sanzionato dal Santo Padre nell'udienza del seguente giorno 22.

Eccone le principali ragioni. Non occorre osservare che il dubbio riguarda soltanto quelle regioni in cui la provvista delle parrocchie si fa per concorso *speciale*, cioè indetto per determinata parrocchia vacante, non già per le altre regioni in cui i concorsi son *generali*, con lo scopo di saggiare la idoneità dei candidati al ministero parrocchiale *in genere*, onde tenerne conto nelle eventuali vacanze. Troppo chiaro è, infatti, che in questo secondo caso nulla si oppone al trasferimento

(1) Anche a noi fu proposto quel dubbio da varie parti: rispondemmo a pag. 157 di quest'anno; e abbiamo il piacere di vedere appieno confermata da questa autorevole e istruttiva decisione, che si aggiunge alle altre già emanate dalla S. C. del Concilio a pratica illustrazione del nuovo Codice.

di un parroco da una cura all'altra senza rinnovare concorso nè esame, dal quale non risulterebbe che una nuova prova di quella idoneità generale già riconosciuta nel precedente concorso. Cfr. S. C. C. in Mediolanen., *Concurs. paroecial.*, 17 dec. 1904 (*M. E.*, XVI, p. 481). Invece quando si tratta di concorsi *speciali*, sembra opporsi alla traslazione immediata appunto l'indole speciale di tali concorsi, fatti cioè per provare l'idoneità del candidato appunto per una *determinata* parrocchia: cfr. Conc. Trid., sess. XXIV c. 18 de ref.: « idonei aetate... *et aliis* rebus *ad vacantem ecclesiam* gubernandam opportunis »: vedi anche la S. C. C. in Brixien., *Concursus*, 27 ianuar. 1912 (in *M. E.*, XXIV, p. 99). Appunto invero per essere un dato concorso fatto per provvedere *una data parrocchia*, insegnano comunemente i dottori che i parroci i quali vogliono trasferirsi ad altra parrocchia vacante, debbono sottostare a un nuovo concorso, dal quale obbligo solo la S. Sede li può dispensare. Così Garcia, *de benef.*, p. IX, c. 2, n. 208; Barbosa, *de officio et potest. parochi*, p. III, allig. 60, n. 91, Fagnano, in tit. « Ne sede vacante », cap. IIIa, n. 18 segg.: cfr. la *Mediolanen.* sopra citata. Tale essendo la vigente disciplina nei luoghi ove vige la legge del concorso, sembra che il can. 459, § 4, la conservi espressamente, dicendo: « haec forma retineatur donec Sedes Apostolica aliud decreverit »; tanto più che, a norma del can. 6, § 4, nel *dubbio* se il Codice abbia riformato un punto del diritto vigente, deve starsi all'antico: « a vetere iure non est recedendum ». Nè sembra sufficiente opporre il dispositivo dei canoni 2162 segg. ove non si accenna affatto al concorso: è questo un argomento meramente negativo, *ex silentio;* ma da tal silenzio nulla dovrebbe concludersi, quando si rifletta che la disciplina del concorso è considerata dal Codice non come la *norma*, bensì come l'*eccezione:* ora è troppo chiaro che il legislatore dà le sue disposizioni secondo il diritto comune, normativo, non già secondo il diritto particolare o d'eccezione; quindi, giuridicamente, sembrerebbe doversi concludere che le norme del can. 2162 segg. riguardano le regioni ove non vige la legge del concorso, e non quelle dove per diritto particolare è prescritto il concorso.

Ma tutto ciò dimostra soltanto che il dubbio proposto è ragionevole, ed ha qualche fondamento di affacciarsi: non doveva, cioè, respingersi *a priori*, onde saggiamente nella S. Con-

gregazione è stato rimesso all'esame della Plenaria, come cosa grave e di dubbia soluzione. In realtà la mente del legislatore appare troppo chiara al senso contrario. Che le disposizioni del can. 2162 ss. escludano la necessità del concorso, risulta evidente, così che nell'opinione contraria, doveva persino concludersi che quelle disposizioni non si applicano ove vige l'obbligo del concorso speciale. Ed invero col can. 2162 ss. si dà ai Vescovi la *facoltà* di trasferire un parroco, anche *nolente* (se amovibile), da una parrocchia che quegli regge già utilmente ad altra, anche d'ordine *inferiore* (purchè non troppo), perchè così *esige il bene delle anime*, al quale il parroco deve *sacrificare i suoi interessi*. Ora non v'è chi non veda come tale *facoltà* sarebbe resa affatto vana e frustranea, posta la necessità del concorso: se il parroco è *invito* gli basterebbe, a spuntarla, farsi riprovare o semplicemente astenersi dal concorso: cosa troppo facile; se invece *acconsente*, potrebbe al contrario, e contro ogni buon volere, esser riprovato nel concorso, e in tal caso il Vescovo non saprebbe che farsi della facoltà conferitagli dal can. 2162; la quale resterebbe pure inutile nel caso che il parroco volenteroso, *superi* il concorso o esame, poichè allora *vi ipsius concursus* otterrebbe per giustizia la nuova parrocchia, senza alcuna necessità, pel vescovo, di usare della detta facoltà. Dunque tutto si riduce a vedere se i can. 2162 ss. si applicano, o no, alle regioni ove vige la necessità del concorso.

E a tal uopo basta riflettere che, checchè sia del futuro, attualmente tale legge forma il diritto comune, confermato in quasi tutti i paesi a regime concordatario e non è facile prevedere quando verranno le nuove norme promesse nel canone 459, § 4: escludere tante regioni dal beneficio dei canoni 2162, sapientemente stabiliti « per la necessità di provvedere al bene delle anime », e ciò per non intaccare una forma già condannata a scomparire in futuro, sembra cosa troppo aliena dalla mente del legislatore. Nè tale ragione d'ordine *pratico* è disgiunta da solide considerazioni giuridiche: 1° È assiomatico che « lex ubi voluit expressit, *ubi non expressit non voluit* »: se dunque il legislatore si ricordò nel can. 459, § 4, della legge del concorso, e la tacque affatto nei can. 2162 ss., vuol dire che le disposizioni di questi canoni sono per sua volontà esenti da quell'obbligo. 2° La facoltà dei can. 2162 ss. non

è nuova: ivi stesso in nota sono citati i cap. 37 e 39 della caus. VII, quaest. I, del Decreto di Graziano per cui si dà ai Vescovi la facoltà di trasferire a loro prudente arbitrio i chierici da una chiesa all'altra: dunque con tali can. 2162 ss. si è voluto tornare al diritto antico, che vigeva *prima* che fosse introdotto l'obbligo del concorso: il che vuol dire che quei canoni sono *correttivi* del diritto post-tridentino circa i concorsi: cfr. Reiffenstuel, lib. I, lit. II, § XIX, n. 508: « Non est mirum quod lex posterior, quae corrigit aliud Jus correctivum, et nos reducit ad terminos antiquae legis, censeatur favorabilis et ideo extendenda, cum facilis sit cuiusque rei reditus ad sua principia ». Al qual proposito è bene osservare che già col decreto *Maxima Cura* si suggeriva di provvedere al parroco *rimosso*, tra gli altri modi, anche col *trasferirlo* ad altra parrocchia (cfr. Cod. can. 2154, § 4), ove certo a nessuno venne in mente pensare all'obbligo di un nuovo concorso.

Infine è bene notare che il concorso, o esame, non si richiede ad altro che per potersi formare un giudizio della idoneità di un candidato a reggere una data parrocchia: ora il can. 2162 esplicitamente suppone che tale idoneità risulti nel caso già provata e certa dalla prova *sperimentale* fatta nella parrocchia *a qua*: ossia gli anni durante i quali il parroco in parola ha « utilmente retto » la sua parrocchia, danno al Vescovo certezza assoluta, assai superiore a quella che potrebbe dare l'esame e il concorso, che il parroco è anche *più* idoneo per altra, sicchè « il bene delle anime esige » il trasferimento. Al Vescovo è dunque affatto superfluo, in tal caso, un nuovo concorso, per l'assioma giuridico « qui certus est, certiorari ulterius non oportet ».

Per tali ragioni giustamente e sanamente fu risoluto come sopra.

Sacra Romana Rota.

Circa un decreto vescovile che determina i confini tra due parrocchie (Cfr. *A. A. S.*, IX, 146).

Annecien. — *Finium paroecialium.* — 5 febbraio 1918. — Viuz e Faverges erano in antico tutto un territorio appartenente al monastero di Viuz, che ne aveva la cura parrocchiale. Soppresso il monastero, nel 1513 la parrocchia di Viuz fu annessa al Capitolo Cattedrale di Annecy, con l'obbligo di costi-

tuire un vicario perpetuo in Viuz per l'esercizio attuale della cura per tutto il territorio. A poco a poco il villaggio di Faverges si accrebbe, diventando un importante centro industriale, sicchè nel 1763 si ottenne che la cura attuale fosse divisa fra *due* vicarii perpetui, uno per Viuz, l'altro per Faverges; innovata poi nel 1803 la circoscrizione delle diocesi francesi, i due paesi di Viuz e di Faverges vennero costituiti in parrocchie indipendenti. Su la fine del passato secolo fu costruita una linea ferroviaria, che passa precisamente tra i due paesi, pei quali fu costruita una sola stazione denominata, dal più vicino e importante, di Faverges; il luogo ove sorse era prima del tutto disabitato, ma costruitavi la stazione si edificarono rapidamente case intorno ad essa. Nacque una seria questione tra il parroco di Viuz e l'arciprete di Faverges a chi appartenessero i nuovi parrocchiani del nucleo di case intorno alla stazione: il Vescovo, nel 1899, provvisoriamente e senza pregiudizio dei diritti delle parti, li assegnò a Viuz, prendendo per base l'antica tradizione per cui la parrocchia di Viuz si estende fino alla porta meridionale del cimitero di Faverges. Ma nel 1909, dopo diligente esame della cosa, ritenendo incerti tutti confini tra Viuz e Faverges, a norma del can. 13 della sess. XXIV del Conc. Trid. li determinò con un decreto totalmente a favore di Faverges. Ricorse il parroco di Viuz alla Congr. del Concilio, querelandosi che il Vescovo avesse con tal decreto mutato, almeno in parte, i confini *certi* fra le due parrocchie, e la S. Congr. ritenendo in questo caso trattarsi di cosa giudiziaria rimise la causa al Vescovo perchè la decidesse giudiziariamente. E infatti con sentenza del 28 settembre 1916 il Vescovo, riconoscendo che in minima parte i confini erano già certi, modificò la determinazione del precedente decreto, stabilendo che per questa minima parte si conservassero i confini già riconosciuti definiti; nel rimanente, confermò il decreto, trattandosi di confini realmente incerti.

Siccome con tale determinazione dei confini incerti, che prendeva per base la linea ferroviaria, il nucleo della stazione era assegnato a Faverges, il parroco di Viuz non ne fu soddisfatto e ricorre in appello alla Rota, ove la causa fu discussa nel turno Prior-Sincero-Cattani, sotto il dubbio concordato fra le parti: « Quomodo determinandi sint fines inter parœcias « dictas Viuz et Faverges respectu terreni, de quo in sententia

« Curiae dioecesanae die 28 sept. 1916 ». E nella sessione tenuta dal turno il 5 febbraio 1918, gli Uditori risposero: « Deter- « minandos esse iuxta limites in eadem sententia definitos », compensando le spese fra le parti.

Eccone le principali ragioni. Tutta la questione si riduce a un sol punto. Stante infatti il decreto Tridentino, sess. XXIV, de ref. c. 13: « in iis quoque civitatibus et locis, ubi paro- « chiales ecclesiae *certos* non habent fines... mandat S. Synodus « Episcopis, ...ut distincto populo in certas propriasque parœ- « cias, etc. », è incensurabile in sede di giudizio la disposizione del Vescovo che determina i confini ove questi sono *incerti:* perciò al ricorrente non resta altro che dimostrare che il Vescovo, prescrivendo nuovi confini, ha mutato i confini già prima *certamente* esistenti: ossia deve dimostrare la preesistenza di confini ben determinati.

Chi ne deve fare la prova? Evidentemente il ricorrente, cioè chi impugna la sentenza data dal Vescovo: e sebbene nel caso il giudizio nella Curia diocesana sia stato fatto a istanza dell'arciprete di Faverges, il quale volle a buon diritto che il parroco di Viuz rispettasse il decreto del Vescovo, pure, dacchè l'arciprete altro non chiede se non che si sostenga il detto decreto, l'onere della prova spetta al parroco di Viuz, che lo impugna.

Ora tal prova il parroco di Viuz ha fatta, come riconosce la stessa sentenza diocesana, riguardo a una sola parte dei confini: trattasi cioè di una strada che va dal casolare di Favergettes, appartenente alla parrocchia di Viuz, alla chiesa parrocchiale di Viuz: secondo il decreto precedente alla sentenza questa strada veniva compresa nel territorio della parrocchia di Faverges; fu invero dimostrato che, *ab antiquo*, quella via era l'unica che conducesse da Favergettes a Viuz, e che per essa si svolgeva la processione delle rogazioni partente dalla parrocchia di Viuz. Nè può ciò spiegarsi come una mera *servitù* di passaggio attraverso il territorio della parrocchia di Faverges, appunto perchè non si dimostra che tal territorio sia appartenuto a Faverges, e ogni atto di giurisdizione appare invece esercitato su di esso dal parroco di Viuz. Può dunque sicuramente ritenersi quel che dicono i testi, che cioè era certissimo « a peu près incontestable » che tal territorio prima del decreto vescovile apparteneva certamente a Viuz: quindi il de-

creto che ne disponeva come di cosa *incerta* errava nel supposto, e giustamente è stato corretto nella sentenza diocesana.

Quanto al rimanente confine, il parroco di Viuz vorrebbe farlo decorrere dalla predetta via sino alla porta meridionale del cimitero di Faverges, in guisa da farlo decorrere a destra della ferrovia, la quale con la stazione e relativo agglomerato (pure a destra) verrebbe così inclusa nel territorio di Viuz: e dovendo provare che tale era il confine *certo*, prima del decreto vescovile, adduce questi argomenti: anzitutto consta dagli atti e dai testimoni che i funerali venienti dall'una all'altra chiesa si fermavano appunto presso codesta porta meridionale del cimitero di Faverges, dove il parroco cedeva la salma all'altro parroco: segno indubbio, a detta del parroco di Viuz, che a quel punto terminavano le due parrocchie.

E in linea generale, ciò è buona presunzione; ma nel caso, riconosciuto quel punto come confinale, ne verrebbe questo gravissimo inconveniente che tutto il cimitero di Faverges verrebbe incluso nel territorio della parrocchia di Viuz! Ora è certo più forte la presunzione che il cimitero sia costituito entro i limiti della parrocchia a cui appartiene: quindi l'altra più debole presunzione deve cedere a questa più forte: tanto più che si dimostra dagli atti che il cimitero di Faverges fu costruito ove trovasi nel 1823 e fu ampliato nel 1873 senza che sia intervenuto alcun permesso o atto del parroco di Viuz, che certo non avrebbe tollerato che lo si costruisse a sua insaputa nel suo territorio!

D'altra parte generalmente si prova, nel caso, che i territori delle due parrocchie non furon determinati per *vere linee divisorie*, ma solo per attribuzione di aggruppamenti o casolari. Anzitutto non abbiamo memoria scritta di vere linee terminali, neppure nei documenti del 1763 ove si dividevano le due vicarie e in quello del 1803 ove le si costituivano parrocchie indipendenti: sempre in essi si parla di casolari assegnati. Ciò ammesso si spiega perfettamente come si siano successivamente variati i limiti fisici di giurisdizione, appunto con l'accrescersi dei casolari relativi: p. es., riguardo a Faverges stessa risulta che in antico la parrocchia di Viuz giungeva fino alla porta del paese: poi si ritrasse fino a un punto segnato da una croce di pietra, poi retrocedette fino alla porta meridionale del cimitero, senza alcun reclamo da parte di alcuno:

ciò ben s'intende ammesso che la parrocchia di Faverges fosse determinata per casolari, poichè sviluppandosi il gruppo principale, cioè Faverges stesso, doveva in certo modo accedergli quanto di nuovo si sviluppasse. Se invece si fosse trattato di vere linee divisionali, certamente parroci e vescovi avrebbero protestato per la violazione dei limiti, essendo punto di diritto pubblico che i confini stabiliti non possono variarsi, neppure per prescrizione. Risultando perciò ad evidenza che i confini in parola non erano stabiliti, nulla può opporsi contro la sentenza del Vescovo che li determina, e pertanto tale determinazione contenuta nella sentenza vescovile doveva sostenersi e confermarsi pienamente.

E così fu deciso.

Supremo Tribunale della Segnatura.

Circa la nullità di sentenza, la restituzione in intero e il nuovo esame nelle cause matrimoniali.

Paderbornen. — *Nullitatis matrimonii* 10-31 *maggio* 1919. — Carlo Bartels e Olga Laffert entrambi luterani si sposarono dinanzi al pastore evangelico in Lhesen presso Wittemberga il 14 aprile 1899. Dal matrimonio eran nati due figli, quando nel 1907, sorti gravi litigi fra i coniugi, Olga abbandonò per sempre il marito, che, dopo inutili tentativi per richiamarla, l'11 marzo 1909 ottenne dal tribunale sentenza di divorzio perpetuo *per colpa della moglie*. Entrambi passarono a nuove nozze civili. Olga maritandosi a un cattolico, il barone Adolfo von Spiegel: divenuta poi cattolica anche essa, e desiderando sposarsi con lo Spiegel in faccia alla Chiesa, intentò causa presso la Curia di Paderborn, per ottenere la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio, prima inutilmente pel capo della *vis et metus*, e poi, nel 1913, pel difetto di consenso, in quanto che pretendeva di aver voluto sposarsi solo nel caso che il matrimonio fosse dissolubile per divorzio, come riteneva la sua setta. Ma la Curia, nel 1914, vagliata la causa diede sentenza contraria, affermando valido il primo matrimonio; appellando la donna alla Rota, questa in data 27 luglio 1917, dopo avere ordinato un supplemento di istruttoria, confermò la sentenza della Curia: di che l'attrice ora si grava dinanzi al Supremo

Tribunale della Segnatura, chiedendo l'annullamento della sentenza Rotale, o, quando meno, la restituzione in intiero. Proposti perciò nella plenaria del 10 maggio 1919 i due dubbi formali: 1° « Sitne nulla sententia Rotalis in casu et sitne locus eius circumscriptioni? ». Et quatenus negative: 2° « Sitne locus restitutioni in integrum in casu? »; gli E.mi, su relazione del Card. Sbarretti, decisero: « Remittatur causa pro novo « examine ad S. R. Rotam ».

Dalla decisione, stesa dal Prelato Votante mons. Giuseppe Fameli in data 31 maggio, raccogliamo i seguenti punti notevoli:

Si constata anzitutto che il ricorso non deduce alcuno dei motivi indicati nei can. 1892-1897 come idonei a ottenere la dichiarazione di nullità. Ma ciò non ostante la sentenza si indugia a discutere i due motivi addotti nel ricorso, cioè la *violazione della legge* e la *perversione dello stato di fatto*, e dichiara esplicitamente che questi due motivi, se provati, produrrebbero la voluta nullità. Ecco le parole della decisione: « Quod autem « asseritur violatam legem fuisse, hoc quidem nullam senten- « tiam reddidisset, nam regulariter quidquid fit contra ius, « nullius roboris est (c. 8 *de sent. et re iudic.*, reg. 647, in VI) ». « Circa factorum perversionem: si hoc fecissent iudices Rotales, « utique circumscribenda lata sententia foret, quia, quoties « iudicium profertur super errore substantiali, *ex facto perverso*, « idem est ac si latum fuisset super documentis corruptis vel « super falsis testimoniis (cap. 1 et 9 *de sent. et re iudic.*, Pirhing, « h. t. n. XLIII; Santi-Leitner, Prael. I. C., II tit. XXVII, n. 15: « Lega, *de Judic.* I, n. 700) ». Questa dottrina affermata ora anche dopo il Codice dal Supremo Tribunale è certo notevole, e dimostra che nei can. 1892-1897 ove non si fa parola alcuna di tali motivi di nullità, *non sono contenuti* TUTTI *i motivi di nullità*, ma soltanto quelli di *diritto positivo*, facendo salvi tutti quelli *di diritto naturale*, come sono, in realtà, gli accennati. Così già la Rota aveva interpretato, come vedemmo p. es. anche a pag. 109 di questo volume, le sue costituzioni ove i motivi di nullità eran ridotti ai tre classici (difetto di giurisdizione, di mandato, di citazione); così ora la Segnatura interpreta il Codice, aprendosi la via a una larga competenza anche *sul merito* delle sentenze Rotali ch'essa rivede.

Ciò stabilito in genere, esaminando nel caso i gravami del ricorso, non li riconosce fondati: 1° Quanto alla violazione di

legge, essa consisterebbe nel fatto che la Rota avrebbe esclusa la testimonianza degli affini e consanguinei, mentre è certo che nelle cause matrimoniali « consanguinei et affines habentur testes habiles in causis propinquorum » (Istruz. S. C. C. del 22 aug. 1840: cfr. can. 1974). Ma in fatto ciò è tanto poco vero, che anzi la Rota appunto perciò ordinò un supplemento di istruzione, in cui tali testi furono uditi: altro è non avere ammesso i testi a deporre, altro è *non aver creduto alle loro deposizioni*. 2° Quanto alla perversione del fatto, consisterebbe in ciò, che, contro le risultanze degli atti, i giudici non avrebbero ritenuto a sufficienza provate le loro asserzioni favorevoli alla nullità del matrimonio. Ma ciò non riguarda lo *stato* bensì la *stima* del fatto, la quale è incensurabile finchè non la si dimostri infetta di ingiusto favore o odio: « Credendum iudicibus est « quod naturae negotii convenit et quod *inimicitiae aut gratiae* « *suspicione caret*, confirmando motum animi sui ex argumentis « et testimoniis quae rei aptiora esse compererint » (c. 3, can. IV, quaest. II): cfr. can. 1869 § 3: « probationes aestimare iudex debet *ex sua conscientia* » la quale coscienza è sottratta a qualunque competenza umana. Quando perciò, come nel caso, i giudici asseriscono: « Si tabulae processuales inspiciantur, *prudens* « *extat dubium* de opposito » certamente formulano un giudizio incensurabile, in forza del quale necessariamente dovevano concludere, come hanno concluso: *non constare* de matrimonii nullitate in casu. Quindi non provandosi nè violazione di legge, nè perversione sostanziale del fatto, nè adducendosi altri motivi di nullità, non poteva accogliersi il ricorso in questa parte.

Quanto poi spetta alla *restituzione in intiero* si osserva che questa nelle cause matrimoniali non ha luogo, essendo essa soltanto diretta contro la *regiudicata*, la quale nelle cause matrimoniali non si forma mai. Perciò, anche avendosi, come nel caso, due sentenze conformi, la causa può sempre riproporsi, senza bisogno di restituzione in intiero, quando si possa appoggiare su nuove prove e documenti, la cui gravità risulti al giudice in linea di delibazione (cfr. can. 1903). Ora nel caso è sembrato agli E.mi che veramente dal tenore del ricorso risultasse che alcune argomentazioni addotte dall'attrice non fossero del tutto esaurite dalla sentenza Rotale, e inoltre la medesima attrice si dichiarava pronta a addurre altri testimoni sul punto che ella non intese contrarre che un matrimonio dis-

solubile, tra i quali il parroco cattolico Müschen che dichiara in atti di esser disposto a deporre. Perciò, omettendo affatto di pronunziarsi sui dubbi proposti dall'attrice, come quelli che non avevano fondamento alcuno per esser affacciati, stabilirono giustamente che la causa tornasse alla S. R. Rota per un nuovo esame.

CONSULTAZIONI.

IV. — *L'art. 299 della Legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, circa la conservazione degli edifici di Culto.*

Fatto: Il sac. Carlo Gambetti investito nel 1914 della parrocchia di S. Andrea in Ossano, nel Comune di Riolo dei Bagni, trovò la chiesa in condizioni statiche assai deteriorate, e vi fece eseguire subito forti lavori di riparazioni, le quali non essendo valse, volle rendersi ragione dello stato preciso del fabbricato e ne commise l'esame al perito geometra sig. Domenico Magnani di Faenza.

Questi con perizia giurata 4 maggio 1918 stabilì che la chiesa, per cattive condizioni di solidità e stabilità, presentava serio pericolo di rovina, minacciava la incolumità pubblica, e travolgeva la casa canonica addossata alla chiesa dalla parte di nord; giudicando quindi inutili altri lavori di restauro o di rinforzo, consigliava la completa demolizione della chiesa.

Il parroco Gambetti che aveva già erogato del proprio una somma abbastanza ragguardevole nei primi restauri, impotente ad ulteriori sacrifizi, inviò immediatamente la perizia Magnani all'Economato generale dei Benefizi Vacanti a Bologna ed al Comune di Riolo dei Bagni, invocando provvedimenti di urgenza.

L'Economato rispose che non avrebbe dissentito dal concorrere alla spesa che fosse prevista, con un adeguato sussidio, quante volte il Parroco, mediante il concorso dei parrocchiani e degli enti locali — *primo fra questi il Comune a cui l'art. 299 della Legge Com. e Prov. impone l'obbligo di provvedere* — potesse provare di avere raccolto la maggior parte dei mezzi necessari: e intanto, dato il momento in cui il materiale e la mano d'opera facevano difetto, lo consigliava a fare riesaminare dal Perito lo stato del suo edificio per vedere se con qualche lavoro

di rafforzamento fosse possibile rimandare la costruzione a tempi migliori (lettera 28 maggio 1918).

Il Comune pure rispose annunziando al Parroco di avere deliberato di concorrere con cento lire nelle spese di manutenzione della chiesa (lettera 17 agosto 1918, n. 1190).

Il Parroco, seguendo il consiglio dell'Economato, fece ancora rivedere il fabbricato dal geometra Magnani il quale con seconda perizia 22 agosto 1918 confermò la necessità della demolizione immediata della chiesa se si voleva salvaguardare la incolumità delle persone: ricordò pure il bisogno di pronte riparazioni alla casa canonica, valutando la spesa dell'abbattimento della chiesa e dei restauri alla canonica complessivamente in L. 4000.

Intanto avvicinandosi l'inverno il pericolo si faceva sempre maggiore onde — a scanso di gravissime responsabilità personali rilevategli già dallo stesso Economato dei Vacanti — il Parroco fece demolire la chiesa collabente, e redigere una terza perizia dal Magnani per i lavori occorrenti alla canonica. La perizia dettagliata e giurata l'8 gennaio 1919 determinò la spesa in L. 9500, ed il 28 febbraio seguente fu presentata dal Parroco al proprio Municipio di Riolo perchè provvedesse a termini di legge.

Il Municipio rispose che « essendo risultato che la chiesa era stata demolita, veniva a mancare l'oggetto principale per l'esercizio del culto, e cessava quindi ogni obbligazione da parte del Comune di manutenzione di cui all'art. 299 della Legge Com. e Prov. vigente per gli edifizi servienti al culto pubblico nell'insufficienza di altri mezzi per provvedervi. Senza poi entrare in merito all'altra questione, se sia o no obbligato il Comune a mantenere (mai a costruire) gli edifizi servienti la chiesa, quali la canonica, questione, diceva il Municipio, molto controversa, mostravasi dolente di dover significare al Parroco che, allo stato delle cose, e su conforme parere legale, non ravvisava l'obbligatorietà, da parte sua, di sostenere la forte spesa richiesta » (*lettera 7 aprile* 1919, *n.* 767).

Il Municipio adunque ricusava ogni concorso nella riedificazione della chiesa, e non ravvisava alcun suo obbligo di sostenere la spesa richiesta per il restauro della casa canonica.

Può il Comune sottrarsi alle richieste del Parroco? E, in caso negativo, potrà il Parroco coercirvelo?

DIRITTO: Nell'antica disciplina ecclesiastica, in vigore sino ai nostri giorni, l'obbligo dei restauri straordinari, o anche di ricostruzione delle chiese parrocchiali gravava sulla prebenda e sui proventi parrocchiali, e, se questi non fossero stati sufficienti, pesava gradatamente sul patrono, poi sui beneficiati, ed infine sui parrocchiani se ne avessero la possibilità. Nell'assenza di questi cespiti le parrocchie erano smembrate ed assegnate, in ragionevole proporzione, alla chiesa matrice, od alle chiese parrocchiali vicine (*Decretale di Gregorio III, de Eccles. aedific. et reparand. n.* 48). *Parochiales Ecclesias*, decretò il Concilio di Trento, *etiam si juris patronatus sint, ita collapsas, refici et instaurari procurent ex fructibus et proventibus quibuscumque ad easdem ecclesias quomodocumque pertinentibus qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos et alios qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut in illorum defectu Parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant quacumque appellatione, exemptione et contradictione remotâ. Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices aut viciniores ecclesias transferantur cum facultate etiam dictas Parochiales ecclesias dirutas in profanos usus non sordidos, erecta tamen ibi cruce, convertendi* (*Conc. Trid.*, Sess. XXI, cap. VII, *de reform.*).

L'attuale Codice di diritto canonico nel can. 1186, n. 2, conferma le disposizioni tridentine — ed anche le civili come vedremo — con questo però che, per ciò che riguarda il concorso dei parrocchiani nelle spese di riparazione, l'Ordinario alla coazione del Tridentino preferisce la esortazione *magis hortetur quam cogat:* nel caso poi che la chiesa non potesse in modo alcuno essere restaurata, l'Ordinario è autorizzato a permetterne l'uso profano, non però sordido, trasferendone le rendite e gli oneri in altra chiesa a sua scelta (*Can.* 1187).

Mutati i tempi e costituito in queste provincie il Regno d'Italia, la Legge Comunale e Provinciale venne in soccorso alle disposizioni canoniche, e nelle leggi 20 marzo 1865, all. *A*, numero 2248, art. 237 – 10 febbraio 1889, n. 5921, serie 3ª, art. 271 – 4 maggio 1898, n. 164, art. 299 – 19 giugno 1913, n. 640 – 2 giugno 1914, n. 453 – 4 febbraio 1915, n. 148, viene stabilito in tutte, e testualmente, quanto segue: *Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto,* SONO OBBLIGATORIE PER I COMUNI *quelle per la* CONSERVAZIONE *degli edifizi servienti al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.*

Il carattere di *obbligatorietà* consiste in questo che l'Autorità tutoria non possa depennare la spesa dal bilancio comunale, e che il Comune vi possa essere coercito in via amministrativa o giudiziaria da chi ne abbia interesse.

Tale obbligo, come nella legge canonica, è suppletivo o graduatorio e ricorre solamente nel caso di insufficienza di altri mezzi. È pure da notare che la obbligazione dei parrocchiani non solamente grava sugli abitanti di fatto nella parrocchia, ma si estende anche a tutti coloro che possedono beni nel territorio della circoscrizione parrocchiale. « *La legge*, giudicò il Consiglio di Stato, *con la parola* PARROCCHIANI *non comprende soltanto gli abitanti di fatto, ma bensì, in senso più esteso, tutti quelli che possedendo nel territorio abbisognano del culto per se stessi o per coloro i quali coltivano le terre in loro vece* » (*Cons. di Stato* 10 *dicembre* 1861. GINEVRI, *Le spese di culto*, pag. 16 in nota. OLMO, *Il diritto eccles. vigente in Italia*, *Cap.* 6, *n.* 64, *pag.* 107-108). Tocca poi al Parroco di addimostrare la insufficienza dei mezzi allo scopo di obbligare il Comune alle relative spese: estremo di fatto necessario perchè possa essere applicata la disposizione di legge (*Cass. di Roma* 29 *nov.* 1902, in *Corte Superiore* 1902, *I*, *pag.* 404) ma non ispetta al Parroco di compulsare giudizialmente i parrocchiani per addimostrare la impotenza dei medesimi al concorso pecuniario delle spese di cui sopra (*Trib. di Perugia* 30 *dic.* 1905, *Rivista Dir. Amm.*, *I*, *pag.* 470).

In seguito la legge fu applicata nel senso in cui fu voluta e votata dal Parlamento, e cioè allo scopo preciso che i credenti avessero un edificio adatto e conveniente alla manifestazione del loro culto: e di conseguenza la *conservazione*, oltre che ai restauri delle chiese fu estesa anche alla riedificazione delle medesime quando o per l'aumento della popolazione divennero anguste, o per fatiscenza e vetustà erano dirute. *Sono obbligatorie per i Comuni*, dice la Cassazione di Torino, *a senso dell'art.* 299 *della Legge Com. e Prov. Testo Unico* 4 *maggio* 1898, *non solo le spese di riparazione, ma anche quelle di ricostituzione* ex novo *degli edifizi destinati al culto resi inservibili pel tempo* (*Cass. di Torino* 31 *dic.* 1904 in *Man. degli Amm. anno* 44 *pagina* 377). *L'obbligo del Comune*, sancì il Tribunale di Perugia *si estende a provvedere alla sistemazione della chiesa o edificio di culto, o al suo ampliamento o alla sua riedificazione, e non si*

limita alle sole spese dei veri e proprii restauri (*Trib. di Perugia*, 30 *dic.* 1905, *Riv. Dirit.*, ecc. *anno I*, *pag.* 470). *L'obbligo dei Comuni*, sentenziò il Tribunale di Ascoli Piceno, *riguardo alle chiese non può intendersi limitato alle riparazioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'edifizio di culto, ma deve estendersi anche alla ricostruzione* ex novo *di esso quante volte sia per vetustà, sia per ragioni di igiene, od anche per ristrettezza non risponda più ai bisogni attuali della popolazione* (*Trib. Ascoli Piceno*, 26 *febbraio e* 2 *marzo* 1916. *Parroco di Venarotta contro Comune di Venarotta. Dirit. Ecc. It.*, *disp.* 111, *pag.* 144).

Anche il Consiglio di Stato con pareri conformi ritenne sicura questa dottrina (10 *dic.* 1897 *adottato M. A.* 1898, *pag.* 375. *Vedi Ginevri citato pag.* 105 *e l'opuscolo del sac. prof. G. Cortini*, « *Parocchia e Comune* », *Imola*, *Tip. Ungania*, 1904) (1).

Ma il criterio della *conservazione* fu esteso pure alle case parrocchiali, dette comunemente « canoniche », servendo esse al Parroco il quale oltre che alla prebenda ha diritto anche alla abitazione. Ciò fu proclamato da numerosi e concordi giudicati splendidamente riassunti dalla Corte di Cassazione di Firenze in una recentissima sentenza nella quale stabilì « *l'obbligo di provvedere alle spese per la conservazione degli edifici destinati*

(1) Si fa il quesito a chi spettino le riparazioni alla chiesa cattedrale? 1° Eccettuata la consuetudine, ovvero che la chiesa cattedrale possieda rendite particolari destinate a quello scopo, la manutenzione della cattedrale è a carico del Vescovo per la quarta parte delle proprie rendite non solo future ma anche passate (*Can. Quatuor* 27 *Caus.* 12 *quaest.* 2) e se il Vescovo sia ricco, può esservi obbligato anche oltre la quarta parte. 2° Che se il Vescovo non sia ricco, e la quarta parte delle sue rendite non basti al bisogno, allora debbono concorrere anche i canonici, e vi possono essere coerciti sui redditi sovrabbondanti delle rispettive prebende comprese le distribuzioni quotidiane, od altri cespiti capitolari, a norma del *cap. fin. de his quae fiunt a maiore parte Cap.*; Abbas *ibi n.* 7; Pirh. *hic n.* 19. 3° Se poi le rendite unite del Vescovo e dei Canonici non bastassero ancora alle spese delle riparazioni, allora il Vescovo ed il Capitolo potranno disporre delle rendite sovrabbondanti dei beneficiati, ed anche erogarvi i frutti dei benefizi vacanti (Abbas *in Cap. I hoc. tit. n.* 6. Barbosa *ibidem n.* 5. Pirhing *hic. n.* 19. Schmalzgrueber, *Jus. Ecc. tom.* 3 *part. V*, *tit.* 48, *nn.* 40-41, *pag.* 498. Reiffenstuel, *L.* 3 *decret.*, *tit.* 48, *de Ecc. aedif. et repar.*, *n.* 28). 4° L'attuale Codice di Diritto Canonico conferma le disposizioni anzidette, e quanto al concorso del Vescovo e del Capitolo lo determina « *pro rata proventuum, detractis necessariis ad honestam sustentationem* » estendendo poi il dovere del concorso anche ai diocesani da ottenersi dall'Ordinario *suasione magis quam coactione* (Can. 1186).

al culto pubblico, comprende anche le spese di conservazione delle case parrocchiali annesse a detti edifizi » (*Cass. di Firenze, 2 agosto* 1917. *Pieruccini contro Comune di Lucca. Germano relatore, Pinna pubb. minis., conclusioni conformi. Giuris. Ital., anno* 1917, *p. I, Sez. I, pag.* 1234).

Avvi, è vero, differenza tra edifizi ad uso di culto ed edifizi destinati ad abitazione dei ministri del culto, come ne è prova l'art. 18 del Decreto-legge 7 luglio 1866, n. 3036, sulla soppressione degli Ordini religiosi. Ma è pure da considerarsi che se le case parrocchiali non sono edifizi servienti al culto in senso stretto, sono però pertinenze di tali edifizi stante l'interesse speciale che vi è di conservarle insieme agli altri edifizi stessi per un adempimento più perfetto delle funzioni di culto in vantaggio del popolo: conseguentemente, sotto il rapporto del regolare e continuativo esplicamento di tali funzioni, non si dovrebbe a riguardo delle spese di conservazione, far distinzione tra edifici servienti al culto, ed edifici che ne costituiscono pertinenze, in ossequio al noto aforismo giuridico che *accessorium sequitur principale*. Quindi come il Comune deve conservare l'edifizio adibito al culto, deve pur conservare la casa parrocchiale, perchè intendimento del legislatore fu in sostanza la conservazione degli edifici considerati nella loro materialità, ed il culto ne verrebbe a soffrire tanto nel caso che manchi il luogo dove compierlo, quanto nell'altro che esuli la comodità o la occasione di poterne facilmente eseguire gli atti relativi.

Nè vale a dire che la spesa della casa del Parroco è un onere del Fondo per il culto a senso dell'art. 14 del Regolamento 2 agosto 1899, n. 350, perchè il Fondo culto deve costruire la casa canonica quando questa manchi, ma se tale casa vi sia, deve essere conservata per l'uso e per il decoro del culto a spese del Comune nel cui territorio la casa è posta, sino a che non sia dimostrato che il Comune non abbia i mezzi per provvedervi direttamente giusta il disposto dell'art. 28, n. 5, del Decreto-legge 7 luglio 1866 (*Cass. di Firenze, l. c.*).

È dunque assodato che anche alle case canoniche si deve estendere il criterio della « conservazione ».

E qui, prima di passare alla applicazione di queste teorie alla nostra fattispecie, dobbiamo dileguare una difficoltà.

A taluni non sembra esatta la interpretazione della locuzione della legge che impone ai Comuni l'obbligo di *conservare* i lo-

cali destinati al culto: conservare un edifizio, dicono essi, non significa costruirlo o ricostruirlo ma tenerlo in modo che si mantenga bene; la conservazione presuppone la costruzione, quindi i Comuni sono obbligati a mantenere in buono stato gli edifici servienti al culto non a crearli o riedificarli. Non va poi dimenticato che l'art. 299 ha carattere transitorio e che quindi va interpretato ristrettivamente.

« Ciò è vero, dice il Ginevri, ma con un certo limite. Il legislatore coll'usare la parola *conservazione* di un fabbricato inserviente al culto, deve ritenersi che abbia inteso comprendervi anche la necessità dell'ampliamento, ben inteso solo quando ed inquanto i bisogni religiosi di una popolazione accresciuta lo esigono. Con ciò si è ben lungi dal violare la mentovata disposizione, poichè la stessa parola *conservazione* ivi adoperata non può togliersi dal significato del mantenimento del sacro edifizio in quella condizione che è necessaria perchè risponda al suo ufficio; al che possono rendersi necessarie anche opere di ampliamento le quali pongono in essere parziali costruzioni nuove che aumentano la primitiva conformazione del fabbricato, senza rifarlo di pianta, come farne un nuovo in luogo dell'antico » (Paolo Ginevri, *Le Spese di Culto e l'art. 299 della legge 4 marzo 1898*, pag. 18).

Questa ragionata opinione dell'illustre scrittore Ginevri è confermata dalla giurisprudenza ormai prevalente che afferma esplicitamente e categoricamente l'obbligo dei Comuni di provvedere essi alla conservazione dell'edifizio di culto ogni qualvolta l'ente o gli enti a ciò direttamente interessati non abbiano i mezzi sufficienti al fine. Ha inoltre ritenuto che tale obbligo dei Comuni non può intendersi limitato alle riparazioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'edifizio del culto, ma deve estendersi anche alla costruzione di esso le quante volte quello già esistente per vetustà od altra qualsiasi causa si trovi in tali condizioni di deperimento o di ruina da non potere essere utilmente riattato (*Cons. di Stato*, 10 dic. 1897, *l. c.*). Non può invero, dal concetto di conservazione dell'edifizio di culto, escludersi quello della eventuale costruzione *ex novo* del medesimo: chiaro e manifesto intendimento del legislatore si è che la popolazione del Comune non rimanga priva dell'edificio inserviente a pubblico culto: onde, avuto riguardo alla perennità di tal fine, l'obbligo posto a carico del Comune della

conservazione dell'edifizio di culto, non si assolve se non facendo tutto quello che è necessario perchè l'èdifizio di culto esista, ed in tali condizioni da poter corrispondere alle legittime pretese dei credenti.

Concluderemo col notare come il concetto della « riedificazione » nel senso di « manutenzione straordinaria » rientri benissimo per analogia nelle nostre leggi in base all'art. 505 del Cod. Civ., nel quale, tra le opere di « manutenzione straordinaria », si annovera la « riedificazione dell'edifizio ruinato soltanto in parte per vetustà o per caso fortuito ». Ciò fu rilevato anche in una sentenza della Cassazione di Roma, 11 luglio anno 1917.

Vediamo ora se l'azione del Parroco contro il Comune sia legittima.

Legittimità dell'azione del Parroco: Non v'ha dubbio che le risorse economiche della parrocchia di Ossano siano molto limitate, e a modo che il Parroco gode l'assegno supplementare di congrua: *ed il fatto che al Parroco fu concesso dal fondo culto il supplemento di congrua vale a dimostrare che la chiesa è priva di rendite per far fronte alla spesa di ristauro* (*Cass. di Roma*, 12 *e* 23 *aprile* 1910. *Dirit. Ecc. Ital.*, 1910, *pagina* 240).

Esso non può fare assegnamento sui patroni perchè la chiesa non è patronata, nè sui parrocchiani notoriamente poveri; si verifica adunque nel Parroco la mancanza dei mezzi occorrenti per la conservazione della chiesa, mancanza da cui deriva il suo diritto a che il Comune provveda i mezzi stessi in quella misura che sia indicata dalla reale necessità della conservazione della chiesa. È quindi legittima la sua azione contro il Comune.

Esaminiamo infine la risposta del Comune al Parroco.

Il Comune, a corto di argomenti, va per affermazioni: prende atto della demolizione della chiesa, ed asserisce che una volta mancato l'oggetto principale per l'esercizio del culto, cessa nel Comune l'obbligo di cui all'art. 299 della legge.

Tale risposta che vorrebbe essere ingenua, ha invece tutto il sapore di fine ironia, e meriterebbe un ripicco tagliente: ma noi — a parte le conclusioni incontrovertibili della giurisprudenza che esponemmo sopra — ci limiteremo ad osservare che se la chiesa di Ossano più non esiste fu precisamente perchè il Comune di Riolo trascurò di mantenerla e conservarla a suo tempo non

ostante ed in ispregio alle sollecitatorie del Parroco 4 maggio, 25 giugno 1918, 7 aprile 1919, e senza tener conto delle insistenze anteriormente ripetute dal Parroco stesso negli Uffizi del Comune: il quale Comune, del resto, conosceva tanto bene lo stato miserando di quell'edifizio che, di propria iniziativa, sino dal 1911, ne segnalava il pericolo all'Economato generale dei Vacanti!

Nè alleghi il Comune che fu il Parroco a demolire la chiesa, e che di conseguenza è tutta sua la responsabilità se l'edifizo del culto manca ora.

Se il Parroco si decise a demolire la chiesa fu solo e quando vide che il Comune faceva il sordo ai suoi giustificati reclami: altronde i moniti urgenti del perito Magnani, ed il richiamo esplicito dell'Economo generale sopra la gravissima sua responsabilità personale se disgrazie fossero accadute, non solo giustificano l'atto del Parroco, ma lo commendano saggio ed umano, come la giurisprudenza lo riconosce pienamente legale. *Se i lavori di restauro*, sancì la Corte d'Appello di Ancona, *fossero giudicati urgenti, ed il Comune non si decidesse alla spesa, il Parroco potrà eseguirli senz'altro, e citare il Comune per la rifazione dei danni, ed il Parroco non ha per questo bisogno di autorizzazione* (23 *dicembre* 1901, *Parroco di s. Lucia contro Comune di Pesaro. Man. Amm.*, anno 41, pag. 224). Anzi il Parroco di Ossano avrebbe potuto convenire senz'altro il Comune di Riolo con l'azione di danno, anche se solamente temuto: *il Comune*, sentenziò la Cassazione di Palermo, *è giustamente convenuto con l'azione di danno temuto, per impedire il danno che si teme dal crollamento di edifizio parrocchiale* (*Annali* 1898, I, pag. 247. Conforti, *Manuale di polizia*, ecc., pag. 338).

Appare adunque ingiustificata ogni tergiversazione. Voglia il Comune di Riolo riconoscere l'obbligo che la legge gl'impone, e restituisca ai proprii amministrati di Ossano l'umile loro chiesa, sicuro di ritrovare nell'egregio parroco Gambetti un efficace cooperatore all'opera civica e doverosa.

Imola, 30 luglio 1919.

Mons. Domenico Can. Baruzzi
Protonotario Apostolico.

QUESTIONI.

Circa gli inchini e le riverenze liturgiche.

I. Intorno all'*inchino medio di corpo* e *profondo di capo*, nel Martinucci (ed. terza, I, I, pag. 2, n. 5) è indicato il modo di eseguire questi due inchini, con termini che si equivalgono affatto. In pratica, se sono veramente la medesima cerimonia, sarebbe conveniente indicarli con un termine uguale, cioè unico. Ora, a quale dei due indicati dare la preferenza?

R. Veramente non si riesce a convincersi che proprio siano la medesima cerimonia: perchè: *a*) anche fondandosi sul decreto S. R. C., n. 4179, I, per stabilire definitivamente questo, pare che la conclusione *latius pateat*; *b*) in pratica poi ne è ben difficile l'esecuzione; infatti, supposto che le dette cerimonie si equivalgano, praticandole, trovasi che certe volte sono impossibili, come nel fare con la S. Ostia il segno di croce prima di comunicare i fedeli; altre volte, massime alle parole del *Gloria*, del *Credo*, ecc., rivestono una certa difficoltà, capace di destare anche ammirazione: checchè ne sia, qualcuno ci riuscirà, ma non si è certi di poter riuscire in altri; *c*) inoltre il dubbio trova maggior fondamento nell'osservare che nel corso dell'opera del Martinucci, ben poco si tiene conto di questa uguaglianza nell'indicare l'inchino or qua or là.

Se fossero veramente la medesima cerimonia, si potrebbe semplificare la divisione degli inchini, a facilitare anche la pratica.

È vero che Mons. Menghini, il quale ha curato la III edizione del Martinucci, ha voluto togliere dall'antico testo (notandolo, come aveva avvertito nella prefazione, con l'asterisco), quella dicitura, un po' ridicola, e un po' non pratica, di misurare l'inchino medio di corpo con l'occhio che dovrebbe arrivare a vedere, curvando le spalle, l'estremità dei piedi, sostituendovi il modo di esprimersi del decreto 4179, I, che ben definisce il vero inchino medio del corpo. Ed è la cosa più chiara del mondo: gl'inchini sono di tre specie: semplice, mediocre, profondo; il *semplice* è quello di capo soltanto (con le sue suddivisioni di *inclinatio minimarum maxima, minimarum media* e *minimarum minima*); *mediocre*, di capo e un po' delle spalle; *profondo*, di tutto il corpo nei limiti della possibilità e della decenza, come si è detto, fino a poter toccare con le dita le ginocchia.

Quando dunque si dice di dover fare l'inchino di capo, sia pure il più accentuato che sia possibile, non deve questo essere accompagnato da movimento alcuno delle spalle.

Lo stesso Mons. Menghini, interrogato in proposito, ci ha dichiarato di essersi pentito di aver corretto la prima dicitura dove era questione di forma, e lasciato correre senza osservazione quella seconda,

che evidentemente è errata; ed egli è convinto che, stando alle espressioni delle fonti liturgiche, la distinzione è chiara e netta: vi sono inchini di capo e inchini di corpo; quando si parla dei primi è un'espressione impropria, anzi è un controsenso, quella che includa qualsiasi inclinazione delle spalle, che certo non fanno parte del capo.

Se dunque stiamo ai giusti termini delle rubriche e dei decreti, spariranno le difficoltà accennate: infatti: *a*) il decreto 4179, I, con le sue espressioni: « inclinatio mediocris, id est capitis, et modica humerorum inclinatio », non vuol dire che l'inchino profondo del capo porta anche quella *modica* degli omeri, ma soltanto che: per fare l'inchino *mediocre* del corpo, si piegano insieme il capo e alquanto le spalle. Dunque non si direbbe rettamente che il decreto ammetta, l'inchino profondo di capo comprendere anche un poco quello delle spalle. Quanto all'osservazione che facevamo sotto la lettera *b*), la difficoltà sparisce, considerando che al nome di Gesù, cui si deve fare inchino profondo di capo, non dando alla rubrica che lo esige il senso indicato dal Martinucci, è facilissimo eseguire quanto si richiede, perchè la persona, il corpo rimane ritto, e quindi il sostenere la s. pisside colla sinistra, il fare il segno di croce colla destra, non implica affatto, non sgomenta, come certo avverrebbe attenendosi alla maniera del Martinucci. Similmente sparisce la difficoltà notata pel *Gloria*, dove frequenti sono gl'inchini, e prossimi l'uno all'altro; e se questi dovessero farsi anche col piegare un poco le spalle, oltre l'ammirazione, si desterebbe anche il ridicolo. Insistiamo sul terzo punto *c*), che dimostra, avere il Martinucci forse preso da altri autori quel modo di esprimersi, pur non avendolo scritto per propria convinzione.

Sparisce finalmente quella specie di proposta che facevasi, di dover ridurre la divisione degl'inchini; perchè, avendo visto come ben debbono distinguersi i tre inchini di capo: minimo, medio e profondo, i quali prescindono affatto dal movimento delle spalle, sono eseguibili con decoro e con piena osservanza delle rubriche, rimane sventata la difficoltà che ne era il fondamento, e perciò resta che è d'augurarsi che tutti gli autori e gl'insegnanti di sacre cerimonie si attengano semplicemente alle rubriche e ai decreti, senza cercare espressioni che complicano, confondono e fanno cadere o in errori o in difetti di vario genere.

II. L'idea di essere per quanto è possibile preciso nel determinare la cerimonia, fa trovare un'altra difficoltà nel Martinucci, I, I, a pag. 6, n. 14; non si sa ben determinare la qualità di riverenza fissata: *media, profonda...* è di capo o di corpo?

R. Spiegata la cosa come abbiamo fatto nella risposta al n. I, crediamo di aver soddisfatto anche a questa ulteriore domanda,

Avendo detto che le riverenze od inchini *semplici* sono quelli soltanto del capo, ne consegue che quando si dice *medio* e *profondo*, questi appartengono al corpo, con la naturale partecipazione del capo, perchè, come tutti sanno, esso è trasportato dalle spalle, non viceversa.

III. L'inchino di capo è prescritto al nome del Papa e al nome del Vescovo. Quando il nome del Vescovo segue a quello del Papa, come nel Canone della Messa, sembra non aver diritto all'inchino, per la ragione *ubi maior, minor cessat*: è così?

R. Non sembra giusta cotesta interpretazione, perchè, non essendo presente la persona del superiore maggiore, non gli si fa torto salutando anche il minore.

BREVI RISPOSTE.

81. Per lucrare le indulgenze del Mese di giugno, o, a dir meglio, del Sacro Cuore di Gesù, anche nel caso che l'ultima domenica cadesse il 24 o il 25, ecc., devesi prolungare l'esercizio del Mese fino al 30; perchè, pur facendo la visita nella stessa domenica, è necessario finire il *Mese*; in altri termini, le indulgenze si lucrano a queste condizioni: fare i pii esercizi per l'intero mese; fare le visite nell'ultima domenica, ecc. Non si guadagnerebbero dette indulgenze, trasportando le visite alla prima domenica di luglio.

82. Se, col permesso del proprio Ordinario, si celebra il Mese del Sacro Cuore in un altro mese, fuor di giugno, le indulgenze si guadagneranno, fatte le visite nell'ultima domenica dello stesso mese, celebrato il mese tutto intero, ecc.

83. Nel predicare e nelle processioni la stola dai canonici o parroci non si deve portare sopra la mozzetta, essendo ciò espressamente proibito (S. R. C., *passim*), e neppur sotto, cosa strana ed inusitata. Anche per i Vescovi fu mutata l'antica rubrica del Pontificale, che faceva porre la stola sulla mozzetta (cfr. le antiche edizioni con la tipica che la fa usare sul solo rocchetto).

84. Dopo la benedizione col SS.mo, si ha da riporre nel tabernacolo la sacra Pisside, prima di recitare il *Dio sia benedetto*, e non si può lasciare sull'altare, sia pure col corporale, essendo soltanto permesso prendere fuori la Pisside per l'atto della benedizione.

85. Nell'amministrazione del Battesimo e degli altri Sacramenti si può far uso del rocchetto sotto la cotta, da chi ne ha il privilegio. Il solo Vescovo usa il rocchetto senza cotta, anche quando non sovrappone il pluviale.

86. Un sacerdote, nell'andare a celebrare la Santa Messa o nel ritornare in sacrestia, passando dinanzi ad un altare ove si dice la

Messa, in cui si è già fatta la elevazione, deve, senza levarsi il berretto, genuflettere; se però avverte *obiter* il momento.

87. Secondo la rubrica, rigorosamente interpretata da Benedetto XIV, la croce sull'altare, nel tempo del Santo Sacrificio, non può mancare; nemmeno se vi è una grande statua del Sacro Cuore di Gesù, a cagione della quale la croce prescritta dalla liturgia in nessun modo possa adattarvisi. Nè vale il dire che in quell'altare possa ugualmente celebrarsi la Santa Messa, perchè tale statua sembra abbastanza atta a ricordare il sacrificio della Croce, e quindi potrebbe supplire la croce a questo fine richiesta.

88. Nell'amministrare l'Estrema Unzione, si può compiere la cerimonia *ad nares* con unica unzione ed un solo segno di croce.

89. È fondatamente sostenibile ciò che dice qualche autore (p. es., il Pighi, *Cursus Theol. Mor.*, lib. III, ed. altera, pag. 273), che *ora*, per incorrere l'irregolarità stabilita dal Codice al can. 985, 7, non si richiede che l'esercizio dell'ordine sia fatto *scienter et solemniter*, tacendosi queste condizioni, che sotto il diritto antico da tutti concordemente si esigevano, anzi, quanto al *scienter*, decide il can. 988.

90. Non potendosi avere un ordinato suddiacono, per la Messa solenne, può, anche ora, supplirvi un chierico *saltem* tonsurato. Così pure, in mancanza d'un secondo suddiacono nella processione del Giovedì Santo, può portare la Croce un chierico qualsiasi in tonacella. In generale: quello si deve dire propriamente « actus ordinis clericis in ordine sacro constitutis reservatus », perchè s'incorra l'irregolarità, che, nel diritto liturgico antico, vigente come prima, era considerato come tale, prescindendo però, come si è detto al numero precedente, dalla solennità. Dicendosi chierico *saltem* tonsurato, in mancanza pure di tal chierico, non vi potrebbe supplire chi sia per privilegio considerato *tale*, esempligrazia per la sola vestizione o professione religiosa.

91. Il sacerdote, nella Messa cantata senza ministri, anzichè far cantare l'epistola da un laico o da qualche sacerdote o altro chierico in coro od altrove, come è costume in alcuni luoghi, farà bene leggerla egli solo a voce intelligibile (S. R. C.) se non è adatto a cantarla il ministro o altri con la cotta in presbitero.

92. « Non potest Episcopus (neque Vicarius Generalis), sive ex iure ordinario, sive ex consuetudine, delegare sacerdotes ad *benedictiones reservatas* in Rituali Romano descriptas » (S. R. C., 2 apr. 1875, n. 3343). In tale proibizione sono comprese anche le benedizioni riservate poste nell'appendice dello stesso Rituale, p. es., la benedizione *deprecatoria contra mures, locustas, brucos, vermes et alia animalia nociva*, essendo, anche per queste, la riserva stabilita dalla S. Sede.

93. Il sacerdote che senza facoltà impartisce tale benedizione *deprecatoria*, od altra riservata, non incorrerebbe l'irregolarità stabilita dal can. 985, 7 del Codice; perchè non gli è proibita come *actus ordinis*, ma come rito particolare.

94. Il pane, o sieno le ostie, che deve servire per la Santa Messa e per le comunioni può *tuta conscientia*, cuocersi con apposito apparecchio elettrico, anzichè col fuoco ordinario; è sempre la *forma* riscaldata che cuoce quel pane, e non il carbone, il legno o la corrente elettrica, che ha comunicato il calore. E se io lo cuocessi con i raggi del sole che possono benissimo intensificarsi?

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Il nuovo Regolamento per gli Economati dei Benefici vacanti. Un decreto luogotenenziale del 23 maggio 1918 approvava il nuovo Regolamento per gli Economati dei Benefici vacanti. Scopo principale del medesimo era di estendere al personale degli Economati le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e coordinare le disposizioni del regolamento alle norme contabili applicate per la legge 11 luglio 1911 alle gestioni economali. Non si mancò tuttavia di introdurvi alcune misure gravose per i beneficiati, specie quella dell'art. 40 a tutti nota, od ingombranti lo spedito funzionamento dell'istituto. Di qui le numerose critiche da parte del clero e degli stessi Economati. Qui non s'intende farne un esame, ma riportare gli articoli che debbono essere conosciuti dal clero. Nel capo primo, che contiene le *disposizioni generali*, sono da ricordare specialmente i seguenti articoli:

Art. 10. L'*avanzo* netto dell'amministrazione dei benefici vacanti (1) sarà tenuto a disposizione del ministro di grazia e giustizia e dei culti, e servirà a concedere *un equo sussidio ai nuovi investiti; a sovvenire i parroci* ed i *preti poveri;* a concorrere nelle spese pei restauri delle chiese, degli episcopi e delle canoniche; a compiere opere di carità.

Ove però si tratti di assegni continuativi, o di concessioni di straordinaria importanza, sarà provocata l'approvazione sovrana.

Art. 11. Gli economi generali sono autorizzati a far eseguire, nelle proprietà dei Benefici vacanti, le riparazioni urgenti, che non importino somma maggiore di lire trecento, quando possano provvedersi con le rendite del Beneficio. Però l'urgenza dovrà essere documentata coi rapporti del Subeconomo e con la perizia giurata di persona tecnica, ed i lavori dovranno essere dati in appalto a licitazione privata.

(1) Invece il *disavanzo* totale del Fondo Culto è già di 600 milioni!

Art. 12. Avranno inoltre gli Economi generali facoltà di concedere, sulla proposta dei Subeconomi e nei limiti della somma messa annualmente a loro disposizione, sussidi per restauri *sino a lire trecento* quando i lavori risultino necessari da perizia compilata o riveduta da un ufficio tecnico governativo e riguardino chiese cattedrali o parrocchiali, episcopi o canoniche.

Art. 13. In nessun caso gli economi generali potranno, senza l'autorizzazione del Ministero, concedere allo stesso Beneficio, in un anno, più sussidi, che cumulati insieme superino l'importo di lire trecento.

Nel capo II, che tratta della vigilanza che gli Economati debbono esercitare sui Benefici ed istituzioni ecclesiastiche di loro giurisdizione, sono d'interesse diretto del clero gli articoli qui riferiti:

Art. 18. Ogni titolare di Beneficio ed ogni rappresentante di chiese o di istituzioni ecclesiastiche dovrà denunciare all'economo generale nel termine di *giorni 15* dalla stipulazione, qualunque contratto di locazione d'immobili di spettanza del Beneficio o dell'ente morale ecclesiastico, facendone conoscere esattamente la durata, il corrispettivo e tutte le altre condizioni, e comunicando copia del contratto in carta libera ove esso risulti da scrittura.

L'Economato, entro un mese dalla denunzia, deve dichiarare se riconosce o meno, regolare il contratto.

Se manchi la denuncia o se nel termine anzidetto di un mese sia intervenuta la dichiarazione di irregolarità del contratto, questo non produrrà obbligazione per l'Economato e nemmeno per i successivi titolari del Beneficio.

Art. 19. Salvo ogni altra impugnativa per frode, le locazioni, tuttochè regolari ai sensi dell'articolo precedente, non produrranno obbligazione per l'Economato ed il nuovo investito, se risulti che siasi fatto apparire un canone di affitto inferiore al reale, integrato o meno da occulte corrisposte supplementari.

Art. 20. Le anticipazioni di fitto non avranno effetto nei rapporti dell'Economato o del nuovo investito, salvo al conduttore le ragioni di rimborso verso il locatore.

Art. 21. A garanzia delle obbligazioni del conduttore, ove trattisi di affitto per un canone annuo superiore alle lire 500, o di durata eccedente il triennio, dovrà esigersi una congrua cauzione, o mediante deposito di valori dello Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca, e soltanto per eccezione mediante un mallevadore solidale e solvibile, da consentirsi dall'Economato.

Per giusti motivi potrà l'Economato generale dispensare l'investito dall'esigere tale cauzione, tenuto conto delle consuetudini locali e delle condizioni proprie dei fondi affittati.

Art. 25. Ove si tratti di alienazione di un fondo o di una rendita appartenente al Beneficio o all'ente ecclesiastico, o di altro atto e contratto eccedente la semplice amministrazione, e per cui è necessaria l'autorizzazione governativa, il relativo progetto dovrà essere dal titolare o dall'amministrazione sottoposto all'esame dell'Economo generale, e da questi trasmesso, col suo parere, al Procuratore generale del Re per gli ulteriori provvedimenti, ai termini del regio decreto 22 luglio 1912, n. 886.

L'Economo generale provvederà all'esecuzione del decreto, che gli sarà comunicato e prenderà nota nei suoi registri dell'atto che verrà stipulato.

Il Capo III riguarda la presa di possesso e la consegna delle temporalità beneficiarie. Ecco i principali articoli:

Art. 29. L'Economo generale dovrà invigilare affinchè nessun beneficiato entri in possesso delle temporalità vacanti senza prima averne ottenuta regolare consegna in seguito alla presentazione del regio *exequatur*, o del regio *placet*.

Art. 31. Gli Economati generali corrisponderanno un assegno agli Economi spirituali di quei Benefici che non si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454.

Tale assegno sarà determinato in base alle rendite del Beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani; e non potrà essere in nessun caso inferiore a lire 360 annue, nè superiore alla metà del reddito netto del Beneficio.

Dagli Economati dovrà inoltre corrispondersi agli Economi spirituali, fuori dei casi contemplati dalla suddetta legge, una somma annua per spese di culto in proporzione dell'assegno, come sopra, loro corrisposto, ed in ogni caso non inferiore al minimo di lire 135.

Agli Economi spirituali sino a che non abbiano ottenuto il civile riconoscimento, sarà corrisposto il minimo delle spese di culto e lo assegno personale in misura non superiore a lire 360 annue, salvo ad indennizzarli, con effetto retroattivo al giorno della nomina, delle eventuali differenze che loro spettino ai termini delle precedenti disposizioni.

Art. 32. Nel prendere possesso delle temporalità beneficiarie, dovrà compilarsi un particolareggiato elenco dei beni, accertando, ove occorra, anche con perizia, lo stato in cui si trovano e facendo l'inventario degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture.

Tali operazioni saranno eseguite con la scorta del registro, di cui è cenno all'art. 8, in contraddittorio del titolare cessato o degli eredi, avvertiti del giorno e dell'ora a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione. Non comparendo, si procederà di ufficio.

Ove si trovassero oggetti, carte, o libri di valore artistico o storico,

bisognerà compilarne speciale elenco, di cui sarà trasmessa copia al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale a sua volta ne darà comunicazione ai dicasteri competenti.

Art. 33. Se risultino danni, dei quali debbano rispondere il cessato titolare del Beneficio od i suoi eredi, ne sarà dato loro avviso con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo.

Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, l'Economo generale o per esso il Subeconomo, procederà giudiziariamente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili dei debitori, o delle somme loro dovute, a norma dell'art. 924 del Codice di procedura civile.

Art. 34. Contemporaneamente all'atto di presa di possesso sarà compilato l'elenco delle rendite da esigere. Risultando che il cessato investito del Beneficio abbia ricevuto anticipazioni di fitto o di altre annualità ne sarà fatta menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni dell'amministrazione per il rimborso o risarcimento verso il titolare stesso, gli eredi o i terzi debitori.

Art. 38. Le spese occorrenti per gli atti relativi alla presa di possesso saranno per una metà a carico dell'ultimo investito, o dei suoi eredi, e per l'altra metà a carico dell'Economato, meno nel caso di sequestro, che dovranno essere per intero soddisfatte dall'investimento.

Art. 39. Allorchè il Beneficio vacante sarà stato provvisto, l'Economo generale si farà presentare dal nuovo investito copia autentica del decreto di regio *exequatur*, o di regio *placet*, secondo i casi, e la conserverà fra gli atti del suo ufficio. Procederà quindi, con la maggior sollecitudine possibile, direttamente, o per mezzo del Subeconomo, alla consegna delle temporalità con verbale amministrativo, di cui prenderà nota nei registri prescritti con gli art. 8 e 9.

Art. 40. L'atto di consegna conterrà l'inventario delle scritture e dei beni, sarà formato in doppio esemplare in base al registro indicato nell'art. 8, ed all'ultimo atto di possesso; e vi sarà descritto lo stato del patrimonio beneficiario che, occorrendo, verrà accertato con perizia.

Un esemplare dell'atto, firmato dalle parti, sarà conservato presso l'Economato generale e l'altro resterà presso l'investito.

Il nuovo investito, con l'atto medesimo, si obbligherà di tutelare i diritti del Beneficio e di conservarne, con diligente cura, i beni, le rendite, gli arredi sacri e specialmente i libri, le carte, gli oggetti d'arte e darà all'uopo le seguenti garanzie:

a) se si tratti di Benefici, la cui dote sia costituita di beni immobili, la cauzione dovrà corrispondere all'importare di due annualità lorde della rendita media accertata nell'ultimo quinquennio;

b) ove invece si tratti di Benefici la cui dote sia costituita da titoli di rendita dello Stato od altri valori pubblici, assegni, canoni od interessi di capitali, la cauzione sarà ragguagliata ad una sola annualità della rendita del Beneficio.

In entrambi i casi dovrà prestarsi in unica rata; e, concorrendo giusti motivi, sarà in facoltà del Ministero di ridurre la misura della cauzione, ed anche dispensare completamente il nuovo investito dall'obbligo di prestarla.

La cauzione di cui sopra potrà essere prestata o mediante vincolo su certificati nominativi di rendita iscritta sul debito pubblico dello Stato od altri titoli garantiti dallo Stato, ragguagliando il capitale al prezzo medio dei corsi del semestre precedente al tempo in cui la garanzia deve essere data, e per nove decimi del detto valore; o mediante deposito di somme o valori presso pubbliche casse o mediante ipoteca su beni immobili, od anche con fideiussione di una o più persone riconosciute idonee.

L'accettazione della cauzione sarà fatta con atto ricevuto dall'Economo generale.

Lo svincolo sarà disposto dallo stesso Economo generale a favore del cessato titolare, ove nessun danno venga riscontrato a causa della sua gestione. Si procederà invece all'espropriazione in forza di decreto ministeriale, nel caso di danni arrecati al Beneficio per colpa dell'investito (1).

Art. 41. Le spese per la consegna delle temporalità beneficiarie sono a carico del nuovo investito.

I capi IV, V, VI, VII riguardano il personale degli Economati, il contenzioso, le attribuzioni dei Subeconomi, le norme per l'amministrazione dei Benefici sottoposti a sequestro.

Aumento della congrua parrocchiale. Nel n 170 della *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato il decreto luogotenenziale n. 1156, in data del 6 luglio 1919, su proposta del ministro Mortara di concerto col ministro Schanzer, con cui la congrua dei parroci è portata da 1000 a 1500 lire e l'assegno per le spese di culto, da 150 a 225 lire. Eccone per maggior comodità il testo:

(1) Di questo articolo 40 si chiede la soppressione: intanto sono state emanate dal Ministero istruzioni agli Economati generali « delegando loro la « facoltà di esonerare affatto i nuovi investiti dalla prestazione della cauzione, « raccomandando loro di usare di tale facoltà con larghezza nel momento « attuale, limitandosi a richiedere la cauzione solo quando ne fosse riconosciuta la necessità per assicurare la buona conservazione del patrimonio « beneficiario » (5 e 10 aprile 1919). Tutte le parrocchie congruate sono state poi dichiarate esenti da tale obbligo.

« Art. 1. A datare dal 1° luglio 1919 l'assegno supplementare, che si concede ai parroci del Regno, sarà elevato sino a portarne la congrua compresi i prodotti casuali, a lire millecinquecento al netto di qualsiasi onere e peso, in conformità degli art. 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

« L'assegno per le spese di culto, nel caso cui è dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 anzidetto, sarà accresciuto in ragione dell'aumentata congrua, ferma restando la misura del 15 per cento.

« La relativa spesa sarà a carico del tesoro dello Stato e verrà inscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.

« Art. 2. Le liquidazioni già eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del decreto-legge 17 marzo 1918, n. 396, modificato dal decreto-legge 9 maggio 1918, n. 655, non saranno rinnovate e l'aumento sarà fatto nel modo disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 di detta legge.

« Nel caso in cui occorra la liquidazione, l'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà presentare reclamo, su cui delibererà il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto.

« In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione diventerà definitiva ed irretrattabile anche per i futuri investiti.

« Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ».

Anche per questo decreto valgono le istruzioni già date a pag. 130 del volume precedente a proposito dell'altro decreto 17 marzo 1918. Aggiungeremo poche osservazioni pratiche.

I parroci già congruati, sia a 900 sia a 1000 lire non hanno altro che aspettare l'effettivo pagamento dell'aumento, rispettivamente in L. 600, o 500, che verrà corrisposto, secondo le regole dell'amministrazione dello Stato, a semestre posticipato, cioè nel gennaio 1920.

I parroci che entrano in congrua con la nuova legge, cioè che hanno un reddito fra le 900 o 1000 lire e le 1500, sebbene la liquidazione dovrebbe farsi d'ufficio, sono stati invitati a presentare all'Amministrazione del Fondo Culto la loro istanza, *corredata dalle giustificazioni opportune*. Per coloro i cui redditi furon già accertati inferiori a 1500 nella denuncia di Mano Morta, non occorre altro, e basta il relativo accenno alle statistiche ufficiali. Per coloro invece che nella denuncia ebbero accertati redditi superiori, è necessario aggiungere i documenti delle partite deducibili, che ordinariamente sono: l'*assegno pel coadiutore*, che, in mancanza di titoli, si giustifica coi prescritti certificati delle Curie e dei Municipi; *la spesa per l'adempimento dei legati* (messe lette o in canto, festive, ecc.), che si giustifica con la produzione dei titoli per cui sono imposti al beneficio, e con la dimostrazione dei cespiti particolari, sui quali gravano: *le imposte* per

cui dovranno presentarsi i relativi accertamenti e le cartelle esattoriali. Non essendo ancora ben chiaro se la liquidazione dovrà farsi secondo lo stato patrimoniale attuale (come pare più giusto e probabile), oppure secondo lo stato in cui trovavasi il beneficio al momento della legge 4 giugno 1899, sarà bene in via subordinata accennare anche quest'ultimo, nel quale, p. es. non dovrebbe tenersi conto nè della conversione della rendita, nè degli accrescimenti di tasse.

Ad ogni modo si raccomanda che i titoli e le giustificazioni dell'istanza siano *ineccepibili:* non vi è alcuna fretta, poichè nessun termine decorre prima della notifica della liquidazione, e perchè la concessione decorre, con tutti gli arretrati, dal 1° luglio 1919. Quindi è meglio aspettare che tutte le giustificazioni siano in piena regola che esporsi al pericolo di una risposta negativa per insufficienza di titoli.

Una volta pervenuta la notifica negativa (previa istanza o no), non si hanno che 30 giorni pel ricorso, dopo di che la liquidazione diverrà definitiva e *irretrattabile* anche per tutti i parroci *futuri*. Il ricorso, in carta bollata di L. 1, dovrà esser fatto alla Direzione del Fondo Culto e consegnarsi nel termine prescritto al Ricevitore del Registro, o al Sindaco, o alla posta con raccomandata, ritirando sempre la ricevuta. Nel medesimo dovranno indicarsi una per una con le relative giustificazioni, le singole partite del prospetto contenuto nella notificazione, le quali ritengonsi impugnabili: avvertendo che tutte quelle non esplicitamente indicate e impugnate si ritengono definitivamente accettate e quindi divengono irretrattabili.

Per ottenere l'aumento delle spese di culto fino a L. 225, *anche i già congruati* debbono farne domanda perchè trattasi di un *sussidio*. Solo, se già hanno ottenuto precedentemente il sussidio in qualche misura, non occorre altra giustificazione, bastando accennare appunto alla concessione ottenuta, con la quale fu già riconosciuto la inesistenza o insufficienza di altri cespiti. Chi invece chiede ora per la prima volta il sussidio, dovrà alla domanda aggiungere i consueti certificati della Curia o del Municipio, per cui apparisca che non esistono rendite a ciò destinate, nè fabbriceria o altro Ente obbligato a provvedere, ovvero che esistono, ma non possono sopperire, o affatto, o certo non fino alla misura di L. 225 annue, nel qual caso però deve indicarsi il limite certo cui quelle possono sopperire.

A proposito di questo aumento sappiamo che anche agli *Economi Spirituali* è riconosciuto il diritto di chiedere l'aumento del sussidio per le spese di culto fino a lire 225.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — Il 3 luglio 1919 il S. Padre ha tenuto Concistoro segreto, in cui, dopo l'allocuzione sopra riportata, ha nominato, dietro ozione, Vescovo di Frascati l'E.mo Card. Giulio Boschi, il quale ha lasciato il titolo di S. Lorenzo in Panisperna e le Chiese di Ferrara e Comacchio. — Poi ha nominato i seguenti **NUOVI VESCOVI:** Mons. Michele Zezza, già Vesc. di Pozzuoli, Arciv. tit. di Ancira e Coadiutore dell'E.mo Card. Giuseppe Prisco Arciv. di Napoli; Mons. Leonardo Brindisi, già Arciv. di Naxos, Arciv. di Corfù, cui sono unite le sedi di Zante e Cefalonia; Mons. Giovanni Volpi, già Vesc. di Arezzo, Arciv. tit. di Antiochia; Mons. Matteo Vido, già Vesc. di Tine e Micone, Arciv. di Naxos; Monsig. Achille Ratti, Nunzio Apostolico presso la Rep. di Polonia, Arciv. tit. di Lepanto; il R. D. Giovanni Francesco Aragone, visitatore diocesano di Montevideo, Arciv. di Montevideo; il R. D. Giacomo M.ª De Amicis, can. della Metropolitana di Genova, Vesc. tit. di Sinope ed Ausiliare dell'E.mo Card. Boggiani Arciv. di Genova; il R. D. Beniamino Roland Gosselin, Vesc. tit. di Mosynopoli ed Ausiliare dell'E.mo Card. Amette Arciv. di Parigi; il R. D. Vittorio Bieler, Cancelliere Vescovile e Professore nel Sem. Teologico, Vesc. di Sion; il R. D. Tommaso O'Doherty Vesc. di Clonfert; il R. D. Tommaso Camacho, parroco di « Aguada » a Montevideo, Vesc. di Salta; il R. D. Giuseppe Marco Semeria, Vic. gen. di Montevideo, Vesc. di Melo; il R. D. Riccardo Ramos da Costa Vilella, parroco di « Gravadà » nell'Archid. di Olinda, Vesc. della nuova dioc. di Nazareth nel Brasile; il R. D. Giovanni Tavares de Moura, parroco in Olinda, Vesc. della nuova dioc. di Geranhusa; il R. D. Antonio Emidio Correa, Vesc. di Guaxupe. — Poi ha annunziato le nomine fatte con Lettere Apostoliche, tra le quali quelle di mons. Enrico Sanchez Paredes, Arciv. di Puebla los Angeles (Messico); di mons. Giovanni Navarrette vesc. di Sonora (Messico); di Giovanni Guadalupe Ortiz, vesc. di Tamaulipas (Messico); di mons. Francesco Banegas, vesc. di Queretaro (Messico); di mons. Fortunato Farina, vesc. di *Troia*. In fine, dietro postulazione, ha concesso il S. Pallio alle Chiese di Corfù, Naxos, Montevideo, Angelopoli (Puebla de los Angeles), Tarragona, Troia (per privilegio) e Antiochia dei Greco-Melchiti.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Il S. Padre con Lettere Apostoliche « *Cum ex Apostolico munere* » e « *Quae rei sacrae* » del 3 giugno 1919 ha unito le sedi di *Corfù*, di *Zante* e di *Cefalonia* in una sola Archidiocesi che si chiamerà da ora in poi Archidiocesi di *Corfù, Zante e Cefalonia*, ed ha unito pure le sedi di *Naxos, Tine e Micone* in una

sola Archidiocesi, che si chiamerà Archidiocesi di *Naxos, Tine e Micone*.

Inoltre, con decreto della S. C. di Propaganda Fide, dato il 20 maggio 1919, ha sottomesso alla giurisdizione del Delegato Apostolico dell'Australia, tutte le Missioni dell'Oceania insulare e dell'arcipelago malese.

LETTERE APOSTOLICHE. — Sua Santità ha mandato lettere agli Arcivescovi di Salerno e di Amalfi ed agli altri Vescovi convenuti al Santuario di Pompei, ringraziando della lettera di omaggio inviatagli (20 marzo 1919). — All'Arcivescovo di Bogotà ed agli altri Vescovi della Colombia circa il prossimo Congresso Mariano da tenersi in quella regione (21 marzo 1919). — A Mons. Angelo Marquina y Corrales, Vesc. delle Isole Canarie circa la prossima celebrazione del Sinodo diocesano (22 aprile 1919). — A Mons. Giovanni Benlloch y Vivò, Arciv. di Burgos, circa il Collegio per le Missioni estere istituito in quella città (30 aprile 1919). — Al R.mo P. Venanzio da Lisle-en-Rigault, Ministro Gen. dei Cappuccini in ricorrenza del 3° centenario dalla morte di S. Lorenzo da Brindisi (1° maggio 1919). — Alla Superiora ed alle Suore Domenicane d'Irlanda in ricorrenza del 2° centenario dalla fondazione della loro Famiglia in Dublino (1° maggio 1919). — Al R. D. Massimiliano Kassiepe, dei Missionari Oblati dell'Immacolata Maria Vergine, nel 25° anniversario dalla fondazione della Pia Unione (5 maggio 1919). — A Mons. Leopoldo Duarte Silva, Arciv. di S. Paolo del Brasile, lodando il suo zelo apostolico (24 maggio 1919). — A Mons. Paolo Reynaud, Vesc. tit. di Fussola e Vicario Apostolico di Ce-Kiam orientale, nel 30° anniv. di episcopato e nel 40° anniv. di ministero apostolico (28 maggio 1919). — Al R. D. Giovanni Praschl, can. di Budweis (Baviera), direttore della Congregazione « Regina degli Apostoli », circa le benemerenze del detto Sodalizio (1° giugno 1919). — Al R. D. Giacomo Ogier, direttore del Sodalizio « *Pro Pontifice ed Ecclesia* », congratulandosi dell'incremento del Sodalizio e ringraziando dell'obolo di S. Pietro inviatogli (20 giugno 1919).

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE. — Il 14 maggio 1919 la S. C. dei Riti ha emanato il decreto per l'introduzione della causa della Serva di Dio Paola Elisabetta, al secolo Costanza Cerioli vedova Buzecchi-Tassis, fondatrice e prima Superiora generale dell'Istituto delle Suore della S. Famiglia. — Il 3 giugno 1919 si è tenuta la Congregazione *Particolare*, in cui si è discusso sulle seguenti materie: 1. intorno alla validità di tutti i processi Apostolici ed Ordinari costruiti nella Curia di Bayonne per la Causa di beatificazione e canonizzazione del *Ven. Ludovico Edoardo Cestac*, fondatore della Congr.

delle Serve di Maria; del Processo Apostolico costruito nella Curia di Napoli sulla fama di santità della vita, delle virtù e dei miracoli in genere del *Ven. Ludovico da Casoria*, sacerdote professo dei F. M., fondatore della Congregazione dei Frati della Carità, Terziari Francescani, detti *Frati Bigi* e delle Suore di S. Elisabetta, Terziarie Francescane, dette Suore Bigie; del Processo Apostolico costruito nella Curia di Moulins sulla fama di santità della *Serva di Dio Lodovica Teresa Montaignac De Chauvance*, fondatrice della Pia Unione del S. Cuore di Gesù; del Processo Apostolico costruito nella Curia di Roma sopra la fama di santità della vita, delle virtù e dei miracoli in genere della *Ven. Lucia Filippini*, fondatrice dell'Istituto delle Maestre Pie da lei denominate *Filippini;* 2. intorno al culto non mai prestato al *Servo di Dio Guglielmo Giuseppe Chaminade*, sacerdote fondatore della Società di Maria, detta dei *Marianisti*, e al *Servo di Dio Giovanni Battista Stoeger*, laico professo della Congreg. del SS. Redentore. — Il 17 giugno 1919 si è tenuta la Congregazione Generale, nella quale si è discusso: 1. sul dubbio del *Tuto* per la Canonizzazione della *B. Giovanna d'Arco*, detta la Pulzella d'Orleans; 2. sul dubbio del *Tuto* per la solenne Beatificazione della *Ven. Lodovica De Marillac*, vedova Le Gras, confondatrice dell'Istituto delle Figlie della Carità; 3. sul dubbio intorno al martirio, alla causa del martirio ed ai segni o miracoli *della Serva di Dio Maria Maddalena Fontaine* e di tre Compagne di lei dell'Istituto delle Figlie della Carità, insieme alle *Serve di Dio Maria Clotilde Angela di S. Francesco Borgia* e di dieci Compagne di lei dell'Ordine delle Orsoline di Valenciennes, tutte uccise, come si asserisce, in odio alla Fede durante la rivoluzione francese nel 1794.

AVVISO. — *Per la Messa del 2 novembre.* — Con decreto della S. Congregazione dei Riti del 5 ottobre corrente il S. Padre, allo scopo di favorire la pietà dei fedeli verso i defunti, si è degnato di concedere ai Vescovi e agli Ordinari la facoltà di permettere la celebrazione di una Messa cantata o letta di Requie nella domenica, 2 del prossimo novembre, in quest'anno in cui, secondo le leggi liturgiche, la ufficiatura commemorativa di tutti i fedeli defunti deve celebrarsi il 3 del detto mese.

NECROLOGIO. — Mons. Giovanni Emanuele Sanz y Saraiva, vescovo di Iaen; mons. Domenico Gaspare Lancia di Brolo arciv. di *Monreale;* mons. Romolo Molaroni vesc. di *Macerata;* mons. Vincenzo Tasso, vesc. di *Aosta;* mons. Giovanni M. Dunne vesc. di *Bathurst* (Australia); mons. Giuseppe M. Salvador y Barrera, arciv. di *Valenza* (Spagna); mons. Giuseppe Grigni Romero, vesc. di *Salta* (Brasile).

LIBRI RACCOMANDATI DALLA DIREZIONE

Baruzzi can. dott. Domenico, *Consultazioni giuridiche*. Seconda edizione aumentata e corredata con riscontri del nuovo Codice Ecclesiastico e con le ultime sentenze dei Tribunali e disposizioni ministeriali. Imola, presso l'Autore, 1919, in-12°, pag. VIII-138, L. 2,50.

Con vivo piacere ripresentiamo ai nostri lettori il bel volume del ch.mo giurista imolese, della cui collaborazione si onora e si pregia anche il nostro *Monitore*. Ci piace invero grandemente il vederlo ora ricomparire in nuova veste tipografica assai più bello, più comodo e intrinsecamente migliorato, accresciuto di tre altre nuove consultazioni, delle quali due, sul restauro di cosa aliena, e su la rinnovazione trentennale dei titoli di credito, già apprezzate dai nostri lettori su queste stesse pagine: la terza, breve e succosa, su l'abuso delle campane a proposito della vessatoria interpretazione che alcuni Comuni fanno, dell'art. 457 del Cod. Pen. Anche le altre Consultazioni, leggermente ritoccate nel testo per renderle ancor più briose, spigliate e... taglienti, nonchè persuasive, sono corredate di nuove note per aggiornarle di tutto punto all'ultimissimo stato giuridico della controversia, non tanto dopo il Codice, che di rado tocca il punto particolare, quanto della giurisprudenza governativa, che felicemente si è orientata, in seguito per lo più secondo l'opinione del ch.mo Autore. Al quale non può mancare certo il conforto che si promette dal suo lavoro, di avere cioè fatto opera proficua e salutare. E Dio volesse che altri, molti altri, seguissero il suo esempio!

De la Porte mons. Raymonde, évêque tit. de Bérisa. *L'Evangile tous les jours*. Paris, Beauchesne, 1919, 2 vol. in-12° di pag. 472+358. Fr. 9.

Il S. Padre, congratulandosi con l'Ill.mo Autore, gli attestava che « del libro si era Egli compiaciuto di fare per buon tempo la Sua lettura spirituale », riconoscendogli il merito « di aver cooperato a offrire alle anime di buona volontà brevi e facili meditazioni sostanziose, che le aiuteranno nella pratica della vita e delle virtù cristiane ». A tale sovrano riconoscimento del merito di questo lavoro, assai poco potrà aggiungere la nostra parola, di che siamo ben lieti. Ci è però doveroso segnalare queste brevi meditazioni, le quali commentano *tutti* gli evangeli inseriti nel *proprium de tempore* del Messale e spesso in maniera nuova, indicandone lezioni e avvertenze nascoste alla prima considerazione, o almeno facendone respirare più forte e corroborante

il soave profumo raccolto poi bellamente in pie orazioni che non di rado le chiudono. E altro non ci occorre dire: il lettore sa già che il miglior modo per conoscere e apprezzare tali libri, è l'esperienza propria: a noi basta garantire che essa sarà qui ben profittevole.

GIOVANNI JOERGENSEN, *S. Francesco d'Assisi.* Versione dal danese, riveduta e ampliata dall'autore. In-8°, di p. 460, con illustrazioni. Roma, F. Ferrari (Piazza Capranica, 102). — L. 10.

Giovanni Joergensen è un fervido amico dell'Italia. Venuto a noi dalla nativa Danimarca — di cui è una gloria letteraria — tra noi conobbe e amò la vita francescana, che gli snebbiò la mente, conducendolo dal luteranesimo, o meglio, dal razionalismo, al cristianesimo integrale, cioè, al cattolicismo. Allora egli scrisse: « Quanto più cattolicamente uno vive, tanto più si sente felice, tanto più si sente in pace intima, profonda, sostanziale con Dio, con sè, con l'intera creazione. *Verso la luce, verso la vita, perchè verso l'amore:* — ecco la formola della religiosità cattolica, di quell'indirizzo del cuore e della volontà, ossia di tutto l'uomo interno, che tende al bene supremo, alla suprema giustizia ».

Su le orme di S. Francesco, l'illustre convertito danese s'indugiò assai; amò, studiò, tanto che seppe dettare sul suo modello una *Vita* veramente splendida. Di fatto in essa l'Autore, eruditissimo, non è mai impacciato dallo storico; anzi, artista com'è, dall'erudizione vasta e sicura trae agevolmente luce d'ispirazione piena di amore. La biografia di cui offriamo ora la nuova edizione è tra le più belle che onorano il gran Santo d'Italia.

S. E. il Segretario di Stato di S. Santità, scrisse all'autore: « Il S. Padre ha particolarmente apprezzato l'intento della S. V. di mirare a un risultato pratico, a un insegnamento morale, mentre attendeva con gran cura a far opera d'arte ».

Più da vicino a Gesù. In-12°, di pag. 476. Roma, F. Ferrari, L. 3; leg. tela, L. 5.

È un manuale di pietà indovinatissimo: non una filza di formole consuete, ma una messe di pensieri, di riflessioni, di pratiche ottimamente disposte. La prima parte comprende copiose e sode *Norme di direzione spirituale;* la seconda una vera *Guida pratica* della pietà: ogni giorno.. ogni settimana... ogni mese... ogni anno un programma e un pascolo abbondante. In specie lodevolissimo l'aver dettate *tutte* le meditazioni pei ritiri di ciascun mese. Tutte le anime desiderose di perfezione ne faranno le loro delizie.

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Al R. P. Agostino Garagnani S. I. circa l'erezione di un Istituto di coltura filosofica e religiosa nell' Università Gregoriana (*A. S.*, XI, 342) (1).

Lettera. — Diletto figlio, salute ed apostolica benedizione. — Nel decorso anno vedemmo con vivo compiacimento iniziarsi in cotesta insigne Università il corso superiore di religione per il laicato, col fine di promuovere la difesa scientifica ed una penetrazione più profonda del pensiero cristiano fra le persone colte della società. Questo seme gettato da esperte mani e fecondato da alacre zelo in un terreno che Noi conoscevamo

(1) Crediamo nostro dovere inserire questo documento, benchè d'indole particolare, poichè dimostra il vivo interessamento che il S. Padre si prende per la più approfondita istruzione religiosa delle classi colte. I Vescovi vi troveranno certo l'incitamento a simili iniziative per le loro diocesi, con che corrisponderanno nel miglior modo alle intenzioni del S. Padre: cfr. anche can. 1373, § 2, 1379. A tale intento accenniamo anche brevemente all'organizzazione dell'Istituto Romano: centro ne è la cattedra di *Apologia della religione* che, come l'anno scorso trattò dell'esistenza di Dio, quest'anno svolgerà il tema della divinità del cristianesimo; si aggiungono due corsi normali di *filosofia razionale* di *psicologia sperimentale*, alternati di anno in anno con la *filosofia morale* e la *storia della filosofia*: lo completeranno lezioni speciali su le principali questioni attuali di *storia*, *Scrittura* e *sociologia e diritto*. L'insegnamento si terrà la sera: periodicamente si avranno adunanze a modo di *circolo* con discussioni fra gli alunni, integrate da un *segretariato di consultazioni* che riceverà a voce e in scritto obbiezioni e quesiti. In fine d'anno si potranno sostenere esami liberi, il che facendo per l'intero quadriennio, si conseguirà un diploma. Cfr. l'opuscolo: « *L'Istituto di coltura filosofica e religiosa per il laicato* », Roma, via del Seminario, 120, e il calendario annesso (*gratis*).

bramoso di raccoglierlo, Ci infondeva nel cuore la speranza di una messe ubertosa e consolante. Ed ora siamo ben lieti di poter constatare che i risultati di questo primo anno scolastico bene hanno corrisposto alle Nostre previsioni. Anzi come voi, diletto figlio, Ci avete testè riferito, tale è stato il felice successo dell'opera da consigliare ad ampliarla e trasformarla in una organizzazione più perfetta, col titolo di « Istituto di coltura filosofica e religiosa », annesso all'Università Gregoriana, retto dal Consiglio della stessa Università e sostenuto dai professori del medesimo Ateneo. Il nuovo Istituto non avrà altra mira, come voi Ci avete dichiarato, che d'irradiare sulle intelligenze colte dei contemporanei la luce serena che emana dalla cattedra di san Pietro e di suscitare un fascio di sane e vigorose energie per la causa della religione e della Chiesa. Non è a dubitare che intendimenti siffatti ottengano il loro pieno conseguimento, data la valentia e l'alacrità del Corpo dirigente e docente, lo sperimentato buon volere degli uditori, nonchè la serietà e l'opportunità del programma. Ond'è che sentiamo farsi anche maggiori quelle speranze che furono da Noi concepite all'inizio di quest'opera e comprendiamo di potere a buon diritto attendere dalla saggia iniziativa il più largo contributo alla restaurazione cristiana della parte intellettuale della società. E quanto sia necessario questo contributo si comprenderà di leggieri ove si consideri che, mentre Noi nell'adempimento della Nostra divina missione non cessiamo, coll'aiuto soprattutto dei vescovi e del clero, di diffondere in ogni luogo della terra e d'inculcare nelle menti e nei cuori la verità della dottrina cristiana, fedeli al divino mandato: *Praedicate Evangelium omni creaturae*, i nemici della Chiesa si sforzano con incessante pervicacia di coprir di zizzania e cioè di ogni sorta di pregiudizi e di errori, il terreno da Noi seminato colla buona semenza del Vangelo e per meglio giungere alla vasta massa delle ignare e semplici moltitudini, prendono a primo obiettivo le classi studiose, e con ingannevoli teorie le battono in breccia nelle Università, nelle stampe, nei discorsi. Per ciò Noi riteniamo provvidenziale e più che mai adatta all'età nostra la fondazione di una palestra di coltura superiore filosofica e religiosa per il laicato, particolarmente in questa alma città, che, essendo il centro del cristianesimo e la residenza del supremo Gerarca della Chiesa cattolica, anche nei riguardi del ceto laicale, deve essere come faro di

luce al mondo intero nella profonda conoscenza e nella intrepida difesa della nostra santa religione. In ordine al suddetto magistero filosofico e religioso per il laicato Noi, diletto figlio, vi abbiamo espresso sentimenti di paterna compiacenza e di lusinghiera fiducia; e dopo ciò non vogliamo omettere di tributare il ben meritato encomio a voi ed ai vostri benemeriti colleghi, nonchè a tutti quei volonterosi uditori che nel decorso anno col frequentare assiduamente e studiosamente la scuola corrisposero con fedeltà ed amore ai desideri Nostri, alle vostre commendevoli sollecitudini ed ai sublimi scopi della benemerita istituzione, mostrando di sapere degnamente apprezzare il valore di quella scienza che vale ad assicurarci l'eterno vero e l'eterno bene, e dalla quale il misero mondo devia nell'inganno, nell'incoscienza, nell'infelicità. In attestato di paterna benevolenza ed in auspicio dei celesti aiuti, che invochiamo abbondanti sull'erigendo Istituto, impartiamo di cuore a voi, diletto figlio, alla direzione, al corpo insegnante ed ai singoli alunni l'apostolica benedizione.

Dal Vaticano, li 20 luglio 1919.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Si dichiara che le norme già date nel 1865 circa il contegno da osservarsi verso le iniziative dei Puseisti per l'unione della cristianità, sono ancora in vigore e debbono osservarsi di fronte ai recenti tentativi di confederare le Chiese cristiane (World Conference, e simili) (*A. A. S.*, XI, 309).

Decreto. — In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, habito feria IV, 12 iulii 1919, proposito dubio: « Utrum instructiones huius eiusdem Supremae Sacrae « Congregationis, latae die 16 septembris 1864, circa partici- « pationem catholicorum cuidam societati Londini erectae « *ad procurandam*, ut aiebant, *christianitatis unitatem*, appli- « candae sint, et a fidelibus servandae etiam quoad eorundem « participationem conventibus quibuscumque, comitiisque pu- « blicis vel privatis ab acatholicis indictis, qui finem sibi praesti- « tuunt unionem procurandi omnium coetuum christianorum no-

« men sibi vindicantium »; E.mi ac R.mi D.ni Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales respondendum mandarunt: « *Affirmative*, et iterum evulgandas esse in ephemeride officiali « Sanctae Sedis supra memoratas litteras, una cum aliis ad « quosdam Puseistas anglicos datis, die 8 novembris 1865 ».

SS.mus D. N. D. Benedictus Div. Prov. Papa XV sequenti feria V, die 3 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, relatam sibi Em.orum Patrum resolutionem approbare et confirmare dignatus est. Contraiis quibucumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 4 iulii 1919.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

ANNOTAZIONI.

Sarà necessario anzitutto riprodurre le istruzioni emanate nel 1865, le quali son contenute in una lettera circolare a tutti i Vescovi dell'Inghilterra, e ribadite con molta dottrina in una lettera del segretario del S. Ufficio, card. Patrizi, a Roberto Pusey e suoi seguaci. La circolare ai Vescovi suona così:

« Apostolicae Sedi nuntiatum est, catholicos nonnullos et ecclesiasticos quoque viros Societati *ad procurandam*, uti, aiunt, *Christianitatis unitatem*, Londini anno 1857, erectae, nomen dedisse, et iam plures evulgatos esse ephemeridum articulos, qui catholicorum huic Societati plaudentium nomine inscribuntur, vel ab ecclesiasticis viris eamdem Societatem commendantibus exarati perhibentur. Et sane quaenam sit huius Societatis indoles, vel quo ea spectet, nedum ex articulis ephemeridis cui titulus *The union review*, sed ex ipso folio quo socii invitantur et adscribuntur, facile intelligitur. A protestantibus quippe efformata et directa eo excitata est spiritu, quem expresse profitetur, tres videlicet christianas communiones romano-catholicam, graeco-schismaticam et anglicanam, quamvis invicem separatas ac divisas, aequo tamen iure catholicum nomen sibi vindicare. Aditus igitur in illam patet omnibus ubique locorum degentibus tum catholicis, tum graeco-schismaticis, tum anglicanis, ea tamen lege ut nemini liceat de variis doctrinae capitibus in quibus dissentiunt quaestionem movere, et singulis fas sit propriae religiosae confessionis placita tranquillo animo sectari. Sociis vero omnibus preces ipsa recitandas, et sacerdotibus Sacrificia celebranda indicit iuxta suam intentionem: ut nempe tres memoratae christianae communiones, utpote quae, prout supponitur, Ecclesiam catholicam omnes simul iam constituunt, ad unum corpus efformandum tandem aliquando coeant.

« Suprema S. O. Congregatio, ad cuius examen hoc negotium de more delatum est, re mature perpensa, necessarium iudicavit sedulam ponendam esse operam, ut edoceantur fideles ne hareticorum ductu hanc cum iisdem haereticis et schismaticis societatem ineant. Non dubitant profecto E.mi Patres Cardinales una mecum praepositi Sacrae Inquisitioni, quin istius regionis Episcopi pro ea, qua eminent, caritate et doctrina omnem iam adhibeant diligentiam ad vitia demonstranda, quibus ista Societas scatet, ed ad propulsanda quae secum affert pericula; nihilominus muneri suo deesse viderentur, si pastoralem eorumdem Episcoporum zelum in re adeo gravi vehementius non inflammarent: eo enim periculosior est haec novitas, quo ad speciem pia et de christianae Societatis unitate admodum sollicita videtur.

« Fundamentum cui ipsa innititur huiusmodi est quod divinam Ecclesiae constitutionem susque deque vertit. Tota enim in eo est, ut supponat veram Jesu Christi Ecclesiam constare partim ex romana Ecclesia per universum orbem diffusa et propagata, partim vero ex schismate photiano et ex anglicana haeresi, quibus aeque ac Ecclesiae romanae unus sit Dominus, *una fides* et unum baptisma. Ad removendas vero dissensiones, quibus hae tres christianae communiones cum gravi scandalo et cum veritatis et caritatis dispendio divexantur, preces et sacrificia indicit, ut a Deo gratia unitatis impetretur. Nihil certe viro catholico potius esse debet, quam ut inter Christianos schismata et dissensiones a radice evellantur, et Christiani omnes sint *solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis* (*Ephes.*, IV, 3). Quapropter Ecclesia Catholica preces Deo O. M. fundit et Christifideles ad orandum excitat, ut ad veram fidem convertantur et in gratiam cum Sancta Romana Ecclesia, extra quam non est salus, eiuratis erroribus, restituantur quicumque omnes ab eadem Ecclesia recesserunt: imo ut omnes homines ad agnitionem veritatis, Deo bene iuvante, perveniant. At quod Christifideles et ecclesiastici viri, haereticorum ductu et, quod peius est, iuxta intentionem haeresi quam maxime pollutam et infectam, pro christiana unitate orent, tolerari nullo modo potest. Vera Iesu Christi Ecclesia quadruplici nota, quam in symbolo credendam asserimus, auctoritate divina constituitur et dignoscitur; et quaelibet ex hisce notis ita cum aliis cohaeret ut ab iis nequeat seiungi; hinc fit, ut quae vere est et dicitur catholica, unitatis simul, sanctitatis et Apostolicae successionis praerogativa debeat effulgere. Ecclesia igitur catholica una est unitate conspicua perfectaque orbis terrae et omnium gentium, ea profecto unitate, cuius principium, radix et origo indefectibilis est beati Petri Apostolorum Principis eiusque in Cathedra romana Successorum suprema auctoritas et potior principalitas. Nec alia est Ecclesia catholica nisi quae, super unum Petrum aedificata, in unum connexum corpus atque compactum unitate fidei et caritatis assurgit: quod beatus

Cyprianus, in *Epist.* 45, sincere professus est, dum Cornelium Papam in hunc modum alloquebatur: *ut Te collegae nostri et communionem tuam idest Catholicae Ecclesiae unitatem et caritatem probarent firmiter ac tenerent.* Et idipsum quoque Hormisdas Pontifex ab Episcopis acacianum schisma eiurantibus assertum voluit in formula totius christianae antiquitatis suffragio comprobata, ubi *sequestrati a communione Ecclesiae catholicae* ii dicuntur, qui sunt *non consentientes in omnibus Sedi Apostolicae.* Et tantum abest quin communiones a Romana Sede separatae iure suo catholicae nominari et haberi possint, ut potius ex hac ipsa separatione et discordia dignoscatur quaenam societates et quinam christiani nec veram fidem teneant nec veram Christi doctrinam: quemadmodum iam inde a secundo Ecclesiae saeculo luculentissime demonstrabat S. Irenaeus, lib. III, *Contra haeres.*, c. III. Caveant igitur summo studio Christifideles ne hisce societatibus coniungantur, quibus salva fidei integritate nequeunt adhaerere; et audiant sanctum Augustinum docentem, nec veritatem nec pietatem esse posse ubi christiana unitas et Sancti Spiritus caritas deest.

« Praeterea inde quoque a londinensi Societate fideles abhorrere summopere debent, quod conspirantes in eam et *indifferentismo* favent et scandalum ingerunt. Societas illa, vel saltem eiusdem conditores et rectores, profitentur photianismum et anglicanismum duas esse eiusdem verae christianae religionis formas, in quibus aeque ac in Ecclesia catholica Deo placere datum sit: et dissensionibus utique christianas huiusmodi communiones invicem urgeri, sed citra fidei violationem, propterea quia una eademque manet earumdem fides. Haec tamen est summa pestilentissimae indifferentiae in negotio religionis, quae hac potissimum aetate in maximam serpit animarum perniciem. Quare non est cur demonstretur catholicos huic Societati adhaerentes spiritualis ruinae catholicis iuxta atque acatholicis occasionem praebere, praesertim quum ex vana expectatione ut tres memoratae communiones integrae et in sua quaeque persuasione persistentes simul in unum coeant, Societas illa acatholicorum conversiones ad fidem aversetur et per ephemerides a se evulgatas impedire conetur.

« Maxima igitur sollicitudine curandum est, ne catholici, vel specie pietatis vel mala sententia decepti, Societati, de qua hic habitus est sermo, aliisque similibus adscribantur vel quoquomodo foveant, et ne, fallaci novae christianae unitatis desiderio abrepti, ab ea desciscant unitate perfecta, quae mirabili munere gratiae Dei in Petri soliditate consistit.

« Romae, hac die 16 septembris 1864.

« C. Card. PATRIZI »

Ed ecco la bella risposta del medesimo Card. Patrizi alla protesta e alla preghiera rivolte dai Puseisti alla S. Sede di cooperare alla unione delle cristianità intesa nel loro senso:

« Honorabiles et dilectissimi Domini, Quod vos, litteris ad me datis, *corde sincero et voce non ficta*, hoc tantum optare profiteamini, ut secundum Domini Nostri Iesu Christi verba unum ovile fiat et unus pastor, id spem affert huic Sacrae Congregationi iucundissimam, vos tandem, divina eiusdem Iesu Christi gratia, ad veram unitatem esse perventuros. Cavendum tamen vobis est, ne ipsam quaerentes deflectatis a via. Id porro Sacra Congregatio vobis contigisse vehementer dolet existimantibus, ad veram Iesu Christi Ecclesiam pertinere, tamquam partes, christianos illos coetus, qui *sacerdotii et catholici nominis haereditatem* habere se iactant, licet sint ab Apostolica Petri sede divisi ac separati. Qua opinione nihil est, quod magis a genuina catholicae Ecclesiae notione abhorreat. Catholica enim Ecclesia, ut in meis ad Episcopos Angliae litteris monetur, ea est quae, super unum Petrum aedificata, in unum connexum corpus atque compactum unitate fidei et caritatis assurgit (1). Equidem hanc fidei et caritatis seu communionis unitatem, ex irreformabili Christi institutione, non modo praecipuam esse ac fundamentalem verae Ecclesiae proprietatem, sed certissimam quoque semperque visibilem notam, qua ipsa Ecclesia ab omnibus sectis tuto ac facile distinguatur, evidentissime vobis, si rem sedulo inspicere pacatoque animo considerare volueritis, demonstrabunt tum Sacrarum Scripturarum diserta testimonia insignesque metaphorae, parabolae et imagines, quibus delineatur ac veluti repraesentatur Ecclesia, tum praeclarissima sanctorum Patrum antiquissimarumque synodorum documenta, tum constans agendi ratio, quam Ecclesia, a suis usque primordiis sequi consuevit adversus cuiusque generis haereticos et schismaticos, tametsi ex iis complures sacerdotii et catholici nominis haereditatem sibi arrogarent. Quemadmodum igitur Ecclesia Christi propter summam, quam per omnes gentes et in omne tempus diffusa firmissime retinet, fidei communionisque unitatem catholica est et dicitur, ita propter unitatem eamdem sancta et apostolica praedicatur; et quemadmodum absque tali unitate desineret, et iure et facto, esse catholica, ita sanctitatis etiam et apostolicae successionis insignibus continuo privaretur.

« At Christi Ecclesia suam unitatem nunquam amisit, nunquam ne brevissimo quidem temporis intervallo amittet; quippe quae perenniter, iuxta divina oracula, duratura sit. Quomodo vero Ecclesia perenniter duratura credatur, si in essentialem eius statum aetas aetati succedens, non secus atque fit in mundanarum rerum mutabilitate, novam

(1) S. Ambros., *De offic. ministr.*, lib. III, c. III, n. 19.

induceret speciem et formam, et ipsa adeo Ecclesia ab illa fidei et communionis unitate desciscere aliquando posset, qua et a Iesu Christo fundata est et ab Apostolis deinde propagata? Ideo enim, ait S. Ambrosius, regnum Ecclesiae manebit in aeternum, quia individua fides, corpus est unum (1). Quod si Ecclesia Christi indefectibilis prorsus est, sponte sequitur, eam infallibilem quoque dici et credi debere in evangelica doctrina tradenda; quam infallibilitatis praerogativam Christum Dominum Ecclesiae suae, cuius ipse est caput, sponsus et lapides angularis, mirabili munere contulisse, inconcussum est catholicae fidei dogma. Et profecto quis sanus sibi persuadeat, errorem subesse posse publico ac solemni Ecclesiae magisterio, quod Christus eo consilio instituit, ut iam non simus parvuli fluctuantes et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris (2); quod sui praesentia nunquam deserendum, atque a Spiritu Sancto de omni veritate edocendum pollicitus est; a quo voluit universas gentes ad obedientiam fidei vocari, et rerum credendarum agendarumque doctrinam ita accipere, ut qui Apostolis legitimisque eorum successoribus praedicantibus non credidisset, condemnaretur; cui munus auctoritatemque attribuit sanorum verborum formae praescribendae, in qua omnes docibiles Dei convenirent? Hinc Paulus Ecclesiam appellat columnam et firmamentum veritatis (3). Sed quo pacto Ecclesia esset firmamentum veritatis, nisi tuto ab ea veritas peteretur? Sanctissimi quoque Patres una voce loquuntur ac praedicant, in unitate Ecclesiae unitatem fidei ac doctrinae Christi sic defixam esse ut una disiungi ab alia non valeat; quo spectat aurea illa s. Cypriani sententia, Ecclesiam esse unitatis ac veritatis domicilium (4). Neque catholica Ecclesia dubitavit unquam de hac praerogativa sibi promissa et per iugem Christi praesentiam Sanctique Spiritus afflatum communicata, quoties subortas fidei controversias dirimere, sacrarum Scripturarum sensum interpretari, erroresque commisso revelationis deposito adversos profligare aggressa est; suas enim dogmaticas definitiones edidit semper ac proposuit tamquam certam et immutabilem fidei regulam; quibus, ut fidei regulae, intimum quisque assensum sine ulla dubitatione, suspicione, haesitatione praestare deberet; qui vero iisdem definitionibus contumaciter obsisterent, hoc ipso circa fidem saluti consequendae necessariam naufragavisse nec amplius ad Christi ovile pertinere censerentur. Atque haec magis magisque absurditatem produnt illius commenti de catholica Ecclesia ex tribus communionibus coalescente,

(1) *In Luc.* lib. VII, n. 91.

(2) *Ephes.*, IV, 14.

(3) *Timoth.*, III, 15.

(4) *Epist. VIII, ad Corn.*, ap. Constant, n. 1.

cuius commenti fautores infallibilitatem Ecclesiae necessario inficiari coguntur.

« Iam non minus certum atque exploratum est, Christum Iesum, ut fidei communionisque unitas in Ecclesia gigneretur ac perpetuo servaretur, utque capite constituto schismatis tolleretur occasio (1), beatissimum Petrum prae ceteris Apostolis, tamquam illorum principem et eiusdem unitatis centrum et vinculum conspicuum, singulari providentia elegisse; super quem Ecclesiam suam aedificavit, et cui totius gregis pascendi, fratres confirmandi, totoque orbe ligandi ac solvendi summam curam auctoritatemque contulit in successores omni aevo prorogandam. Catholicum dogma hoc est, quod ore Christi acceptum perenni Patrum praedicatione traditum ac defensum Ecclesia universa omni aetate sanctissime retinuit, saepiusque adversus novatorum errores Summorum Pontificum Conciliorumque decretis confirmavit. Quare catholica Ecclesia illa solum semper credita est, quae fide et communione cum Sede romanorum Pontificum Petri successorum cohaeret, quam proptera Sedem s. Cyprianus nuncupat catholicae Ecclesias radicem et matricem (2); quam unam Patres et Concilia per anthonomasticam appellationem Apostolicae Sedis nomine designant; e qua sacerdotalis unitas exorta est (3) et in omnes venerandae communionis iura dimanant (4); in qua Petrus iugiter vivit et praesidet et praestat quaerentibus fidei veritatem (5). Certe s. Augustinus, ut schismatis convictos Donatistas ad radicem et vitem, unde discesserant, revocaret, argumento utitur ab antiquioribus Patribus frequentato: « Venite, fratres, « si vultis ut inseramini in vite. Dolor est, cum vos videmus praecisos « ita iacere. Numerate sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede, et in ordine « illo patrum, quis cui successit, videte. Ipsa est petra, quam non vincunt superbae inferorum portae » (6). Quo uno satis ostendit, in catholica Ecclesia eum non esse qui non inhaereat illi Petrae, in qua fundamentum positum est unitatis catholicae. Neque aliter sensit s. Hieronymus, cui profanus erat quisquis non Cathedrae Petri et Pontifici in ea sedenti communione consociaretur: « Nullum primum — sic ille ad « Damasum — nisi Christum sequens, beatitudini tuae, idest cathe- « drae Petri communione consocior; super illam petram aedificatam esse

---

(1) S. Hieronym., *Lib. I adv. Iovin.*, n. 26.

(2) *Epist. IV, ad Cornelium*, ap. Constant, n. 3.

(3) S. Cypr., *Epist. XII, ad Corn.*, ap. Constan, n. 14.

(4) *Epistola Concilii Aquileiensis ad Gratianum imperatorem*, anni 381, inter *Epistolas* S. Ambrosii.

(5) S. Petrus Chrysol., *Epist. ad Eutich., Act. III concilii ephes.*, ap. Harduin, I, 1478.

(6) *Psalm., in part. Donati.*

« Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, « profanus est. Si quis in Noë arca non fuerit, peribit regnante diluvio. « Quicumque tecum non colligit, spargit, hoc est, qui Christi non est, « antichristi est » (1). Neque aliter s. Optatus Milevitanus, qui singularem illam cathedram celebrat, omnibus notam, Romae constitutam, in qua unitas ab omnibus ita servari debet, ut schismaticus et haereticus sit, qui contra illam singularem cathedram aliam collocet (2). Et merito quidem; in Romanorum enim Pontificum ordinatione et successione, uti denunciat aperte omnibus s. Irenaeus, ea quae est ab Apostolis in Ecclesia traditio et veritatis praeconatio pervenit usque ad nos; et est plenissima haec ostensio, unam et eamdem vivificatricem fidem esse quae in Ecclesia ab Apostolis usque nunc sit conservata et tradita in veritate (3).

« Itaque si proprium est ac perpetuum verae Christi Ecclesias insigne, ut summa fidei caritatisque socialis unitate contineatur, efflorescat ac veluti civitas supra montem posita omnibus hominibus omni tempore patefiat; et si, alia ex parte, eiusdem unitatis originem, centrum ac vinculum Christus esse voluit Apostolicam Petri Sedem, consequens, fit, coetus prorsus omnes ab externa visibilique communione et oboedientia Romani Pontificis separatos, esse non posse Ecclesiam Christi, neque ad Ecclesiam Christi quomodolibet pertinere, ad illam scilicet Ecclesiam, quae in symbolo post Trinitatis commendationem credenda proponitur Ecclesia sancta, Ecclesia una, Ecclesia vera, Ecclesia catholica; (4) quae catholica nominatur non solum a suis, verum etiam ab omnibus inimicis, (5) sicque ipsum catholicae nomen sola obtinuit, ut cum omnes haeretici se catholicos dici velint, quaerenti tamen peregrino alicui, ubi ad catholicam conveniatur, nullus haereticorum vel basilicam suam vel domum audeat ostendere (6); per quam Christus veluti per corpus sibi penitissime coniunctum beneficia redemptionis impertit, et a qua quisque fuerit separatus, quantumlibet laudabiliter se vivere existimet, hoc solo scelere quod Christi unitate disiunctus est, non habebit vitam, sed ira Dei manet super eum (7); eiusmodi proinde coetibus catholicum nomen tum iure minime competere, tum facto attribui nullatenus posse citra manifestam haeresim. Inde autem perspicietis, honorabiles ac dilectissimi Domini, quare sa-

(1) *Epist.* 14, al 57, *ad Damas*, n. 2.
(2) *De schism. Donatist.*, lib. II, n. 2.
(3) *Lib. III, contra haeres.*, cap. III, n. 3, ex vet. interpr.
(4) S. Aug., *De Symb. ad catech.*, cap. VI.
(5) Id., *De vera Relig.*, cap. VII.
(6) Id., *Contr. epist. fundam.*, cap. IV, n. 5.
(7) Id., *Ep.* 141, al 152, n. 5.

cra haec Congregatio tanta sollicitudine caverit, ne Christifideles societati a vobis recens institutae ad promovendam, ut dicitis, christianitatis unitatem cooptari paterentur aut quoquomodo faverent. Perspicietis etiam in irritum necessario cadere quamcumque conciliandae concordiae molitionem, nisi ad ea principia exigatur, quibus Ecclesia et ab initio est a Christo stabilita et deinceps omni consequenti aetate per Apostolos eorumque successores una eademque in universum orbem propagata; quaeque in celeberrima Hormisdae formula, quam certum est a tota catholica Ecclesia comprobatam esse, dilucide exponuntur. Perspicietis denique, oecumenicam illam, quam memoratis, *intercommunionem* ante schisma Photianum, ideo viguisse quia orientales ecclesiae nondum a debito Apostolicae Cathedrae obsequio desciverant; neque ad optatissimam hanc intercommunionem restaurandam satis esse, simultates et odia in Romanam Ecclesiam deponere, sed omnino, ex praecepto et instituto Christi, oportere Romanae Ecclesiae fidem et communionem amplecti; quandoquidem, ut ait venerabilis Beda, splendidissimum vestrae gentis ornamentum: « Quicumque ab unitate fidei vel societate illius (beati Petri) quolibet « modo semetipsos segregant, tales nec vinculis peccatorum absolvi « nec ianuam possint regni caelestis ingredi » (1).

« Atque utinam, honorabiles et dilectissimi Domini, quoniam *Ecclesia catholica una esse nec scindi nec dividi posse monstrata est* (2) non amplius dubitetis, vos eiusdem Ecclesiae condere gremio, quae usque ad confessionem generis humani ab apostolica Sede per successiones episcoporum, frustra haereticis circumlatrantibus, culmen auctoritatis obtinuit (3). Utinam quod in vobis per inditam benevolentiam erga hanc Ecclesiam Spiritus Sanctus coepit, ipse complere et perficere sine mora dignetur. Id vobis una cum hac sacra Congregatione toto ominatur animo et a Deo misericordiarum et luminum Patre enixe adprecatur sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX, ut vos tandem omnes, ab exhaeredata praecisione fugientes, in haereditatem Christi, in veram catholicam Ecclesiam, ad quam certe spectarunt maiores vestri ante lugendam saeculi sextidecimi separationem, accipere feliciter mereamini radicem caritatis in vinculo pacis et in societate unitatis (4). Valete.

« Romae, hac die 8 novembris 1865.

« C. Card. PATRIZI ».

---

(1) *Hom. in natale ss. Petri et Pauli.*

(2) S. CYPR., *Ep. VIII, ad Corn.*, apud Constant., n. 2.

(3) S. AUG., *De util. credendi*, c. XVII, n. 35.

(4) Id., *Ep.* 61, al. 223, n. 2; *Ep.* 69, al. 238, n. 1.

L'alto valore dogmatico di queste lucidissime pagine non sfuggirà ad alcuno, nè può la nostra Rivista (che fin qui non le aveva pubblicate), trattarne ex-professo. Possiamo soltanto rilevare che, secondo esse, l'unione delle Chiese separate, siano protestanti, siano orientali, con la Chiesa Romana, non può concepirsi cattolicamente, nè attuarsi che col ritorno delle prime all'obbedienza della seconda, sì nelle cose di fede, che di disciplina. Invece, tanto nel 1857 auspici i Puseisti, quanto ai nostri giorni, auspice la protestante Chiesa Episcopale Americana, non si mirava che a una *unione federativa*, in quanto che le varie Chiese, « unite nella sola professione e culto della divinità di Gesù Cristo Figlio di Dio e Redentore del genere umano, potessero conservare ogni altra caratteristica (sic) teologica o gerarchica, aiutandosi però scambievolmente con l'orazione e con la mutua partecipazione ai sacramenti (Intercommunion) ». Ad attuare codesta Federazione si propone ora una mutua intesa in un « congresso mondiale pancristiano » (World Conference); cui si attendeva che il Papa inviasse i suoi delegati, o almeno permettesse che intervenissero cattolici. Il presente decreto fa invece divieto assoluto ai cattolici di prestarsi a simile intrapresa, condannandola: 1° come fondata su un falsissimo concetto teologico dell'unità della Chiesa, cui non basta l'*unione delle Chiese;* 2° come direttamente contraria al divieto teologico e giuridico della comunione in sacris tra cattolici e acattolici (cfr. can. 1258); 3° come fautrice delle falsa dottrina e pratica dell'*indifferentismo* quasi che in ciascuna delle tre Chiese potesse del pari conseguirsi la salvezza; e quindi 4° scandalosa tanto pei cattolici, tratti in errore, quanto per gli acattolici, che ne sarebbero confermati nei loro errori.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Si dichiara che alle parti di territorio delle diocesi passate da regime di Propaganda alla Concistorale, deve applicarsi il diritto delle parrocchie, e non quello delle quasi-parrocchie, anche per la Messa pro-populo (Cfr. *A. A. S.*, XI, 364) (1).

Dichiarazione. — Ex diocesibus, quae, ante Constitutionem *Sapienti consilio*, iurisdictioni S. C. de Propaganda Fide subiiciebantur, postea vero in ius commune traductae sunt,

(1) Questo decreto è la logica conseguenza della dottrina stabilita dalla S. C. del Concilio nella *Wratislavien.*, 13 luglio 1918 (cfr. pag. 73), e aggiunge soltanto le norme pratiche per regolarizzare la condizione delle parrocchie di cui si tratta.

nonnulla dubia fuerunt proposita circa naturam paroeciarum seu missionum, in quas eædem diœceses partiuntur et circa iura atque officia rectorum earundem.

Sacra autem haec Congregatio, auditis plerisque praedictarum diocesum Ordinariis ac re mature perpensa, haec in re censuit declaranda:

I. Ex Can. 216 Cod. I. C. indubium est, partes diocesum ut supra, quibus peculiaris rector pro animarum cura sit adsignatus, uti *paroecias* in posterum haberi atque eo nomine appellari debere; reservata appellatione *quasi-paroeciarum* vel *missionum* partibus in quas, pro cura animarum, dividuntur Vicariatus apostolici et apostolicae Praefecturae.

II. Ad constituendas paroecias requiritur quidem Ordinarii decretum, per quod territorii fines, sedes paroecialis et dos tam pro cultu quam pro sacerdotis sustentatione determinetur; necesse tamen non est inamovibilitatem rectori assignari; quin imo, si iustae adsunt causae, *amovibilitas* in ipso creationis decreto declarari potest, iuxta canones 1411, § 4; 454, § 3 et 1438.

III. Quod si exiguus aut fluctuans fidelium numerus, vel absoluta congruae dotis carentia erectionem quarundam ecclesiarum in paroecias minime suadeant; huiusmondi ecclesiae uti *subsidiariae* vel *capellaniae* habeantur intra fines alicuius parœciae, cuius in ditione ac dependentia manebunt, donec parœcialitatem propriam assequi poterunt.

IV. In constituenda erigendarum paroeciarum dote prae oculis habeantur quae in Codice statuuntur, cann. 1409, 1410 et 1415 § 3.

V. Erectione porro, uti supra, canonice peracta, rector paroeciae, sive parochus, sive vicarius oeconomus obligatione tenentur applicandae Missae pro populo; a qua eximuntur rectores ecclesiae subsidiariae vel capellaniae. Quod quidem onus si nimis grave reperiatur, ad Sanctam Sedem recurrendum erit pro opportuna reductione.

Romae, ex aedibus S. C. Consistorialis, die 1 augusti 1919.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

S. Congregazione del Concilio.

I.

Circa il privilegio della Cattedrale, di conservare da sola i libri delle cresime (Cfr. *A. A. S.*, XI, 280).

Melphicten. *Libri Confirmatorum*, 8 febbraio 1919. — Il codice di Diritto Canonico al can. 470 prescrive nel § 1 che ogni parroco abbia fra gli altri anche il libro o registro delle cresime, e nel § 2, che nel libro dei battesimi il parroco annoti a suo tempo se il battezzato ha ricevuto la cresima; al can. 798 ribadisce questo duplice obbligo, dichiarando, quanto al primo, che la registrazione della cresima nel libro proprio deve farsi segnando i nomi del ministro, del confermato, dei genitori, dei padrini, oltre che il giorno e il luogo in cui fu conferita; e nel can. 799, supponendo il caso che il parroco del cresimato non sia stato presente alla cresima, impone al ministro di curare che gli siano date subito le opportune notizie. Annotando, questi canoni, già facevamo osservare che, in conseguenza di essi, non avvi più ragione di conservare alle Cattedrali il privilegio esclusivo di tenere i libri delle cresime e di rilasciarne i certificati relativi; in quanto che, dovendo a ogni costo osservarsi il prescritto *nuovo* riguardo all'annotazione, da farsi in ogni parrocchia al libro dei battezzati, della cresima ricevuta, cessava ogni necessità e occasione di ricorrere alla Cattedrale per tali certificati, e tale cessazione di utilità coincideva anzi, se la Cattedrale volesse conservare tal privilegio, con l'emergenza di un onere, di sostenere cioè le spese per la trasmissione a ciascun parroco delle notizie, necessarie alla detta annotazione nel libro dei battezzati (cfr. p. 82 nota 1). Siamo ben lieti di vedere la nostra privata opinione confermata autorevolmente dalla S. C. del Concilio nella presente causa. La fattispecie è presto detta: nella diocesi di Molfetta comprendente poco più della città omonima, che anticamente formava una sola parrocchia e oggi ne comprende sei, la Cattedrale sola fin qui conservava il libro delle cresime, che era nominatamente tenuto (almeno fin dal 1684) dal Canonico Sacrista. Il 14 maggio 1918, pochi giorni prima che il Codice andasse in vigore, il Vicario Capitolare *sede vacante* emise un decreto, in cui, supponendo e conservando questo privilegio

obbligava però il Canonico Sacrista a inviare scrupolosamente volta per volta ai parroci che non fossero stati essi medesimi presenti alle cresime, le notificazioni volute dal can. 799 all'effetto delle annotazioni prescritte nei can. 470 e 798, e inoltre di inviare ogni anno il duplicato del registro alla Curia Vescovile. Il Canonico Sacrista ricorse contro tal decreto alla S. Cong. del Concilio, dichiarandolo illegale, perchè emesso *sede vacante;* ingiusto in quanto ledeva i diritti acquisiti del Canonico Sacrista a dispetto del can. 4; ed erroneo in quanto applicava al caso speciale un dispositivo valido solo nell'ipotesi che ogni parroco conservasse il libro delle cresime. Dichiarava che, se il ricorso fosse respinto, avrebbe rinunziato al privilegio, diventato oneroso, a favore del Capitolo. Ma questo, interpellato dalla S. C., respingendo vivamente il ricorso, deliberava senz'altro con atto capitolare del 14 luglio 1918, che si applicasse anche in Molfetta il diritto comune, obbligando cioè ogni parroco a tenere il libro delle cresime. Ciò non piacque al Canonico Sacrista, che ricorse di nuovo alla S. C. perchè fosse annullata tale deliberazione oltre il decreto del Vicario Capitolare, dichiarando che il Canonico Sacrista di Molfetta fosse conservato in tutto e per tutto nello *statu quo ante Codicem.* Ma la S. C. nella plenaria dell'8 febbr. 1919 rescrisse: « Recursum esse reiicendum, et, attenta deliberatione « emissa a Capitulo die 14 iulii 1918, applicetur ius commune ». La quale risoluzione fu approvata dal S. P. il giorno successivo.

Eccone le principali ragioni: La S. C. ha dichiarato irricevibile il ricorso, sia per la carenza d'azione da parte del Canonico Sacrista, sia per la sua infondatezza. La carenza d'azione emerge ad evidenza dall'essere tale ricorso interposto senza il consenso, anzi contro il parere e la volontà del Capitolo. Ora nel caso il soggetto del privilegio era il Capitolo, mentre il Canonico Sacrista non ne aveva che l'esercizio; ciò risulta chiaro dalle Cost. Sinodali di Molfetta del 1673, ove al cap. XXII si legge: « *In nostra Cathedrali Ecclesia,* in qua Sacramentum hoc ministrari solet, Confirmatorum liber conficiatur »: i libri di cresime presentati che risalgono al 1614, soltanto nel 1684 cominciarono a far menzione del Canonico Sagrista, cui ragionevolmente s'intende fosse dal Capitolo commessa la custodia di quei libri, che facevano parte dell'archivio di Sacrestia. Ora se il diritto è del Capitolo, non s'intende come il Sacrista possa ricorrere per pretesa violazione, senza mandato e anzi contro la volontà del Capitolo.

Era poi infondato il ricorso contro il Vicario Capitolare; questi infatti non aveva leso il privilegio del Capitolo, ma anzi, presupponendolo e rispettandolo, ammoniva giustamente che nel suo esercizio dovesse tenersi conto delle nuove disposizioni del Codice. Quindi, in ultima analisi, il ricorso era diretto non già contro il Vicario Capitolare, ma contro le *disposizioni del Codice*, di che non può concepirsi maggiore assurdità. Nè vale opporre la consuetudine contraria, che cioè finora tali disposizioni in Molfetta non si sono osservate: trattasi infatti di legge *nuova* contro cui è inconcepibile la prescrizione, appunto perchè è nuova: giusta l'assioma giuridico « actioni nondum natae, non praescribitur ». La consuetudine, privilegio, o meglio nel caso, la legge particolare, cioè lo statuto diocesano di cui già citammo il testo, si può teoricamente sostenere anche dopo il Codice, solo nella parte in cui riserva alla Cattedrale il diritto esclusivo di tenere tale libro, non già in quanto si pretenda esimere tale diritto dalle nuove prescrizioni, segnatamente quanto alla doppia copia per la Curia, e quanto alla notifica da farsi ai parroci per la prescritta annotazione nei libri del battesimo. Che ciò renda praticamente inutile o anche oneroso il privilegio, ben si concede: e appunto perciò è lecito rinunziare al privilegio, con la quale rinunzia a tutto si rimedia e si induce la uniformità tanto desiderabile e desiderata dal Codice; ma se si vuol conservare, non lo si può certo in quanto è solo comodo, ricusando quanto è incomodo.

Giustamente quindi fu risoluto come sopra.

II.

Si risolve che il Vicario Generale, anche vestito degli abiti canonicali deve sempre avere la precedenza in coro su le stesse dignità (Cfr. *A. A. S.*, XI, 349).

Cuneen et Utinen. *Praecedentiae.* 17 maggio 1919. — Due fatti han dato origine alla presente risoluzione: uno nel Capitolo di Cuneo, in cui il Priore Parroco, valendosi dei documenti di erezione, in cui è detto che il Priore è *capo* della Cattedrale e deve avere la giurisdizione e *preminenza* su tutto nel coro, Capitolo, processioni e funzioni, considerandosi anzi come « *prima dignitas* post episcopalem » si ricusava di cedere la precedenza al Vicario Generale com'è sancita nel ca. 370, trincerandosi

invece nel dispositivo del can. 4 per cui il Codice non deroga a *diritti acquisiti*: perciò fu portato dinanzi alla S. C. il dubbio: *an Vicario Generali Cuneen. ius praecedendi competat super Priore Parocho ecclesiae cathedralis in casu.* Il secondo fatto fu la riluttanza del Capitolo di Udine a dare il primo posto al Vicario Generale, nominato testè canonico: sostenevano i capitolari che il Vicario Generale o si presenta in abito di Vicario, cioè di protonotario apostolico titolare, e allora ha diritto alla precedenza, ma perde le distribuzioni, perchè non assiste come canonico; o si presenta in abito canonicale, e allora lucra sì le distribuzioni, ma perde la precedenza, dovendo invece sedere nel caso all'ultimo stallo presbiterale, come ultimo venuto. Non acquietandosi i canonici alla savia risposta dell'Arcivescovo: « che dopo « il Codice non era più il caso di ricorrere all'antica distin- « zione dei canonisti, e che quindi il Vicario Generale, anche « presentandosi come semplice canonico, deve avere la prece- « denza, rimanendo inalterati gli altri diritti della prima dignità » fu portata la questione alla S. C., col dubbio: « An ius praecedentiae super omnibus dignitatibus et canonicis ecclesiae cathedralis spectet Vicario Generali in choro veste canonicali induto ».

E nella plenaria del 17 maggio 1919 gli E.mi Padri risolvettero: « Ad utrumque affirmative »; la quale risoluzione venne approvata e confermata dal S. Padre nell'udienza del successivo giorno 18.

Eccone le principali ragioni, assai istruttive: quando il priore parroco di Cuneo si appoggia su pretesi diritti acquisiti, nel caso, erra doppiamente: 1° Altro è infatti che egli sia la prima dignità, capo del Capitolo, preside delle riunioni capitolari, cose tutte affermate nei documenti citati; altro è che questa dignità, questo capo, questo preside, debba cedere la precedenza al primo ufficiale della diocesi. Là si tratta di costituzione *interna* del Capitolo intorno a cui il Codice nulla ha innovato, rispettando anzi tutte le diversità che passano da Capitolo a Capitolo; qui invece si tratta di ordinamento generale delle persone ecclesiastiche, di cui *una* è il Capitolo, quindi di questione attinente solo estrinsecamente al Capitolo. 2° Inoltre (e questa osservazione è assai importante) quando si parla di *diritti acquisiti*, non si deve procedere così alla leggera. Taluni credono addirittura che, essendo stati nominati parroci, canonici, anzi essendo nati prima

della promulgazione del Codice, abbiano diritto acquisito a vivere e morire secondo le antiche consuetudini, senza preoccuparsi del Codice, come se questo dovesse osservarsi solo da chi sarà nominato o sarà nato dopo la Pentecoste 1918. È evidente come sia ridicola questa pretesa, e come renderebbe irrisoria la efficacia della nuova legge. Quando invece si dice che il Codice, (can. 4) non toglie i diritti *acquisiti*, non si intende dire altro che la legge non ha, di per sè, effetto retroattivo, come riconosce anche il can. 10. Ora ciò non vuol dire, evidentemente, che la legge lascia il tempo che trova, ma solo che essa non sopprime in futuro quei diritti di cui ciascuno, nell'atto della promulgazione della legge, goda in forza e dipendenza da un *fatto giuridico* anteriore alla legge. P. es. un *diacono*, nominato parroco prima del Codice, è parroco in forza del fatto giuridico già compiuto della sua collazione beneficiale: quindi seguita ad esser parroco anche dopo il Codice, nonostante che questo col can. 453 esiga assolutamente che i benefici parrocchiali non siano conferiti se non a sacerdoti. Viceversa un giovane quindicenne, la vigilia di Pentecoste del 1918, avrebbe potuto validamente sposarsi; ma il giorno appresso non lo avrebbe potuto più, perchè il can. 1067 esige per la validità il 16° anno d'età; sarebbe stato ridicolo se avesse accampato il diritto acquisito per essere egli nato prima del Codice: poichè la capacità al matrimonio non dipende affatto dall'essere nato, ma dal trovarsi nell'età voluta dalla legge: mutata la legge è senz'altro mutata la capacità. Egualmente nel caso nostro, il diritto di precedenza non può esercitarsi che *a norma della legge* che lo stabilisce tra i vari uffici: se la legge muta tale ordine fra gli uffici, le persone che li posseggono non possono lagnarsi di lesione de' diritti acquisiti in forza della collazione, poichè questa non dà loro diritto che nella cerchia del proprio ufficio, non già determina le relazioni con uffici diversi.

Ora (e qui passiamo al secondo dubbio) è cosa manifesta che il Codice ha mutato le norme regolanti in passato le relazioni tra l'ufficio del Vicario Generale, e gli uffici canonicali, comprese le dignità, anche le prime: anzi tutti i canoni relativi alle precedenze son leggi nuove, ordinanti « de integro » la materia delle norme prima vigenti, e quindi tali che, a norma del can. 6, n. 1 abrogano senz'altro qualsiasi disposizione anche particolarissima loro *contraria*. Il Codice infatti ha per primo fissato nel can. 106 i principii generali da applicarsi in materia, e ai suoi

vari luoghi li ha applicati, mentre sin qui appena pochissime disposizioni singolari potevano leggersi nel Corpus Juris, e la selva di risoluzioni spesso contraddittorie della S. C. dei Riti non serviva che a imbrogliar la materia, in guisa che non restava altra norma che il *servetur solitum*. Ciò si vede segnatamente nel nostro caso: riguardo al Vicario Generale il can. 370 ha semplicemente applicato i principi generali del can. 106 n. 1 e 2, i quali stabiliscono: 1° Chi fa le veci di altra persona, ha la stessa precedenza di questa; 2° Chi ha autorità su altre persone, ha su le mesime la precedenza: ora il Vicario Generale fa le veci del Vescovo e ha giurisdizione su tutti i singoli chierici diocesani, non escluse le prime dignità capitolari, anche in coro: dunque ha su di esse precedenza. Viceversa, poichè il can. 106 § 3 stabilisce che chi ha *ordine* superiore precede a chi lo ha inferiore, il med. can. 370 comanda al Vicario Generale di cedere la precedenza al canonico che sia per es. Vescovo titolare, qualora non sia tale egli pure. Così la legge nuova.

Invece l'antica, fissata dalla maggioranza delle decisioni della S. C. dei Riti, poteva ridursi a questo: il Vicario Generale se interviene in Capitolo in abito vicariale (purchè non sia presente il Vescovo) ha la precedenza anche su le dignità, sia pure già insignite della consacrazione episcopale, ma non lucra le distribuzioni pure se canonico; se invece essendo canonico interviene in abito corale, lucra le distribuzioni; ma deve sedere secondo l'anzianità: in pratica dunque si metteva il Vicario Generale canonico dinanzi a una alternativa poco decorosa: o rinunziare alle distribuzioni, o alla precedenza! Queste inconseguenze ha voluto eliminare la nuova legge: e tale sua intenzione appare anche chiara dalla parola che ha usato al can. 370: « etiam *in choro* ». Come bene osserva infatti la risoluzione: « Se il Vicario Generale non si considera qui come canonico, nulla ha che vedere col *coro*: per coro, invero non si intende il luogo materiale, ma il consesso dei capitolari riuniti nella recita dell'ufficio. Poichè dunque il Vicario Generale deve conservare la precedenza *anche nel coro*, è chiaro che la conserva anche quando interviene in veste canonicale. Basterebbe osservare che, giusta il can. 409, non dovrebbe considerarsi presente *in choro*, ma assente, se fosse vestito in abito non corale ».

Giustamente quindi fu risoluto come sopra, e dovranno correggersi quanti hanno interpretato diversamente.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

I.

Si dichiara tuttora in vigore, non ostante il silenzio del Codice, il decreto del 1911 circa i religiosi soggetti al servizio militare, e si danno nuove disposizioni circa i loro voti (*A. A. S.*, XI, 321).

Dichiarazione. — Cum in Codice Iuris Canonici nihil habeatur circa ea quae continentur in Decreto de Religiosis servitio militari adstrictis, a S. Congregatione de Religiosis, sub die 1ª ianuarii 1911 dato, dubium nonnullis exortum est utrum adhuc praedictum Decretum vigeat post Codicis promulgationem.

Haec autem S. Congregatio, attenta negotii gravitate, animadvertendum censet in Codice Iuris Canonici nullam haberi potuisse rationem praefati Decreti *Inter reliquas*, nec eiusdem praescripta Canonibus inserta fuisse, cum idem Decretum, natura sua, ad circumstantias temporum et locorum habeat relationem, nec generalis legis ecclesiasticae rationem induere possit. Etenim iuxta can. 614: « Religiosi, etiam laici ac novitii, « fruuntur privilegiis clericorum de quibus in can. 119-123 »; quae inter canon 121 absolute edicit: « Clerici omnes à servitio militari... immunes sunt ».

Cum autem causae ob quas datum fuerit Decretum *Inter reliquas*, difficultate temporum perseverent, et viri religiosi, etiam professi, ad servitium militare, pluribus in regionibus, cogantur, nullo habito respectu ad eorum statum, quo Dei servitio iam fuerint mancipati, consequens est praescripta eiusdem Decreti in suo robore essere servanda.

Propositis igitur dubiis:

1º utrum Decretum *Inter reliquas* S. Congregationis Religiosorum, diei 1ª ianuarii 1911, de Religiosis servitio militari adstrictis adhuc vigeat;

et quatenus affirmative:

2º utrum Novitii servitio militari adstricti, absoluto Novitiatu, vota religiosa temporanea emittere debeant ad triennium iuxta modum in can. 574 expressum;

haec Sacra Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit prout respondet:

ad primum *affirmative;*

ad secundum *negative; et vota temporanea emittantur valitura usque ad servitium militare.*

Quapropter statuit S. Congregatio, ut:

1° vota praedicta cessent eo die quo Religiosus militiae effective adscriptus et disciplinae militari subiectus evadit, vel inhabilis ad militiam absolute et in perpetuum declaratur;

2° perdurante militari servitio, alumnus, quamvis votis religiogis non sit ligatus, tamen membrum religionis esse perseverat, sub auctoritate suorum Superiorum, qui de eo curam habere debent forma praescripta in Decreto *Inter reliquas*, nn. IV et V. Attamen, ad normam can. 637 alumnus potest libere religionem deserere, praemonitis Superioribus per declarationem in scriptis vel coram testibus, quae declaratio caute in Archivio Ordinis vel Instituti servetur; Religio pariter potest eum, ob iustas et rationabiles causas, dimissum declarare;

3° ad praecavendam autem dubitationem omnem circa professiones, quae forte post promulgationem Codicis bona fide emissae sunt contra praescriptum Decreti *Inter reliquas*, S. Congregatio facultates tribuit Superioribus eas sanandi, dummodo accedat consensus Religiosi, in scriptis declarandus ac in Archivis servandus.

Facta autem de his relatione SS.mo D. N. Benedicto Pp. XV in audentia diei 15 iulii 1919 ab infrascripto Card. Praefecto, Sanctitas Sua praedicta omnia approbavit et publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, die et anno praedictis.

R. Card. Scapinelli, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

Annotazioni.

Questa dichiarazione si commenta da sè quanto alla prima parte in cui ribadisce il concetto già affermato dalla S. C. del S. Ufficio riguardo ai provvedimenti antimodernistici (cfr. *M. E.*, XXX, 103), che cioè dal silenzio del Codice non deve senz'altro dedursi l'abrogazione di quelle provvidenze temporanee o particolari, dirette a frastornare un pericolo o a ovviare a circostanze di fatto eccezionali, in contrasto con quelle condizioni di cose che il Codice contempla come normali. Così secondo il Codice non dovrebbe darsi un servizio militare di religiosi nè di chierici: quindi è vano aspettarsi che il Codice tratti

della condizione dei chierici o religiosi sotto le armi. Ma appunto per ciò le provvidenze già date in proposito dalla S. C. dei Religiosi col decreto *Inter reliquas* (*M. E.*, XXII, 530), per ovviare allo stato di fatto contrario, purtroppo ora vigente in tanti luoghi, durano e dureranno ovunque e finchè continui quello stato medesimo (1). Quanto al secondo: è facile convincersi che il decreto *Inter reliquas* fu dettato con una duplice preoccupazione: l'ideale (a dir così) cui tendevasi era che il religioso durante il servizio militare non fosse legato dai voti; ma questo ideale doveva contemperarsi col maggior possibile rispetto dello stato vigente quanto ai voti, riguardo a cui si davano due casi: se il religioso appartenente a Ordine di voti solenni aveva fatto la professione semplice (poichè il decreto cominciava appunto a vietare la professione di voti solenni prima del servizio stesso), allora trovavasi già legato in perpetuo da parte sua essendo i voti semplici in tal caso *perpetui ex parte voventis:* quindi il decreto disponeva che rimanesse nei voti semplici per tutto il tempo del servizio militare, e per un altro anno almeno di poi. Se invece il religioso apparteneva a religione di voti semplici, allora (vietata del pari la professione perpetua prima del servizio militare) entrava nel servizio militare solo legato da voti temporanei. Si prescriveva perciò che, scadendo questi voti durante la milizia, non si rinnovassero; terminata invece la milizia e inviato in congedo, il religioso dovesse rinnovarli almeno per un anno: in entrambi i casi il tempo passato nella milizia non si computasse all'effetto del triennio prescritto prima della professione solenne o perpetua.

Ora il Codice al can. 574, come meglio vedremo pel decreto seguente, ha reso *temporanei* anche i voti della professione triennale da premettersi alla solenne: quindi ormai tutti i religiosi, nell'atto di prendere la milizia, trovansi legati solo da voti temporanei, che cessano *ipso facto* senza bisogno di dispensa pontificia alla scadenza del tempo; sicchè, a norma del can. 637, dopo tale scadenza tanto il religioso è libero di tornare nel secolo, quanto la religione di rimandarvelo, salva sempre la giustizia e carità dovuta.

In tali circostanze non occorreva che un breve passo per raggiungere l'ideale accennato in principio, che cioè durante il servizio mi-

---

(1) Al contrario le prescrizioni (1-6) del *Sacrosancta Dei*, quanto ai religiosi laici (*M. E.*, XXIII, 9) essendo di ordine disciplinare e generale, rimangono comprese nell'abrogazione del can. 6 § 6, in quanto non hanno trovato posto nel Codice. E sebbene se ne faccia menzione in fine all'art. 1 del decreto *Inter reliquas*, ciò non può bastare, secondo il nostro parere, a richiamarle in vigore, anche perchè in contrasto col disposto della presente dichiarazione.

litare il religioso non si sentisse legato dai voti. Poichè infatti i voti erano temporanei, bastava farne coincidere la scadenza con l'inizio della milizia: invero, sebbene nel § II dell'*Inter reliquas* fosse già detto « ad vota temporaria iuvenes admitti poterunt *usque ad tempus servitii militaris* », pure la S. C. dei Religiosi, in data 24 novembre 1911-1° febbraio 1912 aveva dichiarato ad II (*M. E.*, XXIV, 59) doversi ciò interpretare non nel senso che i voti, anche temporanei, si emettessero con tale determinazione, cioè « fino a quando dovrò andar sotto le armi », ma che fino a quel tempo potevasi ammettere alla solita professione a norma delle Costituzioni; per cui era possibile che, per esempio, *tre mesi* prima della chiamata, il religioso avesse rinnovato *per un anno* i voti temporanei, il quale termine doveva rispettarsi pur sotto le armi. Invece ora è espressamente detto che i voti temporanei dai religiosi soggetti alle armi si emettano « valitura usque ad servitium militare », di modo che come è espresso nel n. 1, non solo cessano all'istante col fatto stesso dell'arruolamento effettivo, ma cessano, pel religioso soggetto, anche nel momento in cui è dichiarato riformato in perpetuo e quindi inviato in congedo illimitato. E la ragione è chiara, perchè, giuridicamente, non v'ha differenza fra il congedo illimitato ottenuto tanto da chi ha prestato effettivamente il servizio, quanto da chi è stato dichiarato perpetuamente inabile a prestarlo. Per l'uno e per l'altro, all'effetto di cui si tratta, è spirato il termine della professione che s'intende *ipso facto* (e quindi non è necessario esprimerlo nella formola dei voti) dover cessare col servizio militare.

Le altre disposizioni sono chiare per sè; quanto alle norme pratiche da seguire, le si avranno subito presenti confrontando nel rimanente il decreto *Inter aliquas* e le successive dichiarazioni citate sopra.

II.

Si risolve che la professione temporanea da premettersi alla solenne deve farsi senza alcuna cosa che si riferisca alla perpetuità, bastando invece la semplice accettazione da parte del legittimo Superiore (*A. A. S.*, XI, 323).

Dubbio. — « An resolutiones S. C. EE. et RR., sub die 18 « iulii 1902 ad I, et 15 ianuarii 1903 ad I et II, circa modum ser- « vandum in emittenda simplici et sollemni Monialium profes- « sione post editum Decretum *Perpensis* diei 2 maii 1902, « vigeant post inductam a Codice Iuris Canonici professionem « votorum temporariorum, quae votis sollemnibus praemitti « debeat? ».

S. Congregatio, omnibus mature perpensis, respondendum censuit:

Negative, et ad mentem. « Mens est ut professioni sollemni « reserventur ritus illi omnes et caeremoniae quae ad perpetui- « tatem status referuntur; ad professionem vero temporaneam « sufficit ut, ad normam canonis 572, § I, n. 6, a legitimo Supe- « riore secundum Constitutiones per se vel per alium recipiatur ».

Datum ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die 10 iulii 1919.

L. ✠ S. Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius*.

ANNOTAZIONE.

Pel decreto *Perpensis* del 2 maggio 1902 fu prescritta la professione di voti semplici da premettersi per un triennio alla professione di voti solenni: fu però esplicitamente dichiarato che quei voti erano *perpetui* « ex parte voventis », di guisa che la dispensa non avveniva col cadere del triennio, ma occorreva sempre all'uopo l'autorità della S. Sede: « 5° Vota simplicia, uti praefertur emissa, *perpetua* sunt ex « parte voventis *et dispensatio super iisdem Romano Pontifici reservatur* ». Per tal guisa il maggior peso veniva attribuito a questa prima professione, e da essa avevano le monache e suore ogni diritto e dovere; da essa si computava il tempo prescritto per la voce attiva e passiva, e la precedenza per anzianità (cfr. decr., num. V, VI, VII, VIII, IX, in *Mon. Eccl.*, XIV, pag. 202). Per conseguenza, allorchè dall'Emo Arciv. di Bologna fu domandato *quando* dovesse adoprarsi il rito prescritto nel cerimoniale monastico, se cioè nella professione di voti semplici, o in quella di voti solenni che doveva seguire dopo un triennio dalla prima, la S. C. dei VV. e RR. rispose in data 18 luglio anno 1902, che doveva adoprarsi tutto nella prima: quanto alla seconda, sebbene si dicesse *solenne* per parte dei voti, pure quanto al rito *potersi* fare privatamente, in coro o in cappella, col solo intervento della Superiora e della Comunità (*Mon. Eccl.*, ibid., p. 304). E benchè all'arciv. di Praga spiegasse in seguito, che ciò era puramente facoltativo, e che quindi, se la Superiora e la Comunità lo volesse, la professione solenne poteva proseguire a farsi pubblicamente, dinanzi all'Ordinario, pure mantenne ogni preferenza alla prima professione, dichiarando che in essa dovevano farsi p. es. la benedizione e imposizione dell'anello, corona, velo; mentre nella seconda professione tutto si doveva limitare alla emissione della formola di voti solenni, da parte della professa. Tutto ciò — ripetiamo — era logico dal momento che i voti sebbene semplici erano *perpetui ex parte voventis*.

Il Codice ha ora cambiato radicalmente tutto ciò; non solo la prima professione è temporanea, ma anche temporanei sono i voti che si emettono: veggasi il can. 574 e più il can. 575 ove esplicitamente è detto che cessato il triennio, il religioso può senz'altro tornare al secolo, *senza aspettare alcuna dispensa* (cfr. can. 637), e così pure il can. 577 ove si dice: « cessato il tempo *fino al quale* sono stati emessi i *voti* » nonchè i can. seguenti ove *i voti* della prima professione sono senz'altro detti *temporanei*. La condizione giuridica dei professi temporanei è quindi quella di chi si trova in tempo di prova, di preparazione ad obblighi che *dovrà* assumere *in perpetuo*, ma che ancora non assume se non *ad experimentum*. Perciò tutto il peso e valore del legame giuridico ritorna su la seconda professione, con cui ha principio la perpetuità, stabilità, che, a norma del can. 487, è essenziale allo *stato* religioso. Logicamente, quindi, nella presente risoluzione si abrogano le disposizioni inerenti alla base *contraria*; qual'era quella da cui procedeva il decreto *Perpensis*, e si restituisce alla seconda professione, che è la sola *perpetua* (non soltanto solenne), tutto quello che si riferisce alla perpetuità dello stato religioso assunto, e quindi i riti, le cerimonie simboleggianti la *fedeltà nuziale* che la religiosa promette al suo Sposo celeste. Viceversa, per la prima professione, basta com'era invece stabilito prima per la seconda, che se ne emetta la formola nelle mani del legittimo Superiore, designato dalle Costituzioni a riceverla.

S. Congregazione dei Riti.

Si permette quest'anno in via straordinaria la celebrazione di una Messa de requie *in ciascuna chiesa nella domenica 2 novembre, e inoltre anche di fare* un *funerale con Messa pure di requie, in* una *delle domeniche fra il 12 ottobre e il 23 novembre.*

Urbis et Orbis. — Quum dies secunda mensis novembris proxime adfuturi hoc anno in Dominicam incidat, et propterea Commemoratio Omnium Fidelium defunctorum iuxta liturgicas leges agenda sit insequenti die mensis tertia; Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV, ut fidelium pietati omni aevo conspicuae erga animas in Purgatorio detentas satisfiat, maxime eorum qui praesenti tempore luctuosissimo bello desiderati sunt, pro Sua quoque caritate in ipsas animas, cunctis Ecclesiae Catholicae sacrorum Antistitibus et locorum Ordinariis facultatem impertiri dignatus est permittendi *tantum hoc anno* unius Missae de Requie cum cantu vel lectae celebrationem die 2 novembris, Dominica XXI post Pentecosten.

I. In singulis igitur Cathedralibus, seu Conlegiatis, vel Parochialibus atque iis potissimum Ecclesiis, aut publicis Oratoriis, quae animabus Purgatorii igne cruciatis praecipue iuvandis habeantur erectae, vel ubi Sodalitates aut piae Uniones in eumdem finem canonice sint congregatae, R.mi locorum Ordinarii praefata Dominica, die 2 novembris, Missam solemnem aut lectam de Requie celebrari permittant.

II. Praeterea Capitulis, Parochis et Rectoribus Ecclesiarum sive publici alicuius Oratorii, de quibus num. I, iidem R.mi Ordinarii Missae unius de Requie cantatae vel lectae celebrationem *semel* tantum permittant una ex Dominicis minoribus vertentis mensis octobris (scilicet diebus 12, 19, 26) aut insequentis novembris (nempe diebus 16 et 23), non impedita a festo ritus duplicis I vel II classis.

III. Demum enuntiata die secunda novembris vel una ex praefatis Dominicis minoribus, funus ubi placuerit agi permittant cum Missa cantata vel lecta de Requie; vetito tamen quolibet sermone aut funebri oratione in eiusmodi funere.

Serventur autem in omnibus Rubricae et cetera de more servanda.

Inusitatum hoc indultum Missarum de Requie in Dominicis praeter leges liturgicas, attentis lacrimabilibus belli conditionibus, ab Apostolica Sede huc usque largitum, Sanctissimus Dominus noster adveniente tempore sacri Adventus omnino desinendum iussit.

Ex Audientia SS.mi D.ni N.ri, die 6 octobris 1919.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

Annotazioni.

Come ha provveduto, in modo stabile, la S. Sede ad alcune feste solenniori, che, impedite nel loro integro officio liturgico, possono tuttavia solennizzarsi almeno con la Messa solenne, il simile ha creduto bene di fare in quest'anno, specialmente a riguardo di coloro che *luctuosissimo bello desiderati sunt*, concedendo facoltà agli Ordinari di permettere il 2 di novembre, benchè impedita dall'uffiziatura domenicale la Commemorazione di tutti i defunti, una Messa di requie, non solo cantata, ma pur soltanto letta.

Sono state peraltro escluse dal privilegio le chiese che non fossero capitolari o parrocchiali, e le chiese o i pubblici oratori che non

avessero fine espiatorio per le anime dei defunti, sia per la loro destinazione, sia per esser sede di associazioni di suffragio, esclusi in ogni caso gli oratori semipubblici ed i privati.

Oltre questo indulto di carattere *locale*, la S. Congregazione ne ha dato un altro di carattere *personale*, concedendo, col permesso degli Ordinari, ai Capitoli, ai parroci ed ai rettori delle chiese ed oratori, privilegiati come sopra, di celebrare una sola Messa di requie in una Domenica minore, dal 12 ottobre al 26 novembre di quest'anno, non impedita da festa di rito doppio di I o II classe, escluso il 2 novembre, a cui si era provveduto coll'indulto precedente, ed il 9 dello stesso mese, occorrendo la Dedicazione dell'Arcibasilica Lateranense, doppio di II cl. per la chiesa universale.

Il permesso, dato alla fine del decreto, di celebrare un funere con Messa cantata o letta di requie, *dovunque piacesse* agli Ordinari di concederlo, esclusi gli oratori privati (C. I. C., can. 1195, § 1, in fine), si riferisce a quell'apparato anche esteriore che suol darsi a funebre cerimonia di speciale importanza, ad es. per la qualità delle persone che vogliono suffragarsi, o per il grande concorso dei fedeli; non potendosi intendere nè per l'uffiziatura, nè per altro; ond'è che la parola *funus* del decreto è da prendersi, non nel senso liturgico, come per es. nel Rituale romano, Tit. VI, *De exequiis*, ma nel significato usuale, cui abbiamo accennato, escludendo per ciò stesso gli oratori privati.

Non diciamo però con questo che, volendosi, non si possa anche dire o cantare per la circostanza l'uffizio dei defunti. Positiva proibizione è stata fatta per i discorsi od orazioni funebri, per ovvie ragioni, che è inutile ricordare.

Quanto all'ingiunzione di osservare le rubriche e tutto il resto che si deve, non vi è da intrattenersi; accenniamo soltanto alle leggi liturgiche, che non ammettono potersi giovare di simili indulti dove si dica una sola Messa, che abbia da essere conventuale o parrocchiale.

L'ultima avvertenza che fa il decreto, circa la cessazione dell'*hoc indultum Missarum de requie* al sopraggiungere dell'Avvento, crediamo si riferisca a *simili* indulti dati nel tempo della guerra, forse non esprimendo la limitazione alle Domeniche minori, o non escludendo, passato l'Avvento, il dopoguerra.

S. Penitenzieria Apostolica.

Si risolve che i Vescovi, senza speciale indulto, non possono comunicare ai sacerdoti loro sudditi la facoltà di benedire rosari, ecc. e applicarvi le annesse indulgenze [*A. A. S.*, XI, 332].

Dubbio. — R. P. D. Eduardus Ioseph Hanna, Sancti Francisci in California Archiepiscopus, nuper proposuit resolvendum

sequens dubium, quod ita sonat: « An liceat Episcopis commu-« nicare presbyteris suae ditionis habitualiter potestatem bene-« dicendi rosaria, etc., de qua in canone 349, § 1, n. 1, cum appli-« catione indulgentiarum, observatis ritibus ab Ecclesia prae-« scriptis ».

Sacra Poenitentiaria Apostolica, re mature considerata, respondendum censuit: *Negative.*

Quam sententiam per infrascriptum Cardinalem Poenitentiarium Maiorem SS.mo D. N. Benedicto Pp. XV in Audientia huius diei relatam, Sanctitas Sua adprobare dignata est, eamque publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, die 18 iulii 1919.

O. Card. GIORGI, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini-Duca, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Quando alcuni Vescovi, facoltizzati a benedire gli oggetti di devozione e ad annettervi indulgenze, persuasi di non avere potestà di suddelegare all'uopo, domandavano alla S. Sede, per particolari motivi, una tale potestà, si concedeva loro, attese le circostanze, appunto come facoltà di suddelegare; ora l'Arcivescovo di S. Francisco in California fa il dubbio generico, se i Vescovi possano *comunicare* ai sacerdoti loro sudditi la potestà che essi hanno dal Codice. Aveva forse Mons. Arcivescovo la persuasione che la facoltà in parola non fosse suddelegabile, e perciò si espresse col termine *comunicare;* ovvero usò questa parola come sinonimo di *suddelegare?* Nel primo caso, avrebbe domandato se i Vescovi possano, a nome della S. Sede, partecipare ai loro sacerdoti la potestà che circa i detti oggetti essi hanno.

Comunque sia, quantunque il documento della S. Penitenzieria si limiti a dare una semplice risposta al dubbio, come le era stato proposto, crediamo che possa aver valore, per una certa analogia, anche se si intendesse presa la parola *comunicare* come sinonimo di *suddelegare.*

Stando strettamente al senso del *comunicare*, basterebbe riflettere che un favore concesso ad un ceto di persone, non sarebbe comunicabile se non per espressa volontà del concedente. In materia d'indulgenze, che, sia pur mediatamente pel tramite della benedizione, è quella del nostro caso, abbiamo il canone 913, n. 1, che lo asserisce spiccatamente: « Inferiores Romano Pontifici nequeunt facultatem concedendi indulgentias aliis *committere*, nisi id eis a Sede Apostolica *expresse* fuerit indultum ». Infatti, comunicare non è dare del suo,

ma dell'altrui: io comunico un ordine superiore, perchè, o per natura sua o per volontà del mandante, va partecipato ad altri; mentre una potestà giurisdizionale non si suddelega per diretto mandato, ma io, investito di quella, mi servo del diritto di trasmetterla: « Potestas iurisdictionis, dice il Codice (can. 199, § 2), ab Apostolica Sede delegata, subdelegari potest sive ad actum sive etiam habitualiter ».

La facoltà del can. 349, § 1, n. 1, non è *giurisdizionale*, come è evidente, perchè ne godono anche i Vescovi titolari, e se è vero che il beneficio spirituale, che ne risentono le popolazioni soggette agli Ordinari, viene loro da chi ha sopra di loro giurisdizione, pur tuttavia ciò non è precisamente da questo titolo. Invece è data al grado, all'ordine episcopale, e: « Potestas ordinis, prosegue il Codice (can. 210), a legitimo Superiore ecclesiastico, sive adnexa officio sive commissa personae, nequit aliis demandari, nisi id expresse fuerit iure vel indulto concessum ».

Si potrebbe dire semplicemente che questa facoltà non è suddelegabile perchè è un privilegio, ma, secondo che avverte S. Alfonso de' Liguori, un privilegio concesso all'ufficio (Ordinario), benchè tale, potrebbe suddelegarsi: « Episcopos posse delegare ea quae ipsis competunt ex privilegio speciali ratione dignitatis; cum enim facultas officio sit adnexa, transit in iurisdictionem ordinariam » (VI, 378). Tuttavia, nel caso nostro, non essendo il privilegio annesso all'ufficio ma strettamente personale, rimane la già data soluzione.

Abbiamo pure nel Codice esempi di facoltà vescovili espressamente comunicate; per es. quella di celebrare « vel *alii permittendi* ut coram se celebret unam Missam in feria V maioris hebdomadae ac tres Missas in nocte Nativitatis Domini » (can. 349, § 1, n. 1, rif. al 239, § 1, n. 4), le quali facoltà importano doppio privilegio, riguardo al *tempo* e riguardo al *luogo* (cioè anche fuori dell'oratorio, sull'altare portatile).

Quanto poi precisamente alla facoltà di benedire gli oggetti di devozione, abbiamo casi di *suddelegazione* e casi di *comunicazione*, accordate in via eccezionale dalla S. Sede; ai primi accenniamo sul principio di queste annotazioni; dei secondi troviamo esempi recenti, anzi di prassi tuttora vigente, nel senso che, non piacendo alla S. Sede modificare la portata del privilegio dato dal Codice ai Vescovi, quando trattasi di circostanze speciali, non dà loro la potestà di suddelegare, ma quella di *comunicare*, « nomine et auctoritate S. Sedis », la facoltà ad un numero determinato di sacerdoti, da designarsi dall'Ordinario.

E queste eccezioni, secondo il noto principio di diritto, confermano la regola contraria.

CONSULTAZIONI.

VI. — *Circa il giusto salario.*

Carlo presta servizio a una comunità pel vitto quotidiano e quindici lire mensili. Non bastando ciò davvero alle necessità della sua famiglia, (poichè è ammogliato con quattro figli) spessissimo porta a casa sua dalla dispensa della comunità, pane, olio, zucchero, panni e altre cose necessarie. Il Superiore, coltolo una volta sul fatto, lo licenzia immediatamente, e dà il posto a un altro, facilmente scelto tra parecchi che s'erano presentati per aver quell'impiego.

Si domanda:

1° Quali siano la natura e le specie del contratto di locazione.

2° Se il salario pattuito con Carlo sia da dirsi giusto e onesto.

3° Che dirsi della condotta di Carlo e del superiore, e dei loro obblighi.

Al primo: La locazione è un contratto *nominato* col quale una persona cede ad altri o l'uso, o il frutto d'una cosa, o l'opera personale per un dato prezzo e per un dato tempo. Dalla definizione apparisce anche il vario genere, *personale o reale*, di questo contratto, a seconda che il lavoro e l'opera personale si presta, si contratta, ovvero una cosa: ad es. un predio, una casa.

Al secondo: La mercede giusta ed onesta da darsi ad un operaio che *loca* la *sua opera personale* altrui deve misurarsi: 1° dalla *utilità* che ne ritrae il padrone; 2° dal *valore* intrinseco dell'opera prestata dall'operaio. Per misurare bene questo secondo elemento donde si ritrae il minimo del salario, sotto il quale si va ad offendere la giustizia, deve aversi presente che *il lavoro personale* è l'unico patrimonio dell'operaio, nella *immensa*, per non dire nell'*assoluta totalità dei casi*, perciò è dal lavoro personale che l'operaio deve trarre il necessario sostentamento, almeno *individuale*, conducendo, s'intende, una vita morigerata e sobria.

Da qui ne viene che il *valore minimo* dell'opera dell'operaio, valore intrinseco, valore inviolabile, è pari ad una mercede che possa fornire all'operaio i mezzi di una vita frugale ed onesta. E questo si chiama dagli economisti: *minimo salario individuale assoluto*.

Tale principio è stabilito dal sapientissimo Pontefice Leone XIII nella sua enciclica *Rerum novarum*, che è il vero codice della sociologia cristiana. E si noti bene, che il Pontefice espressamente condanna la teoria sia di coloro che paragonano l'opera personale dell'operaio con una merce qualsiasi che si compra o vende a maggiore o a minore prezzo a seconda della maggiore o minore quantità che vi è di essa sul mercato, sia la teoria degli altri, che assomigliano l'uomo ad una macchina e calcolano il valore della sua opera come il lavoro di questa, compresa la spesa di ammortizzamento, che nell'uomo sarebbe rappresentata dal doversi conteggiare la procreazione di un altro uomo, la prole dell'operaio inabilitato al lavoro. La *merce umana* non si dà più dopo la venuta di Gesù Cristo nel mondo! E si offende la giustizia ogni qualvolta si usa a proprio vantaggio dell'opera umana senza rendere all'operaio quanto egli ha bisogno, come minimo, per la sua vita *frugale ed onesta:* ed ancorchè egli stesso, costretto dal bisogno la voglia cedere, non la si può accettare od acquistare, approfittando di tale bisogno, per una retribuzione minore di quella che corrisponde precisamente all'ordinario *fabbisogno* d'un operaio frugale ed onesto.

Ecco le parole del Pontefice: « La quantità del salario, si dice, la determina il libero consenso delle parti; sicchè il padrone, pagata la mercede, ha fatto la parte sua, nè sembra sia debitore di altro. Soltanto allora, che, o non paghi l'intera mercede il padrone o non presti tutta l'opera pattuita l'operaio, si commette ingiustizia, e, solo a tutela di questi diritti, non per altre cagioni, è lecito l'intervento dello Stato. A questo ragionamento non può un equo estimatore delle cose consentire nè facilmente, nè in tutto; perchè non guarda la cosa da ogni lato; qualche considerazione vi manca di gran momento. Il lavoro è l'attività umana ordinata a provvedere ai bisogni della vita e specialmente alla sua conservazione: *tu mangerai il pane nel sudore della tua fronte*. (Gen. III. 19). Ha dunque il lavoro nell'uomo come due caratteri impressigli da natura, cioè di essere *personale*, perchè inerente alla persona, e del tutto propria di chi la esercita ed a cui prò fu data, è la forza attiva; poi di essere *necessario* perchè il frutto del lavoro abbisogna all'uomo pel mantenimento della vita; mantenimento che è imprescindibile dovere imposto dalla natura. Ora se guardisi al solo rispetto di *personalità*, non è dubbio che può l'operaio pattuire una mercede inferiore al

giusto, imperocchè siccome egli offre volontariamente l'opera, così può, volendo, contentarsi di un tenue salario o rinunziarlo affatto. Ben altro si deve dire, ove con la *personalità* si consideri la *necessità:* due cose logicamente distinte, realmente inseparabili. Infatti il conservarsi in vita è un dovere, a cui niuno può mancare senza colpa.

Di qui nasce per necessaria conseguenza il diritto di procacciarsi i mezzi di sostentamento, che nella povera gente si riducono al salario del proprio lavoro. Sia pur dunque che l'operaio e il padrone formino di comune consenso il patto e nominatamente il QUANTO della mercede; vi entra però sempre un elemento di giustizia naturale anteriore o superiore alla libera volontà dei contraenti, ed è che il quantitavo della mercede non sia inferiore al sostentamento dell'operaio, frugale, s'intende, e ben costumato.

Se questi, costretto dalla necessità, o per timore di peggio, accetta patti duri, i quali perchè imposti dal proprietario o dall'intraprenditore, volere o non volere debbono essere accettati, questo è subire una violenza contro la quale la giustizia protesta ».

Qual'è in pratica questo minimo di *mercede individuale*, corrispondente ai bisogni d'un operaio frugale ed onesto? Ciò deve misurarsi dalle condizioni locali, tenuto conto dei prezzi de generi, degli offici, ecc. ecc.

Posto questo *limite minimo* di mercede individuale assoluto, è chiaro che esso debba poi elevarsi se per particolari ragioni l'opera dell'operaio divenisse di maggior valore, o per particolare destrezza, e per maggiori studi compiuti, per maggiori e speciali pericoli che il lavoro presenta ecc. onde dal *minimo individuale assoluto* si andrebbe al *minimo individuale relativo*, e al determinare questo ci può entrare allora anche la maggiore o minore abbondanza di mano d'opera.

Si noti inoltre che nello stabilire il *minimo prezzo* deve aversi presente che l'operaio colla mercede del suo lavoro deve poter vivere anche nel giorno di riposo; *vivere*, s'intende, e non gozzovigliare; deve *provvedere agli ordinari casi d'infermità e ad una onesta vecchiaia.*

Ora però si presenta un'altra importante questione. In questo *salario minimo* deve computarsi anche il necessario al sostentamento di un'ordinaria famiglia operaia? In una parola

dal principio stabilito di sopra che *il lavoro delle mani è l'unico patrimonio dell'operaio* datogli dalla natura per il mantenimento e lo sviluppo della sua vita, ne viene che questo *lavoro* debba essere sufficiente a provvedere anche a quel diritto, che ha ogni uomo, all'infuori del caso di una particolare vocazione allo stato ecclesiastico o religioso, al diritto di formarsi una famiglia?

Autori di sommo valore che hanno a fondo trattato l'argomento rispondono: *affirmative*. Così il Noldin (*Theol. Mor.*, numero 609. 600) il Kerst, *Quaestiones de iustitia*, n. 444; il Pottier, il Lehmkuhl ed altri (citati presso il Noldin): e più anticamente il celebre Liberatore e lo Steccanella scrittori valentissimi della *Civiltà Cattolica*.

Il principio su enunciato della natura e del valore del lavoro umano è troppo chiaramente conforme ad ogni considerazione del buon senso e dei dettami della logica perchè possa esser negato; infatti se non si stabilisce tale salario, noi abbiamo negli operai la vita di miseria, la necessità dell'accattonaggio: ora in una società bene ordinata non debbono esservi queste cose: poichè se Dio ha voluto in mezzo alla società *i poveri*, cioè coloro *che mancano del superfluo*, non ha però voluto, di via ordinaria, *i miserabili*, cioè *coloro che mancano del necessario;* ed ha stabilito che *col lavoro* ciascuno guadagni appunto questo *necessario alla vita*, e non coll'andare limosinando ed accattando. La limosina deve esservi per sopperire a casi straordinari d'infermità e d'altri simili infortuni imprevedibili spesso anche nelle famiglie più frugali ed ordinate, ma non è nè deve essere la maniera ordinaria della vita dei più.

Tanto bene comprese questo S. Vincenzo de' Paoli, il vero genio della carità, che tutte le sue opere sono indirizzate con questo criterio, a venire in aiuto ai bambini abbandonati per la nequizia degli uomini, che esisterà sempre; agli infermi, agli inabili al lavoro e che non hanno saputo, o potuto o per loro malizia o per l'altrui, provvedere ad una onesta vecchiaia ecc., ma vuole assolutamente che chi può lavorare lavori, e col suo lavoro guadagni ciò che gli è necessario alla vita. Questo mette in bellissima luce il grande suo biografo il Bougaud, nella sua bellissima Storia del Santo.

Ma posti questi principî, si muovono due questioni di somma importanza e di gravità eccezionale. 1° Chi adunque non corrisponde all'operaio una *mercede individuale*, pari alla necessità

suddetta di un congruo e completo sostentamento, offende la giustizia commutativa e di conseguenza ruba, ed è tenuto alla restituzione? 2° Chi non corrisponde all'operaio una mercede che sia sufficiente a provvedere l'onesto sostentamento di una ordinaria famiglia operaia, quando l'operaio l'abbia, ciò che chiamasi dai teologi e dai sociologi — *mercede familiare assoluta* — pecca parimenti contro la giustizia commutativa, e di conseguenza ruba ed è tenuto alla restituzione?

Rispondo alla prima *affermativamente* ed è dottrina incontestata, sancita, come si è detto, dal mirabile documento di giustizia sociale che è l'enciclica *Rerum novarum*.

L'antica e ricevuta teoria in economia politica che lasciava il valore delle merce umana, il lavoro, nel libero scambio dell'operaio che vende, a qualunque prezzo, e del padrone che approfittando del bisogno o del numero degli operai, lo compera a prezzo irrisorio o insufficiente a provvedere il necessario alla vita all'operaio medesimo, che ha *diritto e dovere* di vivere del suo lavoro, è condannata dall'immortale Pontefice delle rivendicazioni sociali nè può essere insegnata da nessun teologo. Non può purtroppo negarsi che in passato la materialistica teoria che abbassava ed avviliva la dignità umana non era sempre convenientemente ribattuta dai teologi (1) ma spesso anzi dall'uso comune pareva

---

(1) I teologi in generale questa questione non trattarono *funditus:* pe- es., il dottissimo D'Annibale non ne fa cenno: così S. Alfonso. Il regime economico era in altri tempi diverso e aveva più largo campo il vicendevolo aiuto tra operai e padroni, piuttosto che le rigorose competizioni di diritti e di doveri.

Non discuto se fosse meglio o peggio e se vi fosse meno miseria allora che adesso. Certo che moltissime miserie v'erano in que' tempi e guai se non sollevandole le leggi sociali, che non esistevano, non le avesse sollevate una meravigliosa fioritura di opere di carità create dalla Chiesa, dagli uomini di Chiesa e dallo spirito cristiano di que' tempi. Certo è però ancora che se per carità si dava un milione volentieri, si sarebbe incontrata una lite per dare un terzetto di grano ad uno che lo avesse reclamato per mercede. Indiscutibilmente oggi si è fatto un notevole progresso nelle leggi sociali, ma non sarebbe giusto che lo si attribuisse al socialismo per quello che ha di suo. È l'influenza della dottrina di Gesù Cristo che incessantemente opera e penetra anche in coloro e per coloro che a parole l'avversano. E nel *socialismo la parte buona non è che cristianesimo.* Si verrà anche un giorno a toglier dal mondo le guerre? Forse: certo si riuscirà a diminuirle; non si fa appello ora al Vangelo per deplorare le infamie della guerra fratricida di oggi? Ci vuol tempo. La schiavitù fu abolita di diritto da Gesù Cristo che proclamò tutti eguali: ma di fatto fu abolita pian piano. Ma chi negherà che fu in virtù di quella divina parola?

quasi autorizzata anche in coscienza, fidando per il resto che veniva tolto all'operaio, nel grande aiuto della carità. Ma assolutamente non può sostenersi; e chi fa lavorare l'operaio e da quel lavoro ritrae utile deve sempre compensarlo con un *minimum* di mercede che corrisponda al necessario *opifici frugi et bene morato* dell'enciclica leoniana. Chi opera altrimenti pecca contro la giustizia commutativa, è tenuto alla restituzione, anzi commette uno di quegli orribili peccati che si chiamano — contro lo Spirito Santo — *defraudare la mercede agli operai.*

Quanto poi a salire da questo *minimo* ad un massimo di mercede, per non offendere la giustizia, conviene aver presenti le circostanze che fanno maggiormente crescere nel valore la mano d'opera, come ad es. la *scarsezza di essa*, la *speciale abilità*, la *necessità* del lavoro da farsi *in quel momento.* Si dirà: dunque quando si tratta dell'operaio egli ha sempre diritto ad una mercede vantaggiosa, quando si tratta del padrone non ha mai diritto ad un vantaggio, anche allora che le cose volgono male per l'industria?

E la risposta a questa speciosa obbiezione è assai ovvia. Ben diversa è la condizione dell'operaio e quella del capitalista. Il primo ha come unica risorsa *a vivere* (si badi *a vivere*, che è di diritto naturale supremo per tutti!) il suo lavoro e perciò nessuna circostanza esterna è tale da autorizzare la spogliazione inumana di costui di ciò che *a vivere* gli è necessario. L'altro invece dalle cresciute mercedi avrà diminuito il guadagno, ma non gli sarà mai tolto nè tutto l'utile, nè il necessario ad una vita conveniente e non lussuriosa. E chi mediti bene su queste teorie vedrà che se fossero state, e fossero sempre osservate, non si avrebbe il conflitto tra il capitale e il lavoro, ma la pace: ci sarebbe nei ricchi meno lusso, e nei poveri meno miseria! Purtroppo non è così; e un poco di colpa è anche in coloro che, dovendo farlo, non sempre ebbero il coraggio di insegnare queste dottrine senza ambagi.

Leone XIII avrà sempre il vanto di averlo proclamato innanzi tutto il mondo nel nome di Dio. Ma la sua parola, sventuratamente, non fu così predicata e popolarizzata come si doveva. Il Clero se ne faccia sempre animoso banditore.

Ed ora all'altra questione del *salario familiare.* Esso è *assoluto*, e *relativo. L'assoluto* è quello che si reputa *sufficiente* a una famiglia composta di un *normale numero di persone, e in normali condizioni.* Il normale numero di persone non può determinarsi

in una cifra specifica, ma, da una media stabilita dagli studiosi di statistica, può segnarsi dai *tre* o *quattro* figli. Infatti al di sopra di tal numero una famiglia si dice *numerosa*. Le normali condizioni sono una conveniente condizione di salute, di forze, ecc. Il *relativo* invece è quel salario *famigliare*, che si rende necessario alla tale o tale altra famiglia di servi o di operai, che è composta di un numero di figliuoli più che comune, cinque e più; o straordinario come ad es: dieci o dodici, casi contemplati anche con speciali benefici dalle leggi; ovvero versa in speciali condizioni di angustia, per infortuni o malattie, ecc.

E innanzi tutto rispondo che per giustizia commutativa non si è tenuti al *salario familiare relativo e anormale*. In questi casi evidentemente deve farsi luogo a speciali provvidenze di carità e anche di pubbliche leggi, tenuto conto, quanto al numero de' figliuoli, come giovi allo Stato l'aver famiglie prolifiche. E infatti se questi problemi fossero convenientemente studiati non avremmo le vergogne di tante terre incolte, che potrebbero dar pane a tante famiglie e ricchezza al paese. Ho detto anche a speciali provvidenze di carità, al quale proposito avverto fin d'ora, come bene spesso persone anche buone fanno opere di carità *ad estranei* e *a cause pie*, per nient'affatto obbligatorie, e lesinano sullo stipendio ai proprî famigliari, carichi di figliuoli o oppressi da malattie. Tolgano costoro dal loro bilancio, se non bastasse a tutto, le opere di assoluta supererogazione, e, ben s'intende, prima le spese di lusso inutile e non di esigenza alla propria condizione, e, studiando le condizioni dei loro famigliari, anziche allontanarli perchè carichi di numerosa figliuolanza, ancorchè non sieno tenuti da giustizia, li aiutino coll'accrescere, *per ragione di carità*, la ricompensa del loro lavoro, a compiere il dovere sociale di formare una famiglia onesta e laboriosa. — Tanto più che, dimenticando questo savio e cristiano precetto di equità, di carità si rendono privilegiati e ricercati coloro che sprezzando i vincoli famigliari, o vivono *scapoli*, ma non *casti*, o calpestano le leggi solenni della generazione colle nefande pratiche maltusiane e neo-maltusiane.

Ma torniamo all'argomento. E a corrispondere il salario familiare assoluto, cioè quello che si conviene ad un operaio che si è ammogliato e ha formato ovvero va formando una normale famiglia si è tenuti, e si è tenuti per giustizia commutativa? — Che si sia tenuti, nessun dottore cattolico apertamente

lo nega; che si sia tenuti per giustizia *commutativa*, vi è chi lo nega.

In questa questione non si è pronunziato Leone XIII, il grande maestro e restauratore della sociologia cristiana. Ne ha una sola parola indiretta: *Quando l'operaio riceva un salario sufficiente a mantenere sè stesso* E LA SUA FAMIGLIA *in una tal quale agiatezza, s'egli è savio, penserà al risparmio, e, secondando l'impulso della stessa natura, farà in modo che sopravvanzi alle spese una parte da impiegare nell'acquisto di una piccola proprietà.* La gravità della controversia ancora discussa al suo tempo non gli permise una decisiva parola, come invece per l'altra del *salario minimo individuale*.

Però non vi è dubbio che dai più reputati teologi, che citammo sopra, che presero a studiare la questione, si risponde *affermativamente*, benchè ripeto, moltissimi ancora non affrontino (come non lo fecero gli antichi pei quali non si presentava il bisogno) queste questioni vivissime oggi e necessarissime, contenti di ripetere i principî generali. Così è che il Noldin, il Genicot, il Vermeersch, il Liberatore ecc., tutti gesuiti, asseriscono chiaramente che si è tenuti per giustizia commutativa a corrispondere non solo il *salario minimo individuale*, ma il *salario famigliare assoluto*, cioè quello che è reputato sufficiente comunemente ad una famiglia normale in ordinarie circostanze; altri, non però per giustizia commutativa. E il Noldin spiega che questo salario non deve misurarsi tale che basti ad alimentare l'intera famiglia « *sed ita ut operarius per eam mercedem alendae familiae par sit; si accedat hinc quidem quod uxor et liberi honesta sibi comparare possint, inde vero prudentia in expendendis bonis. Haec prudentia in eo potissimum consistit, quod operarius qui matrimonio iunctus est, seponat quae sustentationi non sunt necessaria, qui vero matrimonio iunctus est eo tempore parcius vivat quo membra familiae laboribus adhuc impares sunt* ».

E, venendo al particolare, dice che *mercede familiare giusta* è quella che basta a provvedere l'operaio: *a*) di un cibo, vesti e alloggio mediocre, adatto alla condizione; *b*) a poter passare senza bisogno di lavorare, i giorni di festa in riposo. prendendosi un'onesta e moderata ricreazione; *c*) provvedere a una educazione e istruzione dei figliuoli, conveniente al proprio stato; *d*) a sopperire alle comuni spese per ordinarie e comuni malattie; *e*) prepararsi una vecchiaia non misera.

Da ciò si vede quanto ancora siamo lontani dall'equo trattamento dovuto agli operai o ai servi per parte di certi padroni, secondo questa dottrina che a parte se sia d'obbligo di giustizia commutativa o no, è la sola vera.

E però da accennare ad alcune eccezioni per le quali, corrispondendo un salario sia individuale che famigliare inferiore, non si offende la *giustizia commutativa*, ed è per esempio in primo luogo il caso di un operaio che veramente sia incapace di fare un lavoro retributivo di quel salario; evidentemente non si può esser tenuti *per giustizia* a dare a un operaio che non produce un lavoro di tale prezzo, o per vecchiaia, o per incapacità. A questi infelici deve provvedere la carità. Onde, sia detto qui per incidente, per quanto larghi sieno i confini della giustizia e mirabili i suoi dettami e mirabilmente osservati, non si potranno alleviare tutte le umane miserie per solo titolo di giustizia, converrà sempre invocare la carità. E così si spiega pure la parola del vangelo: *Pauperes semper habetis vobiscum*. Le dottrine sociali senza la carità non giungeranno mai a togliere ogni miseria. Ci saranno dei poveri che non potranno accampare nessun diritto ad essere soccorsi, all'infuori di quello nobilissimo che loro dà la fratellanza cristiana; si volgano alla carità che, senza umiliarli, li accoglierà sempre sorridente e instancabile.

Così parimenti in secondo luogo sarebbe da dirsi, come accennammo, se i frutti della industria, per le condizioni speciali del paese e del tempo non permettessero al padrone di dare una simile mercede, senza rimettere del proprio all'infuori del guadagno dell'industria stessa, in una parola se il lavoro dell'operaio, per le condizioni particolari dell'industria non producesse il prezzo della mercede. Così in terzo luogo se solo per misericordia, non avendone bisogno, e *non ritraendone l'adeguato vantaggio* (1), il padrone assumesse il tale operaio. Conchiudendo: È probabile l'una e l'altra sentenza del doversi per *giustizia commutativa* o non *per giustizia commutativa*, il salario famigliare assoluto; perciò non si può imporre la restituzione al padrone che non l'ha dato, come non può negarsi il diritto dell'operaio,

(1) Il Noldin nell'accennare a questo terzo caso, non vi appone questa condizionale, ma pare doverosa, perchè, mosso da misericordia o no, se egli dall'operaio ritrae un tale utile che corrisponda a un valore compatibile con la giusta mercede, egli la deve all'operaio; e mi pare che venga dal contesto.

e impedirlo se lo rivendica. È però certo che pecca il padrone che nega tal salario famigliare assoluto. Ma taluni anche cristiani padroni possono farci due eccezioni. Le discuteremo e scioglieremo perchè dilucidano la stessa questione fondamentale. La prima è questa: Se assumo un operaio con famiglia sono dunque obbligato al *salario famigliare;* l'assumerò celibe e così *sarò tenuto al solo salario individuale.* Conseguenza quindi delle vostre teorie, potrebbe poi soggiungere l'obiettante, sarà promuovere un *celibato forzato* con quali effetti disastrosi ognuno può agevolmente conoscere.

A proposito di tale obiezione viene quindi opportuno ricordare quanto dicemmo sopra che taluni filosofi e teologi, non sentendosi di asserire l'obbligo di giustizia *commutativa* del *salario famigliare*, si decisero per dichiarare l'obbligo per *giustizia legale.* E spiegavano così. Giustizia legale è quella *legge morale per la quale tutto ciò che dal bene comune sociale è richiesto deve farsi;* così è perciò che per giustizia legale si è tenuti all'osservanza delle leggi che impongono p. e. la *coscrizione militare*, poichè su di esse riposa il benessere della società.

Però dalla giustizia legale assai difficilmente proviene obbligo di restituzione, perchè assai difficilmente può assodarsi il reale nocumento prodotto all'ordine sociale dall'infrazione *individuale* d'una legge sociale o pubblica. Il nocumento proviene *da più*, anzi *da universali infrazioni.*

Orbene, siccome non corrispondendo il salario avviene turbamento nell'ordine sociale, sia per l'impedimento posto a tanti di formarsi una famiglia, sia per gli inconvenienti provenienti dalla miseria di figli e di donne sofferenti la fame, così, dicevano i dottori suaccennati, *per giustizia legale* si è tenuti a corrisponderlo all'operaio. Non è in una parola un diritto che sia nell'individuo, ma un diritto che ha la società a favore dell'individuo per il bene sociale, affine di impedire che costui sia di danno alla società o per un celibato forzato che toglie uomini alla società e produce la deficienza di braccia, e apre la via ad immoralità, o per la formazione di famiglie prive del sostentamento. Ottima ragione, ma non completa, poichè pur essendo verissimo tutto questo, resta pur vero l'altro principio, già da noi espresso e che è la base alla sentenza opposta che il lavoro dell'operaio è per legge naturale il grande solo fonte donde egli deve trarre, nella maggioranza dei casi, quanto gli è d'uopo per la sua vita

la quale, fra gli altri diritti, ha pur quello di esser germe di altre vite: *crescite et mutiplicamini*. Onde a conciliare l'una teoria e l'altra dovrebbe dirsi che il salario famigliare è dovuto per entrambi le ragioni di giustizia *legale* e *commutativa*.

E veniamo all'obiezione. Innanzi tutto resta fuor di questione che non si possa obbligare alcuno a prendere un coniugato, piuttosto che un celibe, ma non è parimenti fuor di questione che sia lecito metter fuori di posto uno che di celibe diventi coniugato, solo per questo motivo, e per evitare di dover crescere, a norma di giustizia, o legale o commutativa, o per entrambi, secondo le opinioni sovraesposte, lo stipendio. E perchè? appunto perchè in tal maniera si favorisce un male e individuale e sociale che ciascuno è tenuto a non favorire. Ma perchè sarò dunque io obbligato ad incomodarmi, mentre posso ottenere il medesimo intento, semplicemente cercando un altro operaio, o un altro servo?

Per due motivi: l'uno per la legge di carità che vieta di fare male al proprio fratello e anche indirettamente dar motivo a peccati che si possono moralmente prevedere; l'altro per giustizia legale, in quanto che nella società voi avete la vostra somma di doveri, di oneri da adempiere, e fra essi quello di non procurare all'umano consorzio la piaga di unioni clandestine, o di celibi forzati. Non vi è dunque qui nessuna offesa alla giustizia commutativa? Passi; infatti non vedrei certamente in quale maniera l'individuo possa aver diritto a quel posto, rispettivamente a quel padrone. Ma basta ad uomo cristiano o coscienzioso sapere di offendere con una azione la legge di Dio, in altra maniera, ancorchè non l'offenda con le conseguenze proprie del precetto di rigorosa giustizia commutativa che importa l'obbligo della riparazione dei danni e della restituzione, per sentire l'obbligo di astenersene.

Ma si aggiungerà: Sotto pena di colpa si dovrà dunque tenere un operaio, un domestico che si ammoglia, anche quando non si possa sostenere il peso di un salario maggiore? È troppo!

Rispondo: non si è detto: *quando non si può;* in questo caso, è chiaro, che cessa ogni obbligo ed ogni colpa; ma « quando si può » togliendo spese assolutamente superflue, togliendo anche alcune opere buone ma supererogatorie, non si deve esimersi dal sostentamento onesto di domestici e di operai che abbiano famiglia, dando ad essi, con *un salario* precisamente *famigliare*, quello che si spenderebbe in cose superflue o in altre cose anche

di pietà, di religione, di elemosine, non strettamente obbligatorie. Facciamo il caso pratico; una pia signora ha un cameriere celibe. A suo tempo vuole ammogliarsi, ma evidentemente non basta a lui con famiglia quello stipendio che poteva bastargli come celibe, stipendio per altro giusto e proporzionato alle sue fatiche; può in coscienza la pia signora, *solo per questo fatto*, che il cameriere si ammoglia e che perciò ha bisogno e diritto di uno stipendio superiore, mandarlo via, mentre essa, consultando il suo bilancio, potrebbe ritenerlo presso di sè, solo che togliesse alcune spese perfettamente superflue o, per esempio, la volontaria offerta di alcune somme per alcune messe, ecc.? No: e se lo facesse noi crediamo che commetterebbe colpa: non contro la giustizia commutativa, ma contro la carità e la giustizia legale.

Si noti inoltre che il servo o l'operaio coniugato, se anche costa di più al padrone, generalmente rende di più; perchè più posato, più lavoratore, ecc.

Si pensi che queste teorie, per essere all'apparenza un po' dure all'avarizia di molti padroni, e al concetto purtroppo invalso, benchè pagano, che l'uomo sia l'assoluto e dispotico padrone, e non come vuole il concetto cristiano l'*amministratore de' suoi beni*, di cui deve servirsi con la più perfetta dipendenza da Dio, che non vuole che alcuno manchi del necessario, siano deleterie per l'economia. L'operaio ben pagato, e l'operaio che sta bene in sè e nella sua famiglia, è l'operaio che più produce e che fa i veri e maggiori interessi del suo padrone. L'esperienza insegna. Basterebbe come prova la prosperità dell'industria di Leone Harmel a Val des Bois, dove questi canoni, che sembrano così nuovi, erano applicati esattamente non solo, ma con ampiezza. I padroni peggio serviti e più derubati sono quelli che pagano male i loro dipendenti e li fanno vivere nella miseria e nella immoralità.

Disgraziatamente il concetto pagano del dominio definito *il diritto di usare e di abusare* de' proprì beni, cioè senza controllo, ad onta della mirabile economia predicata dal Vangelo, è ancora nelle menti di molti, anche cristiani. Ora quel concetto è falso. Nell'uso dei beni non vi deve essere abuso; se ne deve dare un conto rigoroso a Dio, e un conto anche alla società nella quale l'uomo vive e verso la quale ha dei doveri, in forza ancora delle ricchezze che si posseggono, e in virtù di quella medesima legge naturale, per la quale l'uomo è destinato non solo a funzioni indi-

viduali, ma anche a funzioni sociali. Ed è in questo senso che si offende la giustizia se non *commutativa* quella *legale*, e offendendola, siccome è una legge e una virtù, si pecca.

Si è però tenuti a restituzione? diciamo di no. Infatti nessun diritto ha ad essere assunto al servizio o ad esser ritenuto l'individuo; è troppo evidente. *Diritto è la morale ed inviolabile facoltà di fare, o di esigere* o di *ritenere come sua qualche cosa;* or può mai dirsi che Tizio, operaio, abbia verso Caio facoltà d'esigere come suo il servizio di costui? No. Ma la società ha diritto di esigere da Caio che, potendolo, senza danno porti anch'egli il suo contributo all'ordine sociale che vuol favorito l'onesto coniugio, perchè si adempia la legge naturale e divina del *crescite et multiplicamini* e la si adempia senza offesa della onestà naturale e della morale evangelica. Quindi *colpa* contro la legge *morale*, non offesa di un diritto individuale, e quindi non obbligo di restituzione a terzi, ma solo peccato, e grave, verso Dio autore della *legge naturale* che è base della società ed è autore di ogni principio di equità. Ciò ammesso come si risolve il caso proposto?

Al terzo: I. Il Superiore della comunità non ha peccato contro la giustizia commutativa, se le quindici lire e il vitto corrispondono veramente 1° al valore del lavoro prestato da Carlo, e 2° in quel luogo, per la più facile ragione di vita si ritengono sufficienti per vestito, abitazione ecc. dall'individuo, e a provvederlo anche di qualche risparmio per un onesto vivere avvenire. Ciò però sembra a questi tempi assurdo per qualsiasi luogo, anche più modesto di questo mondo; onde noi riteniamo venendo al pratico, che se veramente colle quindici lire mensili, senza altri eventuali guadagni che gli provvenissero, pure non assicurati, ma come *incerti fissi* in forza del posto dovesse provvedersi anche il vestito, assolutamente il superiore pecchi contro la *giustizia commutativa*, e sia tenuto alla restituzione, perchè ha negato il *salario minimo individuale assoluto.*

II. Carlo non ha fatto bene a rifarsi di soppiatto, compensandosi dell'insufficiente salario, col prendere parte del vitto per la famiglia, ma doveva apertamente affermare il suo diritto al superiore in maniera di averne almeno un implicito permesso (1). È

(1) Non trattiamo *funditus* della *occulta compensazione* e quindi non entriamo a discutere se abbia commesso colpa: ci limitiamo a dire che non ha agito correttamente.

però tenuto alla restituzione? Noi riteniamo di no, se, esaminata da persona seria, estranea agli interessi del padrone e del servo, e conscienziosa, la cosa, si può assodare, come non è improbabile, che egli in quella maniera approfittandosi, non ha, in realtà, preso di più di un *giusto salario minimo famigliare;* perchè la sentenza che al domestico dà il diritto a quest'ultimo, oltre quello indiscutibile *minimo individuale*, è probabile. Se poi, per ipotesi, avesse superato il limite anche d'un salario minimo famigliare, allora dovrà rifare, come e quando meglio gli sarà possibile, la Comunità o con altri servigi, o con danaro, appena potrà, a meno che non fosse *ragionevolmente* e *moralmente* certo che il Superiore gli abbia condonato ogni debito, com'è in generale la persuasione e il pensiero d'ogni padrone che licenzia in simili circostanze un servo. Che, se ciò non potesse supporsi con sicurezza, Carlo dovrà accertarsene, chiedendo, o facendo chiedere al Superiore stesso se lo esoneri per quella parte che non potesse per un giusto titolo di opera prestata e non convenientemente retribuita, come dicemmo, ritenere in coscienza. Ma francamente noi crediamo che Carlo, se ha fatto il suo dovere di servo operoso e diligente, non ha davvero preso più di quel che gli spettava.

III. Poteva in coscienza il Superiore licenziare Carlo? sì, pel titolo della non conveniente maniera con la quale egli si è preso ciò che poteva anche essergli dovuto. E non è bene farsi da sè e col proprio giudizio le parti; nè è in tal guisa possibile a padrone aver sicurezza del suo avere.

IV. Ha peccato poi il Superiore negando al servo il salario famigliare e peccherebbe mandandolo via dal servizio per il solo motivo che, avendo famiglia, dovrebbe crescergli il salario, perchè potesse mantenere convenientemente sè e la famiglia? Indubbiamente peccherebbe, se, consultati i mezzi a sua disposizione, togliendo spese supererogatorie e, anche opere di carità, o di religione non necessarie, potesse provvedere a mantenere il servo che d'altra parte compia lodevole e proficua opera.

Questa sentenza parrà un poco nuova, ma fluisce dai precedenti principii, come si è visto, molto chiaramente insegnati e dalla Santa Sede e dai migliori teologi che han trattato la questione. Quante cose del resto sono nuove, perchè non sono studiate a fondo; e studiate sono vecchie, come vecchie, anzi eterne sono verità e giustizia.

VII. — *Circa il dovere dei cattolici nelle elezioni.*

Carlo, persona cattolica, nelle elezioni politiche si propone di votare una lista contenente il nome di un candidato massone, anticattolico, che certamente deve prevedersi darà il suo voto per le proposte di leggi anti-cattoliche, e forse ne prenderà egli stesso l'iniziativa. Esortato da D. Antonio, sacerdote dotto e pio, a pensarci meglio per mettersi d'accordo con la sua coscienza di cattolico, non si vuol persuadere, e risponde, che da quel candidato egli ha ricevuto non lievi benefici, e non solo per sè e i suoi, ma anche per qualche Opera pia che gli sta a cuore; non crede che da tale elezione deriveranno i mali temuti, e anzi neppure pensa che il suo voto basterà a far trionfare quella lista: « un voto più o meno... ». Ma Antonio insiste che Carlo si espone a commettere grave colpa, principalmente:

1° perchè coopera a un male grave;

2° perchè viola la proibizione data dalla S. Sede di non accedere alle urne, la quale non può considerarsi tolta se non a favore dei candidati che dànno buona speranza di giovare alla tutela della Chiesa.

Che pensare del caso e delle ragioni addotte?

Nel caso si domandano due cose: 1° se dare il voto a persona che certamente si servirà del mandato politico in danno della Chiesa sia *cooperare* al suo peccato; 2° se sia peccato trasgredire la legge del *non expedit*.

Al primo. Non pongo qui la lunga teoria della cooperazione, bastando, per la soluzione del caso, la definizione della cooperazione materiale e formale. Cooperare ad altrui peccato, vuol dire partecipare *ad malam actionem alterius, o alium inducendo ad malam actionem*, oppure *alteri praebendo auxilium quo suam malam actionem perficere valeat.* Coopera formalmente chi *opere externo concurrit cum cognitione et intentione illius malae actionis:* coopera materialmente se *sine intentione cooperandi ad alterius peccatum.*

Poste queste definizioni, subito mi domando: dare il voto a una persona che certamente voterà alla Camera leggi contrarie alla Chiesa è cooperare materialmente o formalmente al suo peccato?

Parlo in generale e non considerando, per il momento, il caso proposto.

L'elettore che dà il suo voto per far riuscire un candidato, con l'intenzione che questi poi si serva del mandato per fare leggi contro la Chiesa, evidentemente coopera in modo formale al suo peccato, perchè non solo gli dà *aiuto*, ma anche la *potenzialità* di votare le leggi cattive; quindi *cum cognitione et intentione illius malae actionis;* infatti senza il voto degli elettori il candidato non potrebbe andare alla Camera e quindi non potrebbe votare leggi malvagie. Di più, il voto del deputato può dirsi, ed è realmente, la somma dei voti, o delle volontà degli elettori, in nome dei quali egli vota. Ma che cosa deve pensarsi dell'elettore che dà il suo suffragio a un candidato cattivo, pur non approvando il suo programma?

Alcuni moralisti, tra i quali il Card. Gennari, credono che il voto sia un atto indifferente, che si rende solo cattivo per la iniquità di colui che vorrà valersene in danno della religione o della patria. Con il rispetto dovuto a tutti, ma specialmente all'illustre porporato, io modestamente penso che il voto sia un atto umano morale, non semplicemente materiale, come sono quelli che i teologi dicono *indifferenti*, dipendente dalla volontà e appunto si chiama *votum*, quia *volitum*. Dare il voto a una persona vuol dire eleggerla, sceglierla, volerla come proprio rappresentante. Quindi il voto è per se stesso un atto buono o cattivo, e la sua moralità dipende dall'oggetto, dal fine e dalle circostanze come per tutti gli atti umani. E in tesi generale, nel fatto del voto, parlando sempre dell'elettore che liberamente vota per un malvagio che egli conosce come tale, è chiaro che l'oggetto e il fine sono cattivi; oggetto è la persona del candidato e la sua volontà è cattiva; fine è l'elezione di una persona che certamente opererà in danno della Chiesa. Le circostanze poi, data l'attuale legislazione in materia di votazione, non lo scusano.

Il fabbro che vende un'arma a Tizio compie un atto per sè stesso indifferente, cioè nè buono, nè cattivo; se Tizio con quest'arma uccide il proprio nemico, la colpa è di Tizio, non del fabbro che gli ha venduto l'arma. E anche allora che il fabbro, pur conoscendo la malvagia intenzione di Tizio, gli vende l'arma perchè vi è costretto dalla forza, o per timore di danni gravissimi, non pecca, perchè la sua cooperazione è semplicemente

materiale e quindi lecita, perchè non è cattiva, nè *quoad intentionem*, nè *quoad opus externum*.

Ma se il fabbro, sapendo che Tizio, dal quale, per ipotesi, ha ricevuto dei benefici, per sè e per altri, ha intenzione di uccidere Caio, ma gliene manca il modo, dona a lui l'arma necessaria, oppure in qualunque altra maniera lo mette in condizione di poter mandare ad esecuzione il proprio intento, anche con mezzi per sè stessi indifferenti, coopera formalmente, benchè indirettamente, all'omicidio, perchè dà a Tizio il modo di compiere il suo delitto. E questo è appunto il caso dell'elettore che conoscendo la malvagità del candidato e la sua volontà, che sicuramente metterà in esecuzione, di far guerra alla Chiesa, gli dà il voto, cioè gli dà la possibilità e il modo di fare realmente quello che ha intenzione di fare.

A me pare che qui abbiansi tutti gli elementi della cooperazione illecita, non soltanto della *materiale*, ma anche della *formale*, perchè l'elettore, votando per un candidato anticlericale, del quale egli conosce la prava volontà di nuocere alla Chiesa, lo mette realmente in condizione di fare il male e quindi concorre al suo male, quando, s'intende, *volontariamente* e *liberamente* dà il suo voto, nè importa che egli sia indotto a dargli il voto da considerazioni diverse da quelle che muovono un anticlericale a dare il suffragio a un altro nemico della Chiesa, perchè è sempre vero che chi è *causa causae est causa causati*. E qui abbiamo tutti i requisiti che rendono imputabile il volontario *indiretto*, ossia *in causa*. Difatti 1° l'effetto è preveduto, perchè si sa che gli anticlericali cercano appunto di andare alla Camera per fare una politica anticlericale; 2° l'elettore non è obbligato a votare e se vota può benissimo votare per chi gli piace, dato il sistema attuale, che garentisce la libertà e la segretezza del voto; 3° di più, come vedremo, vi è anche una legge che lo obbliga a non porre la causa, la legge del *non expedit*, almeno per gli Italiani.

Ora applichiamo questi principii alla prima parte del nostro caso e cioè vediamo se la tesi di D. Antonio « *essere quella di Carlo una cooperazione ad malum grave* » sia giusta e se quindi Carlo abbia commesso veramente peccato grave, dando il voto a persona *ex professo* nemica della Chiesa.

Carlo non si può scusare dicendo di non avere conosciuto il programma del candidato e di non sapere che questi si sarebbe servito del mandato, a danno della Chiesa, perchè D. Antonio

su questi punti lo ha illuminato e anzi lo ha espressamente pregato a rimuoversi dal suo proposito; non è quindi il caso di dire che Carlo *laborasset ignorantia invincibili*. Volontariamente quindi dà il voto al candidato irreligioso e la considerazione dei benefici ricevuti non gli diminuisce la volontà, ma anzi gliela accresce, perchè egli sa di far cosa grata al suo benefattore.

Ora vediamo se in Carlo sono tutti gli elementi che costituiscono la cooperazione *ad malum grave*.

Egli deliberatamente dà il voto a un nemico della Chiesa, da lui come tale conosciuto, e, dandogli il voto, gli dà per quanto è da lui, il modo di esplicare il potere legislativo, che l'eletto esplicherà certamente, come dice il caso, quando gli si presenterà l'occasione, contro e in odio della Chiesa. Carlo quindi fa un atto volontario indiretto, o in causa, ma a lui imputabile, perchè, come vedremo, egli poteva benissimo astenersi da tale atto del quale conosceva i possibili, anzi, sicuri effetti. Ho detto che l'atto di Carlo è volontario INDIRETTAMENTE, perchè egli non vuole l'elezione del candidato massone, per volere la guerra alla Chiesa, ma gli dà il voto per altri motivi, pur sapendo che il suo voto produrrà degli effetti cattivi. E dandogli il voto, come ho detto, gli dà la potenzialità di fare leggi malvagie, anzi, per così dire, di fatto, cede la sua parte di potere legislativo al deputato, che è chiamato e ritenuto il legittimo rappresentante e procuratore morale dei suoi elettori, in nome dei quali egli appunto, alla Camera, vota. Carlo non compie un atto esterno, indifferente, come è il dare un'arma ad uno, ma compie un atto di volontà, la concessione di un mandato, che non desume solo la sua moralità dalla intenzione di Carlo, ma dall'oggetto e dal fine, che, come abbiamo detto più sopra, in questo caso, sono cattivi. Quindi egli coopera volontariamente (e quindi formalmente), benchè in *modo indiretto*, perchè non lo fa per voler proprio la guerra contro la Chiesa, al male che il deputato potrà fare.

Ho detto che Carlo ha dato il suo voto *liberamente*, non costretto da nessuna forza estrinseca che arrivando ad essere *timore grave* o *violenza*, potrebbe rendere *materiale* la cooperazione. Per scusa del suo operare egli addusse infatti tre motivi, quello dei benefici ricevuti, quello di non credere che l'opera del deputato massone potesse essere tanto nociva alla Chiesa, e che, dopo tutto, egli, con il suo voto, non era la causa dell'elezione del deputato.

Sono, come si vede, tutti motivi che nulla valgono e infatti:

1° I benefici fatti dal candidato anticlericale a Carlo e ai suoi raccomandati potranno disporre l'animo del beneficato verso il benefattore, ma non sono tali da vincolargli la coscienza e costringerlo a operare il male; i benefici materiali si ricambiano con altri benefici materiali, o con atti di umana riconoscenza, ma non è lecito pagare gli uomini con quello che è dovuto a Dio. E d'altra parte il voto è così sicuramente segreto che egli, pur lasciando credere con atti cortesi e vaghe parole, non con menzogne, che avrebbe votato per il benefattore, poteva o votare scheda bianca, o votare per il candidato buono se vi era.

2° Il secondo motivo, quello di non credere che l'opera del deputato non poteva essere nociva alla Chiesa, è troppo ingenuo; infatti da chi si fanno le leggi buone o cattive? dai deputati; e quanti più anticlericali si mandano al Parlamento, tanta maggiore probabilità vi è di avere leggi cattive, e la storia ci insegna appunto che la Chiesa fu spogliata e stretta nei ceppi dalle leggi dello Stato, fatte cioè dai deputati.

3° Nè vale nemmeno la ragione che un voto più o un voto meno poco possa influire sull'esito della votazione. Noi dobbiamo considerare la votazione in sè, quando cioè si svolge, non (quando è compiuta. L'elettore quando vota deve ricordare che il suo voto ha un uguale valore di quello degli altri, come le pietre di un edificio tutte egualmente concorrono alla formazione del medesimo e quindi, quando i suffragi sono dati per votazione segreta, tutti gli elettori *concurrunt per modum unius* (Morino, I 1011, Marc. I 97). Del resto sappiamo che per la colpa non è necessario che la causa produca l'effetto, ma che sia posta.

Quindi riguardo alla prima parte del caso, se cioè Carlo ha peccato gravemente dando il voto al candidato massone, per aver cooperato a un male grave, rispondo affermativamnte per le suesposte ragioni. Nè lo scusa l'ignoranza, poichè dopo la così chiara monizione di Antonio, sacerdote, dotto e pio, è ridicolo parlare d'ignoranza invincibile; non c'è che un'*ignoranza affettata*.

Al secondo. Per quanto riguarda il *non expedit*, la cosa è più chiara perchè trattasi di diritto positivo. Il *non expedit* infatti è una legge proibitiva e contiene un vero ed espresso divieto, come ha dichiarato la S. C. del S. O., il 30 luglio 1886; trattandosi

di cosa di tanta importanza, come è il voto, tale divieto è *sub poena gravis peccati*. Quando dalla legittima Autorità è tolto lo si intende tolto, solamente in favore di quel candidato che dà affidamento e promessa di rispettare e difendere i diritti della Chiesa.

Partecipare alle elezioni politiche in Italia, senza il debito permesso o tacito od espresso, è illecito, perchè è proibito; ed è proibito sopratutto quando e perchè è illecito dare il voto a persone che non presentino la necessaria garanzia nei riguardi della religione e della morale. Trasgredire questa legge è dunque un peccato grave, perchè soltanto la Chiesa è giudice competente nelle cose, che direttamente la riguardano, ed è arbitra assoluta nel dirigere i fedeli e nel dar loro le norme, in conformità del diritto divino e naturale.

La legge del *non expedit* riguarda la convenienza di partecipare o no alle elezioni; e quando è tolta, o sospesa, nessuno però è autorizzato ad accedere alle urne per eleggere un candidato nemico giurato della Chiesa, come benissimo ha detto il nostro D. Antonio a Carlo.

In quanto vieta di partecipare senza il summenzionato permesso alle azioni politiche *active et passive*, il *non expedit* è una legge ecclesiastica; quindi, come le altre leggi della Chiesa, non obbliga con grave incomodo, ma il grave danno per Carlo non esiste, perchè nessuno lo minaccia, nessuno lo costringe, nessuno gli reca danni materiali, ma egli dà il voto al candidato massone spinto dalla considerazione di benefici ricevuti, quindi anche su questo punto, per i motivi già esposti nella soluzione della prima parte del caso, a ragione D. Antonio ha detto che Carlo ha peccato gravemente dando il voto al candidato anticlericale, perchè ha trasgredito una legge che lo proibisce espressamente. Del resto poi colla segretezza attuale del voto il grave incomodo non si verifica mai.

G. B. N. R.

N. B. — A stampa ultimata apprendiamo che la S. Penitenzieria al dubbio: « Se sia lecito ai cattolici italiani accedere alle urne politiche », ha risposto: *Affirmative*. [*N. d. R.*]

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Le vedove di guerra.

Il *Monitore* (luglio 1919) pubblicò e commentò la decisione della S. Congregazione dei Sacramenti, nella quale si conferma che la perdita della pensione non è causa sufficiente per permettere alle vedove la celebrazione del matrimonio religioso senza il simultaneo contratto civile, e richiamò l'attenzione dei lettori sul Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916.

Sembra purtroppo che molti non conoscano questo Decreto perchè seguitano ad asserire che le vedove di guerra se contraggono nuove nozze, rimangono prive della pensione e di qualunque aiuto per sostentare la loro prole.

Qualcuno, anzi, giunge a scusare, se non a giustificare, quelle misere che per timore di questo danno costituiscono una nuova famiglia senza alcun vincolo nè religioso, nè civile.

Perciò sembra molto opportuno spiegare l'equivoco nel quale cadono coloro che dicono che la vedova perde la pensione all'atto della celebrazione di un nuovo matrimonio.

La Legge Italiana che accordò la pensione alle vedove dei funzionari civili e militari, partendo dal principio che ad esse incombe l'obbligo di mantenere ed educare i figli, dette loro l'intiero assegno e non volle frazionarlo tra madre e figli, nè lo proporzionò al numero e alla condizione degli orfani.

Le successive modificazioni alla legge fondamentale non mutarono questo principio sul quale si basa l'equivoco accennato.

Infatti la vedova pensionata coll'entrare a far parte di una nuova famiglia non porta a questa quell'assegno che la legge le ha accordato per lo stato di vedovanza, mentre l'assegno passa ai figli, i quali in caso diverso verrebbero ad avere gli alimenti non più dalla lor madre, ma anche da colui che nella famiglia ha preso il posto del loro padre. E l'equivoco sta appunto in questo, che se la pensione cessa a favore della vedova, incomincia direttamente a favore degli orfani, ed anzi la disposizione di legge fa sì che i figli siano, per questo riguardo, indipendenti dal patrigno per quanto le nostre pensioni, non certo laute, possano produrre indipendenza finanziaria. Questa è la ragione per la quale riteniamo che si possa continuare nell'attuale sistema e non siamo propensi alla tesi di coloro che vorrebbero

conservata l'intiera pensione alla vedova, quand'anche fosse passata a nuove nozze, pure col pericolo che l'assegno sia consumato dal secondo marito in danno degli orfani, appoggiando questo loro concetto col timore che la donna, per non perdere la pensione, non contragga regolare matrimonio con grave danno morale della famiglia e della Società.

Faremmo ingiuria ai lettori se volessimo dimostrare che, se anche il danno vi fosse, non sarebbe ragione sufficiente per giustificare, o almeno scusare, chi per timore di questo danno, costituendo una nuova famiglia, dimenticasse di celebrare le nozze. Ma riteniamo che quanti, per ragione del proprio ufficio o per spirito di carità, cercano di rammentare agli altri i doveri religiosi e di conservare nelle famiglie il sentimento morale, debbano far conoscere l'equivoco e persuadere le vedove di guerra, che vogliono passare a nuove nozze, a contrarle col vincolo religioso ed anche col vincolo civile. Nei casi poi di pensione di guerra per il D. L. accennato, non solo i figli dal giorno del nuovo matrimonio della madre godranno l'intiera pensione, fino a che sono minori d'età e il caroviveri concesso ultimamente, ma la vedova presentando la domanda entro 90 giorni dal matrimonio avrà tre annualità di pensione, a titolo di dote, senza che ciò porti pregiudizio ai figli.

Due limitazioni è giusto ricordare: la prima riguarda la quota di aumento per le pensioni di guerra concessa in proporzione al numero dei figli: quota che molte vedove ancora non percepiscono, non sapendo di doverla domandare. Tale quota, qualunque grado avesse il militare defunto, è sempre di L. 100 annue, se la vedova ha un figlio, di L. 175 se ne ha due, di L. 225 se ne ha tre e così di seguito L. 50 per ogni altro orfano minore di età. Se la madre muore, o cessa di avere la pensione per nuove nozze, per indegnità, ecc, allora la quota di aumento passa ai figli, insieme colla pensione, ma diminuita di quanto spetta all'ultimo figlio e cioè di L. 100 s'è unico, di L. 75 se sono due, L. 50 se sono tre o più.

L'altra limitazione è più grave e può giustificare l'equivoco. La legge antica nulla stabiliva a favore delle vedove senza figli che perdevano la pensione per aver contratto un nuovo matrimonio. Il D. L. 12 novembre 1916 invece riguarda anche il loro caso e conservando il principio che cessa ogni loro diritto e che la pensione non si riversa ad altri, stabilisce che se entro 90

giorni dall'atto civile ne fanno domanda, debbano avere quattro annualità, se non hanno superato il 35° anno di età, o sole tre annualità se non hanno compiuto il 50° anno. La vedova, con o senza figli, che sposi avendo oltrepassato i 50 anni non ha diritto a queste annualità.

L'Opera Nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani dei morti in guerra (Roma, via del Gesù, 70), ha pubblicato un riassunto esplicativo di queste disposizioni e ha cercato di divulgarle, a mezzo dei suoi Soci e delle Madrine che assistono gli orfani di guerra, sperando che la loro conoscenza spinga quelle vedove di guerra che hanno mancato ai loro doveri verso sè stesse e verso i loro figli a ritornare sulla retta via e vogliamo augurarci che la santa iniziativa sia apprezzata ed aiutata come si conviene.

D'altra parte si può rammentare che la vedova di guerra la quale dimenticasse i proprii doveri morali può essere privata del diritto alla pensione. La legge lascia al Giudice delle tutele il giudicare quando e come possa emettere tale provvedimento, non limitando la sua azione ai casi nei quali le madri recano danno ai figli, li maltrattano, li spingono al male ecc., e già molte volte abbiamo visto giudici che, custodi vigili della moralità famigliare e attenti tutori degli orfani, hanno tolto alle vedove l'intiera pensione, o una sua parte, quando la loro condotta invece di essere di buon esempio per i figli, è loro di scandalo. Altri hanno ordinato la sospensione del pagamento della pensione a quelle vedove che hanno costituito di fatto una nuova famiglia. In ambedue i casi la pensione dev'essere pagata ai figli a mezzo di un tutore naturale o legale.

Se tutti i giudici applicassero la legge in tal modo e se fossero avvertiti dei varî scandali, il male cesserebbe ben presto. E quanto finora non si è fatto, si può fare: meglio tardi che mai.

* * *

E giacchè esaminiamo le disposizioni di legge al riguardo delle famiglie di coloro che non son tornati dalla guerra è utile far conoscere il D. R. 15 agosto 1919 per la dichiarazione della presunta morte degli scomparsi durante la guerra.

In molti e molti casi, al fronte, non si è potuto compilare l'atto di morte del militare: o la salma non è stata ritrovata o era in tale stato che non si potè compiere l'atto di riconoscimento,

o per inavvertenza è stata sepolta senza la compilazione dell'atto: il fatto è che molte famiglie non hanno avuto alcuna comunicazione ufficiale della morte dei loro cari. Non occorre rammentare quante insistenze si son fatte presso i compagni per avere qualche indicazione che desse speranza sulla sorte del militare, quante ricerche presso gli uffici dei prigionieri nella fiducia che il ricercato non potesse scrivere perchè caduto nelle mani del nemico! Quante speranze abbiamo visto realizzate dopo mesi di agonia e dopo industri ricerche, ma purtroppo molte e molte famiglie hanno visto delusa ogni loro fiducia. Sono tornati i prigionieri e non è venuto il loro caro: sono tornati a casa i congedati che hanno dato particolari della sparizione dell'atteso e purtroppo non è il caso d'illudersi: il militare morì in quell'assalto, in quello scoppio, ancorchè il suo nome non sia stato registrato tra i defunti, ma solo tra i dispersi.

Infatti l'autorità militare non poteva dichiararlo morto o prigioniero perchè non risultava con sicurezza, non disertore perchè nulla faceva supporre un simile atto e quindi lo dichiarava disperso: era questo un provvedimento transitorio che militarmente si rendeva necessario per giustificare la sua uscita dallo elenco dei militari componenti un dato reparto e che lasciava insoluta la determinazione della sua esistenza o della sua morte. Ma se questa dichiarazione risolveva la questione militare burocratica, nulla stabiliva per la situazione civile del disperso anche in riguardo della sua famiglia. Più tardi fu equiparato all'assente per gli effetti civili, e alla sua famiglia, dopo un anno dalla dispersione, fu accordata una quota parte della pensione e recentemente l'intiera pensione: ora finalmente si provvede per far dichiarare presunto morto il disperso, con tutti gli effetti civili che ne derivano, compreso anche il diritto alla presunta vedova di poter passare a nuove nozze.

Questo diritto era stato richiesto da varie donne, mogli dei dispersi, che non volevano essere costrette ad una perpetua vedovanza e c'era stato chi aveva proposto una soluzione molto semplice per risolvere la questione: dichiarare sciolti i matrimoni dei dispersi. Non poteva essere una bella circostanza per introdurre nella legislazione italiana un divorzio anche così ridotto?

Però il D. R. non segue tale concetto semplicista e dà le norme per dichiarare in forma giudiziaria la morte presunta degli scomparsi durante la guerra. Riteniamo utile esaminare brevemente

tali norme e l'istruzione del S. Officio che stabilì come si può provare la morte del coniuge.

Il D. R. si applica: 1° a colui che prese parte o si trovò in un fatto bellico e sia trascorso un anno dalla cessazione dell'ostilità, senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza: 2° a colui che è scomparso per un naufragio o altro infortunio marittimo e sia trascorso un anno dall'accertamento ufficiale del sinistro senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza: 3° al prigioniero o internato in territorio nemico del quale non si è avuta notizia della sua sopravvivenza trascorsi due anni dalla data nella quale fu pattuita la liberazione dei prigionieri e il rimpatrio degl'internati.

Chi ha interesse a far dichiarare la presunzione della morte deve ricorrere al Tribunale del luogo dove lo scomparso ebbe l'ultimo domicilio civile: il ricorso è notificato ai parenti dello scomparso e al Pubblico Ministero. E il Tribunale, udite le parti comparse, esaminati gli atti, può ordinare d'ufficio nuove investigazioni da compiersi dallo stesso Pubblico Ministero. Su tali elementi il Tribunale emette la sentenza colla quale accoglie o respinge il ricorso, lasciando agli aventi diritto la facoltà di appellare. Ma passata la sentenza in cosa giudicata, la presunta morte è notificata all'ufficio di stato civile del Comune, ultima residenza dello scomparso, dopo di che, il suo coniuge può contrarre nuove nozze. Che se poi lo scomparso o disperso, per caso strano non fosse morto e tornasse, deve dichiararsi la nullità del secondo matrimonio, poichè la morte del coniuge, e quindi la libertà dell'altro, non è certa ma soltanto presunta.

Nell'istruzione del S. Officio, dianzi accennata, e che fu pubblicata nel 1868, si danno le norme per provare la morte di un coniuge per i casi nei quali se ne ha la sola presunzione, senza limitare che la causa sia dipesa da un fatto bellico, ed anzi prospetta in primo luogo il caso dell'assenza prolungata del coniuge, assenza che non è argomento per provare la morte, perchè il silenzio e l'assenza possono essere atti volitivi del coniuge che ha abbandonato famiglia e patria.

La istruzione dà norme più rigorose di quanto dispone il D. R.: infatti questo limita la prova agli atti presentati dall'attore e al consenso implicito dei parenti dello scomparso, mentre quella vuole che se manca il documento certo, la Curia diocesana senta due testimoni che col vincolo del giuramento dicano, e

di propria scienza, le circostanze, il luogo e la causa della morte In casi eccezionali ammette prove di minor importanza, ma tali sempre da formare una *iusta probatio*.

Su queste prove scritte, verbali e di congiuntura, la S. Sede (prima a mezzo del S. Officio, ora della Congregazione dei Sacramenti), uditi i suoi teologi e consultori giudica, se sufficientemente consti la morte del coniuge, onde l'altro possa dichiararsi libero e passare a nuove nozze.

È opportuno pertanto che chi ha interesse, provochi il giudizio ecclesiastico e civile per avere la dichiarazione della presunta morte dello scomparso o disperso.

Le formalità, come abbiamo visto, non sono complicate e sono di facile attuazione, specie per i poveri che possono ottenere il gratuito patrocinio sia nel foro civile che nell'ecclesiastico. Adesso che si possono ancora rintracciare i testimonii, cerchiamoli e così sapremo con certezza la fine di tanti a noi cari, ne conosceremo i particolari tuttora ignorati e la loro narrazione potrà riuscire utile per avere la dichiarazione della presunta morte. A taluni questa dichiarazione occorrerà per un matrimonio, ad altri per vari altri motivi e non è giusto attendere a domandarla quando le prove saranno affievolite dal tempo trascorso.

E riteniamo che i Parroci faranno cosa utile insistendo perchè i loro fedeli che hanno in famiglia un disperso senza ritardo vogliano provocare la dichiarazione della presunzione della morte e prima che facciano la domanda li aiutino a ricercare tutte le informazioni utili.

FRANCESCO BERSANI.

QUESITI MINORI.

35. Tizio, canonico curato della cattedrale di X, per maggior comodità dei fedeli, durante il tempo del coro, si reca ad ascoltare le confessioni, ora in una, ora in altra chiesa del suo territorio. Caio, penitenziere, durante l'ufficiatura corale, anche quando non vi sono fedeli al confessionale, vi rimane allo scopo di prestarsi più facilmente a chi forse verrà. Possono entrambi ritenersi presenti, giusta i can. 420, § 1, nn. 3, 10?

R. Salva la coscienza che possono essersi fatti l'uno e l'altro, in punto di diritto riteniamo che no: l'uno e l'altro adempirebbero con la *maggior perfezione possibile*, con cautele straordinarie, al loro dovere di parroco e di penitenziere; ora la maggior perfezione non è ne-

cessaria nell'adempimento d'un dovere, anzi non è lecita quando non si possa ottenere che sacrificando un altro dovere. In altri termini, la legge sacrifica volentieri il servizio corale alla *necessità* di un ufficio superiore nell'ordine del bene delle anime permettendo l'assenza, in altri casi no. D'altra parte il testo stesso della legge non consente tale larghezza: andare a sentire le confessioni in altra chiesa, non è « ufficio parrocchiale », come lo è andare a richiesta di un infermo; nè lo stare in confessionale a far pie letture equivale al « vacare confessionibus *audiendis* », tutt'al più sarebbe vacare... *exspectandis!*

36. Sempronio, canonico infermo, può uscire soltanto per celebrare la Messa: il puntatore vuole perciò segnarlo perchè dice che quel tempo potrebbe dedicarlo al coro. Ha ragione?

R. Se veramente Sempronio non ha altre forze che per celebrare la S. Messa, il puntatore eccede di rigore: rimane sempre invero il fatto che Sempronio « infirmitate prohibetur *assistere* ». La benignità della Chiesa, concedendo le distribuzioni agli infermi, senza l'assistenza, mentre non può conceder loro il conforto materiale e morale della celebrazione della S. Messa senza l'attuale celebrazione, pone certo un eguale limite allo sforzo che può richiedersi dall'infermo.

37. Un chierico di teologia chiamato alle armi e ordinato *sacerdote* durante il servizio militare, che obblighi ha relativamente agli studi lasciati incompiuti? Il decreto del 25 ottobre 1918 non ne parla.

R. Ne parlava però il decreto *Ut ius certum* del 2 febbraio 1917 (*M. E.*, XXIX, 44) proibendo tale ordinazione senza esplicita autorizzazione della S. C. competente: la quale, se avrà permesso l'ordinazione prima della fine degli studi teologici, avrà pure dato le disposizioni relative per completarli poi. Quindi ha luogo il dubbio.

38. Impedito il Vicario Capitolare, che cosa resta a fare al Capitolo, stante la proibizione di più Vicari Capitolari (can. 438) e dall'altra il divieto di rimuovere il Vicario costituito (443)?

R. Il Vicario Capitolare ha potestà ordinaria e quindi può delegare le sue veci ad altri: ciò *deve* fare durante il suo impedimento: se non lo fa, è appunto il caso di ricorrere alla S. Sede.

39. Nelle tre diocesi A B C *aeque principaliter* unite, il Vicario Capitolare era eletto dal solo Capitolo di A per tutte le tre diocesi. Tale consuetudine è riprovata dal Codice? Si debbono dunque nominare tre Vicari, oppure l'unico Vicario deve essere nominato dai tre Capitoli insieme?

R. L'unica consuetudine che il Codice (c. 433 § 1) ha revocato è quella di nominare *più d'un Vicario* per una sola diocesi: quindi nel caso *servetur solitum*. È del resto legittimo che un solo *sia* il Vicario dove un solo *era* il Vescovo.

40. Il parroco può arrogarsi il diritto di approvare o no, i sacerdoti che celebrano in oratori pubblici rurali situati nel suo territorio?

R. Il can. 481 § 1 dichiara che basta la licenza *presunta*, ossia l'assenza di opposizione da parte del rettore o altro superiore: l'opposizione però non potrebbe farsi da questi che *ad normam iuris*, su che cfr. can. 804, e relativo commento già dato.

41. Nella nostra diocesi i parroci non si sono curati di impiantare il fonte battesimale a norma del can. 774 e continuano a servirsi dell'unico fonte, esistente nella cattedrale. Sono obbligati almeno a impiantare il libro dei battesimi, giusta il can. 470?

R. Si noti bene che il can. 774 è precettivo e non facoltativo, e revoca ogni contraria consuetudine, statuto e privilegio: quindi il Vescovo non può rimanere indifferente allo stato di cose qui prospettate, e dovrà a suo tempo renderne conto nella visita *ad limina*. È anche più stupefacente che i parroci non abbiano ciascuno il libro dei battesimi: crediamo bene che saranno essi, che si recheranno a battezzare, ciascuno i propri filiani nella cattedrale: come può dunque essere che non si curino di avere presso di sè la nota dei loro battezzati? E dove faranno le annotazioni prescritte dal can. 470, contro le quali pure, essendo legge nuova, non vale consuetudine alcuna contraria? Finchè quindi il Vescovo non può ottenere l'erezione del fonte, esiga senz'altro che almeno in ciascuna parrocchia siano i prescritti libri parrocchiali.

42. In A erano due parrocchie: l'una in paese, l'altra in campagna: *ab immemorabili* il parroco di campagna si trasferì anch'egli in paese, sicchè la chiesa di questo ospita due parrocchie, mentre in quella rurale non si tengono che rare ufficiature. Ora il nuovo parroco per la campagna vorrebbe tornare alla sua sede, ma l'altro si oppone, perchè non vuole sostenere da solo le spese di culto della sua chiesa, fin qui fatte in comune. *Quid iuris?*

R. Il caso, abbastanza strano, è però di facile soluzione. Abbiamo anche noi spiegato come sia pur dopo il Codice *tollerabile* che due parrocchie abitino sotto uno stesso tetto, ma soggiungendo che questa *anomalia* deve cessare, appena lo possa. Quindi, teoreticamente, il neo-parroco ha tutto il diritto ad essere appoggiato dal *Vescovo* in questa *traslazione di sede* (cfr. can. 1426), tanto più in quanto *facilior est regressus causae ad sua principia*. In pratica non si dovrebbe farvi opposizione che quando la necessità o maggiore evidente utilità consigliassero che i due parroci rimanessero nel paese, essendo per esempio la campagna spopolata. Il parroco del paese non ha poi alcun diritto che le sue spese della sua chiesa siano sopportate da altra parrocchia, com'è evidente, nè quello della campagna può essere obbligato a sostenere quest'onere quando rinunzia al comodo della ricevuta ospitalità.

43. Nella trasmissione di giuspatronato per compera dei beni, l'acquirente trascurò di subentrare a tempo utile nelle iscrizioni ipotecarie relative ai capitali ceduti, formanti la dotazione del beneficio. Scadute così le ipoteche il beneficiario fu costretto a riscattare il più che potesse dei beni. Ora il patrono accampa il diritto di nomina: gli si deve riconoscere?

R. Dalla formulazione, alquanto oscura, del caso, dobbiamo dedurre che il giuspatronato fosse concesso a titolo di dotazione: in tal caso, a norma del can. 1469 § 1, 3°, e § 3 (cfr. c. 1470 § 1 il giuspatronato è estinto « ipso iure et sine ulla declaratione », se, dichiarata la colpa del patrono nella perdita dei redditi, egli non si offra a risarcire, non solo quanto il beneficiario ha dovuto erogare nel riscatto, ma anche quanto non si sia potuto riscattare. Basta all'uopo una intimazione da parte dell'Ordinario con prefissione del termine.

BREVI RISPOSTE.

95. Dopo la professione dei voti solenni il religioso *non habet velle et nolle:* non può quindi rinunziare a un'eredità che gli spetterebbe, senza autorizzazione della Santa Sede (cfr. can. 582).

96. Un religioso che vuole pubblicare un articolo in un periodico anche religioso, anche diretto da sacerdoti o da religiosi, deve sottometterlo alla revisione dei superiori. Cfr. decr. S. C. dei Relig. 2 giugno 1911 (*M. E.*, vol. XXIII, pag. 212).

97. Ripetiamo che le prescrizioni disciplinari emanate come generali e perpetue, non confermate dal Codice sono cessate. Tra queste è certamente quella che limitava a 30 anni l'età massima per entrare in postulato (Cfr. can. 539). Se però tale limite è stabilito nelle Costituzioni particolari dell'Ordine, deve essere osservato.

98. Il can. 598 § 1 vieta di ammettere *intra claustra* donne *sotto qualsiasi pretesto.* Una madre che desidera rivedere il figlio religioso moribondo, deve quindi far domanda della licenza alla S. C. dei Religiosi, che, sotto speciali cautele, suole concederla in tale estremo.

99. Il can. 183 § 2 dirime anche l'antica controversia (cfr. Lehmkuhl, ediz. 11ª, II, 493, n. 2) se *resoluto iure concedentis* spiri la facoltà di confessare data *ad beneplacitum nostrum*, e la risolve in senso affermativo, che cioè essa spira.

100. Il can. 418 § 1 concede le vacanze soltanto ai canonici *quotidiano choro adstricti:* per gli altri, che godono l'alternativa ecc. provvede il can. 419, § 1 dando la facoltà di assentarsi lasciando il sostituto. Se ciò non basta, domandino l'indulto alla S. C. del Concilio.

101. Durante la vacanza della parrocchia, secondo i can. 472 e 473, gli incerti parrocchiali (compreso anche quel che si suol dare per la benedizione delle case) e le altre prestazioni di cui al can. 463, § 1 spettano, di diritto comune al vicario economale, al quale *inoltre*, può anche essere assegnata una parte dei redditi del beneficio. In questo senso appunto nel can. 1481 circa i frutti intercalari si riserva il can. 472, n. 1. Non sono però abrogate da queste norme le particolari usanze della diocesi, giusta il can. 5.

102. Nel can. 1460 la seconda parte del § 1, come risulta dall'evidente parallelismo, deroga all'ultimo commà del can. 101, ristretto alle elezioni. Dunque quando trattasi di giuspatronato collegiale e debbano scrutinarsi i presentandi, se anche nel terzo scrutinio si hanno due o più che abbiano voti eguali (sia che altri abbiano avuto o no altri voti), tutti debbono presentarsi nè può il presidente dirimere col suo voto la parità. E la ragione è chiara perchè, così facendo, si sostituirebbe al Vescovo, che deve dare il giudizio definitivo (can. 1464).

103. La concessione di coadiutori *con futura successione*, anche per le parrocchie, non può farsi che dalla Santa Sede, a norma del can. 1433. È vero che in esso si riservano i can. 475 e 476, ma appunto in essi non si troverà traccia della futura successione. E la ragione è chiara, trattandosi di derogare ai diritti dei terzi, cioè dei possibili concorrenti futuri.

104. Il matrimonio contratto dinanzi al parroco dello sposo, senza licenza del parroco della sposa, importa soltanto l'obbligo di restituire a questi i proventi che vi fossero percepiti, appunto come ingiustamente percepiti (1097, § 3). Se si crede che il parroco della sposa irragionevolmente neghi la licenza, non riconoscendo giusta la causa (cfr. 1097, § 2), sarà meglio chiedere all'Ordinario la detta licenza. Si può infatti, a rigore, farne a meno, ma bisognerà poi dimostrare all'Ordinario, in caso di reclamo, la giusta causa. Quindi...

105. Le fallenze sono « distributiones amissae » a norma del canone 395, § 3 e « cedunt diligentibus »: chi è assente dal coro per causa giustificata (per esempio il penitenziere mentre confessa) a norma del can. 420, § 1 ordinariamente ne partecipa, anche se non abbia diritto alle distribuzioni *stricte inter praesentes*, di cui al § 2 del medesimo canone. Veggansi però gli statuti e le consuetudini.

106. Il cerimoniere vescovile, se canonico, non può fruire senza altro dell'indulto del can. 420 § 1, n. 11 e § 2 mentre assiste il Vescovo che celebra privatamente, o mentre celebra dinanzi a lui. L'indulto infatti si riferisce solo al can. 412, § 1 che parla del Vescovo che celebra solennemente o fa funzioni pontificiali. In tal caso però non fa ostacolo, che egli abbia appunto perciò la sua prebenda: non

è infatti vietato che uno dei canonici di cui parla il can. 412 § 1 sia proprio il cerimoniere vescovile!

107. La bandiera nazionale che ha *diritto* di entrare in chiesa, non è che quella *benedetta*, p. es., quella del regio esercito. Le altre *possono* essere ammesse in chiesa; debbono però essere escluse, cioè *non possono* essere ammesse, a norma del can. 1233, § 2 quelle che abbiano simboli o scritte irreligiose, o, come si suol stupidamente dire, « anticlericali ».

108. La facoltà di permettere Messe funebri solenni in giorno di precetto (eccettuata la Messa *praesente* [etiam moraliter] cadavere) è riservata alla S. Sede, *et quidem per modum indulti extraordinarii*, come vedesi sopra, pag. 305.

109. Nella comunione agli infermi in forma privata (cfr. can. 849) non v'è *obbligo* di chierico o inserviente; basta che il sacerdote non vada *solo* (cfr. *M. E.*, XXIV, 487); nè vi è limite di giorni o volte.

110. Dove il coro è così disposto, che l'altare maggiore è presso la parete, davanti ad esso sono gli stalli dei Canonici, e in fondo, fra questi e la balaustra, è il trono del Vescovo *in cornu Evangelii*, i Canonici possono prender posto colla precedenza dall'altare, e non dal trono del Vescovo, quando il Vescovo non è presente in trono, quasi che questo non esistesse; altrimenti, se il Vescovo occupa il trono, egli è il capo del coro, e da lui allora derivano i gradi di dignità.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Martedì 21 nov. Sua Santità riceveva in solenne udienza la Presidenza generale e le Delegate dell'Unione Femminile Cattolica Italiana, convenute in Roma per il loro primo Congresso. Al devoto indirizzo letto dalla Presidente Generale, marchesa Maddalena Patrizi, degnavasi rispondere con una *Allocuzione* di grande importanza pastorale e sociale, che perciò riportiamo quasi per intero.

Dopo aver espressa la sua paterna soddisfazione per i propositi enunciati, così li riassumeva e commentava:

« Le mutate condizioni dei tempi hanno potuto attribuire alla donna funzioni e diritti, che la precedente età non le consentiva. Ma niun mutamento nell'opinione degli uomini, e nessuna novità di cose o di eventi potranno mai allontanare la donna, conscia della sua missione, da quel centro naturale che è per lei la famiglia. Nel domestico focolare essa è regina; epperò, anche quando si trova lontana dal focolare domestico, deve a questo indirizzare non solo l'affetto di madre, ma

anche le cure di savia reggitrice, in quella guisa medesima che un sovrano, il quale si trovi fuori del territorio del proprio Stato, non trascura il bene di questo, ma lo tiene sempre in cima ai propri pensieri, in cima le proprie cure. A ragione pertanto può dirsi che le mutate condizioni dei tempi hanno allargato il campo dell'attività muliebre: un apostolato in mezzo al mondo è succeduto per la donna a quell'azione più intima e più ristretta, che essa prima svolgeva fra le pareti domestiche; ma questo apostolato dev'essere compiuto in modo da far palese che la donna, così fuori come dentro la casa, non oblia di dovere anche oggi consacrare le principali sue cure alla famiglia.

A non diverso criterio abbiamo ora inteso volersi informare la cresciuta, e ognora più crescente, attività della donna cattolica italiana. Laonde Noi facciamo plauso al raffermato proposito « di dedicarsi all'educazione della gioventù, al miglioramento della famiglia e della scuola ». Non rileviamo il diritto che si vuole rivendicare alla libertà nell'educazione dei figli, perchè sarebbe cosa da barbari il pretendere, che chi non è stato estraneo alla formazione della parte più vile dei figli, debba poi tenersi lontano dalla cura e dallo sviluppo della porzione più nobile di essi. Affrettiamoci invece a rallegrarci del proposito che è stato emesso, di procurare che la donna cattolica senta, oltre al dovere di essere onesta, anche quello di mostrarsi tale nella sua foggia di vestire. Un siffatto proposito esprime la necessità del buon esempio, che deve dare la donna cattolica; ed oh! come grave, come urgente è il dovere di ripudiare quelle esagerazioni della moda che, frutto di corruzione nei loro inventori, come testè avvertiva la degnissima Presidente dell'Unione Femminile Cattolica, portano un nefasto contributo alla corruzione generale dei costumi!

Su questo punto crediamo di dover insistere in maniera particolare, perchè da una parte sappiamo che certe foggie di vestire, entrate oggi in uso fra le donne, sono dannose al bene della società come quelle che provocano al male, e dall'altra parte ci riempie di meraviglia e di stupore il vedere che chi propina il veleno sembra disconoscerne l'azione malefica, e chi incendia la casa sembra ignorare la forza distruggitrice del fuoco. La sola supposizione di una tale ignoranza rende spiegabile la deplorevole estensione, che ha preso ai dì nostri una moda tanto contraria a quella modestia, che dovrebbe essere l'ornamento più bello della donna cristiana: senza una tale ignoranza, pare a Noi che nessuna donna avrebbe mai potuto arrivare all'eccesso di usar vesti indecenti anche nell'accostarsi al luogo sacro, anche nel presentarsi ai naturali e più accreditati maestri della morale cristiana.

Oh! con quale soddisfazione abbiamo perciò inteso che le aderenti all'Unione Femminile Cattolica hanno scritto nel loro programma il proposito di mostrarsi oneste anche nella foggia del vestire. Ciò fa-

cendo, adempiranno allo stretto dovere di non dare scandalo, e di non essere ad altri inciampo nella via della virtù, e inoltre mostreranno di aver compreso che, essendosi allargata la loro missione nel mondo, devono dare buon esempio, non più soltanto fra le pareti domestiche, ma anche in mezzo alle vie, anche nelle pubbliche piazze.

È così importante la necessità di questa conseguenza che a riconoscerla le donne cattoliche devono sentirsi strette non pur da un obbligo individuale, ma anche da un dovere sociale. Noi perciò vorremmo che le numerose ascritte all'Unione Femminile Cattolica, oggi adunate alla Nostra presenza, stringessero fra loro una lega per combattere le mode indecenti, non pur in se medesime, ma anche in tutte quelle persone o famiglie, alle quali può giungere efficace l'opera loro. Sarebbe superfluo il dire che la buona madre non deve mai permettere alle figlie di cedere alle false esigenze di una moda non perfettamente castigata; ma non sarà superfluo l'aggiungere che ogni dama, quanto più elevato è il posto da essa occupato, ha tanto più stretto il dovere di non tollerare che chi si rechi a visitarla osi offendere la modestia con indecente foggia di vestire. Un avvertimento, dato a tempo, impedirebbe il rinnovarsi dell'audace impertinenza, violatrice dei diritti di bene intesa ospitalità; e forse l'eco del biasimo, giungendo opportuna ad altre incaute fautrici di mode non belle, le indurrebbe a non macchiarsi più oltre di sconci, pari od analoghi a quello che la savia dama avesse riprovato tosto che avvertito.

Noi crediamo che a questa lega contro i vizi della moda debbano fare buon viso i padri e gli sposi, i fratelli e tutti i congiunti delle coraggiose battagliere; certamente, vorremmo che la promuovessero e la favorissero in ogni miglior modo, i sacri Pastori, anzi tutti i sacerdoti ai quali incombe la cura delle anime, dovunque la moda abbia valicato i confini della modestia... e li ha valicato pur troppo in molti luoghi! Ma la Nostra parola sia raccolta principalmente da voi, o dilettissime figlie che oggi avete dichiarato di voler compiere un apostolato in mezzo al mondo.

Non si creda per altro che il buon esempio giovi solo all'opera educatrice che direttamente compete alla donna, così dentro come fuori della famiglia: il coraggio cristiano che dà vita al buon esempio della donna negli ambienti viziati dell'età nostra, e di fronte al dilagare di mode indecenti, agevola anzi tutta la missione della donna in mezzo alla società, perchè lo stesso linguaggio volgare esprime un dettato di senso comune quando dice che la virtù si impone.

Torniamo però all'esame, che vuole essere encomio, dei vostri propositi, o dilettissime figlie. Con piacere abbiamo inteso che la Unione Femminile Cattolica « promette in particolar modo di dedicarsi all'educazione della gioventù, al miglioramento della famiglia e

della scuola ». È principalmente qui dove possiamo dire che siamo lieti di essere stati prevenuti nei Nostri desiderii, perchè, se Noi avessimo dovuto dare un programma all'azione muliebre, non avremmo saputo tracciare norme diverse da quelle che appariscono indirizzate al bene della famiglia, della gioventù e della scuola. E non solamente lodiamo il fine, ma applaudiamo pure ai mezzi che si vogliono usare, « portando, come è stato detto egregiamente, in tutta la vita del paese una più chiara visione della giustizia e della carità ». Oh! se le novelle generazioni crescessero informate a queste virtù, e sopratutto se della giustizia e della carità si parlasse meno in teoria, ma più nella pratica, le dibattute e paurose questioni sociali non tarderebbero ad avere ottima soluzione.

A conseguire un così desiderabile effetto la donna cattolica faccia pure appello al dovere che hanno i genitori di esigere l'insegnamento religioso per i loro figliuoli; faccia appello all'obbligo che hanno le civili autorità di non porvi ostacolo; ma sopratutto si mostri essa convinta della necessità di chiedere alla Chiesa, per metterle tosto in pratica, le più opportune norme di azione.

Così parlando, non intendiamo dir cose ignorate dalla Unione Cattolica Femminile; nè miriamo ad inculcare nuove norme o indirizzi novelli, perchè conformi ai Nostri sono gli intendimenti esposti nel nobile discorso che Ci è stato poc'anzi rivolto. Ci piace invece manifestare che sappiamo già attuato in non poche diocesi d'Italia l'enunziato programma: i buoni frutti, che in qualche parte ha già prodotto. Ci persuadono anzi a far voti perchè l'azione muliebre non tardi ad avere così fatta organizzazione in tutte le diocesi d'Italia. L'entusiasmo con cui la novella « Sezione delle giovani » è venuta ad integrare il lavoro della preesistente e già tanto benemerita « Unione fra le donne cattoliche ». giustifica la Nostra speranza che l'organizzazione femminile possa essere completa, per tutta l'Italia, in epoca non molto lontana.

Non senza motivo abbiamo riservato a Noi medesimi il provvedere ai bisogni materiali delle Settimane sociali, che devono tener dietro al primo Congresso femminile testè felicemente celebrato. Da questo Congresso e dalle successive Settimani sociali aspettiamo un decisivo incremento, prima nell'organizzazione dell'attività femminile e poi, quasi per necessaria conseguenza, nel generale miglioramento della società... Oh! era ben giusto, era naturale che il padre incoraggiasse, anche in modo sensibile, l'azione delle figliuole. Noi pregustiamo fin d'ora i benefici effetti della immanchevole corrispondenza delle figlie alla paterna Nostra sollecitudine.

Ma poichè grande è il bisogno dell'apostolato della donna, poichè l'urgenza di arrestare il male e di far rifiorire il bene è più grande di

ogni sforzo possibile alla creatura, Noi solleviamo lo sguardo al Cielo e al Cielo, donde solo ci può venire l'aiuto più potente, indirizziamo fiduciosi la Nostra preghiera. Deh! ti piaccia, o Signore, avvalorare con la tua grazia i savi propositi dell'Unione Cattolica Femminile: benedici a chi, dopo di averli nobilmente espressi, ne deve curare l'adempimento: benedici a chi col consiglio o coll'opera deve favorire lo sviluppo, e assicurare l'efficacia della missione affidata alla donna; affinchè, come di un solo individuo fuorviato potè già dirsi che fu ridotto a buon sentiero dalla fedeltà di una donna « sanctificatus est vir infidelis per mulierem fidelem » (1. a Cor. VII, 14), così possa fra poco ripetersi dell'odierna società che è tornata alla via della salvezza mercè gli esempî e gli insegnamenti, in una parola, mercè la missione della donna cattolica ».

NUOVI VESCOVI. — Il S. Padre ha nominato: 1° agosto 1919, mons. Carlo Giuseppe Ruch, già vescovo di Nancy, pr. vesc. di *Strasburgo* e mons. Giov. B. Pelt, vesc. di *Metz;* mons. Raffaele Guizar Valencia, vesc. di *Vera Cruz;* mons. Emanuele Azpeitia Palomar, vescovo di *Tepic* (Messico); 9 id., mons. Basilio Sucin, arciv. di *Fogaras* o Alba Giulia (Ungheria); 18 id. mons. Placido Niccolini Abate Ordinario *della SS. Trinità di Cava;* 21 id., mons. Carlo M. de la Torre, già vescovo di Lujan, vesc. di *Bolivar;* 9 settembre, mons. Stefano Hanauer, vesc. di *Vacs* (Ungheria); 16 id., mons. Francesco Kordac, arciv. di *Praga* (Boemia); 25 id., mons. Giovanni Fiorentini, vescovo di Tricarico, tr. a *Catanzaro.*

NOMINE PONTIFICIE. — Sua Santità si è degnato nominare: mons. Adriano Fortescue, *Consult. della S. C. per la Chiesa Orientale;* il P. Luigi Bondini dei Conventuali, *id. della S. C. del Concilio;* P. Augusto Sordet dei Redentoristi, *id. della S. C. dei Religiosi;* P. Ildefonso Schuster, O. S. B., *Preside del Pont. Ist. Orientale;* mons. Alfonso Carinci, *proton. apost. per la S. C. dei Riti* (in sostituzione del compianto mons. Pietro Piacenza, mancato ai vivi il 28 agosto); mons. Giovanni Mercati, *Prefetto della Biblioteca Vaticana.*

NECROLOGIO. — 3 luglio, mons. Dionigi Avila, vesc. di La Paz (Bolivia); 22 agosto, mons. Giovanni M. Dunne, vesc. di Bathurst (Australia); 4 settembre, mons. Giuseppe M. Salvador y Barrera, arciv. di Valenza (Spagna); 17 id., mons. Giuseppe Gr. Romero, vesc. di Salta (Brasile); 11 nov., il card. De Hartmann, arciv. di Colonia.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Deplorando con commoventi parole la misera sorte delle popolazioni centrali ridotte alla fame, e specialmente la grande mortalità infantile che ivi si verifica, ed elogiando le iniziative anche da acattolici dirette a soccorrerle, indice il S. P. una speciale colletta di denari, indumenti, medicine e simili, pel 28 dicembre p. v., ed offre il suo contributo di centomila lire. [*A. A. S.*, XI, 437].

Enciclica. — *Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem.* — Paterno iam diu animo ominabamur atque sperabamus fore, ut, restincto tandem immani bello suscitatoque christianae caritatis spiritu, quae fame et inedia, Europae praesertim mediae, regiones conficiebantur, illae ad meliorem condicionem, concordi bonorum omnium opera et conatu, paulatim adducerentur. At vero exspectationem Nostram eventus non omnem explevit; undique enim affertur, frequentissimos eos populos, quos diximus, tanta ciborum vestiumque laborare adhuc inopia, quantam mente effingere vix liceat. Miserrime perditur interea ac profligatur debiliorum corporum valetudo, atque in primis puerorum; quorum calamitate eo vehementius afficimur, quod ipsi non modo ignari insontesque sunt internecivi certaminis, quo terrarum orbem paene totum eruentari vidimus, sed futuri praeterea sunt novarum auctores stirpium quae nativam referent germinis infirmitatem.

Sed tamen ex hisce angoribus ac molestiis recreati aliquanto sumus cum nuntiatum Nobis est, homines recte animatos in societates coivisse, eo consilio, ut *pueros conservarent* (1). Egre-

(1) Allude alla società americana « *Save the Children* ».

gium sane propositum, venerabiles Fratres, ut par erat, probare atque auctoritate Nostra fulcire non dubitavimus; congruebat enim cum praecipuis benignitatis officiis illi debitis aetatulae, quae et Christo Redemptori carissima est et minus habet ad tolerandum et resistendum facultatis. Ceterum, in simili causa id ipsum antea egeramus; meministis enim, Nos, haud ita pridem pueris Belgarum, fame et egestate paene enectis, quantum in Nobis erat, opitulatos esse, eosque catholicorum caritati publice commendasse. Quorum quidem communi largitati magnam partem debetur, si tot innocentium parvulorum necessitatibus consulere et incolumitatem vitamque ipsam tueri licuit: cum enim Archiepiscopos et Episcopos Foederatarum Americae Civitatum ad tam praeclarum opus hortati essemus, continuo optatis Nostris generosus respondit plurimorum consensus. Prosperum rei successum hodie commemoramus, non tam ut laudibus ornemus homines in fastis christianae caritatis merito inscribendos, quam ut Episcopi orbis terrarum universi, voce et auctoritate Nostra impulsi, Nostrum hac in re consilium, quantum apud suos gratia valent, exsequi nitantur atque contendant.

Adventante igitur D. N. Iesu Christi Natali die, ad miserrimos pueros Europae potissimum mediae, quos premit acrius earum indigentia rerum quae ad vitam necessariae sunt, sponte provolat cogitatio Nostra; tenerrimamque sobolem eo maiore complectimur sollicitudine, quo expressius refert Nobis divini Infantis imaginem, propter hominum amorem in Bethlemitico specu hiemalia frigora rerumque omnium inopiam perferentis. Hac quidem occasione nulla profecto opportunior, ut Christifidelium caritatem et miserationem, atque adeo humanitatem omnium qui de salute humani generis non desperent, pro insontibus pueris imploremus.

Itaque mandamus, venerabiles Fratres, ut, ad propositum, de quo locuti sumus, assequendum, in vestra cuiusque dioecesi, publicis supplicationibus in diem octavum ac vicesimum proximi mensis Decembris indictis, quo die sollemnia SS. Innocentium aguntur, stipem fidelium colligendam curetis. Atque ut in hoc nobilissimo beneficentiae certamine utilitati tot puerorum aptius prospiciatur, praeter stipem, cibaria et medicamenta et vestes et textilia corroganda videntur, quibus rebus populi earum regionum, prae caeteris adiumentis, indigent. Oblata

vero eiusmodi dona quo demum pacto aeque dividantur et ad destinatum locum pervehantur, dicere vix attinet; id enim negotii vel iis societatibus committi poterit, quas ad rem constitutas esse significavimus, vel qua alia cuique libeat ratione expediri.

Iam quibus hortationibus, ex officio universalis paternitatis Nobis divinitus credito, usi sumus, eas, quamquam ad catholicos potissimum pertinent, confidimus tamen, omnes, qui humanitatis sensus habeant, esse benigne excepturos. Ut autem exemplo reliquis praeeamus, etsi undique gentium et continenter a Nobis plurimum opis auxiliique postulatur, in puerorum eorundem levamen, pro facultatibus Nostris, centum millia libellarum italicarum conferre statuimus.

In auspicium interea secundi exitus, inque testimonium paternae benevolentiae Nostrae, vobis, venerabiles Fratres, et universo clero populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die XXIV mensis novembris anno MCMXIX, Pontificatus Nostri sexto.

BENEDICTUS PP. XV.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuazione, vedi pag. 177*).

TIT. VII. *Del matrimonio.* — Son 132 canoni (dal 1012 al 1143) raggruppati in 12 capitoli, e con un proemio. L'importanza della materia, l'eccellenza dell'ordine, la chiarezza e precisione con cui il legislatore la espone fa sì che pur serbando fede al proposito della maggior concisione (in noi rafforzato anche dal fatto dei molti egregi commentari che intorno a questa parte del Codice sono già stati pubblicati) non possiamo a meno di trattarne con una certa ampiezza, particolarmente delle innovazioni da segnalare, e anzi dobbiamo raccomandare ai lettori di completare il nostro riassunto con lo studio diretto del testo.

Preliminari. — I can. 1012-1016, dànno i principî e le prenozioni generali; il 1017 tratta degli sponsali; il 1018 contiene esortazione ai parroci di istruire con prudenza il popolo circa

il sacramento del matrimonio, e in specie circa gli impedimenti. Non occorre soffermarci su l'importanza pratica di questo ultimo punto; diremo brevemente degli altri due.

Fondamento di tutta la legislazione canonica matrimoniale, e la prima cosa in cui il parroco deve ben persuadere i fedeli in opposizione alla falsa dottrina e pratica del c. d. matrimonio civile — derivata a sua volta dagli errori del protestantesimo e gallicanismo — è che, per i battezzati, il contratto matrimoniale è esso stesso il sacramento del matrimonio istituito da Cristo, per cui non si dà qui, distinzione, fra contratto e sacramento, ma tutto il contratto-sacramento è soggetto unicamente alle leggi della Chiesa: soltanto gli effetti meramente civili, cioè perfettamente separabili, come ad es. il regime della dote, può cadere sotto la competenza dello Stato (c. 1016); e difatti in questa materia il Codice nulla contiene, mentre al contrario dispone di tutto quel che riguarda il contratto matrimoniale per guisa che le sue norme in gran parte possono intendersi anche del matrimonio non sacramento qual'è quello degli infedeli, sebbene il Codice non consideri altro che il matrimonio dei battezzati.

Così comincia a definire il *fine primario* del matrimonio qual'è la procreazione e educazione della prole, a distinzione del secondario qual'è l'aiuto scambievole e il rimedio dell'incontinenza; si vedrà l'importanza di questo can. (1013) quando si tratterà del consenso matrimoniale; segue quindi l'affermazione delle *proprietà essenziali* del matrimonio, che ne discendono già nel diritto di natura, cioè l'unità e l'indissolubilità, come avverte l'accenno fatto alla *maggiore* fermezza che ha il matrimonio cristiano per ragione del sacramento, e come conseguenza di tale indissolubilità e di tale maggior fermezza, pone il principio che nel dubbio della *validità* d'un matrimonio deve starsi per la validità, e l'eccezione relativa al matrimonio contratto prima di venire alla fede, che nel dubbio deve cedere a quello contratto o da contrarsi dopo il battesimo. A questo proposito il Codice dà la nomenclatura usuale circa il matrimonio dei fedeli validamente celebrato che può essere *rat*(ificat)*o* oppur *rato-consumato* mentre a quello degli infedeli, se valido, il Codice non consente altra qualifica che di *legittimo* (c. 1014), la quale, a nostro parere, rimane sempre l'unica che gli si possa dare anche se contratto con dispensa tra fedele e infedele

L'altro preliminare, riguardante gli *sponsali*, è tutto esaurito dal can. 1017. Veramente qui il Codice, innovando l'antico diritto, parla piuttosto di *promissio* in genere, tanto *unilaterale* quanto *bilaterale* (la quale sola è sponsalizia): ma negli effetti giuridici le accomuna, dichiarando che sì l'una che l'altra, non hanno alcun valore *pro utroque foro*, se non è fatta per scrittura, firmata dalle parti, e inoltre o dal parroco o vescovo del luogo, o da almeno due altri testimoni. Dunque ormai *qualsiasi* promessa di matrimonio non fatta in questa forma, non produce alcuna obbligazione neppure *di coscienza*: di ciò è bene che i parroci informino largamente i fedeli, a prevenire ogni causa d'inganno per giovani inesperte. Anzi, nell'intento di favorire ancor più la libertà del matrimonio, il Codice limita enormemente gli stessi effetti giuridici (lasciando naturalmente integri gli obblighi di coscienza) della promessa valida, sia pure sponsalizia: non solo abolendo tutti gli impedimenti dirimenti (come quello già detto di pubblica onestà) o impedienti (*nihil transeat*) che ne sorgevano, ma anche escludendo l'azione diretta a ottenerne l'adempimento e quindi la corrispondente eccezione *de iusta causa resiliendi*, o adottando la massima ormai sancita in quasi tutti i codici civili (cfr c. civ. ital., art. 53, 54) che dalla promessa valida, anche sponsalizia non sorge altra azione che quella diretta a ottenere il risarcimento del danno che la infedeltà della comparte avesse cagionato (can. 1017, § 3.). Tale azione, se il danno è certo, potrà esaurirsi con un semplice decreto dato a istanza della parte lesa, se invece è dubbio, darà luogo a processo e relativa sentenza giudiziale (la causa è di *foro misto*, vigendo la stessa norma nel codice canonico e nel civile: quindi quel foro che la preoccupa la esaurisce): ad ogni modo tale azione non sospende la celebrazione del matrimonio progettato in spreto alla promessa (Comm. Pont. int. Cod., 5 giugno 1918).

Capo I. *Antecedenti del matrimonio.* — Si può raccogliere così quello che spetta al parroco (1). Il parroco ha bisogno di *interpellare l'Ordinario* e riceverne consiglio o assenso prima di assistere al matrimonio nei seguenti casi: 1° anche se una parte abbia dimorato per sei mesi in altro luogo dopo pervenuta a pubertà o vi sia da sospettare che abbia altrove contratto impedimento, anche se vi abbia dimorato per tempo minore (c. 1023);

(1) Cfr. Vermeersch-Creusen, *Summa Novi Codicis*, p. 119.

2° se il matrimonio procede per dispensa su disparità di culto o mista religione e debbansi fare le pubblicazioni (can. 1026), oppure se gli consta che il matrimonio sia stato o sia per essere contratto *anche* appo il « pastore » della setta (can. 1063); 3° se, dopo fatte le debite ricerche, perduri nel parroco un prudente dubbio su l'esistenza di qualche impedimento; 4° se, dopo cominciate le pubblicazioni, si scopra qualche impedimento pubblico, da cui non si sia impetrata la dispensa in foro esterno (c. 1031); 5° a meno che non urga la necessità, se uno degli sposi sia *vago*, vale a dire non abbia in alcun luogo nè domicilio nè quasi-domicilio (c. 1032); 6° se si tratti di congiunger minorenni a insaputa o contro la volontà dei genitori(c. 1034); 7° se consta notoriamente che uno degli sposi sia apostata o ascritto a sette dannate dalla Chiesa (c. 1065); 8° se deve sposarsi un pubblico peccatore o notoriamente innodato da censure ecclesiastiche, qualora ricusi di confessarsi e riconciliarsi alla Chiesa prima delle nozze; finalmente, (c. 1066), 9° quando il matrimonio debba contrarsi per procuratore e vi sia tempo di interpellare il Vescovo (can. 1091).

In pericolo di morte, non potendosi avere altre prove, basterà, se altri indizi non dicano il contrario, l'asserzione *giurata* dei contraenti che attestino : *a*) di aver ricevuto il battesimo; *b*) di non esser legati da alcun impedimento (c. 1019). Fuori di pericolo di morte invece le prove esplicitamente richieste sono le investigazioni e le pubblicazioni. Riguardo alle investigazioni per lo *stato libero*, il Codice si esprime in maniera generale. « Il parroco, cui spetta il diritto di assistere al matrimonio (cioè, di regola, a norma del c. 1097, § 2, il parroco della sposa) tempestivamente indaghorà con ogni diligenza se qualche impedimento ne osta coli la celebrazione (1020, § 1) ». Determina quindi soltanto che deve esigere la fede di battesimo qualora non sia stato conferito in parrocchia, chiedere anche quella di cresima, e qualora tal sacramento non sia stato ricevuto, esortare vivamente gli sposi a riceverlo prima delle nozze, se ciò non sia di grave incomodo (1021); stabilisce l'obbligo di esaminare anche separatamente gli sposi richiedendoli se esistano fra loro impedimenti (il che oggi si può fare molto più liberamente, essendo aboliti quelli che derivano *ex copula illicita*) e, specialmente la sposa, se dia libero il suo consenso: vuole ancora che li esamini se sappiano sufficientemente la dottrina cristiana, a meno che tale esame non

apparisca inutile per la qualità stessa delle persone: ove li si trovino affatto rudi, si procurerà d'istruirli sul necessario nei giorni che precedono il matrimonio, senza però obbligarli neppure a differirlo (c. 1020). Quanto al rimanente il Codice rimette all'Ordinario di dare le norme opportune per queste investigazioni (c. 1020, § 3): quindi il *processetto* di stato libero, gli Ordinari possono mantenerlo d'obbligo anche dopo il Codice.

Circa le *pubblicazioni*: *debbono* farsi dal parroco proprio, ossia di domicilio o quasi domicilio, di ciascuno dei due sposi (c. 1023) e debbono ripetersi se entro sei mesi il matrimonio non ha avuto luogo (c. 1030, § 2). L'Ordinario *può*: *a*) esigere che si facciano anche in altri luoghi dove gli sposi siano stati per sei mesi dopo raggiunta la pubertà, o anche meno se vi sia sospetto di contratto impedimento (può però contentarsi di altre investigazioni) (c. 1023); *b*) può sostituirvi l'affissione dei nomi alla porta della chiesa parrocchiale o di altra chiesa (non oratorio) durante almeno otto giorni consecutivi nei quali però ne cadano due di *precetto* (c. 1025); può infine *c*) dispensare ampiamente dal farle o ripeterle, anche se obbligo vi fosse di farle in altra diocesi (c. 1028-30).

Se dalle pubblicazioni emerge il *dubbio* di un impedimento il parroco farà accurate e prudenti ricerche anche interrogando le parti o testi sotto giuramento; se ciò non possa farsi trattandosi di cosa infamante, o non possa altrimenti deporsi il dubbio, ricorra, come s'è detto all'Ordinario che potrà anche prescrivere il giuramento suppletorio; ove invece emerga la *certezza* di un impedimento, qualora questo non sia dispensabile, deve tutto interrompersi; qualora sia dispensabile, se occulto, proseguansi le pubblicazioni e intanto si chieda la dispensa alla Penitenzieria (senza far nomi); se pubblico, qualora venga alla luce prima delle pubblicazioni, queste non si incomincino, ma si procuri la dispensa; qualora venga in luce durante le pubblicazioni, queste si proseguano ma si ricorra subito all'Ordinario (c. 1031). Dopo le pubblicazioni, a meno che non lo vieti qualche ragionevole motivo, debbono passare tre giorni per procedere al matrimonio (c. 1030) prima del quale il parroco non ometterà le consuete ammenizioni su la santità del matrimonio gli obblighi dei coniugi fra loro o verso la prole, e li *esorterà* assai vivamente (*vehementer*) a premettervi la confessione e a comunicarsi: cadono pertanto le prescrizioni sinodali che imponevano la previa confessione a modo di impedimento (c. 1033).

CAPO II. *Degli impedimenti in genere.* — Si divide chiaramente in due parti: la prima (1035-1042) dà le nozioni generali; la seconda (1043-1057) tratta solo delle dispense.

Origine: È di competenza esclusiva della suprema autorità ecclesiastica stabilire o abrogare gli impedimenti pei battezzati: ogni contraria consuetudine è riprovata (c. 1038, 1040 s.). Il Vescovo può apporre un *veto* alla celebrazione del matrimonio nel suo territorio, (fuori di esso soltanto a suoi sudditi), ma solo per giusta causa, in casi particolari, per un dato tempo, e senza forza o clausola invalidante (c. 1039).

Divisione: 1° Si hanno impedimenti *dirimenti* e *impedienti*: divisione ovvia, che il Codice lascia intatta (1036); si noti il can. 1036 circa il principio che il matrimonio non può claudicare;

2° *Pubblici* e *occulti*; al quale effetto il Codice *qui* non attende la natura dell'impedimento (benchè presupponga questo concetto: cfr. § 1971 § 2, « impedimenta *natura sua* occulta »), bensì la capacità di prova, definendo che è « pubblico quello che può provarsi in foro esterno; occulto, ogni altro » (c. 1037). A meglio chiarire si può ricorrere ai can. 2197 che stabiliscono esser pubblico « quello che è già divulgato, oppure in tali circostanze da potersi e doversi giudicare che facilmente si divulgherà » (la prassi di Curia specializza: se lo conoscono più di sei persone in paese, o più di otto in città), e anche al can. 1791, « se cioè può provarsi da un teste qualificato, che deponga di cose d'ufficio », per es. un parroco dal suo libro di battesimi « oppure dalla testimonianza di due o tre persone superiori a ogni eccezione, pronte a giurare di scienza propria ».

3° Di *diritto divino o ecclesiastico* cfr. c. 1038.:

4° *Dubbi, o certi*: il dubbio di diritto non va atteso, per quelli dubbi *di fatto*, si dirà parlando della dispensa.

5° *Di grado maggiore o minore*. Fin qui questa distinzione era interna a uso della Curia specie quanto a tassazione (cfr. Pio X, Const. *Sap. cons.*, Ordo, p. 2, c. VII, art. 3, n. 17-19): ora il Codice la pubblica, per la sua grandissima importanza pratica, messa in luce dal c. 1054 ove è detto che «la dispensa da un impedimento di grado *minore*, vale sempre ancorchè le preci siano viziate da obrezione o subrezione anche se risultì falsa l'unica causa finale indicata ». Tali sono: 1° il terzo grado di consanguineità collaterale; 2° il secondo di affinità collaterale; 3° il secondo di pubblica onestà; 4° la cognazione spirituale;

5° il delitto d'adulterio con promessa o con attentato matrimonio anche solo civile.

Dispense. Il Codice comincia a ragione, data l'indole delle dispense (cfr. c. 80-86) a trattare dei casi *straordinari* (1043-1045), cioè: 1° urgendo il pericolo di morte; 2° l'imminenza di nozze (il noto caso perplesso); 3° quando si tratti di convalidare un matrimonio già contratto, e un grave pericolo in mora vieti attendere il responso della S. Sede. In questi casi il Codice concede facoltà di dispensare sia su la forma da tenersi nel celebrare il matrimonio, sia su tutti i singoli e anche multipli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, eccettuati solo l'ordine sacerdotale e l'affinità in linea retta proveniente da matrimonio consumato (prima dicevasi: affinità per copula licita). Tale facoltà possono usarla: *a*) L'*Ordinario del luogo* in tutti e *tre* i casi indicati, senza restrizione; *b*) nel 1° caso (urgente pericolo di morte) qualora non possa interpellarsi neppure l'Ordinario: il parroco; il sacerdote che in mancanza di parroco o suo delegato assista al matrimonio; il confessore, ma questi solo in foro interno e nell'atto di confessione sacramentale; *c*) nel 2° e 3° caso (perplesso e convalida) sempre che non possa interpellarsi l'Ordinario senza pericolo di violare il segreto, gli stessi sacerdoti indicati sopra, ma solo per casi occulti. L'Ordinario del luogo e il parroco ciò possono verso tutti i loro sudditi ovunque, o verso chiunque nel proprio territorio, invece il sacerdote assistente e il confessore lo possono solo verso coloro che assistono o confessano: infine il parroco e il sacerdote assistente, dopo essersene serviti in pericolo di morte, o nel caso perplesso, debbono far subito nota all'Ordinario del luogo la concessione della dispensa e notarla o farla notare nel libro dei matrimoni; nel caso di convalida debbono procurare la rinnovazione del consenso in forma debita.

Riguardo ai casi *ordinari* vale quanto fu accennato per le dispense della S. Sede, cui si deve ricorrere. In specie si avvertano questi punti. Alla S. Penitenzieria devesi ricorrere per ogni impedimento occulto. Se si tratta di confessione, non si devono esprimere nomi, ma tal dispensa vale soltanto pel foro sacramentale, e dovrà rinnovarsi se l'impedimento vien poi noto in foro esterno; quindi sembra più giovevole che il confessore induca il penitente a manifestargli l'impedimento fuori di confessione, con che potrà domandare sempre alla Penitenzieria,

esprimendo i nomi, la dispensa per l'impedimento occulto, in foro interno non-sacramentale; in tal caso — ove nel rescritto non si dica altrimenti — la dispensa ottenuta si annoterà nell'archivio *segreto* della Curia, e non occorrerà più altra dispensa, ancorchè l'impedimento divenga poi pubblico da occulto che era (can. 1047).

Quando la dispensa è stata chiesta alla S. Sede, l'Ordinario, anche se ha facoltà di darla lui, non ne usi, se non intervenga una grave causa, nel qual caso informi quanto prima la S. Sede stessa (c. 1048). Notevole è quanto si stabilisce circa il cumulo di gradi o di impedimenti: chi ha facoltà o indulto generale di dispensa, ne può usare sia se l'impedimento stesso sia multiplo, sia che si cumulino impedimenti anche pubblici. Qualora invece fra più impedimenti ve ne sia anche uno solo per cui manchi facoltà, bisogna ricorrere *per tutti* alla S. Sede; ma se dopo ricorso alla S. Sede per un simile impedimento, se ne scoprano altro o altri per cui si abbia facoltà, si può usare di questa senza rinnovare la domanda (c. 1049-1050). In ispecie, quanto all'impedimento di consaguineità o affinità, la dispensa concessa in un grado vale, ancorchè nella domanda o concessione il grado sia stato computato male, purchè però il grado reale non sia superiore; e così pure vale ancorchè sia stato taciuto altro impedimento di uguale specie in grado non superiore (1052).

Circa gli *effetti* della dispensa è notevole il can. 1051 che la dispensa su l'impedimento dirimente concessa sia per facoltà ordinaria, sia per facoltà delegata con indulto generale, comporta senz'altro la legittimazione della prole, purchè non sia sacrilega o adulterina. E così pure il 1053 ove si stabilisce che dispensa dal matrimonio rato-non consumato, o la licenza di passare a nuove nozze per presunta morte del coniuge, importa ancora la dispensa dall'impedimento di crimine nella prima forma, cioè proveniente da adulterio con promessa o attestazione di matrimonio.

Quanto all'esecuzione, si avverta che la dispensa su impedimento *pubblico* deve essere eseguita sempre dall'Ordinario che ha trasmesso le preci o date le testimoniali con l'obbligo di avvertirne l'Ordinario del luogo dove il matrimonio dovrà contrarsi (1055); che nel concedere la dispensa deve farsi menzione della facoltà ricevuta dalla S. Sede (1057); che, *riprovata ogni contraria consuetudine*, e qualora i Vescovi non abbiano

ottenuto speciale facoltà dalla S. Sede, la concessione di dispensa in forza di facoltà episcopali, dev'esser gratuita, non esigendosi che un moderato compenso delle spese di cancelleria, e questo stesso soltanto da chi non sia povero (1056). Per l'esecuzione di quelle ottenute dalla S. Sede la tassa d'esecutoria è fissata nel rescritto di concessione.

Capo III. *Impedimenti impedienti.* — Impediscono, ossia rendono gravemente illecito contrarre matrimonio: 1° il *voto semplice* di verginità, di castità *perfetta*, di non sposarsi, di ricevere ordini sacri, di entrare in religione (c. 1058). Riservati alla S. Sede sono solo i voti incondizionati e assoluti di castità perfetta *perpetua* e quello di entrare in religione di voti *solenni*, purchè emessi dopo i 18 anni compiuti; per gli altri e per le altre circostanze basta la dispensa dell'Ordinario (c. 1309, 1313, 1041); 2° la mista religione riguardo a cui nulla è innovato (cfr. can. 1060, 1064) eccetto che nella nuova pena costituita per la parte cattolica che viola questo grave divieto (c. 2375); la dispensa spetta al S. Officio nei casi ordinari; per gli straordinari fu detto sopra. A questi antichi impedimenti il Codice ne aggiunge uno nuovo cioè: 3° la cognazione legale, derivante dall'adozione, se nel codice civile essa non induce altro impedimento: in Italia (codice civile art. 60) essendo essa impedimento *dirimente*, la rivedremo fra questi (c. 1059, cfr. 1080). Si può aggiungere come 4° il veto dell'Ordinario nei limiti sopra accennati (c. 1039); in realtà però è più un *precetto* che una *legge* quale dev'essere l'impedimento a norma del c. 1038 § 2. L'impedimento del tempo feriato, ricorre come semplice limitazione nel c. 1108; così pure può dirsi soppresso l'impedimento del dissenso dei parenti, in quanto che non potrebbe più prospettarsi che come *veto* del Vescovo (cfr. 1034). Abbiamo già visto che il parroco deve interpellare l'Ordinario se sia chiamato ad assistere al matrimonio di un peccatore pubblico, o notoriamente legato da censure se non consti della sua confessione o riconciliazione (c. 1066), o di un notorio apostata o settario (c. 1065). L'Ordinario vedrà se e con quali cautele potrà permettere a scanso di maggiori mali (matrimonio civile, concubinato, ecc.) tali matrimoni sempre pericolosi, dai quali tocca principalmente ai parroci distogliere i fedeli.

Capo IV. *Impedimenti dirimenti.* — Il Codice, analogamente a quanto ha fatto per le irregolarità, restringe in questo capo il concetto di impedimento alla sola *inabilità* personale,

rinviando tutti quelli che dipendono dal difetto di consenso (error, conditio, vis metus) al capo seguente dove parla della *sostanza* del contratto matrimoniale, e quelli che dipendono da vizio di forma (clandestinità) al capo settimo ove tratta appunto della forma del medesimo contratto. Oltre questa semplificazione il Codice ha *soppresso* dagli impedimenti propriamente detti, quelli di affinità da copula illecita, quello di onestà pubblica derivante da sponsali, quello di cognazione spirituale derivante da cresima. Ha *conservato senza modificazione alcuna* quelli derivanti 1° dall'impotenza antecedente e perpetua (c. 1068); 2° dal legame (c. 1069); 3° dalla professione religiosa solenne e 4° ordine sacro (1) (1073); 5° dal ratto (c. 1074) (2); 6° dal crimine (1075). Sono invece stati modificati: 7° l'impedimento di *età* (c. 1067), richiedendosi ora 16 anni per l'uomo, 14 per la donna (contro 14 e 12 rispettivamente, nel diritto anteriore), e aggiungendo l'esortazione che si stia in genere ai limiti stabiliti da i rispettivi codici civili e costumi del paese; 8° quello di *disparità di culto* è ristretto al matrimonio fra persona non battezzata e persona battezzata *nella Chiesa cattolica o convertita a questa* (c. 1070): dunque saranno ormai validi i matrimoni fra infedeli e eretici o scismatici mai appartenuti alla Chiesa. All'effetto di questo impedimento è di somma importanza pratica stabilire il valore del battesimo *dubbio*: in genere l'opinione prevalente, appoggiata alla prassi del S. Officio, era che il battesimo dubbio in ordine al matrimonio si considerasse come certo; donde avevasi che p. es. il matrimonio tra parte certo non battezzata e parte dubbiamente battezzata dovesse ritenersi *invalido*. Invece il Codice scioglie ogni difficoltà stabilendo nel c. 1070: « Se la parte, al tempo in cui fu *contratto* il matrimonio, si riteneva comunemente come battezzata, o il suo battesimo era dubbio, si deve stare per la validità del matrimonio, finchè con certezza non si provi che una parte era bat-

(1) Si noti solo che a norma del can. 214 che chi ha provato in giudizio di essersi ordinato in sacris costretto da *grave timore* (*non* dice: iniuste incussus) e di non aver ratificata poi l'ordinazione, anche tacitamente, per sentenza di giudice può essere ridotto allo stato laicale, senza obbligo alcuno nè di *celibato*, nè di breviario.

(2) Va avvertito che al ratto viene equiparata la *detenzione violenta* della donna a scopo di matrimonio, quasi come al furto equivale la appropriazione indebita.

lezzata e l'altra non battezzata ». Dunque nel caso anzi detto, di parte non battezzata e comparte dubbiamente battezzata, il matrimonio deve ritenersi *válido*, fino a prova certa che la comparte fu realmente e validamente battezzata. Ciò pei matrimoni contratti: quanto a quelli da contrarsi il parroco dovrà ad ogni modo sincerarsi dei contraenti magari con la ripetizione sub conditione, del battesimo, o procurare la previa dispensa; 9° l'impedimento di *consanguinità* in linea collaterale è ristretto al terzo grado, (abolendosi quello di quarto) e la moltiplicazione dell'impedimento è ristretta al caso che i contraenti discendano da *due* o più stipiti prossimi (« quoties communis stipes multiplicatur »): si richiede, insomma, che abbiano comune l'avo (o l'avola) tanto del padre come della madre [terzo grado], oppure inoltre anche il proavo [secondo-terzo grado]. 10° Vedemmo già al can. 97 come sia ristretto il concetto di *affinità* la cui radice ormai non è più la copula, ma il matrimonio valido, sia rato, che rato e consumato. Con ciò viene abolito l'impedimento dalla copula illecita (sicchè non è più possibile che l'affinità sopravvenga *dopo* il matrimonio) e quello derivante dal matrimonio legittimo, cioè fra infedeli o con infedele. Ora il can. 1077 restringe ancora tale impedimento d'affinità al secondo grado in linea collaterale: la moltiplicazione poi non avviene più se non per moltiplicazione dell'impedimento di consanguinità, o per iterazione del matrimonio col consanguineo del coniuge defunto; 11° in correlazione a quanto è stabilito per l'affinità e per gli sponsali, l'impedimento di *pubblica onestà* sorge da qualsiasi matrimonio *invalido*, (anche difetto di consenso) e dal pubblico o notorio concubinato: non dirime il matrimonio che con i consanguinei dell'altra parte in primo e secondo grado di linea *retta;* (così s'impedisce il matrimonio fra padre e figlia naturale anche ignorata); non mai coi consanguinei in collaterale (c. 1078). Questo parziale ampliamento della pubblica onestà involge non lievi difficoltà. P. es. non par dubbio che sia cessato l'effetto della dichiarazione di Leone XIII (7 ap. 1879) che dal *matrimonio civile* non sorge tale impedimento, poichè prima richiedevasi la *figura* del matrimonio: ora invece basta il notorio concubinato, che dal punto di vista cattolico, non può non riconoscersi in chi vive col mero vincolo (?) civile. Riguardo poi agli acattolici e infedeli la difficoltà si fa più grave, ma, come meno pratica nelle nostre parti non la svolgiamo qui: 12° l'impedi-

mento di *cognazione spirituale*, come già abbiamo veduto al can. 768, non sorge che dal battesimo, e solo tra il battezzato e il battezzante o padrino; 13° infine la *cognazione legale*, che deriva dall'adozione, è indotta col valore e la estensione che ha nel codice civile (c. 1059, 1080).

In Italia deve dunque starsi anche nel diritto canonico all'articolo 60 del codice civile, secondo cui esiste tale impedimento tra l'adottante, da una parte e dall'altra l'adottato o il suo coniuge o suoi discendenti; tra i figli adottivi della stessa persona; tra l'adottato e il coniuge o i figli sopravvenuti dell'adottante.

Capo V. *Del consenso matrimoniale.* — Trattandosi qui della sostanza stessa del contratto matrimoniale è chiaro che nulla di nuovo è da attendersi: è però notevole la classica lucidità e precisione dei termini (1). Vi si parla dei vizi del consenso, errore da parte dell'intelletto (1082-1085), violenza e timore da parte della volontà (1087), nonchè delle sue modificazioni, cioè delle condizioni (1092), e infine della presenza delle parti che lo esprimono, accennandosi in breve al matrimonio per procura (1089): questo cioè non s'ammetterà che quando il procuratore presenti mandato speciale, a contrarre con determinata persona, firmato dal mandante (se analfabeta, da un terzo teste) e dal suo parroco o vescovo, o loro delegato e almeno da due testimoni: il consenso dato dal procuratore è inutile se il mandato sia stato revocato, anche a insaputa del procuratore, o se il mandante sia divenuto demente: non può poi il procuratore delegare altri a prestarlo.

Capo VI. *Forma della celebrazione.* — È qui codificato il *Ne temere* con le seguenti dilucidazioni dei Dicasteri Romani e alcune importanti modificazioni. *Validamente* assistono al matrimonio: *iure proprio:* il parroco e Ordinario del luogo, dal momento della presa di possesso canonico (a norma cioè dei c. 334, 1444): purchè non scomunicato, sospeso, *interdetto, con sentenza;* entro il loro territorio; e basta che « *non costretti nè da evidenza nè da grave timore* (il *Ne temere* diceva invece: invitati e richiesti ad assistere) chiedano e ricevano il consenso dei contraenti » (c. 1095); un altro sacerdote assiste validamente solo

(1) Così p. es. il timore invalida il consenso « quando sia grave, procedente dal di fuori, e incusso ingiustamente, *in guisa che uno per liberarsene, debba eleggere il matrimonio* » prima dicevasi « diretto a estorcere il consenso », locuzione imprecisa, che sovente ha indotto in errore.

se sia *delegato* o dal parroco o dall'Ordinario o nel loro territorio; al quale effetto, mentre il *Ne temere* richiedeva solo che il delegato fosse *determinato e certo*, il c. 1096 dice che la delega « deve darsi sotto pena di nullità, espressamente a un sacerdote determinato *per un determinato* matrimonio, esclusa ogni sorta di delega generale, a meno che non si tratti di vicari cooperatori, per la parrocchia cui sono addetti », con che non devono intendersi solo i vice-parroci, ma tutti i vicari sostituti costituiti a norma del c. 474.

Lecitamente il parroco o Ordinario assistono al matrimonio per sè o per il loro delegato, dopo verificato lo stato libero, e verificato che uno degli sposi ha domicilio, o quasi-domicilio (1), o dimora da un mese, (o, se si tratta di vago, dimora attuale) nel luogo del matrimonio; altrimenti richiedesi la licenza del parroco o Ordinario ove l'hanno, a meno che non trattisi di *vago di passaggio*, o che non interceda grave necessità, che scusi dal chiederla (c. 1097). Resta pur fermo il principio che deve preferirsi il parroco della sposa, purchè non trattisi di rito diverso, dovendo in tal caso seguirsi il rito del marito.

Tutto ciò vale nelle contingenze ordinarie: se però non possa aversi il parroco o Ordinario o loro delegato, o non si possa senza grave incomodo andar da loro, in pericolo di morte, oppure, fuori di tal pericolo, qualora si *preveda* che tale stato di cose *durerà* per un mese (il *Ne temere* invece diceva: purchè tale stato di cose *duri già* da un mese) il matrimonio può validamente e lecitamente contrarsi, *dinanzi a due testimoni soltanto* (il *N. t.* diceva dinanzi *a un sacerdote qualsiasi* e due testimoni); però se un qualche sacerdote può chiamarsi ad assistere, « si praesto sit », deve chiamarsi insieme coi due testi, per la liceità: salva la validità del matrimonio dinanzi a due testi soli. Tanto il sacerdote quanto i testimoni sono obbligati in *solidum* a procurare che il matrimonio così celebrato sia quanto prima debitamente registrato (c. 1098).

È chiaro di per sè quanto venga qui ampliato il diritto vigente anche pel *Ne temere* e quanto sia necessario che su tali nuove facilitazioni siano prudentemente istruiti i fedeli. Crediamo però, a ben considerar la cosa, che nulla sia stato mutato di quanto fu annotato nel *M. E.*, vol. XXVIII, p. 96, a proposito della

(1) Di questo il *Ne temere* non parlava.

risoluzione della S. C. dei Sacramenti, 31 ian. 1916: specialmente quando la legge civile vieta il matrimonio in determinate circostanze e colpisce il ministro che vi assista, non si dirà che il ministro *adiri vel haberi nequeat* dagli sposi, bensì che *il ministro* non si attenta, non vuole venire per timore delle penalità minacciate. Tale impedimento non legittima altro che il *ricorso alla S. Sede* perchè li dispensi dalla presenza del ministro, come da ogni altro impedimento (1).

Infine si osservi che la prescritta forma sostanziale non obbliga, per esplicita dichiarazione del can. 1099, gli acattolici, sia battezzati (purchè mai appartenenti alla Chiesa cattolica), sia non battezzati, quando contraggano fra loro, anzi neppure quelli che, nati da acattolici, furono battezzati nella Chiesa, e poi dall'infanzia educati nell'eresia o scisma, o paganesimo, o ateismo, qualora contraggano con acattolici. Invece i matrimoni misti cadono sotto questa legge, *senza alcuna eccezione* (cfr. 1099, secondo) con che cade senz'altro il privilegio fatto per i tedeschi in Germania e per gli ungheresi in Ungheria a norma della cost. *Provida* (18 gennaio 1906) che deve ritenersi del tutto abrogata: anche in tali matrimoni misti, dovendosi ormai prestare senza eccezione le necessarie cauzioni per aver la dispensa (cfr. c. 1061), deve il ministro *chiedere* e rivecere il consenso (c. 1102); cfr. invece S. C. S. Officii, 21 jun. 1912.

Capo VII. Del matrimonio di coscienza, ossia senza pubblicazioni e segretissimo, non occorre dire, essendo dovere dell'Ordinario, cui solo (escluso anche il Vicario Generale senza speciale mandato) spetta permetterlo, il dare le necessarie prescrizioni perchè dal segreto non derivi alcuno scandalo, nè alcuna ingiuria al matrimonio o alla prole: in tali casi cessa senz'altro il segreto (cfr. c. 1104-1107).

Capo VIII. *Del tempo e luogo di celebrarlo.* — Il matrimonio può contrarsi in ogni tempo: la consuetudine che lo *proibisce* nel tempo chiuso è dunque *contraria* al Codice, a differenza di quel che stabiliva il Conc. Trid., ses. XXIV, *de matrim.*, c. 1). Il tempo chiuso non si riferisce più che alla solenne benedizione delle nozze, e non solo è stato considerevolmente ristretto, ma anche quel che ne rimane è lasciato ampiamente al prudente

(1). Cfr. tutto ciò magistralmente esposto dal P. Vidal nella *Civ. Catt.*, n. 1627, pag. 44-46.

arbitrio dell'Ordinario (c. 1108: cfr. *M. E.*, XXX, 235). Quanto al luogo ogni preferenza è data alla chiesa parrocchiale; ma il parroco può permetterne la celebrazione anche in altre chiese o oratori, e il Vescovo anche in casa; non però in chiese o cappelle di Seminario o di Religiose, se non per urgente necessità e con opportune cautele (c. 1109). Riguardo all'obbligo di registrazione, nell'apposito libro, del nome dei coniugi, dei testi, del ministro, del luogo e giorno, nonchè dell'annotazione da procurare nel libro dei battesimi, il Codice si limita all'essenziale, inculcando la maggior sollecitudine « quamprimum », e rimettendo nel resto agli statuti diocesani (cfr. can. 1103).

Capo IX. *Effetti del matrimonio.* — Otto canoni (1110-1117) consacra il Codice ai diritti e doveri dei coniugi fra loro e verso i figli, trattando anche (dal 1114 in poi) della legittimità o legittimazione della prole. Basterà notare: nel can. 1111 l'intenzionale dichiarazione che « *dal primo momento della vita coniugale* cominciano uguali diritti e doveri circa gli atti proprî di essa »; è dunque soppresso il diritto del *bimestre* ad deliberandum de ingressu in religionem. Riguardo alla legittimità della prole, il c. 1114 la stabilisce «per tutta quella concepita o *nata* da matrimonio valido o putativo, purchè nel tempo della concezione i parenti non fossero legati dal vincolo di ordine sacro o di professione solenne »: i termini massimi sono fissati secondo la regola del diritto romano « purchè nati almeno *sei mesi* dopo il giorno del matrimonio, o entro i *dieci mesi* dopo la dissoluzione »: il problema della ricerca della paternità è risolto con un abilissimo ritocco del principio romano: « Pater est quem iustae nuptiae demonstrant, *nisi evidentibus argumentis contrarium* probetur » (c. 1115). Infine il c. 1117 stabilisce l'equiparazione coi legittimi, dei legittimati per subsequens matrimonium; eccettuata l'elezione loro a Cardinali, vescovi; abati e prelati *nullius* per cui occorre dispensa speciale.

Capo X. *Separazione dei coniugi.* — Il primo articolo, della *dissoluzione del vincolo* tratta anzitutto dello scioglimento del matrimonio non ancora consumato ancorchè non rato (c. 1119) che avviene per professione solenne e per dispensa Apostolica; e in secondo luogo dello scioglimento *in favorem fidei* pel noto privilegio Paolino (1120-1127), non altro occorre qui di nuovo che l'estensione fatta nel can. 1125 dei privilegi per gli Indi e Negri circa la omissione delle interpellazioni in date circostanze.

Il secondo articolo (1128-1132) tratta della separazione di letto mensa e tetto: la separazione *perpetua* può decretarsi solo per causa di adulterio reale, non anche spirituale, come prima dicevasi, cioè per apostasia dalla fede cattolica (c. 1129); la separazione *temporanea* ci sembra resa più facile che per l'addietro, can. 1131, in quanto che la enumerazione delle cause non è più tassativa come prima (eresia, pericolo di perversione, sevizie, malattia contagiosa), ma solo dimostrativa « haec aliaque id genus », e può estendersi a qualsiasi grave pericolo di anima o di corpo che il coniuge o i coniugi abbiano a temere dalla loro coabitazione.

Capo XI. *Convalidazione del matrimonio.* — Come è noto essa è semplice o con sanazione in radice. La prima consiste nella rinnovazione del consenso matrimoniale quando consti che questo fu da principio nullo per qualche impedimento che vi si opponeva, e che in seguito è cessato o è stato dispensato. E le regole a ciò stabilite sono le seguenti: 1° se l'impedimento è *pubblico*, il consenso deve rinnovarsi da entrambi i coniugi nella forma prescritta; se *occulto* e noto a *entrambi*, basta la rinnovazione privata e segreta da parte di entrambi; se occulto e noto a *una sola* parte, (p. es. per difetto di consenso di questa) basta che questa lo rinnovi privatamente e segretamente da sè, purchè la comparte perseveri nel consenso già dato, il che si presume nel caso fino a prova contraria. Tutto ciò vale anche quando l'impedimento è cessato per dispensa papale, a meno che il rescritto non porti altrimenti, equivalendo allora alla sanazione in radice. Qualora la nullità del matrimonio dipenda dal difetto di forma sostanziale, la convalidazione non avviene che per celebrazione nella forma legittima (c. 1135-1137).

La sanazione in radice viene pure più chiaramente e precisamente definita: in genere è un atto del supremo Principe, che dispensando dalla legge proibente o irritante, senza le formalità che questa prescrive, sta in luogo dell'atto nullo, e gode degli effetti che questo avrebbe avuto se fosse stato efficace; nella specie del matrimonio è l'atto (della sola S. Sede; cfr. c. 1141) che lo « convalida, e include oltre la dispensa o cessazione dell'impedimento, la dispensa dall'obbligo di rinnovare il consenso, e una retrotrazione per fictionem iuris circa gli effetti canonici: al passato ».

Non occorre quindi far più distinzioni su la notizia che i coniugi abbiano o no dell'impedimento e conseguente nullità:

basta solo: 1° che perseveri il consenso: 2° che si tratti di impedimento di diritto ecclesiastico o di difetto o di forma (c. 1139), perchè il legislatore, risolvendo almeno in pratica una antica controversia (in teoria rimarrà, in quanto non dichiara se lo fa per difetto di potestà o di volontà) dichiara di non sanare qualora si tratti di impedimento di diritto divino o naturale, ancorchè questo venga a cessare, *neppure dal momento della cessazione*. Si eccettua solo se la nullità derivi dal difetto iniziale di consenso, poichè in tal caso, se il consenso *in seguito* fu prestato, la sanazione può avvenire dal momento della prestazione stessa (c. 1140).

Capo XII. *Delle seconde nozze.* — Il can. 1142 ne afferma la liceità, e così pure delle terze e ulteriori consecutive: ad esprimere però la minore appetibilità in confronto della casta vedovanza, conferma nel can. 1143 la tradizionale proibizione di dare la benedizione solenne alla donna che si rimarita.

* * *

Giova infine notare le seguenti pene latae sententiae: 1° il parroco che assiste senza la licenza richiesta dal diritto, non fa suoi gli emolumenti di stola, ma deve restituirli a chi doveva chiedere la licenza (1097 § 3); 2° i fedeli che contraggono matrimonio dinanzi al ministro acattolico, o col patto anche tacito che i figli, tutto o in parte, saranno educati all'eresia, incorrono la scomunica riservata all'Ordinario e cadono nel sospetto d'eresia con le sue conseguenze (c. 1063, 2319); 3° chi rapisce a fine di matrimonio con violenza o inganno una donna non consensiente, o una minorenne anche consensiente, ma contro il volere dei parenti, incorre l'interdizione dagli atti legittimi ecclesiastici (2353); 4° chi legato da vincolo coniugale attenta altro matrimonio incorre l'infamia iuris (2356); 5° il matrimonio misto contratto senza dispensa, importa per la parte cattolica l'interdizione dagli atti legittimi ecclesiastici e dai sacramentali (2375).

FINE. (1)

(1) Siamo in realtà soltanto a metà del Codice. Ma cessando con questo numero l'attuale Direzione e Redazione del *M. E.*, anche l'egregio autore di queste note le sospende.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXI

ATTI DELLA S. SEDE.

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV.

PAG.

I. Lettera *Imaginem vestrae* all'Episcopato Campano, 26 dicembre 1918 65

II. Lettera *Quum annus compleretur* al Vescovo di Lourdes, sul LX dell'apparizione, 20 gennaio 1919 66

III. Benedizione autografa del S. P. al *M. E.*, 26 febbraio 1919 97

IV. Allocuzione Concistoriale su le condizioni della Siria e Palestina, 10 marzo 1919 98

V. Motu-proprio, *Nuper ex Venerabilis* circa le Missioni di Terra Santa, 11 marzo 1919 102

VI. Allocuzione *Ai dilettissimi figli* ai Quaresimalisti 3 marzo 1919 121

VII. Lettera *Multiplices quidem* circa il presente stato religioso dell'Ungheria, 12 marzo 1919 129

VIII. Lettera *Quandoquidem divino*, al P. Correttore Generale dei Minimi, pel IV Centenario di S. Francesco di Paola, 2 aprile 1919 161

IX. Allocuzione Concistoriale *Nobis quidem* del 3 luglio 1919 . . 233

X. Lettera *Diuturni luctuosissimique*, ai vescovi di Germania sul dopo-guerra, 15 luglio 1919 235

XI. Lettera *Nel decorso anno*, circa un Istituto di alta cultura religiosa del laicato, 20 luglio 1919 281

XII. Discorso circa i doveri sociali della donna cattolica, 21 novembre 1919 342

XIII. Enciclica *Paterno iamdiu*, circa la necessità di soccorrere le popolazioni centrali, specie i bambini, ridotti alla fame, 24 novembre 345

SUPREMA S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO.

Notificazione della sottomissione di E. Buonaiuti, 10 febbraio 1919 103

Dubbio o decreto di condanna del « teosofismo », 18 luglio 1919 237

PAG.

Decreto circa la pretesa « Unione delle Chiese Cristiane » e nuova promulgazione delle norme date nel 1865 circa consimili iniziative, 4 luglio 1919 283

Circolare *Apostolicae Sedi* ai vescovi inglesi, riguardo alla condotta da tenere di fronte alla *Società per l'unità delle cristianità*, 16 settembre 1864 284

Lettera *Quod vos litteris* a Roberto Pusey e suoi seguaci, in chiarimento della precedente circolare, 8 novembre 1865 287

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE.

Istruzione « de relationibus dioecesanis » con cui si dà la nuova formula per le relazioni su lo stato della diocesi da farsi nella visita *ad limina* 4 novembre 1918, p. 3: Capo I. Generalità, p. 4 – Capo II. Dell'amministrazione dei beni, p. 5 – Capo IV. Della fede e del culto, p. 7 – Capo V. Circa il Vescovo, p. 8 – Capo V. Circa la Curia, p. 10 – Capo VI. Circa il Seminario, p. 10 – Capo VII. Circa il Clero in genere, p. 11 – Capo VIII, Circa i Capitoli, p. 13 – Capo IX. Circa i parroci; p. 14 – Capo X. Circa i religiosi, p. 16 – Capo XI. Circa il popolo, p. 17 – Capo XI. Riassunto, p. 20 3

Dichiarazione circa il decreto *Redeuntibus*, sui chierici ex-militari, 21 dicembre 1918 20

Decreto *Magni semper negotii* con cui si dà il testo unico delle norme relative agli ecclesiastici emigranti, 30 dicembre 1918 68

Nuova dichiarazione circa il decreto *Redeuntibus*, e il significato di *Ordinario*, 20 gennaio 1919 73

Decreto *Conciliorum provincialium*, circa la celebrazione dei medesimi in Italia, 15 febbraio 1919 103

Decreto *Quum atrox bellum* di revoca delle facoltà ai cappellani militari e assimilati, 22 febbraio 1919 105

Decreto *Quamvis Dei miserentis* circa le facoltà matrimoniali concesse pel tempo della guerra, 4 marzo 1919 106

Decreto circa il regime da seguire negli Stati Uniti nella vacanza episcopale 22 febbraio 1919 160

Circolare 22 marzo 1919 circa il raggruppamento in regioni, degli Ordinari d'Italia, e le conferenze episcopali 164

Dubbio circa l'irregolarità *ex militia*, 28 marzo 1919 167

Decreto *Inter suprema* circa la provvista delle sedi vescovili nel Canadà, 19 marzo 1919 225

Circolare 29 giugno 1919 agli Ordinari d'Italia per sovvenire ai bisogni del clero 239

Dichiarazione circa le parrocchie nei luoghi che già furono di Propaganda, 1° agosto 1918 292

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

PAG.

Decreto *SS.mae Eucharistiae* circa il rinnovamento delle sacre specie, 7 dicembre 1918 22

Dubbio circa il matrimonio solamente religioso delle vedove pensionate, 2 luglio 1917 193

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

Mediolanen. Di precedenza fra canonici di un medesimo ordine, — 15 aprile 1918 22

Dioecesis N. Circa la riduzione di Messe manuali e la tassa diocesana relativa — 15 giugno 1918 30

Wratislavien. Circa l'obbligo della Messa *pro populo* per alcuni curati — 13 luglio 1918 73

Decreto *Cum ob belli* con cui si evoca la sospensione dei concorsi e collazioni beneficiali — 26 febbraio 1919 107

Gerunden. Di alcune clausole nella fondazione di benefici — 13 luglio 1918 131

Wratislavien. Circa giudici, uditori e assessori laici nei tribunali ecclesiastici — 14 dicembre 1918 168

Lisbonen. et aliarum in Lusitania. Circa il concorso nella provvista delle parrocchie — 13 aprile 1918 194

Romana et aliarum. Dell'obbligo del concorso o esame nel trasferimento dei parroci — 21 giugno 1919 246

Melphicten. Circa la privativa della Cattedrale pei libri di cresima — 8 febbraio 1919 294

Cuneen. et Utinen. Circa la precedenza del Vicario generale — 17 maggio 1919 296

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI.

Notificazione circa la secolarizzazione di ex-militari — 23 dicembre 1918 34

Decreto circa la traduzione « autorizzata » dei canoni del Codice riguardanti le religioni laiche — 2 aprile 1919 172

Decreto circa la revisione dei *Direttorii* ecc. nonchè dei *Manuali* di preghiere in uso presso le suore — 29 marzo 1919 197

Dubbio circa la giurisdizione vescovile nei monasteri femminili di Francia e Belgio — 13 maggio 1919 198

Dichiarazione circa il decreto *Inter reliquas*, riguardo ai religiosi soggetti alla milizia — 15 luglio 1919 300

Dubbio circa il rito della professione temporanea da premettersi alla solenne — 10 luglio 1919 303

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE.

PAG.

Decreto d'estensione del *Redentibus a militia* ai missionari e alunni degli Istituti dipendenti dalla Propaganda 15 gennaio 1919 77

S. CONGREGAZIONE DEI RITI.

Romana Dubbi circa il Vangelo in fine di Messa. per alcune Vigilie — 10 gennaio 1919 77

Urbis et Orbis. Circa le XL ore nel dì dei Morti — 26 febbraio 1919 136

Albinganen. Circa la Messa *praesente cadavere* nel dì dei morti — 10 gennaio 1919 187

Vicar. Ap. Gabonen. Dei catecumeni quanto ai sacramentali — 8 marzo 1919 138

Id. Dubbio circa la recita del nome del Vicario o Prefetto Ap. nel Canone — 8 marzo 1919 140

Prefazio da leggersi nelle Messe di requie — 9 aprile 1919 . . . 173

Prefazio da leggersi nelle Messe di S. Giuseppe, Sposo d. B. V. M. — 9 aprile 1919 174

Marianopolitan. Circa la Messa e Comunione, esposto il SS.mo — 17 aprile 1919 200

Dubbio circa l'uso della Borsa dei corporali — 2 maggio 1919 202

Decreto e Rubrica nuova circa due responsorii in tempo pasquale — 16 maggio 1919 204

Urbis et Orbis. Indulto straordinario e transitorio per le Messe di requie in domenica — 6 ttobre 1919 305

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E STUDI.

Decreto circa gli esami pei i gradi accademici in diritto canonico - - 31 ottobre 1918 33

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA.

Rescritto d'indulgenze e facoltà spirituali per i sacerdoti ascritti alla Unione Missionaria del Clero — 15 novembre 1918 . . . 34

Dubbio circa la delegabilità delle facoltà concesse dal Codice ai Vescovi circa le indulgenze — 18 luglio 1919 308

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA.

Paderbornen. Circa la restituzione in intero nelle cause matrimoniali — 10-31 maggio 1919 253

S. ROMANA ROTA.

PAG.

Biturgen. Degli obblighi del locatore in contratto d'affitto — 27 aprile 1917 107

Placentina. Circa i rapporti tra parroco e officiante la chiesa — 31 maggio 1917 142

Caietana. Circa la matricità e la sua prova — 10 agosto 1917 . . 205

Annecien. Circa la determinazione di confini parrocchiali — 5 febbraio 1918 249

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Circolare (senza data) circa il modo di trasmettere denunzie al S. Officio 79

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE.

Risoluzione circa il regime di sede vacante negli Stati Uniti — 24 novembre 1918 163

Risoluzioni: *a*) circa l'obbligo di portare il cadavere alla chiesa; *b*) circa il decreto *Decorem Domus Dei; c*) circa le vacanze pel canonico teologo; *d*) circa la dimissione dei religiosi di voti semplici professi prima del Codice — 24 novembre 1918 . . 175

COMMISSIONE CARDINALIZIA SPECIALE.

Risoluzioni circa conflitti di competenza fra la S. C. del Concilio e quella dei Religiosi — 24 marzo 1919 211

STUDI.

Il Codice di Diritto Canonico:

Introduzione al libro terzo 26

Tit. I. Del Battesimo 41

Tit. II. Della Cresima 80

Tit. III. Della SS. Eucaristia:

a) della Messa 82

b) della Comunione 112

Tit. IV. Della Penitenza e delle indulgenze 145

Tit. V. Dell'Estrema Unzione 175

Tit. VI. Dell'Ordine Sacro 177

Tit. VII. Del Matrimonio 347

Circa le vedove di guerra 330

CONSULTAZIONI.

Pag.

1. Su la rinnovazione dei titoli di credito 47
2. Circa l'obbligo dei Comuni per la conservazione e riedificazione degli edifici di culto 256
3. Del giusto salario 310
4. Circa il dovere degli elettori politici 324

QUESTIONI LITURGICHE.

1. Circa la trentina gregoriana 118
2. Circa la supplenza di Dignità capitolari 213
3. Circa gli inchini liturgici 265

QUESITI MINORI.

Nn. 1-10, p. 50; 11-18, p. 89; 19-26, p. 155; 27-34, p. 216; 35-43, p. 335.

BREVI RISPOSTE.

Nn. 1-13, p. 55; 14-21, p. 92; 22-34, p. 119; 33-41, p. 158; 42-68, p. 187; 69-80, p. 219; 81-94, p. 267; 95-111, p. 338.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Sunti di sentenze 57, 94, 221, 230
Il nuovo regolamento 23 maggio 1918 su gli economati 269
D. L. 6 luglio 1919 circa l'aumento della congrua 273
D. L. 13 nov. 1916 circa le pensioni per le vedove di guerra . . . 330
R. D. 15 agosto 1919 circa la dichiarazione di morte dei dispersi in guerra 332

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE.

Pag. 61, 127, 159.

ATTI DEL CONCISTORO.

Pag. 128, 276.

LETTERE APOSTOLICHE.

Pag. 159, 222 s., 277.

ALLOCUZIONI VARIE

Pag. 127, 340.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA.

Pag. 159, 223, 276.

CAUSE DI SANTI E BEATI.

Pag. 96, 159, 277.

NUOVI VESCOVI.

Pag. 63, 96, 128, 224, 344.

NOMINE PONTIFICE

Pag. 96, 128, 159, 224, 344.

CARDINALI DEFUNTI.

E.mi Cassetta, p. 128; De Hartmann, 344

NECROLOGIO.

Pag. 63, 128, 224, 278, 344.

RECENSIONI.

Borgongini-Duca mgr. Francesco. *Il profilo di S. Agostino*, etc. 64
Cerato can. Prosdocimus. *Censurae vigentes* 64
Urquhart F. F. *David U. e il Concilio Vaticano* 64-*bis*
Omaggio del Capitolo Primaziale di Pisa 64-*bis*
Postius P. Juan. *El Codigo Canonico* 96-*bis*
D'Angelo mgr. Sosio. *I concorsi parrocchiali* 96-*bis*
Damiani P. N. S. *L'Eletto* 191
Paglialunga can. Alessandro. *Il nuovo Codice Ecclesiastico* . . 191
Mennini mgr. Francesco. *Reclutiamo le vocazioni* 192
Franceschini P. G. *Manuale di Patrologia* 192
Casamassa P. Antonio. *Il pensiero di S. Agostino* 192-*bis*
Blat P. Alberto. *De personis* 192-*bis*
Gauderon P. Giuseppe. *Il S. Cuore di Gesù* 224-*bis*
Naval P. Francesco. *Curso de ascetica* 224-*bis*
Ballerini prof. Giuseppe. *L'Esistenza di Dio* 231-*bis*
Baruzzi can. Domenico. *Consultazioni giuridiche* 279
De la Porte mgr. Raymonde. *L'Evangile tous les jours* . . . 279
Joergensen Giovanni. *S. Francesco d'Assisi* 280
Più da vicino a Gesù 280
I commenti di (T. T.) 280-*bis*
Toniolo Giuseppe. *Memorie Religiose* 280-*bis*
D'Angelo mgr. Sosio. *Le tasse e le pensioni ecclesiastiche* . . . 280
Antonelli Costaggini G. *Il vincitore* 244-*bis*
Callewaert C. *Institutiones Liturgicae* 344-*bis*

INDICE ALFABETICO [1]

I numeri indicano le pagine

ABLUZIONE e purificazione, p. 120.

ACQUA (benedizione), p. 187.

AD BENEPLACITUM: facoltà di confessare, p. 338.

AFFITTO, contratto e obblighi, p. 109.

ALTARE: consacrazione di a. fisso e di aa. portatili, p. 220; – dimensioni, p. 220.

ALTARE portatile, p. 85.

ALTARE privilegiato, p. 152; – circa l'indulgenza e l'applicazione, p. 93; – pei sacerd. dell'Unione Missionaria, p. 35.

AMMINISTRATORE di diocesi, sede vacante, p. 163 s.

AMMINISTRAZIONE di legati (aggio), p. 243.

ANELLO intra Missam, p. 84.

ANTICIPAZIONI di ore canoniche in coro, p. 157.

ANTIMENSIA, p. 85 s.

APPELLO (sede di), p. 4, n. 2.

ARCHIVIO diocesano, p. 6, n. 14; – altri, p. 7, n. 15.

ASCRIZIONE a pii Sodalizi alla P. U. del Transito di S. Giuseppe, p. 218 s.

ASPERSIONE, p. 187 e 189.

ASSEGNO ai partecipanti di ex-recettizia, p. 59.

ASSOLUZIONE al tumulo (dopo Messe de festo), p. 220.

ASSOLUZIONE di chi ha assolto il complice, p. 156.

AZIONE del parroco avverso il Comune per reclami, p. 263 s.

AZIONE sociale del Clero, p. 19, numero 94 s.

BANDIERE in chiesa, p. 340.

BARBA dei chierici, p. 150.

BATTESIMO, p. 42-47; – differimento, p. 42, ss.; – di esposti, p. 43; – iterazione, p. 52.

BENEDIZIONI e cose benedette; pei catecumeni, p. 140; – riservate, p. 260.

BENEDIZIONE col SS.mo: esposizione, p. 267; – con la pisside, p. 55 s.

BENEDIZIONE papale, p. 152; – cfr. p. 158.

BENEFICI: elementi, p. 95; – fondazione e dotazione, p. 132 s.

BENI ecclesiastici: soggetto, p. 38 ss; – proprietà, p. 136.

BERRETTA nella genuflessione al SS.mo, p. 268.

BINAZIONE, p. 83 ss.; – in caso di necessità, p. 83.

BORSA (dei corporali), p. 202.

CAMPANE (suono di) disposizioni municipali, p. 279.

CANDELE, Ceneri, ecc. per catecumeni, p. 139.

CANONE termina col Pater, p. 54; nome dell'Ordinario, p. 140 s.

CANONICI: anzianità, p. 23 ss., 26; – distinzione di prebende, p. 22 ss., 26; – infermi, p. 336; – insegnanti, 175 s.

CAPITOLO se possa usare coercizione, p. 216.

CAPPELLA cimiteriale, p. 220.

CAPPELLANIA soppressa, p. 95.

CARENZA d'azione, p. 295.

(1) Non comprende la materia del presente fascicolo.

Casa canonica, restauri (obbligo dei Comuni), p. 231, 260 s.

Casse e banche, partecipazione del clero, p. 12 s.

Catecumeni, p. 138 s.

Cattedrale: obbligo dei restauri, p. 260 ss.

Cause matrimoniali, p. 255 s.

Cauzioni beneficiarie, p. 272 s.

Celebrante la funzione del Venerdì Santo, p. 217.

Celibato ecclesiastico, p. 130.

Censure contro i ricorrenti alla autorità laica avversa l'ecclesiastica, p. 52.

Cerimoniere Vescovile canonico, pagina 339.

Chierico che funge da suddiacono, p. 268.

Chiesa: unità, p. 285 ss.; – 287-291; Indefettibilità, 287 s.

Chiese ed edifici di culto — obbligo di restauri, p. 256-264; – di ampliamento, p. 262; – di riedificazione, p. 262 s.

Cimitero si presume entro la parrocchia cui spetta, p. 252.

Circoscrizione diocesana, p. 5, f.; – d'Italia, p. 104 s., 164 s.

Clausole contrarie al diritto, p. 132 s

Clausura, p. 338 s.; per case non formate, 92.

Clero: dovere di astenersi da fazioni politiche, p. 130.

Coadiutori con futura, p. 339.

Codice: importanza pratica, p. 65.

Canoni *specialmente* studiati: c. 6, § 6, p. 52; c. 139 § 3, p. 12; 815, p. 22; c. 408 § 2, pp. 24, 26, 29; 418 § 3, p. 26; c. 236 § 2, p. 28; 106 § 6, p. 29; 831, p. 32; 841, p. 33; 726, p. 36; 1495, p. 38; 765 n. 3; p. 45 ss.; 419 § 1, p. 50; 459, p. 195 s.; 1345, p. 51; 567 § 1, p. 51; 2334 § 2, p. 52; 818, p. 54; 710, p. 76; 804, p. 82; 806, p. 83; 827, p. 86, 92; 839, p. 87; 854, p. 114; 858, p. 115; 1417, p. 132; 1450, p. 133; 891, p. 148; 894, p. 149; 899, p. 150; 1299 § 3, p. 156.

Cognazione spirituale, p. 81; – per cresima, p. 91.

Collette (questue), p. 6, n. 11; – per Terrasanta, 102.

Collette prima del *Tantum ergo*, p. 217.

Compensazione occulta, p. 323 s.

Competenza fra Congregazioni, pagina 212 s.; – in specie, della Santa C. dei Religiosi, p. 211 ss.

Comune circa il rifacimento totale di chiesa, p. 95.

Comunie, p. 14, n. 62.

Comunicazione di facoltà, p. 308 s.

Comunione, p. 112-117; – d'infermi, 340; – età per la prima, p. 114; – in Sabato Santo, 117; – prima o dopo la Messa di requie, p. 158.

Comunione Pasquale per indulto, p. 56.

Concilii regionali e conferenze in Italia, p. 103; 165.

Concorsi parrocchiali, p. 90, 96-*bis*, 194-196; – esame su la dottrina, 93 s.; – per parroco trasferito 157, 246-249 s.; – rimosso 249.

Conferenze episcopali, p. 4, n. 2; – p. 10, n. 35-36; 103 s., 165.

Confessione (età per la prima), pagina 114; – di religiose, 150.

Confessore se abbia bisogno del permesso del parroco, 143 not.

Confini parrocchiali: delimitazione, p. 249-253; – prova, 252 s.

Confraternita, p. 222; – e fabbriceria, p. 61.

Confraternite: circa l'obbligo di registrare i nomi, p. 54 s.

Congregazioni iuris dioecesani, pagina 158; – pontificii, 158.

Congrua parrocchiale: aumento, pagina 273-275; – prescrizione, 57.

Consiglio amministrativo diocesano, p. 5, n. 5.

Conopeo: obbligo, p. 85.

Consacrazione episcopale, p. 178.

Consuetudine in re liturgica, p. 200, 203; – (v. Prescrizione).

Contratti: deroga, 31; – beneficiali su immobili (denunzie), p. 270.

Conversione di rendita, p. 59.

Cooperazione a peccati, p. 324 s.

Coro religioso e canonicale, p. 56.

Corporazioni soppresse se possano acquistare, p. 60.

Cosa (senso giuridico), p. 36.

Cresima: circa l'iterazione, p. 41; –

in rito orientale, 80; – elementi, 177; – libri, 294-296.

Croce d'altare, p. 268.

Croce di consacrazione, p. 188.

Decadenza per lapsum temporis e prescrizione, p. 94.

Decime (esazione), p. 6, n. 10.

Delegazione di facoltà, p. 308 s.

Delibazione (giudizio di), p. 255.

Demani ecclesiastici, p. 60.

Digiuno eucaristico, p. 115.

Dignità quanto alla Messa Conventuale, p. 213 ss.

Dimissione, p. 179 ss.

« Dio sia benedetto » se possa aggiungersi alla Messa, p. 84 ss.

Direttorii di suore, p. 197 s.

Diritti acquisiti, p. 297 s.

Diritto Canonico (v. Codice) Esami, p. 33 s.

Discessorie per l'America, p. 69 s. (non necessarie per religiosi, 71, n. 9); – per non più di sei mesi, p. 71, n. 12; – entro l'Europa p. 72.

Dismembrazione: causa di matricità, p. 208 s.; – come si provi, p. 209 s.

Dispensa da irregolarità, p. 183 s.

Donne cattoliche: missione e doveri sociali, p. 340-344.

Economati dei benefici vacanti. Nuovo Regolamento, p. 269-273.

Economi Spirituali: assegno e specie di culto, p. 271; – prescrittibilità, p. 230.

Edifici di culto (cfr. *Chiese*) conservazione e ristauro, p. 95.

Elemosina di Messe, p. 12, – frutti, p. 91 s.

Elevazione se sia lecito il canto durante l', p. 218.

Elezioni: dovere dei cattolici, p. 324-329.

Emigrazione di ecclesiastici: nuove norme, p. 68-72; – circa i sacerdoti addetti a opere per gli emigranti, p. 72 ss.

Epistola nella Messa cantata senza ministri, p. 268.

Eretici (comunicazione con), p. 284 s., 291 s.

Esenzione se spetti a monasteri di monache in Francia e Belgio, p. 199.

Esequie debbono farsi in chiesa e non in casa del defunto, p. 175 s, cfr. p. 53; – nel 2 novembre, p. 137 s.

Esercizi spirituali per ex-militari, p. 21.

Estrema Unzione, p. 177; ad nares, p. 268.

Ex-militari in licenza illimitata, p. 20 s.

Ex-ricettizie devoluzione al comune, p. 94.

Fabbriceria e confraternita, p. 61.

Facoltà a sacerdoti militari revocate, p. 105 s.

Facoltà circa dispense matrimoniali, prorogate, p. 106.

Facoltà spirituali pei sacerdoti dell'Unione Missionaria, p. 35, 111.

Fallenze, p. 339.

« Fatto compiuto », p. 170.

Fondazioni: clausole contrarie al diritto, p. 132 s.; – diritti che il fondatore può riservarsi, p. 130-135 – di Messe, p. 31.

Fonte battesimale, p. 46.

Funus, p. 307.

Giornali e Riviste: partecipazione del clero, p. 13, n. 51.

Giudice istruttore e assessore, pagina 170 s.

Giuramento suppletorio per ordinarii, p. 185.

Giurisdizione penitenziale, p. 145 ss. 150 s.

Giurisdizione vescovile su monasteri, p. 198 s.

Giurispatronato; se possa ora riservarsi in limine fundationis, p. 133; – amissione, 338.

Collegiale presentazione a pari voti, p. 329.

Gradi accademici in Diritto Canonico, p. 33 s.

Iconi (sacre): sostituzione p. 120.

Illegittimi: come registrarne il battesimo, p. 46.

Immagini sacre (diritto d'uso pubblico), p. 230.

Inabilità per simonia, p. 41.

Incardinazione, cfr. p. 69 ss., 70 n. 6, p. 179.

Incensazione del SS.mo, p. 189.

Inchini liturgici, p. 265-267.

Indifferentismo, p. 286.

Indulgenza, 151-155; – se separabile dall'applicazione della Messa, p. 93; – confessione e comunione, 55; – delega e comunicazione, 308; trapasso, 190; esorbitanti, 93, n. 17; come s'ottengano, 190.

Indulgenze (nuove concessioni) per l'Unione Missionaria, p. 34 s., 172 s; – per i pellegrini di Lourdes, 67.

Inventari, p. 6, n. 13; p. 8, n. 25 – beneficiali, 271 s.

Irregolarità 82 ss.; – per causa di guerra, p. 167 s. per esercizi d'ordine 268-269.

Irretroattività del Codice, p. 298.

Istruzione religiosa, 18; – del laicato, p. 281-283.

Laici nelle cause ecclesiastiche, pagina 168-171.

Laici (religiosi), p. 303 ss.; – ex-militari, p. 34 ss.

Legato pio, p. 221; – soppressi, 59.

Legati e cappellanie di religiosi, p. 230 s.

Legati fiduciari, p. 6, n. 8.

Libri d'amministrazione, pag. 5, n. 7; di battesimo, 337.

Liti (autorizzazione), p. 5, n. 7.

Locazione, p. 110; – d'opera, p. 310; – di fondi beneficiali, 270 s.

Magistratura (agli effetti liturgici), p. 221.

Mandato, p. 144 s.

Manomorta (tasso) per Mensa vescovile, p. 222.

Massa Comune, p. 24 ss.

Matricità nozioni, specie, e segni, p. 206-211; – per dismembrazione e dotazione, p. 208 s.

Matrimonio dinanzi al parr. dello sposo, p. 339; – soltanto religioso, p. 194; – non si permette per sola perdita di pensione, p. 193 s.

Memento dei morti, p. 121.

Mercede giusta, p. 310 ss.

Mese del S. Cuore, p. 89, 219, 267.

Messa, p. 82-86, aggiunte, 54; – ante auroram, 189; – in casa, 175; – da sacerdoti forestieri, 82; – in oratorio privato, 190; – binata, p. 120. — riduzione in genere, p. 31; – per le manuali in specie, p. 31.

— manuali e fondate, riduzione, p. 238 ss., 243 s., 244 s., 246; – di beneficio, p. 240, 243 s.

Messe solenni pluries in die, p. 158; – votive ibid.

Messa Capitolare, p. 119.

Messa e Comunione col SS.mo esposto, p. 200 s.

Messa conventuale, 190; – a chi ne spetti l'obbligo, p. 214-216; – in comunità 54, 56; votiva 220.

Messa gregoriana in concorrenza con altro obbligo d'applicazione, p. 118 s.; – obbligo per l'intenzione, p.120.

Messa praesente cadavere nel 2 novembre, p. 137 s.

Messa pro populo, 293; – origine e radice dell'obbligo, p. 74 s.; – per parrocchie imperfette, p. 73-76.

Messa di requie cantata 55; in domenica, p. 305-307.

Messa votiva (indulto): uso, p. 157. 216 s.

Messa votiva della S. Famiglia, p. 189; – del S. Cuore nel 1° venerdì, 188.

Messa del 2 novembre, p. 136-137.

Messe cantate avventizie, p. 188.

Messe ed esequie in casa del defunto, p. 175 s.

Messe funebri in giorno di precetto, p. 340.

Metropolitano (protesta) se passi al Capitolo, p. 91.

Migliorie richieste dal conduttore, p. 108 s., 111 s.

Militari (Ex), Religiosi: secolarizzazione, p. 34.

Milizia: circa i religiosi ascritti, p. 300-303.

Missionari o alunni ex-militari p. 77.

Mitra canonicale, p. 65.

Modernismo: provvedimenti relativi, p. 7, n. 16.

Mozzetta: uso, p. 217 s.

NOME da imporsi nel battesimo, p. 45.

NON EXPEDIT, p. 328 s.

NULLITÀ di sentenza rotale, p. 254 ss.

OFFIZIO (S.): modo di trasmettere denunzie, p. 79.

OLII sacri, p. 41.

OMELIA nella Messa, p. 9, n. 31, 120, 218.

ONERE della prova, p. 251.

OPZIONE nel s. Collegio, p. 28.

ORATORIO privato, p. 90; – pubblici, celebranti, p. 337.

ORAZIONE per il defunto per cui si applica, 217.

ORDINAZIONE, p. 177-187; dei religiosi, 211 s.

ORDINANDI pubblicazione, p. 57.

ORDINI canonicali, p. 23 ss., 26 ss.

ORDINARIO, p. 73 ss.; – se il Vic. Ap. sia vero, p. 141.

ORIENTALI (chiese e riti), p. 98 s.

OSTIE rinnovazione 21 s.; – cottura elettrica, p. 269.

PADRINI nel battesimo, p. 45; – nella cresima, p. 81.

PARROCCHIA: costituzione, 293; – elementi, p. 94; – soppressione, pagina 94.

PARROCO circa i coadiutori datigli dal Vescovo, p. 142 s.; – giurisdizione, 143 s.; – Messa pro populo, p. 75.

PARROCO circa le spese giudiziarie di una lite del predecessore, pagina 58 s.

PATRONATO: svincolo, p. 230; – diritto imprescrittibile, p. 94.

PATRONO: ricorso contro la nomina fatta dal Vescovo, p. 94.

PENITENZA, p. 145-152.

PENSIONI vedovili e quote d'aumento, p. 331; – perdita, p. 193 s.; – ricadenza ed estinzione, 60.

PIETRA consacrata, p. 92 s.

PISSIDE (benedizione con la), p. 267.

PORTIO praebendalis, p. 26.

PORZIUNCOLA, p. 189.

POSTULANDATO: età, p. 338.

PLACET regio, p. 95.

PREBENDE distinte, p. 22 ss., 24 ss., 26, 27 s.

PRECEDENZA in genere p. 298 s.; – in coro, 340; – nei Capitoli, p. 22-30, p. 27 s.; – in coro e fuori, p. 29 ss. – – nei Collegi in genere, p. 26 s.; – fra Arcivescovi, p. 27; – nel Sacro Collegio, p. 28; del Vicario Generale, 296-299.

PRECETTO pasquale, p. 115 s.

PRECI in fine delle officiature *pro defunctis*, p. 187.
— feriali, p. 220.

PREDICAZIONE, p. 121-128.

PREFETTO Apostolico: circa la relazione diocesana, 3 not.

PRESA di possesso nel passaggio da un canonicato all'altro, p. 24, 26.

PRETE assistente, p. 84.

PREFAZI nuovi, p. 173 ss.

PRESCRIZIONE trentennale dei titoli di credito, p. 48 s.

PRESCRIZIONE di beni ecclesiastici 156; – ultra centenaria, p. 170.

PROFESSIONE *in articulo mortis*, p. 51.

PUBBLICAZIONI di religiosi, p. 338.

PURIFICATORI di scarto, p. 203.

QUARANTORE nel dì dei Morti, p. 136.

QUASI-parroci, p. 75 s.; 293.

RECLUTAMENTO del Clero, p. 10 s.

REGISTRI dei battesimi, p. 46; – delle Messe, 6 n. 12, 88; – di Cresime 81 s.

RELAZIONI diocesane, p. 3 ss.

RELIGIOSI in milizia, p. 300-303; – emigranti 71.

RENDICONTO annuo al Vescovo, p. 5, n. 6.

RESIDENZA per chi si fa sostituire, p. 50.

RESPONSORI iterati, p. 204-205.

RESTITUZIONE in intero: non si dà in cause matrimoniali, p. 255.

REVISIONE di Direttorii, Manuali di preghiere, ecc., p. 197.

RIDUZIONE di Messe, p. 31 s.

RIMOZIONI di parroco: effetti civili, p. 95.

RIPARAZIONI argenti beneficiali, pagina 269 s.

RISERVA dei peccati, p. 149-151.

Rocchetto e Cotta, p. 267.
Rosarii, giaculatorie intercalate, p. 89.
Rubriche nuove, p. 204.

Sacramentali, p. 139.
Sacre specie: rinnovamento, p. 21 s.
Salario minimo (questione del), pagina 310-324.
Scuola Apostolica, p. 11, n. 42.
Sentenza (nullità, v. q.), p. 109.
Sepoltura: elezione, p. 56; – div., 53.
Simonia, p. 36, p. 39 s.; – nell'elezione del Papa, p. 40; – competenza del S. Ufficio, p. 40.
Sinodo e Vescovo, p. 32.
Solennità in domenica, p. 189.
Soppressione di enti e legati, p. 59.
Sospensione di concorsi o conferimenti: revocata, p. 107.
Sostituente (beneficiario): circa la residenza, p. 50.
Spese di culto: prescrittibili, p. 58; – imprescrittibili, p. 58; – deducibilità, p. 58.
Statuti Capitolari e Codice, p. 155; – facoltà del Vescovo, p. 24.
Stola nell'ascrizione a congreghe, p. 220; – e mozzetta, 267.
Studi teologici prima dell'ordinazione, p. 9, n. 29, 181.
Suffragio (nel breviario), p. 120.
Superiore di comunità circa le confessioni di alunni, p. 148.
Suppellettile sacra: proprietà, pagina 156.
Supplemento di congrua indice di impotenza a restauri, p. 263.
Suspicione (eccezione di), p. 109.
Sussidi, p. 269 s.

Tassa d'ingresso nelle chiese, p. 8, n. 22.
Tassa diocesana, p. 861 s.; – per Messe, p. 6, n. 12; 32; – elevazione, p. 239 ss., 242; cfr. p. 244 s.
Tasse funerarie, p. 93.
Temporalità beneficiarie: possesso, p. 271 s.
Teosofismo, p. 237-239.
Testimonianza in cause matrimoniali, p. 255.
Titoli di credito: rinnovazione, pagina 47-50.
Titolo di ordinazione, p. 181 s.
Traslazione di sede parrocchiale, 337; – di benefici, 119; – di parroco circa il concorso, p. 157.
Trasporto (suono), p. 189.
Tribunale di II istanza, p. 104 s.
Trigesima, p. 188.
Turno capitolare, p. 214 s.

Ufficiatura pubblica, p. 219 s.
Ufficio dei defunti, p. 92.
Unione (Pia) Miss. del Clero, p. 34 s.
Unione delle Cristianità (sic), p. 283.
Unità della Chiesa, p. 285 ss., 287 ss.
Unione delle chiese separate, p. 292.
Università (laiche), frequenza del clero, p. 13, n. 50.

Vacanze canonicali, 338.
Vangelo della Vigilia, in fine di Messa, p. 77 s.
Vedove di guerra, p. 194 s., 330-335.
Venerdì Santo: chi debba funzionare, p. 217.
Vescovi: norme per le elezioni nel Canadà, p. 225-229.
Vescovo: circa la facoltà di dirimere controversie in materia di Statuti, p. 24 ss., – di precedenza, p. 29; – e Sinodo, 32; – delega in materia di indulgenze, 308.
Vespro domenicale, p. 120.
Vesti muliebri, p. 341 s.
Via Crucis durante l'esposizione del SS.mo, p. 188 s.
Viatico, p. 113, 116.
Vicari (e Prefetti) Apostolici circa il loro nome nel carme, p. 140 s.
Vicari Capitolari: elezione in diocesi unite, p. 336; – impedite, p. 336.
Vicario Curato di Capitolo, p. 156 s.; – circa le confessioni 336.
— Generale: circa la precedenza, p. 296-299.
— economale: circa le prestazioni, p. 339.
Visita *ad limina*, p. 3 ss.
— personale, p. 9 s., 12, n. 47.
Voti per gli astretti al servizio militare, p. 300 s.; – triennali, 57, 302, 305.
— solenni: rito, 304 s.; – facoltà di disporre, p. 338; – ridotti a semplici, 198 s.

FR. BASILIUS A S. ANNA CARMELITA EXCALCEATUS SUMMA SUMMAE DIVI TOMAE *in eius parte speculativa adhibitis fere semper iisdem S. Doctoris verbis cui plura adduntur praecipue ex recentioribus* — 4 vol. in 8 pag. 338 - 431 - 387 - 437 - Verona - G. Marchiori - L. 16.

Ecco un testo di Teologia dogmatica che merita la più grande diffusione nei Seminari e nelle Case di Studio dei Religiosi.

Il dotto Autore, studiosissimo degl'immortali volumi di S. Tomaso e Lettore di Teologia dogmatica da oltre venticinque anni, ha sapientemente raccolto in quest'opera, con sintesi ammirabile, il più bel fiore della Somma Teologica del grande Aquinate nella sua parte speculativa con aggiunte e dilucidazioni ricavate da altre Opere dell'Angelico Dottore.

Dimostrati nel primo volume solidissimi i Fondamenti della Fede, negli altri, seguendo fedelmente il metodo quasi geometrico, onde l'Angelico ha disposta la sua grand'Opera, ne espone lucidamente la sublime dottrina, usando quasi sempre le stesse parole del S. Precettore.

Gli studiosi pertanto di quest'opera, più che gustare la somma sapienza del Principe degli Scolastici presso qualche ruscello che ne scaturisce, l'attingono dalla sua stessa purissima fonte. In tal guisa il chiaro Autore ottiene anche il prezioso vantaggio di abilitare le menti degli alunni del Santuario all'intelligenza acuta e profonda delle opere di S. Tomaso.

Affinchè poi il Testo fosse più utile agli Studenti dei tempi nostri e contro gli errori moderni, l'Autore inserì molte questioni ed osservazioni desunte da vari autori e commentatori di S. Tomaso.

Solidità adunque di dottrina, sapiente disposizione della materia, proprietà di linguaggio, chiarezza di esposizione, brevità conveniente, il tutto condito con soave unzione di pietà religiosa ; ecco i pregi che fanno di quest'Opera uno dei migliori testi di Teologia dogmatica.

Non farà quindi meraviglia se quest'Opera ottenne le più ampie lodi da valenti Professori di Teologia, dalla Civiltà Cattolica, da altri dotti periodici e da Eccell. Vescovi. Ma fra gli elogi ond'é stata onorata quest'Opera, il principale per autorità e competenza è il seguente dell'Em. Card. BILLOT, che degnavasi inviare all'autore, il quale gli aveva fatto omaggio dell'opera: « Appena trovato il tempo necessario, l'ho per-
« corsa dal principio alla fine, e Le dico senza ombra di complimenti, ma
« proprio secondo la semplice verità, con molto gusto e piena soddisfa-
« zione. Mi sembra felicissimamente raggiunto lo scopo che si era prefisso
« di diffondere la pura dottrina di S. Tomaso nei Seminari.

« Impeccabile esattezza tanto nelle idee, quanto nella *forma sanorum*
« *verborum*, costante fedeltà nel riferire la dottrina dell'Angelico, sobrietà
« che mette da parte questioni e argomenti troppo astrusi, unita ad una
« abbondanza che non vi lascia digiuni di veruna cosa d'importanza: tali
« sono, al mio giudizio, le qualità maestre della sua pregevolissima Opera.
« Appena trovo qualche osservazione di dettaglio, la principale sarà l'o-
« nore veramente troppo grande che mi ha fatto sia nella prefazione, sia
« nel corpo del libro e che davvero non meritava »

Dopo un'approvazione così ampia ed autorevole, sarebbe inutile aggiungere altre parole per encomiare quest'Opera, e perchè essa incontri il favore dei Rev.mi Superiori dei Seminari e delle Comunità Religiose.

L'Opera si vende presso i Carmelitani Scalzi di Tombetta [Verona] e di Verona ed in Roma presso Desclée, Pustet e Ferrari.